Indice

NOTIZIE BIOGRAFICHE

DEL CAV. PRIORE

FILIPPO MATTEONI

✠

NOTIZIE BIOGRAFICHE

DEL CAV. PRIORE

FILIPPO MATTEONI

NOTIZIE BIOGRAFICHE

DEL CAV. PRIORE

FILIPPO MATTEONI

FIRENZE
COI TIPI DI M. CELLINI E C.
ALLA GALILEIANA
—
1864

Probitatem, industriam, aliasq. artes bonas neque dare neque eripere cuiquam fortuna potest.
SALLUST. Jugurt. I.

Spesso avviene che le ricchezze non trovin perdono dinanzi all'invidia impotente; ma raro è che la voce di questa si attenti a vilipenderle, quand'elle sian frutti di provvida industria e d'onorato lavoro: più raro, allorchè a cotesti frutti vada congiunto un titolo di benemerenza per pubblico beneficio, o per esercizio di opere che furon gloria de' padri. Allora, anche l'ignavia codarda, la quale imprecando all'avversa fortuna, del vano nome di quella si fa scusa sovente per nascon-

dere la propria insipienza, è quasi costretta a rispettare la lode che accompagna la memoria dell'uomo operoso e saggio; e questa rimane esempio di virtù e stimolo a generose emulazioni. Se noi pertanto sulla tomba recente del cav. priore Filippo Matteoni prendiamo a dire alcune parole di ricordazione, non temiamo i rimproveri dovuti a menzognero discorso, perchè il nome di lui, per consentimento universale, passa immacolato al di sopra di tutte le sue ricchezze; e ci conforta il pensiero, che toccando brevemente le cose della sua vita, siaci offerto il destro di tornare con un sentimento di affetto e di nobile orgoglio alle pagine più belle della vita degli avi nostri.

Filippo Matteoni sortì i natali in Firenze il 23 d'agosto dell'anno 1777. Rimasto in tenerissima età privo del

genitore, la madre, Maria Ceccherini, rinomata ricamatrice di seta, provvedendo con la propria industria al sostentamento della famiglia, ebbe cura particolare di lui; e non ristette dal porre in opra ogni studio per coltivare nel suo perspicace ingegno l'amor del lavoro, e riscaldarne il cuore alla sacra fiamma della virtù. Nè questi germi benefici insterilirono, perchè li nutriva la parola e li fecondava l'esempio educatore d'una madre! E il giovinetto Filippo, lieto d'attendere ai primi rudimenti con tutta la diligenza d'un animo grato alle materne sollecitudini, si piaceva d'intertenersi al modo antico in mezzo ad oneste brigate, fra le quali solea dar saggio di suo vivace intelletto prendendo parte con plauso ad alcune private rappresentazioni drammatiche. E questo ei rammentava

dipoi con ingenuo compiacimento; siccome fra le gioie più grandi di quella innocente età era solito annoverare una gita, che in compagnia di saggio uomo potè fare ai santuari di Camaldoli e dell'Alvernia. E stavagli sempre nella memoria di quanto nuovi pensieri si ravvivò il suo spirito al primo aspetto delle selve d'abeti, che circondano l'eremo istituito da san Romualdo, ed alla religiosa solennità di quell'asilo di pace. Ma da più teneri sentimenti fu tocco all'appressarsi al crudo sasso, ove il poverello d'Assisi, con tanta potenza d'affetto ricordato dall'Alighieri.

Da Cristo prese l'ultimo sigillo;

e mirando, in mezzo a quella severa maestà di natura, negli squarciati seni d'inaccessibile roccia sorgere sì vasto ed ospitale monumento, pensò la ge-

nerosa pietà degli avi, c si commosse. E fu qui per avventura, che saputo l'amore con cui studiosamente guardò sempre a quell'ospizio l'arte della lana e se ne fe' magnanima protettrice, il cuore del giovinetto sentì l'antica nobiltà delle arti, e si accese nel desiderio di esercitarle.

L' industria materna e naturale inclinazione lo chiamavano all'arte della seta. Nè l'occasione gli fallì: chè Andrea Gozzini, capo di una riputata fabbrica di Firenze, scorta la soave indole di Filippo e consapevole della bontà del suo costume, lo ebbe con sè, e gli confidò di subito uffici più importanti di quello che paresse consentirgli l'età. Bella e profittevole è la ricordanza degli umili princìpi, perchè di là si svolgono le ragioni dei futuri accrescimenti. E poichè questi

nella via comunale delle umane cose non sono che figli di saggia masserizia, di laboriosa perseveranza e d'uso sagace di favorevoli opportunità, non taceremo come il giovine Matteoni, indefesso nel lavoro, senza mancare ad alcuno dei doveri impostigli dal proprio ufficio, incominciò a fare, coll'aiuto di sottili risparmi, fazzoletti neri di seta che venivano ricercati e venduti in Livorno. E fu, crediamo, non molto dipoi (se vera corse la voce) che manifestando egli a Francesco Lapi, negoziante assai facoltoso, quanto avrebbegli potuto giovare una certa somma di danaro per compiere felicemente, secondo che gli pareva, una operazione di commercio; il Lapi non dubitò di venire volonteroso a soccorrerlo. E veduto poscia con che dirittura d'ingegno si fosse condotto il giovine in

cotest' opera, pensò di affidargli cosa troppo più cara, perchè gli offerse in isposa la propria figliuola Teresa. E il nostro Filippo, gratissimo a tante dimostrazioni di fiducia, diede la mano ed il cuore alla gentile fanciulla; nella quale ravvisò quasi il presagio di più splendido avvenire, ed ebbe presto a riconoscere la cagione d'ogni sua domestica felicità.

In questo mezzo, inteso con maggior animo a liberi negozi, e scioltosi con sentimenti di riconoscenza dal Gozzini, gli cadde in acconcio di costituire una compagnia, che dicono di accomandita, con altri quattro soci; la quale in vari modi, per vicende di commercio, si nominò, ma finalmente in lui solo si chiuse. Ed avvenuto nel 1804 il fallimento dello stesso Gozzini, furono le stanze, ov'ci tenea la

sua fabbrica, offerte in allogagione al Matteoni, il quale accettandole, non senza dolore della sciagura irreparabile ond'era colui stato colto, si trovò a risedere come principale laddove pochi anni prima in qualità d'inferiore serviva: e quelle stanze medesime potè acquistare più tardi, nè le abbandonava mai più. E a questo punto, prima di andar oltre nel discorso dei lavori che dieder fama al suo setificio, e si legano con la storia di quell'arte, stimiamo valga il prezzo di spendere brevi parole per mostrare come nacque e crebbe, cadde e risorse fra noi cotesta patria industria, che fu sorgente di tanta pubblica e privata prosperità.

L'arte della seta, o di Por Santa Maria, siccome prima dicevasi, quinta fra le sette arti maggiori, ebbe remo-

tissima istituzione in Firenze [1]. Si ha ricordanza che sin dal principio del secolo decimoterzo eravi ordinata in corpo morale coi suoi consoli e matricolati [2], e pare che i suoi più antichi statuti fossero del 1225; ma una memoria posta già ad una colonna della chiesa di Sant'Iacopo sopr'Arno, che vuolsi edificata più d'un secolo avanti, mostra come l'arte istessa vivesse fra noi fin da quel tempo [3]. Una porta rossa in campo bianco erane l'insegna; la quale vedesi tutt'ora scolpita in pietra sull'architrave della porta del palazzo ove tenean residenza i consoli della medesima, in via di Capaccio, confinante col vicolo che fu detto perciò della seta [4]. Tempi gloriosi eran quelli; nei quali per i fiorenti negozi dei suoi cittadini potè Firenze avere altissimo peso nelle vicende politiche

d'Italia, ed estendere i suoi commerci e il suo credito nelle più lontane regioni d'Europa, e fin sulle spiagge d'Oriente [5]: tempi in cui l'industria privata pregiavasi così, che nessuno fosse stimato degno di esercitare magistrature, il quale avesse ricusato di farsi scrivere ad una delle arti del comune. Chè se la matricola dei medici e speziali si onorò del nome del più gran poeta della cristianità, quella di Por Santa Maria andò illustre del nome di Dino Compagni, che primo portò nell'istoria nostra il nerbo e l'eleganza degli scrittori di Roma antica [6].

Qual aiuto venir potesse a questa manifattura dalle arti del disegno, agevolmente si crederà, chi consideri a che eccellenza erano salite fra noi, e di quanta leggiadra varietà di ornamenti e colori abbellivansi i più

stupendi edifici. Qual fonte poi di dovizie ne derivasse, è facile argomentare dalle parole di Benedetto Dei, il quale asserisce che nella seconda metà del secolo decimoquinto erano in Firenze ottantaquattro botteghe di setaiuoli, ove si lavoravano « drappi a campi d'oro, « broccati d'argento, et universalmente « d'ogni colore, che mandavansi a Lio- « ne, in Ispagna, in Turchia, in Bar- « beria, nella Grecia e dovunque [7] ». Qual uso finalmente si facesse di tanti tesori, valga per tutti a mostrarlo la fondazione dello spedale degl' Innocenti; monumento insigne di carità, con cui la città nostra precedè la capitale della Francia, che solo due secoli appresso vide sorgerne uno somigliante per le pietose cure di san Vincenzio de' Paoli [8]. E fu nel 1421 che il consiglio generale della repub-

blica propose, e il celebre suo segretario Leonardo Bruni con calda eloquenza difese, la costruzione di siffatto ospizio. E poichè i consoli dell' arte della seta avevano decretato di erigere appunto uno spedale per accogliervi gl' innocenti rifiuti di una vituperosa o snaturata paternità, la Signoria deliberò si dovesse dar loro ogni maniera di aiuto con privilegi e danaro. E l' arte medesima, fatta provveditrice dell' opera, pensò di allogare l' edificazione della fabbrica al più grande architetto, Filippo Brunelleschi; e fu poi lieta di aprirla con solenne magnificenza, dopo averci speso trenta mila fiorini d'oro. Esempio insegnatore di ciò che potesse allora una felice contemperanza di voleri e di propositi, e la generosa unione dei beni del comune con le ricchezze dei traffici po-

polani; esempio che disvela ai maravigliati nipoti in che modo l'avìto senno valse ad innalzare, con ardimento di virtù cittadina, quei prodìgi dell'arte che sono la torre di Orsanmichele e Santa Maria del Fiore.

Se con l'industria della seta poterono i fiorentini sovvenire alcun tempo alla graduale diminuzione di guadagno procedente dallo scadimento dei lanifici, venne nondimeno anche a quella l'infelice sua volta; dappoichè le scoperte del Colombo e del Vespucci ebbero dischiusa alle navigazioni dei popoli occidentali d'Europa la strada de' mari, e di nuovi commerci si furono arricchite le Fiandre e i reami di Francia e d'Inghilterra. Invano si volle portarne la colpa alla negletta cultura dei gelsi, e furono pubblicate, a ravvivarla, leggi che i consoli decretarono,

e la Signoria approvò [9]: invano gli statuti con tutti i loro vincoli, giovevoli dapprima, poi inefficaci e finalmente dannosi, tentavano trattenere fra noi questa rovina; sì l'affrettavano. E già fin dai tempi di Lorenzo il magnifico aveano incominciato a spatriare molte famiglie e colonie di operai fiorentini, che in straniere contrade stabilirono case di commercio e fondachi di lana e drapperie di seta e d'oro. Caduta la repubblica, Cosimo I accennò favore alle nostre manifatture, e fece però costruire la loggia di Mercato nuovo siccome luogo ove convenissero i mercatanti, lontana immagine della famosa borsa di Amsterdam. Ma suo principal fine fu di giovare all'arte della seta, che lì presso teneva i traffici più vasti [10], e sopra tutte conferiva a soddisfare le sfolgorate ambizioni di

quell' età e di quella corte. Se non che, con l'istituire un ordine privilegiato di nobiltà, ei fece sì che molta parte di cittadini, contenti alle redate opulenze, abbandonarono la mercatura, ed improvvidamente da quelle arti si ritrassero, ch'erano state decoro de'padri e dovizia del paese [11]. Intanto le fabbriche di Milano e di Genova erano salite in fama; e Venezia, loro emula, invitava ad ampie profferte i lavoranti di seta nei suoi domìni. Nè stette poi guari tempo che la Francia, rivolta ogni cura alla maggior finezza dei drappi e alla venustà de'colori, s'insignorì del commercio della seta, agevolando per via di meccanici ingegni la gentile manifattura. La quale, se cedeva alla fiorentina in bontà di tessuto e bellezza di morato, più di lei si avvantaggiava per appariscente ele-

ganza e costo minore. E l'Inghilterra, che sopra ogni altra nazione durò a tenere in pregio i nostri drappi, diè fine anch'essa alle larghe richieste, tra per favoreggiare quest'arte che là pure prosperamente dilatavasi, e per soccorrere gli Ugonotti che rimossi di Francia trovarono in quell'isola avviamento propizio ai loro traffici. Le quali cose avvisando il Terriesi, ministro di Cosimo III a Londra, sullo scorcio del secolo decimosettimo diedesi a proporre rimedi a tanta nostra rovina: si rinnovassero gli statuti, le inveterate costumanze si riformassero, e si chiamasse da Londra un francese sperimentato nell'arte, portatore in Firenze delle recenti maniere del migliorato lavorìo. Ma i consigli del Terriesi caddero inutili; chè i consoli a queste novità ricisamente si opposero, mossi più dal

timore d'un probabile scontento di pochi operai, che dalla certezza di un danno universale ". Così l'arte viemaggiormente declinò, ed appena le rimase alito di vita; finchè Pietro Leopoldo non venne con alto animo a porgerle aiuto, favorendo (ma non già più con leggi di protezione) prima il setificio Del Pace, e poi i valichi alla Zecca vecchia, cui chiamò a regolare il torinese Felice Casagrande, dopo avere da lui acquistato gli strumenti necessari alla desiderata riforma.

A questo punto d'istoria moderna, quali benefizi alle nostre manifatture venissero dall'abolizione dei vecchi ordinamenti, e dalle massime di libero commercio seguite dal nuovo governo, non è nostro intendimento narrare. E nè meno vorremo arditamente prender-

ci il carico odioso di proferire giudizio di paragone sui miglioramenti recati all'arte della seta dalle varie fabbriche di cui va pregiata la città nostra; sendochè di quelle leggi benefiche altri han parlato con dotte trattazioni, e di questi miglioramenti non mancan notizie dettate in più tempi da uomini autorevolissimi. Certo è che fin dal 1841 un valentuomo scriveva « l'arte « della seta, risorta fra noi, aver fatto « tali progressi da meritare il primo « posto nell' ordine delle manifatture « nostrali, e da promettere in seguito « incremento anche maggiore » [15]. Nè, così dicendo, egli s' ingannava; conciossiachè, tredici anni dopo, in una pubblica relazione si dichiarasse « es- « sersi così perfezionata la trattura della « seta fra noi, da sostenere il confronto « con quella d'ogni altro paese » ed

anco la tessitura dei drappi (specialmente in alcun genere) aver raggiunte omai tali condizioni « da ben rispon-
« dere, dopo due secoli di avvilimento,
« alle tradizioni antiche, al sentimento
« del bello ed alla incontrastata ec-
« cellenza nostra nelle arti del dise-
« gno » [14]. Quanta parte aver potesse a siffatte lodi il Matteoni, non è dato giudicare; perocchè in cotesta sapiente scrittura non potea tenersi ragionamento se non delle fabbriche che avevano inviato alla Esposizione i saggi delle loro manifatture; ed egli invece (qualunque fosse il motivo che a ciò lo moveva) amò sempre di astenersi da ogni pubblica mostra. E poco sembra invero che a lui s'appartengan gli elogi di quella stessa relazione in quanto si riferivano ad opere di stoffe con sfoggiata eleganza tessute, e broccati

e telette d'oro e d'argento; ne' quali lavori non fu uso il Matteoni di esercitarsi, mentre altre fabbriche nostrali molta lode vi acquistarono. A lui pare piuttosto che possan rivolgersi le parole del valentuomo sopra mentovato, laddove scriveva « esser fra noi la « manifattura dei drappi lisci perfe« zionata così da procurarne un'ab« bondante trasportazione negli Stati « uniti e in Levante, ed esser poi te« nuta in sommo pregio per la bontà « del tessuto e per la speciale prero« gativa del nero, che a nessuno è « mai riuscito di agguagliare » [15]. Il Matteoni infatti a conseguire cotesti due fini rivolse ogni suo studio, e si meritò nel tessere i drappi neri una reputazione forse ai tempi nostri non mai superata. E di varie specie ne mandava dapprima nell'alta Germania,

ed anche di colorati in Portogallo; e di tabì detti alla messinese forniva la Russia; e gran quantità di rasi, lustrini e dommaschi inviava in Levante. Dopo lungo corso d'anni, tutte queste commissioni (tranne il Levante) gli cessarono; o perchè in quelle regioni d'Europa fabbriche nazionali si stabilissero, o perchè meglio valesse loro l'acquisto delle belle manifatture della più vicina Francia. Nuova nondimeno e doviziosa fonte di lavoro aperse l'America, e sì copiosa specialmente in lustrini neri, che settecento tessitrici bastavano appena al Matteoni per sopperire alle innumerevoli richieste. La quale sovrabbondanza durò intorno a cinque anni, e fruttò ad esso e ad altrui amplissimi profitti. Se non che, egli educato alla scuola dell'esperienza e dell'antica sobrietà, non restò preso

ai lacci di quell' insolito favor di fortuna; ma antivedendo prossima una mutazione di cose, s'apparecchiò a sostenerla con tutte le difese dell'umana prudenza. E ben si parve il vantaggio di sue provvidenze, allorchè cessata di subito nel marzo del 1837 ogni americana richiesta, pei disastri di commercio a cui soggiacquero i negozianti primari del nuovo mondo, molti dei nostri fabbricatori di seterie dovettero andarne col peggio, ed egli invece chiuse il bilancio di quell' infausta annata con poco d'utile sì, ma senza scapito. Ed ora, dopo gli avvedimenti dell'uomo saggio vedi l' opera del benefico: chè rimaste così improvviso le povere tessitrici prive di lavoro, e, col lavoro, di pane, il Matteoni venne in loro sollievo; e senza ch' e' potesse prevedere qual durata avrebbero

avuto le sventure del commercio americano, continuò a somministrar lavoro alle medesime; tanto che riempì i suoi magazzini d'immensa quantità di pezze di drappi, che costituivano un capitale (e capitale infruttifero) di mezzo milione di lire. Or chi vorrà dubitare che la carità non abbia anch'essa il suo coraggio, e le ragioni della prudenza non faccian che rendere più bello lo splendore dei suoi virtuosi ardimenti?

Nè il pietoso pensiero del Matteoni andò senza premio: poichè ricominciate le commissioni degli Stati uniti, egli spacciò i lavori già fatti, e seguitò i nuovi. E sempre la stessa probità nei contratti, sempre lo studio medesimo di conservare la pubblica fiducia e il buon nome del suo setificio, scrupolosamente badando che le pezze dei

suoi tessuti fosser tutte, infino ad una, privilegiate della stessa bontà. Alle richieste de' lustrini succedettero quelle dei fazzoletti neri, e per vari anni floridissimo procedè questo commercio coll'America, nel quale non v'ha chi ignori che la fabbrica di lui era in modo speciale tenuta in istima. Nei più recenti anni le sue seterie venivano quasi tutte accolte nell'isola di Malta e nell'Egitto.

Filippo Matteoni (lo abbiam notato) non ambì la fama di lavoratore di stoffe riccamente, come dicono, operate; ma le principali sue cure indirizzò a lavorare con rara perfezione i drappi lisci; non sì peraltro che alcuna volta non gli venisse fatto di conseguire onore anche in quella sorta di preziosa manifattura [16]. Così egli non curò d'esercitarsi nel commercio minu-

to, ma a quello precipuamente intese, che si spinge nelle sue più larghe attinenze in paesi stranieri. In cotal guisa par ch'ei volesse porsi sulle vestigie degli antichi fiorentini, dei quali non gli mancò l'imitazione del conseguimento delle ricchezze, perchè non gli mancò pur quella dei costumi e delle virtù. E quanto ai costumi, pochi, noi siam di credere, alla nostra memoria in sè ritrassero, come fec' egli, l'immagine degli uomini dei prischi tempi, nella temperanza dei voleri, nell'amor del lavoro, nella semplicità de' modi, nell'onestà del discorso, nella fede delle opere. Le insegne cavalleresche di che fu decorato nol fecero inorgoglire [17], perchè egli avea l'animo nobile prima che gli onori; e il censo oltre misura cresciuto e le condizioni d'una vita signorile nulla poterono sulla sua mode-

sta natura, perchè non era del numero di coloro, nei quali la primiera indole non del tutto spogliata par che renda più spregevole l'alterigia novella. Serbando il decoro conveniente al suo stato, fu lontano dallo spendio fastoso che distrugge le patrizie fortune, nè altro favorisce se non il plauso d'una turba di stolti o di parasiti. Parco nei desidèri, seguiva nella domestica amministrazione non le cupidigie dell'avarizia, sì la moralità del risparmio. Schiettamente affabile, mostrava nella cortesia delle maniere quella dell'animo; e la sua parola, di sovente festiva, era casta sempre e benigna. Acceso d'amore nell'arte sua, tanto la buona reputazione dei suoi drappi stavagli in cima d'ogni pensiero, che soleva tutte le mattine, eziandio negli ultimi anni, impiegare lung'ora in discorrere con le sue tes-

sitrici, in esaminare ad uno ad uno i loro lavori, in ammonirle, in consigliarle; e questo anteponeva a qualunque altro giornaliero negozio.

Quanto poi alle virtù, egli nutrì nel cuore religione viva, profonda: la esercitò ne' suoi doveri, non per consuetudine, ma per sentimento: la esercitò ne'suoi atti senza pompa e senza rossore. Scrisse il suo nome a molte di quelle congregazioni che restano frutto e ricordo della pietà dei maggiori: fra le quali citeremo l'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, ove fu eletto capo di guardia; e la Congregazione della dottrina cristiana, al cui benemerito istitutore egli portò affetto singolare, anche perchè ammirava santificato in lui l'esercizio dell'arte propria; e nella quale non lasciava mai di prestare ai poveri, accolti in

annua cena solenne, ministero sublime di carità e d'umiltà [18]. E dal culto degli affetti religiosi non disgiunse quello dei domestici: chè della famiglia erasi fatto un santuario di pace, ove riposava in ricreazioni innocenti dalle quotidiane fatiche: e poi ch'ebbe onorevolmente collocate in matrimonio le sue due figlie, che di pari amore lo amavano, lieto mostravasi oltre maniera allorchè poteva riunirle intorno a sè in familiari colloqui [19]. Ma gli affetti privati non lo distolsero, ove fosse d'uopo, dai pubblici uffici. Il perchè, eletto più volte gonfaloniere, portò nell'amministrazione del comune quella diligenza che nella propria soleva: nè vogliamo tacere, come tenendo egli cotesta carica nel municipio di Brozzi quando avvennel'inondazione del 1844, non lasciò pretermessa nessuna più vi-

gile sollecitudine di consiglio, di danaro e d'opera; tanto che si ha ricordo che, non senza correr pericolo, volle affidarsi ad una barca per recare da sè stesso a' miseri casolari, circondati dalle acque, pane ed aiuto. E parlando de' suoi benefizi noi anderemmo in troppo lungo discorso, se volessimo dare un cenno solo dei principali. Diremo nondimeno, che non ci sovviene di opera pia nella quale ricusasse di partecipare, e non eravi aspetto di vera indigenza a cui non volgesse uno sguardo di compassione e la mano soccorritrice. E basti; chè quantunque non ci sia ignota la somma cospicua delle sue limosine, noi ci guarderemmo bene dal manifestarla, gelosi di non contaminarne il pregio con la superbia delle cifre.

Questo peraltro ci piace notare, che nelle stesse azioni di beneficenza

ei non lasciò sovente di mostrare quell'affetto alle arti, che lo rese anche in ciò imitatore degli uomini del tempo antico; imperocchè, sebbene siam lungi dall'asserire che squisito fosse in lui il concetto artistico, somma fu tuttavia la sua venerazione pei grandi nomi e per le grandi memorie. Così lo vediamo rifare a sue spese la porta della chiesa di Santa Appollonia sul disegno che credesi del Buonarroti; e ricostruire il soffitto della chiesa di Figline, allogandone la pittura al prof. Gaspero Martellini, che allora avea fama di buon frescante; ed ornare la chiesa di Pozzolatico di pregevole tela commessa ad un pittore vivente; e venire in aiuto dei Padri dell'Oratorio di San Firenze, per far dipingere la cupola della cappella di Nostra Donna da quel raro artista che fu Luigi Sabatelli; ed

arricchire l'altare della Vergine Immacolata nella metropolitana fiorentina di un dossale d'argento, commendevole per opera preziosa di orafo nella rinnovata arte del cesello [20]. Così, a decoro della propria casa, lo vediamo dar la direzione dei lavori, ond'essa da principio abbisognava, al valente architetto Del Rosso; e restaurare con amorevole diligenza le belle tavole di una sua cappella presso Peretola; e tener cara oltremodo la sua villa di Pozzolatico, la quale ei stimava disegno del divino Michelangiolo; e una stanza del suo palazzo affidare all' elegante pennello di Francesco Nenci. Tanto parevagli che più delle sontuose suppellettili giovasse ad abbellirla il valor dell' ingegno e la mano dell'artista!

E a stringer tutto in breve, fu il Matteoni (lo diremo coll' eloquenti

parole di un nostro celebre scrittore)
pieno di naturale prudenza, ufficioso
negli amici, misericordioso nei poveri,
nelle conversazioni utile, nei consigli
cauto, nelle esecuzioni presto, ricchissimo
di tesoro, ma più di buona
fama e di benivolenza. Nè, dopo ciò,
recherà maraviglia se la notizia della
sua ultima malattia, a cui tenne
dietro in breve quella della morte,
fu cagione alla nostra città di rammarico
universale. Egli spirò il 22 di
maggio di quest' anno 1864, varcato
di nove mesi il suo ottuagesimo
sesto anno, sereno nel volto perchè
serena avea la coscienza: e forse
gli sorrise allora il pensiero di riunirsi
cogli altri sei figliuoli, di cui aveva
lacrimato tant'anni prima l' immatura
partita, e di raggiunger per sempre
la diletta consorte, che di tre anni

lo aveva preceduto nel sepolcro [21]. Alcuni dei conforti religiosi gl' impedì la morte; la quale se gli s'accostò repentina, non lo colse inaspettata, dacchè ogni giorno della vita di lui fu apparecchiamento a riceverla. In Filippo Matteoni i figliuoli han perduto un padre tenerissimo, l' arte della seta il più antico dei suoi fidi cultori, il commercio un esempio d' invitta probità, il paese uno specchio d' intemerati costumi. Corona di dignità è la canizie; ma questa fu resa più venerabile in lui dal numero de' meriti, che da quello degli anni. L' estimazione d'ogni ordine di cittadini lo accompagnò al luogo del suo riposo; sul quale, ad illustrar la memoria del vecchio onorando, potrebbero scriversi le parole del Savio: « La mano dell' in-
« fingardo produce miseria; quella
« dell'operoso, dovizia. Beato il ricco

« che si trovò senza colpa: i beni
« di lui sono stabili nel Signore, e
« le sue opere di virtù saranno cele-
« brate da tutta la congregazione dei
« santi ».

NOTE

—

[1] Fu scritto che la Sicilia fosse il primo paese d'Italia ove s'incominciarono a lavorare tessuti serici, quando Ruggieri re di quell' isola, conquistate Tebe, Atene e Corinto, condusse prigioni nel suo regno i lavoranti greci, e gli obbligò ad insegnare l'arte loro a quei di Palermo. Dai quali credè il Muratori, e con lui altri istorici, che l'apprendessero i lucchesi, e questi poi la introducessero primamente in Firenze, allorchè quivi nel 1314 si rifugiarono per iscampare dal sacco dato alla città loro da Uguccione della Faggiuola (V. *Cronica* di G. Villani, lib. IX, cap. LX). Ma questa opinione non può omai più sostenersi, se non si voglia almeno ristringere entro i limiti di un miglioramento

portato alla nostra manifattura, non già d'una primitiva istituzione.

[2] Molti documenti lo provano; e il Pagnini nel suo *Libro della decima* lo ha chiaramente dimostrato.

[3] La memoria conservataci dal Manni nei suoi *Princìpi della religione cristiana in Firenze*, era questa: « ad honorem Dei hanc columpnam « fecerunt rotundam mercatores qui resident « in porta Regine que dicta est sce. Marie ». La colonna con l'iscrizione fu murata sotto i restauri del tempio. La porta Regina, poi Santa Maria, pensano gli eruditi che potesse essere in Mercato nuovo presso al luogo ove ora è la farmacia della Pecora. La chiesa di Santa Maria, appellata sopra Porta, era quell'istessa che fu detta poi di San Biagio (di presente soppressa) sulla piccola piazza che conserva ancora questo nome.

[4] Il palazzo ch'era anticamente dei Lamberti fu comprato dall'arte di Por Santa Maria nel 1336 dalla famiglia Giandonati, ed accresciuto per acquisto di suolo vendutole dal comune. Servì poi per conservare l'archivio del

soppresso Monte comune, che recentemente è stato riunito con gli altri nell'Archivio di stato.

[5] Benedetto Dei nella sua *Cronica* dice che i fiorentini avevano ventiquattro case di commercio in Francia, trentasette in Napoli, altre in Roma, in Venezia, in Spagna e in Portogallo, e cinquantuna in Levante. E a fiorentini parimente era stata affidata la direzione delle zecche di Aquileia, di Napoli e d'Inghilterra.

[6] Dino Compagni fu matricolato nel 1280.

[7] (V. Dei, *Cronica* citata). E si pensi che solamente verso la fine del secolo XV fu preso in Toscana a coltivare il seme dei bachi da seta, non essendosi per l'innanzi adoperata a tesser drappi se non la seta compra dagli stranieri. Così i broccati d'oro si facevano dapprima con oro filato a Colonia ed a Cipro, finchè nel 1422 Gino Capponi non introdusse l'arte di filare questo metallo in Firenze; il quale (scrive l'Ammirato) riuscì più bello che in ogni altro paese.

[8] Anche molto innanzi la carità fiorentina aveva provveduto a questi poveri abban-

donati; poichè fin dal 1193 accoglievansi nel convento di San Gallo fuori di città, ove, venticinque anni dopo, Guidalotto di Volto dell'Orco eresse uno spedale a tal uopo. E nel 1313 un altro ne fu istituito in via della Scala, ove oggi è il monastero di San Martino, per opera di Cione di Lapo Pollini. Ambedue rimasero insufficienti per la cresciuta popolazione.

[9] Fu decretato che dovesse ogni colono piantare in dieci anni cinquanta gelsi, e tanti conservarne poi sempre. (V. *Statuti* di quell'arte: Archivio di stato. Cod. I).

[10] Non in tutte le strade della città, secondo gli antichi statuti, potevano essere le botteghe dei setaiuoli; ma solamente in via Por Santa Maria, in via Porta Rossa, in via Calimala superiore, e presso la chiesa di Santa Cecilia che era sulla piazzetta dietro l'Uffizio della posta.

[11] Sotto il governo mediceo continuavano ad esercitare con credito l'arte della seta i Guadagni e i Del Chiaro.

[12] V. filze della Legazione d'Inghilterra nell'Archivio di stato. I dispacci sono molti e

di vari anni: chè il ministro Terriesi tornò più volte a scrivere in tal proposito.

[13] V. il libro intitolato *Notizie e guida di Firenze* che si pubblicò nel 1841 per il Congresso degli scienziati in questa città. La parte che riguarda le nostre manifatture fu tratta dai rapporti compilati in più tempi dal prof. Antonio Targioni Tozzetti intorno alle Esposizioni generali dei prodotti d'arti e manifatture toscane.

[14] V. il rapporto generale della pubblica Esposizione dei prodotti naturali e industriali della Toscana, fatta in Firenze nel 1854. L'articolo sull'arte della seta fu compilato dal signor Francesco Scoti.

[15] V. il predetto libro intitolato *Notizie e guida di Firenze ec.*

[16] Molta parte delle stoffe operate del palazzo già Borghese, e i bei dommaschi cremisi, di cui, in giorni solenni, si para la chiesa della SS. Annunziata, sono lavori della fabbrica Matteoni.

[17] Fu cavaliere priore dell'ordine di Santo Stefano, e cavaliere di quello del merito.

[18] È noto che il beato Ippolito Galantini era tessitore di seta. E fu da lui istituita

l'annua cena dei poveri, che continua a farsi tutt'ora nella sera del penultimo mercoledì di carnevale.

[19] I figli che rimangono del cav. priore Filippo Matteoni sono: il cav. Giuseppe; la signora Angiola, maritata al cav. Celso Bargagli Petrucci; e la signora Maddalena, maritata al cav. Pietro Sermolli.

[20] La spesa di questo dossale fu sostenuta dal Matteoni in compagnia col cav. priore Enrico Danti.

[21] Le spoglie mortali del Matteoni sono state deposte nell'oratorio domestico della sua villa di Pozzolatico accanto a quelle della consorte.

PER SOLENNE ESPOSIZIONE

DELL'AUGUSTISSIMO SACRAMENTO

NELLA BASILICA DELLA SS. ANNUNZIATA

IN SUFFRAGIO DELL'ANIMA

DEL CAV. PRIORE FILIPPO MATTEONI

NEL GIORNO DECIMO SECONDO DI GIUGNO

M. DCCC. LXIV

VENTIDUESIMO DALLA MORTE

A DIO REDENTORE

SOTTO I VELI EUCARISTICI

SUPPLICATO PER LE ANIME DE' TRAPASSATI

DESIOSE DI VOLARE A FARSI BELLE

NELL' ETERNA LETIZIA

GLI ANGELI DEL PERDONO

OFFRANO I SACRIFICI D' ESPIAZIONE

E LE PREGHIERE CHE DALLA PIETÀ DEI FEDELI

IMPLORANO I FIGLI PER LA CARA ANIMA

DEL CAV. PRIORE FILIPPO MATTEONI

A CUI LE VIRTÙ DELLA LUNGA VITA

FRUTTINO IL PREMIO DE' MERITI IMMORTALI

COME L'OPERA DI CIVILI INDUSTRIE

GLI FRUTTÒ NOME SENZA MACCHIA ONORI SENZA AMBIZIONE

DOVIZIE SENZA RIMORSI

ISCRIZIONE

POSTA

SUL SEPOLCRO NELL'ORATORIO DOMESTICO

DELLA VILLA A POZZOLATICO

—

A ☧ Ω

PRESSO LA CONSORTE DESIDERATA

DORME IL SONNO DE' GIUSTI

IL CAV. PRIORE FILIPPO MATTEONI

SPECCHIO D'INCORROTTI COSTUMI

DI VIRTÙ RELIGIOSE DI DOMESTICI AFFETTI

IL QUALE NELL'ARTE DELLA SETA

ESERCITATA CON RARA PERIZIA E RARISSIMA ONESTÀ

IMITÒ L'ANTICO SENNO OPERÒ PUBBLICO BENEFICIO

CONSEGUÌ LA FEDE

E L'ESTIMAZIONE UNIVERSALE

TOLTO AI VIVI IL XXII MAGGIO MDCCCLXIV SUO OTTUAGESIMO VI

LASCIANDO AI FIGLI IN RETAGGIO

SPLENDIDO IL FRUTTO DELLE ONORATE FATICHE

E PIÙ PREZIOSO D'OGNI TESORO

L'ESEMPIO

N° 2.

NECROLOGIA

DEL CELEBRE

BARONE TENENTE-GENERALE

CARLO ZUCCHI

REGGIANO

Quando nell' ottobre **1807** mi arruolai soldato nel reggimento dei Veliti Reali dell' antico Regno d' Italia, Carlo Zucchi promosso allora a Colonnello comandante il primo di linea, lasciava ne' Veliti tal memoria di rispetto ed amore per lui, da produrre nel mio cuor giovanile profonda impressione. Tenni di poi sempre fisso in quell' impareggiabile uffiziale gli sguardi, ed ogni glorioso suo atto mi riempiva di gioia. In esso infatti ogni buon soldato italiano ha uno specchio, un esempio, onde amare svisceratamente la Patria, e rendersi degno di lei.

Avuta un giorno la sorte di accostarlo, sentii grandemente aumentarsi la mia venerazione per quel sublime guerriero; ed ora nel saperlo disceso sotterra, voglio pagare un debito sacro all' amicizia di cui mi onorò, tentando di far conoscere all' Italia, all' Esercito qual grave perdita abbiano fatto, ed augurando alla risorgente mia Patria molti uomini pari all' estinto.

Firenze, Gennaio 1864.

C. D. L.

NECROLOGIA

I Greci e i Romani, per eccitare nobile emulazione, innalzarono statue e monumenti ai benemeriti della Patria. Son già decorsi tre anni dacchè è quasi l'Italia riunita in nazione, nè odonsi tampoco ricordare i nomi di alcuni suoi figli, ch'essa dovrebbe venerare come altrettanti primarj cooperatori della sua rigenerazione, e ritenere quali specchj di scienza amministrativa, governativa e militare. Se domandasi agli Italiani chi fossero Melzi, Aldini, Luosi, Vaccari, Paradisi, Prina, Fontanelli, Lechi, Severoli, Palombini, Pino, Birago, pochi son quelli che pur ne sappiano i nomi; benchè non secoli, ma sol pochi anni trascorsero dacchè cessaron di vivere. — Ora a quei nomi gloriosi venne pure ad aggiungersi quello dell'illustre Tenente Generale Barone Carlo Zucchi, che il 19 del passato mese di decembre chiuse una lunga ed onorata carriera contrassegnata da splendide azioni militari, e da atti patriottici, che gli procacciarono dal più crudele e perpetuo nemico d'Italia dodici anni di carcere duro, e la chiuse nella veneranda canizie di 87 anni, quasi dimenticato dal Governo e dal Popolo, mentre si meritava la rispettosa rimembranza dell'uno e dell'altro. — Carlo Zucchi nacque in Reggio il 10 marzo 1777. — Nell'età di anni 19 entrò qual sotto-tenente in un battaglione di volontarj, e nel 1797 fu promosso nella terza legione Cisalpina spedita in prima a Corfù, e poi nel seguente anno in Ancona e in Toscana, senza aver avuto altri nemici a combattere che le truppe pontificie e i briganti.

25 agosto 1798. — Alla battaglia di Novi, costata ventisette mila vittime tra Austro-Russi e Italo-Franchi, il Zucchi comincia a dar prove di quel senno militare e valore, che

sono arra sicura all' avvenire del soldato. I sinistri eventi degli eserciti Francesi in Italia, nel 1799, costringono anche i soldati Italiani a ripararo in Genova o a Digione; fra questi ultimi è lo Zucchi. Ma Buonaparte reduce dall' Egitto, e creatosi primo Console, scavalca per la seconda volta le Alpi, e scende in Italia. La divisione Italiana comandata dal prode Generale Giuseppe Lechi fiancheggia a sinistra l' esercito francese. Colla battaglia di Marengo Buonaparte strappa in un solo giorno all' Austria l' Italia. Zucchi promosso dopo di questa a capitano ajutante maggiore, partecipa nel 1801 alla campagna del Tirolo, assiste al blocco di Mantova, e nel 1803 alla età di 26 anni è nominato capo di battaglione. Due anni dopo è chiamato collo stesso grado nel reggimento Veliti allora creato; e guerreggiando in Dalmazia contro i Montenegrini ed i Russi vi acquista nel maggio 1807 il grado di Tenente colonnello.

Nel congedarsi da Marmont comandante il corpo d' armata, questi offregli lettora commendatizia pel Vicerè. Zucchi gentilmente il ringrazia dicendo: « la migliore raccomandazione presso al Principe spero sia quella de' miei prodi Veliti in questa campagna ». E infatti il Vicerè poco dopo il destina a colonnello del primo reggimento di fanteria di linea. — Questo corpo, mercè del valido capo diventa modello di disciplina, d'istruzione, di valore. Composto di cinque battaglioni, è passato in rassegna nel marzo 1808 dal Principe Eugenio, il quale onde manifestarne allo Zucchi la propria soddisfazione gli assegna dono generoso.

Scoppiata di nuovo la guerra coll'Austria nell' aprile 1809, il primo reggimento immortalasi nella battaglia di Fontanafredda per l' eroica sua resistenza nel generale scompiglio. Duecento cinquanta uomini son posti fuor di combattimento, e fra questi due uffiziali superiori. Nella successiva battaglia di Caldiero, lo Zucchi alla testa del suo reggimento è quello che richiama la vittoria nelle file napoleoniche. Nell' attacco posteriore delle linee di Tarvis è desso uno de' primi ad espugnarle e conquistare dodici cannoni. I Francesi stessi sebben molto non lo amino perchè gelosi sempre della dignità

nazionale, sono costretti a colmarlo di elogi. La Legione d'onore brilla sul petto dell' eroico Italiano.

15 giugno 1809. — Il sangue freddo, il senno, e l' audacia di Zucchi son pur quelli che decidon le sorti nella battaglia di Raab in Ungheria. Ei vien promosso a general di brigata, e il primo reggimento Italiano vede pure la propria bandiera fregiata dall' imperatore Napoleone delle due decorazioni di Francia e d' Italia.

Le azioni consecutive dello Zucchi nel 1809 gli cingon la fronte di nuovi allori, e gli accrescono stima eziandio presso ai generali Francesi, cui bene spesso lo sottopone la sorte. Egli nullameno sempre adopra seco loro la massima pur da esso ai suoi compagni costantemente inculcata: « che se gl'italiani vogliono riacquistare il rispetto dell'Europa, debbon in ogni circostanza mostrarsi spogli di cortigianeria verso gli stranieri ».

Son tali e tanti gli splendidi fatti compiuti dal Zucchi nel resto della campagna, che l' Imperatore al termine di essa lo investe del titolo di Barone dell' Impero con una dotazione di quattro mila franchi. E in pari tempo Napoleone dirigeva ai soldati italiani le seguenti parole: — « Sono contento di voi. « L' esercito Austriaco che un momento contaminò di sua « presenza alcune provincie del mio Regno d' Italia, e pre- « tendeva spezzare la mia Corona di Ferro, battuto, disperso, « annientato, vostra mercè, sarà un esempio della verità di « questa divisa: *Dio me la diede, guai a chi la tocca* »!

Durante la pace Zucchi fu Comandante del dipartimento dell' Adige, quindi dell' alto Po, poi della Brenta, e nel 1811 Ispettore generale della fanteria del Regno.

Al 23 marzo 1813 dopo la terribil catastrofe della ritirata da Mosca, Zucchi alla testa di una brigata italiana giungeva in Berlino all' incontro de' pochi residui dello sgominato già grande esercito Napoleonico. — Narrare partitamente le nuove pugne a cui prese parte renderebbe soverchiamente prolissi questi biografici cenni del nostro illustre concittadino. — Ci limiteremo dunque ad accennar qualche fatto de' più singolari.

Il 4 aprile due battaglioni Italiani erano stati posti, per

ordine del Tenente Generale Grenier, a mezza strada fra Niedlitz e Mökern. Esce Zucchi a cavallo da Niedlitz onde assicurarsi se sieno bene o no collocati. Appena ivi giunto numerosa cavalleria Prussiana accerchia i due battaglioni. Questi composti in gran parte di reclute si aggruppano disordinatamente. Zucchi con fredda formezza li riordina, e li conduce dignitosamente alla volta di Niedlitz. I Prussiani che ormai li sanno intercisi dal resto dell' armata, adopransi a tutt' uomo per farli prigionieri. Zucchi che costeggia un padule per farsene appoggio si arresta per trarne un cannone in esso affondato. Un parlamentario presentasi ad intimargli la resa. Il generale con voce stentorea risponde: « I miei soldati vi aspettano, venite « a prenderli »! ed i soldati entusiasmati in udirlo, gridano: « Viva il generale! ci difonderemo sino all' ultimo sangue ». La ritirata continua. — Un' ora dopo torna il parlamentario e nuovamente intima la resa. — Zucchi replica: « Venite, v'a- « spetto! Ma se altro parlamentario presentasi, sarà fucilato! » — La cavalleria nemica scorazza sui quattro lati del quadrato sforzandosi trattenerno il cammino. I borsaglieri Italiani la ributtano col loro fuoco. Giunge la notte. Vedonsi fuochi d' accampamenti in distanza. L' audacia degli Italiani raddoppia a quella vista promettitrice di vicina salvezza. Ma invece da quei bivacchi ad un tratto parton contro essi fuochi nutriti di moschetti e cannoni. Zucchi fa gridar ad ogni soldato « Viva Italia »!.. Ma nulla meno i colpi continuano, e cadono non poche vittime. Con improvvisa ispirazione Zucchi rivolge allora tutto il suo fuoco contro gl' inseguenti cavalieri Prussiani. Questi si arrestano, e solo allora il Vicerè accorgesi essere il prode, e già come perso deplorato, bravissimo Zucchi che salvi riconduceva i due battaglioni italiani.

Basti l' aver citato questo solo fatto di eroica prodezza per non dilungarci sulle molte altre gloriose gesta dallo Zucchi co' suoi Italiani compiute nella campagna del 1813; — o soltanto di volo accenniamo ch' egli il 2 maggio concorre a Quesdorf alla vittoria di Lutzen. Il 20 formante parte del corpo di Macdonald, ne riscuote il più alto encomio per l' intrepidezza spiegata nella battaglia di Dresda; e nel mese di giugno i

combattimenti quasi giornalieri e feroci fanno ognor più risplendere non solo le sue virtù militari, ma ancora il suo costante attaccamento al Gran Capitano, già immensamente diminuito in coloro, che più erano stati beneficati da lui.

Il 20 agosto nel bullettino ufficiale della grande armata leggevasi quanto segue:

« Il 18 agosto il Duca di Taranto ordinò al generale « Zucchi d' impadronirsi della piccola città di Lhaen. Egli vi « si portò colla sua brigata Italiana; ed eseguì valorosamente « l' ordine avuto, facendo perdere al nemico più di 500 uo- « mini. — Il generale Zucchi è un uffiziale di merito singo- « laro. Le truppe italiane hanno assalito alla bajonetta i Russi « che erano in numero superiore. Gl' Italiani si son coperti « di gloria ».

Il 26 agosto a Pilgransdorf, a Goldberg, alla disgraziata battaglia di Kalzbach, Zucchi spiega sempre più quell' audacia, fermezza, sagacità e sangue freddo caratterizzanti il buon generale. Nella sconfitta universale del quinto e undecimo corpo francese, la sola brigata di Zucchi sa ordinatamente ritirarsi senza perdere il menomo attrezzo di guerra. Il giorno dopo Macdonald nel vederlo gli dice: — « So, generale, che eravate « stato abbandonato, e che niuno vi avvertì della nostra pre- « cipitosa ritirata. In mezzo alla presente confusione fo asse- « gnamento sopra i vostri bravi italiani, ai quali affido la « retroguardia sino a domani ». — Lauriston contrastava con Macdonald per ritener la brigata Zucchi nel suo corpo d'armata.

Il 22 settembre l' Imperatore scontrato il generale italiano, così gli dice: « Zucchi, sono contento di voi. — Vi ho « già nominato generale di divisione. — Sono anche contento « degli Italiani. — Ovunque si trovano essi sempre distinguon- « si. — Quanti uomini avevate quando partiste d' Italia? » « — Ottomila cinquecento » — « E adesso? » — « Sei- « mila circa ». — « Non mi fa meraviglia. Sosteneste sempre « durante la campagna impegni scabrosi. Macdonald ne' suoi « rapporti ha costantemente encomiato la vostra capacità e la « bravura delle vostre truppe ».

Il giorno dopo gl' Italiani a Bischofswerda tornano a se-

gnalarsi. Napoleone personalmente distribuisce a 96 di essi le ben meritate distinzioni.

Dopo la fatal battaglia di Lipsia, Zucchi raccoglie gli eroici avanzi della sua piccola divisione in Bindersleben. Essi avean salvato la vita a Macdonald nel passaggio dell' Elster. — Napoleone lo chiama ad Erfurt e gli dice: — « Partite subito « per Monza. — Colà riunite quanti più potrete soldati Ita- « liani, qualunque sia il corpo cui appartengono. Ho già or- « dinato che anche le truppe Italiane che sono in Ispagna tor- « nino in Italia. — Berthier vi darà le opportune istruzioni « ed una lettera pel Principe Eugenio. Marciate con precau- « zione per non esser sorpreso ». — « Sire, risponde lo Zucchi, mi faccio mallevadore dell' affezione, fedeltà e valore dei soldati Italiani ».

Napoleone in Dresda aveva detto a Berthier, presente il generale Mesnadier: « Gl' Italiani nostri fratelli minori han « quasi superato in valore i fratelli maggiori. Voglio riunire in « un sol corpo tutti gl'Italiani che trovansi alla grand'armata. — « Ne darò il comando a Zucchi, e manderò a Milano Fontanelli « per riprendere il ministero della guerra ».

Mercè accorte e celeri marcie, Zucchi riconduce ordinate oltre al Reno le truppe Italiane.

Raggiunto in Italia il Vicerè; creata in breve tempo una bella divisione, seco l' adduce in Mantova. Napoleone ha ordinato che a lui si affidi la custodia e difesa di quella importante fortezza. — Ei degnamente corrisponde all' incarico; e luminose prove ne dà nella battaglia dell' 8 febbraio vinta dal Vicerè sopra gli Austriaci quasi sotto le di lei mura. E non meno diplomaticamente distinguesi nelle missioni conferitegli dal Vicerè per trattare con gl' inviati di Giovacchino Murat. — Ma appena toccato da essi il tasto della fedeltà e dell' onore, tosto depone lo Zucchi la veste del diplomatico per mostrarsi soldato, rompendo irato subitamente le conferenze.

Giunge il marzo 1814; e Napoleone sbalzato dal trono svincola il Vicerè d' ogni suo dovere verso di lui. Eugenio conclude con gli Austriaci un armistizio, nominando plenipotenziari i generali Zucchi e Dode. Pattuivasi a Schiarino Riz-

zino che una deputazione dell' esercito e del governo Italiano sarebbesi recata a Parigi per chiedere ai Sovrani Alleati la conservazione del regno d' Italia.

A tutti è noto come il nefasto 20 aprile in Milano, fomentato dall'Austria, convertisse il regno in serraglio di schiavi sotto la verga del nostro maggiore nemico. — Il 27, Zucchi a cavallo accompagna il bravo Principe Eugenio a 7 miglia da Mantova; — e qui l' uno e l' altro profondamente commossi si lasciano.

Il bravo generale venne accusato dagli esaltati di servilismo a Napoleone ed al Vicerè; e di avere venduto all' Austria la piazza di Mantova. Stolta accusa, mentre furono gli esaltati che paralizzarono l' esercito, e spalancarono le porte del bel Regno agli Austriaci.

Zucchi chiese ai nuovi padroni la sua dimissione. Ma l' Austria volle invece conferirgli il grado di tenente generale nel proprio esercito.

Egli sprovvisto d' ogni bene di fortuna, dopo lunga esitanza, mal consigliato, accettò; ma il suo dignitoso carattere, e i suoi sentimenti Italiani, che non sapeva nè voleva nascondere, non tardarono a procacciargli gravi persecuzioni. — Stanco di tollerarle, chiese ed ottenne con piccola pensione il ritiro.

Ritiratosi in Reggio viveva nella sua patria solitario e tranquillo. — Ma Francesco IV Duca di Modena lo ebbe in sospetto fin dal primo suo arrivo; e la sera dell' 8 febbraio 1823 lo fa aggredir dai suoi sgherri. Ritenuto sotto severa guardia, perquisita da capo a fondo la sua abitazione, egli è condotto in Mantova, e consegnato alla polizia austriaca; quindi tradotto nelle carceri criminali. Il Duca con scellerata mira politica cercava pretesti per usurpare al Principe di Carignano la successione alla corona di Piemonte; e tormentando atrocemente lo Zucchi, e speranzandolo alternativamente di premio, sperava ad esso carpire una dichiarazione a carico del Carignano, per congiura onde crearsi Re dell' alta Italia. Vittima di arte sì infame fu per tre anni tenuto prigione lo Zucchi. Finalmente il 29 aprile 1826, venne dopo due processi scarcerato con condizioni durissime e sempre sotto la vigilanza

della polizia tempestato della persecuzione del Duca, che poi nel febbraio 1831 lo mandò in esilio col generale Achille Fontanelli, già benemerito ministro della guerra nel cessato Regno d' Italia.

Fermatosi Zucchi in Milano vennegli imposto trasferirsi a Vienna; — ma la rivoluzione dell' Italia centrale scosse le fibre dell' intrepido patriotta; e « prima di lasciare Milano » — usiamo le sue parole — « scrissi una lettera al supremo ge-« nerale Austriaco Frimont inchiudendovi la mia dimissione, « e giunto a passare felicemente il confine, il 23 febbraio fui « in Parma ». — Tornato in Reggio ebbe dall' esaltata gioventù festevole accoglienza. Ma i motori della rivoluzione, sebben caldi e onestissimi patriotti, erano molto al di sotto delle imperiose necessità de' tempi, e la gioventù intrepida sì, ma insofferente di consigli, e più ancora di disciplina. — La voce di Zucchi fu voce nel deserto; lo scompiglio al primo assalto austriaco, la sera del 5 marzo in Novi, ne fu conseguenza. Zucchi col bravo colonnello Bolognini, operato ogni sforzo per raccogliere gli sbandati, a stento due cento cinquanta ne condusse sul confine bolognese. I reggitori della rivoluzione in questa provincia non ne concesser l' ingresso agli insorti di Modena e Parma se non disarmati!

Ripugnando allo Zucchi il mischiarsi negli infausti consigli di quella babele insurrezionale, come a noi l' accennarli, ci affretteremo di ritrovarlo a Castel Bolognese, costretto per risparmiar vergogne alla patria, ad accettare il comando degli informi avanzi de' varj stormi armati accorrenti dalle tre provincie rivoluzionate. Alla meglio raccozzati, per Faenza, Forlì e Cesena li adduce a Rimini. Raggiunto ed assalito dagli Austriaci superiori in forze, fa loro oltre un' ora sostener bravamente l' assalto e vittoriosamente respingerlo. Poi sapendo imminenti al nemico forti soccorsi, profitta della notte per condurli a salvamento in Fano. Quivi intesa la convenzione conclusa in Ancona tra i capi del governo e il cardinal Benvenuti, paga alla truppa un mese di soldo, e commette al generale Olini condurla in Ancona per depositar le armi.

Trasferitosi pure lo Zucchi in questa città, e trovato im-

barcò per Marsiglia, parte con altri patriotti alle 12 della notte del 31 marzo. Alle 10 del 1.° aprile due legni da guerra Austriaci li arrestano, e li conducono a Venezia. Incatenato mani e piedi lo Zucchi, è cacciato in un umido sotterraneo, è poi il 22 aprile trasportato nella prigione di Gratz, e lasciatovi incatenato vien sottoposto ai più barbari trattamenti.

Minacciato ne' costituti perfino del bastone, la sentenza di morte pronunziata dal Consiglio di guerra il 29 luglio 1833, venne dall'Imperatore Austriaco commutata in venti anni di stretto carcere in Munkatz.

Sepolto vivo durante nove anni, e disfatto nella salute, le preci della consorte del Zucchi mossero alfine a pietà Francesco d'Austria. Nel giugno 1840 egli fu trasportato nella fortezza di Josephstadt, ove ebbe sano e libero alloggio, e quel che è più, confortato dalla compagnia della moglie. — Pure il rigido clima imperversava sempre sulla già infiacchita persona del generale, e ciò gli ottenne di terminare la sua condanna nella fortezza di Palmanova in Italia. Nel 1845 venne eseguito il cangiamento.

Gli eventi del 1848 convertirono il 22 marzo per forza di popolo il prode prigioniero in comandante della fortezza. — Ma ben potè egli chiamarla di *carta pesta*, perchè quasi smantellata, e priva affatto, dopo la partenza degli Austriaci, d'ogni materiale e mezzo di difesa.

Manin da Venezia lo chiamava al comando delle nuove truppe che colà si formavano. Ei si scusò allegando i suoi 73 anni e la necessità di difendere Palmanova. Chiese però al governo d'Udine i necessarj ajuti contro gli assalti già da vicino minacciati da forte stuolo Austriaco. Centocinquanta volontarj mandò Venezia, duecento Treviso. Ottanta doganieri unironsi a questi; ma tutti ignari di guerra. Carlo Alberto più tardi a lui inviò cento buoni artiglieri.

Nell'aprile gli Austriaci furon sotto Palmanova. Zucchi fece reiterate sortite, e li tenne lontani. Ma caduta Udine in loro potere il Municipio invitò Zucchi ad arrendersi, avvertendolo che il generale Austriaco Nugent non volendo con lui trattare, aveva però aderito concedergli passaporto sotto altro

nome, pagargli una somma di denaro, ed assicurargli un' annua pensione dal governo di duemila fiorini. Zucchi discacciò irato il latore della proposta; e alle reiterate intimazioni di resa inviategli dal colonnello Körper comandante l' assedio rispose col cannone. Venti giorni venne bombardato il forte. Mancavano i viveri, l' acqua, il denaro: i demagoghi sconturbavano colle follie la difesa. Durando era stato sconfitto: Vicenza e Treviso avevano capitolato: speranze di soccorso erano affatto svanite: — Gli abitanti di Palmanova chiesero capitolare. — In questo stato di cose, e gli Austriaci non volendo trattare con Zucchi, questi si dimise, e non prese parte alla capitolazione la quale avvenne il 28 giugno 1848. — Esso uscì libero da Palmanova, insieme ai bravi cannonieri Piemontesi comandati dal valoroso capitano Cugia. — Tornato a Reggio ricevè il 4 luglio dal governo di Milano l' incalzante invito di recarsi colà per consacrarsi di nuovo alla patria. Ad onta della mal ferma salute Zucchi obbedì. Ma noi ci asteniamo di ricordare il tormentoso periodo della sua vita dal 6 luglio all'agosto 1848. Dopo gli eventi disgraziati dell'esercito Piemontese, e del trattato Salasco, Zucchi erasi rifugiato in Lugano. Il 1.° ottobre Pio IX il chiama a ministro della guerra in Roma; ed egli sempre pronto a sacrificarsi alla Italia si arrende all' invito.

Già l' ordine cominciava per opera sua a ristabilirsi nell' esercito Pontificio, quando il 5 novembre il Presidente de'Ministri Pellegrino Rossi lo spedisce frettolosamente a Bologna, onde frenare i disordini cagionativi dall' anarchia. La fermezza, il buon senso e la coraggiosa energia dello Zucchi produssero ottimi effetti. Ma l' assassinio del Rossi a Roma, e la fuga del Papa a Gaeta, col successivo cambiamento di governo, lo misero in falsa posizione; — E tanto più falsa questa si rese di fronte agli esaltati, dacchè il Papa da Gaeta lo nominava insieme al cardinal Castracane, e al marchese Carlo Bevilacqua per comporre durante la sua assenza una Commissione governativa.

Lo Zucchi e il Bevilacqua crederon meglio recarsi a Gaeta onde tentare di conciliare il principato costituzionale col-

l'elemento democratico. Prima di partire il 10 decembre reser pubblica colla stampa questa loro risoluzione.

Dopo varie e ben tristi peripezie Zucchi giunse a Gaeta. Ma qui ben tosto perduta ogni illusione, non gli restò che a pentirsi di essersi troppo facilmente abbandonato ai generosi impulsi del suo cuore. Ma come azzardarsi a ritornare da onde era partito, colla memoria de' recenti affronti e pericoli incorsi lungo la via? — Ordinatogli da Pio IX recarsi a Pontecorvo per assumere il comando delle truppe a lui rimaste fedeli, obbedì, ma egli sebben amato personalmente dal Papa, era detestato come buono Italiano dal re di Napoli e dal cardinale Antonelli; di modo che furon tali e tanti i dispiaceri da cotestoro procacciatigli, da indurlo a chiedere la sua dimissione.

Così tornò lo Zucchi a vivere come semplice privato, e dopo la restaurazione di Pio IX in Roma, qui stabilì la propria dimora, sempre sostenuto dalla speranza di poter tosto o tardi tornare nella sua terra nativa, e morire all'ombra dell'italiano tricolore stendardo da lui in cento azioni tenuto costantemente alto e glorioso.

Tale speranza era alimentata nell'animo suo da un semplice caso, ma ch'era molto per lui.

Antico suo compagno di guerra devoto all'esule famiglia Buonaparte, nell'ottobre 1830 ai figli dell'ex Re Luigi diceva: « La rivoluzione di luglio vi farà presto riascendere sul trono di Francia »! Ed essi rispondevano entusiasmati: « Se il presagio si avvera, giuriamo sull'onor nostro che Italia sarà ». — Ciò saputo lo Zucchi, mai cessò di ripetere · « I Napoleonidi non mancaron mai alle date promesse »!

Nel 1859 il lieto augurio avveravasi. L'italiano tricolore vessillo tornava unito a quello della Francia imperiale a sventolar vittorioso ne' campi Lombardi. Risorgeva l'Italia; e Reggio rivide plaudente il suo figlio. — L'eroe ottuagenario tornava a morire nel suo seno, e il 19 decembre 1863, la patria nel deplorarne la perdita, restava ammirata della tranquilla e dignitosa morte del Giusto.

Firenze. Stamperia sopra le Logge del Grano, diretta da G. Polverini

RICORDO

DEL MARCHESE

GIAMBATISTA MAZZAROSA

Ogni giorno se ne perde de' migliori; e questo che è grave destino per tutti, è anche più grave per Lucca, che se n'è vista scomparire tanti in sì breve tempo. L'altro giorno io ebbi a piangere la morte di Serafino Lucchesi, e si accompagnava al mio dolore Giambatista Mazzarosa. Oggi, senza la compagnia del Lucchesi, mi trovo a piangere la morte del Mazzarosa, del quale, sono appena due anni, io piangeva pure la morte del padre. Quante lacrime in questa vita, che sembra pure a molti un trastullo o un trionfo!

Io non dovetti quasi sapere che fosse ammalato, e sento pure che è morto, egli che fu tanto mio amico fino dalle scuole, e mi fu sempre eguale, con esemplo raro, in ogni tempo. Quanto egli mi amava! e quanto io amava lui! Questi sono intimi affetti, che saranno facilmente da taluni sdegnati. Chi per altro abbia intelletto

di amore, mi perdonerà questo sfogo, che non raccoglie soltanto i sentimenti di una calda amicizia, ma un giusto rammarico ancora di patrio amore, se alla patria giovino, meglio che altro, i virtuosi e valenti. E tale era il marchese Giambatista Mazzarosa, che figlio di un padre di chiaro nome, ed assai benemerito di Lucca e dell' Italia, bene si continuava a lui nella nobiltà dell' animo, nella coltura dell' ingegno, e nell' amore al suo paese. Uomo di proposito e fuori di tutte le vanità umane, che sono tanta parte di questo spolverio presente, onde si abbellano tanti, e tanti sono mostrati a dito; egli era tutto sul sodo e tutto di un pezzo, e non si lasciava levare in aria o portar via da nessuna parte. Seppe resistere agli uni, e non abbandonarsi agli altri. Gonfaloniere di Lucca riuscì, senza disdegni e senza vanto, a meritarsi nel 1850 di essere dal passato governo licenziato; e con tutto che in se stesso, e non per mostra, liberale ed italiano, non meritò di essere tirato su da quell' aura popolare, che spirano le combriccole sotto il nome d' Italia. Onde fu giustamente moderato, non trascorrendo mai in nulla, ed andando in tutto misurato, fino nelle virtù. Alle quali dette per regola e fondamento la religione che fu un profondo sentimento in lui, nutrito di vera fede, e professato liberamente senza rispetti umani nè disumane intolleranze. Ebbe in tutto un abito di probità, che io chiamerei volentieri antica, e che egli aveva naturalmente ritratto dalla educazione e dalle tra-

dizioni domestiche e signorili, dappoichè la nobiltà è manto che non raccorcia, quando si sa serbare, e non si strazia e si consuma in isfoggi di ozj eleganti o di lustre ambiziose. E dalle tradizioni signorili e dagli esempi domestici ebbe pure a pigliare quell'amore agli studi, onde noi ci conoscemmo, e dei quali egli era devoto e più ricco che non dovesse apparire in tempi, in cui chi non si dà a vedere, non è visto. Ed egli di sua natura era tutto opposto allo spacciarsi e mettersi in mostra; modesto di animo, grave di senno, alieno dalle corti e più dai cortigiani, che oggimai non sono più in corte, semplice di modi, schivo di vezzi, e andando difilato alla sostanza in ogni cosa, e per ogni cosa disdegnando quei fiori e quei fronzoli, che sono a vedere più della sostanza.

Con quelli studj e queste doti ei tornava mirabilmente acconcio ai negozi, tanto che le amministrazioni che poterono venire alle sue mani, ne furono presto e bene avvantaggiate, non lasciandole esso disperdere in vanità, e badando al sodo dell'economia e delle utilità pubbliche. Ed anche il bello egli aveva per buono ed utile, e si piaceva di crescerne decoro a Lucca, come si è potuto vedere nell'opera del duomo, e più ancora si dimostrò nella cura che per molti anni si prese dell'ornato della città in quella deputazione edilizia, di cui egli fu sempre anima e braccio, e la quale dette esempio che vorrebbe essere studiato ed imitato, e che dovrebbe, pure

a Lucca, essere un po' meglio continuato, e, starei per dire, riordinato. Quello poi che compiva il Mazzarosa agli affari, e che fu come il pernio della sua abilità, era il modo onde vi si applicava con animo intento e mente non lieve. L'applicazione è veramente l'ingegno degli affari. Non l'applicazione meccanica ed obbligata, ma quella graziosa e viva, che nasce di zelo, ed è ordinata dalla coscienza; e che, pure di zelo nata e dalla coscenza ordinata, non è assai e non basta, se ne manchi il genio: quel genio che è un talento, il quale viene dalla natura, ed il quale, a cui la natura nol volle dare, — *nol darian mille Rome e mille Ateni.* — Onde è che troppi sono gli addottorati, e pochi i capaci dei pubblici negozi. Non era dottore il Mazzarosa, che pure ne aveva gli studi; ma egli era abile e capace di sentire dove stesse l'importanza del fatto e del da farsi, ed aveva virtù di coglierne i modi da mettervi ordine e giustamente provvedervi per ciò appunto che avea quel sentimento, e sapeva attendervi di proposito, abbracciando ogni incarico ed ogni ufficio in tutte le sue parti, e per quanto si stendeva. Piuttosto non accettarli, ei mi soleva dire, gli offici, che pigliarli a mezzo e non mettervi tutte quelle cure e quel tempo che richiedono, non per essere tenuti, ma condotti. E ve le metteva, senza affannarsi nè mostrarsi affannoso, com'è di certi, a cui non avanza fiato per voltarvi pure una parola. Egli, ricco e signore, non ebbe mai offici a guadagno, ma tutti

gratuiti, quand'anco gravosi; in questo pure non derogando alla vecchia nobiltà, che pigliava per sè lo studiare e donava le sue cure al comune. Oggi invece nella memoria di quei tempi, che ebbero poca spesa e ricche amministrazioni, si vorrebbe ritrovare la via delle economie con ben altra ragione e in condizioni ben diverse. — Questi però son propositi, che richiederebbero lunghe e gravi parole, a cui non mi basta l'animo nel dolore di questa morte che ha privato me di un amico che reggeva alle avversità, e le avversità non mi mancano, e Lucca di un bravo lucchese che la amava come un vecchio signore, e l'Italia di un uomo che era italiano di suo cuore e di sua testa, e non pecora matta, e che ha lasciato derelitta una famiglia che pendeva tutta da lui, ed in cui non rimane di uomini che un garzoncello, che non potrà mai consolarsi di avere così presto perduto un tal padre, e che resta obbligato a Lucca ed all'Italia di crescere e comporsi all'esempio di lui e dell'avo. E crescerà nell'amore della madre e delle sorelle, le quali non potranno mai di lui scordarsi che fu marito e padre esemplare, e nel mesto ricordo vorranno pure alcuna volta toccargli il nome di chi ha scritto queste afflitte parole, e che fu tutto affezionato e devoto alle virtù di Giambatista Mazzarosa, uomo probo, raro amico, e fior di cittadino, operoso e valente, morto il tredici di questo mese.

15 settembre 1863.

ANTONIO GHIVIZZANI.

Estratto dalla *Gazzetta di Firenze* N.° 226.

GLI ERRORI
DEL RENAN

ESAMINATI

DA A. CAPECELATRO

LETTERA

DI GAETANO BERNARDI

AL PROF. G. B. GIULIANI

estratta

dal Giornale La Gioventù

Vol. VI, Disp. 1.ª, Luglio 1864

FIRENZE
TIPOGRAFIA GALILEIANA
DI M. CELLINI E C.

1864

GLI ERRORI DEL RENAN

ESAMINATI

DA A. CAPECELATRO

E LO SPIRITO RELIGIOSO DE' NOSTRI GIORNI

Al Ch. Prof. G. B. Giuliani

—(1)—

> Ne putetis gratis esse malos in hoc mundo,
> et nihil boni de illis agere Deum.
> S. Agostino, *Tratt. sui Salmi.*

Carissimo amico ,

Il nostro Capecelatro , noto ormai a tanti per le doti peregrine dell' ingegno , e più a noi per l' indole soavissima dell'animo, ha scritto degli errori del Renan con quella dolce e felice vena che sapete. Or concedetemi ch'io v' intrattenga

(1) Mi piace di metter qui in nota la lettera colla quale il mio buon amico Bernardi mi rimetteva l' eccellente lavoro, che a edificazione de' buoni e veri patriotti italiani e' si dava la pena di scrivere per questo nostro giornale.

M. Cellini.

Carissimo Amico Cellini.

Eccovi un mio scritterello per la *Gioventù*. Come vedrete , è tutto di natura religioso ; e stimo che questa sia un' ottima ragione perchè gli facciate buona accoglienza. Oggi che tanta peste d' incredulità infetta le menti e i cuori , e molti si affannano per persuadere ai giovani che libertà e vangelo , civiltà e religione , nazionalità e chiesa fanno a' calci e si escludono (o la madre può essere nemica de' propri figliuoli?) ; io dico che un giornale d' istruzione e di educazione , com' è il vostro , deve procacciare di mostrar l' errore là dove s' annida. Al resto provvederà , com' è giusto , Iddio e il tempo. Gl' Italiani non son fatti per dimorar lungamente nella contradizione, e consumano presto l'ora della prova : la storia è lì che parla ; ed è ben cieco chi non vede. I cattolici perchè si dovrebbero vergognare di esser tali ?

Conservatemi il vostro affetto, e credete all' amore sincerissimo

del vostro

Gaetano Bernardi.

alquanto del suo libro, e che da esso tolga occasione per aprirvi alcuni miei pensieri sullo spirito religioso de'nostri giorni. Io so bene che molti o ridono di noi o se ne fanno pietà, udendoci parlare di Cristo e di religione, come fosse di cose assai gravi; e dicono che ci dilettiamo di fossili e d'anticaglie in mezzo a tanta luce di sapienza tallita di fresco. Facciano; e noi non ci dorremo; purchè sempre ci consentano ciò che loro non impediamo, ed oggi è un bel diritto di tutti in Italia, la libertà del dire. Della quale se molti usano per combattere le vecchie dottrine cattoliche; perchè, dico, noi cattolici non s'arebbe ad usarne per difenderle onestamente, apertamente e col cuore in mano? L'Italia oggi è larga abbastanza per far luogo a tutte le opinioni, quando le s'imbranchino a dovere, e nessuna miri a tôrre di forza il posto all'altre e adoperar da tiranna. Pianto qui il preambolo, ed entro nell'argomento.

Il vero e il falso, il bene e il male, il bello e il deforme, ogni cosa, insomma, che apparisce quaggiù, ha la ragione storica di sè nel tempo della sua apparita. O bisogna negare che sia un ordine ne'tempi e ne'fatti umani, rigettare la filosofia della storia e spacciarsi della Provvidenza; o bisogna concedere che niente accada nel mondo senza una ragione causale e finale dell'esser suo. La Città di Dio e il Catechismo luterano, i Promessi Sposi e i Miserabili e altrettali libri, chi non sa? ci nascono opportunamente: e di questa opportunità fanno fede i lettori senza numero ch'essi trovano e l'edizioni che si ripetono. A chi si avventurasse di negare una tale opportunità al libro del Renan, basterebbe annoverare le confutazioni che se n'è stampate in Italia e fuori. I libri contro tempo nascono morti; e nessuno se ne dà pensiero. Di ciò capace il Nostro, se ne preoccupa nel suo libro sin da principio, e va cercando la ragione del fatto. Ed io ve la reco nelle sue parole:

« La Vita di Gesù del Renan, essendo tutta nell'umanare Cristo, risponde meravigliosamente alla superbia dello spirito umano, che

di nulla tanto si compiace, come dello spiegar tutto umanamente, e tutto alla propria ragione sottoporre. Anzi, quanto più nobile, più grande, più alto, più venerabile è il subbietto che ci sta dinanzi all' occhio dell' intelletto, tanto maggiore riesce il contento di esaminarlo, comprenderlo, spiegarlo, rimpicciolendolo e quasi agguagliandolo a noi medesimi. Laonde chi si prova ad opera, come quella del Renan, tocca lo spirito umano là appunto dov'è più sensitivo; ed ingenera quel diletto, che mette radice in un disordine del nostro intelletto, e che non si vince se non per lungo abito di virtù. Nè le contradizioni che s' incontrano nel Gesù del Renan bastano a scemare il piacere dei non credenti lettori o almeno dei meno gravi; imperocchè esse quanto tornano importabili in un libro scientifico, altrettanto passano inosservate nella virtù d' un uomo; ed anzi spesso riescono (tanto è misterioso lo spirito umano) dilettevoli, e stimolano al leggere. La superbia dell' umano intelletto si piace di trovare nell'uomo grande una immagine di sè medesimo. E però siccome le contradizioni e l' altalena tra il nobile e l' ignobile, tra il vero e il falso, tra il bene e il male sono la condizione più comune degli uomini; così eglino superbamente prendono diletto di riconoscere, quasi direi, ne' loro eroi la immagine, solo per poco meglio colorita, di sè medesimi. Da ciò deriva che agli uomini volgari e non elevati dalla fede e dalla carità cristiana in un cielo migliore, riesca più dilettevole e gioconda la figura di Giulio Cesare che quella di San Geronimo, più bella la figura di Marc' Aurelio che non quella di Sant' Agostino o di San Francesco d' Assisi. Nell' eroe pagano, che fu tutto nel naturale, l' uomo ravvisa poco più che sè medesimo: nel cristiano ci vede una vita, un' anima, un colore di fatti troppo diverso dal suo, e che può riuscire bellissimo a chi per virtù di fede e di carità trasmutò così la sua vita; ma che sembra pallido e secco a chi è superbo e vive solo nel naturale. Se non che di tutto questo garrire che si fa intorno al libro del Renan, v' ha un' ultima ragione, ch' è forse la più potente ed efficace. Il libro del Renan è come la rivelazione dello stato presente degli animi di moltissimi nella cristianità, ed ogni libro che manifesti una tendenza (sia pur rea quanto si voglia) del suo tempo, non può mancare di conseguire gran plauso. Molti oggi trovano i loro dubbi, le loro contradizioni, le loro ripugnanze al soprannaturale, le lotte interiori del loro spirito, la loro fiacca miscredenza nel Renan; onde nel celebrare la *Vita* scritta dal filosofo francese, con segreto amor proprio celebrano sè medesimi. E ciò è tanto più vero, che i miscredenti non veggono solo in essa *Vita* l'incredulo filosofare, ch' è già antico; ma lo scorgono quasi sempre vestito di quella forma che è più specialmente propria de' loro intelletti in una età come la nostra, ricchissima da un lato, e pur dall'al-

tro mirabilmente superficiale e superba. Pertanto queste medesime ragioni di plauso, alle quali abbiamo accennato, ci mostrano chiaro che il libro del Renan morrà insieme colle passioni che lo produssero ».

Da questo saggio voi già potete argomentare l'indole di tutto il libro dell'egregio oratoriano. Nel quale io vorrei mo' che si specchiassero tutti coloro che pigliano a fare l'apologia della fede cattolica, per trarne esempio di mansuetudine, di temperanza e di franchezza: conciossiachè questi a me pajano i pregi singolari onde risplende la sua confutazione de'principali errori del Renan. La Chiesa non è nuova in queste lotte, nelle quali dura da secoli, e durerà sino alla fine; ed ella è solita di trionfarne più tosto colla soavità che col rigore: anzi ella usa di armarsi del flagello se ha da far con nmici, e di dolcezza co'nemici; ovvero tempera sapientemente la soavità e il rigore, secondo i casi. Che varrebbe il dire che certi libri, certe dottrine, certi fatti sieno cattivi, empi, scellerati, quando non si mettessero pacatamente innanzi le ragioni contro le ragioni, l'autorità contro l'autorità, l'esempio contro l'esempio? Anzi dove gli argomenti della mente s'aggiungono al mal volere ed alla violenza, o nessun riparo basta a trattenerli, o si vincono solamente colla mansuetudine, colla temperanza e colla buona fede.

Incomincia il nostro dal rappresentare il Cristo siccome la Chiesa lo predica ai fedeli, Dio ed Uomo: dice della Trinità, fondamento della fede; dell' Incarnazione; della dottrina insegnata dal Redentore colla virtù della parola e dell'esempio; della paternità spirituale di Lui su tutto il genere umano; della civiltà nuova ch'Egli venne ad incalmare nell'antica di Mosè. Poi al Cristo della Chiesa contrappone il Gesù foggiato dal prof. francese: dice perchè giovò al Renan di rimpicciolirlo eziandio come uomo, scemandogli e ingegno e dottrina; facendolo ignaro delle lingue, della storia, dell'indole de' tempi in cui visse; spogliandolo del soprannaturale e della virtù divina; mettendolo nella riga de'filo-

sofi e de'demagoghi più dozzinali; dipignendolo come fabbricator di mendacii e di frodi; atteggiandolo da prestigiatore e da giocoliere. Or chi de' due è degno di annunziare al mondo la buona novella? di redimere gli uomini? di predicare l'abnegazione e la carità universale? di gittare le fondamenta della civiltà nuova? di farci fede della verità? Il nostro qui par che dica: Scegliete or voi a talento fra il Verbo di Dio, com'è conosciuto e venerato dalla Chiesa, e il Gesù gallizzato dal Renan. La scelta non può esser dubbia; ed anche un razionalista non si periterebbe di rispondere al Renan: Se, rifiutando il Cristo della Chiesa, dovessi abbracciarmi al vostro; me ne foggerei uno di mio genio. E qui saria forse bastato; niente di più bisognando a lettori di buona fede, per capacitarsi di una verità secolare, innanzi alla quale s'inchinarono Paolo ed Agostino, Dante e il Newton, il Machiavelli e Napoleone Se non che alla ciarliera baldanza di molti, a cui basta l'animo di prendere il mondo a balia, ei non basta; e bisogna servirgli di ragioni filosofiche, storiche, filologiche e critiche. E sia. Adunque il nostro chiude qui la sua introduzione; e piglia, capo per capo, ad esaminare tutto il nuovo evangelo del Renan.

Io non posso, nè deggio, rappresentarvi tutta l'orditura del bel lavoro che mi proposi di annunziarvi; ma vo'dirvene tanto, che basti a farvelo un po'conoscere e desiderare. Sarò discreto. I Miracoli: vorrebbe il Professore trattarli come verità speculative, e farli soggiacere alle storie; ma non sono che fatti, e come fatti sottostanno alle leggi della storia. Gli Evangeli: è inutile dire sì e no; sono autentici; e si prova con argomenti storici, filologici e critici. Le Leggende: erano impossibili intorno a Cristo, il novissimo d'ogni mortale, che venne ad esemplare una dottrina operativa, di tanto contraria ai pensieri ed alle consuetudini umane di quel tempo; e non sono conformi all'indole del popolo a cui si dovrebbero attribuire. La Religione ebraica: non si può, per dir che si faccia, confondere colle altre religioni, siccome intende di fare il Renan, a fine di torle ogni addentel-

lato colla cristiana, o di raccogliere questa e l'altre in un fascio di dottrine o di osservanze congegnate da cervelli umani. Cristo Dio venne a compiere una religione insegnata dallo stesso Dio; venne, com'era scritto, in tempo opportuno, e nacque in Betlemme, unico Figliuolo di Maria Vergine, per virtù dello Spirito Santo, giusta gli Evangeli. La cui autorità se piace al Professore di tirarla a sua posta, secondo che profitti alla Vita ch'egl' intesse, senza neppur brigarsi di dircene il come e il perchè, è tale, che resiste ad ogni prova di critica, fosse pure aguzzata a più sottil rota d' ingegno, che non è quella di cui egli usa. Della giovinezza di Cristo perchè tace quel che le testimonianze riferiscono; ed afferma senza provar niente, ciò che nessun altro sognò mai? E di tal sorta affermazioni sparge il Renan una stupenda fiorita nel suo romanzo, come il nostro fa notare ad ogni passo. Le dottrine politiche del Salvatore; quel ch'ei sentì della sapienza ebraica; i suoi ammaestramenti intorno alla Provvidenza, alla povertà, alla conversione de'peccatori; il Professore li falcia come ferrana, e gli acconcia a modo suo; ma niente sfugge alla sagace penetrazione del suo contradittore, che lo segue per tutte le vie, accetta le dispute, scruta, ragiona, lumeggia, risolve e trae schiette e salde conclusioni. Piace al Renan di fare della religione cristiana un'astrazione, un'idealità, un sentimento, rigettando ogni rito, ogni precetto, ogni domma, ogni sacerdozio; e pare a lui che Cristo a ciò mirasse: ma il nostro gli sbroglia avvedutamente di mano l'intricato lavoro, e lo sforza a significare tutto il contrario. Quel che del Battista, delle donne evangeliche, dei gentili e degl'idolatri afferma coraggiosamente e di suo capo il Renan con affettata ingenuità e con un garbo di malizia tutto singolare; è ribattuto con tale severità di critica e larghezza di ragioni, da non far luogo ad altre serie obbjezioni. Ultimamente si tratta della divinità di Cristo, della sua genealogia, delle profezie, de'miracoli speciali, del regno di Dio, dell' Eucaristia e della morte del Redentore con argomenti d'una doppia efficacia, sì per combattere gli errori

largamente disseminati nella Vita, sì per ischiarimento nuovo delle verità cattoliche. Anzi tutta l'opera del Capecelatro è congegnata in guisa, che non disfaccia solamente lo strano edifizio architettato dal Professor francese; ma lasci spiccare ancor più gagliardamente la saldezza e formosità di quello che fu fondato da Cristo stesso. Di filosofia ce n'è tanta, che basta; di ragioni storiche e filologiche troverete una giusta ed ordinata corona, da non potersi nè scemare, nè accrescere, senza offesa delle proporzioni; di ogni maniera di critica, atta a contentare i più schivi, tutto il libro è una bella e larga prova; di erudizione, più schietta e salda che non mostra di esser quella del francese, avrete più del bisogno: in somma, io son d'avviso che niente manchi a questa confutazione, se si considera il partito preso dall'autore. Il quale non volle per verità fare un'opera strettamente critica, scientifica, storica e filosofica, siccom'è quella senza pari del Passaglia, da mettere innanzi ai soli dotti; ma intese ad un fine più medesto ed insieme più largo, componendo un libro per tutti, che pur guardasse le cose dal punto prescelto dal suo antagonista, e sostenesse la pugna sull'arena da lui designata. I pregi, eziandio esteriori, di che non deggiono avere difetto i buoni libri, vedrete che non mancano a questo; ma uno li sopravanza tutti: ed è quella candidezza e benignità di animo dello scrittore, che risplende in tutta l'opera sua, e le dà una fragranza rarissima che innamora. Però non voglio staccarmi da queste pagine senza spiccarne due preziosissime, e darvele qui come suggello delle cose discorse. Sentite un po' lui inter' intero, e rifatevi delle mie stroncature. Dopo di aver ragionato della divinità di Cristo, esce in queste parole:

« Io non mi posso trattener di rispondere ad un'obbjezione che feci talvolta a me medesimo, e che, se il pensier non m'inganna, spunterà di leggieri nell'animo di chi legge. I testimoni, addotti per provare la divinità di Cristo, si veramente la provano. Ma perchè non sono essi anche più lucidi ed evidenti? perchè ha bisogno ciascuno di un certo lavoro di argomentazioni e di risposte alle difficoltà che

si muovono contro? perchè, brevemente, trattandosi del domma fondamentale del cristianesimo, Gesù non disse la cosa per modo, che agli avversarii non restasse altro rifugio dal silenzio in fuora? Oso rispondere: perchè ciò è impossibile. Allorchè trattasi di verità altamente speculative, e contro cui contrasta l'intelletto forviato dalle passioni, la parola, qualunque essa sia, non può impedire tutti i dubbi onde l'umano intelletto si apre una via ad appagar sè medesimo. Così, quando Gesù disse di essere figliuolo di Dio, si mossero difficoltà sulla voce figliuolo: quando si annunziò Dio, sulla parola Dio, quando uno col Padre, sull'unità morale o naturale: quando vivente nel Padre, sulla maniera diversa di vivere in alcuno: quando eguale al Padre, sulla eguaglianza di natura o di potere. Ciò è tanto vero, che, mentre Ario, il Renan e molti razionalisti teologici della Germania non trovarono il Cristo Dio ne' vangeli; nei primi secoli della Chiesa i fantasiasti, e nei nuovi gli anabattisti, non vi trovarono il Cristo uomo. Così, per addurre qualche esempio più fresco, il Laurent, razionalista, de' nostri giorni, afferma che san Paolo *fece di Cristo un Dio; onde il pensiero, appena ombreggiato in Giovanni, risplende e si manifesta chiaro in Paolo.* D'altra parte il Vacherot, razionalista anch'egli, fa autore san Giovanni di questo domma, e vuol che Paolo l'abbia copiato da lui, dimenticando forse ch'ei scrisse prima. Brevemente, la storia della Chiesa ci mostra la negazione dei dommi cattolici essere avvenuta non mai in un sol senso, ma sempre in vari, e spessissimo in sensi contraddittorii. Quand'anche Gesù avesse adoperate nel vangelo le stesse parole che noi ora adoperiamo nel simbolo niceno, io affermo che le difficoltà non sarebbero mancate; e solo, mentre ora si disputa delle voci *Figliuolo, Dio, uno, eguale,* allora avremmo dovuto battagliarci intorno alle voci *Dio vero da Dio vero, consustanziale al Padre,* ec. La ragione di ciò è manifesta. Le parole del simbolo riescono ora evidenti, sia perchè dopo la lunga lotta, esclusi gli altri significati, il senso di esse riesce preciso e determinato; sia perchè hanno la loro rispondenza e determinazione nella fede di tutti i cattolici che ora vivono nell'universo, come prima l'avevano le parole adoperate innanzi. Onde credettero i fedeli del primo o secondo secolo in Cristo Dio, come noi crediamo; ma per loro era sufficiente determinazione di essa verità il simbolo apostolico, e per noi fu necessario il Niceno. Dalle quali cose, secondo ch'io giudico, s'inferisce, che non si possa concepire religione rivelata e monda di errori, quando non si ponga, insieme colla rivelazione primitiva, un'autorità che determini il significato delle parole rivelate, secondo le diverse necessità dei tempi. La verità rivelata è sempre la medesima; ma la rispondenza delle parole coll'idea può o mutare, o almeno intenebrarsi per varie ragioni che

qui non è luogo di esaminare. Così, oggi che la voce *natura* è determinata, è evidente il dire che il Figliuolo ha la medesima *natura* del Padre; ma quando non fosse, bisognerebbe chiarire il medesimo concetto colla voce che più evidentemente lo esprime. Ponghiamo che presso gli Ebrei la voce *Figliuolo di Dio* concludesse evidentemente la divinità, e che nissuno avesse mosso dubbio, o dato altro senso alle parole; è chiaro che il miglior modo a manifestare Gesù Dio generato dal Padre era questa parola *Figliuolo di Dio*. Laonde è bisogno di un'autorità religiosa che determini il senso delle voci; e che, ottenebrandosi la rispondenza tra la verità e la parola, tenga salda essa verità nell'universo. Così le definizioni dommatiche della Chiesa cattolica non crearono mai nuove verità religiose, ma rigettarono i significati falsi della divina parola; e ne determinarono il senso in guisa, ch'esso rispondesse alla verità rivelata. E siccome questo oscuramento del significato delle parole, derivante dalla stessa natura delle cose, può sempre sussistere; così l'autorità religiosa, maestra dell'uman genere, non deve mai mancare; non solo per definire o determinare nuovi dommi, ma anche per definire e determinare più chiaramente i già definiti e determinati. Il cattolico dunque, appena che sia pervenuto colla sua ragione e colle prove storiche a trovare il Cristo aspettato, maestro degli uomini ed operatore di miracoli, da Lui arriva alla Chiesa, infallibile maestra di religione; dalla quale impara tutte le altre verità della fede cristiana. Di qui si comprende la sublime filosofia ch'è in queste parole di sant'Agostino: *Non crederei al Vangelo, se non mi movesse l'autorità della Chiesa.* Nè si apponga che noi, per circolo vizioso, con Cristo proviamo la Chiesa, e colla Chiesa Cristo; poichè in effetti non facciamo altro che pórci in diverso campo, secondo la natura dei nemici che dobbiamo combattere. E però a coloro, i quali riconoscono il Cristo e i vangeli, con Cristo e i vangeli proviamo la Chiesa; ed a quelli che riconoscono la Chiesa, con questa proviamo Cristo e i vangeli. Ma la verità è che Cristo e la Chiesa si provano a vicenda e si dan luce a vicenda; sicchè spesso avviene che a taluno nelle condizioni del suo intelletto e del suo cuore, la verità si apra il cammino per un modo e a tal altro per un altro. Ciò però non toglie che nell'ordine logico delle idee la ragione comincia col persuadersi della necessità di una rivelazione: la trova nell'antico Testamento: da questa rivelazione e dalla storia di tutto il mondo perviene a Gesù Cristo Messia; da Lui alla Chiesa. Giunto poi alla Chiesa, da essa non solo ha la riprova di tutte le precedenti verità, ma la speciale determinazione di tutti i dommi cristiani ».

Non so, mio carissimo, se sia giunto a darvi una chiara notizia del libro regalatoci dal Capecelatro. D'una cosa cat-

tiva o mediocre egli è presto detto: l'è cattiva o mediocre; e basta un saggio, eziandio piccolissimo, per dimostrare che s'ha ragione. Ma d'una cosa buona, anzi ottima, come a me par che sia questa confutazione, è un altro par di maniche; e per quanto uno s'affatichi a dire, non è mai certo del fatto suo. Oltrechè accade sovente che una esposizione, tirata giù senza garbo nè grazia, faccia sospetto, e produca l'effetto contrario. Ad ogni modo io confido che all'ultimo sarete del mio avviso.

Intanto il libro del Renan è stato letto qui, come altrove, con quella frenetica bramosia che nasce in cuore ai figliuoli d'Eva, quando s'accenna loro di volere sparlare d'alcuno, o si mostra un frutto proibito di bella e appetitosa apparenza. S'era fatto credere mirabilia di esso; e la fama l'aveva strombazzato tanto, che po' poi la pubblica curiosità doveva esserne vivamente punzecchiata. Mettete, per giunta, che si trattava di Cristo; il quale, a dir come va, è in cuore a tutti, o come consolazione, o come tormento; ed era naturalissimo che tutti ci si fossero riscaldati, chi per difesa e gelosia di fede, chi per argomento e confermazione d'incredulità. I timidi e mansueti, però, a turarsi gli orecchi, a farsi le croci, a gridare allo scandalo; e questo pure era naturalissimo; perchè non tutti sanno far testa e guardare in viso ai pericoli; e il coraggio, come diceva Don Abbondio, uno non se lo può dare. Ma chi sapeva di che pasta sono gl'Italiani in generale, e i Napoletani in particolare, subiti sì, fantasiosi ancora, bonacci però, cordati e di bonsenso, diceva: Lasciate svampare, e tutto andrà per lo meglio: saria brutto se nessuno si movesse; ma sin tanto che c'è vita, c'è speranza. Parole di Vangelo! Un po' di pazienza, e vedrete.

Considerate che da quattr'anni c'è in Italia, col fatto, pienissima libertà di coscienza, ed ognuno, in cose di religione, pensa e fa come vuole; aggiugnete l'abolizione delle fraterie, la faccenda della Cassa ecclesiastica, l'uggia in che si trovano Roma e il Governo italiano, le male lingue, le associazioni evangeliche, le Bibbie e i libri protestanti, i

giornali che aizzano le passioni in vece di correggerle, e via discorrendo: tirate le somme; notate la differenza: che resta? Pare, ben poco. A queste vacanze sorviene, come un giovanotto nel dì di festa, il signor Renan colla sua Vita di Gesù: chi non direbbe della Chiesa che l'è spacciata? Ma, dal fare al dire, come s'usa tra' Fiorentini, c'è che ire. Queste diavolerie, sebbene imputabili, come ogni altro male, ai loro padri; pure, se per un verso rocarono danno alla religione, per un altro furono occasione di grandissimo bene. Già Cristo l'ha detto, che le potenze del male non arriveranno mai a scrollar l'edifizio ch'Egli è venuto a piantare sulla terra: però, anche a ragionarne per quia, c'è da capacitarsene. Lascio stare i venti secoli che son passati e le tempeste vere e terribili ond'è stata travagliata la Chiesa: non voglio uscire da questo po' di tempo ch'è scorso dal cinquantanove in qua: basta al caso. Or sapete? con tutta quella roba lì, i fonti battesimali sono ancora aperti a chi nasce; le sponsalizie si benedicono pur sempre dal sacerdote; al capezzale de'moribondi si chiama ancho oggi il prete; i confessionali non furono mai diserti; usano tutti in chiesa come prima: anzi par che ora ci sieno più cattolici, o m'inganno, che non ce n'era quattr'anni fa; quando (almen fra noi) aveva da sbrogliarla colla polizia chi si passava delle chiese o non faceva la pasqua annuale. Parlo di fatti freschi e saputi da tutti, e non temo di essere contradetto. Oggi, coloro che adoperano da cattolici, è segno che sentono cattolicamente della religione; e tra i cento che vanno a Messa, si confessano e si comunicano per parere, e i cinquanta che fanno davvero, chi non direbbe: Meglio i cinquanta? meglio trenta? meglio dieci e valenti? Di miscredenti, di cattolici annacquati, di mezzi e mezzi non c'è stato mai carestia; e vorremmo smagarcene adesso? Ce ne sarà, sempre, un buon dato al mondo. Solamente cho ora si sta tutti a visiera levata, e il bianco è bianco, o nero il nero: cosa desiderabile in ogni tempo, di che ogni galantuomo dovrebbo gioire. Imperocchè quando gli amici e i nemici si sanno, e

ognuno le dice in piazza, e non s'impedisce il parlare e il rispondere, l'errore si può combattere a grand'agio, sono gli argomenti che s'accapigliano e provano le loro forze; e all'ultimo (ponghiamo anche un po' tardi) la vittoria convien che sia di chi ha ragione. Certo che saria meglio se queste lotte non ci fossero (come i duelli e le sfide di che diceva fra Cristoforo), e tutti scaldasse una fede, una speranza, un amore; ma poi che ciò è quasi impossibile, tanto che durerà il mondo, e bisogna pur che gli scandali avvengano, consoliamoci della buona piega, e tiriamo innanzi. Dunque mi par che s'abbia a conchiudere a dirittura, che le novità dette di sopra non hanno fatto veramente un male.

Ed han fatto un gran bene, aggiungo. Da qualche tempo in qua si nota fra noi un riscaldamento religioso non mai più veduto; e io so da due o tre preti e confessori, fior di gente, che vivono della carità e per la carità; che predicano e fanno il bene a tutti, senza badare al bollo ed alla data; che tanto s'impacciano di politica, quanto io d'astrolabi e di traguardi: so, ripeto, che non mai tanti si videro andare in chiesa, fare il santo bene, e pensare ai poverelli, quanti in quest'anno di grazia. Ed io vi dirò: nel venerdì che precede la domenica delle Palme, s'usa qui di fare una bella e pomposa processione in onore della Vergine addolorata. Or mi trovai quest'anno a passare per S. Ferdinando proprio nell'ora di quella pia cerimonia, e trovai una calca straordinaria di gente. Figuratevi cinque o seimila persone, pigiate e ferme lì compostamente a guardare. Quando il sacerdote, recando l'ostensorio colla santa Ostia, giunse al largo, ed accennò di benedire il popolo, tutti, ma tutti, s'ingioocchiarono con molta divozione. E erano persone in falde i nove decimi! Insomma, da questi e da altri molti indizj, come pure da quella certa pacatezza degli animi, più dell'ordinario, che si nota nei Napoletani, e' c'è da conchiudere che gli spiriti religiosi son più desti di prima. E la cagione di questo effetto non è forse la contradizione e la

lotta? Benedette le contradizioni, benedette le lotte, quando generano di tai frutti.

Il politicante di mestiere, che in ogni cosa aombra, ed è facile a pigliar sospetto di tutto, anche dell'aria; che, per un prete birbante, puta il caso, farebbe la pelle a tutti, che, se vede un poveraccio nsare in chiesa o cavarsi il berretto innanzi a una Madonna, lo mangerebbe cogli occhi; costui farà ceffo, e immaginerà Dio sa che cose! Ma quando vorrà capacitarsi che l'uomo religioso è un galantuomo? che da lui non ha da temere nessun male, anzi ha da sperare molto bene? che lo stesso Niccolò Machiavelli (citato a proposito dal Capecelatro) sosteneva che *dove è religione si presuppone ogni bene, e dov'ella manca si presuppone ogni male?* Gli uomini veramente pii e religiosi, amano la patria, amano la libertà, amano i buoni e savi ordinamenti civili, amano tutto ciò che conferisce, ne' termini del giusto e dell'onesto, a far grande e felice una nazione: onde, anzi che sdegnarsi di questi ristoramenti religiosi, dee consolarsene; e desiderare non che i cento e i mille, ma tutti gl'Italiani sieno teneri di Cristo e della civiltà vera ch'Egli venne a recare in terra. Questi asili d'iofanzia (lasciate che vi rechi un solo esempio vivo) che sorgono in Napoli, e fanno sì bella prova, fiorirebbero come li vediamo, se non desse loro e vita e rigore lo spirito religioso di che sono animati coloro cho furono sortiti all'onore altissimo di reggerli? E sono, si può dire, la sola cosa che questa città veda procedere felicemente; ed oggi più di ieri, e domani poi, dicerto meglio.

E non è un altro errore quell'argomentare, che molti fanno, dai cattivi cattolici la malvagità della religione cattolica? La quale, se fosse un po' studiata con garbo e conosciuta, non se ne farebbe strazio così villano. Or appunto in quaresima abbiamo udito quest'anno, qui, nella chiesa di San Ferdinando, un dotto e piissimo prete, Don Enrico Atanasio, fare in pubbliche conferenze l'apologia della religiooe cattolica. E tanto che son venuto sin qua, soffrite per amor dell'argomento, che ve ne dica qualcosa.

Il suo tema fu questo: la *Vita cattolica*, che tutta s'inchiude, com'egli largamente mostrò, nelle parole di San Paolo ai Colossesi: *Omnia et in omnibus Christus*. Considerò il cattolico nella vita sua intellettuale, morale, familiare e sociale; e manifestò Cristo, in tutti questi ordini, siccome cagion suprema efficiente, esemplare e finale: efficiente, perchè, ristorando cotali ordini, li sublimò a stato soprannaturale; esemplare, perchè tutto modellò sopra sè medesimo; finale, perchè indirizzò ogni cosa alla sua glorificazione. Discorse rapidamente i capitali vizi ed errori che macchiano e rodono tutta la vita dell'uomo; e ne additò, con nuovi e sottili argomenti, la radice nella superbia. La quale, essendo una negazione del dono di Dio, non può esser vinta e distrutta che per forza contraria, coll'umiltà, ch'è riconoscimento del dono: onde, siccome la superbia è fonte d'ogni male, l'umiltà è generatrice d'ogni bene. Descrisse con larghi e sicuri tratti la vita sociale cattolica; e, nel definirne la natura, dimostrò ch'ella è unione intellettuale, morale, teocratica, universale, di ordine soprannaturale. Per dispiegare il suo disegno interamente, e chiarire l'opera di Cristo, paragonò la vita pagana alla cattolica; e con argomenti metafisici e storici, ma pur sempre convenienti all'uffizio di sacro oratore, svelò Cristo che libera l'umanità dalla condizione di morte in cui era venuta. Ond'Egli fu il ristoratore delle verità ideali, viziate da quaranta secoli di errori, illuminando le intelligenze; risanò le volontà, pervertite dal piacer della carne e del sangue, rintegrando la civiltà; abbattè l'empietà e l'idolatria, ristabilendo l'armonia fra il Creatore e la creatura: fondò, insomma, una religione di sublime ed universale carità, destinata a trionfare del tempo e dello spazio. Nelle ultime conferenze poi, che tutte si aggirarono intorno alla virtù divina della Croce, raccolse maestrevolmente le principali conclusioni delle dottrine da lui svolte, e fu oltre ogni dire felicissimo. E primamente manifestò la Croce esser legge suprema ed universale dell'umanità rigenerata contro l'impero del peccato, e perciò legge eminentemente socia-

le; essendo il peccato, per sua natura, principio e cagione della morte sociale. Esso, infatti, rompe la società teocratica, cioè l'unione dell'uomo con Dio, e sconvolge ogni ragione di gerarchia e di fine; rompe la società fraterna, cioè l'unione dell'uomo col suo simile, e genera l'egoismo e la violenza; rompe la società personale, cioè l'unione ordinata dello spirito col corpo, e distrugge l'impero della ragione sui sensi, e turba l'armonia delle umane potenze. Di qui trasse che la Croce è legge di dolore e di amore: di dolore e di amore dell'uomo rispetto a Dio; e venne a combattere il panteismo teorico e pratico de'tempi nostri: di dolore e di amore dell'uomo rispetto al suo simile; e delineò la vera vita del cristiano, il quale deve trarre a sè il dolore altrui per sollevarlo, e comunicare agli altri tutto il suo bene: di dolore e di amore dell'uomo rispetto a sè medesimo; e comandò la mortificazione della carne e del sangue, per assicurare la signoria dello spirito. Questa legge si compendia meravigliosamente nella Croce; perocchè Cristo, assoggettandosi a quella, trasse a sè l'universale dolore, ed immolò sè innocente a Dio per la salute del mondo. Stupende e verissime le applicazioni che derivò da siffatta legge: così provò che il dolore e l'amore verso Dio è principio religioso d'ogni progresso; che il dolore e l'amore verso il prossimo costituisce il saldo vincolo della fraternità universale, che è nome vano, quando non si fonda nella Croce; che il dolore e l'amore verso sè medesimo partorisce il trionfo della civiltà sulla barbarie; perocchè questa, idoleggiando il piacere, e non mirando che al senso, nega lo spirito, e non trova più la ragione della nobiltà e dignità umana.

Dalla speculazione scendendo alla pratica, traeva da ciascun discorso, con logico rigore, quando una verità, quando un'altra; però sempre in modo, che tutte convergessero ad una sola, alla necessità di rigenerare la vita cattolica secondo Cristo. Ma come rigenerare, senza mutare? come mutare, senza rifiutare il male? come rifiutare

il male senza pentirsi? Dunque la penitenza; dunque l'Eucaristia, la Confessione e la Comunione; in somma, un atto di dolore e un atto di amore.

La parola dell'oratore era facile, sicura, elegante; i suoi ragionamenti gl'incatenava con un vigore di logica severissimo; le parti le disponeva con ordine e chiarezza ammirabili. Alle sottili speculazioni filosofiche, onde nutriva riccamente i suoi discorsi, erano maestrevolmente intrecciate le dottrine teologiche, e traeva dalla storia frequente occasione di confortare con prove di fatti le verità che andava scoprendo ai suoi uditori: e poi in tutto una spontanea freschezza di novità e una vena d'affetto singolare. Ma la sua maggior lode fu questa; che seppe sollevarsi, e sollevar chi l'udiva, ad una regione di pace e di serenità; dove non può e non arriva il soffio delle umane passioni. Oggi, che tutto si tira a politica, anche il freddo e il caldo, le dottrine cattoliche (e quali sono più sostanzialmente liberali?) fan sospetto, quando non s'ha cura di spogliarle d'ogni terreno ingombro. Bisogna parlare alle moltitudini con gran riguardo; se no, è come dire al muro, ovvero, ch'è peggio, far fare a rovescio.

E pure oggi, più che mai, è necessario di snebbiar le menti, di purgarle dall'ignoranza, di consigliare i dubbiosi, di ridurre gli erranti, di sostenere i deboli, di predicare la verità: il che s'è fatto sempre in due modi; o colla scrittura, o colla parola viva. Ma la scrittura, più o meno efficace in tempi tranquilli, non basta, quando il parlare soverchia, anzi tutto è un parlare, e gli spiriti avvampano: ond'è da confidar meglio nella virtù della parola, sonante in mezzo alle adunanze, che ne' libri. Ricordatevi di quel luogo di Platone nel Fedro, dove si nota un difetto comune alle parole scritte ed alle dipinture di cose animate; anzi concedetemi che vi riferisca il suo discorso, ch'io volto dal Ficino:

« Un simile difetto, egli dice, hanno la scrittura delle parole e la dipintura delle cose animate. Perciocchè anche i costei parti ti

stanno innanzi, come se fosser vivi: ma se tu gl'interroghi di niente, rimangono seriamente taciturni. Allo stesso modo le parole scritte. Ti pare ch'esse parlino e pensino: ma se tu ami d'imparare alcun che, ti diranno sempre quell'una e medesima cosa: ed ogni parola, scritta ch'ell'è, dice sempre lo stesso, ed al lettore intelligente, ed a quello che non è in grado d'intenderla; nè sa ciò che conviene manifestare, nè che nascondere. Se tu ingiustamente la tiri a male e la strazii, ella ha sempre bisogno della protezione del padre che la generò: perocchè ella non può nè ribattere l'avversario, nè spiegare sè stessa ».

Ma il prete, che oggi si commette alla ventura di parlare ad un'adunanza, dee pensarci bene, ed esser certo del fatto suo, ponghiamo anche il caso che tutti gli uditori fosser cattolici: perocchè anche i cattolici hanno i loro dubbi, vonno il loro perchè, ed hanno continua e presente necessità di esser confermati nella fede per mezzo della parola ragionata. Verissimo che la fede non è ragione; ma è vero eziandio che si può, e si dee, ragionar della fede, e scrutare i motivi di credibilità, come fecero i padri e dottori della Chiesa, e come ha fatto a loro esempio il nostro oratore in Quaresima. Diceva S. Agostino (nel sermone 272): *Fides instructionem desiderat;* e, poco appresso: *praecepisti ut credamus, expone ut intelligamus!* Quando gli uomini di lettere eran pochi e pii, e l'aja del sapere umano si poteva abbracciar di forza, il fine s'otteneva più agevolmente: ma ora che tutto si scruta, tutto si vuol conoscere, pesare, l'antico e il nuovo, il presente e l'avvenire, il visibile, e l'invisibile, il temporaneo e l'eterno; ora che l'intelletto umano, invanito da'suoi trionfi e dimentico della balia, però assetato di scienza, dalla gocciola e dall'atomo alza il volo alle grandezze dell'infinito, e dall'origine delle cose discorre sino all'ultimo fine; or che le scienze naturali e le filosofiche, la storia e l'antropologia, la filologia e l'arte, in somma tutta la letteratura umana si distende per uno spazio, di cui nessuno più ardisce di assegnare i termini; ora, dico, e più che ai tempi di Manete, di Ario e di Lutero, il prete cattolico, che vuol bastare al suo uffizio di predicatore, maestro e difensor della fede, dee

possedere una dottrina larghissima da dispensare a tutti secondo il bisogno. Brevemente: bisogna il pulpito, e, accanto al pulpito, bisogna la cattedra. Profittiamo, onestamente e pubblicamente, della libertà civile e religiosa che abbiamo: e si dia facoltà a chi vuole (ai giovani spezialmente, che tanto ardono di sapere) di poter udire una filosofia ed una scienza cattolica, oggi che s' imbandisce tanta lautezza di panteismo, di razionalismo e d' incredulità; affinchè non si esponga la gente a voltar le spalle alla Chiesa prima di averla conosciuta, o per averla conosciuta da chi la vorrebbe spersa nel mondo. Cristo, sì che provvede alla sua eredità; e gli si dee credere anche per discorso di ragione: ma eziandio ai tempi di sant'Agostino, di san Tommaso e del Suarez le provvedeva; nè si può dire che costoro ci fossero stati per nulla, o che avessero scritto a sollazzo. Dunque...

L'è chiara: come bisogna accrescere o scemare i panni secondo le stagioni, dar la pappa alle gengive e il pan duro ai denti: così bisogna che il prete cattolico possa e sappia parlare secondo i tempi. So, per altro, che questo solo non basta, e che presso al predicatore, al professore od allo scrittore ha da stare l'operatore; colla dottrina la carità; con san Bonaventura san Francesco: ma il chericato napoletano, che si fa meritamente onore fra gli altri, dei due mentovati di sopra, dello scrittore e dell'oratore si gloria eziandio di quel terzo, di cui tanto si ragionò assieme un anno fa. Il quale, vivendo di elemosina, campa tanti poverelli; vestendo di bigello, copre le nudità di tanti miserabili; ricoverandosi in una meschina stanzuccia, fabbrica le case ai mendichi: dico di frate Ludovico da Casoria, del povero seguace di colui, che

> Nel crudo sasso, intra Tevere ed Arno,
> Da Cristo prese l'ultimo sigillo,
> Che le sue membra du'anni portarno.

E poi, apre scuole popolari, avvia ai mestieri, fa stampar libri di polso, fonda accademie.

Sì, un'Accademia cattolica. La quale, se ora non è che poco più d'un desiderio, una speranza, chi sa che non

cresca vigorosamenta, e porti i suoi frutti, dico, di carità; senza della quala, ogni cosa è nienta. Or quest'accademia fu inaugurata nel giorno di Pentecosta in una chiesetta presso a Capodimonte; e il professor Federico Persico, giovine di forte intelletto e di saldi studj, vi lesse innanzi ai molti convenuti un assai bel discorso, che fu coma il manifesto della pia opera. S'aggirava sull'enciclopedia cattolica; ed eccovene il sommario.

Considerò da principio che da Lutero in qua la società civile e la scienza sono travagliate da scisma a da contradizioni: indi la necessità di ordinara la scienza cattolica; perocchè allora disparirà l'aresia, che l'enciclopedia cattolica l'avrà contenuta e spiegata.

Cos'è, diceva, l'eresia? Un dubbio ribelle. E Lutero cho fece? Sostituì alla Chiesa l'autonomia della ragiona, ingannato dall'apparente contradizione, che al cadere del medio evo, si giudicò essere tra la fede e la ragione. L'eresia è un moto divisivo, che ha per principio un atto di superba ragiona; e dopo ch'ella ebbe compiuta l'opera sua nel campo religioso, entrò in quel della scienza. Il Cartesio fu il Lutero della filosofia; e da lui nascono Spinoza e i sensisti francesi ed inglesi. Il Laibnitz in Germania genera Emmanuola Kant, e questi il Fichte; e l'Hegel ordina in una seria vivente l'enciclopedia nal principio posto dallo Schelling, ed è l'ultimo portato della filosofia moderna. Così il protestantesimo, nella scianza, si converte nel razionalismo filosofico egheliano. Or qual'è la realità di questo moto, che dalla protasta termina nell'Hegel? Appunto la scienza dal moto, cha è la storia. La metafisica è abbattuta, perchè assorbita nella fisica, nella logica e nella storia. Onda l'enciclopedia dalla superba ragiona, cioè della coscienza umana, non può abbracciare che la scienza della natura, la logica e il diritto.

Ma l'uomo non è solo ragione: l'uomo intero è fede e ragione. La società civile è la ragione organata; a la società ecclesiastica (il regno di Cristo sulla terra) è l'orga-

namento della fede. E siccome tra la natura materiale e gli Angeli, pure intelligenze, sta l' uomo; così fra l' uomo, o la ragione, e l'Angelo, o la visione di Dio, sta la Chiesa, che crede e spera. Sicchè l' enciclopedia cattolica, ossia la scienza del fedele, è di tanto più vasta dell' egheliana, di quanto l' uomo, che ha la fede insieme e la ragione, supera nell' ampiezza del vedere l' uomo che si chiude nella sola ragione.

La teologia è la scienza divina; la metafisica è la scienza umana, anello della fede e della ragione: la matematica è la scienza propria della ragione. Or la teologia è la rivelazione che Dio fa al fedele del mistero della Trinità divina: onde il Padre, il Verbo umanato e lo Spirito sono il contenuto teologico. La metafisica, illustrata dalla teologia, di cui è una derivazione, si partisce in Ontologia, Ideologia e Morale. La scienza poi subiettiva, e propriamente umana, contiene la fisica, la logica e il diritto; e tutte queste parti s' ingradano e si corrispondono: sicchè l' Essere, il Sapere e l' Amore sono nella creazione il perenne vestigio della Trinità increata.

Questa enciclopedia cristiana, immensa nel contenuto, che, non escludendo la ragione e il proprio di lei campo, l' accorda colla fede sua progenitrice, fu delineata in Italia da Giambattista Vico. Egli gittò le fondamenta della scienza moderna; e l' opera a cui gl' Italiani principalmente dovrebbero intendere, e la gloria a cui aspirare, sarebbe di seguitar le orme di quel grande, senza però rifiutare i trovati novelli della scienza dovunque scoperti.

Come vedete, il campo è veramente larghissimo, anzi senza confini; ed il Persico ha saputo spaziarvi un tratto con volo ardito e sicuro, all' italiana. Però il meglio del discorso, che sta nelle occhiate nuove, nella sottigliezza e verità de' giudizj, nell' ordine e nella freschezza de' nessi, in questo sommario quasi del tutto sparisce. Ma un intelletto esercitato nella speculazione può sovvenire all' inevitabile difetto del compendiare, ajutandosi della traccia che resta:

ad ogni modo, voi già v'accorgete che non si poteva più valorosamente esordire.

Or la conclusione delle cose discorse, già troppo lungamente, è chiara: nuova no, perchè nuove non sono le battaglie che sostiene la Chiesa. E poi che ho preso l'aire da una bella sentenza di S. Agostino, m'adagio ancora in quest'altra sua che è come la conseguenza della prima. La troverete nel trattato *De vera religione:*

Multi, ut diem Dei videant et gaudeant, per haereticos de somno excitantur. Utamur ergo etiam de haereticis, non ut eorum approbemus errores, sed ut, catholicam disciplinam adversus eorum insidias asserentes, vigilantiores et cautiores simus, etiamsi ad eos salutem revocare non possumus.

E voi, carissimo Giuliani, seguitate ne' vostri begli e beati studj, rinfrescando la nostra un po' avvizzita letteratura colle sue fonti vive ed antiche, siccome fate, e conservatemi la consolazione aperta della vostra amicizia.

GAETANO BERNARDI.

Saggio di Conferenze Religiose *ad uso dei giovani con altri scritti per la più parte inediti del* P. Vincenzo Marchese.

Chiunque volga oggi uno sguardo alla società cristiana, di leggieri si avvede che essa, ricca da un lato ma poverissima dall'altro, agitata da molti desideri, ma quasi sempre impotente a raggiungerli, più di tutto travagliata da una lotta dura, faticosa, incessante, si apparecchia ad una grande trasformazione. La trasformazione avverrà, e già i segni precursori si veggono apparire dove che sia; ma, se le apparenze non ingannano, noi vi arriveremo non per un di quei trapassi calmi e benefici da una in un'altra forma della civiltà cristiana, sì bene cospersi di lagrime e di sangue, in mezzo a molte rovine, con l'animo dilacerato da angosce, e talvolta eziandio da rimorsi. Il morbo, che travaglia oggi la società non è nè nelle industrie, nè nei banchi, nè nei traffici: molto meno è nelle idee di libertà, di uguaglianza, di fraternità, che bene intese procedono dal vangelo ed hanno nella Chiesa cattolica un vindice potente ed indefettibile, ma si deriva da più alta e da più universale cagione. La società presente è in gran parte lontana da Cristo, e, ricca di molti beni, manca del supremo che è Cristo. Cristo colla sua fede e colla sua carità la generò bambina e la educò adulta: or, fatta potente e vigorosa per Cristo, s'incentra in sè medesima, superbisce e vuol far senza di Colui, che, ideale di ogni possibile grandezza e centro di tutta la umanità, è il supremo vero, il supremo bene ed il supremo bello. Così la società non raggiunge il vero, o solo lo intravede confondendolo col suo contrario; scambia i falsi beni e fugaci coi veri e durabili; s'innamora ed affannosamente tien dietro ad una bellezza, che, mentre alletta, corrompe, infemminisce, e dissecca la vena dei santi affetti e delle nobili

ispirazioni. Così il fine prossimo della società risulta mutato nel fine ultimo; ogni ordine gerarchico nelle varie nature sconvolto; il primato dell'ideale e dello spirituale sul sensibile e corporeo distrutto; la prima società che è la società personale dell'uomo con sè medesimo, stranamente turbata, e quelle della famiglia, della provincia e della nazione, che la rappresentano e la perfezionano guaste, e corrotte.

Queste cose, che solo dai pochi si comprendevano in Italia negli anni trascorsi, oggidì si toccano con mano da moltissimi; onde è supremo benefizio di Provvidenza che, mentre parecchi, più ciechi che malvagi, e governati quasi sempre dall'ira, intendono a tutto distruggere per restare soli con sè medesimi, alcuni spiriti eletti esprimono meravigliosamente i bisogni di tutti (ed eziandio dei ciechi distruttori) studiandosi di riporre Cristo nel bel mezzo della società. I distruttori (i quali perchè intenebrano la ragione, separandola dal suo principio che è Dio, si addimandano razionalisti) intendono a creare una nuova e meravigliosa civiltà, in cui non sia Cristo. Ed eglino vedranno le meraviglie e le bellezze della civiltà nuova; ma, vogliono o no, la vedranno sorgere altera sulla pietra angolare della umanità che è Cristo. Vedranno anzi che questa civiltà nuova apparirà bella e meravigliosa solo perchè immagine di Cristo: infine s'accorgerannno che essa, senza essere sustanzialmente diversa dalla passata, la ringiovanirà; ed anzi, come tutte le cose che esprimono Cristo, sarà antica e nuova ad un tempo, derivante dalle tradizioni religiose della Chiesa, abbracciante tutto nel suo seno, e per divina virtù capace di armonizzare, quanto è possibile in una natura peccatrice e guasta, la fede e la ragione, l'autorità e la libertà, il bene dell'individuo e quello della società, il fine temporaneo dell'uomo e l'eterno. Questa civiltà insomma sarà armonia della terra col cielo, perchè derivante da Cristo che solo ed in modo perfettissimo congiunse in sè e nella sua Chiesa l'uomo con Dio.

Intanto, tra coloro che oggi intendono a restaurare la società cristianeggiandola, noi siam licti di annoverare un nostro carissimo amico in Cristo, Vincenzo Marchese: uomo eccellente, in cui le doti dell'intelletto e quelle del cuore si ragguagliano e si armonizzano bellamente. In lui però più di tutto apparisce meraviglioso quel commercio dei pensieri e degli affetti, che è il privilegio degli uomini migliori, ed in ispezialità deputati dalla Provvidenza a signoreggiare le moltitudini. Ma, siccome ciascun uomo ha suo peculiare atteggiamento nel sembiante, così ciascuno altresì ha la sua morale fisonomia, la quale, se il pensiero non m'inganna, nel Marchese è questa: che in lui l'affetto rischiari la ragione e poi ne riceva luce novella; il bello ed il buono gli siano quasi scala a conoscere il vero, sicchè è singolare dei suoi scritti che in essi ogni verità riesca per dir così affettuosa, ed innanzi tutto prenda aspetto di bene. La carità, la tenerezza, l'amore del buono e del bello scaldano ed incolorano non questo o quel luogo del libro, ma sarei per dire ogni sua

parola. Lo che, secondo che io giudico, interviene solo quando si sposino insieme un animo affettuoso e gentile con la carità di Cristo; la quale, fecondando ed avvivando le naturali prerogative, le rende capaci di tanto. Laonde egli senza avvedersene raffigurò sè medesimo quando scrisse: « Vi stia bene scolpita quell'aurea sentenza dell'Allighieri nel *Convito*, » *che a ben filosofare è necessario amare*; e proponetevi di tenere la via » insegnataci da S. Paolo, cioè di *seguitare la verità nella carità*. Chè » l'amore fa vivi e sereni i cuori, e in questa vita e serenità del cuore, » l'intelletto s'innalza alla armonia del bello e del vero: perchè amore » è armonia (1) ». Da ciò finalmente interviene che in tutti gli scritti del Marchese si riveli come una certa trasparenza dell'animo dello scrittore, ed una misteriosa ma pur bellissima comunione non tanto tra le dee di chi legge e quelle di chi scrive, quanto dell'animo dell'uno e dell'altro. Ond'è che, mentre negli altri uomini, il conoscerli di veduta è spesso il principio dell'amarli, al Marchese avviene ch'egli sia, prima cbo veduto, amato da chi solo lo vide nei suoi libri.

Dei quali, poichè sono venuto a parlare, dirò solo che tutti rappresentano sotto diversa forma un medesimo pensiero. Nelle *Memorie dei più insigni Pittori Scultori e Architetti Domenicani* e nel *S. Marco illustrato*, il chiarissimo nostro scrittore intese a mostrare quanta parte abbia Cristo nelle arti del bello. Solo da Lui esse attinsero le nobili e sante ispirazioni che ci dettero frate Angelico ed il B. Bartolomeo della Porta: solo da Lui presero virtù di rappresentare nelle tele, nei marmi, col canto dei poeti e con le soavi melodie miracoli di fede e di carità. Negli *Scritti Vari* primeggiano le Memorie del Convento di S. Marco, le quali ci svelano i mirabili effetti prodotti da Cristo nelle famiglie religiose; oggi in nome di una bugiarda civiltà sbandeggiate da quest'Italia, cui allevarono con gli studi, con le industrie, con le arti e più di tutto con prodigi di carità. E poi venendo il Marchese a parlare di quell'uomo terribilmente grande che fu il Savonarola, senza occultarne le colpe, ne rivela le maschie virtù, mostrandoci insieme qual concetto della libertà avessero i nostri padri, quale l'austero agitatore ferrarese. In quei tempi, che oggi alcuni addimandano barbari, l'amore della libertà vigoreggiava negli italiani petti e li rendeva capaci di nobili sacrifizi; ma a nutrirlo non era bisogno di combattere l'amore di Cristo e della sua Chiesa. Anzi i due amori derivavano l'uno dall'altro e si accoppiavano sì bene insieme, che quasi sempre i più caldi difensori delle patrie libertà erano i più infocati amatori dei dommi e della morale cattolica.

Oggi infine il Marchese, trafitto dai dolori della patria e pur pieno dell'amore di lei, non maledice agli erranti, non ripudia i santi amori

(1) Introduzione alle Conferenze, pag. 13.

dei suoi giovanili anni per questa terra diletta e per tanti modi predestinata da Dio, non impreca alla libertà o all'autorità cristiana, ma invece ci apre l'animo suo in alcune *Conferenze*, le quali più da vicino intendono a collocare nuovamente la società nelle amorose braccia dell'Uomo Dio. Immagina che nel 1854, fatta più mite la morìa del cholera, a mezzo il settembre tre giovani genovesi si raccogliessero a parlare di religione nell'antica badìa di S. Giuliano presso Genova. Di qui procedono sei Conferenze religiose, nelle quali le dottrine cattoliche sono intrecciate con vaghe descrizioni di luoghi e di costumi, e. quel che è più, esposte nobilmente, soavemente, e con pieno conoscimento (oggi troppo raro negli scrittori) della età in cui viviamo. Nella prima Conferenza mostra l'autore come la Chiesa cattolica si provi, tra tutte le altre comunioni, vera, perchè è effigie di Cristo. E essa effigie in ciò specialmente si vede che, mentre Gesù con mirabile accoppiamento è Dio ed uomo ad un tempo, la Chiesa si appalesa insieme divina ed umana. Segue appresso nella seconda a dire delle cagioni per cui la Chiesa è avversata e combattuta, e con bella armonia le fa derivare dal medesimo principio che ha posto innanzi. Onde, volendo dare un sunto dei suoi pensieri, sul finire della seconda Conferenza scrive « Riepilogando » al presente in pochi tratti quanto vi sono venuto dichiarando in queste due Conferenze, abbiamo adunque nella Chiesa Cattolica, non altrimenti che in Gesù Cristo, il consertamento della divinità con la » umanità; perciocchè la religione, come prova il suo stesso nome, altro » non è se non il legame che unisce il Creatore alla creatura e la relazione necessaria che corre tra l'infinito e il finito, tra il divino e » l'umano, tra la causa e l'effetto. Quindi essa è a un tempo un mistero e una scienza, un argomento di fede insieme e di ragione, secondo che si considera l'uno o l'altro dei due elementi dei quali si » compone. Perciò essa è visibile nella sua estrinsecazione, invisibile » nello spirito che la informa e l'avviva; vulnerabile e passibile nella » sua umanità; immortale e gloriosa nella sua divinità. Se voi considerate soltanto l'elemento umano e finito, le sue imperfezioni, le sue » debolezze e le corruttele d'alcuni suoi membri, voi non la crederete » che una società fittizia, incomposta e peritura. Se voi all'opposto considerate la sua dottrina, la sua vita interiore e la santità di molti » suoi figli, voi sarete tosto condotti a dirla soprammodo bella e celeste. Nella sua unità, perpetuità e universalità voi la raffigurate divina; nei suoi dolori e nei suoi travagli voi la conoscete umana » (1).

La terza e la quarta Conferenza derivano anch'esse dal medesimo principio, e versano intorno alla civiltà cattolica, considerata però non già, come assai delle volte si usa, incompletamente, ma nella sua vera ampiezza. Il concetto che hanno della civiltà il Guizot, il Balbo e lo stesso

(1) Pag. 64.

divino Allighieri sembra piccolo ed angusto al nostro scrittore. Per questo rispetto ei si accosta molto al Gioberti; sicchè, definendo essa civiltà poco differentemente da quel che fece il filosofo subalpino, dice essere *la esplicazione armonica di tutte le umane facoltà sotto la scorta e l'indirizzo della rivelazione.* Definizione stupenda, dalla quale s'inferisce che la civiltà vera sia anch'essa divina ed umana, derivante perciò da quella ammirevole dualità, che informa tutto il Cristianesimo; composta, come dice il medesimo scrittore « di due elementi uno razionale, ed » uno sovrarazionale, l'uno umano e l'altro divino, i quali per infiniti ed » impercettibili modi si intrecciano e si mescolano insieme avvegnacchè » assai distinti tra loro » (1).

Così queste Conferenze rivelando mirabilmente i frutti della civiltà cristiana, comparandola con la pagana, mostrando quanto quella si vantaggi sopra questa, ponendo a disamina i frutti di entrambe, riescono a fronteggiare assai sapientemente l'errore di coloro, che confondono, o di coloro che separano al tutto la Chiesa dalla società, la fede dalla ragione, l'autorità dalla libertà, o che è il medesimo Iddio dall'uomo. Così si vede a nudo il terribile morbo, onde è travagliata la società presente, e che s'infiltra da per tutto sotto le due forme del razionalismo e del panteismo. I quali, anzichè essere solo una sottile e falsa filosofia, viziano oggi più o meno tutte le branche del sapere umano e s'incarnano più che non si crede nella vita pratica dell'uomo e del civile consorzio. Confondendo l'uomo con Dio, non è più nè Dio nè uomo: separando l'uomo da Dio, Dio non è per l'uomo, e l'uomo, lasciato a sè medesimo, rientra nel suo nulla e barbaramente recide il vincolo amoroso che lo fa partecipare della grandezza, della forza e della virtù della cagione di tutte le cagioni. Di qui Iddio non è più nè negli ordini del pensiero, nè in quello degli affetti; sbandeggiato perciò dalla scienza, dalla famiglia, dalla civiltà, dalle leggi, dalla politica, dalle lettere, dalle arti del bello, e fino dalla filantropia.

Le due ultime Conferenze del Marchese, mentre con bella sintesi si collegano alle precedenti, intendono più specialmente a mostrarci gli smisurati benefizi derivanti all'uman genere dalla carità cristiana. I quali, sebbene siano svariati e molteplici, pure nascono tutti da un principio unico e tutto proprio dei figliuoli di Cristo: lo spirito di sacrificio. Questo spirito di sacrificio è il tesoro inesausto della nostra Chiesa, che le dà una potenza ed una bellezza smisurata, facendola vivere di amore, ed elevando anzi l'amore all'ultimo suo grado, che è quello della immolazione. Laonde il Marchese, arrivato a questo punto del suo libro, vi si spazia largamente ed amorosamente come nel suo campo; sicchè non saprei se mai egli riesca tanto nobile ed efficace, quanto allorchè

(1) Pag. 85

favella di una virtù che gli è, dirò così, naturata nell'anima, e quasi involontaria trabocca nei suoi scritti. Io ne darò qui un saggio alquanto lungo, che basterà a mostrare la verità di quel che dico, e farà nascere in tutti vivissimo desiderio di leggere intiero il libro « La legge potrà » pareggiare in un giure comune tutte le classi, e tutti gli ordini dei » cittadini, ma rimarranno pur sempre le naturali ineguaglianze dell'in» gegno, della fortuna, della sanità, della nascita, e quelle ancor più » difficili a superarsi, del suolo e del clima: barriere che dividono i » popoli, e loro imprimono un suggello profondo e incancellabile. I po» litici e gli economisti di tutti i tempi si affaccendarono senza posa a » trovare sempre nuovi partiti, affine di scemare o togliere queste no» tevoli discrepanze; leggi agrarie, abolizione di titoli e di feudi, comu» nanza di beni, società fittizie, repubbliche fantastiche, ludibrio della » ragione e strazio dell' umanità. Essi abbassarono gli uni per sollevare » gli altri, spogliarono questi onde arricchire quelli; fecero passare i » beni ora dai molti nei pochi, ora dai pochi nei molti, con la violenza » che irrita o con la frode che contamina; in corto dire, crearono nuovi » mali per medicare gli antichi. Sperimenti e utopie, che sariano bastati » a mandare in conquasso la società, se la Provvidenza non fosse stata » sollecita con mezzi misteriosi e possenti a ristabilire l' ordine turbato » da questi imprudenti o colpevoli mestatori. La sola, la grande potenza » livellatrice, quella che rispettando i diritti di ognuno provvede ai bi» sogni di tutti, si è la carità; pianta divina che prova sotto tutti i cli» mi, cresce appo tutti i popoli, dà frutti sotto qualsiasi reggimento, si » acconcia a tutte le intelligenze, scalda tutti i cuori, pareggia tutte le » ineguaglianze, soccorre tutti i bisogni, afforza tutte le legittime affe» zioni, mantiene tutti i dritti, agevola tutti i doveri. Essa consiglia e » persuade quanti vi hanno nobili sacrifizî, quello dell'ingegno, dell'au» torità, delle ricchezze, della bellezza, della gioventù, della sanità, della » libertà, e perfino quello della vita, affine di soccorrere, mercè di que» sto volontario spogliamento, a tutte le privazioni, a tutti i dolori, a » tutti gli infortunî. Il sacrifizio pertanto è d'uopo ripeterlo, come forma » l'essenza della nostra religione, così ne costituisce la forza, la venu» stà e la gloria. Da esso il carattere tutto speciale del cattolicismo, e » la nota più specifica che lo distingue da tutte le altre religioni; da » esso s'informa la nostra civiltà, la fa riconoscere per opera di Gesù » Cristo; a tal che può dirsi a tutta ragione, che la civiltà cattolica sia » un parto naturale del sacrifizio. Lo prova, non che altro, quella inef» fabile e soave melanconia della quale sono improntate le nostre let» tere, le nostre arti, i nostri costumi e tutte le nostre instituzioni (1). » Il paganesimo, salvo poche eccezioni, non conobbe la musa del dolore » che di tutte è la più cara e sublime. Essa iniziò il suo canto divino

(1) Balmes. Il protestantesimo paragonato al cattolicismo. Vol. 2 pag 17:

» nel dì che i nostri progenitori furono cacciati dall'Eden, e da sessanta
» secoli erra nel mondo sacra compagna dei nostri dolori e concittadina
» del nostro esilio. Essa ispirò la mesta o passionata melodia di David,
» il gemito straziante di Giobbe, le pietose lamentazioni di Geremia; e
» trovò un eco nell'Alighieri, nel Milton, nel Klopstock cantori di su-
» blimi dolori e di speranze immortali. Nè fia che spezzi la sua lira se
» non nel novissimo giorno, quando nella conflagrazione generale delle
» cose, andrà rotta e confusa la compage dell'universo » (1).

Il parlare della carità e dello spirito di sacrifizio della Chiesa dà occasione al nostro autore di colorire assai vagamente tra gli altri il ritratto di quell'apostolo del Piemonte che fu il Cottolengo, di tratteggiare con grande arte la nobile figura del regnante pontefice Pio IX, ed infine di chiudere le Conferenze con una bellissima e non si può più pietosissima preghiera alla Vergine. È gran danno che delle Conferenze manchino altre quattro, secondo il primitivo disegno dell'illustre scrittore. Esse indubitatamente lo avrebbero completato ed ingrandito. Invece il volume contiene tre Dialoghi ed altri scritti varî, nei quali si rivela sempre il pensiero che informa tutto il libro: l'amore cioè di Cristo. Beatissimo questo amore che è vita, e dà non solo forza e calore, ma eziandio luce e sapienza: beatissimo questo amore che opera prodigi, e, dopo aver creato Agostino, Francesco d'Assisi, Vincenzo di Paola, Tommaso, Dante, Michelangelo e Raffaello, mostra anche oggi una efficacia ammirevolissima. Troppo sono miserabili e degni di compianto coloro, che ne disconoscono a forza, e sperano con un freddo scetticismo e con un orgoglio smisurato vincere le meraviglie del più grande amore che si possa concepire, dell'amore dell'Infinito. In questo combattimento, che oggi si combatte contro l'Uomo-Dio, senza la carità noi siamo vinti; ma con la carità che procede da Cristo, e che nella fede della Chiesa si ritempra e rinfoca, per Dio, saremo vincitori. Forse dei frutti della vittoria non godremo noi. Ma che importa, quando noi, ed i cattolici, che ci seguiranno, come quelli che ci precedettero, siamo un solo uomo in Cristo?

P. Alfonso Capecelatro

(1) Pag. 177 e seg.

(7° 6.

D'UN'ISCRIZIONE CELTICA TROVATA NEL NOVARESE

La scoperta di un'antica iscrizione, di lingua più o meno ignota, contenente oltre una decina di vocaboli, non può non interessar grandemente così gli archeologi come i linguisti. Quando poi questa iscrizione viene a trovarsi in contrada povera d'antichi monumenti, quale si è appunto di rimpetto alla rimanente Italia questa sua parte superiore, essa non manca d'avere anche per tal rispetto una peculiare importanza, massime pel paese al quale appartiene. Quindi è che al primo legger ch'io feci la summentovata epigrafe nel ragguaglio che il chiarissimo professore Fabretti ne diede all'Accademia delle Scienze di Torino nella tornata del 20 marzo 1864 e che fu testualmente pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* (N° 80, 2 aprile), mentre da una parte non potei non provare un senso, direi quasi, di patria compiacenza e curiosità, dall'altra, coltivando, come fo, se non con fortuna, certo con amore, la scienza delle lingue, non seppi resistere al desiderio di tentarne, per quanto mi fosse dato, una specie di commento filologico; al che fare mi reco tanto più volonterosamente in quanto la nostra iscrizione porge argomento d'indagini non saprei dire se più alla linguistica od alla archeologia; e come reliquia d'antico idioma, che geograficamente può dirsi anche italico, si connette a ogni modo con uno degli elementi, quantunque scarso, di quella dialettologia alla quale ho da qualche tempo più specialmente rivolto i miei studi.

« Due anni or sono », dice il signor professore Fabretti, il cui ragguaglio noi ci facciam lecito di citar qui tutto intiero, quale ce lo porge il rendiconto della succitata tornata dell'Accademia « per cortesia del chiarissimo Carlo Racca, canonico della cattedrale di Novara, ebbi copia di un'iscrizione cavata da una pietra piuttosto rozza (alta metri 0,98 e larga metri 1,40), qualche tempo innanzi rinvenuta dal signor conte Eugenio Tornielli-Brusati nel praticare certi scavi in un suo podere situato nel territorio di S. Bernardino, frazione del Comune di Briona, piccolo villaggio del Novarese posto

al piede delle colline che innalzandosi gradatamente vanno a congiungersi alla catena delle Alpi fra la valle della Sesia e quella del lago d'Orta.

« Altra volta giá sulla destra del Ticino erano venuti in luce monumenti scritti con quell'alfabeto che fu segnalato nella celebre bilingue Tudertina, molto più conosciuta che non siano le poche iscrizioni trovate nella Svizzera italiana. Giudicai che molta importanza poteva avere siffatto monumento; e poichè non mi si offriva l'opportunità di copiarlo con quella esattezza che io desiderava migliore, aspettai dalla liberalità dell'egregio possessore un calco in gesso, il quale ora mi presènta occasione di aggiungere qualche traccia della prima linea quasi svanita nell'originale e perduta affatto nell'esemplare fotografico che verrà divulgato in Europa. Il conte Tornielli, amante della scienza e della sua patria, ha ceduto la pietra alla canonica di Novara, ove sarà collocata accanto alla bella serie delle epigrafi romane illustrate dal lodato cav. Racca. Ecco l'esemplare della iscrizione:

Io leggo:

(verticale, a sinistra:) ? tekos tovti pv ?

?
.... tesasoio.... em
tanotaliknoi
kvitos
lekatos
5 anokopokios
setupokios
esanekotl
anareviseos (o anarevixeos)
tanotalos
10 karnitus

« Gli epigrafisti avranno agio di esaminare con le tavole del Mommsen (*Die nordetruskischen Alphabete*) o con le mie prime cinque annesse al *Glossarium italicum*, come la nuova iscrizione presenti parecchi segni grafici che si osservano nei monumenti dell'Italia superiore, e specialmente in quelli di Arano, di Davesco (Canobbio), di Stabio, di Sorengo; ma sopratutto con la lapide bilingue di Todi la leggenda novarese vuol essere strettamente ricongiunta e per le forme grafiche e per la natura di alcuni vocaboli. Le lettere usate nell'epigrafe di Todi erano assolutamente insolite nei monumenti dell'Umbria e di tutta l'Italia centrale: certi segni, come la ᛅ (a) e la X (t), oltre il misterioso segno ⋈ (I), non venivano innanzi se non nei marmi dell'Italia superiore. Come mai a così grande distanza di luoghi, dal Ticino al Tevere, due monumenti così somiglianti nella scrittura? E poichè questa è piuttosto propria agli abitanti delle regioni collocate a pie' delle Alpi, o la presenza della lapide Tudertina nell'Umbria è accidentale, quasi dissi un'importazione, e spoglia di qualsivoglia carattere locale, o la pietra novarese offre un argomento a constatare la permanenza di una popolazione affine a quella degli Umbri stanziata tra il Ticino e la Sesia.

« Una serie di nomi desinenti in *os* ed uno in *i* si comprende nei versi 3 a 9; ma il secondo e l'ultimo verso debbono spezialmente provocare l'attenzione degli epigrafisti e fermar meglio il riavvicinamento della nuova leggenda novarese con la Tudertina che forse è minacciata di perdere il posto tra i monumenti umbri. Accenno alle voci *tanotaliknoi* e *karnitu*. L'una ricorda una formazione identica al XDVXIKNOS quasi *Drutigenus* ossia *Druti gnatus* (filius): *tanotali-knoi* saranno i *Tanotaligeni* ossia figli di *Tanotalo* (XᛅNOXᛅᛚOS) menzionato nel nono verso; l'altra voce, *karnitus*, richiama il KᛅDNIXV per *karnitum*, che, derivato dalla stessa radice che rimane nel latino *caro* (carne), fu preso nel significato di *ossuarium* (Aufrecht e Kirchhoff, II 396) o di *sepulcrum* (Huschke nel *Rhein. Mus.* XI 355). Ond'è che questa iscrizione assume il carattere di monumento sepolcrale, che poteva per avventura venire accertato dal primo verso, e dalla linea, diversamente dalle altre disposta, nel fianco sinistro della pietra, ove la voce *tekos* (se è ben letta) parrebbe accennare

(1) « Siffatto segno, constatato nella lapide di Todi, come in quella di Novara, trovasi anche in un titoletto veronese e in una moneta d'oro attribuita ai Salassi; ed ultimamente fu visto in un vaso etrusco-campano (*Bullettino arch. napol. nv. sr.* VII, 147). Fu creduto rappresentante la sibilante come il segno greco ⧗ (Boeckh, n. 4380 *d*), che però ebbe anche il valore della doppia ξ (Boeckh, n. 4322). Debbo aggiungere che per l'ispezione del calco (se non è imperfezione del marmo od una mia allucinazione) si potrebbe meglio riprodurre con la forma ▷|◁ (*ph*)=gr. Φ ».

al greco τέκος, *proles*, e la voce incompiuta *tout* all'umbro *tota*, osco *touta* (civitas), onde l'aggettivo umbro *totco*, osco *tovtico* o *tutico* (urbicus, publicus).

« Null'altro ora aggiungo, contento di poter invocare l'attenzione dei dotti su questa iscrizione che occuperà un bel posto tra i monumenti scritti (il solo forse che permetta un'interpretazione) della superiore parte d'Italia ».

Come bene avverte il Fabretti, l'epigrafe di Novara presenta una singolare analogia così di caratteri come di vocaboli colla celebre iscrizione bilingue di Todi. Ma è da notare che questa iscrizione nella parte non latina, la quale si tentò d'interpretare come umbrica da Aufrecht e Kirchhoff (*Umbr. Sprachdenkm*, 393 e tav. X, *c*) dall'Huschke (*Rhein. Mus.* XI, 35; *Die Iguv. Taf.* 510) e da altri, viene ora da alcuni valorosi celtologi considerata come indubitatamente appartenente al novero degli antichi monumenti celtici. Già fin dal 1855 il Mommsen ne aveva negata l'umbricità (*Die Nordetr. Alph.* 229); poi principalmente lo Stokes ed il Becker (*Beitrage zur vergl. Sprachforschung*, ecc., II, 110; III, 65, 170, ecc), qualificata quell'epigrafe come celtico monumento, ne proposero quella che ora può dirsi la più verisimile interpretazione. Come ognun vede, l'affinità che non può non riconoscersi tra l'iscrizione di Novara e quella di Todi, mentre da un lato viene in confermazione della celticità della tudertina, suggerita e provata dalle ragioni della linguistica, sebben contrariata dalla geografia, dall'altra contribuisce già solo di per se stessa a rendere assai verisimile la celticità della novarese, fatta naturalmente presupporre da ragioni storiche e geografiche. Se a a questi argomenti si aggiunga dipoi ancora quell'analogia di scrittura che l'epigrafe novarese presenta con alcune iscrizioni dell'Italia superiore, come pure con alcune monete provenzali e salassiche o, com'altri vogliono, elvetiche (cf. C. Promis, *Le antichità di Aosta*, p. 201), tutte verisimilissimamente con leggenda celtica (Mommsen, *loc. cit.*), avendo comuni con queste non solo i peculiari segni dell'*a* e del *t* e l'incerto carattere ⋈, come già accennava il Fabretti, ma eziandio i due segni speciali per *o* ed *u* e, quello che più monta, il procedere da sinistra a destra, notabile singolarità, che nelle leggende d'alfabeto etrusco così cisalpine come transalpine verrebbe appunto ad essere peculiarmente propria dei monumenti finora accertati per celtici; noi veniamo ad avere una copia d'indizi o di caratteri, come dicono, estrinseci, che tutti militano per la celticità dell'epigrafe novarese; la quale perciò non abbisognerebbe più d'altra conferma fuor quella che può somministrar la linguistica comparativa mediante analisi e raffronto così delle forme grammaticali come delle etimologie. E questo è quanto io mi proposi di tentare nel

seguente saggio di commento; se non che, prima di venire ai particolari dell'interpretazione, credo non inutile di dare alcuni brevissimi cenni intorno al celtico e ai sussidi linguistici di cui può giovarsi la celtologia, applicata principalmente ad illustrare un antico monumento gallico quale si è appunto l'iscrizione di Novara.

Chiamiamo Celti, come ognun sa, quei popoli che sotto diversi nomi (*Galli*, *Britanni*, *Hiberni*, ecc.) abitavano in antico principalmente la Francia, l'Italia Superiore, l'Inghilterra, l'Irlanda e la Spagna orientale. La loro lingua (il celtico) fu chiarita dalla grammatica comparata, ramo indubitato di quello stipite di favelle che dicono comunemente indoeuropeo; sicchè ora ben può disputarsi della maggiore o minor connessione che possa avere una tal lingua colle altre dello stesso ceppo e segnatamente col latino, con cui si considera più particolarmente collegata, ma non si potrà più muover dubbio circa la sua affinità colle indoeuropee, nè quindi circa le attinenze etnologiche de' Celti cogli altri popoli dell'Europa e dell'Asia che parlano siffatte lingue. Del celtico non abbiamo documenti abbastanza antichi per poter considerare questa lingua in uno stato più o men conservato secondo che ci vien dato di ciò fare in ordine all'indiano, al persiano, al greco o al latino. E questa mancanza di antichi monumenti celtici è tanto più da lamentare in quanto che essendosi il celtico, qual ne fosse la causa, e più presto e più profondamente alterato, mal potremmo farci un concetto più o meno esatto delle antiche sue condizioni grammaticali neppur coll'aiuto del suo più vecchio rappresentante, voglio dire l'antico irlandese, il quale, se insieme con qualche altro dialetto affine è bastato a provar come indubitato l'arianismo del gruppo celtico, è tuttavia lontano, sebben risalente al IX secolo dell'êra volgare, dallo illustrar la comune grammatica antica, come fa, per es., rispetto allo slavo l'antico bulgarese o schiavone, che pur non va più su dell'XI secolo. Il gallico che conservatosi in monumenti di qualche estensione ci avrebbe posto in grado di farci un qualche concetto dell'antico celtico e avrebbe collegato più strettamente questo idioma colla grammatica comparata delle lingue indoeuropee, non è pervenuto a noi se non in scarsissimi avanzi che consistendo in alcuni pochi appellativi di vario significato o in nomi di persone, di popoli e di luoghi, tramandatici sotto forma romana o greca, male sono atti a farci conoscere il tipo grammaticale della parola gallica. Se non che alcune iscrizioni, scoperte la maggior parte in questo secolo, anzi in questi ultimi anni, son già venute a darci un qualche lume intorno alle condizioni grammaticali della lingua gallica e si può bene sperare che coll'accrescersi di questi monumenti essa verrà ad essere sempre più illustrata come già furono, appunto per via di

sussidi epigrafici, l'umbrico e l'osco. Queste galliche iscrizioni sono circa una trentina; appartengono la più parte alla Gallia transalpina e le più lunghe non contengono oltre dieci voci celtiche. Furono variamente pubblicate e commentate; al qual proposito son principalmente da vedere i lavori del Pictet, di Whitley Stokes e di J. Becker (1). Non occorre il dire che il metodo de' nuovi celtologi non ha punto a che fare con quello de' celtisti dello scorso e anche del presente secolo, conosciuti principalmente sotto il nome di celtomani.

Veniamo ora all'epigrafe di Novara, facendo innanzi tratto un'osservazione circa il modo di leggerne la scrittura. L'alfabeto etrusco adoperato nella nostra iscrizione non conosce, come è noto, i segni delle così dette lettere medie (*b d g*), le quali vi sono perciò rispettivamente rappresentate dai caratteri delle corrispondenti tenui (*p t c*). Quindi è che, tenuto conto di questa deficienza dell'alfabeto etrusco, in cambio di *tanotaliknoi*, *lekatos*, *anokopokios*, *setupokios*, *tanotalos*, e *tekos*, secondochè darebbe la semplice scrittura, io leggo *danotaliknoi*, *legatos*, *anokobogios*, *setubogios*, *danotalos* e *dekos;* le quali forme saranno chiarite, siccome io mi confido, per le più verisimili dalle cose che di tali vocaboli verrò qui appresso discorrendo.

Cominciando dalle forme grammaticali che credo si possano più agevolmente dichiarare, noterò primieramente come siano in questa iscrizione sette voci terminanti in *os* (*kvitos*, *legatos*, *anokobogios*, *setubogios*, *anareviseos*, *danotalos* e *dekos*) che non dubito qualificare come tanti nominativi singolari di nomi rispondenti a quelli della così detta seconda declinazione grecolatina. E questo nominativo singolare in *os* vuolsi considerare come forma propria dell'antico gallico; nè varrebbe l'opporre che essa sia stata tolta in prestito dal greco; cosa che, massime per la Gallia Transalpina, altri potrebbe per avventura credere essere avvenuta principalmente per influenza de' Massalioti; nè che siavi stata introdotta dal latino, il quale, come è noto, l'ebbe anch'esso come forma regolare sin verso il 200 av. C. e la venne sporadicamente conservando, se non nella pronunzia, certo ne' mss. e nelle iscrizioni insino ai primi secoli dell'êra volgare (Corssen, *Ausspr.* ecc., i, 242 e segg.); imperocchè appunto nelle citate iscrizioni d'oltralpe s'incontrano come regolari nominativi sing., tra gli altri, i nomi *Andecamulos*, *Cernunnos*, *Contextos*, *Doiros*, *Dontaurios*, *Iccavos*, *Licnos*, *Segomaros*, *Seviros*, *Tarbellinos*, *Tarvos* (taurus) e *Villoneos*, ai quali molti altri potrei aggiugnere

(1) Il Pictet ne tratta particolarmente in un opuscolo intitolato: *Essai sur quelques inscriptions gauloises* (Genève et Paris, 1859, in-8°); lo Stokes e il Becker nel citato giornale *Beiträge* ecc., II, 100; III, 65, 75, 162, 326, 405; IV, 129.

dalle medaglie galliche illustrate principalmente dal De la Saussaie e dal Duchalais, come pure dalle iscrizioni celticoromane, in cui la forma gallica in *os* incontrasi ancora talvolta insieme colla latina in *us*. Aggiungasi, come anche altre voci celtiche citate da autori latini ci si presentano sotto forma in *os*, verisimilmente rispondente al nominativo singolare della seconda declinazione; sicchè troviamo p. es. presso Ammiano Marcellino (xxii, c. 5): *apud hos generali nomine rex adpellatur* hendinos; e presso Marcello Burdigalense: *papaver silvestre quod gallice* calocatanos *dicitur; herba quæ gallice* odocos *dicitur*. Pare adunque indubitato che la detta desinenza in *os* sia da tenersi come propria dell'antico celtico (1), essendo questa la forma regolare de' nomi che s'incontrano nelle galliche iscrizioni, solo più tardi modificatasi in *us*, probabilmente sotto l'influenza del latino. E di questo carattere dell'antico idioma delle Gallie partecipa al tutto l'epigrafe novarese.

In *Danotaliknoi*, patronimico, secondo che si vedrà più innanzi, relativo a nomi propri seguenti, dobbiamo riconoscere un nominativo plurale, caso d'apposizione a più nominativi singolari che vengon dopo. Le iscrizioni galliche finor pubblicate non ci porgono indubitato esempio di nominativo plurale. Il trovare che ora noi facciamo per la prima volta nell'antico celtico questa forma di tal nominativo in *oi* per un nome manifestamente della seconda declinazione non dee aver nulla di singolare; perocchè bene era da aspettarsi che in una lingua la quale, pei nomi siffatti, flette, come vedemmo, il nominativo singolare in *os* e perciò in analogia col greco e coll'anticato latino, il nominativo plurale della stessa maniera di nomi potesse uscire in *oi*, come fa regolarmente nel greco e come fece pure anticamente nel latino, che più tardi ad *oi* sostituiva *oe*, *ei*, *i* (*popoloe* da *poploi*=*populi*, *oinvorsei* da *oinvorsoi*=*universi*; cf. Corssen, *op. cit.*, i, 198, 203). E questa forma terminante in *oi* deve essere tanto più

(1) Il ch. sig. A. De Longpérier in una sua *Note sur la terminaison* os *dans les legendes de quelques monnaies gauloises* (*Rev. numism.*, n. VIII, 460 e seg.) si studia di provare che questa, com'egli dice, *forma ortografica* non ha carattere nazionale in quanto è comune all'Italia e alla Gallia. Parlando solo linguisticamente, egli ha ragione; perocchè di tal desinenza parteciparono contemporaneamente, insieme col greco, il celtico e il latino; ma sul campo italoceltico, storicamente o cronologicamente parlando, il finimento in *os* pei temi in *o* al nominat. sing. venne indubitatamente ad essere dipoi un carattere etnico dell'antico celtico, essendochè ad un tempo, in cui la forma in *os* potea dirsi pel latino anticata, pel gallico era la regolare. E questo ci spiega il perchè nell'iscrizione bilingue di Todi, mentre la versione latina ci presenta il nominativo in *us* (*minimus*), il celtico ha *Drutiknos* e non *Drutiknus*, che per questa lingua sarebbe stato un barbarismo.

ammessibile nell'antico gallico, in quanto che tal dittongo non ripugna punto al genio fonetico di questa lingua secondo si può vedere dai vari esempi che ne reca il Becker (*Beitr.*, III, 197). E così, se già prima fondatissime congetture aveano tratto valorosi celtologi (cf. EBEL *Beitr.*, I, 167; STOKES, ivi, III, 151; SCHLEICHER, *Comp. d. Vergl. Gramm.*, 433) ad inferire come assai verisimile un'antica forma celtica di così fatti nominativi terminante in *i*, ora noi possiamo spingerci sicuramente più su e giungere all'altra più antica in *oi*, rivelataci dall'iscrizione novarese, la qual forma, mentre da un lato arreca nuova testimonianza per la stretta affinità del celtico coll'italogreco, viene per via di prova ascendentale a confermare la congetturata forma in *i*, la quale finora si fondava solo sopra argomenti discendentali (1).

Passo ora all'esame delle singole voci, riservandomi di toccare ancora di qualche forma grammaticale.

Non parlo della prima linea; perocchè mutila o rosa, com'essa è, difficilmente, parmi, si presterebbe a qualche più o men verisimile interpretazione. Ed è gran danno; giacchè da questo primo verso ben conservato sarebbe stato per avventura principalmente fatto manifesto l'intento dell'iscrizione.

Già dissi come *danotaliknoi* sia nominativo plurale di nome della seconda declinazione; e perciò la forma assoluta di questo vocabolo è *danotalikno*, composto di *danotali*+*kno*. In *danotali* io veggo non già un genitivo, come farebbero il Pictet ed il Becker che considerano gli analogi *Oppian cnos* e *Toutissicnos* come composti del genitivo di *Oppianos* e *Toutissos*+*cnos* (*Beitr.*, III, 412), ma bensì una forma solo foneticamente modificata del tema *danotalo* (cf. *cœlicola* =cœlocola, *fructifer*=fructufer, *terrigena*=terragena (2)), del quale

(1) Non posso astenermi dal qui notare come le forme neoceltiche del nominativo plurale, onde specialmente si argomentò l'antica in *i* (=oi), abbiano un mirabile riscontro nella forma del plurale di alcuni dialetti dell'Italia superiore, sicchè, come per es: l'antica forma celtica di *marci* (da *marcoi*, equi) diventò nel cornico *mergh* (sing. *margh*), così per es. il latino *campi* fecesi in qualche parte del Canavese maestrale (antichi *Salassi*, gente gallica) *chemp* (sing. *camp*). Ma di questo più a lungo e di proposito in altro luogo.

(2) Se mi si opponesse che in questo caso, secondo l'analogia degli altri composti gallici, come per es. *Bellovesus*, *Segomaros*, sarebbe da aspettarsi *Danotaloknoi*, *Oppianocnos*, risponderei citando, verbigrazia, *Taranucnus* (Zeuss, 774), *Oloacnus* (Stokes, *Beitr.* II, 111); ne' quali nomi non si potrà non ammettere un'analoga formazione di patronimici, ma nella cui prima parte niuno vorrà vedere un genitivo. Aggiugnerò ancora come non manchino composti, la cui prima parte, pur venendo da tema in o, si modifica per sola ragion fonetica in *i*, onde se dall'un lato abbiamo, per es., *Cenomani* (Liv. V, 35 ecc.), *Convictolitavis* (Cæs. VII.32, ecc.), dall'altro abbiamo eziandio *Cenimagni* (ivi, V, 21), *Victisirana* (Grut. 700, 6); nè credo che ad alcuno possa venire in mente di scorgere in *Ceni-* e *Victi-* un genitivo.

abbiamo poi il nominativo singolare nel *danotalos* che è più sotto, e di cui come nome proprio parlerò a proposito della linea nona. Quanto all'ultima parte *kno* noterò come qui abbiasi a vedere una forma sincopata di *keno*, contenente la radice indoeuropea *gan* (sanscr. *gian*, gr. γεν, lat. *gen*), significante *nascere*, *generare*. Il latino ci porge l'esempio di un'analoga applicazione di questa radice, pur sincopata, in *aprugnus, privignus*, non sincopata, in *oenigenos* (= *unigenus*), *indigenus* e con forma diversa in *indigena*, *terrigena*, *trojugena* ecc. Non ostanti queste analogie è da notare il carattere peculiarmente gallico che s'incontra in *danotaliknoi* (=*danotaligeni*, figliuoli di Danotalo), sia per rispetto alla forma materiale che ci presenta la tenue in cambio della media (*k*=*g*), sia per l'uffizio speciale di *kno*, che in questa composizione serve quasi a modo di suffisso alla formazione di un patronimico, il quale non ha riscontro se non in documenti gallici, perocchè gl'in tutto analogi composti, quali sono *Drutiknos* (Druti filius), *Oppianicnos* (Oppiani f.) e *Toutissicnos* (Toutissi f.), s'incontrano solo in iscrizioni galliche, il primo nella tudertina, e gli altri due in epigrafi trovatesi di là dall'Alpi (*Beitr.*, III, 165, 166). Siccome l'alfabeto delle iscrizioni tudertina e novarese non conosce come già s'è notato di sopra, caratteri per le medie (*b d g*), si potrebbe sospettare se forse in luogo di *Danotaliknoi* e *Drutiknos* non fossero da leggere *Danotalignoi* e *Drutignos*, così ravvicinandosi almeno materialmente queste forme alle latine in *gnus* (*privignus* ecc.); ma non è da dubitare che qui il carattere non rappresenti anche il suono, perocchè ne' nomi analogi delle iscrizioni transalpine la gutturale, che per la qualità dell'alfabeto avrebbe potuto essere rappresentata dal segno della media, è resa da *c*. È noto d'altronde come nei dialetti celtici si trovi talvolta una media primitiva surrogata dalla tenue (cf. Ebel, *Beitr.*, II, 183); onde questa medesima radice *gan* gr. γεν, lat. *gen* s'incontra sotto forma di *cen*, *cin*, *cein* ed anche sincopata in *cn* nell'irlandese e nel cimrico tanto antichi, quanto moderni (V. Zeuss, 23; 1085; Pictet, *Essai* ecc. 40; Stokes, *Beitr.*, II, 111). Aggiungasi ancora che trovasi pur la tenue, e non la media, in una parola osca d'analoga formazione, voglio dire nel *loufrikonoss* (=liberigenos, ingenuos) della notabile iscrizione sannitica scoperta tra'ruderi dell'antica Boviano (oggi Pietrabbondante) e pubblicata dal Minervini nel *Bull. arch. nap.*, ns. VII, tav. I (cf. Corssen, *Zeitschr. f. Vergl. Sprachf.* XI, 402 e segg.). Sembra adunque potersi sicuramente conchiudere che nel *Danotaliknoi* dell'iscrizione novarese abbiamo una maniera di patronimico specialmente propria dell'antica favella gallica.

In *Kvitos* o *Kuitos*, che legger vogliasi, veggo un error di scrit-

tura (1) per *Kuintos* (cf. *attigeret*, *Quictilius*, *Secudo*, *Veicetinos* per *attingeret* ecc., Mommsen, *Corp. Inscr. Lat.* p. 608) che non dubito tenere per corrispondente al latino *Quintus*, nome proprio di persona assai frequente presso i Romani e che doveva essere in uso anche presso i Galli, come lo fu ancora presso gli Etruschi e altri antichi popoli d'Italia (V. *Cuinte*, *Cvinti*, *Cvintia*, *Pompties*, *Pontius*, FABRETTI, *Gloss. Ital.* s. vv.); mentre in *legatos* scorgo una voce rispondente di forma al latino *legatus*. Sebbene questi due nomi possano essere entrambi originariamente celtici, *quintos* come forma dialettica per *pimptos* o *pemptos* o *pomptos* (cf. cimr. *pimphet*, ma ant. irl. *coiced=lat. quintus*, ZEUSS, *Gramm. Celt.*, 317 e 331) e *legatos* come connettentesi di radice col *legasit* della gallica iscrizione di Bourges (*Beitr.*, III, 164), sarebbe però ardito il negare che non possano anche esser nomi introdottivi per influenza romana e rappresentanti sotto forma celtica i latini *quintus* e *legatus*. Di quest'ultimo come nome proprio non conosco esempio, se già per tale non fosse da tenersi l'abbreviatura *leg.* d'un'iscrizione latina che il Mommsen qualifica per *cognome maschile* (*op. cit.* n. 558). Al significato d'appellativo, rispondente al lat. *legatus*, non potrebbe ostare l'uso che qui se ne farebbe come di semplice titolo senza giunta di *pro prætore* od altro accompagnamento, trovandosene esempi in epigrafi anteriori al tempo dell'impero (V. Mommsen, *op. cit.* nn. 562 e 605). È tuttavia verisimile che in questo luogo non solo *quintos*, ma eziandio *legatos* siano due nomi propri e probabilmente indicanti due persone distinte, essendo assai frequenti gli esempi così delle iscrizioni galliche come delle celticoromane, in cui una persona viene designata con un solo nome conforme all'uso originariamente proprio dei Celti e de' Germani.

Nei due vocaboli che, come dissi di sopra, io leggo *anokobogios* e *setubogios*, abbiamo manifestamente altri due nomi propri al nominativo singolare e tutti due nomi composti. Assai frequente è la composizione negli antichi nomi gallici sì di persone come di popoli e luoghi; e così, per ristringermi alle prime due sorta, noi troviamo in Giulio Cesare non solamente *Atrebates*, *Catuvolcus*, *Mandubratius*, *Veliocasses*, *Verucloetius*, ecc., ma ancora *Catamantaloedis*, *Conconnetodumnus*, *Convictolitavis*, *Vercassivellaunus*; ai quali non lascerò di aggiugnere *Vertacomacori*, nome di gente insubrica, che stanziata

(1) Dico error di scrittura, poichè sebbene l'antico irlandese presenti come regolare l'assimilazione, e quindi il dileguamento di *n* dinanzi a *t* (cf. v. gr. *berat* per *berant*, lat. *ferunt*, *scribatar* per *scribantar*, lat. *scribuntur*), sembra però inverisimile che tal fenomeno fosse proprio eziandio dell'antico gallico (cf. per es. i nomi gallici *Carantonus*, *Cintognatus*, *Dontaurios*, *Frontu*, *Vocuntia* ecc.).

fra la Sesia e il Ticino fondò, secondo Plinio (III, 21), la città di Novara, e alla qual gente saranno verisimilmente appartenuti e gli attori e il compilatore della nostra iscrizione. Ora ne' due nomi suddetti abbiamo due composti (*ano-ko-bogios*, *setu-bogios*), in ambo i quali l'ultima parte è *bogios*. Questa voce, che ridotta a forma latina sonerebbe *bogius*, viene ad aver manifesto riscontro in più nomi gallici. La troviamo come semplice in *Boius* (*Auct. ad Herenn.* IV, 3; Steiner, 2941), che non varia da *Bogius* se non di forma, per lo scambio che ne' dialetti celtici ha luogo tra *j* e *g* (cf. Zeuss, *op. cit.* 58); in *Boii*, *Boji* (nome di popolo: Caes., Tac. e altri); sotto forma derivata in *Boionius* (Grut. 763, 10; 785, 4; 861, 13) e *Bogionius* (Orelli, 3078); come prima parte di composto in *Boiocalus* (Tac. *A.*, 13, 55, 56), *Boiorix* (T. Liv. XXXIV, 46), *Boiodurum* (*Tab. Peut.*), Βοιόδουρον (Ptol. II, 11 e altri); come penultima in *Comboiomarus* (T. Liv. XXXVI, 19); come ultima, quale appunto l'abbiamo nei due nomi della nostra epigrafe, in *Abrextubogius* (Murat. 22, 5; 1986, 7), *Adbogius* (Steiner, 440), in *Tolistoboji* o *-boii* (T. Liv. XXXVIII, 15), —*bogi* (Plin., V, 42), —βογιοι (Script. gr.) (1). Nella penultima parte di *Ano-ko-bogios* vedo la particella *con*, che dinanzi a labiali o a liquide si cambia in *com* o *co* (cf. Zeuss, *op. cit.* 836) e che qui troviamo sotto forma di *co* per *com*, probabilmente per quell'ommissione dell'*m*, che non è rara nelle antiche iscrizioni dinanzi a labiale (cf. *decebris*=decembris, *Sepronius*=Sempr., Mommsen, *Corp. Inscr. lat.* p. 608). Questa particella si trova adoperata assai spesso a mo' di prefisso, come verbigrazia, per citar solo nomi proprii, in *Conamotuso* (=Co-nam., Grut. 827, I); nell'allegato *Comboiomarus* (=Con-boio-marus), in *Concenetus* (Murat., 1261, 8), *Condatus* (ivi, 895, 6), *Condesa* (ivi 1961, 7), *Congennicia* (ivi, 1778, 12), *Congennicus* (Grut. 942, 5), *Contextos* (*Beitr.*, III, 441), *Contoutos* (Duchalais, *Descr. des med. gaul.*, p. 17, n. 31); e finalmente in *Ver-com-bogius* (Grut. 758, 11), preziosissimo composto, come quello che non solo ci presenta le due ultime parti etimologicamente identiche con quelle di *ano-ko-bogios*, ma le porge precedute ancora dalla particella intensiva *ver* (cf. Zeuss *op. c.* 819), analoga alla prima parte del nostro nome. Imperocchè nell'*ano* di *ano-ko-bogios* noi crediamo non potersi vedere altro che una particella prefissiva rispondente a quell'*ande*, talvolta *ando* (=ant. irl. *int*, *ind*, *inn*, got. *and*, lat. *ante*, gr. ἀντί, sanscr. *anti*), che s'incontra assai spesso in principio de' nomi gallici, come per es. nei nomi di luogo *Andecamulum* (donde *Andecamulenses*, Orelli, 1804),

(1) Sarebbe, credo, difficile il dire se *Bogios* gallico abbia relazione etimologica con *Bocius*, nome di divinità sabinica (v. Fabretti, *Gloss. ital.*, *s. v.*), a cui certamente potrebbe rappiccarsi, se si considera solo nella sua forma materiale.

Andematumnum (*Itin. Ant.* e *Tab. Peut.*), *Anderitum* (*Tab. Peut.*), *Andetannale* (*Itin. Ant.*); nel nome di popolo *Andegavi* (Plin. IV, 18, 32, e altri); e finalmente in nomi di persona, come verbigrazia, in *Andeblato* (Orelli, *Suppl. Henzen*, 6854), *Andebrociriæ* (Grut. 921, 2), *Andecamulos* (*Beitr.* III, 439), *Andecarus* (Fröhner, 100), *Andecombos*, *Andecom*, *Andeco* (Duchalais, 35<), *Andecumborius* (Caes. II, 3; in altri testi *Andecomborius*, *Andocumborius*, *Andebrogius*, *Antebrogius;* cf. Gluck., p. 26), *Anderoudus* (Murat., 1577, 3) (1), *Andob...* (Duchalais, 295) *Andorourus* (*Beitr.* III, 441), *Andostemuus* (Grut. 764, 1), *Andovarto* (ivi, 859, 6), ecc. Questi esempi, ai quali potrei, quando il volessi, aggiugnerne molti più che già non n'abbia allegati, mostrano a chiare note quanto frequente sia ne' composti gallici l'applicazione del prefisso *ande* o *ando* (2). Con quest'ultima, che non dubito qualificare forma dialettica, si connette più particolarmente l'*ano* del nostro composto, che noi possiamo considerare o come error di scrittura per *ando* o, che mi sembra più probabile, per *anno;* nella qual forma avrebbe avuto luogo l'assimilazione del *d* col *n* precedente, fenomeno fonetico, che, com'è noto, forma una legge costante del romanesco, del napolitano e del siciliano (cf. v. gr. rom. *annà*=andare, nap. *munno*=mundus, sic *funnu*=fondus), e che, come non fu estraneo agli antichi dialetti dell'Italia inferiore (cf. lat. *dispennite*=dispendite, Plaut., *Mil.*, 1407; umbr. *pihaner* . *pihanner* =lat. *piandis;* osc. *upsannam*=lat. *operandum;* ant. nap. *Verecunnus* =Verecundus, Garrucci, *Graff. Pomp.* XXVIII, 52, XXVII, 94: cf. Corssen, *Krit. beitr. z. lat. form.*, p. 131), così potè eziandio aver luogo in quelli della Gallia traspadana (cf. inoltre l'ant. irl. *inn*=ande; dial. ted. *finnen*=finden, *kinner*=kinder; e con susseguente semplificazione della nasale: tosc. *manucare*=manducare; catal. *anar*=sp. andar, *manar*=mandare). Ora cotesto *anno* così nato da *ando* verrebbe nella nostra iscrizione reso da *ano*, probabilmente per omissione grafica di una doppia; di che non v'ha forse difetto più comune, così nelle antiche epigrafi (cf. Mommsen, *op. cit.* p. 602), come, si può dir generalmente, in tutte le scritture de' tempi rozzi. Mi sembra pertanto potersi ammettere per assai verisimile che l'*anokobogios* dell'iscrizione novarese debba equivalere ad *Annocombogios* od *Andocom-*

(1) Il Furlanetto (*Le ant. Lapidi Patavine illustrate*, p. 305) non avrebbe detto « quel cognome *Anderoudo* mi è sospetto », se, com'egli era perito assai delle cose latine, così avesse avuto una mezzana contezza della natura de' nomi celtici.

(2) Anche in greco sono non infrequenti i nomi propri comincianti dalla corrispondente particella ἀντί, quali per esempio Ἀντίγερος, Ἀντικυρεύς, Ἀντίοχος, ecc.

bogios, che ridotto a forma genuinamente gallica sonerebbe *Andecombogios*=lat. *Andecombogius* (1).

Setubogios, che, come s'è detto, ha la seconda parte identica coll'ultima di *Anokobogios* e al quale perciò sono pur riferibili, in quanto a tal parte, i raffronti fatti di sopra, ha poi un totale riscontro nel *Setubogius* d'un iscrizione galloromana d'Amiens (Murat. 1986, 7). Quanto alla prima parte (*setu*) si confrontino il derivato *Setonius* (De Wal, *Myth. Sept. Mon. Ep. Lat.*, 314) e, qualora il *tu* di *setu* potesse avere un valore individuale, *Tubogius* (*Mem. de l'Acad. des Inscr.*, t. IV, p. 140), e il sovracitato *Abrextubogius*.

La linea settima (*esanekoti*), preceduta e seguita da vari nomi propri, tutti verisimilmente al nominativo singolare, male potrebbe interpretarsi come contenente (secondochè dal luogo altri sarebbe naturalmente tratto ad arguire), un altro nome pur nominativo; perocchè, per quanto finor si conosca la declinazione gallica, come anche per quello che può ragionevolmente inferirsi dalla grammatica comparata, un nominativo singolare di questa forma non è verisimile, se già qui non si volesse scorgere una mancanza di desinenza, seguita per omissione dello scarpellino o per troncamento analogo a quelli che s'incontrano nel latino anticato (cf. per es. Clodi=Clodis =Clodius, Corneli,=-lis,=-lius, ecc., Ritschl, *De Declinatione quadam latina reconditiore* ecc., p. 16) e quindi una forma di altro nome composto, equivalente ad *Exannecottios* od *Exandecottios* (2)

(1) *Andecomborius*, una delle varianti del sovrallagato luogo di G. Cesare, II, 3, non si differenzierebbe dal lat. *Andecombogius* = gall. *Andecombogios*, se non in una lievissima parte, la cui genuinità, quanto al nome della nostra iscrizione, viene attestata, oltrecchè dagli addotti esempi, da un codice canonicissimo, voglio dire la lapida novarese. Chi sa se la vera lezione dell'autografo cesariano non fosse *Andecombogius*? Questo sospetto potrebbe essere avvalorato dalle due varianti di finimento in parte identico; ciò sono *Andebrogius* e *Antebrogius*. Movendo questo dubbio non intendo di voler menomamente infermare la validità degli argomenti coi quali il Gluck (*Die bei C. J. Caesar vork. kelt. Namen*, p. 26 e seg.), pur dichiarandosi per *Andecumborius*, si studia di provare che tanto questa lezione quanto l'altra d'*Andebrogius* sono ammissibili dal lato della filologia celtica; ma voglio solo mettere innanzi una nuova forma di nome che, quantunque non presentata da nissun testo, potrebbe tuttavia, sull'esempio della nostra iscrizione, inferirsi per verisimile dal complesso delle varianti.

(2) Dividendo questo composto in *es-ane-koti* vedesi anche qui la già notata particella *ande* per *ane*, come sopra per *ano*: e in *es* il prefisso *ex-* (v. Zeuss, 865), come per esempio in *Excingilla* (Murat. 1621), *Excincomarus* (Grut. 911, 2). Quanto poi alla forma d'*es* per *ex*, vi si potrebbe scorgere od una peculiarità dialattica (cf. ant. irl. *esomun*=*Exomnus*, Zeuss, 58; ital. *esame*=*examen*) o un difetto grafico assai naturale per un alfabeto, in cui il suono complesso *x* non avea segno particolare. Maa

(=Ex-ande-cottios), lat. *Exandecottius*, la cui ultima parte ci presenterebbe un nome di storica celebrità pel *Cottius* delle Alpi da lui denominate *Cottiæ* (o *Cottianæ*), e che come ultima parte di composto ha riscontro in *Melocottius* (Orelli, 437) e nel nome di popolo *Atecotti* (*Atecottii*?; Amm. Marc. XXVI, IV, 5; XXVII, VIII, 5; cf. Gluck, *op. cit.*, 97). Ma questa congettura, che per me è pur la più probabile, mi riesce men verisimile stante l'interezza della forma presentata dagli altri nomi.

Data poi la probabilità d'altro che d'un nome proprio della forma suddetta, varie sono le congetture che si presentano. Primieramente: abbiamo noi qui a fare con una o più voci? con nomi o con verbi? Se con più, come separabili? Se con un nome, v'abbiamo un genitivo o un dativo? Il primo potrebbe starci come padre di Setubogio che perciò non sarebbe più compreso dal patronimico *Danotaliknoi* (cf. v. gr. *Doiros Segomari*=D. S. filius, *Beitr.* III, 164); il secondo potrebbe accennare a nome di divinità (cf. *Belesami* dat. di *Belesamis*, *Caleti* di *Caletis*, *Beitr.* III, 422), e l'intiero verso valere, per avventura, *aram=esan* (cf. lat. ant. ed umbr. *asa*, osco *aasa*=ara)+*Ekoti*, dativo di *Ekotis*, nome che potrebbe essere quel medesimo che nell'iscrizione d'Alise ci si presenta pure al dativo sotto forma d'*Ucuete* (*Beitr.*, III, 421). Quando poi si trattasse di verbo terrei pur per verisimile che in questa linea siano due voci; e scorgerei in *esa* un tema pronominale (=scr. *esha*,, hic, iste; cf. umbr. *eso*, hic, ille; osco *eiso*, ille, v. Fabretti, *Gloss. it.* s. vv.; e ant. irl. *se*, *sa*, *sin*, hic, hæc, hoc, Zeuss, 353), che qui può essere avverbio o parte di avverbio locale significante *hic*, mentre nell'ultima voce potrebbe esservi, come sarebbe da aspettarsi dopo più nominativi, una terza persona plurale, che qui accennerebbe al presente indicativo di forma attiva, presentando in oti (=onti) una desinenza equivalente al prototipo *a-nti* (cf. sanscr. *bhar-a-nti*, gr. dor. φέρ-ο-ντι, lat. *fer-u-nt* da *feronti*). La forma gallica potrebbe mancare della nasale o per colpa dello scarpellino, come sopra in *Quitos* per *Quintos*, o, che è più verisimile, in analogia v. gr. del sanscrito (cf. dadati=gr. dor. διδόντι =διδοῦσι), dell'osco (cf. *set*=umbr. *sent*, lat. *sunt*) e, che è specialmente notabile, dell'antico irlandese (cf. *berat*=sanscr. *bharanti*, lat. *ferunt*). Ma quale sarà poi l'intiera forma di quest'ultima voce del verso, pigliata come verbo? Sarà *koti* o *nekoti*? Chiaro è che mal potendosi stabilir con certezza la forma del primo vocabolo, supposto

probabile congettura mi parrebbe il connettere questo *es* con *Esus*, nome di divinità gallica (Orelli, 1993; presso Lucano, I, 445. *Hesus*), che pur s'incontra in qualche composto, come per es. in *Esubii* (Cæs. II, 34, ecc.; cf. Gluck, *op. cit.*, p. 95), *Esuggius* (Orelli, 2062), *Esunertus* (Mommsen. *Inscr. Helv.*, 80).

essere un avverbio locale (*esa? esan? esane?*), debbe esservi incertezza circa il dove cominci il secondo, massime pel non aversi in pronto uua radice indubitatamente quadrabile a questo luogo così di senso come di forma materiale, a cui riferirlo. Ben potrebbesi, verbigrazia, dichiarar *koti*=konti (jacent) come radducibile alla notissima radice indoeuropea *ki*, forma dittongata *kai* (jacere, dormire), e dire che come da questa radice poterono foggiarsi le greche forme κείαται, κέαται, κέονται=κεῖνται (V. Curtius, *Griech. Gramm.*, § 314, n. 2), κῶ-μος, κώ-μη (*Grundz. d. Griech. Et.* I, 111), così ne poterono venire in celtico sotto forma attiva (cf. *quiesco) koionti*, *koonti* e quindi per contrazione *kōnti* e con perdita della nasale *kōti* (= lat. **quient* =*quiescunt*). Qualora finalmente la forma di questo verbo fosse *nekoti* o piuttosto *negoti*, vi si potrebbe congetturare un'alterazione fonetica della radice *leg*, jacere (cf. gr. λέχ-ος, λεκ-τρον, lat. *lec-tus*) in *neg* (1), (cf. per es. fr. *niveau*=lat. *libellum*, *libella*, it. *livello*), onde *negoti* =*legoti*, *legonti* (indoeur.*lagh-anti*), jacent, dormiunt. E così, tauto nel caso di *koti* come di *negoti*, venendo questa linea a significare, secondo la nostra interpretazione, *hic jacent* o *dormiunt* o *siti sunt*, noi verremmo ad avere in questa iscrizione un monumento sepolcrale.

Ma ripeto che tutte le cose che io venni dicendo intorno a questa linea non sono se non mere, merissime congetture, alle quali io mi son lasciato andare, non so se più colla fiducia di coglier nel segno o colla persuasione di dimostrar col fatto, come, pur brancicando nel buio, quale è ancora pur troppo in generale il campo dell'antico celtico, si possa in fatto d'interpretazioui e di etimologie metterne innanzi di quelle che, come dice il poeta,

Han sembianza di vero e son menzogna,

o, dirò io meglio, possono aver sembianza di vero ed esser menzogna.

Il vocabolo *Anareviseos*, che già s'è detto esser nome proprio e doversi tenere per nomin. sing., io lo considero come una varietà della forma più comune in *ios* (=*Anarevisios*), verso cui esso sta come per es. il Οὐιλλονεος dell'iscrizione di Vaison (*Beitr.* III, 408) a *Villonios* = *Villonius* (Grut. 488, 5) (cf. inoltre *Senoneus*=*Senonius*, *Cocideus* = *Cocidius*, Becker *Beitr.* III, 187). Anche qui abbiamo evidentemente un nome composto, che io credo s'abbia a dividere in *An-are-viseos*. In *an* vedo la particella prepositizia *ande*, già trovata in *Ano-ko-bogios*, e congetturata in *es-ane-koti*, la quale qui elide-

(1) Non ignoro come la radice *leg* mantenga la liquida primitiva nell'ant. irlandese *lige* (lectus) e nel moderno *luighim* (recumbo); ma questo non farebbe contro la mutazione di *l* in *n*, seguita in altro dialetto. D'altra parte questi esempi dell'irlandese proverebbero a ogni modo l'esistenza di questa radice nel celtico.

rebbe la seconda sua vocale dinanzi alla seguente, come ciò ha probabilmente luogo in *Andarta* (=*Ande*+*arta*), nome di una dea celtica (Zeuss, 837). *Are* è similmente un prefisso celtico assai comune, come si può vedere, per es., in *Arecomici* (Cæs. VII, 40), *Arelate* (I, 30), *Aremorica* (=*Armorica*), *Aremorici* degli antichi scrittori; *Aremacios* (Duchalais, 610); *Arevaci* (Plin., IV, 34); all'*are* de' quali nomi si riferisce l'*air* dell'ant. irlandese e l'*ar* dell'idioma cimrico (Zeuss, 836). L'esistenza del nome *Viseos* (= *Visios*) viene poi attestata da *Visionius* (Steiner, 800), derivato da *Visius* (1), come v. gr. *Bogionius* (Orelli, 3078) da *Bogius*, per mezzo del suffisso *onio*, col quale si è foggiato nell'antico gallico sì gran numero di nomi propri che il Becker ne cita ben oltre una sessantina di raccolti solo da iscrizioni celticoromane (*Beitr.*, III, 408). Quindi è che, tenuto conto di quanto già s'è detto di sopra relativamente ad *Anokobogios*, la forma gallica di questo nome sonerà per avventura *Annareviseos*, *Andareviseos* (= *Andarevisios*) = lat. *Andarevisius;* e se male io non m'apposi nel dichiararlo, noi avremmo in esso un argomento di più per vedere una specie di sibilante in quell'incerto carattere (⋈) che s'incontra nell'alfabeto etrusco dell'Italia settentrionale, e che si presenta nell'iscrizione di Todi, come pure in questo nome dell'epigrafe novarese.

Venendo ora a *Danotalos*, noterò innanzi tratto come questo vocabolo, che già s'è detto doversi tener per nominativo singolare e che abbiamo incontrato sopra come base del patronimico *Danotaliknoi*, sia indubitatamente celtico, avendo esso un perfetto riscontro nel *Dannotali* (genit. di *Dannotalos*) d'un'iscrizione gallica scoperta nel 1839 in Sainte Reine Alise della Borgogna (*Beitr.*, III, 163) e nel femminile *Danotala* d'un'iscrizione celticoromana di S. Privat (paese degli antichi Arecomici, Grut. 746, 6). La prima parte di questo composto (che tale è manifestamente *Dano-talos*) s'incontra poi in altri nomi gallici, quali sono, p. es., *Danus* (Grut. 804, 8), *Dannus* (ivi 922, 2), *Dannius* (Steiner 359), *Dannicus* e *Dannorix* (Becker, *Beitr.* III, 350), donde si può conchiudere che la vera forma di questo nome sia probabilmente *Dannotalos*, nella nostra epigrafe scritta con un solo *n* per quel uso che già s'è detto comune alle antiche scritture di presentare la consonante semplice in luogo della doppia. Quanto alla

(1) Cotesto *Visius*, a cui risponderebbe l'ultima parte di *anare-viseos*, e che io qui inferivo come probabilissimo fondamento di *Visionius*, mi venne poscia incontrato nel Grutero (1110, 9); e quantunque l'iscrizione relativa, trovandosi in Roma (*Romae in Mausoleo*), esca geograficamente dalla cerchia celticoromana, credo che possa cionondimeno allegarsi in conferma di queste mie congetture, atteso che la persona così nominata designandosi qual veronese presenterebbe in *Visius* un nome più verisimilmente gallico che romano.

seconda parte *talos* è da avvertire come molti altri nomi gallici ce l'offrano pure per ultimo membro della composizione, quali sono verbigrazia *Argiotalus* (Orelli 188), *Carrotalus* (Fröhner, 562), *Cottalus* (ivi, 824), *Dotalus* (Grut. 680, 12), *Enestalus?* (Durandi, *Il Piem. Cisp. Ant.*, p. 321), *Dubnotalus*, *Gertalus*, *Samotalus* e *Vepotalus* (Gluck, *op. cit.* 73, Becker, *Beitr.* III, 350). E così questo nome che possiamo dire il più importante dell'iscrizione di Novara, come quello che vi s'incontra ben due volte, prima qual fondamento di patronimico, poi qual semplice nome proprio, ci si manifesta per vocabolo essenzialmente celtico, che nella schietta sua forma suona, come già dissi, *Dannotalos*=lat. *Dannotalus*; e che, etimologicamente interpretato, potrebbe per avventura equivalere a *Belfronte* (cf. cimr. *dan*, bello, *tal*, fronte).

Il vocabolo *karnitus* più d'ogni altra cosa connette strettamente l'epigrafe nostra con quella di Todi per la stessa voce *karnitu* che ivi si legge e che l'Aufrecht e il Kirchhoff (*Die Umbr Spr.* II, 396) come pur l'Huschke (*Rhein. Mus.* XI, 355; *Die Iguv. Taf.*, 510), tenendo per acc. sing. di forma mutila (= karnitum) e collegando radicalmente col lat. *caro*, *carnis*, interpretano, i primi per *ossuarium* e l'altro per *sepulcrum*. Ma nel 1859 Whitley Stokes, qualificata gallica l'iscrizione tudertina (*Beitr.* II, 110), dichiarò *karnitu* (che egli legge *carnidu*) esser verbo, e riputandolo affine di radice all'irlandese *carn* (congeries lapidum), lo tradusse per *congessit* (ivi, II, 112; III, 72). All'opinione dello Stokes accostaronsi il Lottner (ivi, III, 67) e il Becker (ivi, 331), almeno in quanto al tener questo vocabolo piuttosto per verbo che nome (1). Se vera è dunque la costoro interpretazione, come a me pare assai verisimile, e la voce tudertina rappresenta la terza persona singolare del perfetto, il *karnitus* (o *karnidus*) dell'epigrafe novarese dovrebbe per avventura essere terza persona del plurale, retta dai nomi precedenti e quindi valere *congesserunt*, *posuerunt*, *fecerunt*, *faciendum curaverunt* (2). E questa nuova forma verbale della lingua gallica, che or primamente ci verrebbe rivelata dall'iscrizione novarese, può senza gravi difficoltà essere dichiarata con esempi di lingue affini. *Karn-it-us* presenterebbe in quell'*it* aggiunto a *karn* un evidente analogia col *t*, mediante il quale foggiasi il perfetto di alcuni verbi nell'antico irlandese (cf.

(1) Contro l'interpretazione di *karnitu* qual neutro della seconda declinazione (= lat. **carnetum*) verrebbe anche a stare il nostro *karnitus* che come tale mal saprebbesi a qual caso assegnare.

(2) Questo verbo potrebbe essere un denominativo proveniente dal tema *carno* (= sanscr. *carana*, effectio, confectio, opus, ecc. dalla rad. *car*, facere). Uno stesso tema paiono avere per fondamento i nomi gallici *Carnavi*, *Carnonacae*, *Carnuntum*, *Carnuntes* ecc.

Zeuss, 442; Schleicher, *Comp.* § 304, 2), come pure colle forme osche di *pruf-a-tt-ed* (probavit), *pruf-a-tt ens* (probaverunt); mentre la terminazione *us* potrebbe, parmi, spiegarsi per via del verbo sostantivo *es*, che entra pure nella formazione della desinenza latina *-erunt* (= es-unt), e che nel verbo gallico avrebbe perduto la desinenza propriamente detta (*ont* = ant), modificandosi inoltre in *us*; al qual proposito possono confrontarsi le voci umbriche *ben-us-o* (ven-ĕr-e), *convort-us-o* (convert-ĕr-e); se già l'*us* di *karnitus* non si volesse nato dalla stessa desinenza *ont* od *ant* a simiglianza di quanto ha luogo nel perfetto sanscrito (*us* = ant); il che avrebbe una parziale riprova nell'umbrico (cf. *dirs-as* = lat. did-ant; *arhab-as* = adhibe-ant) e nell'osco (cf. *dei-cans* = dic-ant, ecc.).

Vengo ora alla linea laterale, che il Fabretti trascrive per *tekos touti pu?* notando come la voce *tekos* (se è ben letta) paia accennare al greco τέκος, *proles*. Già dissi come, prestandovisi l'alfabeto, io legga *dekos;* or soggiungo com'io propenda a scorgere in questo vocabolo un altro nome proprio al nominativo singolare e analogo di forma ai precedenti. Un tal nome s'accosterebbe d'assai al latino *decius*, col quale però sarebbe impossibile identificarlo, salvochè in *dekos* non si volesse vedere un errore dello scarpellino per *dekios*. Ma fra le antiche iscrizioni di Brescia trovo: *Victoriæ L. Decus Tertius V. S. L. M.* (Rossi, *Mem. Bresc.*, 233, 7). Se la lezione è genuina, noi avremmo in questo *Decus* un nome di persona che farebbe perfetto riscontro col *dekos* dell'epigrafe novarese. Quello che m'induce principalmente a scorgervi un nome proprio è il vocabolo seguente, il quale sebbene, per la corrosione della lapide, sia, quanto al suo finimento, di difficile, per non dire di disperata, lezione, presenta a ogni modo nel suo principio leggibilissima la sillaba *tout*. Ora questo *tout* accenna, al mio giudizio, od a nome di persona o ad appellativo di significato riferibile a persona. La verisimiglianza di un nome proprio è assai grande per la frequenza de' nomi gallici che contengono questa radice, come si può vedere dai seguenti, attestati principalmente da medaglie od iscrizioni galliche o celticoromane; ciò sono: come nomi semplici: *Touta* (De Boissieu, p. 118), *Toutus* (Murat. 1503, 5; 1779, 13), *Toutia* (De Boissieu 524, 108), *Toutius* (ivi, pag. 197), *Touto* (— *onis*, Grut. 807, 11) *Toutio* (— *ionis*, Mommsen, *Inscr. helv.*, n. 284), *Toutela* (Grut. 858, 2), *Toutillus* (Murat. 1281, 6), *Toutona* (De Boissieu, 517, 75), *Toutonius* (ivi, 525, 109), *Toutissia* (Steiner, 208; cf. Becker, *Beitr.* III, 192); come prima parte di composto: *Toutiorix* (soprannome d'Apollo, Orelli, 2059), *Toutissicnos* (*Beitr.* III, 166), *Toutobocios* (Duchalais, 448); come ultima: *Ambitouti* (Plin., V, 32, 42; cf. Gluck, p. 19); *Amretoutus* (*Ambitoutus?* Steiner, 1972; cf. Becker, *Beitr.* III, 192);

Contoutos (Duchalais, 31) (1). È dunque assai probabile che il *tout* della nostra iscrizione sia principio di nome rispondente a uno degli allegati, o disegnante di per se solo una distinta persona, o, come parmi più verisimile, riferibile alla precedentemente nominata, sia col semplice valore d'un secondo nome (secondo che trovasi non di rado nelle iscrizioni galliche; cf. Becker, *Beitr.* III, 337), sia come patronimico (cf. *Andecamulos Toutissicnos* = Andecamulus Toutissi filius. Iscriz. di Nevers, *Beitr.* III, 166). Ho detto che potrebbe anche esservi un appellativo, giacchè la frequenza della radice *tout* nei nomi celtici fa credere che essa radice fosse assai viva nell'uso della lingua e potesse aver dato luogo così ad aggettivi come ad appellativi. I nomi formati da questa radice, secondo che li abbiamo non solo nell'osco, nell'umbrico e nel sabellico, ma ancora negli idiomi celtici, teutonici e lettico-slavici (2), s'accordano più o meno nel significato fondamentale (*urbs*, *civitas*, *oppidum*, *regio*, *populus*, *municipium*, τὸ κοινόν) e i loro derivati vengono naturalmente a dinotare *civis*, *urbicus*, *publicus*, *magistratus*, ecc. Ora non sarebbe punto inverisimile che qui, se non un nome proprio, potesse esservi un appellativo pertante un titolo o un altro predicato qualunque, applicabile alla persona precedentemente nominata. Al quale proposito torna in acconcio il confrontare l'iscrizione gallica di Vaison: *Segomaros Villoneos* TOUTIUS (τοουτιους) *Naumasatis eiorou* ecc. che il Siegefried (*Beitr.* II, 451) e il Pictet (*Essai* etc. p. 19) traducono *S. V.* CIVIS *nemausensis* (de Nîmes) ecc., e il Becker (*Beitr.* III, 194) *S. V.* MAGISTRATUS *nem.* ecc. E così questo *Decus magistratus* (*urbanus*, *municipalis*) potrebbe per avventura essere stato qui posto o come designatore del tempo della dedica o come approvatore dell'opera, massime se si fosse trattato di lavoro pubblico: della qual formola consistente nel nome solo e nel titolo non mancano esempi anche nelle iscrizioni greche e latine. E questo magistrato verisimilmente gallico, sì per la semplicità come per la qualità del nome, sarebbe ammissibile ancora sotto il dominio de' Romani, i quali come, secondo che è noto, non rifuggiron talvolta dall'affidare l'ammini-

(1) Si aggiungano a questi alcuni nomi di forma neoceltica, cioè fra i cimrici: Tūlūc (= Toutăcus), Tūtnerth (=Toutonertus), Tūtmab (= Toutomapus), Tūtrī (= Toutorix), Eutūt (=Avitoutus); fra gli armorici: Tūtval (= Toutovalus), Tūtvallon (Toutovellaunus), Tūtvoret (= Toutovoretus); fra gl'irlandesi: Tuathal (= Toutalus), Tuathallan (= Toutalānus), Tuathan (= Toutanus), Tuathchar (= Toutocarus) (cf. Zeuss, 118; Gluck, *op. cit.*, p. 65).

(2) Cf. umbr. *tota*, osc. e sabell. *touta* (urbs, civitss), cimr. ed arm. tūt, ant. irl. *tuath* (populus, regio), got. *thiuda*, lett. *tauta* (popolus), e i derivati umbr. *totco*, osc. *toutico* (urbanus, pnblicus), irl. *tuatha*, *tuaitheac* (plebeius, popularis, civis).

strazione municipale agli arconti e ad altri uffiziali indigeni delle greche provincie e ai suffeti di quelle d'Africa, così poterono eziandio commetterle a quei *tuzi* (gall. *'toutioi* = lat. *'toutii*, *tutii*) delle Gallie, che tenessero in conto di benaffetti alla repubblica.

E così, secondo le mie congetture, la più verisimile traduzione latina dell'iscrizione novarese sarebbe nella seguente forma:

. . . .
DANNOTALI FILII
QVINTVS
LEGATVS
ANDECOMBOGIVS
SETVBOGIVS
EXANDECOTTIVS
ANDAREVISIVS
DANNOTALVS
FACIENDVM CVRAVERVNT

DECVS MAGISTRATVS

Dalle cose precedentemente discorse risulta, parmi, assai chiaro, come celtica sia da tenersi la lingua; celtici (se non tutti, certo la più parte) i nomi propri; e celtici quindi i personaggi dell'iscrizione novarese. Resterebbe a cercarsi quale ne sia verisimilmente il significato e quale l'età. Ma da sola una serie di nomi propri al nominativo e da un verbo di senso piuttosto generale mal si potrebbe inferire di qual natura sia un'epigrafe, cioè se votiva, o sepolcrale o altra. Le quattro ruote o cerchi ad otto raggi, che varrebbero forse ad avvalorare una qualche congettura già resa probabile da altri indizi, di per sè non porgono argomento che tragga a più o men sicura induzione: potendo essere o simbolo religioso o emblema di varia significanza, come a dire di arte (carpentiere), di costruzione o riattamento di via carreggiabile, ecc. Anche in quanto all'età non abbiamo argomenti gran fatto più sicuri per istabilirne con qualche fondamento un punto approssimativo. La grande inopia di questa sorta di monumenti non ha finora concesso che si potessero fermar caratteri cronologici nè in ordine alla figura delle lettere, nè per rispetto alle forme grammaticali della lingua. Ciò nondimeno, se dovessi a ogni modo recarla ad un'epoca, tenuto conto della qualità dell'idioma e dell'alfabeto, crederei non andar lungi dal vero

riferendola a tempo anteriore alla metà del VII secolo di Roma e facendola cadere intorno al 600 (154 av. C.); epoca assegnata dal Mommsen alle monete salassiche (*Die nordetr. Alph.*, p. 256), in cui s'incontrano appunto l'alfabeto e la lingua della nostra iscrizione.

E concludendo non dubito d'affermare che l'epigrafe celtica del Novarese, raro e prezioso avanzo della lingua dei Galli Cisalpini, per quanto incerta d'età e di significato, terrà uno dei luoghi più ragguardevoli così fra le iscrizioni galliche in generale, come fra i monumenti epigrafici dell'Italia superiore, la quale non so se ne abbia un'altro che con questo possa contendere di antichità e d'importanza linguistica ed etnologica.

Poscritta. Avevo già steso il precedente articolo, quando mi venne letto sopra la nostra epigrafe un breve scritto dell'illustre monsignor Cavedoni, stampato negli *Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le Province Modenesi e Parmensi* (II, p. 117-19) sotto il titolo di *Congetture intorno ad un'iscrizione antica, probabilmente celtica, scoperta l'anno* 1859 *nelle vicinanze di Novara* (1).

In questa sua scrittura l'insigne archeologo modenese trascrive l'iscrizione dalla fotografia fattane eseguire dal signor conte Tornielli e la trascrive a un di presso come il Fabretti, omettendo però del tutto come illeggibili, secondochè veramente appaion nella fotografia, la linea superiore e la laterale, le quali due linee non sono già scritte, come dice il Cavedoni, nella grossezza del sasso, ma bensì, come il corpo principale dell'iscrizione, sulla faccia anteriore della lapida. Dico a un di presso, poichè mentre l'accademico torinese scrive *kvitos*, *anokopokios*, *setupokios*, *esanekoti*, *anareviseos*, il Cavedoni ha nell'esemplare recato in corsivo *kuitos*, *anokopocios*, *setupocios*, *esanekoti*, *enareviseos*, ma in maiuscolo scrive poi, con qualche varietà ortografica, *anokopokios*, *setupokios*, *esanecoti*. Quanto ad *enareviseos* dubito che sia una svista dello scrittore od un errore di stampa, poichè non solo il calco in gesso trasmesso al Fabretti, ma anche la fotografia hanno manifestamente per prima lettera di questa voce un *a* e non un *e*.

Dopo di aver notato che al chiarissimo signor canonico Racca di Novara questa iscrizione parve piuttosto euganea che etrusca, egli dichiara come a lui sembri « più probabilmente celtica, tra perchè il « simbolo del cerchio o ruota ad otto razzi ricorre identico in parecchie « monete galliche (v. *Revue Num. Fr.* t. XI, 314-316; *Mionnet*, « *Suppl. t.* I, *pl.* VII, 43) e perchè le desinenze delle voci (verisimil- « mente nomi propri) confrontano con quelle delle medaglie de' capi

(1) Questo scritto fu letto alla R. Deputazione di Storia Patria in Modena nella tornata del 15 aprile 1864.

« de'popoli galli, senza dire che la forma e disposizione delle lettere « ha il suo riscontro nelle epigrafi de' monumenti della Provenza ».

Il Cavedoni viene quindi comparando i nomi con altri di forma analoga, e questi suoi confronti consistono nel riscontrare *Tanotalos* con *Vepotalos*, *Anokopokios* e *Setupokios* con *Toutopocios*; *Lekatos* con *Abucatos* e *Vlatos*; *Kuitos* e *Karnitus* con *Karnitos* delle monete dei Carnuti, e nel trovare qualche analogia tra *Esanecoti* e il *Sotiota* delle monete de' Sotiati.

Considera *karnitus*, che, come dissi, riscontra col *karnitos* delle monete galliche, qual nome proprio terminante alla latina in *us* e quindi accennante a' tempi in cui Novara e l'Insubria erano già soggette ai Romani; onde crede che l'iscrizione novarese possa essere stata intagliata verso la fine del VI secolo di Roma o ne'primi lustri del susseguente.

Non ripeterò a questo proposito le ragioni già da me sopra allegate per cui *karnitus* pare s'abbia a tener piuttosto per verbo che non per nome. Ma dato pur che fosse un nome, se esso ha qualche analogia di significato, come sembra assai verisimile, col *karnitu* della sovracitata iscrizione di Todi colla quale ha pur tanti punti d'affinità e della quale il Cavedoni, cosa singolare, in tutto il suo scritto non fa pur menzione, egli è impossibile il prenderlo per nome proprio, stantechè vi s'opponga la traduzione latina di detta iscrizione. Sembra inoltre piuttosto inverisimile che dopo una serie di nomi propri, i quali tutti (eccettuato l'ambiguo *esanekoti*), come appartenenti alla seconda declinazione, terminano al nominativo singolare in *os*, se ne aggiunga poi uno di una stessa forma tematica, il quale, celtico quanto altro mai di sostanza, sia poi fatto finire alla latina in *us*. Vi sono, gli è vero, alcune iscrizioni galliche d'oltremonti che presentano ad un tempo i due finimenti (*os* ed *us*); ma in tal caso quest'ultimo non s'incontra se non applicato a nomi appellativi o ad aggettivi; e non mai a nomi propri. Aggiungasi finalmente che il *karnitos* delle monete galliche, col quale il Cavedoni riscontra il *karnitus* dell'iscrizione novarese, è di lezione assai dubbia, poichè il Duchalais, a cui si riferisce la *Revue Numismatique* da lui citata, ne dà tre forme, dicendo, « KARNITOS, vel KARIITOS, vel KARONTOS » (*Descr. d. med. gaul.*, n. 370).

Congettura il Cavedoni che *Tanotaliknoi* possa essere titolo di magistratura o consorzio degli VIII nominati appresso. Non mi pare che questo nome, sia che si consideri in se stesso, massime dirimpetto al *Tanotalos* che vien poi, sia che si raffronti col *Drutiknos* dell'epigrafe tudertina che nella versione latina è reso per *Druti filius* e cogli *Oppianicnos* e *Toutissicnos* delle iscrizioni galliche d'oltralpe, abbia ad interpretarsi altrimenti che in senso di patronimico.

« I nomi, dice egli, quasi tutti terminanti in *os*, mostrano che « i Galli, insieme coll'alfabeto (CAESAR, *Bell. gall.* VI, 16), ricevessero « dai Greci le desinenze e le inflessioni grammaticali, almeno nella « lingua scritta, del pari che i Romani ».

Che i Galli ricevessero dai Greci il primo loro alfabeto, ce ne fan fede, oltre la testimonianza di Giulio Cesare e d'altri scrittori, le antiche monete galliche e anche alcune iscrizioni della Gallia transalpina. Ma che essi ne accettassero (pur solo nella lingua scritta) eziandio le desinenze e le flessioni grammaticali, è cosa da non potersi ammettere; perocchè così l'*os* del nominativo singolare come l'*oi* del plurale sono terminazioni linguisticamente verisimili per l'antico celtico, non come fittizie, o, diremmo, d'accatto, ma come naturali del pari che potessero esserlo per la stessa lingua greca. Già l'ho notato di sopra (v. p. 6), parlando di queste forme; or aggiugnerò solo come cotesto finimento *os* delle tre lingue greca, latina e gallica, non sia, secondochè c'insegna la grammatica comparata, se non una modificazione dell'*as* primitivo, o indoeuropeo che vogliam dirlo, conservatosi come tale p. es. nel sanscrito e nel lituanico, ma trasformatosi in altre lingue dello stesso stipite secondo che portava il genio fonetico di ciascuna di esse, e così nel campo greco-italo-celtico mutatosi in *os*, finchè si modificava poi negli ultimi due rami e prima in quello che in questo, seguendo quelle leggi di perpetua alterazione a cui soggiacciono tutte le cose viventi.

Se non siamo disposti ad accettare le desinenze e le inflessioni greche pel celtico, egli è chiaro che molto meno il potremmo pel latino. Ma qui non vogliamo ir oltre; restringendoci solo a notare un fatto in ordine alle filologiche discipline; ed è che certe erronee dottrine, abbattute, fa ormai mezzo secolo, dalla grammatica comparativa, tantochè oggidì più non si potrebbe prender seriamente a confutarle, in Italia siano ancor tranquillamente professate da tali, che per alcuni rispetti pur tengono, e non immeritamente, le cime della filologia.

Un articoletto del chiarissimo signor F. Umpfenbach intorno alla iscrizione di Novara, stampato nel *Bullettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica* (n° V, maggio, 1854, p. 94-96), mi porge occasione di aggiugnere ancora alcune osservazioni.

Anche l'Umpfenbach legge l'iscrizione sulla fotografia trasmessagli dal signor cavaliere canonico Racca, della quale reca un disegno, aggiugnendovi la linea superiore che nella fotografia è affatto illeggibile e che perciò egli prende dall'esemplare pubblicato dal Fabretti. Dà inoltre la linea laterale che egli, pur partendo dal basso, legge però da destra a sinistra e dicifera per *tanotalosit*. Quando

contro questa lezione già non facesse grave difficoltà il dover procedere da destra a sinistra, contrario all'uso di quante leggende celtiche scritte in lettere etrusche finor si conoscono, essa sarebbe ancor ripudiabile pur riscontrata coll'esemplare fotografico. Infatti la seconda lettera che, leggendosi da sinistra a destra, si prende naturalmente per un *e* privato dell'asticciuola superiore, da destra a sinistra non si potrebbe tanto naturalmente avere per un *a*, inquantochè le due asticciuole trasversali si spiccano piuttosto in su che non in giù, secondo che porterebbe la consueta forma di tal vocale. È poi difficile il riconoscere un *n* per terza lettera; impossibile lo ammettere *tal* fra i due *o*, essendo troppo angusto lo spazio per accogliervi più di due lettere. Se non che, venendo questa nuova lezione dell'Umpfenbach, qualora fosse stata in qualche modo accettabile, ad abbattere del tutto le congetture da me fatte sopra questa linea trasversale, troppo mi premeva di levarmene ogni dubbio e perciò mi condussi a Novara affine di esaminarne l'originale. Ed ecco quanto io credo di poter dire in tal proposito.

Noterò primieramente come l'esame oculare della pietra mi abbia confermato del tutto nell'opinione contraria alla lezione che propone l'Umpfenbach circa la linea laterale, già suggeritami, come dissi, dalla stessa fotografia; cioè: non potersi ammettere tre lettere nello spazio che secondo l'Umpfenbach sarebbe occupato da *tal;* la terza lettera della linea non potersi avere altrimenti che per *k;* la terza di *tout*, secondo che legge il Fabretti e secondo che leggo anche io, potersi bensì diciferare per *si*, ma anche prendere per *u*, se si avverta che il segno di questa vocale nella lapida novarese viene generalmente rappresentato con angolo ottuso anzichenò, come scorgesi pure dalla fotografia; finalmente la seconda lettera della linea da tenersi, come pare assai verisimile, per un *e*, essere priva dell'asticciuola superiore, non per abrasione del sasso, secondo che si potrebbe congetturare col solo aiuto della fotografia, ma piuttosto per omissione dello scarpellatore, stante la superficie piana ed intera della pietra. Pel che tutto io m'induco a mantenere come non inverisimili le congetture da me sovrespresse intorno a questa linea laterale.

Noterò ancora come sia al tutto da rigettarsi la lezione di *Apokopokios* che l'Humpfenbach propone per *Anokopokios*, essendo distinto ed intiero nella lapida il segno dell'*n* che nella fotografia per la sparutezza dell'ultimo trattino potrebbe quasi sospettarsi per un *p*.

Aggiugnerò infine, circa la lezione della lapida, come la linea superiore, la quale io non dubito intanto di qualificare per indiciferabile nel suo complesso anche a quanti si facciano ad esaminarla sulla pietra, non dovesse verisimilmente far parte della primitiva compilazione dell'epigrafe, ma sia piuttosto una giunta posteriore; impe-

rocchè, come si può scorgere anche dall'esemplare pubblicato dal Fabretti, e dalla fotografia, essa occupa quello che più naturalmente dovea servir di margine superiore all'iscrizione, e per la strettezza dello spazio viene ad essere troppo vicina alla linea seguente e quindi a non concedere quell'intervallo che si nota esistere regolarmente fra le seguenti linee e che anche qui avrebbe probabilmente avuto luogo, se quella linea avesse appartenuto al primitivo disegno.

Del resto lo scritto dell'archeologo teutoromano non va più là nell'interpretazione dell'epigrafe novarese che non faccia quello del Cavedoni. I suoi raffronti consistono nell'accennare l'analogia di *Tanotalos* con *Danotala*, di *Tonotaliknos* (sic) con *Oppianicnos* e *Toutissicnos*, di *Lekatos* con *Licnos* e *Licuglus* (?), di *Setupokios*, con *Setubogius*, di *Esanekoti* (che egli considera come nome proprio di forma equivalente ad *Esanekotis*), con *Esunertus* ed *Esumagius*, e dubitativamente di *Anareviseos* con *Analabis* e della forma di *Tanotalosit* con *Unininit* e *Legasit*. Dubito se i suoi concittadini d'Allemagna siano per menargli buono il riscontro di *Lekatos* con *Licnos* e *Licuglus*, giacchè, fintanto che una particolar fonologia celtica non ce l'insegni, non sembra conforme ai sani principii della linguistica il volere in uno stesso idioma connettere etimologicamente la radice *lec* con *lic*, in quella guisa che niuno, il quale abbia fior di senno, vorrà verbigrazia nel campo latino raccozzare etimologicamente *legare* con *ligare*, *legere* con *ligurire*, ecc. Non so poi come *Tanotalosit* (dato che questa fosse la vera lezione) si potrebbe confrontare per analogia di forma con *legasit*. Quest'ultima voce presenta secondo ogni verisimiglianza una forma verbale (v. Becker, *Beitr.* III, 330); ora con qual fondamento di verità si potrebbe congetturare lo stesso di *Tanotalosit*, che manifestamente si connetterebbe col *Tanotalos* dell'iscrizione, mentre *it* potrebbe esser principio di un altro vocabolo? Mi pare che questo sia un cercar d'apporsi un po' troppo alla grossa, e non un andare, come dicesi, pel filo della sinopia, secondo che fanno generalmente in queste cose i Tedeschi.

Quanto a *karnitus* egli si limita ad osservare: « Spiegando la forma *Karnitu* nella tudertina come terza persona d'un verbo, il Becker è costretto a proporre le più arbitrarie spiegazioni delle parole vicine e si oppone ora al suo parere la piena forma *Karnitus* che fa vedere il sasso novarese ». Singolar modo di ragionare! Se la nuova forma *karnitus* (che l'Umpfenbach dice più piena) viene ad aggiugnere (come aggiugne di certo) argomento nella questione, essa fa manifestamente contro gl'interpreti della tudertina che ne fecero un accusativo di forma tronca, considerando *karnitu* eguale a *karnitum* (= lat. **carnetum*); imperocchè come mai conciliare ora *karnitus*

con un neutro della seconda declinazione? Più ragionevole assai prendere il *karnitus* dell'iscrizione novarese, secondo che fece il Cavedoni, per nome proprio, e al tutto indipendente dal *karnitu* della tudertina, il quale, come nome, non potendo in tale iscrizione essere altro che un appellativo col senso di *carnajo* o *sepolcro*, mal potrebbe etimologicamente connettersi con un nome proprio della stessa forma di tema.

Non potendo l'Umpfenbach negare la natura celtica dell'iscrizione di Novara pel riscontro della più parte de' suoi nomi con altri di origine indubbiamente celtica, egli conchiude: « Vero è che non avrebbe niente di singolare il trovarsi l'idioma celtico in que' siti; ma dovendosi l'iscrizione tudertina attribuire allo stesso idioma, sarebbe cosa maravigliosa se si avesse in Umbria un documento celtico del settimo secolo della città ». Certo non è punto singolare il trovarsi l'idioma celtico presso i Celti, quali erano (e chi potrebbe dubitarne?) i Galli Cisalpini. Quanto poi all'iscrizione bilingue di Todi, la sua celticità parendo oramai messa fuor d'ogni dubbio, le congetture non dovrebbero più cadere se non sul come in quel paese umbrico si sia trovato un tal monumento celtico. Non abbiamo noi in quella iscrizione, oltre i caratteri e la lingua, anche tre nomi propri che tutti e tre si chiariscono piuttosto celtici, che non di un altro idioma qualunque, quali sono appunto, per darli qui nella forma latina, *Drutus*, *Coisis*, e *Ategnatus* (cf. Becker, *Beitr.* III, 180)? E la stessa bilinguità non viene ella quasi in conferma della celticità? perocchè gli è generalmente appunto quando la lingua d'un'iscrizione è straniera od al paese in cui si dedica od alla persona per cui si dedica, che se ne porge la traduzione. Scritta per conto di persone celtiche, l'iscrizione voleva essere in testo celtico; scritto in paese non celtico, un tal testo abbisognava d'interpretazione; e cotesta interpretazione, nell'Umbria, a que' tempi, si facea già naturalmente in lingua romana. Un'iscrizione umbrica, nell'Umbria, e per conto di Umbri, verisimilmente non sarebbe stata accompagnata da testo latino. Non credo poi che per ispiegare l'esistenza d'un'iscrizione celtica nel contorno di Todi occorra d'immaginare, come fa lo Stokes (*Beitr.* III, 69), uno sprazzo di Galli stanziatisi nell'Umbria dopo le correrie che nel IV secolo av. C. essi fecero nella media Italia, spingendosi infino alla Campania; imperocchè, dato pure che di tali correrie fossero rimasti avanzi, questi nel corso di due secoli, chè ben tanti per lo meno ne dovetter correre prima del tempo dell'iscrizione, senza disceltizzarsi al tutto si sarebbero però assimilati per modo cogli Itali circostanti da rendere inverisimile cotesto ricorso alla lingua e all'alfabeto propri dell'Italia superiore. È assai più probabile che v'abbia dato occasione una famiglia o persona gallica trovatasi

per avventura nell'Umbria. Infatti l'iscrizione di Todi è una lapida sepolcrale che la pietà di Coisi, figliuolo di Druto, rizzava alla memoria di Ategnato suo fratello maggiore. Or ben poteva Coisi o già trovarsi in compagnia del fratello quando questi moriva nell'Umbria od esservi espressamente venuto per rendergli quel tributo di pietà fraterna. Al qual proposito corre naturalmente al pensiero Catullo, il quale, veronese e perciò gallo ancor egli, *prisco more parentum* (Carm. CI) si conduceva, *multas per gentes et multa per æquora vectus*, a rendere gli estremi uffizi al fratello morto e sepolto in lontana terra.

Non mi sarei disteso ad aggiugnere agli argomenti linguistici già allegati da valenti celtologi queste mie osservazioni in maggior conferma della celticità dell'iscrizione di Todi se ancor recentemente il Corssen (*Crit. Beitr. zur lat. Form.*, p. 562), il Ritschl (*Priscæ Latin. Monum. Epigr.*, pp. VIII; 122; tab. 73, *a*) e il Mommsen (*Corp. Inscr. lat.*, p. 262, n. 1408), il gran triunvirato vivente degli epigrafisti italici dell'Allemagna, nel riferirsi alla tudertina non l'avessero trattata come se fosse scritta indubitatamente in latino e in umbrico; la qual cosa fa, quanto all'ultimo, tanto più maraviglia, in quantochè, come già ho accennato di sopra (v. p. 4), nella sua opera sugli alfabeti etruscosettentrionali ne aveva ricisamente negata l'umbricità, dando del sognatore a chi per umbrico avea cercato d'interpretarne il testo non latino. Ora io non dubito che l'iscrizione celtica di Novara gioverà a far loro accettare la celticità di quella di Todi.

GIOVANNI FLECHIA.

N.° 7.

STATUTO

DELLA SOCIETÀ SENESE

DI

STORIA PATRIA MUNICIPALE

SIENA
TIPOGRAFIA DI ALESSANDRO MOSCHINI
Piazza S. Giovanni N. 823.

§. I.

Costituzione e Carattere della Società

Art. 1. Tra i sottoscritti cittadini di Siena, o domiciliati in essa Città, si è convenuto d'istituire una Società avente per suo unico scopo lo studio della Storia patria municipale; intendendosi il termine di Storia nel più lato senso di cui esso è suscettibile.

Art. 2. La Società assume e manterrà sempre il carattere di associazione privata, la quale pone a sè medesima le sue leggi e lo revoca allorchè ciò credesse opportuno.

Art. 3 Non è perciò conceduto a verun Socio d'intavolare trattative a nome dell'intera Società con veruna autorità costituita, nè con verun altro Corpo morale, scientifico o letterario.

Art. 4. È serbato al voto più generale e definitivo della Società il risolvere tanto sulla sua possibile unione ad alcuna delle Deputazioni di Storia patria istituite dal R. Governo, quanto sulla fusione che venisse proposto di farsi con alcuna delle Accademie esistenti in Siena od altrove.

§. II.

Qualità e numero dei Soci

Art. 5. I Soci saranno di tre sorte: Ordinari, Corrispondenti e Apprendisti.

Art. 6. I Soci Ordinari non oltrepasseranno il numero di trenta. Si avrà però cura, tanto nella prima elezione, come nelle succes-

sive, di lasciare tre o quattro posti vacanti, per disporne a prò di quelle persone che si rendessero benemerite coi loro lavori concernenti all' oggetto della Società, o dei Corrispondenti più operosi che mostrassero desiderio di passare a questa Classe.

Art. 7. I Soci Ordinari verranno scelti tra le persone aventi stabile domicilio in Siena, e non soggetti, per la loro posizione qualsiasi, a dover essere lungamente assenti da essa Città.

Art. 8. Essi si obbligano reciprocamente di adoperarsi con ogni zelo ai progressi scientifici della Società; e, per quanto sia compatibile colle loro ordinarie occupazioni, anche d' intervenire alle Adunanze della medesima, che si terranno settimanalmente.

Art. 9. Per supplire alle spese di segreteria, i Soci Ordinari si tassano in quella somma mensile che verrà stabilita d' accordo, a proposta del Camarlingo, in una delle Adunanze speciali della Società, dopo la costituzione definitiva della medesima; con che la detta tassa si paghi raddoppiata nel solo primo mese in cui comincerà a decorrere: e ciò intendasi ancora pei nuovi Soci che entreranno a far parte della Società.

Art. 10. I soli Soci Ordinari hanno il voto deliberativo in tutte le Adunanze della Società.

Art. 11. Il numero dei Soci Corrispondenti è indeterminato.

Art. 12. Potranno eleggersi a tal Classe anche i non domiciliati in Siena, e quelli ancora che abitassero in terre lontane.

Art. 13. I Soci Corrispondenti sono dispensati da ogni tassa pecuniaria. Concorreranno però con ogni loro mezzo a conseguire gl' intenti propostisi dalla Società, e in ispecie rispondendo con premura alle interpellanze che verranno lor fatte, collettivamente o singolarmente, dai Soci Ordinari.

Art. 14. Hanno il diritto d' intervenire a tutte le Adunanze letterarie, di leggervi i loro scritti nel modo e colle condizioni medesime che verrà ciò fatto dai Soci Ordinari; e avranno il voto consultivo sulle proposte che verranno fatte nelle Adunanze di tal sorta.

Art 15. Avvenendo che il Seggio o il Direttore creda dover invitare uno o più Soci Corrispondenti ad alcuna delle Adunanze speciali, il Socio o Soci così invitati vi avranno anche il voto deliberativo; rimanendo per tutti gli altri casi fermo il disposto dell' articolo precedente.

Art. 16. I Soci Apprendisti non oltrepasseranno il numero di sei.

Art. 17. Assisteranno i Soci Ordinari nelle loro studiose ricerche, e serviranno anche d' intermediari nelle interpellanze e altre pratiche da tenersi coi Soci Corrispondenti.

Art. 18. Coadiuveranno per turno il Segretario della Società nella redazione dei verbali, e nelle altre cose relative al suo ufficio.

Art 19. Saranno ammessi per diritto alle Adunanze letterarie della Società, rimanendo però esclusi dalle speciali, a cui nondimeno il Direttore potrà chiamare e fare assistere quello o quelli che fossero destinati ad aiuto del Segretario.

Art. 20. Gli Apprendisti non pagano tassa: e dopo aver dato prove della loro diligenza ed assiduità, verranno trasferiti nella classe dei Soci Corrispondenti, od anche in quella degli Ordinari.

§. III.

Adunanze della Società ed Elezione dei Soci

Art. 21. Le Adunanze della Società prendono il nome antico senese di Raccolte.

Art. 22. Esse sono di due sorte: generali, ossia letterarie; e speciali, ossia risguardanti gli affari interni della Società. Alle prime intervengono i Soci di ogni classe; alle seconde i soli Soci Ordinari. Quando però si trattasse di modificazioni da farsi allo Statuto, potranno intervenire, col voto che ad essi spetta, anche i Soci Corrispondenti che dimorano o si trovassero in Siena.

Art. 23. Le Raccolte letterario si tengono periodicamente in un giorno fisso di ciascuna settimana, potendo però altre esserne convocate dal Direttore, quando ciò creda necessario od opportuno.

Art. 24. Le Raccolte speciali sono egualmente convocate dal Direttore, sentito prima il parere dei Consiglieri e degli altri Officiali della Società.

Art, 25. Le nomine e approvazioni dei Soci di ciascuna Classe dovranno esser fatte nelle Raccolte speciali, e colle regole seguenti:

(*a*) La proposta che voglia farsi di un nuovo Socio dovrà essere sottoscritta da tre almeno dei Soci Ordinari.

(*b*) Non si potrà procedere alla votazione del candidato nella raccolta stessa in cui ne sarà fatta la proposta, ma solamente in una delle successive.

(*c*) In ogni rimanente, si seguiranno le norme stabilite per le altre deliberazioni della Società.

§. IV.

Officiali della Società

Art. 26. La Società è governata da
(*a*) Un Direttore,
(*b*) Due Consiglieri.
(*c*) Un Segretario,
(*d*) Un Camarlingo,
(*e*) Un Conservatore,

Art. 27. Oltre ai predetti Officiali, la Società elegge per acclamazione Direttori Onorari.

Art. 28. Il Direttore rappresenta la Società: convoca e presiede tutte le Raccolte, tanto ordinarie quanto straordinarie; e così le letterarie, come pure le speciali, o risguardanti gli affari interni della Società.

Art. 29. I Direttori onorari sono scelti nel numero dei Soci Corrispondenti. Non fanno parte integrale del Seggio, se non quando alcuno di essi si trovi in Siena e sia intervenuto alla Raccolta. Nel qual caso, il Direttore cederà ad essi il posto di onore, avuto riguardo, quando più fossero, all' anteriorità della loro iscrizione nei registri della Società.

Art. 30. I Consiglieri assistono il Direttore, che dovrà consultarli negli affari di maggior momento; e ne fanno in assenza le veci, secondo l' ordine che sarà risultato nella loro elezione.

Art. 31. Il Segretario redige i verbali delle Raccolte; riceve e spedisce gli avvisi e le lettere, e adempie a tutte le incombenze che sono annesse al suo ufficio.

Art. 32. Il Camarlingo procura la riscossione, ed ha la custodia del denaro della Società; ne tiene l' amministrazione, ed eseguisce i pagamenti sopra mandati sottoscritti dal Direttore e dal Segretario.

Art. 33. Il Conservatore ha cura di conservare i libri e gli oggetti di ogni sorta appartenenti alla Società; non che l' intero Archivio di essa, e in ispecie i manoscritti depositati dai Soci; procurando che il Segretario passi nelle suo mani le carte a lui pervenute, tostochè gli affari ch' esse contengono saranno stati esauriti.

Art. 34. Presso il medesimo Conservatore si terrà pure un libro speciale, in cui sarà preso nota dei doni di qualunque genere che fossero per esser fatti alla Società.

Art. 35. Nel caso, che speriamo lontano, dello scioglimento della Società, i libri a questa appartenenti saranno donati alla Bi-

blioteca Comunale per cura del Conservatore, che se ne farà fare il ricevuto. Circa, poi, ai manoscritti e agli oggetti che la Società possedesse, sarà deliberato innanzi che la medesima si disciolga.

Art. 36. Il Camarlingo ed il Segretario, quando ne credano venuto il tempo, proporranno la nomina di un Inserviente; la cui scelta, nondimeno, dovrà dipendere dall' approvazione da farsene in una Raccolta speciale dei Soci Ordinari.

Art. 37. Venendo il caso, benchè si stimi difficilissimo, che a qualcuna tra le Raccolte letterarie manchino il Direttore od il Segretario, e non si trovi presente alcuno dei due Consiglieri; non dovendo mai le Raccolte di tal sorta andar prive di effetto, il più attempato tra gli intervenuti farà le veci di Direttore, e il più giovane quelle di Segretario, apponendo ciascuno d' essi alla sua firma la sigla ff., e facendosi nel verbale menzione della necessità che avrà costretto a ciò fare.

Art. 38. Le Raccolte, però, da tenersi sopra materia diversa da quelle di semplice studio, dovranno sempre essere presiedute dal Direttore o da uno dei Consiglieri; e accadendo che il Segretario mancasse, i tre suddetti possibilmente uniti, o due almeno, nomineranno tra i presenti il Socio che dovrà supplirlo.

§. V.

Elezioni e durata del Seggio

Art. 39. Le elezioni degli Officiali della Società si fanno per mezzo di schede, a maggiorità di suffragi; avvertendo che nelle Raccolte fatte per tale oggetto, debba trovarsi presente la metà almeno degli iscritti come Soci Ordinari.

Art. 40. Tutti gli Officiali rimangono in carica per un anno, tranne il Segretario ed il Camarlingo, che vi rimarranno per un biennio. Ciascuno dei già seduti potrà essere rieletto. Quando avvenga di dover procedere, per rinunzia o per altro, ad una elezione particolare, il nuovo eletto sederà soltanto sino al termine in cui cessa l' officio per gli altri della sua medesima categoria.

§. VI.

Scopo e regola delle Raccolte

Art. 41. Nelle Raccolte ordinarie della Società saranno valide le risoluzioni che vi fossero prese, qualunque sia stato il numero dei Soci a quelle intervenuti.

Art. 42. In esse, oltre alle letture ed alle discussioni erudite, i Soci scelgono fra i têmi proposti quello o quelli su cui ciascuno sentasi inclinato a portare la sua speciale attenzione. Nella Raccolta susseguente, ovvero in una delle più prossime, comunicheranno ai loro compagni le indagini che avranno potuto fare per la illustrazione dei têmi medesimi. Quando il rapporto sia fatto in iscritto, la Società potrà chiedere che una copia di esso venga depositata nel suo Archivio; il che dal Socio non potrà rifiutarsi.

Art. 43. Per ogni têma di qualche importanza, il Socio assumente domanda un termine, entro cui potrà studiarlo e averne compiuta la trattazione. Trascorso questo termine senza che il Socio abbia potuto presentare il suo lavoro, gli verrà concessa una proroga; la quale ove si consumi egualmente senza effetto, il têma stesso viene rimesso a libera disposizione della Società, e potrà essere assegnato ad altro Socio.

Art. 44. A prova di vera e leale fraternità, il Socio primo assegnatario consegnerà a quello che gli subentra tutti gli appunti, estratti e tentativi fatti per l'illustrazione del soggetto in tal guisa retroceduto.

Art. 45. Le deliberazioni da prendersi nelle Raccolte speciali saranno valide quando siavi intervenuta la metà almeno dei Soci Ordinari, e siesi conseguita la metà più uno dei voti.

Art. 46. Saranno tuttavia necessari i due terzi dei suffragi:

(*a*) quando trattisi di ammettere un nuovo Socio Ordinario;

(*b*) quando vogliasi procedere a qualche mutazione dello Statuto organico della Società;

(*c*) quando ciò sia richiesto dal Camarlingo o dal Conservatore per oggetti meramente economici.

Art. 47. In previsione del caso che in una Raccolta speciale non possano prendersi risoluzioni per mancanza nel numero degli intervenuti, e non volendosi che l'azione della Società resti sospesa per veruna specie di negligenza; si stabilisce che dopo la prima convocazione fatta dal Direttore, mancando il numero ancora nella seconda, possa contuttociò procedersi alla deliberazione; la quale sarà valida quando gl'intervenuti costituiscano la quarta parte dei Soci Ordinari.

§. VII.

Disposizioni diverse

Art. 48. La Società, nel suo carattere di privata, si terrà lontana da ogni solennità di titoli, di emblemi e di altre pompositâ accademiche. Perciò non spedisce diplomi. Una semplice lettera, firmata dal Direttore e dal Segretario, ne terrà luogo in tutti i casi.

Art. 49. Farà uso di fogli aventi l'intestatura: Società Senese di Storia Patria Municipale; e invece di emblema, apporrà ai medesimi un timbro a secco o ad inchiostro, portante le parole: Italia, Toscana, Siena.

Art. 50. Ogni proposta di modificazione che voglia farsi a questo Statuto, dovrà essere sottoscritta da cinque almeno fra i Soci Ordinari.

Siena, a dì 13 Gennaio 1864.

Aquarone Bartolomeo
Banchi Luciano
Bernardi Gio. Battista
Borghesi Scipione
Carpellini Carlo Francesco
Ficai Girolamo
Grottanelli Francesco
Pantanelli Antonio
Polidori Filippo-Luigi
Ricci Federigo
Sancasciani Carlo
Sicuro Dionigi
Silvani Emidio
Stromboli Pietro
Vivarelli Ugurgieri Gio. Battista

Siena, 1 Febbraio 1864.

V.° Il Direttore
F. POLIDORI

V.° Il Segretario
P. STROMBOLI

AD ALCUNI

ILLUSTRI ESTINTI ITALIANI

CANZONI

DI

GIOVANNI VECCHI

MODENA
TIPOGRAFIA CAPPELLI
—
1864.

Ove speme di gloria agli animosi
Intelletti rifulga, ed all' Italia
Quindi trarrem gli auspicii.

FOSCOLO - Sepolcri.

LODOVICO ANT. MURATORI [1]

Fur tuo retaggio il genio e la sventura,
O delle genti un dì maestra e donna.
Superba nenia che rinfresca e allegra
La vittoria de' barbari e del Fato;
E dei vinti nel cor virtute assonna.
Io, che a' tuoi molti non femmineo pianto
Dolori inglorïosi ho sol versato,
Ebro d' orgoglio e di speranza, io canto:
Qual zolla o sasso è, dal Cenisio a Flegra,
Non immortal d' una memoria e santo?
Non germogliano, o Italia, i fiori tuoi,
Che innamorata pinge la Natura,
Dal cenere de' sofi e degli eroi? —

E poichè de' possenti itali ingegni,
Ozio lascivo e disperar codardo
La fama han morta, e non risorge ancora;
Tal che sol nelle tombe italo bardo

Trova non vacue glorie, e nomi degni
Dell' inno che gli freme entro la mente;
Scendasi, o Musa, nei funerei regni:
Si franga il sonno, s' agiti la polve
Di lor che sol per uso Italia onora,
Tale or nell' opre che i rei Fati assolve.
Sorga la prisca età; gridi alla nova,
Che precipita in peggio, e non lo sente, [2]
Un rimprovério che a virtù la mova.

Costui, sangue di plebe, generoso
Vetustissimo sangue, ai genii vita,
Provò del genio la divina febre;
Del saper fame rinascente, ed ebre
Gioje in gustarlo, e il vôto tormentoso
D' una mente che il cibo al cibo irrita.
Cercò, quasi per vezzo e per riposo,
Di scïenza ogni austera leggiadria:
E tu pure un suo affetto avesti, o bella,
O soave, o divina poesia,
Dei beati e degli angeli favella;
E ben fu dritto, o mio immortale amore,
Però che sei di sapïenza il fiore.

Ma il vero, il solo ver, nobil tormento
Dell' uomo che non nacque al figlio audace,
Onde tanta ancor serba orma d' Iddio,
Tutto il rapiva a sè come a sua pace.
E poi che tale è un ver compiuto evento

Che pure a Dio dell' annientarlo è vano;
E in cor qual era il suo non è mai spento
Il dolce amore del sito natìo,
Interrogò d' Italia il tempo arcano
Non anco adulto nella fe' di Cristo,
Tempo di colpe, ma virili almeno;
D' opre fiere e civili evo commisto
Che il nostro avea nel tempestoso seno.

Tentò i deserti del passato, e or nove
Orme stampò per mal segnata traccia;
Or gran vestigia in vie non tocche impresse.
Quì luce aggiugne a luce; ivi le spesse
Ombre dirada, o le persegue e caccia,
Sì come il sol quando in sua gloria move.
Dove di plebe una ferocia, e dove
Toglie al complice oblio regal delitto.
Basta un papiro, in cui l' ira di molte
Età non tutto divorò lo scritto;
E, come al bando dell' estrema tromba,
Colpe e virtù, d' ostro o di cenci avvolte,
Ad un suo cenno balzano di tomba.

Ei degl' itali eventi, ei primo e solo,
Ordita presentò la tela immensa
A lei che regi e popoli al severo
Suo tribunal costrigne; e obbrobrio, o fama,
Inappellabilmente a lor dispensa.
Lieta dell' opra del campion del vero,

Che l' alte cime impavido percosse,
Ella vi mise sua splendente trama.
Meglio imparammo, ahi senza pro! chi fosse
La donna che del mondo ebbe l' impero,
E lo gettò: poi, d' ira ebra e di duolo,
Le man feroci in sè stessa commise,
Dilacerossi a brani, e alfin s' uccise.

O re dell' inno mio, dove son l' onde
Non navigate dall' invitta prora
Del tuo veloce ed ostinato ingegno?
Quai prede non recò dal vasto mare
Che i sempiterni in sen veri nasconde?
Pur color cui meriggio è l' alta notte,
Ministri no ma servi dell' altare,
Dell' odio all' armi rie poserti segno.
Ma caddero a' tuoi piè spuntate e rotte.
Li sdegna il canto; eterno oblio gl' inghiotte,
O infamia ne tien viva la memoria:
Sull' erme tombe, ed imprecate ancora,
Passa il tuo corruscante astro di gloria.

Come goccia che cade all' oceàno
Un secolo svanì poi che in sua fonte
Del ver t' è dato satollar la brama.
Oh quanti nomi, con pentita mano,
Dal suo volume cancellò la fama!
Il tuo non già, che sempre più sfavilla
D' una pagina altera in su la fronte.

Eternità suoi balsami vi stilla;
Chè la gloria, quand' è giusta mercede
D' opre ove il genio animator scintilla,
E di patria l' amor, per chi ben l' ama,
L' affida il tempo al tempo che succede;
Ed il supremo ne sarà l' erede.

Già già s' illustran di tue miti forme,
Da lor per tanta etade ambite indarno,
I marmi, che vivran men del tuo nome.
E quei marmi animò, sì che gelose
Ne son sue tele, Ei che sen va sull' orme, [3]
Per doppia via, di quel divino d' Arno.
Gloria a lui, che il novello in sulle chiome,
Delle genti stupor, lauro si pose:
A noi, pigmea progenie de' giganti
Dell' intelletto, che orgogliam, siccome
Patrizia plebe, di redati vanti;
A noi, cui sol redimer può vergogna,
Sia l' imago del grande una rampogna.

—

NOTE

1 Questa canzone, e le altre due - PETRARCA e MICHELANGELO - furono dall' autore dedicate, nell' aprile del 1860, all' Illustre NICOLÒ TOMMASEO colla seguente lettera, che ama riprodurre.

« Cantare dei grandi che diedero alla patria nostra il primato nelle scienze, nelle lettere, e nelle arti, è assunto da pigliarsi avvisa-

tamente, e con trepidazione anche da que' privilegiati che, nascendo, ebbersi il bacio delle Muse.
Però, prima di mettermi in sul serio ad impresa che sento già essere superiore alle mie forze, amo assoggettare questi poco più che tentativi lirici al giudizio de' non molti che hanno diritto di pronunciare sentenza sopra tale ragione di poesia.
A Voi, venerando Signore, che graziosamente li avete accolti, ed onorati di benigna critica, a Voi io gl' intitolo, più come un segno d' ossequioso e riconoscente affetto, che come pubblica testimonianza dell' altissima stima in cui Vi tengo; la quale, lo so bene, nulla può aggiugnere alla celebrità del nome vostro. »

2 Le fresche sventure della patria; il trionfo dei ciarlatani politici, che furono causa precipua di sua ruina, trionfo il quale era manifesta prova che l' amara lezione data dalla sventura agl' italiani andò, a dir poco, perduta; le future sorti della infelice Italia chiuse in densissimo velo, dal quale se pure trapelava qualche lume, non era certamente tale da confortare l' intollerabile presente col presagio di men tristo avvenire; e la prostrazione dell' animo che inevitabilmente tien dietro alle grandi speranze tradite in sul compiersi, mi strapparono dal labbro, e direi quasi dall' anima sconfortata e disdegnosa tale santenza; e l' altra - *Sol nelle tombe italo bardo - Trova non vacue glorie.* - O viventi, cho colle grandi opere di libertà mi avete dichiarato mentitore, perdonatemi.

3 Quell' insegne pittore, che è Adeodato Malatesta, modellò la statua del Muratori e la condusse maestrevolmente in marmo. Donò poi l' opera sua al Municipio Modenese nel 26 Agosto 1853. Di quei giorni, o in quel torno, fu scritta questa canzone.

LAZZARO SPALLANZANI

Musa dei grandi nomi avvivatrice,
Non andrem lungi a intesser le ghirlande
Prime ad un degno dell' eterna fronda:
La mia natal pendice,
Dell' umìl Tresinàr la breve sponda,
Furo d' alti intelletti inclita cuna.
E quì, quì pur, forse commisto all' onda
Della polve, che il teùtono corsiero [1]
Profana, è il sacro cenere d' un grande.
Or qual fra i nomi che l' etade imbruna
Farem, col magistero
De' carmi, immune da' suoi lenti danni;
E riporremo sul cammin degli anni?

Gloria del secol che, col tuo gran lume, [2]
Scurò i vetusti ed i novelli scosse,
In ciel Newtono, tu regnasti in terra!
Le temerarie piume,

Pel soverchio fulgor che la percosse,
A te mia mente abbarbagliata atterra;
Tanta sfavilla in te luce del Nume!
Deh! almen potessi un sol de' tuoi pensieri,
Un tuo sublime error, di ver fecondo,
Ritrar nei carmi del tuo nome alteri;
Ma, sì come un profondo
Abisso di splendori Iddio ne cela,
Il Genio, alta sua imago, a noi si vela.

O sassi, ed animali, e piante ed erbe,
Dal verme all' uom, dall' acero gigante
Al dubbio musco, dal calpesto ciotto
Alle roccie superbe,
Reliquie immensurate del creato,
L' ansie, i dubbii, le pene, i gaudii dite
Del più felice di Natura amante.
Campi di Flegra; non in pria tentato
Penetral del Vesevo; iniquo fiotto
Che introni la Dalmatica Anfitrite,
Dite con qual sembiante
Costui, sfidando ogni gran rischio, e il Nulla,
Con gl' irati elementi si trastulla.

L' aere più e più s' abbuja, e assiduo romba:
L' oceàn dà un lamento in lontananza,
Che si converte nel fragor di cento
Ferree ruote. S' avanza
Sovra le tempestose ale del vento,

Tuonando, negra acquosa mole, e piomba
Sul mar, che infuria, e al ciel s'alza, e confonde.
Il mare, il ciel, la terra alto rimbomba,
Tal che sembran tornati a lotta estrema
Per l' odio antico, il ciel, la terra, e l' onde.
Chi non imbianca e trema?
Il sofo guata con secura faccia;
E l' acque, e l' aere, e l' universo abbraccia.

Scossa da sordo fremito del suolo
Partenope la testa sonnolenta
Alza repente dal guancial di fuoco.
Fumo il Vesevo avventa;
Gonfia il mar senza vento; è torbo, e roco;
Ululan cani, augei fuggono a volo.
Il cavo monte, sotto cui si stenta
Forse, e dà volta alcuno dei giganti, [3]
Globi di fuoco, e liquefatti sassi,
Agita nelle viscere fumanti.
Ei, sui pendenti massi
Della vorago, d' atri lampi al lume,
Della Natura medita il volume.

Qual donna altera, e di viril proposto,
Benchè senta d' Amore i dolci messi,
Sol dopo lunghe e dure prove, a lui
In chi l' affetto ha posto
Accorda alfine i lagrimati amplessi,
Così Natura tormentò costui.

Con che frodi non fece esperimento,
Con quai terrori, dell' accorto ingegno,
Del cor che per lei sfida ogni cimento?
Ma disse alfine: egli d' amarmi è degno.
E il vel si tolse, e diessi,
Quale usciva di man del suo Fattore,
A lui che amolla di cotanto amore!

Come nel mar dell' essere ognun giunga,
O corra, o strisci, o guizzi, o batta l' ale;
E là si strugga e innovisi ogni vita
Con vicenda fatale:
E come un' invisibile, infinita
Catena, che ritorna in mano a Dio;
In lotta armonïosa le congiunga,
Ei tutto intese; e il secolo stupio
Il saper nuovo e l' eloquente labbro.
Sembrò, quaggiù disceso, un immortale
Messo del primo Fabbro
A disvelare i suoi sublimi arcani
All' occhio infermo degl' ingegni umani.

Qual roccia discoscesa la superba
Cresta dei cieli nel convesso estolle;
Qual mar, qual lago, per naufragii infame,
D' atre tempeste bolle;
Qual è la spiaggia, l' isola, lo scoglio
Dove di vita palpiti uno stame,
O incerto torpa sì che i sensi illuda,

Ove d' un fiorellin, d' un filo d' erba
Lo sguardo del Signor scaldi il germoglio;
Qual terra maledetta, arida, ignuda
Ha lapidi per zolle,
E lui non vide, con insonne cura,
I secreti spïar della Natura?

Oh! gli dona, o Signor dell' infinito,
Donagli un altro dei tuoi tanti mondi:
Tutto in questo ei scrutò, tutto ha svelato;
E innanzi a lui l' arcano
Della vita già stassi sbigottito.
Donagli un mondo. Quando hai posto mano
Alla volta del ciel, s' alzò un dorato
Nembo di polve, e in mille mondi ignoti
Mutossi, erranti pei spazii profondi:
E saran visti agli ultimi nepoti. [4]
Che se Tu levi il dito,
A mille e mille, che non sono ancora,
Meravigliando, sorgerà l' aurora.

—

NOTE

1 Non era ancora libera l' Emilia dagli Austriaci quando scrissi questi versi.

2 Lo Spallanzani fece campo delle sue investigazioni tutti tre i regni della Natura, scoprendo verità nuove, insegnando nuove dottrine, facendo stupire il mondo scientifico coi suoi vasti conce-

pimenti. Illustrò le funzioni vitali, e specialmente la digestione, la sanguificazione, la respirazione, e la generazione; e questa con sì fortunato esito, e con sì sublime ardimento da ottenerla per mezzo di processi artificiali. Fece la storia dei più piccoli viventi; fissò le leggi della riproduzione animale; descrisse le meteore marine, non esclusa una *tromba* da lui veduta tra la Dalmazia e l' Istria; visitò ed esplorò i vulcani. A dir tutto in una parola, egli ha studiati, e per quanto all' uomo è concesso, rivelati gli arcani tutti della Natura. I meravigliosi concepimenti della sua mente, che formano un tutto perfettamente sintetico, sono il prodotto di un grande e fecondo pensiero, concatenato agli immutabili principj della scienza. E questa è l' impronta del genio.

3 Gli antichi credevano che ogni vulcano fosse sepolcro di giganti:

Iniecta monstris terra dolet suis.
. . . . *nec peredit*
Impositam celer ignis aetnam

cantò Orazio. Esiodo li seppellisce tutti, quali sotto un monte, quali sotto l' altro: chi vorrebbe negarmi il diritto di metterne uno sotto il Vesuvio?

4 Noi potremmo vedere stelle dopo milioni e milioni d' anni, poichè la loro luce impiegherà molti milioni d' anni a percorrere lo spazio che le divide da noi. Così lasciò scritto Eulero.

FRANCESCO PETRARCA

Pur sciolgo il voto, e grato e riverente
Bacio il sacro tuo suol, colle pietoso,
Che al tosco trovatore, al pellegrino
Stanco, ospitali offristi ombre e riposo.
Qui, scossa alfine dai calzar l' ardente
Polvere delle regie, ei cittadino
Intemerato il guardo sbigottito
Entro sè volse a ricercar sè stesso.
Qui, chiuso nel recesso
Dell' anima, volò per l' infinito;
E sentì come, tolta all' insolente
Tirannide del mondo, essa avvicina
L' umana egra natura alla divina.

Qual mai vocale innamorato spiro
Fe', con sì casto e tenero lamento,
In dolcezza d' amor piangere tanto?

Fiero ancor, come l' odio, era il talento
Amoroso; e da quel gentil sospiro
Qualità prese, e da quel dolce canto.
Amore, illeggiadrito, ingentiliva
De' suoi fidi i costumi; e loro pene
Temprando colla spene
Non già d' un' ansia gioja e fuggitiva,
Ma quale e quanta eterna nell' Empiro,
Li trasportò, pur nel corporeo velo,
I casti a prelibar gaudii del cielo.

Ma l' amorosa inestinguibil vampa
Sola non arse quel tuo santo petto,
O testor del più dolce italo carme:
La patria amasti; e mai di tanto affetto
Umano cor non avvampò, nè avvampa!
Salve, o Petrarca; tu, fra gli odii e l' arme
Empie, di nostra libertà campione!
Salve, o Petrarca: a tanto nome solo,
Che della fama il volo
Dal Meriggio affatica all' Aquilone,
E il mondo ancor di reverenza stampa,
M' assal la mente attonita, e confusa,
La fiera età ch' ebbe sì dolce musa.

Veggio, dovunque ch' io mi volga, io veggio
L' Itale genti sanguinoso giuoco
Di predon loricati, e di tiranni:
E quei che il ferro non divora e il fuoco

Mutar lieti di giogo, e sempre in peggio,
Stolti; e adagiarsi nei servili affanni.
E rapine di regni, e assiduo io scerno
Di popoli mercato, e guerra, e guerra;
Non per la patria terra,
Ahi! pingue ancora di sangue fraterno:
E il Dio terren che, dal mutato Seggio,
L' odio di parte irrita, a lui fecondo
Di possa; e Italia così preme e il mondo.

Al pianto, agli urli, al fumo, che la cresta
Varcan dell' alpi, balzano gl' immiti
Germani; e aguzzan l' aste empie e la rabbia.
Iene così, che ascoltano i ruggiti
Dei combattenti re della foresta,
Fiutano il sangue, e leccansi le labbia.
Ahi! quanta strage, o donna delle genti.
Quante ruine! Ricca eri e superba
Per cento fòri; e l' erba
Vi brucheran tranquilli estranii armenti.
Solo eguale al dolore che ti s' appresta
Fia la vergogna, chè la più proterva
Razza de' schiavi tuoi t' avrà per serva.

E tu alla patria profetasti invano
La barbarica illuvie, e invan degli avi
Hai le forti, o poeta, alme evocato.
E quando a un gregge attonito di schiavi
Sfolgorò in Rienzi l' alma d' un romano,

Il tuo plauso inforsò l' italo fato.
Stesti invano co' vinti, e quell' audace
Lion sciogliesti a dar sul patrio lito
Il secondo ruggito.
Invan gridasti pace, pace, pace:
Sbranàr la madre i figli, e d' ogni brano
Fecer gli estranei tutti alterno strazio;
Nè l' Unno ancor, l' Unno crudele è sazio!

Pur se l' ingegno, l' armi sue temprando
Sì che mandàr per tanto buio un lampo,
Ricoverò la maestà perduta;
Ed il pensier fu quasi un' oste in campo;
E la penna rapì le glorie al brando:
Se l' umil sofo penetrò la muta
Notte dei paurosi penetrali
Ove tentòn s' aggira del tapino
Uman gregge il destino:
E all' Uom che scaglia i fulmini immortali
Mandò preghiere simili a comando:
Se cinse gli ostri, e de' gran duci il serto
L' italo vate, è tua la gloria e il merto.

Là sul monte, ove il nido a sè compose,
E le spoglie addensò del mondo intero
L' uccel di Giove, stavi di splendori
Purpurei cinto, e umilemente altero:
E la sacra il Senato ombra ti pose
Del lauro in fronte. Erompe il plauso; i fiori

Salgon da mille man, scendono a nembi;
Di canti echeggia il conscio aere, e di viva:
Beato quei che arriva
Pure a toccar del regal manto i lembi! [2]
Fra le ruine, u' tanta età s' ascose,
Svegliossi l' eco dei trionfi: e Roma
Cercò suoi lauri sulla rasa chioma.

S' egli è pensier, là nel beato regno,
Di patria amata ed infelice, oh! come
Turbati avrà tuoi gaudii ira e vergogna;
Chè il nome che più onora, il sacro nome
Cui per te s' inchinâr scettro e triregno,
Profanâr tali che scordò la gogna.
Ma germogliava, inosservato, il seme
Che tu spargesti per l' età ventura;
E crebbe. Già matura:
Già più di turbo aquilonar non teme.
Volgi in tripudio il generoso sdegno;
Libertà sorge, e col divin sorriso
Rinnovella d' Italia il paradiso.

—

NOTE

1 Senza dubbio, dice il Sismondi nella *Storia delle Repubbliche Italiane*, le raccomandazioni del Petrarca, che scrisse al popolo romano un' epistola a favore del tribuno; e fecela poscia trascorrere di mano in mano alla corte d' Avignone, lo salvarono dal suppliaio. Nelle memorie del De-Sade, e nelle lettere del Petrarca *sine ti-*

tulo, troverà il lettore la conferma dei fatti storici sui quali reggesi il componimento; fatti storici che talora, lo confesso, discordano dall' idea che i più hanno di quest' uomo veramente straordinario, ma non abbastanza conosciuto per quel caldo amatore ed operoso promotore dell' indipendenza italiana, e per quel nemico irreconciliabile degli stranieri (specialmente se alemanni) che era veramente. Le poche ma splendide pagine consacrate dall' illustre Bulwer, nel suo bel romanzo, *Cola Rienzi*, alla memoria del Petrarca; l' opinione che ha di lui, come uomo politico, l' autore dell' opuscolo, *Napoleone terzo e l' Italia*, convinceranno, spero, sempre più il lettore della verità storica della mia canzone.

2 Il manto di porpora vestito dal Petrarca nel giorno di sua incoronazione era dono del suo regalé esaminatore, il vecchio Re Roberto. - Questa canzone fu scritta nel gennajo del 1859.

SALVATORE VIGANÒ

Delle gioconde sceniche carole
La polve esercitar con tragich' orme,
E plauso aver di fremiti e di pianti;
Parlar fiere parole
D' ira, d' odio, d' amor, col moltiforme
Atteggiar delle membra e de' sembianti,
Maritando i sonanti
Ebani a quel silenzio alto loquace;
Felicemente audace
In vago nodo unir l' alme sorelle
Perchè Sofocle è grande, e divo Apelle:

Farsi così nuovissimo immortale
Padre d' alto poema, in quel linguaggio
Che si parla dovunque è affanno umano;
Foggiar nuovo pugnale,
Sgomento dei tiranni, ed in retaggio

Darlo ai servi nepoti, e ahi! darlo invano,
Chè temeraria mano,
O trattarlo non osa, oppur lo frange;
Mentre la patria piange,
E l' Arte, che nel tuo vede il suo fato,
Scender sotterra, solo al Genio è dato. [1]

Di te parla, o signor altero e solo
Del tolto al vulgo vil mimico agone,
Sacro ai grandi che furo, il canto mio.
Tenta immortale un volo,
Porta ai tempi non nati, ardua canzone,
Il nome che già cala al negro oblio:
Vate ei fu che, da un Dio
Agitato, affidò suoi carmi ai venti;
Fu scultor, che i portenti
Del suo scalpel, degni di grido eterno,
Oprò sul ghiaccio, e dileguàr col verno.

Madre dell' arti, ad ogni gloria avvezza,
Salve: gli avanzi tuoi furo i tesori
Degli stranieri tutti; o le orgogliose
Miserie loro si fer tua ricchezza.
Sulla Senna coglica facili allori,
E gl' intrecciava coll' idalie rose,
Maestra d' amorose
Danze, Musa lasciva: ebbegli a sdegno
L' altero italo ingegno;
E una ghirlanda delle più leggiadre
Ti colse, alma dell' arti antica madre.

Come tanto potè? Fiera procella
Mal dorme dentro dagli umani petti:
E se scoppia improvvisa, il labbro ammuta;
E il guardo e il gesto e tutto allor favella.
Costui pensò: se a lor che degli affetti
Hanno così la signoria perduta
La lingua i suon rifiuta,
Traggasi ai fieri amori, ai truci affanni
La turba dei tiranni
Sovra tacite scene; e guardi e gesti
Narrin gli empii dei re casi funesti.

Sian, muto sì, ma più tremendo carme
Della nuova Melpomene, viventi
Pitture; e mostrin, quando il tempestoso
Surger d' un popol conculcato in arme;
Quando il soffrir di vittime innocenti.
In sè torni a punire il mal ascoso
Amore incestüoso
Mirra infelice; del geloso sangue
Imporpori all' esangue
Sposa l' Affro deliro il petto, ahi fido!
Decio quì cada, là sè sveni Dido.

Le umane belve, non domate ancora, [2]
Fecondin di lor strage un' altra volta
Il vergine terren. Scemi d' un raggio
La chioma all' astro, che il creato indora,
Del Titano magnanimo la stolta

Pietade: e il ciel rivendichi l' oltraggio.
Confitto il primo saggio
Per chiovo adamantino al monte infame,
Sazii all' astòr la fame
Eterna, coi precordi rinascenti;
Fra il riso insultator de' suoi redenti. —

Tremàr, vibraro, rimbalzàr più forte
Degl' italici cor le ben temprate
Possenti corde a sì tremende prove.
Inondan guance del color di morte
Lacrime, in fondo ai petti un dì gelate;
D' ira, d' odio, d' amor lacrime nove.
Mentre ogni ciglio piove,
Ed ogni cor più rigido si spetra,
I plausi assordan l' etra.
Tua gloria empie l' Ausonia; e, tanto è grande,
Di là dell' Alpe e dei due mar si spande!

E se un dì Rodi, Smirne, Argo ed Atene
Si disputàr gli umìli nascimenti
Di quel cieco immortal che vide tanto;
Te, sangue di plebee spregiate vene,
Conteser cive molte itale genti;
Te sir del muto dramma, egli del canto.
Il Tresinaro intanto,
Che faticate della fama ha l' ali
Di sue glorie immortali,
Andò di quelle men superbo e lieto,
Perchè a lui ti contese Adda e Sebeto. [3]

Un nudo nome, e non cercata polve,
Che alcun mortal più fremere non sente,
È reliquia di tanto italo orgoglio!
Ma viva Iddio, che ai cantici mi solve
La lingua, ed infuturami la mente,
Insegnerò quel nome al Campidoglio
Quando staravvi in soglio
Italia, carca de' suoi lauri il crine.
O superbe reine,
Allora io griderò dal Sacro Monte,
Vi manca il lauro ch' ei le pose in fronte.

—

NOTE

1 Il Viganò, per la sua originalità, ebbesi in conto di straordinario ingegno fra quanti illustrarono lo scorcio del secolo passato, e il principio dell' andante. Monti lo paragonava nella potenza inventiva all' Ariosto; il Ferrario scriveva: aver egli superato l' Alfieri nella Mirra, Schachespeare nell' Ottello. I benemeriti collaboratori del Poligrafo, che val quanto dire i primi letterati d' Italia, lo lavarono a cielo, e parlando dei *Titani*, li dissero pennelleggiati alla maniera di Michelangelo; l' opinione pubblica infine, autorità delle autorità, lo cinse di quell' aureola di gloria, che è riservata, e non sempre, agl' ingegni straordinarj. E bene a lui si doveva il plauso d' Italia e d' Europa, a lui che aveva arricchite le scene di un nuovissimo genere di composizione, il dramma muto. I Tedeschi, e i Francesi tentarono, è vero, prima di lui d' alzare la coreografia all' onore di dramma, ma non fecero altro in realtà che tradurre in pantomima componimenti teatrali già noti, o al più, creare programmi colle solite situazioni do'componimenti teatrali declamati; e lasciarono così al Viganò intatta la gloria di creatore della Coraografia. Eppure il Viganò è confuso dai piu

colla ciurma dei moderni guastamestieri, padri di mostri che si chiamano balli; e per poco il suo nome non è del tutto caduto dalla memoria della generazione che ha sentito celebrare i prodigi dell'arte sua da quella che l'ha preceduta. Provarsi a rivendicare la fama d'un illustre è sembrato a chi canta dei grandi italiani, alto e forse nuovo ufficio di poeta civile.

2 *Il Prometeo*, famoso fra' balli del Viganò, non meno dell'*Otello*, al quale si alluda sul fine della strofa precedente.

3 La nobil Terra di Scandiano, patria dello Spallanzani, fu pure patria del Viganò - Ebbe esso i natali a caso in Napoli, quando il padre suo Onorato e la madre, come è costume di così fatti, andava attorno per l'Italia, e pel mondo; ma il padre era nato di Giacomo Braglia in Iano, villa dell'agro Scandianese. Onorato prese il nuovo cognome dalla moglie.

MONSIGNORE LUIGI FERRARI

VESCOVO DI MODENA

O mistica Sionne,
Che dal Meriggio all' Aquilon distendi
Le simpiterne tue mura viventi;
E gli archi, e le colonne
Ergi così, che sino al cielo ascendi
Dalla polve e dal sangue dei credenti,
D' angelici concenti
Or tu festeggi il ritornar d' un Santo; [1]
Ma quì, dove il vol prese, è angoscia e pianto.

Mai più giusto dolore
Non fu, da poi che i popoli corregge
L' immansuëta verga del levita.
Come il Divin Pastore,
Ei non l' alzò sopra il diletto gregge
Che per guidarlo ai paschi della vita.
Ei l' agnella smarrita,
Cui lascia a' lupi il mercenario vile,
Si recò, giubilando, al fido ovile.

Qual, entro eletto doglio,
Delle patrie vendemmie il generoso
Sangue, d' un fausto dì sacro al ritorno,
Ferve sì che l' orgoglio
Dai meati ne spiccia; e d' odoroso
Balsamo il lieto impregna aere d' intorno,
Tal la virtù, che un giorno
Pose il levita ai popoli in amore,
Dall' abbondanza gli erompea del cuore.

Pei buon, pe' rei, per tutti
Quel cor soave traboccò d' affetto
Così, che pianse d' ogni affanno umano
In mezzo ai cigli asciutti
De' suoi consorti. E mentre a bel diletto
Altri, ed altri per zel fatto inumano,
Seminava, con mano
Infaticata, all' uom nuovi dolori,
Ei lo scorgeva al ciel per via di fiori.

Di quel pacato zelo
Che avvampa l' alme a Carità devote,
Ebbe il fuoco nell' alma, e i raggi in volto.
E a lei chiedendo il velo,
La vergogna coprì del sacerdote
Che, se molto peccò, pianse pur molto.
Ma il manto ond' è ravvolto
Il vil, che casto si mentisce e pio,
Lacerò nella santa ira di Dio.

Del popolo figliuolo,
Fra lui si pose ed i regali sdegni
Del fanciul, che crudel gioco ne fea.
E al breve e incerto volo
De' lor pensieri, di vendetta pregni,
Le sanguinose penne ei recidea;
Dell' empia setta e rea,
Che Roma a sè, fa schiavo a Roma il mondo,
Ei segno al tenebroso odio profondo.

Udia, dal mauro flutto
All' indo, alzarsi intorno intorno un sordo
Rumor di cento popoli frementi.
L' umano gregge tutto
(Gregge non più) vide affannar d' accordo
A fabbricarsi i presentiti eventi.
Dai tetti d' ôr lucenti
Volavan, ricambiate, agli abituri
Di libertà liete speranze e augùri.

Ei disse: questo affanno
Dell' uom per libertade, è luminosa
Reliquia di sua origine divina.
Ma forse ahi! finiranno
Suoi desir, senza freno, e senza posa
In tumulti, in istrage ed in ruina.
Umanità meschina!
Chi, se non noi, t' additerà il sentiero,
Noi sacerdoti dell' Eterno Vero? —

E posesi in cammino,
Alto levando del saper la face,
E il volume che Dio, Dio stesso ha scritto.
Al par dell' Uom Divino,
Pace alle genti, egli gridava, pace;
E insegnava il dover più che il diritto.
Dagli strali trafitto
Della Calunnia, che sì crudi sono,
A' suoi nemici anch' ei pregò perdono.

Popol, sua dolce cura,
Prepara i pianti, chè già fan ritorno
Dal ciel tue preci sconsolate, e sole.
Ei più non è: la pura,
Del par che semplicetta anima, intorno
E più presso alïò di quel che suole
Al suo Divino Sole;
E nell' ebrezza del desire aperse
Le innamorate piume, e in lui s' immerse.

E voi d' Aron semenza,
Da lui quel popol che il Signor v' affida,
Imparate ad amar qual padre i figli;
L' arca di sapïenza
A custodirgli; a porgervi sua guida;
A non soffrir che tirannia l' artigli.
Pietà di lui vi pigli,
E di voi: l' ora, ch' è ancor vostra, fugge;
E l' avvenir qual vicin turbo rugge.

NOTA

1 Questo componimento sarebbe in realtà fuori del programma poetico, *Parli la prisca età, gridi alla nova*, se in esso non fosse cantato un uomo di virtù, e tempera antiche. Di Monsignor Ferrari così scriveva il Tommaseo nell' *Istitutore*. N. 39 *del* 27 *settembre* 1856. - *Vescovo uomo, che non teneva divise in due arche le benedizioni, e le maledizioni; quelle pei vincitori presenti, o prossimi, o sognati prossimi, queste pei vinti* - Morì nel 1851, compianto dal popolo, al quale era amoroso padre; e *il buon governo*, forse per vendicarsi dell' amore che il popolo gli portava, non permise che questo l' accompagnasse all' ultima dimora. Di quel tempo fu scritta questa canzone.

MICHELANGELO BUONARROTI

L' Arti, dell' uom delizia e meraviglia,
Creò l' Italia o le redense; e in basso
Era già volta, e presso ai dì funesti!
Ma qual gente i tuoi prischi, Arno, somiglia
Nel dar alma ai colori, al bronzo, al sasso;
Nell' emular quaggiù l' aule celesti?
Solo quest' un, sol questi,
Impennati anzi tempo al Genio i vanni,
Empì la terra del tuo nome e gli anni.

Non mai l' occhio di Dio, vòlto alla creta,
Di tanta la scaldò luce d' ingegno;
Nè a Dio mai ritornò cotanto raggio.
Quest' altero dell' alme arti poeta,
Pur l' aureo scettro della Grecia a sdegno
Ebbe, e l' infranse; e vendicò l' oltraggio
Del secolar servaggio.
Or tiene, e, nelle età che ancor non sono
Terrà dell' Arti, ch' ei fe' nostre, il trono.

Disse a Natura: tu sarai mia guida. —
E sui gran precipizii, alta vaghezza
Dei valorosi, trovò nuova via.
Pur lasciò l' orme della scorta fida
Quando con lei non era la bellezza
Che gli danzava nella fantasia.
Allor seco il rapia
Il genio creator, e là pei campi
Dell' infinito ei mettea raggi, e lampi.

A quel divino ingegno, a quella audace
Anima, vaga di terror, non piacque
Che il terribil, l' immenso, il sovrumano.
Se Dio ritragge, non è il Dio di pace,
Ma quel che il mondo subbissò nell' acque;
Ma il Dio che muore di dolore umano.
Con inesperta mano [1]
Pinge i natali ed il supremo fato
Della mortal progenie, e del creato:

E parti udir la tuba, onde le colpe
Destansi; e il fremer dell' umana polve,
Che si cerca anelante, e si raccoglie
Nella sua maestà d' ossa e di polpe.
Altri in funereo manto ancor s' involve;
Altri nudo il vol tenta, altri lo scioglie.
V' ha delle molli spoglie
Chi ritrovò sol parte; e quella pende
Dall' osseo fusto come sciolte bende.

Ve' come della zolla che gl' impaccia
Color le membra traggon fuori a stento
Sì che t' affanna la dipinta pena.
Iddio si leva in atto di minaccia:
Atteggiata di duolo e di sgomento,
Par che la Madre osi guardarlo appena . . . .
A che, con stanca lena
Tento un mar senza sponda e senza lido?
Adoro il Genio, e dalla polve io grido:

È della creatrice Arte Divina
In ogni opra immortal del tuo scalpello,
Del pennel, della sesta una scintilla.
Di Pier la mole insulta alla rapina
Del tempo, e solo perirà con quello;
In essa i cieli osò imitar l' argilla!
Divinità sfavilla
Del Duce ebreo sulla severa fronte,
Sì come allor che discendea dal monte.

Come, di gloria nel divin furore,
T' alzasti sì? Mente mortal non ebbe
Penne a seguirti, e ti credè smarrito.
Se pur mi lice, il Ghibellin Cantore
L' arte t' apprese del terror: la crebbe
Tuo fiero ingegno. Di Patmo il rapito;
Il Nulla; l' Infinito;
Del Sina, albergo a Dio, le sacre cime,
Ti spirar quanto è nel terror sublime.

Te non torse al suo amor cosa mortale;
Te tirannia non franse, e il lungo insulto
D' aspra fortuna, ch' ai gagliardi è lima.
Anzi, al primiero sì crudel suo strale,
Su ti levasti nel febbril sussulto
Del dolor che le grandi alme sublima.
Mai sull' altezze, in prima
Ignote, ov' era spenta ogni veduta,
Non t' assalse timor della caduta.

Tuo solo immenso eterno amor fu l' Arte.
E con essa tardasti al suol nativo
D' ignominosa servitù l' affanno.
Poi di vendetta l' allegravi in parte
Quando divenne fornice al lascivo,
E di lascivia nato, empio tiranno;
Chè, con sublime inganno,
Di lui che a sangue pria le strinse il morso
I terrori scolpisti ed il rimorso. [2]

A te triste, e deserto, a te del pondo [3]
Di tanti affanni e tanta gloria lasso,
Morte diè tardi e sbigottita il volo.
Come un presagio di sventura il mondo
Sentiva; e il Genio, da quest' aere basso
Reddía, sull' ale fuggitive, al polo.
È la terra del duolo
Terra di grandi: al cielo egli è salito,
E del gran Galileo s' ode il vagito.

NOTE

1 Quando Giulio II°, per consiglio dell' invidioso Bramante, impose a Michelangelo di dipingere sulle pareti del Vaticano il *giudizio universale* questi non avea pratica di colorire a fresco.

2 Nella famosa statua chiamata il *Pensiero*. In essa è effigiato quel Lorenzo, che sdegnando, dice il Niccolini, pur l' apparenza di cittadino, stimò la repubblica sua retaggio.

3 La morte del suo Urbino lo lasciò melanconico, e desideroso di seguire l' amico.

CARLO ALBERTO

Lassù, dove un perpetuo
Suono di libertà mandano l' ossa,
Che col tremendo fremito
Ci svegliàr della patria alla riscossa,
Oggi moviam, dimentichi [1]
D' ogn' altro affanno. Udite? La commossa
Polve ancor grida: guerra.
Nè dormirà sin che l' ausonia terra
Scuota l' ugna di teùtono corsier.

Diserto; in non sua regia,
E infida; quando è il disperar coraggio,
L' onta del lauro iberico
Giurò lavar, e del natio servaggio.
Qual gloria di martirio
A lui fallì? L' ira de' suoi? l' oltraggio
De' schiavi, e de' tiranni? [2]
Fermo, qual rupe, a tanta onda d' affanni,
Dell' atteso Ei spïava astro il sentier.

E un dì, come profetica
Voce il chiamasse a già mature imprese
Di libertà, sul vertice
Dell' alpe, muto e solitario ascese.
E, con superbo palpito,
Misurò d' uno sguardo il bel paese,
Che, qual signor dell' onde [3]
Culla e tomba del sol, su verdi sponde
Mollemente si stende in mezzo ai mar.

Vide i suoi porti, placida
A' stanchi legni offrir stanza sicura,
Vasti porti che, provvida
Del suo grande avvenir, scavò Natura.
Vide arar mille roveri
L' ondosa interminabile pianura;
Ma, fra mille bandiere
Spiegate all' aura sulle poppe altere,
Non l' italica insegna alto ondeggiar.

Vide agitarsi un' inclita
Cognata gente per pianure amene;
E fieramente scuotere,
Guardando ai monti, logore catene:
Un ciel tranquillo e limpido
Specchiarsi in acque placide e serene:
E dall' Alpe a Peloro,
Un padiglione di zaffiri e d' oro
Steso d' Italia all' aspettato re.

Vide, e sclamò dall' anima
D' amor, di sdegno, e d' alti eventi pregna:
Madre all' umano genere, [4]
O donna delle genti, àlzati, e regna;
Io frangerò tuoi vincoli,
Io ti darò la tua ridente insegna,
Io le tue mille prore;
Poi, col mio scettro, il brando vincitore,
Alta regina deporrò a' tuoi piè.

Oh giorni! oh gaudii! oh magiche
Feste! Ei tien fede ai vanti; e libertade
Disposando al decrepito
Poter, lo pon di cittadine spade,
Rinverdito, in custodia;
E i suoi brevi confin, coll' onestade
D' un re spartano, osserva.
Esulta, o Italia, tu non sei più serva:
Il desiderio di sì lunga età,

Che a pochi alti e magnanimi,
E a Lui la chioma innanzi tempo imbianca,
La speme d' una patria
Dall' ignominia degli estranei franca,
Diventò fè d' un popolo.
Allor quell' alma impavida; e già stanca
Del mentir lungo, il brando
Dalla guaina liberò, tuonando:
Sir de' téutoni ho vinto; Italia è già. —

E calpestati i pavidi
Consigli, che Viltà chiama prudenti,
Gli scherni degl' increduli,
E i congiurati sdegni dei potenti,
Il tricolor segnacolo,
Sublime audacia, diè dell' alpe ai venti.
E viva, e canti, e fiere
Grida, dai campi alle cittadi altere,
La redentrice insegna salutâr.

Come virtute elettrica,
Dal bianco monte di Mazzara al lido,
Corse e ricorse un murmure
Di libertà: scoppiò di guerra in grido.
Brandîro e prenci, e popoli
L' armi fraternamente: il vil, l' infido
Leal parve, e gagliardo.
La prima volta, sotto al lor stendardo,
Le patrie pugne gl' Itali pugnâr.

Eterno sol, che a Goito
E a Pastrengo terror vibrasti, e lampi
Alfin da ferri italici,
Quando, da che lucenti orme tu stampi
Per li deserti eterei,
Più tinti in sangue hai tu veduti i campi?
E aprirsi larga strada
Fra coorti profonde un' altra spada
Come quella che a Carlo Iddio temprò?

Egli, il Dio degli eserciti,
Gli ammaestrò le mani alle tremende
Pugne; Ei stesso lo spazio
A lui misura da piantar le tende.
E innanzi nel terribile
Scorcio a lui va delle battaglie; e tende
L' arco. Dilegua e sfuma
La barbarica illuvie, al par di schiuma,
Che per trastullo il fantolin gonfiò.

Vincemmo, e non pugnarono
Tutti; vincemmo, e fornicò sol una
Volta, una sol, col teútono
Delle battaglie l' infedel fortuna.
I nuovi Fati italici
Ripàrr nell' adriaca laguna:
Ed il lion ferito,
Dell' ugna a lor fe' schermo, e del ruggito,
Sinchè potè l' ausonico valor,

Ritentare il pericolo
Di lotta inaugurata. Oh! di Mortara
Campi infami. Oh! memoria
Di tradimento più che morte amara.
Ecco i superbi nunzii,
Casa d' Absburgo; il trïonfal prepara
Lauro al regal tuo crine:
Per le nefande italiche ruine,
Casa d' Absburgo sei più grande ancor. —

All' iterata ingiuria
Delle Austriache promesse insidïose,
Gli occhi al suol fitti, e pallido
Di magnanimo sdegno, Ei non rispose.
E, volontaria vittima,
D' Italia sull' altar l' aureo depose
Serto che costa tanto.
Lasciò gli amici, esule egregio, in pianto:
Ma un dolor senza pianto è il suo dolor.

Ahi! la memoria è all' esule
Disventurato una crudele amica!
E là sul Dòuro vivide
Son l' aure, puro è il ciel, la spiaggia aprica;
E là son pinti margini;
Là cortesia di latin sangue antica:
Ma gli usi ed i costumi;
Il sorriso del cielo; i laghi, i fiumi,
I monti, i piani, l' erbe, i frutti, i fior

Della tua dolce Italia
Là cerchi invano, o Martire regale;
E di sua vista un ansio
Desir ti scarna. L' egro spirto assale
Di pietà la magnanima
Brescia, che in gigantea lotta ineguale,
Tanta virtù consuma;
Venezia, che ancor pugna, e tutta fuma:
E la vendetta dell' Unno crudel.

Muori: poi che terribili
Colpi d' aspra fortuna il cor del forte
Han franto, ineluttabile
Soave è a lui necessità la morte.
Di sua novella patria
Mosè così sulle vietate porte
Giungeva ansio, e moriva:
Ma del Giordan nella promessa riva
Sorgeano i padiglioni d' Israel.

—

NOTE

1 28 Luglio.

2 È noto il vile insulto dell' austriaco Bubna, il quale presentando Carlo Alberto all' Arciduca Ranieri, disse: le presento, Altezza, il Re d' Italia.

3 Il punto centrale del Mediterraneo è occupato dall' Italia, che ti si affaccia quasi donna del mare . . . .

GIOBERTI - *Primato.*

4 L' Italia essendo creatrice, conservatrice, e redentrice della civiltà europea, destinata ad occupare tutto il mondo, si può meritamente salutare col titolo di nazione madre del genere umano.

Id.

AI POPOLI DELL' ALTA ITALIA [1]

O generosa prole
Di lor, che al primo Federigo acerba
Fer la memoria del famoso oltraggio,
Ben cinque giorni il sole
Vide cader, sì come cade l' erba
Di retro al falciator a mezzo il maggio,
Dell' Italia il selvaggio
Custode al tempestar de' colpi tuoi:
Degna progenie de' lombardi eroi!

Ora ascolta, e ascoltate
Voi che di Ren bevete, Enza, e Panaro,
Non più dolce lavacro allo straniero,
La verità dal vate;
E faccia Iddio che sappiavi d' amaro.
A te di scribi un vulgo lusinghiero
Mostra falso per vero,
Popol sopito. Se al mio dir non credi,
Ti sveglierai coi vecchi ferri a' piedi.

4

Il Viscontéo Colubro,
Al sol di libertà, che il mondo innova,
Alzò la cresta, è ver, mudò le squame;
Ma stride per l' insubro
Cielo, non vinto, ed all' estrema prova
Lo sfida il birostrato uccello infame,
Che più mangia ha più fame.
D' Adria il leon lo guata; e, con ruggito
Lamentoso, s' accoscia in fondo al lito.

La vanità d' un nome, [2]
Che costò tanto sangue, e tanto pianto;
E all' Unno aprì la sacra itala terra,
Te frattanto, sì come
I tuoi prischi, dissenna: intuoni il canto
Di vittoria, e t' assorda urlo di guerra!
Via le canzoni; afferra
L' armi; e, sol nel valor, somiglia agli avi:
O siam liberi adesso, o sempre schiavi.

Sempre fra' crudi artigli
Di chi ti diede, come ciurma imbelle,
Alle verghe, o progenie alta di Bruto!
E ti rapiva i figli,
E gli armò contro i padri; e le tue belle
Donne sforzò lascivo al bacio irsuto.
Ed or l' annuo tributo
D' oro, e di sangue, ora che desti un crollo,
T' addoppierà, gravando il giogo al collo.

Ma, lo stranier, si grida,
Caccerà lo straniero. — Il Franco forse,
Perpetuo a Italia tessitor d' inganni?
Già la man fratricida
Questo uccisore de' suoi re ti porse,
E sgherro a un tempo degli altrui tiranni:
Tela immensa d' affanni,
Di glorie, e di sventure; ardua fatica
Del Fato a trarti alla catena antica.

E non ha Italia un brando?
Non ha il brando del re? del re datore
Di libertà; primo fra suoi campioni,
Egli avvezzo al comando!
Primo sempre a spronar dove si muore
Il fremente corsier tra i fuochi e i tuoni.
Sì come due lioni,
Che dal latte scacciò la fulva madre,
Alzan la strage i figli a lato al padre.

Sta di quel brando in punta
Il tuo destin: siede sul suo corsiero
De' tuoi santi diritti la vittoria.
Su, su; già l' ora è giunta
Del tuo riscatto, se del re guerriero
Calchi le sanguinose orme di gloria.
Su, su: funesta storia
Prode ti dice, ma non saggio; or mostra
Che nostro è il senno, se prodezza è nostra.

Canzon, sebbene incolta,
Movi secura: il ver che arditamente
Tu suoni, è della patria unico scampo.
Se giungi ove s' affolta
Intorno a un ebbro Gracco la plaudente
Plebe, passa gridando: al campo, al campo.
Passa; e là, dove è il lampo
E il tuon de' bronzi, fermati, e favella:
Quelli gl' itali son, la patria è quella.

—

NOTE

1 Fu scritta nell' aprile dell' anno 1848; ed ora l' unisco alle poche canzoni raccolte in questo libretto ad onore d' alti estinti italiani, perchè concorre colla precedente a rinfrescare nella memoria degli uomini il magnanimo tentativo del coronato martire dell' italiana indipendenza.

2 Mi fu sempre doloroso il pensare, e difficile il comprendere come alcuni uomini che amarono ed amano fieramente l' Italia; che per essa hanno mangiato l' amaro pane dell' esiglio sul suolo francese; e che dovevano conoscere appieno le condizioni sociali e politiche del paese, il quale per tanto tempo li ospitò, pigliassero sul serio la burla d' una repubblica senza repubblicani: e ritornassero in seno alla patria, infatuati di quella utopia, a turbare l' ammirabile fraternità de' loro concittadini; e a mandare a male, per quanto era da loro, lo sforzo quasi vittorioso dei meglio veggent liberali italiani.

ALLA MAESTÀ

DI NAPOLEONE III. [1]

Or che la tua riposa
Gioia superba; e pensi mestamente
Come il tuo più bel dì ratto fuggío,
M'ascolta. Infida sposa
Ai tribuni ed ai re, mai non si pente
Costei che a Te si diede; e col desio
Già già delinque. Un Dio,
O un uom che tale al fulminar si parve,
La domò, la fe' sua; pur cadde, e sparve.

Una fiata sola
Vide il sol tanta possa, e tanta gloria,
A cui fu l'oceán confine angusto.
Cadde! L'aspra parola
Nel bronzo incidi della tua memoria,
O Tu, che hai del suo scettro il braccio onusto.
Cadde! Dal cielo adusto
Ai mal per lui tentati ardui Trïoni,
Si scosse il mondo, subbissàr sei troni.

Un suono di lontano
Tempo, ed un pugno di proscritta polve,
Questo restava di cotanta possa!
Tu, dell'audace mano,
Con quel successo che ogni ardire assolve,
La tremenda e fatal polve hai commossa.
D'alto stupor percossa
Tacque la terra. Un coronato spettro
Ti porse, infausto dono, il franco scettro.

E disse: a me somigli
Per voluttà di temerarj fatti,
Per furor di comando; alzalo e regna.
Ma della Gallia ai figli
L'alte mantieni mie promesse, e i patti;
E mi rinfama, e ai re la fede insegna.
Di libertade insegna
L'aquila mia, coi rinnovati vanni,
Dall'ampia terra spazzerà i tiranni. —

O nipote al Fatale,
Tu che col suono dell'impresa audace
Tieni ancor desti gli echi di due mondi,
Che fai? Forse t'assale
Viltà, perpetuo gridator di pace?
Oppur d'Europa il non maturo ascondi
Destino nei profondi
Precordii; e, a Dio simíl, dai nel mistero
Vita al mondo che chiudi entro il pensiero?

Ma puoi patir l'ingiuria
Del turpe bacio della santa lega,
Che dei re cittadini è infamia e morte?
T'arde il sangue lussuria
Di popolar favore e a tal congrega
Sarai d'odiata tirannia consorte?
Della gloria del Forte
Próstrati prima a domandar perdono
A chi due volte lo balzò dal trono.

Che fai? che pensi? L'ombra
Del Passato è gigante; e, d'ogni banda,
Del suo trono adunar tenta il frantume,
Che ancor la terra ingombra.
Darai tu mano all'opera nefanda?
Se torna addietro degli eventi il fiume,
Su per le negre schiume
Nuoterà dei Capeti il serto antico:
E sulla fronte poserà d'Enrico.

Sei del popol l'eletto:
Dai vorator di popoli ti cerni.
Dio ti chiamò perchè d'Europa schianti
Quel seme maledetto.
E un dì scrivesti: qual de' veri eterni [2]
La Fe' custode, coi dolor, coi pianti,
Col sangue de' suoi santi
Portò vittoria dell'umano orgoglio,
Tal libertade avrà del mondo il soglio. —

Se non gittasti i fiori
Del giovanil magnanimo pensiero
Nella belletta di virtù codarda;
E non sono gli allori
Del Magno, imposti al tuo nudo cimiero,
Tumide sfide che l'oprar sbugiarda,
Al boreal che guarda
Il mondo in ceppi, ed il tuo brando asciutto,
Il riso insultator rivolgi in lutto.

La tirannia, stentando,
Sostien la vita col sangue de' suoi
Tormentati; e, più bee più si consuma.
In man le trema il brando,
E col tuo pugnerà popol d'eroi,
Mentre un vulcano sotto i piè le fuma?
Terger nel Ren la spuma,
Alzar pur san per le borusse valli
Nembi di guerra i gallici cavalli.

Ralluma, ed alto scuoti
La folgore cirnea, lungo sgomento
Del Norte; e là, della pietà nell'ira,
Fulminando percuoti
I tiranni del mondo: la Natura
Di que' suoi crudi parti ancor sospira.
Salva Italia che spira
Per man dei truci: d'opre alte e leggiadre,
Suora non pur, della tua Francia è madre.

Ella i re non conobbe
Un dì, che quando per le vie di Roma
Trasse a trionfo de' superbi il collo.
Nè gli affanni, che piobbe
Il ciel sovr' essa, nè il martír l'ha doma,
Onde l'estranio non è ancor satollo.
E dà talvolta un crollo
Tale per lo dolor, che dal profondo
Si turba e scuote Gallia tutta, e il mondo.

Scritto è ne' tuoi gran Fati:
O Italia vendicar in libertade,
O iterar, non compianto, dell'esiglio
I passi desolati.
Teco i voti d'Europa; è tua l'etade;
Nelle codarde ambagi è sol periglio;
E ancor stai dubbio, o figlio
Della Fortuna? Or scegli: o un lauro in fronte,
Che i re non hanno, o precipizii ed onte.

—

NOTE

1 Dettai questi versi pochi giorni dopo il plebiscito, che portò il principe Luigi Napoleone sul trono di Francia. La gentilezza colla quale sono stati accolti quando, poco tempo fa, vennero pubblicati, m'è dolce invito a cogliere l'occasione che mi si offre di ristamparli in questo libretto poetico, sebbene non abbiano nulla che fare col titolo del medesimo: e a tali tentazioni il cuore del poeta non sa fare resistenza.

2 La libertà seguirà lo stesso andamento della religione cristiana. A forza di martirii e di persecuzioni la religione di Cristo è penetrata nelle menti e nelle coscienze. Lo stesso avverrà della libertà.

PENSIERI DEL PRINCIPE
LUIGI NAPOLEONE BONAPARTE

PER

L' ADUNANZA DELLI SCIENZIATI

IN PADOVA

NEL SETTEMBRE DEL 1842 [1]

A te l' onor dei canti,
Patria di Plinio; memoranda e bella
Fatica ai Teucri erranti,
Se voce del Passato il ver favella.

E l' Antenórea pietra,
E i casi onde in te stessa un dì sepolta,
Tanta parte dell' etra
Sorgesti ad ingombrar la terza volta, [2]

Sian tema pellegrino
A miglior plettro. Io quì, dove or rinserra
Ostel sacro, divino,
L' italico saper, mi curvo a terra;

Poi fra l' alme pareti
Movo, assetato di cotanto lume.
Mi freme entro i segreti
Fonti di vita, e di sè m' empie il Nume,

Il Nume onnipotente
Di sapïenza, che ognor m' ebbe in forza:
L' anima più non sente
Il pondo grave della terrea scorza.

Cessate l' oltraggioso
Incredulo sorriso, alme di fango;
Onta del glorïoso
Suolo, patria de' grandi, io vi compiango.

Ebbe con Dio la culla
Sapïenza, e con Lui dentro al profondo
Gran diserto del Nulla
Pose le fondamenta ampie del mondo;

E vi fe' correr sopra
D' eteree pareti immenso giro;
E, curvati sull' opra
Miranda rosei tetti di zaffiro,

Lampane alterne accese
Alla notte, ed al dì. Nel pavimento
Verdi tapeti stese;
D' acque pose quïete e movimento,

Ed ombre; e di secreta
Vita un fremito intorno, un' esultanza.
Prese un pugno di creta
Ed era l' uomo, e avea di Dio sembianza!

O Italia, o sospir mio,
Fatta a insegnare o a dominar le genti, [5]
Ai tuoi gran figli Iddio
Del fuoco di colei scaldò le menti.

E ti lasciâr di gloria
Tal patrimonio, che la ria fortuna,
Ond' hai sôl la memoria
Di tue grandezze, rispettò quest' una.

Di femminei diletti
Ahi! lungo studio a vile ebbe il retaggio
Invidïato; e i petti
Fe' molli, e muto degl' ingegni il raggio.

Pur la fiacca, e lasciva
Età, di generose alme ha ristoro;
Schiera eletta, che viva
Tien la superbia dell' ausonio alloro.

E poggia ancor sublime
Di questa Schiava vilipesa il nome;
E ancora il mondo imprime
Di riverenza. E oh! come esulta, oh! come

Di speranza novella
Si gioconda l' afflitta, ora che unite
Vede in gara sì bella
Di fecondi pensier menti fiorite,

Quì dove le tenébre
Dal primo raggio andàr percosse e rotte,
Quando su lei più crebre
Si riversàr dall' iperborea notte.

Canute e bionde teste
Fan di vario saper comun tesauro:
E a quelle edúca, e a queste
Util Scïenza ne' suoi campi un láuro.

Quella che l' occhio intende
Nei tondi balli dei pianeti, e n' ode
Il concento; nè prende
Dolcezza alcuna di mortal melode;

E quella che c' infiora
Umíl la terra, e d' almi frutti innostra,
E di spiche l' indora:
E par vaga del sol, dell' aria nostra.

Tu che speculi i cieli,
Le terre, i mar, gli abissi lor profondi,
E l' ardue leggi sveli
Ond', in guerra immortal, l' ordin de' mondi;

E tu che un verme, un' erba
Fai segno a' dotti pazïenti affanni;
Nè men della superba
Tua suora, al Creator c' impiumi i vanni.

Ecco la pazïente
E pertinace, a cui sapere è dato
Come perpetuamente
Si sfaccia e ricompongasi il creato;

E lei, che a Morte in mano
Ottunde il ferro, e il frangerebbe ardita,
Se per sè sol l' arcano
Dio non servasse dell' umana vita.

Qui splende ogn' alto acquisto
Fatto dal genio e dal furor di fama,
Che tormenta quel misto
Di luce e tenebría che uom si chiama. —

O sacri ingegni, in vui
Quanto è d' Iddio! Benéfici del pari
Siete, imitando Lui,
A chi vi beffa e a chi vi sacra altari.

E mostrate che pose
Viltà superba troppo breve e indegno
Confine alle animose
Invitte vele dell' umano ingegno.

Movete pur, movete
Per l' intentato ancor mare infinito,
Ad insperate mete:
Io, che scostarmi appena oso dal lito,

Io, franto in giovanile
Età, da iniqui di Fortuna oltraggi,
La sponda in zatta umíle
Radendo, adorerò vostri vïaggi.

Di superbe memorie
Monumento lasciar non m' è concesso;
Ma nelle vostre glorie,
Da morte immuni, vivrò forse io stesso.

—

NOTE

1 Credo di non fare cosa al tutto discara a' miei lettori se riproduco qui per intero questo componimento, sebbene omai vecchio. Spero anzi che, per l' argomento, troverà grazia appresso di essi. E mostrerà loro che, se ho in venerazione que' meravigliosi padri nostri che diedero all' Italia il più glorioso de' primati, quello cioè delle scienze, delle lettere e delle arti, professo pure un' alta riconoscenza ed ammirazione ai contemporanei, che la mantengono nell' invidiato e finora vanamente contrastato possesso.

2 La patria di Livio, distrutta dalla forocia d' Attila, fu riedificata da Narsete; ma i Longobardi non vollero esser da meno del *Flagello di Dio*. Questo era il loro codice civile; questo il modo di fondersi col popolo italiano. Intendami chi deve; e zara a cui tocca.

5 Sono venuto rauco, scriveva il Voltaire al nostro Agostino Paradisi, col gridare a' miei Francesi, che tutta Europa fu istrutta nelle buone arti dagl' Italiani: ho intronato le parigine orecchie con questa verità. — Quel gran superbo si mette, nella stessa lettera, fra' discepoli degl' italiani!

Errori				Correzioni
Pag. 10,	*nota*	3	insegne	insigne
« 20,	*verso*	3	lito	lito [1]
« 27,	*nota*	1	Ottello	Otello
« 28,	«	2	*id.*	*id.*
« 29,	*verso*	3	simpiterne	sempiterne
« 32,	*nota*	2	veggent	veggenti
« 33,	*verso*	24	Fe'	Fè
« 38,	«	2	Plinio	Livio

CODICE PENALE

PEL

GRANDUCATO DI TOSCANA

COLLE VARIAZIONI

ORDINATE DALLA LEGGE DELL'8 APRILE 1856.

FIRENZE

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

1856

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Essendoci determinati a promulgare, e dar forza di Legge al Codice penale, che compilato dalla Commissione da Noi nominata col Motuproprio del 31 Maggio 1847, ha poi formato soggetto di maturo esame presso il Consiglio di Stato, e presso il Consiglio dei Nostri Ministri, e che da Noi riconosciuto adatto a soddisfare ad un bisogno da lungo tempo sentito nei Nostri Stati, ha perciò ricevuto la Sovrana Nostra Approvazione;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il Codice penale, da Noi sanzionato e firmato in un esemplare a stampa, avrà piena esecuzione nel Gran-Ducato dal primo giorno di Settembre prossimo avvenire.

2. La pubblicazione di questo Codice si farà con inserirlo in uno o più numeri del Monitore Toscano, e coll'inviarne un esemplare stampato alla Cancelleria di ogni Tribunale di Prima Istanza, ad ogni Pretura, e ad ogni Uffizio del Censo, ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale pel corso di un mese, affinchè tutti possano prenderne cognizione.

3. Tre esemplari del predetto Codice, firmati ciascuno dal Nostro Ministro di Giustizia e Grazia, e da un Segretario del suo Dipartimento, che ne contrassegnerà ogni pagina, notandone in fine il numero totale, saranno depositati, uno nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ed uno in ciascuna delle Cancellerie delle Corti Regie di Firenze e di Lucca, affinchè servano come di autografi, per riscontrare all'occorrenza l'esattezza degli altri esemplari circolanti nel Pubblico.

4. Dal giorno stabilito nel precedente arti-

colo 1 cesseranno d'aver vigore tutte le precedenti Leggi, ed osservanze giudiciali, in materia penale, salvo, quanto alle Leggi, quelle espressamente conservate sì nel Codice sopraddetto, che nel contemporaneo Regolamento di polizia punitiva, e nel Decreto che ordina la pubblicazione di questo.

5. Dall'abrogazione, di che nell'articolo precedente, si eccettuano

a) Le Leggi di sanità marittima: nell'applicazione delle quali s'intenderanno peraltro sostituite alle pene, ivi minacciate, quelle stabilite dal Codice penale fino alla casa di forza inclusive;

b) Il Motuproprio del 15 Gennajo 1839 intorno alla tratta dei Neri: nell'applicazione del quale s'intenderà peraltro sostituita la carcere alla detenzione nella fortezza di Volterra e la casa di forza ai pubblici lavori;

c) La Legge del 21 Luglio 1852 intorno ai telegrafi elettrici.

Queste Leggi si dovranno applicare, ognorachè non disponga altrimenti il Codice penale, o il nuovo Regolamento di polizia punitiva.

6. Ai delitti avvenuti, ma non giudicati prima del giorno, dal quale avrà piena esecuzione il Codice penale, saranno applicate le

pene prescritte dal medesimo, ognorachè siano più miti di quelle stabilite dalle Leggi anteriori.

7. Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Giugno milleottocentocinquantatre.

LEOPOLDO

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
G. BALDASSERONI.

Visto: *Il Ministro Segretario di Stato*
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. LAMI.

L.S. Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. LAMI.

CODICE PENALE

PEL

GRANDUCATO DI TOSCANA

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN GENERALE

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. Sono punibili le sole azioni positive, o negative, con le quali è stata violata una legge penale, antecedentemente promulgata.

Art. 2. §. 1. Le azioni punibili a tenore del presente codice; si chiamano delitti.

§. 2. Le trasgressioni sono sottoposte ad altre leggi.

Art. 3. §. 1. Chiunque, sia o non sia toscano, commette un delitto nel territorio toscano, è giudicato secondo le norme del presente codice.

§. 2. Sotto la disposizione del §. precedente non cadono per altro i soldati al Servizio dello Stato,

ognorachè i loro delitti sieno contemplati dalle leggi militari.

Art. 4. §. 1. Il toscano è soggetto alle norme del presente codice anche pei delitti commessi fuori del territorio toscano

a) contro un altro toscano; o

b) contro la sicurezza interna od esterna dello Stato; o

c) di falsità di moneta o carta pubblica di credito, avente corso legale o commerciale in Toscana; o

d) di contraffazione d'impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico uffizio del Granducato, o degli stromenti destinati ad eseguirle.

§. 2. Vale la stessa regola anche pei delitti commessi dal toscano fuori di Toscana contro un forestiero: ma in tali casi

a) alla pena di morte si sostituisce l'ergastolo;

b) all'ergastolo si sostituisce la casa di forza per anni venti;

c) la casa di forza può attenuarsi dentro i suoi limiti legali; e

d) se il delitto è minacciato di pena inferiore alla casa di forza, non solo può aver luogo l'attenuazione, di che sotto la precedente lettera *c*, ma inoltre non si procede che a querela di parte.

Art. 5. §. 1. Quando sia arrestato in Toscana, o consegnato da altri Governi, soggiace alle norme del-

presente codice il forestiero, che, fuori del territorio toscano, ha commesso un delitto

a) contro la sicurezza interna dello Stato; o

b) di falsità di moneta o carta pubblica di credito toscana; o

c) di contraffazione d'impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico uffizio del Granducato, o degli stromenti destinati ad eseguirle.

§. 2. Si osserva la stessa regola anche nei delitti, che il forestiero abbia commessi fuori di Toscana contro un toscano: ma in tali casi hanno luogo le limitazioni, stabilite nel §. 2 dell'articolo precedente.

Art. 6. Nei casi contemplati dal §. 2 dell'art. 4, e dal §. 2. dell'art. 5. vanno impunite quelle azioni, che, quantunque in Toscana punibili, non soggiacciono ad alcuna pena nel territorio, in cui sono state commesse.

Art. 7. §. 1. Se il toscano, di cui nell'art. 4, o il forestiero, di cui nell'art. 5, ha espiato fuori di Toscana la pena degl'indicati delitti; ogni azione penale contro di lui rimane estinta ancora nel Granducato.

§. 2. Ma quando egli, condannato fuori di Toscana, non abbia espiato la pena, o l'abbia espiata solamente in parte, è sottoposto in Toscana a nuovo giudizio, nel quale, in caso di condanna, si computa la porzione di pena, che fosse stata da lui già scontata.

Art. 8. Le regole, fissate nei precedenti art. 4 e 5, si osservano, ognorachè non sia stabilito altrimenti da pubbliche convenzioni della Toscana con altri Stati.

Art. 9. Nissun toscano può esser consegnato ad un altro Stato, per causa di qualunque delitto, commesso in Toscana, o fuori.

Art. 10. Tutti i delitti, in cui la legge non richiede espressamente la querela di parte, si perseguono d'uffizio.

Art. 11. Le disposizioni del presente codice non hanno luogo nei casi, in cui, per le regole stabilite dalle leggi militari, anche i paesani vanno per eccezione soggetti alla giurisdizione ed alla penalità militare.

TITOLO II.

Delle pene.

Art. 12. Le pene stabilite da questo codice, o sono principali, o accessorie. Le principali si distinguono in comuni ed in proprie.

Art. 13. Le pene comuni sono

a) la morte;
b) l'ergastolo;
c) la casa di forza;
d) la carcere;
e) l'esiglio particolare;
f) la multa;
g) la riprensione giudiciale.

Art. 14. §. 1. La pena di morte si eseguisce in pubblico, mediante la decapitazione.

§. 2. Subitochè la condanna alla morte è divenuta eseguibile, il condannato soggiace, per ministero della legge, alla piena interdizione.

Art. 15. §. 1. Ogni condannato all'ergastolo porta al collo del piede destro un anello di ferro, del peso prescritto dal regolamento annesso al presente codice, lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane pel corso de'primi vent'anni in segregazione continua dagli altri condannati. Negli anni successivi è ammesso, se vuole, a lavo-

rare in compagnia di altri condannati sotto la disciplina del silenzio. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, può godere della menzionata mitigazione, ancorchè non abbia espiato vent' anni di pena. La detta mitigazione non ha luogo, od è differita, o interrotta, nei casi contemplati dall' articolo 78.

§. 2. Questa pena è sempre perpetua, e si espia nell' isola dell' Elba.

§. 3. Il condannato all' ergastolo soggiace in perpetuo, per ministero della legge, alla piena interdizione.

Art. 16. §. 1. Ogni condannato alla casa di forza lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena in segregazione continua dagli altri condannati. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, è ammesso, se vuole, a lavorare in compagnia di altri condannati, sotto la disciplina del silenzio.

§. 2. La pena della casa di forza, ognorachè la legge non disponga altrimenti, non si può decretare per meno di tre, nè per più di venti anni.

§. 3. Se non eccede sette anni, è divisibile a semestri; altrimenti, è divisibile ad anni

§. 4. Il condannato alla casa di forza soggiace, per ministero della legge, durante l' espiazione della pena, alla piena interdizione, ma conserva il diritto di far testamento.

Art. 17. §. 1. Ogni condannato alla carcere lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena in segregazione continua dagli altri condannati. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, è ammesso, se vuole, a lavorare in compagnia di altri condannati sotto la disciplina del silenzio.

§. 2. La pena della carcere non si può decretare per meno di un giorno, nè per più di sei anni, salvo il caso del concorso di più pene.

§. 3. Se non eccede tre mesi, è divisibile a giorni; da tre mesi a tre anni, è divisibile a mesi; da tre anni in poi, è divisibile a trimestri.

§. 4. Questa pena, se il condannato la debba subire per un tempo, che non ecceda tre mesi, computato dal giorno, in cui la sentenza diviene eseguibile, si espia nelle prigioni pretoriali; altrimenti, nelle prigioni centrali, stabilite dal Governo.

Art. 18. Rispetto al vitto, al vestiario, alle mercedi del lavoro, ed alla quota disponibile di esse, le condizioni del condannato all'ergastolo sono più gravi di quelle del condannato alla casa di forza, e le condizioni del condannato alla casa di forza sono più gravi di quelle del condannato alla carcere. Tali differenze sono determinate dal regolamento annesso al presente codice.

Art. 19. §. 1. Le donne espiano la pena dell'ergastolo, della casa di forza, e della carcere superiore a tre mesi, computati secondo la regola, di che nel §. 4 dell' art. 17, in tre distinti quartieri dello stabilimento penale, ad esse destinato.

§. 2. Le condannate all'ergastolo non portano l' anello al piede.

Art. 20. §. 1. Nelle pene di casa di forza e di carcere, il tempo penale si conta dal momento in cui la senteuza diviene eseguibile, pei condannati, che si trovano in carcere di custodia; e dal momento dell' arresto esecutivo, per coloro, che ricevono la condanna in stato di libertà.

§. 2. Ogni giorno del tempo penale è di ore ventiquattro; ogni mese è di trenta giorni; ogni anno si computa secondo il calendario corrente.

§. 3. Il tempo, che, durante l' espiazion della pena, il condannato debba passare, per malattia, in uno spedale, o, per nuova imputazione non susseguita da condanna, in una carcere di custodia, si considera come passato nello stabilimento penale.

Art. 21. §. 1. La pena dell'esiglio particolare obbliga il condannato a stare cinque miglia lontano dal territorio della pretura criminale del suo domici-

lio, e dal territorio di quella del commesso delitto.

§. 2. Questa pena, ognorachè la legge non disponga altrimenti, non si può decretare per meno di due mesi, nè per più di tre anni.

§. 3. Da due mesi ad un anno è divisibile a mesi; da un anno in poi è divisibile a trimestri.

§. 4. Il tempo dell' esiglio si computa secondo le regole del §. 2. dell' articolo precedente.

§. 5. Ogni sentenza di condanna all' esiglio particolare esprime, che il condannato, in caso di inosservanza, incorrerà nella carcere da quindici giorni a tre mesi, ed inoltre espierà con la carcere, ragguagliata ad un giorno per ogni cinque giorni di esiglio, il rimanente della pena inosservata.

§. 6. Al condannato all'esiglio particolare sono concessi otto giorni da quello, in cui la sentenza diviene eseguibile, ad essere uscito dai luoghi, onde la legge lo esclude. Se, decorso il detto termine, non ha obbedito, soggiace alla pena dell' inosservanza.

§. 7. Alle donne, ai minori, ed ai forestieri non domiciliati, invece dell' esiglio particolare, si applica sempre la carcere, ragguagliata ad un giorno per ogni cinque giorni di esiglio.

Art. 22. §. 1. La multa non può esser minore di lire dieci, nè maggiore di lire duemila, salvo il caso del concorso di più pene.

§. 2. La multa da dieci a cinquanta lire è divi-

sibile a cinquine; da cinquanta a dugento lire, a diecine; da dugento a cinquecento lire, a ventine; da cinquecento a mille lire, a cinquantine; e da mille lire in poi, a centinaia.

Art. 23. §. 1. La riprensione giudiciale consiste in una ammonizione, adattata alle circostanze del caso, fatta in pubblica udienza dal presidente del tribunale, o dal pretore, secondo le respettive competenze.

§. 2. Quando, senza scusa giustificata, il condannato non si presenti a ricevere, nell' udienza del giorno stabilito, la riprensione; questa pena si commuta in tre giorni di carcere.

Art. 24. Le pene proprie sono

a) la interdizione dal pubblico servigio; e

b) la interdizione dall' esercizio d' una professione, che richiede matricola.

Art. 25. §. 1. La interdizione dal pubblico servigio priva il condannato di tutti i pubblici impieghi ed ufficj, e di tutti i diritti lucrativi ed onorifici, che vi sono annessi, e lo inabilita per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di dieci anni, a conseguire qualunque pubblico impiego od ufficio.

§. 2. Questa pena è divisibile ad anni.

Art. 26. §. 1. La pena d' interdizione dall' esercizio d' una professione, che richiede matricola, non

può decretarsi per meno di tre mesi, nè per più di cinque anni.

§. 2. Da tre mesi ad un anno è divisibile a mesi; e da uno a cinque anni è divisibile a bimestri.

Art. 27. Le pene proprie spiegano i loro effetti dal momento, in cui la condanna diviene eseguibile: ma, se vanno cumulate con una pena restrittiva, la loro durata si conta dal termine di quella pena, ed inoltre sono operative di pieno diritto per tutto il tempo della medesima.

Art. 28. Le pene accessorie sono

a) l'esiglio generale;

b) la sottoposizione alla vigilanza della polizia;

c) la confisca di oggetti determinati dalla legge.

Art. 29. § 1. Se un forestiero è incorso in una pena superiore ad un anno di carcere, gli si dee decretare, oltre alla pena principale, l'esiglio generale.

§. 2. Il detto esiglio non è mai più breve di tre anni: ma dura per un tempo eguale a quello della pena principale, se questa oltrepassa tre anni.

§. 3. Ogni sentenza, che contiene condanna all'esiglio generale, esprime, che il condannato, in caso d'inosservanza, incorrerà nella carcere

da tre mesi ad un anno, e dovrà compiere la pena inosservata.

Art. 30. §. 1. Quando la sentenza ha decretato la sottoposizione alla vigilanza della polizia, il condannato soggiace a questa pena accessoria, dopo avere espiato la principale.

§. 2. La sottoposizione alla vigilanza della polizia dà alle autorità di polizia amministrativa la facoltà di assoggettare il condannato a visite domiciliari, d'imporgli uno o più precetti, di allontanarlo dal luogo di sua dimora, e di costringerlo ad abitare in un luogo determinato.

§. 3. Questa pena non può essere più breve di un anno, nè più lunga di cinque anni, ed è divisibile ad anni.

Art. 31. La confisca di oggetti determinati dalla legge fa passare nella proprietà dello Stato le cose, o prodotte dal delitto, o che hanno servito, o furono destinate a servire di mezzo a commetterlo.

Art. 32. Questo codice chiama

a) assolutamente determinate, le pene, che non sono suscettive di gradi;

b) relativamente determinate, le pene, che sono minacciate fra un limite minimo ed un limite massimo; e

c) restrittive, le pene di ergastolo, di casa di forza, di carcere, e di esiglio.

Art. 33. §. 1. Insieme con le pene, stabilite dalla legge, si decreta la riparazione al danno privato, e il rifacimento delle spese processali.

§. 2. I condannati come partecipanti ad uno stesso delitto sono solidalmente obbligati a riparare al detto danno, ed a rifare le dette spese.

TITOLO III.

Delle cause che escludono o diminuiscono l' imputazione.

Art. 34. Le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti, e libertà d' elezione.

Art. 35. Le violazioni colpose della legge penale non sono imputabili, che quando la legge medesima le ha espressamente minacciate di pena.

Art. 36. I fanciulli, che non hanno compito il duodecimo anno, non sono imputabili. Le loro azioni contrarie alla legge penale appartengono alla disciplina domestica, e, ne'casi più gravi, richiamano le autorità di polizia amministrativa a prendere un provvedimento adattato alle circostanze.

Art. 37. §. 1. Quando un delitto è stato commesso da un minore, che abbia compito il duodecimo anno, e non il decimoquarto, il tribunale dichiara, se l' agente operò con discernimento, o senza discernimento.

§. 2. Se l' agente operò senza discernimento, il tribunale lo assolve, ed ordina, o che sieno richiamati i parenti ad invigilare sulla condotta di lui, o, ne' casi più gravi, che sia collocato in una casa di correzione, per un tempo che non ecceda tre anni.

§. 3. Se l'agente operò con discernimento, incorre

a) nella carcere da quattro a sei anni, quando il delitto è minacciato di morte;

b) nella carcere da due a quattro anni, quando il delitto è minacciato di ergastolo;

c) nella carcere da uno a due mesi per ogni anno di casa di forza, quando il delitto è minacciato di questa pena;

d) nella carcere fino ad un anno, quando il delitto è minacciato di pena restrittiva inferiore alla casa di forza; e

e) in un sesto fino ad un quarto della multa, che si applicherebbe al maggiore, quando il delitto è minacciato di questa pena.

Art. 38. Il minore, che ha compito l'anno decimoquarto, e non il decimottavo, è punito

a) con la casa di forza da dodici a quindici anni, se il delitto è minacciato di morte;

b) con la casa di forza da otto a dodici anni, se il delitto è minacciato di ergastolo; e

c) con un quarto fino alla metà della casa di forza, della carcere, dell'esiglio particolare, o della multa, che si applicherebbe al maggiore, nei delitti respettivamente minacciati di qualunque di queste pene.

Art. 39. Chiunque ha compito l'anno decimottavo, è considerato, agli effetti penali, come maggiore.

Art. 40. I sordomuti, che non hanno compito l' anno decimoquarto, sono parificati ai fanciulli, che non hanno compito il duodecimo anno.

Art. 41. §. 1. Quando un delitto è stato commesso da un sordomuto di qualunque età superiore a quattordici anni, il tribunale dichiara, se l' agente operò con discernimento, o senza discernimento.

§. 2. Se l' agente operò senza discernimento, è parificato ai fanciulli, che non hanno compito il duodecimo anno.

§. 3. Se l' agente operò con discernimento, ma non ha compito l' anno decimottavo, è parificato ai minori, che hanno compito l' anno duodecimo, ma non il decimoquarto.

§. 4. Se l' agente operò con discernimento, ed è in età maggiore, incorre nelle medesime pene, di cui sono passibili i minori, che hanno compito l' anno decimoquarto, e non il decimottavo.

TITOLO IV.

Della consumazione e del tentativo del delitto.

Art. 42. Il delitto è consumato, quando tutti gli elementi, che ne compongono l'essenza, si trovano riuniti nel fatto criminoso di cui si tratta.

Art. 43. Gli atti esecutivi di un delitto doloso, che non giungono a consumarlo, sono tentativi di esso.

Art. 44. Quando la pena del delitto consumato si dee misurare secondo la quantità del danno arrecato all'offeso; dove non sia dato chiarire, a quanto mirasse l'intenzione di chi commise il tentativo, si presume, che fosse diretta allo scopo meno dannoso.

Art. 45. Ognorachè la legge non contenga più speciali disposizioni, il tentativo si punisce

a) con la casa di forza per un tempo non minore di anni dodici, se il delitto consumato porterebbe alla morte;

b) con la casa di forza da cinque a quindici anni, se il delitto consumato porterebbe all'ergastolo;

c) con la casa di forza da un anno fino alla metà del tempo, per cui, nel caso di consumazione, si applicherebbe la stessa pena, se il delitto consumato è minacciato di casa di forza per un tempo che possa eccedere dodici anni;

d) con la carcere da sei mesi fino alla metà del tempo, per cui, nel caso di consumazione, si applicherebbe la casa di forza, se il delitto consumato è minacciato di questa pena per un tempo, che non possa eccedere dodici anni;

e) con una porzione non mai maggiore della metà di quella pena, che si applicherebbe nel caso di consumazione, se il delitto consumato porterebbe alla carcere, o all' esiglio particolare, o alla multa;

f) con la respettiva interdizione per un tempo, che non può eccedere la metà di quello, che si decreterebbe nel caso di consumazione, se il delitto consumato è minacciato di una pena propria.

Art. 46. Se l' agente ha eseguito tutto ciò, che era necessario alla consumazione del delitto, dolosamente intrapreso, ma il successo, che è dell'essenza di quel delitto consumato, non è avvenuto per cause indipendenti dalla volontà e dal modo di operare dell' agente medesimo; il tentativo trapassa in delitto mancato.

Art. 47. Il delitto mancato si punisce

a) con l'ergastolo, se consumato porterebbe alla morte;

b) con la casa di forza per un tempo non minore di dodici anni, se consumato porterebbe all' ergastolo;

c) con una porzione, non minore della

metà, nè maggiore di due terzi, di quella pena, che si applicherebbe nel caso di consumazione, se il delitto consumato porterebbe alla casa di forza, alla carcere, all' esiglio particolare, o alla multa;

d) con la medesima pena del delitto consumato, negli altri casi.

Art. 48. §. 1. Va impunito quell'agente, il quale, dopo aver commesso un tentativo, che non sia trapassato in delitto mancato, desiste spontaneamente dall' azione intrapresa.

§. 2. Dove per altro il tentativo constituisca un delitto, nella sua specie consumato, si applica la pena di questo.

TITOLO V.

Del concorso di più partecipanti ad uno stesso delitto, e dei fautori del delitto altrui.

Art. 49. È autore del delitto

a) chiunque lo ha eseguito, od ha cooperato direttamente alla sua esecuzione; e

b) chiunque, per via di mandato, di minaccie, di ricompense date o promesse, d'abuso d'autorità o di potere, o in altro modo, è stato causa del delitto, dolosamente instigando l'agente a formare la risoluzion di commetterlo.

Art. 50. Se l'instigato ha commesso il delitto anche per motivi proprj, non eccitati dall'instigatore, la pena di questo può discendere fino a quella d'un ausiliatore.

Art. 51. Quando la legge non prescrive una pena assolutamente determinata, i coautori possono esser colpiti, entro i limiti legali, da un grado diverso di pena, secondo la misura del respettivo operato.

Art. 52. §. 1. L'instigatore va impunito,

a) se ha impedito il delitto, o distogliendo l'instigato, o, dove non sia riuscito, benchè abbia fatto quanto era in lui, a distoglierlo, denunziando tempestivamente all'autorità il pericolo sovrastante, o valendosi di altri mezzi; o

b) se ha fatto quanto era in lui per disto-

gliere l'instigato, il quale non ostante ha commesso il delitto per cause affatto indipendenti da quella instigazione.

§. 2. Ma se l'instigatore, senza aver fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, ha impedito il delitto con una tempestiva denunzia all'autorità, o con altri mezzi, è punito con la carcere fino a sei mesi, o, ne' casi più leggieri, con una multa fino a cento lire.

Art. 53. Nei delitti colpiti di morte, l'instigatore incorre nella carcere da uno a cinque anni; nei delitti colpiti d'ergastolo, o di casa di forza, l'instigatore incorre nella carcere da sei mesi a tre anni; e nei delitti colpiti di pena inferiore alla casa di forza, è punito secondo la norma del §. 2. dell'art. precedente,

a) se ha fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, il quale non ostante ha commesso il delitto, per cause non indipendenti da quella instigazione; o

b) se l'instigato, già determinato al delitto, si è astenuto dal commetterlo, senza esserne stato distolto dall'instigatore.

Art. 54. Ognorachè la legge non prescriva altrimenti, l'instigazione non accolta si punisce

a) con la carcere da uno a tre anni, se fu diretta a un delitto, minacciato di morte;

b) con la carcere da un mese ad un anno,

se fu diretta a un delitto, colpito di ergastolo, o di casa di forza; e

c) con la carcere fino ad un mese, o, ne'casi più leggieri, con una multa fino a cinquanta lire, se fu diretta a un delitto, colpito di pena inferiore alla casa di forza.

Art. 55. È ausiliatore del delitto, chiunque, senza ritrovarsi in alcuno de'casi contemplati dall' art. 49, ha partecipato al delitto altrui,

a) facilitando o fortificando in altri la risoluzion di commetterlo; o

b) indicando, o somministrando i mezzi di commetterlo, o indirettamente agevolandone l' esecuzione; o

c) prestando al delinquente, dopo il fatto, ma in sequela di promesse anteriori al fatto, un soccorso, diretto ad assicurare il frutto del delitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia.

Art. 56. L' ausiliatore soggiace

a) all'ergastolo, o, ne'casi men gravi, alla casa di forza per un tempo non minore di anni dieci, se il delitto è minacciato di morte;

b) alla casa di forza per un tempo non minore di anni cinque, se il delitto è minacciato di ergastolo; e

c) alla medesima pena, ond'è colpito l'autore, fino a due terzi della quantità ad esso dovuta, o alla specie penale inferiore, se il delitto è minacciato di pena minore dell' ergastolo.

Art. 57. Quell'ausiliatore per altro, che ha scientemente prestato un soccorso, senza di cui il delitto non sarebbe stato eseguito, può esser punito come coautore.

Art. 58. Quando l'ausiliatore non abbia prestato, dopo il delitto, il soccorso promesso avanti, va esente da ogni pena, se prima del fatto revocò la sua promessa, o, ciò non avendo potuto, fece quanto fu in lui, per impedire l'esecuzion del delitto.

Art. 59. §. 1. Allorchè il delitto è la conseguenza del concertató di più individui, che lo avevano risoluto nel loro comune interesse; tutti sono considerati come coautori.

§. 2. Ma se alcuno dei detti coautori non ha menomamente partecipato, neppure con la semplice presenza, all'esecuzione del fatto; la pena di lui può discendere fino a quella d'un ausiliatore.

Art. 60. §. 1. Chiunque, dopo il fatto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, scientemente aiuta il delinquente ad assicurare il criminoso profitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia; ognorachè non cada sotto una più speciale disposizion della legge, commette il delitto di favoreggiamento.

§. 2. Il favoreggiamento è punito con la carcere fino a due anni, o, ne' casi più leggieri, con una multa fino a cento lire: ma nè l'una,

nè l'altra pena, può eccedere il terzo di quella, che si debba decretare all'autore del delitto favoreggiato.

Art. 61. Il favoreggiamento, che sia stato prestato solamente per proteggere la persona del delinquente, rimane impunito fra i coniugi, fra i consanguinei od affini in linea retta fino a qualunque grado, fra i consanguinei od affini in linea collaterale fino al quarto grado civile inclusive, fra il padre e il figlio adottivo, e fra il tutore e il pupillo.

TITOLO VI.

Dell' applicazione delle pene.

Art. 62. Quando è minacciata al caso una pena assolutamente determinata, i tribunali debbono decretarla inalterabilmente, ognorachè non si presentino cause di sostituzione, riconosciute dalla legge.

Art. 63. Quando è minacciata al caso una pena relativamente determinata, i tribunali debbono decretarla più grave, o più mite, entro i suoi limiti legali, secondo le circostanze del fatto, e specialmente secondo il danno ed il pericolo del fatto medesimo, e secondo la malvagità e la forza della volontà dell' agente.

Art. 64. Quando l' agente si trovi in uno stato vicino a quello, che, secondo l' art. 34, esclude intieramente l' imputazione, i tribunali sono autorizzati a discendere

a) ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è assolutamente determinata; e

b) al di sotto del limite inferiore, o ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è relativamente determinata.

Art. 65. Ogniqualvolta è permesso di passare da una specie superiore ad una specie inferiore di pena,

s' intende eccettuata la carcere, dalla quale non si può discendere ad alcuna specie penale inferiore, che nei casi e nei modi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 66. Quando il colpevole dee soggiacere ad una pena, designata in una parte di quella, che è minacciata ad un altro caso, i tribunali possono discendere, quanto bisogna, al di sotto del limite inferiore della respettiva specie penale, salvo ciò che è ordinato nell' articolo seguente.

Art. 67. Se, in virtù di qualunque motivo, per cui la legge autorizza ad abbassare la pena al di sotto del limite inferiore, la casa di forza venisse ridotta a meno di un anno, o l' esiglio particolare a meno di un mese, si sostituisce alla casa di forza altrettanto tempo di carcere, ed all'esiglio una multa fino a trenta lire, o la riprensione giudiciale.

Art. 68. Allorchè la legge prescrive, che in un caso più grave riceva un aumento la pena minacciata ad un caso men grave; quell' aumento si sottopone, come quantità separata, alle regole, che governano la divisibilità della respettiva specie penale.

Art. 69. §. 1. Il tempo d'una custodia illegale, o d'un prolungamento di custodia legale, si detrae, secondo il ragguaglio stabilito nell' art. 75, dal tempo

della pena restrittiva relativamente determinata, in cui si debba condannare il colpevole, ancorchè questa venga, per tal detrazione, a discendere al di sotto del limite inferiore.

§. 2. E se la pena, in cui si debba condannare il colpevole, è una multa, si diffalcano dalla medesima tante cinquine di lire, quanti sono stati i giorni della custodia illegale, o del prolungamento della custodia legale.

Art. 70. Esiste prolungamento di custodia legale, quando la medesima eccede lo spazio

a) di sei mesi, nelle cause spettanti alla giurisdizione delle corti regie;

b) di tre mesi, nelle cause spettanti alla giurisdizione dei tribunali di prima instanza;

c) di cinque giorni, nelle cause spettanti alla giurisdizione dei tribunali minori.

Art. 71. §. 1. La multa, ognorachè sia incorsa da persone insolventi, si sconta con la carcere, ragguagliata ad un giorno per ogni cinque lire: ma la carcere surrogata alla multa non può mai eccedere la durata d'un anno, e si espia sempre nelle carceri pretoriali.

§. 2. Questo ragguaglio si estende ancora alle multe, stabilite da altre leggi penali, che rimangono in vigore insieme col presente codice.

TITOLO VII.

Del concorso di più pene.

Art. 72. Al colpevole di più delitti si applicano tutte le pene, nelle quali è incorso, ognorachè le disposizioni dei seguenti articoli non prescrivano altrimenti.

Art. 73. Tanto la pena di morte, quanto la pena dell'ergastolo, assorbisce tutte le pene concorrenti, eccetto la multa e la confisca di oggetti determinati dalla legge.

Art. 74. Nel concorso di più pene restrittive della medesima specie, inferiori all'ergastolo, la durata totale del tempo penale non può eccedere,

a) nella casa di forza, lo spazio di anni venticinque;

b) nella carcere, lo spazio di anni otto;

c) nell'esiglio particolare, lo spazio di anni cinque.

Art. 75. Nel concorso di più pene restrittive di specie diversa, le pene inferiori accrescono la durata della superiore. Al qual effetto due giorni di casa di forza, tre di carcere, e quindici di esiglio particolare, equivalgono scambievolmente fra loro. Ma neppure in questo caso si possono oltrepassare gli estremi, stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 76. La riprensione giudiciale rimane assorbita da ogni pena, con la quale concorra, fuorchè dalla multa.

Art. 77. Le regole stabilite nei precedenti art. 74 e 75 si debbono applicare, ognorachè lo stesso colpevole venga contemporaneamente condannato per più delitti dal medesimo tribunale.

Art. 78. Dove un condannato all' ergastolo abbia commesso, dopo la sua condanna, un altro delitto, che non porti alla morte, soggiace ad un aumento di segregazione continua, il quale

a) si estende a tutta la vita, se anche il nuovo delitto è minacciato di ergastolo; e

b) si può estendere fino a dieci anni, se il nuovo delitto è minacciato di pena inferiore all' ergastolo, ma superiore ad un anno di carcere.

Art. 79. L' aumento di segregazione, indicato sotto lettera *b* dell' articolo precedente, è divisibile ad anni.

Art. 80. Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, o, anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzion criminosa, si considerano per un solo delitto continuato: ma la continuazione del delitto accresce la pena entro i suoi limiti legali.

Art. 81. Se un' azione può constituire più titoli di delitto, dee sempre riportarsi sotto di quello, a cui è minacciata la pena più grave: e questa pena, ove non sia assolutamente determinata, viene accresciuta, entro i suoi limiti legali, dalle altre violazioni della legge, commesse col medesimo fatto.

TITOLO VIII.

Della recidiva.

Art. 82. §. 1. Chiunque ha espiato pienamente la pena della consumazione, o del tentativo di un delitto doloso, sia che ne fosse autore, sia che ne fosse ausiliatore; ognorachè, dentro il tempo dichiarato dalla Legge, torni a tentare o a consumare, sia come ausiliatore, sia come autore, un altro delitto doloso della medesima specie, si fa debitore di recidiva

§. 2. La pena parzialmente o totalmente condonata per grazia, si considera come pienamente espiata.

Art. 83. §. 1. Esiste recidiva, quando tra la compiuta espiazion della pena e il nuovo delitto non sono decorsi

a) dieci anni, se il precedente delitto fu punito colla casa di forza;

b) cinque anni, se il precedente delitto fu colpito di pena inferiore.

§. 2. La pena antecedentemente espiata per condanna d'un tribunale estero, non si conta all'effetto di dichiarar l'esistenza della recidiva.

Art. 84. Si considerano della medesima specie non solo i delitti, ond'è violata la stessa legge penale, ma quelli ancora, che si trovano respettivamente riuniti sotto ciascheduna delle lettere seguenti: cioè

a) la resistenza, la pubblica violenza, e i delitti contemplati negli art. 201, 202, e 203;

b) i delitti proprj dei pubblici ufficiali, ognorachè sieno stati commessi per avidità di guadagno;

c) la falsità di moneta, o di carta pubblica di credito, la falsità instrumentale commessa per avidità di guadagno, il furto, l'estorsione, la pirateria, la truffa, la baratteria marittima, e la frode;

d) la violenza carnale, e il ratto contemplato nell'art. 284;

e) l'infanticidio, e il procurato aborto;

f) l'omicidio doloso, e la lesione personale dolosa;

g) l'incendio doloso, la sommersione e l'inondazione dolosa, e il danno dato.

Art. 85. §. 1. La recidiva, ove non sia colpita di pena assolutamente determinata, e la legge non la contempli con speciali disposizioni, fa incorrere nella pena minacciata al delitto, e in un aumento della medesima, che può giugnere fino alla metà.

§. 2. In nissun caso per altro si oltrepassa il limite supremo della pena, stabilito nell'art. 74.

TITOLO IX.

Della estinzione della penalità.

Art. 86. La morte del delinquente estingue l' azion penale e la pena: ma la sentenza divenuta eseguibile, lui vivente, la quale lo condannò nella multa, nella confisca di oggetti determinati dalla legge, nelle spese processali, e nei danni, ha il suo effetto contro gli eredi di lui.

Art. 87. Contro chi è stato assoluto, o dimesso definitivamente dal giudizio, od è stato condannato, od ha ottenuto grazia o amnistia, non può esser luogo a nuovo giudizio criminale per causa del medesimo fatto.

Art. 88. Nei delitti, che si perseguono a querela di parte, si estingue l'azion penale, ognorachè prima della sentenza sia stata presentata e ratificata la quietanza, ed il querelato non la rifiuti.

Art. 89. L' azion penale si prescrive mediante il decorrimento

a) di vent' anni, nei delitti minacciati di morte;

b) di quindici anni, nei delitti minacciati d' ergastolo;

c) di dieci anni, negli altri delitti che si perseguono d' uffizio; e

d) di tre anni, nei delitti, che si perseguono a querela di partè.

Art. 90. Ognorachè con un delitto sia andata connessa una trasgressione, questa non si prescrive che insieme con quello.

Art. 91. Le disposizioni, contenute nell'art. 88, e sotto lettera *d* dell'articolo 89, non si applicano a quei delitti, che, a tenore del §. 2. dell' art. 4, e del §. 2 dell' art. 5, si perseguono per eccezione a querela di parte, perchè commessi fuori del territorio toscano.

Art. 92. Ove la legge non comandi altrimenti, la prescrizione incomincia a decorrere,

a) nei delitti consumati, dal giorno della loro consumazione;

b) nei delitti tentati, dal giorno dell' ultimo atto di tentativo;

c) nei delitti continuati, dal giorno dell' ultimo fatto criminoso.

Art. 93. Quando una causa civile pregiudichi alla causa criminale, il corso della prescrizione dell' azion penale resta sospeso, fintantochè la causa civile non sia irretrattabilmente risoluta.

Art. 94. Il corso della prescrizione dell' azion penale

cessa dalla pronunzia della condanna, o in contradittorio, o in contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace.

Art. 95. Contro le condanne non si dà prescrizione.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN PARTICOLARE

TITOLO I.

Dei delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

CAPO I.

Dei delitti contro la sicurezza interna dello Stato.

Art. 96. Chiunque commette un attentato contro il Granduca, o per torgli la vita, o per privarlo della sovranità, o per impedirgliene, anche temporariamente, l'esercizio, è punito con la morte.

Art. 97. La medesima pena colpisce chiunque commette un attentato, per rovesciare il Governo, o mutarne la forma, o per cambiare l'ordine di successione al Trono, o per distaccare una parte del territorio dal consorzio politico toscano, e renderla indipendente.

Art. 98. Avvi attentato, subitochè è stato commesso o intrapreso un atto esecutivo prossimo.

Art. 99. La cospirazione, diretta ad uno dei delitti contemplati negli art. 96 e 97, si punisce con la casa di forza

a) da cinque a dodici anni, se non sono stati fatti preparativi di esecuzione: e

b) da dieci a vent'anni, se sono stati fatti preparativi di esecuzione.

Art. 100. Avvi cospirazione, subitochè il progetto di operare è stato stabilito fra due o più persone.

Art. 101. Il giuramento, col quale si sieno legati fra loro i cospiratori, accresce, entro i limiti legali, la pena.

Art. 102. Il progetto, proposto e non accolto, di cospirare, si punisce con la careere da uno a cinque anni.

Art. 103. Chiunque, senza cospirazione, ha fatto preparativi di esecuzione, per commettere uno dei delitti, contemplati negli art. 96 e 97, è punito con la casa di forza da cinque a vent' anni.

Art. 104. Chiunque, per uno dei fini contemplati negli art. 96. e 97, ha suscitato una sollevazione, anche profittando d'un tumulto, sorto per altro scopo, od ha partecipato, in sequela di precedente

cospirazione, ad una sollevazione, è punito con la morte.

Art. 105. §. 1. Chiunque partecipa ad una sollevazione, diretta ad uno dei fini contemplati nei precedenti art. 96 e 97, senza averla suscitata, e senza aver cospirato per la medesima, è punito con la casa di forza da cinque a vent' anni.

§. 2. Ma, se il detto partecipante si è ritirato spontaneamente, od all' intimazione dell' autorità, dalla radunata de' sollevati, subisce la carcere da sei mesi a tre anni, e può anche andare, secondo le circostanze, impunito.

Art. 106. §. 1. Chiunque commette un attentato, diretto a muovere la guerra civile, od a portare la devastazione, il saccheggio, o la strage in uno o più comuni dello Stato, o contro un ordine di persone, soggiace alla casa di forza da dodici a vent' anni, o, ne' casi più gravi, all' ergastolo, ognorachè il fatto, per causa del suo scopo, non cada sotto la sanzione degli art. 96, 97, o 114.

§. 2. La cospirazione, intesa al delitto, di che nel §. precedente, è colpita dalla pena del tentativo.

Art. 107. Chiunque, fuori de'casi, di che nell'art. 96, si fa dolosamente colpevole d'una lesione personale o d' una violenza contro il Granduca, è punito con l' ergastolo.

Art. 108. Sì nell' articolo precedente, come in ogni altro articolo di questo codice, in cui si parla di *violenza*, s' intende presa di mira tanto la violenza usata con fatti, quanto quella usata con minaccie.

Art. 109. Chiunque fa offesa alla riverenza, dovuta al Granduca, è punito con la carcere

a) da due a sei anni, nel caso di libello famoso;

b) da diciotto mesi a cinque anni, nel caso di diffamazione; e

c) da uno a quattro anni, nel caso d' ingiuria.

Art. 110. Se i delitti, contemplati negli articoli precedenti di questo capo, hanno preso di mira il Reggente del Granducato, si considerano come commessi contro il Granduca.

Art. 111. §. 1. Chiunque delinque contro il Principe Ereditario, o contro la Granduchessa, soggiace

a) alla pena di morte in caso di omicidio doloso, ancorchè non premeditato; e

b) alla casa di forza da dodici a vent'anni, nei casi dell' art. 107.

§. 2. E quando sia stata offesa la riverenza, dovuta alle Persone, indicate nel §. precedente, si decreta la carcere

a) da diciotto mesi a cinque anni, nel caso di libello famoso;

b) da uno a quattro anni, nel caso di diffamazione; e

c) da otto mesi a tre anni, nel caso d'ingiuria.

Art. 112. §. 1. Chiunque delinque contro un altro membro della Famiglia Granducale, soggiace

a) alla casa di forza da dieci a vent'anni, in caso di omicidio doloso non premeditato; e

b) alla stessa pena da tre a quindici anni, nei casi dell'art. 107.

§. 2. E quando sia stata offesa la riverenza, dovuta alle Persone indicate nel §. precedente, si decreta la carcere

a) da uno a quattro anni, nel caso di libello famoso;

b) da otto mesi a tre anni, nel caso di diffamazione; e

c) da sei mesi a due anni, nel caso d'ingiuria.

Art. 113. Nei delitti della specie contemplata nell'art. 109, nel §. 2 dell'art. 111, e nel §. 2 dell'art. 112, si procede solamente dietro autorizzazione del Ministro di Giustizia.

CAPO II.

Dei delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

Art. 114. §. 1. Chiunque commette un attentato, diretto a sottoporre o ad incorporare tutto il terri-

torio toscano, od una parte di esso, ad un altro Stato, incorre nella pena di morte.

§. 2. Le norme degli art. 99, 100, 101, 102, 104, e 105, si applicano ancora ai fatti ivi contemplati, che abbiano relazione con l'attentato, di che nel §. precedente.

Art. 115. §. 1. Ogni toscano o abitante di Toscana, che ha tenuto intelligenze, o praticato macchinazioni con un altro Stato, o con gli agenti di esso, per indurlo ad intraprender la guerra contro il Granducato, è punito con la casa di forza da cinque a vent'anni.

§. 2. E se le dette intelligenze o macchinazioni hanno prodotto ostilità contro il Granducato, il colpevole soggiace alla morte, o, ne' casi men gravi, all'ergastolo.

Art. 116. Incorre nella pena dell'ergastolo, e, quando abbia cagionato un gravissimo danno al Granducato, incorre nella pena di morte, chiunque, in tempo di guerra, o di pubblica difesa,

a) dà in mano al nemico piazze, fortezze, od altri luoghi muniti, casse militari, navi, magazzini, arsenali, o salmerie dello Stato, o ne procura al nemico la consegna o la presa; o

b) procaccia uomini, armi, o munizioni al nemico; o

c) comunica al nemico disegni di fortezze o di accampamenti, o piani strategici; o

d) serve di spia al nemico, od agevola le esplorazioni delle spie nemiche; o

e) promuove in qualunque altro modo i vantaggi delle armi nemiche; o

f) impedisce o sconcerta, a pro del nemico, operazioni di guerra.

Art. 117. Ogni toscano o abitante di Toscana, o mandatario del Governo Toscano, il quale ha dolosamente, ed in pregiudizio della Toscana, consegnato o rivelato ad un altro Governo documenti o segreti, concernenti a ragioni giuridiche o politiche di essa, o falsificato o soppresso documenti della detta specie, o che ha infedelmente maneggiato con un altro Stato un affare, di cui gli era affidata dal Governo Toscano la trattazione; è punito con la casa di forza da otto a vent' anni, o, ne'casi più gravi, con l' ergastolo.

Art. 118. §. 1. Ogni toscano, che porta volontariamente le armi contro il Granducato, o contro i suoi alleati, che fanno la guerra insieme con la Toscana, soggiace alla casa di forza da cinque a vent' anni.

§. 2. Ma se il detto toscano esercitava nelle truppe nemiche un comando superiore, la sua pena è la morte, o, ne' casi men gravi, l' ergastolo.

Art. 119. §. 1. Chiunque, fuori del caso di plagio, arruola, senza la permissione del Governo, uno

o più toscani sotto le bandiere di un altro Stato, che non sia in guerra con la Toscana, incorre nella carcere da uno a cinque anni.

§. 2. Subisce la medesima pena da tre mesi ad un anno, il toscano, che nelle dette circostanze si arruola, senza la permissione del Governo, sotto le bandiere di un altro Stato.

§. 3. La permissione di arruolare, o di arruolarsi, impone per se medesima l'obbligo, che l'ingaggio si faccia sotto la condizione di non portare le armi contro la Toscana, nè contro gli alleati della Toscana, che facessero la guerra insieme con essa.

Art. 120. Ogni toscano o abitante di Toscana, il quale, commettendo sul territorio d'un altro Stato atti ostili, non approvati dal Governo, ha esposto il Granducato al pericolo d'una guerra, è punito con la casa di forza da tre a dieci anni. E se n'è seguita la guerra, la detta pena può estendersi fino a vent'anni.

Art. 121. La semplice violazione di territorio alieno, commessa per inseguir delinquenti, per impedir contrabbandi, o per altro scopo non ostile, si punisce con la carcere da un mese a due anni.

Art. 122. Ogni toscano o abitante di Toscana, il quale accetta onorificenze, pensioni, o donativi da uno Stato nemico, o da un agente di esso, è punito con la carcere da uno a cinque anni.

Art. 123. §. 1. Se per mezzo di diffamazione, di libello famoso, o d'ingiuria, venga offesa la riverenza, dovuta ad un altro Stato, od al Sovrano o capo di un altro Stato; le pene, respettivamente stabilite negli art. 366, 367, e 368, ricevono un aumento, che non può esser minore d'un mese, nè maggiore d'un anno.

§. 2. Nella stessa guisa si puniscono ancora coloro, che nei detti modi offendono la riverenza, dovuta ad un agente diplomatico, accreditato presso il Granduca, ognorachè il fatto avvenga, o mentre il detto agente esercita le sue funzioni, o per relazione alle medesime, o nella sua abitazione.

§. 3. Nei casi di questo articolo, quando manchi la richiesta dell'offeso, o del suo rappresentante, si procede solamente dietro autorizzazione del Ministro di Giustizia.

Art. 124. Chiunque dolosamente sopprime, rimuove, o rende incerti i confini del Granducato con uno Stato limitrofo, soggiace alla carcere da tre mesi a tre anni.

Art. 125. I sudditi di Stato nemico, che commettano azioni contemplate in questo capo, delle quali non sia limitata l'imputabilità ai soli toscani o abitanti di Toscana, non sono trattati come delinquenti, ma secondo gli usi di guerra.

CAPO III.

Disposizioni relative ai capi precedenti.

Art. 126. Chiunque, per mezzo di allocuzioni, grida, o minaccie, pronunziate in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o di scritture a mano, o stampate, o di rappresentazioni figurative, diffuse, esposte, affisse, o in altro modo portate a notizía comune, o di pubbliche manifestazioni sediziose di qualunque maniera, ha eccitato a commettere un attentato della specie indicata negli articoli 96, 97, e 114; è punito come instigatore, se il fatto preso di mira è avvenuto, e con la carcere da uno a cinque anni, se non è avvenuto.

Art. 127. Chiunque, con uno dei modi indicati nell'articolo precedente, ha cercato di screditare il Governo, o di eccitare odio o disprezzo contro il medesimo, o contro le leggi dello Stato, è punito con la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 128. Coloro per altro, che, senza aver partecipato alla formazione delle scritture o rappresentazioni fignrative, contemplate nei due precedenti articoli, hanno scientemente servito di semplici stromenti a diffonderle, esporle, affiggerle, od altrimenti propalarle; soggiacciono,

a) nei casi dell' art. 126, alla carcere da uno a cinque anni, se il fatto preso di mira è avvenuto, e da due mesi ad un anno, se non è avvenuto; e

b) nei casi dell' art. 127, alla medesima pena da uno a sei mesi.

Art. 129. Le manifestazioni sediziose, che, senza l' animo di eccitare ai delitti, indicati nell'art. 126, sono state fatte in luogo pubblico, o con pubblico scandalo; ognorachè non cadano sotto una pena più grave, si puniscono con la carcere da un mese ad un anno.

Art. 130. Alle pene inferiori all' ergastolo, che si debbano decretare per delitti contemplati nel presente titolo, si può sempre aggiugnere la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

TITOLO II.

Dei delitti contro la Religione dello Stato.

Art. 131. Chiunque, con empio fine, turba o impedisce una sacra ceremonia in chiesa, o fuori di chiesa, soggiace alla casa di forza da cinque a quindici anni.

Art. 132. §. 1. Chiunque, con empio fine, conculca, percuote, contamina, infrange, od altrimenti profana, tanto nelle chiese, o nei loro vestiboli, o nelle sagrestie, quanto fuori dei detti luoghi in occasione di sacre ceremonie, vasi sacri, o sacre reliquie od immagini, è punito nel modo prescritto dall' articolo precedente.

§. 2. E dove i menzionati fatti sien stati commessi senza il concorso delle dette circostanze di luogo o di tempo, ma con pubblico scandalo, i colpevoli subiscono la casa di forza da tre a dieci anni.

Art. 133. Chiunque, con empio fine, conculca, disperde, contamina, od altrimenti profana le Specie Consecrate, in cui è la Presenza Reale della Divinità, è punito con l' ergastolo.

Art. 134. Chiunque ha suscitato una sollevazione,

anche profittando di un tumulto, sorto per altro scopo, o si è messo alla testa della medesima, per distruggere o alterare in Toscana la Religion dello Stato, è punito con la morte.

Art. 135. Chiunque, con empio fine, conculca, percuote, contamina, infrange, od altrimenti profana, tanto nelle chiese, o nei loro vestiboli, o nelle sagrestie, quanto fuori dei detti luoghi in occasione di sacre ceremonie, oggetti diversi da quelli designati nel §. 1 dell' art. 132, ma attinenti al culto della religion dello Stato, è punito con la carcere da uno a cinque anni.

Art. 136. §. 1. La bestemmia proferita con animo deliberato, si punisce con la carcere da uno a cinque anni.

§. 2. La bestemmia proferita per malvagia abitudine, o per impeto di collera, fa incorrere nella medesima pena da uno a sei mesi.

Art. 137. §. 1. Chiunque, per mezzo di pubbliche allocuzioni, o di scritture a mano o stampate, o di rappresentazioni figurative, diffuse, affisse, esposte, od altrimenti portate a notizia comune, ha attaccato la Religion dello Stato, è punito

a) con la casa di forza da cinque a dieci anni, se si propose di propagare empie dottrine,

o di separare dalla Chiesa Cattolica persone, che alla medesima appartenevano; e

b) con la carcere da uno a cinque anni, se ebbe solamente l'animo di far onta alla Religione.

§. 2. Soggiace poi alla casa di forza da tre a sette anni chiunque, per lo scopo contemplato sotto lett. *a* del §. precedente, ha fatto uso d'insegnamento privato, o di seduzione.

Art. 138. L'omicidio doloso non premeditato, commesso contro un ministro della Religion dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con l'ergastolo, o, ne' casi men gravi, con la casa di forza da dodici a vent'anni.

Art. 139. La lesione personale, dolosamente arrecata ad un ministro della Religion dello Stato, mentre esercitava le sue funzioni, si punisce con la casa di forza da tre a quindici anni.

Art. 140. Quando, per mezzo di diffamazione, di libello famoso, o d'ingiuria, sia stato offeso un ministro della Religion dello Stato, o mentre esercitava le sue funzioni, o per relazione alle medesime, od anche solamente in odio o dispregio del suo sacro ministero; si decretano le pene, respettivamente stabilite negli art. 366, 367, e 368, con un aumento, che non può esser minore d'un mese, nè maggiore d'un anno.

Art. 141. Chiunque, fingendosi sacerdote, esercita funzioni sacerdotali, soggiace alla carcere da uno a cinque anni.

Art. 142. Chiunque, insignito degli ordini sacri, o legato da solenni voti religiosi, ha contratto matrimonio in faccia alla Chiesa, subisce la carcere da due a cinque anni.

TITOLO III.

Dei delitti contro l' amministrazione dello Stato.

CAPO I.

Della resistenza, della pubblica violenza, del disprezzo e dell' usurpazione dell' autorità.

Art. 143. §. 1. Chiunque si oppone all' esecuzion delle leggi, o degli ordini dell'autorità pubblica, usando violenza a persone, incaricate d' uffizio, o per mandato speciale, di quella esecuzione, od a coloro, che, a richiesta di esse, le aiutano nell' esercizio del menzionato incarico; è punito, come colpevole di resistenza, con la carcere da sei mesi a quattro anni.

§. 2. Per altro la resistenza si punisce con la casa di forza

a) da tre a dodici anni, se produsse lesione personale grave o gravissima; e

b) da dodici a vent'anni, se produsse omicidio non premeditato.

Art. 144. §. 1. Chiunque usa violenza a persona rivestita di pubblica autorità, o mentre la detta persona esercita le sue funzioni, o per relazione alle medesime, o per semplice odio contro l' autorità,

è punito, come colpevole di pubblica violenza, con la carcere da uno a sei anni.

§. 2. Per altro la pubblica violenza si punisce

a) con la casa di forza da tre a sette anni, se produsse lesione personale leggiera;

b) con la medesima pena da sette a vent' anni, se produsse lesione personale grave o gravissima; e

c) con l'ergastolo, se produsse omicidio non premeditato.

Art. 155. Chiunque, in qualsivoglia modo, ha eccitato ad una resistenza, o ad una pubblica violenza, è punito come instigatore, se il fatto preso di mira è avvenuto, e con la carcere da un mese ad un anno, se il fatto non è avvenuto.

Art. 146. §. 1. Chiunque senza violenza si fa illecitamente ragione da se medesimo, è punito a querela di parte, con una multa fino a cento lire, o, nei casi più gravi, con l'esiglio particolare fino ad un anno.

§. 2. Ma dove il delitto di ragione illecitamente fattasi sia stato commesso con violenza, si punisce secondo la regola dell'articolo 361.

Art. 147. La violazion di sigilli, apposti dall'autorità competente, per assicurare la conservazione o l'identità di qualche cosa, fa incorrere nella carcere da quindici giorni a sei mesi.

Art. 148. §. 1. Chiunque, per giugnere a conoscerne il tenore, apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, officialmente diretti ad una persona rivestita di pubblica autorità; è punito con la carcere da due a otto mesi.

§. 2. Ma se un procaccia, o chiunque altro che porti lettere per mestiere, ha eseguito la detta apertura arbitraria, o l' ha dolosamente permessa ad altri; si decreta la carcere da tre a dieci mesi.

§. 3. Le disposizioni dei due precedenti §§. non si riferiscono ai pubblici ufficiali addetti all'amministrazione delle poste, i quali sono giudicati secondo le norme dell' art. 193.

Art. 149. §. 1. I testimoni, che dolosamente si fanno contumaci alla citazione, o che comparsi ricusano di render testimonianza, o di renderla nelle forme legali, soggiacciono alla carcere da quindici giorni ad un anno.

§. 2. Nella medesima pena incorrono quei periti, che, dopo aver emesso un parere nella procedura, si rendono dolosamente contumaci alla citazione, o che comparsi ricusano di prestare il loro ufficio.

Art. 150. I medici ed i chirurghi, che rimettono e ratificano un referto, intieramente o parzialmente mendace, o, con un referto posteriore ratificato, mendacemente ritrattano in tutto od in parte quello ratificato anteriormente; incorrono nella pena della falsa testimonianza, e nella interdizione fino a tre anni dall' esercizio della professione.

Art. 151. Chiunque, con un mendace referto ratificato, ha denunziato all' autorità di aver sofferto un delitto, o ne ha finte le traccie, perchè dietro le medesime l'autorità procedesse; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo della calunnia, è punito, come colpevole di simulazion di delitto, con la carcere da otto giorni ad un anno.

Art. 152. Ogni offeso, che mendacemente ritratta in tutto od in parte un referto ratificato di un delitto, soggiace alla riprensione giudiciale, e ad una multa da venti a cento lire.

Art. 153. Chiunque si arroga dolosamente l' esercizio di funzioni proprie di un pubblico ufficiale, o di un agente della forza pubblica, soggiace alla carcere da quindici giorni a due anni.

Art. 154. Le disposizioni dell' articolo precedente debbono applicarsi ancora a colui, che, dopo essere stato interdetto dal pubblico servigio, prosegue ad esercitare l' ufficio.

CAPO II.

Della esimizione, della procurata evasione e della evasione punibile dalla carcere, e della inosservanza della pena.

Art. 155. Chiunque ritoglie agli agenti della forza pubblica una persona, arrestata per ordine della legge, o dell' autorità competente, è punito, come colpe-

vole di esimizione, con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 156. La medesima pena da un mese ad un anno colpisce colui, che ritoglie ai menzionati agenti una cosa, assicurata per ordine della legge, o dell' autorità competente.

Art. 157. Qualora i delitti, contemplati ne' due precedenti articoli, sieno stati commessi per mezzo di resistenza, o di pubblica violenza; si decretano, aggravate entro i loro limiti legali, le pene respet tivamente stabilite negli art. 143 e 144.

Art. 158. La esimizione di sè medesimo, commessa, usando violenza agli agenti della forza pubblica, fa incorrere nella pena della resistenza.

Art. 159. §. 1. Chiunque ha dolosamente fatto evadere un arrestato dalla carcere di custodia, o un condannato da uno stabilimento penale, soggiace alla carcere da due mesi a due anni.

§. 2. Per altro il delitto, di che nel §. precedente, si punisce

a) con la carcere da tre a trenta mesi, se fu commesso mediante effrazione; e

b) con la pena della resistenza, se fu commesso, usando violenza ad una o a più persone, incaricate della custodia dei prigionieri.

Art. 160. §. 1. Chiunque, mentre si trovava arrestato

in carcere di custodia, od espiava la pena in uno stabilimento penale, è riuscito, mediante effrazione, ad evadere, è punito con la carcere da due a diciotto mesi.

§. 2. Ma se il prigioniero è riuscito ad evadere, usando violenza ad una o a più persone, incaricate di custodirlo, soggiace alla pena della resistenza.

Art. 161. §. 1. Chiunque ha dolosamente fatto evadere un altro dal luogo di arresto dei debitori civili, è punito con la carcere da quindici giorni a sei mesi.

§. 2. Per altro il delitto, di che nel §. precedente, si punisce

a) con la carcere da un mese ad un anno, se fu commesso mediante effrazione; e

b) con la pena della resistenza, se fu commesso, usando violenza ad una o a più persone, incaricate della custodia dei prigionieri.

Art. 162. Chiunque è riuscito ad evadere dal luogo d'arresto dei debitori civili,

a) subisce la carcere da quindici giorni a sei mesi, se è evaso mediante effrazione; e

b) soggiace alla pena della resistenza, se è evaso, usando violenza ad una o a più persone, incaricate di custodirlo.

Art. 162. Chiunque rompe dolosameute l'esiglio particolare o generale, incorre nella pena, che a te-

nore del §. 5. dell'articolo 21, o del §. 3 dell'articolo 29, gli è stata respettivamente comminata.

Art. 164. Chiunque esercita la professione, di cui gli è stato da una sentenza interdetto l'esercizio, soggiace, ferma stante la decretata interdizione, ad una multa da cento a cinquecento lire, alla quale in caso di recidiva, si aggiugne la carcere fino a tre mesi.

CAPO III.

Dei delitti dei pubblici ufficiali.

A. Disposizioni generali.

Art. 165. §. 1. Sotto il nome di pubblici ufficiali vengono tutti gl'impiegati dello Stato o dei Comuni, del pari che di qualunque stabilimento, la cui amministrazione è soggetta alla tutela od alla vigilanza del Governo, o del Comune.

§. 2. I notaj, in tutto ciò che concerne all'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come pubblici ufficiali.

Art. 166. Ogni pubblico ufficiale, che, per un delitto comune, commesso mediante abuso del proprio ufficio, è incorso nella carcere per sei mesi o più, od in una pena superiore alla carcere, soggiace ancora all'interdizione dal pubblico servigio.

Art. 167. Ogni pubblico ufficiale, che, per un delitto comune, commesso senza abuso del proprio ufficio, è incorso nella carcere per tre anni o più, od in pena superiore alla carcere, subisce ancora l'interdizione dal pubblico servigio.

Art. 168. Se ad un delitto, minacciato solamente della interdizione dal pubblico servigio, ha partecipato un agente, che non sia pubblico ufficiale; ognorachè la legge non ordini altrimenti, gli si decreta la carcere da un mese a due anni.

B. *Disposizioni particolari.*

Art. 169. Ogni pubblico ufficiale, cui sia per ufficio affidata, come a debitore di specie, l'amministrazione o la custodia di pecunia o di altre cose mobili dello Stato, o di un Comune, o di qualunque stabilimento pubblico; ognorachè abbia sottratto o trafugato danaro, carte di credito, od altre cose mobili di detta sua amministrazione o custodia, è punito, come colpevole di peculato, con l'interdizione dal pubblico servigio, e con la pena, onde l'art. 386 colpisce il furto qualificato.

Art. 170. Se, per eseguire, o nascondere il suo delitto, il peculatore ha commesso una falsità instrumentale; la pena restrittiva dei delitti concorrenti si decreta secondo la regola dell'articolo 81.

Art. 171. Quando il colpevole, od altri per lui, abbia risarcito pienamente il danno civile del peculato, prima che sia pronunziato il decreto d'invio al giudizio; alla casa di forza o alla carcere si sostituisce l'esiglio particolare da sei mesi a tre anni, ferma stante l'interdizione dal pubblico servigio.

Art. 172. Dove per altro il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, abbia commesso una falsità instrumentale, non si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 173. §. 1. Se uno dei pubblici ufficiali, contemplati nell'art. 169, commercia in proprio vantaggio i valori, ch'ei dovrebbe amministrare e custodire per interesse della sua amministrazione; è considerato come colpevole di peculato.

§. 2. Ma se dal fatto, di che nel §. precedente, non è derivato alcun pregiudizio all'amministrazione; il colpevole può esser punito secondo la regola dell'art. 171.

Art. 174. §. 1. Se un pubblico ufficiale, o suo sostituto od aiuto approvato, cui sia per ufficio affidata, come a debitore di quantità, l'amministrazion di danari dello Stato, o di un Comune, o di qualunque stabilimento pubblico; risulti colpevole di un vuoto di cassa; soggiace all'interdizione dal pubblico servigio, ed alla pena, che l'art. 398 minaccia alla truffa.

§. 2. Ma se il colpevole, od altri per lui, ha

ripianato il vuoto, prima che sia pronunziato il decreto d'invio al giudizio; si applica solamente l'interdizione dal pubblico servigio fino a tre anni.

Art. 175. Ogni pubblico ufficiale, che, per fare od omettere un atto del suo uffizio, non suscettivo di retribuzione, abbia ricevuto danaro od altra utilità, o ne abbia accettata la promessa; è punito, come colpevole di corruzione,

a) con una multa da cento a mille lire, o, ne' casi più gravi, con l'interdizione dal pubblico servigio fino a cinque anni, se la corruzione avvenne, perchè egli facesse ciò, che doveva fare, od omettesse ciò, che doveva omettere;

b) con l'interdizione dal pubblico servigio da tre a sette anni, se la corruzione avvenne, perchè egli facesse ciò, che doveva omettere, od omettesse ciò, che doveva fare; e

c) con la medesima interdizione da cinque a dieci anni, e con la carcere da tre mesi a cinque anni, se la corruzione, contemplata sotto la precedente lett. *b*, produsse l'indebita commissione od omissione, ognorachè l'una o l'altra non cada sotto una pena più grave.

Art. 176. §. 1. Ogni pubblico ufficiale, cui dalla legge è data facoltà di risolvere un affare amministrativo o giudiciario; dove lo abbia risoluto ingiustamente in sequela di corruzione, è punito con l'interdizione dal pubblico servigio da cinque a dieci anni, e con la carcere da due a sei anni.

§. 2. Ma se, in sequela di corruzione, un giudice criminale, che doveva assolvere, ha condannato; egli, oltre al subire l'interdizione dal pubblico servigio da cinque a dieci anni, soggiace alla casa di forza da tre a sette anni, alla quale si sostituisce la medesima pena, che fu da lui decretata, ognorachè questa superi sette anni di casa di forza. Dove per altro la condanna sia stata di morte, e la pena non abbia avuto esecuzione, il colpevole soggiace all' ergastolo.

§. 3. Le disposizioni, contenute nei due §§. precedenti, si debbono applicare anche quando i fatti ivi contemplati non sieno proceduti da corruzione, ma da favore o da inimicizia.

Art. 177. Il corruttore incorre

a) in una multa da cinquanta a mille lire nei casi di lett. *a* dell' art. 175;

b) in una multa da trecento a duemila lire nei casi di lett. *b* dell' art. 175: e

c) nei casi di lett. *c* dell' art. 175, ed in quelli dei §§. 1 e 2 dell' art. 176, è punito come instigatore.

Art. 178. Ogni pubblico ufficiale, che, per un atto del suo uffizio, già eseguito senza corruzione, ha ricevuto una' indebita ricompensa; è punito, come colpevole d'illecita accettazion di doni, con una multa da cinquanta a mille lire, alla quale, ne'casi più gravi, può aggiugnersi l' interdizione dal pubblico servigio fino a tre anni.

Art. 179. Tutto quello, che, con scienza e pazienza d'un pubblico ufficiale, vien dato o promesso, per l'esercizio delle sue funzioni, ad un terzo, si considera come dato o promesso al pubblico ufficiale.

Art. 180. Tanto nella corruzione, quanto nella illecita accettazione di doni, ciò che è stato dato o promesso, od il suo prezzo, si confisca.

Art. 181. Quel pubblico ufficiale, che, abusando della sua autorità, costringe taluno a somministrare indebitamente a lui, o ad un terzo, danari od altra utilità; è punito, come colpevole di concussione, con l'interdizione dal pubblico servigio, e con la casa di forza da tre a dodici anni, alla quale, ne'casi più leggieri, può sostituirsi la carcere da uno a tre anni.

Art. 182. Se un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità, ha indotto taluno a somministrare indebitamente a lui, o ad un terzo, danari od altra utilità, od ha profittato dell'errore altrui, per esigere ciò che non era dovuto, o più di ciò che era dovuto; soggiace alla carcere da due mesi a cinque anni, ed all'interdizione dal pubblico servigio.

Art. 183. Se un pubblico ufficiale, abusando della sua autorità, ha fatto, per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, arrestare o ritenere alcuno in

arresto, soggiace alla pena, ond'è colpito il delitto di carcere privato, ed all'interdizione dal pubblico servigio.

Art. 184. §. 1. Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito ogni pubblico ufficiale, preposto ad una carcere di custodia, o ad uno stabilimento penale, se, abusando del proprio ufficio, ha, per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, ricevuto in consegna una persona arrestata, o prolungato oltre il debito termine la detenzione di essa.

§. 2. Se poi il detto pubblico ufficiale, non col pravo fine designato nel §. precedente, o ha ricevuto in consegna, senza il mandato dell'autorità competente, una persona arrestata, o ha prolungato oltre il debito termine la detenzione di essa, soggiace ad una multa da trenta a centocinquanta lire.

Art. 185. §. 1. Subisce l'interdizione dal pubblico servigio fino a cinque anni, alla quale, ne'casi più gravi, può essere aggiunta la carcere da un mese ad un anno, quel pubblico ufficiale, che, abusando della sua autorità, minaccia, maltratta, o lusinga un incolpato, od un testimone, per indurlo a confessare, o a deporre in un dato modo, o arbitrariamente aggrava il trattamento d'un incolpato chiuso nella carcere di custodia.

§. 2. È punito nel medesimo modo quel pubblico ufficiale, preposto ad una carcere di custodia,

o ad uno stabilimento penale, che arbitrariamente aggrava il trattamento d'un incolpato, o d'un condannato.

Art. 186. Quel pubblico ufficiale, che, abusando del proprio ufficio, procura o permette l'evasione d'un arrestato o d'un condannato, è punito secondo le norme dell'art. 159, e con l'interdizione dal pubblico servigio.

Art. 187. Se l'evasione d'un arrestato o d'un condannato è avvenuta per negligenza dei custodi, si decreta contro di questi la carcere da un mese ad un anno.

Art. 188. Ogni carceriere, custode, od agente della forza pubblica, il quale ha commesso atti impudici con una donna, affidata alla sua custodia, è punito con la carcere da due mesi ad un anno, e con l'interdizione dal pubblico servigio fino a cinque anni.

Art. 189. §. 1. Le medesime pene colpiscono quel carceriere o custode, che favorisce atti impudici di altri con una donna, detenuta nella prigione.

§. 2. Ma, se il fatto presenta i caratteri del lenocinio, si applica la pena di questo delitto insieme con l'interdizione dal pubblico servigio da cinque a dieci anni.

Art. 190. §. 1. Ogni agente della forza pubblica, il

quale, abusando della sua qualità, ha eseguito, per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, un arresto od una perquisizione, è punito con la carcere da tre mesi a tre anni.

§. 2. Se poi il detto agente ha eseguito un arresto, od una perquisizione, senza il pravo fine designato nel §. precedente, ma fuori de'casi stabiliti dalla legge, è punito con una multa da trenta a trecento lire.

Art. 191. §. 1. Ogni pubblico ufficiale, che, non indotto da corruzione, manifesta dolosamente fatti o documenti, che per obbligo d'ufficio dovrebbe tener segreti; è punito, come violatore del silenzio officiale, con l'interdizione dal pubblico servigio fino a cinque anni.

§. 2. E se da questa violazione è derivato un pregiudizio considerabile, che fosse nell'intenzion del colpevole, si decreta la detta interdizione da cinque a dieci anni insieme con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 192. Ogni agente della forza pubblica, il quale ricusa di eseguire una richiesta legale dell'autorità giudiciaria o amministrativa, subisce la carcere da un mese a due anni.

Art. 193. §. 1. I pubblici ufficiali addetti all'amministrazion delle poste, i quali dolosamente aprono lettere o pieghi sigillati, affidati alla posta, o permettono che sieno aperti arbitrariamente da altri,

sono puniti con l'interdizione dal pubblico servigio fino a cinque anni.

§. 2. E se le lettere o i piegli, di che nel §. precedente, erano officialmente diretti ad una persona rivestita di pubblica autorità; oltre alla detta interdizione, si decreta la carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 194. I pubblici ufficiali, designati nell'articolo precedente, che sottraggono danari, carte di credito, od altri oggetti di valore, affidati alla posta, incorrono nella pena, onde l'art. 386 colpisce il furto qualificato, e nell'interdizione dal pubblico servigio.

Art. 195. §. 1. Ogni pubblico ufficiale, che direttamente, o per interposta persona, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, affitti, od altri atti consimili d'una pubblica amministrazione, presso di cui sia incaricato di dar ordini, o di liquidar conti, o di regolare o far pagamenti, o della quale abbia l'alta direzione, o il sindacato; è punito con una multa da trecento a duemila lire, e con l'interdizione dal pubblico servigio fino a cinque anni.

§. 2. E se, nei casi del §. precedente, il pubblico ufficiale si è procurato un profitto in pregiudizio dell'amministrazione, soggiace alla carcere da sei mesi a cinque anni, ed all'interdizione dal pubblico servigio da cinque a dieci anni.

Art. 196. Se, fuori de' casi specialmente contemplati negli articoli precedenti di questo capo, un pubblico ufficiale ha dolosamente violato i suoi doveri d'uffizio, sia per favore od inimicizia, sia per procurare a sè o ad altri un'illecita utilità, sia per recar pregiudizio allo Stato od ai particolari; è punito, secondo la gravità del fatto, o con una multa da cento a duemila lire, o con l'interdizione dal pubblico servigio, o con amendue queste pene cumulate.

CAPO IV.

Dei delitti de' causidici, e di coloro che s' intramettono di affari, come sollecitatori.

Art. 197. Quell'avvocato o procuratore, che pattuisce di prendere, in ricompensa delle sue funzioni, una parte aliquota della cosa controversa, soggiace ad una multa da cento a mille lire, ed alla riprensione giudiciale. Egli è inoltre condannato a restituire ciò, od il prezzo di ciò, che ha ricevuto in esecuzione dell'illecito patto.

Art. 198. Quell'avvocato o procuratore, che, assunto l'obbligo di patrocinare una parte, favorisce dolosamente, in pregiudizio di essa, la parte avversa, incorre nell'interdizione dall'esercizio della professione, ed in una multa da dugento a duemila lire, alla quale, ne' casi più gravi, si aggiugne la carcere da tre mesi a tre anni.

Art. 199. Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito ancora quell'avvocato o procuratore, che nella medesima causa patrocina amendue le parti, o che, dopo aver ricevuto da una parte, per fine di patrocinio, la manifestazione di fatti, o la consegna di documenti, dolosamente li comunica alla parte avversa, od altrimenti ne abusa, in pregiudizio di chi pose fede in lui.

Art. 200. §. 1. Chiunque, millantando credito o aderenza presso un pubblico ufficiale, piglia dolosamente danaro o altre cose, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione presso di lui, o col pretesto di dover comperare da lui il desiderato favore, o di dovernelo rimunerare; soggiace, come venditore di fumo, ad una multa da cento a duemila lire, alla quale, ne'casi più gravi, si aggiugne la carcere da due mesi a cinque anni.

§. 2. Ciò, che per la vendita di fumo fu ricevuto, o il suo prezzo, si confisca.

TITOLO IV.

Dei delitti contro l' ordine pubblico.

CAPO I.

Dei delitti contro la pubblica tranquillità.

Art. 201. Sono puniti con la carcere da sei mesi a tre anni coloro, che in tre o più persone usano violenza, ad oggetto

a) di ristringere od impedire in qualunque maniera la libertà dell' industria o del commercio; o

b) d' invadere od occupare luoghi o edifizj, che non sieno di uso pubblico, o che sieno di uso pubblico controverso, o soggetto a condizione; o

c) di rimuovere od alterar confini, legalmente stabiliti; o

d) di sfogare odj, o esercitar vendette.

Art. 202. Nel modo prescritto dall'articolo precedente si puniscono le violenze, usate in tre o più persone, per far valere le loro pretensioni contro i respettivi superiori, od altri preposti,

a) da operaj, o giornalieri, raccolti per eseguir lavori, di proprietà pubblica o privata; o

b) da coloro, che convivono ne' pubblici ospizj; o

c) da detenuti nelle carceri di custodia, o di pena, od in qualunque stabilimento penale.

Art. 203. La medesima pena colpisce quegli operaj o giornalieri, che, per estorcere patti diversi dai convenuti, cessano in tre o più dal lavoro, ed usano violenza, per farne cessare i compagni, od impedire ad altri d' intraprenderlo.

Art. 204. Qualora con gli atti, per mezzo dei quali fu eseguito qualunque dei delitti, contemplati nei precedenti art. 201, 202, e 203, sia stato commesso un altro delitto, maggiore della lesione personale improvvisa leggiera; ha luogo il concorso di più pene secondo le regole degli art. 72 e seguenti.

Art. 205. §. 1. Chiunque, senza esserne fabbricante o negoziante, ritiene arbitrariamente un ammasso di armi, o di polvere pirica, o di munizione; ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave, soggiace alla confisca de' menzionati oggetti, ed alla carcere da tre mesi a due anni.

§. 2. Perchè esista un ammasso

a) di armi, basta il numero di quindici armi da sparo, ancorchè ad uso di caccia; o di quindici spade, sciabole, picche, pugnali, od altri stromenti consimili; o promiscuamente il detto numero di armi dell' una e dell' altra specie;

b) di polvere pirica, basta il peso di trenta libbre; e

c) di munizione, basta il peso di cinquanta libbre.

§. 3. un solo pezzo d' artiglieria, ancorchè

non sia di metallo; equivale ad un ammasso di armi.

Art. 206. §. 1. Se una radunata di dieci o più persone si è mostrata nelle strade, nelle piazze, od in altro luogo pubblico, intesa a manifestare, con strepiti, clamori, od in altra qualunque maniera, sentimenti di disapprovazione, o desiderj, o domande, ad una persona rivestita di pubblica autorità, o ad un ministro estero, accreditato presso il Granduca; ognorachè il fatto non trapassi sotto il titolo della pubblica violenza, si decreta la carcere

a) da tre mesi a due anni contro i promotori e i direttori; e

b) da uno a otto mesi contro gli altri partecipanti.

§. 2. Quando una radunata, della specie indicata nel §. precedente, abbia preso di mira una persona privata; i promotori e i direttori soggiacciono alla carcere da un mese ad un anno, e gli altri partecipanti subiscono la medesima pena da dieci giorni a quattro mesi.

§. 3. Ma dove, o spontaneamente, o all'intimazione dell'autorità, la radunata si sia disciolta prima di recare ad effetto le accennate manifestazioni; i promotori e i direttori sono respettivamente colpiti dalla pena dei semplici partecipanti, e questi possono andare impuniti.

CAPO II.

Delle associazioni illecite.

Art. 207. Qualunque associazione organizzata, ancorchè senza vincolo di segreto, è illecita, ognorachè si sia formata senza la permission del Governo, o non osservi le condizioni, dal medesimo imposte.

Art. 208. Ogni associazione illecita vien disciolta dal Governo: ed inoltre

a) i promotori, e coloro, che hanno accettato un ufficio nella medesima, soggiacciono ad una multa da cento a cinquecento lire; e

b) i semplici partecipanti, ad una multa da venti a dugento lire.

Art. 209. Postochè un'associazione illecita, che sia stata disciolta, torni a rannodarsi;

a) i promotori, e coloro, che hanno accettato un ufficio nella medesima, sono puniti con la carcere da due mesi ad un anno; e

b) i semplici partecipanti subiscono la medesima pena da quindici giorni a quattro mesi.

Art. 210. Chiunque scientemente somministra il luogo di riunione ad una associazione illecita;

a) quando sia uno degli associati, riceve un aggravamento di pena entro i limiti legali respettivamente stabiliti; e

b) quando non sia uno degli associati, è punito come se fosse un semplice partecipante.

Art. 211. L'associazione illecita, con vincolo di segreto, prende il nome di setta: e si punisce con la carcere

a) da due a cinque anni nei promotori, ed in coloro, che hanno accettato nella setta un ufficio; e

b) da uno a tre anni nei semplici partecipanti.

Art. 212. Chiunque scientemente appresta, vende, o distribuisce carte, libri, emblemi, od altri distintivi di setta; ognorachè non cada, come uno dei settarj, sotto una pena più grave, soggiace alla carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 213. Gli oggetti menzionati nell' articolo precedente, e i mobili ed i danari che si ritrovino nei luoghi di riunione della setta, si confiscano.

Art. 214. Chiunque scientemente somministra il luogo di riunione ad una setta;

a) quando sia uno dei settarj, riceve un aggravamento di pena entro i limiti legali respettivamente stabiliti; e

b) quando non sia uno de' settarj, è punito come se fosse un semplice partecipante.

Art. 215. Il settario è punito, sebbene la setta non si aduni, o non si aduni in Toscana, o egli non intervenga alle sue adunanze.

Art. 216. Le norme contenute negli articoli precedenti

di questo capo si debbono applicare, ognorachè l'associazione illecita o la setta non cada di per sè sotto una pena più grave.

CAPO III.

Del matrimonio tumultuario.

Art. 217. Il matrimonio tumultuario, cioè per sorpresa, ancorchè riuscito nullo, si punisce con la carcere

a) da tre a otto mesi nello sposo; e

b) da due a sei mesi nella sposa, ed in ciascuno dei testimoni, che volontariamente assisterono all'espression del consenso.

CAPO IV.

Della violazione de' cadaveri umani, e delle loro sepolture.

Art. 218. Chiunque, per cupidigia di guadagno, sottrae qualche cosa, posta in dosso a un cadavere, e destinata ad esser sepolta con esso, è condannato alla carcere fino ad un anno, ed a restituire il tolto.

Art. 219. Chiunque commette insulti di fatto sopra un cadavere, o, per fine d'ingiuria, o di superstizione, o per altro illecito scopo, che non faccia cadere l'azione sotto una pena maggiore, sottrae un cadavere, o parte di esso, o lo disseppellisce,

o ne scopre la sepoltura; è punito con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 220. Chiunque, senza alcuno de'fini indicati nell'articolo precedente, sottrae un cadavere, o parte di esso, subisce la carcere

a) da quindici giorni a tre mesi, se il cadavere non era sepolto; e

b) da uno a sei mesi, se il cadavere era sepolto.

Art. 221. Gli atti d'irriverenza, commessi contro i cimiteri, od altri sepolcri, per oltraggiar la memoria, o la religione, o la nazione dei defunti, che vi sono deposti; ognorachè, per le norme dei precedenti articoli 219 e 220, non meritino una pena più grave, fanno incorrere nella carcere da otto giorni a sei mesi.

TITOLO V.

Dei delitti contro la pubblica fede.

CAPO I.

Della falsa moneta.

Art. 222. Chiunque ha fabbricato falsa moneta, di specie avente corso legale o commerciale nel Granducato, soggiace

a) alla casa di forza da tre a dieci anni, o ne' casi più leggieri, alla carcere da sei a diciotto mesi, se ha contraffatto moneta d'oro o d'argento; e

b) alla carcere da tre mesi a due anni, se ha contraffatto moneta di metallo inferiore.

Art. 223. Il fabbricatore di falsa moneta, il quale ha tentato di spenderla, subisce

a) la casa di forza da quattro a dodici anni, o, ne' casi più leggieri, la carcere da uno a due anni, se si tratta di moneta d'oro o d'argento; e

b) la carcere da sei mesi a tre anni, se si tratta di moneta di metallo inferiore.

Art. 224. Se il fabbricatore di falsa moneta, l'ha spesa, è punito

a) con la casa di forza da cinque a quindici anni, o, ne'casi più leggieri, con la carcere

da diciotto mesi a tre anni, se si tratta di moneta d' oro o d' argento; e

b) con la carcere da nove mesi a quattro anni, se si tratta di moneta di metallo inferiore.

Art. 225. Chiunque ha alterato moneta sincera, di specie avente corso legale o commerciale nel Granducato, in qualunque modo scemando il valore di essa, o dandole l' apparenza d' un valore più alto, è punito con la carcere da uno a diciotto mesi.

Art. 226. Il colpevole della detta alterazione, il quale ha tentato di spendere la moneta alterata, soggiace alla carcere da due mesi a tre anni.

Art. 227. Se il colpevole della detta alterazione, ha speso la moneta alterata, subisce la carcere da tre mesi a cinque anni.

Art. 228. La contraffazione di carta pubblica di credito, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, è punita come la contraffazion di moneta, secondo le disposizioni e le distinzioni dei precedenti art. 222, 223, e 224.

Art. 229. §. 1. Chiunque ha alterato carta pubblica di credito sincera, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, è punito come colui, che ha alterato la moneta, secondo le disposi-

zioni e le distinzioni dei precedenti art. 225, 226, e 227.

§. 2. Altera carta pubblica di credito, chiunque le dà l'apparenza di un valore più alto.

Art. 230. Sotto il nome di carta pubblica di credito viene ogni specie di cedole *al presentatore*, emesse od autorizzate dai Governi.

Art. 231. Chiunque, di concerto con l'autore della contraffazione od alterazione, eseguita fuori del Granducato, ha introdotto in esso moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana; soggiace respettivamente, secondo che sia colpevole di semplice introduzione, o d'introduzione susseguita da tentativo di spendimento, o da spendimento effettivo, alle pene stabilite nei precedenti art. 222, 223, 224, 225, 226, e 227.

Art. 232. La carta pubblica di credito contraffatta o alterata è equiparata alla moneta d'oro o d'argento contraffatta o alterata.

Art. 233. Nelle pene prescritte dagli art. 223 e 224, e dagli art. 226 e 227, incorre respettivamente ancora colui, che, di concerto con l'autore della contraffazione od alterazione, tenta di spendere, o spende effettivamente moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana.

Art. 234. Chiunque, senza concerto col detto autore, ha scientemente introdotto nel Granducato od ha scientemente acquistato moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, soggiace,

a) se non ha ancora tentato di spenderla, ma apparisce, che avesse l'animo di spenderla, alla carcere fino a sei mesi;

b) se ha tentato di spenderla, alla carcere da otto giorni ad un anno; e

c) se l'ha effettivamente spesa, alla medesima pena da un mese a cinque anni.

Art. 235. Chiunque ha ricevuto, per errore, moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, e, dopo averne riconosciuto il vizio, l'ha spesa per sincera od inalterata; è punito con la multa del triplo fino al sestuplo del danno arrecato, la quale per altro non può mai discendere al di sotto di dieci lire. Alla detta multa si aggiugne la carcere da uno a sei mesi, se il danno arrecato oltrepassa la somma di venti lire.

Art. 236. §. 1. Chiunque ha fabbricato falsa moneta, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato, subisce la carcere

a) da sei mesi a tre anni, se ha contraffatto moneta d'oro o d'argento; e

b) da un mese ad un anno, se ha contraffatto moneta di metallo inferiore.

§. 2. Se poi il colpevole ha esitato la detta moneta contraffatta, soggiace alla pena, onde l'art. 404 colpisce la frode, ognorachè questa pena sia maggiore di quella stabilità nel §. precedente.

Art. 237. Chiunque, di concerto con l'autore della contraffazione, ha esitato falsa moneta, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato, è giudicato secondo la regola del §. 2 dell'articolo precedente.

Art. 238. Chiunque, senza concerto con l'autore della contraffazione, ha esitato falsa moneta, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato, soggiace alla pena, onde l'art. 404 colpisce la frode.

Art. 239. Le regole dei precedenti art. 236, 237, e 238, si debbono ancora applicare ai casi di contraffazione e a quelli di esito di falsa carta pubblica di credito, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato.

Art. 240. §. 1. Fra i casi più leggieri, nei quali il tribunale è autorizzato a discendere dalla casa di forza alla carcere, non può mai comprendersi l'operato di colui,

a) che, per commettere il delitto, si sia associato con una o più persone; o

b) che si sia servito di ordigni od altri

mezzi, atti a riprodurre con qualche facilità le monete o le cedole false; o

c) che abbia contraffatto moneta o carta pubblica di credito per una valuta nominale di più di venti lire.

§. 2. Non si può muover dubbio intorno alla spendibilità delle monete o delle cedole contraffatte o alterate, ognorachè sieno state spese.

Art. 241. §. 1. La moneta e la carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, si confisca, sebbene non sia luogo a procedere criminalmente contro di alcuno.

§. 2. Parimente si confiscano tutti gli ordigni, stromenti, o materiali, che servirono o furono destinati alla contraffazione od alterazione di moneta, o di carta pubblica di credito.

§. 3. A coloro per altro, che, senza aver commesso il delitto, nè avervi partecipato, rimanessero, per la detta confisca, spogliati di monete contraffatte o alterate, si paga il valor del metallo, onde sono composte.

Art. 242. Chiunque, senza permissione dell'autorità competente, costruisce, o fa costruire, o scientemente ritiene conj, piastre intagliate, od altri stromenti, esclusivamente atti a fabbricar moneta o carta pubblica di credito; soggiace, ognorachè il fatto non cada per sè stesso sotto una pena più grave, alla carcere da un mese ad un anno, ed alla confisca dei menzionati utensili.

CAPO II.

Della falsità instrumentale.

Art. 243. §. 1. Commette il delitto di falsità instrumentale chiunque dolosamente, ed in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, falsifica o sopprime un documento, o fa uso di un documento falsificato.

§. 2. Falsifica tanto chi forma il falso, quanto chi altera il vero.

Art. 244. Ogni notajo, od altro pubblico ufficiale, che nell' esercizio delle sue funzioni ha commesso una falsità in documento pubblico, è punito con la casa di forza da cinque a quindici anni, e con la interdizione dal pubblico servigio da cinque a dieci anni.

Art. 245. Fuori del caso contemplato nell' articolo precedente, la falsità in documento pubblico si punisce con la casa di forza da tre a dodici anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da diciotto mesi a tre anni.

Art. 246. Le falsità in schede di testamenti solenni, o in testamenti o codicilli olografi consegnati al notajo, o in cambiali, od in altre scritture commerciali *all'ordine*, si considerano come commesse in documenti pubblici.

Art. 247. Se la falsità in documento pubblico è stata commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, si decreta la carcere da quattro mesi a due anni. Ma se di questa falsità si è fatto colpevole un notajo, od altro pubblico ufficiale; egli soggiace alla carcere da sei mesi a tre anni, ed all'interdizione dal pubblico servigio fino a cinque anni.

Art. 248. Chiunque ha commesso una falsità in documento privato, è punito con la carcere da quattro mesi a cinque anni.

Art. 249. Se la falsità in documento privato è stata commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, si decreta la carcere da uno a otto mesi.

Art. 250. Dalle disposizioni di questo capo vanno eccettuate le falsità in quei documenti, che sono contemplati nel capo seguente.

CAPO III.

Della falsità in passaporti, in carte di via, e in attestati.

Art. 251. La falsificazione d'un passaporto, o l'uso doloso d'un passaporto falsificato, si punisce con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 252. Chiunque si attribuisce falso nome o cognome, o false qualità, in un passaporto materialmente sincero, o contribuisce, come testimone, a farlo così rilasciare, incorre nella carcere da un mese ad un anno.

Art. 253. Soggiace alla pena, prescritta dall' articolo precedente, chiunque fa dolosamente uso di passaporto altrui, tuttochè regolarmente spedito, e non alterato.

Art. 254. §. 1. Quel pubblico ufficiale, che rilascia un passaporto a persona ad esso incognita, senza che due testimoni, da lui conosciuti, gliene attestino il nome, il cognome, e le qualità; incorre in una multa da cinqnanta a trecento lire.

§. 2. Ma se il passaporto è stato spedito con denominazioni o qualità false, conosciute per tali dal pubblico ufficiale, che lo rilasciò; egli soggiace alla carcere da due mesi a tre anni, ed alla interdizione dal pubblico servigio.

Art. 255. Le disposizioni dei quattro precedenti articoli si applicano respettivamente ancora nei casi, in cui le azioni, ivi contemplate, sieno state commesse rispetto ad una carta di via.

Art. 256. §. 1. Quel medico o chirurgo, che rilascia per solo favore un falso attestato di malattia, o d' altra imperfezione personale, destinato a far fede presso la pubblica autorità, incorre in una

multa da cinquanta a trecento lire, alla quale, in caso di recidiva, si unisce l' interdizione dall' esercizio della professione fino ad un anno.

§. 2. Ma se un tale attestato è stato rilasciato in grazia di doni o promesse, si decreta la carcere da due mesi ad un anno, e l'interdizione fino a due anni. Alla detta pena di carcere soggiace anche il corruttore. Ciò che per la corruzione è stato dato o promesso, o il suo prezzo, si confisca.

Art. 257. Ogni pubblico ufficiale, che scientemente rilascia un falso attestato di buona condotta, o d' indigenza, o di altre circostanze, atte a procacciare alla persona, in esso nominata, la beneficenza e la fiducia del Governo, o dei particolari; è punito con una multa da cinquanta a trecento lire.

Art. 258. Il privato, che contraffà un attestato, della specie contemplata nei precedenti art. 256 e 257, o ne altera uno sincero, per adattarlo a persona diversa da quella, in esso nominata, e chiunque fa scientemente uso di un tale attestato, così contraffatto o alterato, incorre nella carcere da un mese ad un anno.

CAPO IV.

Di altre specie di falsità.

Art. 259. §. 1. Chiunque, per procurare uno stato di famiglia a chi non spetta, o per torlo a chi spetta, sopprime, cambia, o suppone un infante; ognorachè il fatto non cada sotto il titolo d'un altro delitto, colpito di pena più grave, soggiace alla casa di forza da tre a sette anni.

§. 2. Per altro la pena della supposizione d'infante discende, ne' casi più leggieri, alla carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 260. Chiunque dolosamente presenta ad una pubblica autorità un pubblico documento sincero, che parli d'un'altra persona, ed attribuisce le dichiarazioni, in quello contenute, a sè stesso o ad un terzo, incorre nella carcere da tre mesi a due anni.

Art. 261. Chiunque ha contraffatto impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico uffizio del Granducato, o stromenti destinati ad eseguirle, o di tali stromenti contraffatti si è dolosamente servito; è punito con la casa di forza da tre a sette anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 262. Chiunque, essendosi indebitamente procurati

stromenti, destinati ad eseguire impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico uffizio del Granducato, ha fatto dolosamente uso dei medesimi, soggiace alle carcere da tre mesi a tre anni.

Art. 263. Le pene stabilite nei precedenti art. 261, e 262, si decretano, ognorachè il fatto non cada sotto il titolo di un delitto minacciato di pena più grave.

Art. 264. Gli stromenti destinati ad eseguire impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico uffizio del Granducato, che siano stati contraffatti, si confiscano.

Art. 265. §. 1. La dolosa fabbricazione o l'uso doloso di pesi o misure, maggiori o minori del giusto, si punisce con la carcere da un mese a tre anni, e con la confisca dei menzionati stromenti.

§. 2. Ma se con questo delitto concorre l'una o l'altra delle azioni, contemplate nell'art. 261, si decreta la pena ivi stabilita.

CAPO V.

Della calunnia, dello spergiuro, e della falsa testimonianza.

Art. 266. Chiunque dolosamente dà in giudizio ad alcuno la falsa incolpazione d'un fatto punibile, o ne finge le traccie contro di alcuno, perchè ne

sia giudicialmente imputato, commette il delitto di calunnia.

Art. 267. La calunnia, ove non abbia prodotto condanna, si punisce

a) con la casa di forza da dieci a vent' anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe alla morte;

b) con la casa di forza da cinque a dieci anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe all' ergastolo;

c) con la carcere da uno a cinque anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe alla casa di forza; e

d) con la carcere da quattro mesi a tre anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe a qualunque altra pena.

Art. 268. Dove per altro la calunnia non abbia prodotto condanna, perchè sia stata spontaneamente ritrattata o distrutta dallo stesso calunniatore; egli soggiace alla carcere da un mese a due anni.

Art. 269. §. 1. Quando la calunnia abbia prodotto condanna, il calunniatore soggiace

a) alla medesima pena, decretata al calunniato, se questa è di morte, o di ergastolo, o di casa di forza; e

b) alla carcere da sei mesi a sei anni, se la pena decretata al calunniato è di carcere,

o di qualunque altra specie non menzionata sotto la precedente lettera *a*.

§. 2. Qualora per altro la pena di morte decretata al calunniato non abbia avuto esecuzione, si applica al calunniatore l'ergastolo. E qualora non abbia avuto principio di esecuzione la pena dell'ergastolo, decretata al calunniato, si applica al calunniatore la casa di forza per anni venti.

§. 3. Dove poi non abbia avuto principio di esecuzione la casa di forza, decretata al calunniato; la medesima pena del calunniatore subisce la detrazione di un quarto, ma non può mai discendere al di sotto di tre anni.

Art. 270. Chiunque scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile; soggiace, come colpevole di spergiuro, alla carcere da due a diciotto mesi.

Art. 271. Chiunque, chiamato a far fede di un fatto in un giudizio civile o criminale, scientemente depone il falso, o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza.

Art. 272. La falsa testimonianza in giudizio civile fa incorrere nella carcere da due a dlciotto mesi.

Art. 273. §. 1. La falsa testimonianza in giudizio criminale, ognorachè abbia potuto influire nella decision della causa, è colpita, se fu fatta a danno

dell' incolpato, dalla pena della calunnia. E, se fu fatta a favore di esso, si punisce

a) con la casa di forza da tre a sette anni, quando il caso, di cui si tratta, sia minacciato di morte, o di ergastolo;

b) con la carcere da sei mesi a tre anni, quando il caso, di cui si tratta, sia minacciato di casa di forza; e

c) con la carcere da tre mesi a due anni, quando il caso, di cui si tratta, sia minacciato di qualunque altra pena.

§. 2. Dove poi la falsa testimonianza non abbia potuto influire nella decision della causa, si punisce con la carcere

a) da tre mesi a due anni, se fu fatta a danno dell' incolpato; e

b) da due a diciotto mesi, se fu fatta a favore di esso.

Art. 274. §. 1. Chiunque, per mezzo di doni, di promesse, di minaccie, o in altro modo qualunque, tenta d' indurre un testimone a deporre il falso, o a negare il vero in giudizio, è punito con la carcere da un mese ad un anno.

§. 2. E se la falsa testimonianza ha avuto luogo; il subornatore è punito come coautore del delitto.

§. 3. Ciò che fu dato o promesso, o il prezzo di ciò che fu dato o promesso al testimone, perchè deponesse il falso o negasse il vero, si confisca.

Art. 275. §. 1. Il testimone falso va immune da ogni pena, se avrebbe potuto, essendo verace, suscitare una querela criminale contro di sè, o contro un suo consanguineo od affine in linea retta fino a qualunque grado, od in linea collaterale dentro il secondo grado civile inclusive, o contro il suo coniuge.

§. 2. Va immune da ogni pena ancora colui, che, mentre non doveva, secondo le leggi, essere interrogato come testimone, ha deposto il falso o negato il vero in giudizio.

Art. 276. Rimane parimente impunito chi spontaneamente ritratta lo spergiuro o la falsa testimonianza, prima di ritirarsi dal cospetto dell' autorità, davanti alla quale ha mentito.

Art. 277. I periti, che oralmente, o per mezzo di scritti ratificati, hanno scientemente dato in giudizio informazioni o pareri mendaci, sono giudicati secondo le regole che governano la falsa testimonianza.

CAPO VI.

Disposizioni relative ai capi precedenti.

Art. 278. In tutti i delitti contemplati nel capo I, e nel capo II di questo titolo, eccetto i casi degli art. 235, 247, e 249, insieme con la pena principale respettivamente stabilita si può, e, quando

concorra la recidiva, si dee decretare la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.

Art. 279. Quanto è stabilito negli art. 417, 418, 420, e 421, rispetto al furto, all'estorsione, alla pirateria, alla truffa, alla baratteria marittima, e alla frode, si estende ancora a quei delitti contro la pubblica fede, che sono stati indicati nell'articolo precedente.

TITOLO VI.

Dei delitti contro il pudore, e contro l' ordine delle famiglie.

CAPO I.

Della violenza carnale e del ratto.

Art. 280. Chiunque, mediante violenza, abusa, per libidine, di una persona dell' uno o dell' altro sesso, commette il delitto di violenza carnale.

Art. 281. La violenza carnale si punisce con la casa di forza

a) da quattro ad otto anni, se in femmina libera;

b) da cinque a dieci anni, se in femmina coniugata, o con voti solenni dedicata a Dio; e

c) da sei a dodici anni, se in maschio.

Art. 282. Qualunque altro atto di libidine, commesso, mediante violenza, in persona dell'uno o dell'altro sesso; ognorachè non cada, come tentativo di violenza carnale, sotto una pena più grave, fa incorrere nella carcere da uno a cinque anni.

Art. 283. Soggiace alla pena, prescritta dall'art. 281, o respettivamente a quella prescritta dall'art. 282, ancora chiunque commette abuso, o qualunque altro atto di libidine,

a) su di una persona, dopo averla posta artificialmente nell' impotenza di resistergli; o

b) su di una persona, da lui riconosciuta priva di volontà razionale o di coscienza, o che non abbia compito l' anno duodecimo.

Art. 284. Chiunque violentemente o fraudolentemente sottrae o ritiene una donna, suo malgrado, per fine di libidine, o di matrimonio, soggiace, come colpevole di ratto,

a) alla carcere da due a cinque anni, se l' abuso della donna non e avvenuto; e

b) alla pena della violenza carnale, se l' abuso della donna è avvenuto.

Art. 285. §. 1. Nei casi contemplati dai precedenti art. 281, 282, 283, e 284, si decreta la casa di forza

a) da otto a quindici anni, se la persona, che ha patito il delitto, è venuta, in sequela dei sofferti maltrattamenti, a riportare una lesione personale grave o gravissima; e

b) da quindici a vent' anni, se la detta persona è venuta in sequela dei sofferti maltrattamenti a morire.

§. 2. Si decreta per altro l'ergastolo, se, nel caso di lett. *b* del §. precedente, l' agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte della persona violentata.

Art. 286. Chiunque, per fine di libidine o di matri-

monio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compito l'anno duodecimo, ma non il decimosesto, è punito con la carcere

a) da sei mesi a due anni, se l'abuso della donna non è avvenuto; e

b) da uno a quattro anni, se l'abuso della donna è avvenuto.

Art. 287. §. 1. Chiunque, per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compito l'anno decimosesto, ma sia tuttora soggetta alla patria potestà, od all'autorità tutoria; è punito con la carcere da tre a diciotto mesi.

§. 2. Ma se il fatto è avvenuto per fine di matrimonio, e trova una speciale discolpa nel contegno di chi ha la patria potestà, o l'autorità tutoria sopra la donna; la detta pena può discendere fino ad un mese.

§. 3. Nei casi del presente articolo si procede a querela di chi ha la patria potestà o l'autorità tutoria sopra la donna.

Art. 288. Quando il delinquente abbia contratto valido matrimonio con la donna, da lui comunque sottratta o ritenuta, si procede solamente a querela delle persone, il cui consenso sarebbe stato necessario per gli sponsali, e si applica la carcere da un mese ad un anno.

Art. 289. §. 1. Chiunque, per fine di libidine, sottrae

o ritiene, col consenso di lei, la moglie al marito, soggiace alla carcere da uno a quattro anni. La medesima pena colpisce la donna consenziente.

§. 2. Nei casi del §. precedente si procede a querela del marito.

Art. 290. Se i delitti di violenza carnale o di ratto sono stati commessi sopra una meretrice; si decreta la carcere da tre mesi a due anni, ognorachè il fatto non cada, a tenore dell'art. 285, sotto una pena più grave.

CAPO II.

Dell' adulterio, dell' incesto, della bigamia, dello stupro, e del lenocinio.

Art. 291. §. 1. La moglie colpevole di adulterio, è punita, a querela del marito, con la carcere da due a cinque anni. Alla medesima pena soggiace il correo.

§. 2. Il marito per altro non ha diritto di querelare, se si trova nel caso, contemplato dall' articolo seguente, o dal §. 2. dell' art. 300.

Art. 292. §. 1. Il marito, che tiene una concubina nella casa conjugale, subisce, a querela della moglie, la pena prescritta dall'articolo precedente, alla quale soggiace anche la correa.

§. 2. La moglie per altro non ha diritto di

querelare, se si trova nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 293. §. 1. La querela intentata dal conjuge offeso contro qualunque dei correi, li colpisce necessariamente amendue: e la quietanza, rilasciata all'uno, giova anche all' altro.

§. 2. La quietanza del conjuge offeso, che acconsente di riunirsi col conjuge colpevole, fa cessare anche gli effetti della condanna.

Art. 294. L' incesto commesso

a) fra consanguinei ascendenti e discendenti, si punisce con la carcere da tre a sei anni nei primi, e da diciotto mesi a quattro anni nei secondi;

b) fra affini in grado di ascendenti e discendenti, con la carcere da uno a tre anni nei primi, e da sei mesi a due anni nei secondi;

c) fra consanguinei collaterali dentro il terzo grado civile inclusive, con la carcere da quattro a diciotto mesi; e

d) fra affini nel detto grado, con la carcere da due mesi ad un anno.

Art. 295. I padri adottivi e i tutori, che hanno respettivamente abusato delle figlie adottive o delle pupille, sono puniti con la carcere da uno a tre anni.

Art. 296. Chiunque, sapendo di esser legato da un

matrimonio anteriore, ne contrae un altro, soggiace, come colpevole di bigamia, alla carcere da due a cinque anni. La medesima pena colpisce la persona libera, che scientemente contrae matrimonio con persona conjugata.

Art. 297. La prescrizione della bigamia incomincia a decorrere dal momento, in cui la dissoluzione dell'uno o dell'altro matrimonio ha fatto cessare il delitto.

Art. 298. §. 1. Si fa colpevole di stupro

a) chiunque, dopo aver contratto solenni sponsali con una fanciulla, la deflora, e poi non osserva, senza giusta causa, la data fede;

b) chiunque deflora una fanciulla, che ha compito l'anno duodecimo, ma non il decimosesto; e

c) chiunque, circonvenendo con le fraudi d'una seduzione straordinaria la sua inesperienza, deflora una fanciulla, che, sebbene abbia oltrepassato l'anno decimosesto, non ha compito il vigesimoprimo.

§. 2. Lo stupro si punisce con la carcere da tre mesi a due anni, a querela della fanciulla deflorata, o di chi ha sopra di lei la patria potestà o l'autorità tutoria.

§. 3. Il matrimonio fra lo stupratore e la stuprata fa cessare anche gli effetti della condanna.

Art. 299. Chiunque ha sedotto, mediante simulazione

di matrimonio, una donna libera, soggiace alla carcere da due a cinque anni.

Art. 300. §. 1. Chiunque eccita, favorisce, od agevola la corruzione o la prostituzione altrui, soggiace, come colpevole di lenocinio, alla carcere da sei mesi a tre anni.

§. 2. Il lenocinio per altro si punisce con la casa di forza da tre a sette anni, se fu commesso dagli ascendenti, dai tutori, dai padri adottivi, dai mariti, dai servitori, o da individui, ai quali era affidata l'istruzione, l'educazione, la vigilanza, o la custodia delle persone, di cui fu eccitata, favorita, o agevolata la corruzione o la prostituzione.

CAPO III.

Di altri delitti contro il pudore.

Art. 301. §. 1. Chiunque fa oltraggio al pudore, commettendo in luogo pubblico, o con pubblico scandalo, atti impudici, che non cadano, secondo gli articoli precedenti di questo titolo, sotto una pena più grave, incorrè nella carcere da un mese a due anni.

§. 2. L'oltraggio al pudore in luogo privato, e senza pubblico scandalo, si punisce, a querela di parte, con la carcere fino a sei mesi.

Art. 302. Chiunque offende il pudore, per mezzo di pubblici canti o discorsi osceni, o di oscene scritture a mano o stampate, o rappresentazioni figurative, affisse, diffuse, esposte, o in altra guisa portate a notizia comune; soggiace alla carcere da quindici giorni a sei mesi.

CAPO IV.

Disposizioni relative ai capi precedenti.

Art. 303. Tutti i delitti, il cui materiale consiste in un congresso carnale, si hanno per consumati, ognorachè abbia avuto luogo la congiunzione corporea.

Art. 304. Le disposizioni, contenute nei precedenti art. 291, 294, 295, 298, e 301, si debbono applicare, ogniqualvolta il fatto non cada, per le regole stabilite nel capo I di questo titolo, sotto una pena più grave.

Art. 305. L'ascendente, condannato di violenza carnale, d'incesto, o di lenocinio, perde tutti i diritti, che aveva, per legge, sopra la persona ed i beni del discendente, sul quale, o col quale fu commesso il delitto.

Art. 306. §. 1. Il padre adottivo, condannato di violenza carnale, o di lenocinio, od incorso nella

sanzione dell' art. 295, perde tutti i diritti, che aveva, per legge, sopra la persona ed i beni dell' adottato, sul quale o col quale fu commesso il delitto.

§. 2. Il tutore, nei casi analoghi, decade dalla tutela.

TITOLO VII.

Dei delitti contro la persona.

SEZIONE PRIMA

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E CONTRO L'INTEGRITÀ PERSONALE.

CAPO I.

Dell'omicidio, dell'infanticidio, e del procurato aborto.

Art. 307. Chiunque ha dolosamente o colposamente cagionato la morte d'un uomo, è reo d'omicidio.

Art. 308. Si considera mortale qualunque lesione personale, in sequela di cui ha perduto la vita un uomo, ancorchè si provi,

a) che la morte in altri simili casi è stata impedita, o, nel caso presente, si sarebbe potuta impedire coi soccorsi dell'arte; o

b) che la morte è derivata da altre cause, suscitate dalla lesione; o

c) che la morte è avvenuta per la natura particolare dell'offeso, od in virtù delle circostanze, in cui fu arrecata la lesione.

Art. 309. §. 1. L'omicidio premeditato si punisce con la morte.

§. 2. Quando per altro circostanze di straordinaria importanza facciano riputare eccessiva la

detta pena, il tribunale è autorizzato a decretare in suo luogo l' ergastolo.

§. 3. Si punisce sempre, come premeditato, quell' omicidio, che sia derivato da solo impulso d' una brutale malvagità, o che, nella flagranza o quasiflagranza del fatto, sia stato commesso, perchè servisse di mezzo alla violenza carnale od al furto, o per procurare l'impunità all'uno o all' altro di questi delitti.

§. 4. Dall' autorizzazione, concessa nel precedente §. 2, resta eccettuato il caso dell' omicidio contro un ascendente.

Art. 310. §. 1. L'omicidio improvviso si punisce con la casa di forza da sette a dodici anni.

§. 2. Ma se l' ucciso avesse provocato l' uccisore, senza che questi gliene avesse dato alcun motivo ragionevole; la pena predetta si può, secondo il grado della provocazione, abbassare fino a tre anni.

§. 3. L' abbassamento di pena, di che nel §. precedente, non ha luogo, se l' ucciso era un ascendente dell' uccisore.

Art. 311. L' omicidio oltre l' intenzione, prodotto da una lesione personale premeditata, si punisce

a) con la casa di forza da otto a quindici anni, se l' agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte dell' offeso; e

b) con la carcere da due a sei anni, se

l' agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto la detta morte.

Art. 312. L'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da una lesione personale improvvisa, si punisce con la carcere

a) da due a sei anni, se l' agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte dell' offeso; e

b) da uno a tre anni, se l' agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, la detta morte.

Art. 313. §. 1. L' omicidio improvviso, commesso in rissa, si punisce nel modo seguente.

a) Se un corrissatore ha arrecato all' offeso una o più lesioni mortali, soggiace alla pena dell'omicidio improvviso, quando abbia avuto l'animo di uccidere; altrimenti, è colpito dalla pena dell' omicidio oltre l' intenzione, prodotto da lesione personale improvvisa.

b) Se più corrissatori hanno arrecato all' ucciso più lesioni, tutte mortali; ogni autore di ciascheduna di esse, è punito secondo la regola della precedente lettera *a*.

c) Se di più lesioni, arrecate da diversi corrissatori all'ucciso, alcune sono state mortali, altre no; gli autori delle prime si puniscono secondo la regola della precedente lettera *a*, e gli autori delle seconde subiscono la pena della lesione personale improvvisa in rissa.

d) Se più lesioni, arrecate da diversi cor-

rissatori all'ucciso, furono mortali, non per la loro indole singolare, ma per causa del loro concorso; ogni autore di ciascheduna di esse si punisce secondo la regola della precedente lettera *a*. Ma se alcune delle lesioni, ricevute dal medesimo ucciso, non contribuirono alla sua morte; ogni autore di ciascheduna di queste subisce la pena della lesione personale improvvisa in rissa.

e) Se, nei casi delle precedenti lettere *c* e *d*, gli autori delle lesioni sono conosciuti, ma rimane incerto, chi di loro abbia arrecato le mortali, e chi le non mortali; si puniscono tutti con la carcere da uno a quattro anni. Ma se è certo, che alcuni dei corrissatori non arrecarono lesioni mortali, questi subiscono la pena della lesione personale improvvisa in rissa.

f) Se i veri autori delle lesioni, ricevute dall' ucciso, rimangono ignoti, od egli ha riportato una sola lesione, di cui non si discopre l'autore; tutti i corrissatori, che hanno posto le mani addosso all' ucciso, soggiacciono alla carcere da sei mesi a tre anni.

§. 2. Quei corrissatori, che non cadono sotto alcuna delle disposizioni del §. precedente, ma che erano provveduti di stromenti atti ad offendere la persona, o che animarono gli altri ad offenderla, sono puniti con la carcere fino a sei mesi, senza bisogno, che gli autori delle lesioni sieno scoperti.

Art. 314. Chiunque ha partecipato all' altrui suicidio, subisce la casa di forza da tre a sette anni.

Art. 315. L'omicidio colposo si punisce con l'esiglio particolare da uno a tre anni.

Art. 316. Quella donna, che, nel tempo del parto, o poco dopo di esso, ha dolosamente o colposamente cagionato la morte della sua prole, illecitamente concepita, è rea d'infanticidio.

Art. 317. L'infanticidio doloso si punisce con la casa di forza

a) da dieci a qnindici anni, se la donna si determinò al delitto, prima che fosse sorpresa dai dolori del parto; e

b) da cinque a dieci anni, negli altri casi.

Art. 318. Quando per altro l'infanticidio doloso sia stato commesso, per evitare sovrastanti sevizie, si decreta la casa di forza

a) da cinque a dieci anni, se la donna si determinò al delitto, prima che fosse sorpresa dai dolori del parto; e

b) da tre a sette anni, negli altri casi.

Art. 319. Se la prole, cui fu cagionata la morte, non era vitale, l'infanticidio doloso si punisce con la carcere da sei mesi a due anni.

Art. 320. L'infanticidio colposo fa incorrere nella carcere da due mesi ad un anno, se la prole era vitale.

Art. 321. Quella donna, la quale con l'uso di mezzi

abortivi, dolosamente usati o fattisi applicare, ha tolto la vita al suo feto nell'utero, o si è sgravata di un feto immaturo, che è venuto a morire in sequela di essi; è punita, come colpevole di procurato aborto, con la casa di forza da tre a sette anni. Ma se, fecondata illecitamente, ha commesso il delitto, per evitare sovrastanti sevizie; subisce la carcere da due a cinque anni.

Art. 322. §. 1. Alla casa di forza da tre a dieci anni soggiace chiunque, con scienza e volontà della donna, le ha procurato l'aborto.

§. 2. Dove per altro dal fatto dell'agente sia derivata la morte della donna, si decreta la medesima pena

a) da dieci a vent'anni, se l'agente sapeva, che i mezzi da lui adoperati potessero produrre questo successo; e

b) da cinque a dodici anni, se l'agente non lo sapeva.

Art. 323. §. 1. Se l'aborto fu procurato da un altro, senza scienza, o contro volontà della donna; il delinquente è punito con la casa di forza da sette a quindici anni.

§. 2. Per altro il delitto, di che nel §. precedente, si punisce

a) con l'ergastolo, se ne derivò la morte della donna, e l'agente sapeva, che i mezzi da lui adoprati potessero produrre questo successo; e

b) con la casa di forza da dieci a venti

anni, se ne derivò la morte della donna, e l'agente non sapeva, che i mezzi da lui adoperati potessero produrre questo successo.

Art. 324. Quando l'aborto sia stato procurato da un altro, mediante abuso d'un'arte, che richieda matricola; il delinquente, cui debba decretarsi una pena inferiore all'ergastolo, soggiace ancora all'interdizione dall'esercizio della sua professione da due a cinque anni.

CAPO II.

Della lesione personale.

Art. 325. Chiunque dolosamente, ma senza l'animo di uccidere, ovvero colposamente, ha cagionato un danno o un dolore al corpo, od una perturbazione alla mente altrui; ognorachè dal fatto non sia derivata la morte dell'offeso, è reo di lesione personale.

Art. 326. §. 1. La lesione personale si distingue, secondo l'importanza dell'effetto nocivo che ne consegue, in gravissima, grave, e leggiera.

I. È gravissima;

a) se produce una malattia fisica o mentale, certamente o probabilmente insanabile;

b) se priva di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della parola, o della capacità di generare;

c) se, commessa contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, fa che ella abortisca.

II. È grave,

a) se perturba transitoriamente le facoltà mentali;

b) se debilita permanentemente un senso od un organo;

c) se deturpa la faccia,

d) se impedisce per trenta o più giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali.

III. È leggiera in tutti gli altri casi.

§. 2. La lesione personale si considera respettivamente gravissima o grave, ancorchè si provi che l'effetto nocivo di essa, contemplato sotto i numeri I. II. del § precedente,

a) in altri simili casi è stato impedito, o, nel caso presente si sarebbe potuto impedire coi soccorsi dell'arte; o

b) è derivato da altre cause suscitate dalla lesione; o

c) è avvenuto per la natura particolare dell'offeso, o in virtù delle circostanze in cui fu arrecata la lesione.

Art. 327. §. 1. La lesione personale premeditata si punisce

a) con la casa di forza da cinque a dodici anni, se gravissima;

b) con la stessa pena da tre a sette anni, se grave;

c) con la carcere da due mesi a tre anni, se leggiera.

§. 2. Si punisce sempre come premeditata la lesione personale che sia derivata da solo impulso d'una brutale malvagità.

Art. 328. Quando per altro la lesione personale premeditata sia riuscita gravissima o grave, sebbene l'offensore non avesse l'animo di commetterne che una leggiera; si decreta la carcere

a) da uno a sei anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, il successo avvenuto; e

b) da quattro mesi a quattro anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, il detto successo.

Art. 329. La lesione personale improvvisa si punisce con la carcere

a) da uno a cinque anni, se gravissima;

b) da sei mesi a tre anni, se grave; e

c) da otto giorni a otto mesi, se leggiera.

Art. 330. Quando peraltro la lesione personale improvvisa sia riuscita gravissima o grave, sebbene l'offensore non avesse l'animo di commetterne che una leggiera, si decreta la carcere

a) da quattro mesi a due anni, se l'agente potè prevedere, come consegueza probabile del suo fatto, il successo avvenuto; e

b) da un mese ad un anno, se l'agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, il detto successo.

Art. 331. Quando la lesione personale improvvisa leggiera non ha impedito per più di otto giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti, contemplate nel §. 1. del seguente articolo 333, si procede a querela di parte, e si decreta la carcere fino ad un mese.

Art. 332. §. 1. Qualora il leso avesse provocato l'autore della lesione, senza che questi gliene avesse dato alcun motivo ragionevole, le pene stabilite negli art. 329 e 330, si possono, secondo il grado della provocazione, diminuire fino alla metà, ed alla pena determinata nell'art. 331 si può sostituire una multa da dieci a cento lire.

§. 2. L'autorizzazione, di che nel §. precedente, non ha luogo, se l'offeso era un ascendente dell'offensore.

Art. 333. §. 1. Si aggrava sempre la pena entro i respettivi limiti legali, quando la lesione personale dolosa è stata commessa,

a) contro un ascendente, o

b) con armi proprie.

§. 2 L'aggravamento, di che nel §. precedente, ha luogo ancora nell'omicidio doloso; ognorachè il colpevole debba soggiacere a pena relativamente determinata.

Art. 334. §. 1. Vengono sotto il nome di armi proprie tutte le armi bianche, che sono principalmente ed

ordinariamente destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo.

§. 2. Tutti gli utensili, strumenti, o corpi, incidenti, perforanti, o contundenti, che hanno una destinazione diversa da quella designata nel §. precedente, si considerano come armi improprie, ognorachè ne venga fatto uso a percuotere, ferire, od uccidere.

§. 3. Ogniqualvolta le disposizioni di questo codice parlano generalmente di armi, o di persone armate, l'espressione comprende tanto le armi proprie, quanto le improprie.

Art. 335. §. 1. La lesione personale improvvisa, commessa in rissa, si punisce nel modo seguente.

a) Quando è chiarito, per mano di chi sono state commesse le singole lesioni; ogni autore di ciascheduna di esse, è punito, secondo il grado del nocumento prodotto, con le regole degli art. 329, 330, 331, 332, e 333.

b) Allorchè più lesioni sono riuscite gravissime o gravi, non per la loro indole singolare, ma per causa del loro concorso; ogni autore conosciuto di ciascheduna di esse soggiace alla pena della lesione gravissima o grave, alla quale ha contribuito col proprio fatto.

c) Ognorachè li autori di più lesioni di vario grado sieno conosciuti, ma rimanga incerto, chi di loro abbia commesse le une, e chi le altre; si puniscono tutti con la carcere da un mese a due anni.

d) Postochè non sia dato chiarire i veri

autori delle lesioni, o l'offeso abbia riportato una sola lesione, di cui non si giunga a discoprire l'autore; tutti i corrissatori, che hanno posto le mani addosso all'offeso, subiscono la carcere fino a due mesi, se non ebbero luogo che lesioni leggiere, e da uno a sei mesi, se ebbero luogo lesioni gravissime o gravi.

§. 2. Quei corrissatori, che non cadono sotto di alcuna delle disposizioni del §. precedente, ma che erano provveduti di stromenti atti ad offendere la persona, o che animarono gli altri ad offenderla, sono puniti con la carcere fino a quindici giorni, senza bisogno, che gli autori delle lesioni sieno scoperti.

Art. 336. Alla lesione personale, commessa con l'animo di uccidere, si decreta secondo la natura del caso, la pena dell'omicidio tentato, o mancato. Questa pena per altro dee sempre esser maggiore di quella, che si applicherebbe al fatto, considerato come lesione personale.

Art. 337. La lesione personale colposa gravissima o grave si punisce con l'esiglio particolare da due mesi ad un anno.

Art. 338. Chiunque, obbligato al servizio militare, dolosamente si rende o si fa rendere idoneo al medesimo, soggiace alla carcere da sei mesi a due anni.

CAPO III.

Dell'omicidio, e della lesione personale, per eccesso di difesa.

Art. 339. Chiunque, per sottrarsi du un pericolo, prodotto da forza maggiore, o per difendersi dall'altrui violenza, ha oltrepassato i limiti della necessità, è punito con la carcere

a) da sei mesi a tre anni, se ha commesso omicidio; e

b) fino ad otto mesi, se ha commesso lesione personale grave o gravissima.

CAPO IV.

Del duello.

Art. 340. La disfida al duello, ancorchè non accettata, e l'accettazione della disfida, ancorchè non susseguita da atti esecutivi del delitto, si punisce con l'esiglio particolare da due a otto mesi.

Art. 341. Il delitto di duello è consumato, subitochè una delle due parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi, destinate al combattimento.

Art. 342. Se il duello non ha prodotto omicidio, nè lesione personale, i duellatori soggiacciono all'esiglio particolare da uno a tre anni.

Art. 343. Dalla pena stabilita nell'articolo precedente è colpito ancora quel duellatore, che, non avendo

leso l'avversario, ha riportato egli stesso una lesione personale in duello.

Art. 344. L'omicidio commesso in duello, si punisce con la casa di forza da tre a dieci anni.

Art. 345. La lesione personale, commessa in duello, si punisce con la carcere da tre mesi a cinque anni.

Art. 346. Se una frode, architettata prima del combattimento, ha dato ad un duellatore un vantaggio disleale sull'altro, il fatto di chi n'è l'autore, o ne ha scientemeute profittato, si giudica respettivamente secondo le norme, che governano l'omicidio premeditato, o la lesione personale premeditata.

Art. 347. Chiunque, con eccitamenti di qualsivoglia maniera, ha dato causa ai fatti criminosi, contemplati nei precedenti art. 340, 342, 344, e 345, è punito come instigatore.

Art. 348. I secondi, che non hanno instigato al duello, si puniscono con l'esiglio particolare da due mesi a due anni. Ma se, prima del duello, hanno procurato di riconciliare le parti, o se, per causa di essi, il combattimento ha avuto un esito men tristo di quello, che altrimenti poteva avere, vanno immuni da ogni pena.

Art. 349. Se le parti sono state impedite di combattere, dopo che si erano già ritrovate nel luogo

destinato al combattimento; si puniscono, per tentativo di duello, con l' esiglio particolare da quattro mesi ad un anno.

Art. 350. Entro i limiti legali, respettivamente prescritti negli articoli precedenti di questo capo, la pena del provocatore, a parità delle altre circostanze, dee superare la pena dovuta al provocato.

Art. 351. Ogniqualvolta si debba, secondo le disposizioni di questo capo, decretare la carcere; il tribunale può ordinare, che la pena venga espiata in una fortezza.

CAPO V.

Dell' esposizione o dell' abbandono d' infanti, o di altre persone impotenti ad aiutarsi.

Art. 352. §. 1. Chiunque, obbligato ad aver cura d'un infante, o d' un adulto impotente ad aiutarsi, lo espone, o lo abbandona, non per farlo perire, o danneggiarlo nella salute, ma per liberarsi di quel carico; postochè da questo fatto non derivi la morte, nè alcuna lesione personale dell'esposto, od abbandonato, incorre nella carcere da tre mesi a tre anni.

§. 2. E se col fatto dell'esposizione o dell'abbandono non andò congiunto alcun pericolo di morte, nè di lesione personale, la detta pena può essere abbassata fino ad un mese.

Art. 353. Ognorachè, in sequela dell' esposizione o del-

l' abbandono, di che nell'articolo precedente, l' esposto od abbandonato sia venuto a morire, o ad esser danneggiato nella salute, si decreta

a) la casa di forza da tre a otto anni, o ne' casi più leggieri, la carcere da diciotto mesi a tre anni, se dal fatto è derivata la morte; e

b) la carcere da quattro mesi a cinque anni, se dal fatto è derivata una lesione personale.

Art. 354. §. 1. Se il colpevole espose od abbandonò l'infante, o l'adulto impotente, con animo di cagionargli la morte, o di danneggiarlo nella salute; si decreta, secondo l'intenzione dell'agente ed il successo del fatto, la pena dell'omicidio o della lesione personale, o del tentativo dell'uno o dell'altro delitto.

§. 2. Quella donna per altro, che poco dopo il parto ha dolosamente esposto od abbandonato, con animo di farla perire, la sua prole illecitamente concepita, soggiace, secondo il successo del fatto, alla pena dell' infanticidio consumato o tentato.

§. 3. Ognorachè, nei casi dei due precedenti §§., sia luogo a decretare la pena del tentativo, questa dee sempre esser maggiore di quella, che si applicherebbe al fatto, considerato come esposizione od abbandono.

CAPO VI.

Dell' avvelenamento di comune pericolo.

Art. 355. Chiunque, avvelenate dolosamente cose, destinate alla consumazione pubblica, ha posto in

pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone; soggiace

a) alla pena di morte, se ha cagionato omicidio;

b) all'ergastolo, se ha cagionato lesione personale gravissima o grave; e

c) alla casa di forza da dieci a vent'anni, negli altri casi.

Art. 356. Chiunque, con l'animo di far lucro, ha scientemente mescolato alle vittuaglie, alle bevande, ai medicinali, o ad altre merci, che spaccia, sostanze pericolose alla salute; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un delitto colpito di pena più grave, è punito con la carcere fino a due anni, ed inoltre soggiace ad una multa da cento a mille lire, ed alla confisca delle dette merci.

Art. 357. Se nel commettere i delitti, contemplati nei due precedenti articoli, si è fatto abuso di un'arte, che presupponga matricola; alle pene respettivamente incorse, che sieno inferiori all'ergastolo, va congiunta l'interdizione dall'esercizio della professione, per un tempo non minore

a) di un anno, nei casi dell'art. 355; e

b) di quattro mesi, nei casi dell'art. 356.

SEZIONE SECONDA

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE, LA PRIVATA TRANQUILLITÀ, ED IL BUON NOME ALTRUI.

CAPO I.

Dei delitti contro la libertà personale, e la privata tranquillità.

Art. 358. §. 1. Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito d'una persona, suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni; soggiace, come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni.

§. 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servigio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni.

Art. 359. Chiunque ha tolto arbitrariamente all'autorità domestica un minore di quattordici anni, tuttochè consenziente, affinchè professi una religione diversa da quella in cui è nato; soggiace

a) alla pena prescritta nel §. 2 dell'arti-

colo precedente, se il minore è nato nella Religion dello Stato; e

b) all'esiglio particolare da sei mesi a tre anni, se il minore è nato in altra religione.

Art. 360. §. 1. Chiunque, non rivestito di legittima autorità, tiene ingiustamente rinchiusa, od altrimenti arrestata, una persona; è punito, come colpevole di carcere privato, con la casa di forza da tre a sette anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da sei mesi a tre anni.

§. 2. Se per altro la persona, contro la quale fu commesso il delitto, sofferse, a cagione del modo o del luogo, in cui fu tenuta, altri patimenti, oltre la privazione della sua libertà; si applica sempre la casa di forza da tre a dodici anni.

Art. 361. Chiunque fa uso di violenza, per costringere un altro a fare, o ad omettere, o a soffrir qualche cosa; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, soggiace, come colpevole di violenza privata, alla carcere fino a due anni.

Art. 362. Chiunque, per mezzo di parole o di altri segni rappresentativi del pensiero, minaccia ad un altro un grave danno nella persona, o negli averi; ognorachè l'azione non cada sotto la disposizione dell'articolo precedente, incorre nella carcere fino ad un anno, alla quale può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

Art. 363. Chiunque arbitrariamente entra o si trattiene nell'abitazione altrui, o nelle appartenenze della medesima, contro volontà di chi ha diritto di escluderlo; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, minacciato di pena più grave, subisce, a querela di parte, la carcere fino a sei mesi.

Art. 364. §. 1. Chiunque, per giugnere a conoscerne il tenore, apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti; ognorachè il fatto non cada sotto l'art. 148, soggiace, a querela di parte, ad una multa da cinquanta a trecento lire, ed alla riprensione giudiciale, alla quale, ne'casi più gravi, si sostituisce la carcere da otto giorni a tre mesi.

§. 2. Ma se un procaccia, o chiunque altro che porti lettere per mestiere, ha eseguito la detta apertura arbitraria, o l'ha dolosamente permessa ad altri, si decreta sempre la carcere da uno a sei mesi.

§. 3. Le disposizioni dei due §§. precedenti non si riferiscono ai pubblici ufficiali, addetti all'amministrazion delle poste, i quali sono giudicati secondo le norme dell'art. 193.

Art. 365. Chiunque, per giugnere a conoscerne il tenore, s'impossessa fraudolentemente di lettere, o di altre carte altrui, aperte; incorre, a querela di parte, in una multa da venti a centocinquanta lire, e nella riprensione giudiciale.

CAPO II.

Dei delitti contro il buon nome altrui.

Art. 366. Chiunque, comunicando con più persone riunite, o separate, attribuisce dolosamente altrui un qualche fatto determinato, criminoso, o immorale, sufficiente ad esporlo al disprezzo od all'odio pubblico; è punito, come colpevole di diffamazione, con la carcere da quindici giorni ad un anno.

Art. 367. Chiunque, in un atto pubblico od autentico, o per via di scritti a mano o stampati, o di altri mezzi rappresentativi del pensiero, affissi, diffusi, esposti, od in altra guisa portati a notizia comune, dolosamente attribuisce ad una persona fatti della natura di quelli indicati nell'articolo precedente; è punito, come colpevole di libello famoso, con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 368. §. 1. Chiunque ha fatto contumelia ad un altro in un modo diverso da quello contemplato nei precedenti art. 366. e 367., è colpevole d'ingiuria.

§. 2. L'ingiuria si punisce

a) con la carcere fino a quindici giorni, o, ne'casi più leggieri, con una multa da dieci a trenta lire, quando sia semplice; e

b) con la carcere da quindici giorni a sei mesi, quando sia atroce.

§. 3. Ma se l'ingiuria è stata commessa con

pubbliche manifestazioni da più persone riunite, si applica la pena prescritta dall' articolo 366.

Art. 369. Se il delitto di diffamazione, di libello famoso, o d' ingiuria, fu commesso contro un pubblico ufficiale, o contro un agente della forza pubblica, nell' esercizio delle sue funzioni, o per relazione alle medesime; le pene, respettivamente stabilite nei tre precedenti articoli, ricevono un aumento, che non può esser minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi.

Art. 370. Fuori del caso, contemplato dal precedente articolo, i delitti di diffamazione, di libello famoso, e d' ingiuria, si perseguono a querela di parte.

Art. 371. Se la diffamazione o il libello famoso prese di mira un defunto; il delinquente, a querela degli ascendenti, o dei figli, o dei nipoti, o del conjuge, o dei fratelli, o degli eredi testamentarj, anche estranei, della persona, di cui fu offesa la memoria, soggiace respettivamente alle pene, prescritte dagli art. 366 e 367.

Art. 372. Chiunque ha giudicialmente perseguitato una diffamazione, un libello famoso, o un'ingiuria, ha diritto di esigere, a spese del condannato, la pubblicazione della sentenza nel giornale officiale del Governo.

Art. 373. il medico, il chirurgo, la levatrice, il far-

macista, e qualunque altra persona, che, per causa di professione, di stato, o di ufficio, abbia ricevuto il deposito di un segreto; se lo rivela, fuori de' casi, in cui la legge obblighi a parteciparlo, soggiace, a querela di parte, all'esiglio particolare da due mesi ad un anno, ed all'interdizione dall'esercizio della professione, che richieda matricola, da quattro mesi a due anni. E qualora il segreto sia stato rivelato per mezzo di diffamazione, di libello famoso, o d'ingiuria; all'esiglio particolare si sostituisce la carcere da qnattro mesi a tre anni.

TITOLO VIII.

Dei delitti contro gli averi altrui.

SEZIONE PRIMA

DEI DELITTI CONTRO GLI AVERI ALTRUI, PER CUPIDIGIA DI GUADAGNO.

CAPO I.

Del furto.

Art. 374. §. 1. Chiunque, senza il consentimento del proprietario, s'impossessa d' una cosa mobile altrui, per farne lucro, commette il delitto di furto.

§. 2. il furto è consumato, subitochè la cosa è stata tolta, per farne lucro, dal luogo, in cui si trovava.

Art. 375. §. 1. Il delitto di furto si commette ancora

a) sopra le cose di un' eredità, che non sia stata per anche adita dall' erede; e

b) dal comproprietario o dal socio, sopra le cose comuni, di cui egli non sia detentore; e dal coerede sopra le cose dell' eredità indivisa, da lui non detenute.

§. 2. Per determinare la quantità del tolto, nei casi contemplati sotto lettera *b* del §. precedente, si diffalca la parte, che spettava al colpevole.

Art. 376. Il furto non accompagnato da alcuna di quelle circostanze, che lo rendono qualificato, si considera come semplice, e si punisce con la carcere

a) fino ad un mese, se non eccede venti lire;

b) da uno a tre mesi, se eccede venti, ma non cento lire;

c) da tre a diciotto mesi, se eccede cento, ma non cinquecento lire;

d) da diciotto mesi a tre anni, se eccede cinquecento, ma non mille lire; e

e) da tre a cinque anni, se eccede mille lire.

Art. 377. Il furto semplice si considera come aggravato,

a) se eccede la somma di duemila lire;

b) se è stato commesso da più di due persone, riunite a fine di rubare;

c) se è stato commesso in chiesa su cosa non consecrata, nè dedicata al culto; o in chiesa o in sagrestia su cosa non consecrata, ma dedicata al culto; o fuori di chiesa e di sagrestia su cosa consecrata;

d) se è stato commesso nei Palazzi Granducali, o nelle residenze dei tribunali, o negli stabilimenti penali;

e) se è stato commesso sopra apparecchi, arredi, od ornati dei ponti, o dei pozzi pubblici, o delle pubbliche fonti; o sopra i condotti che vi

portano l' acqua; o sopra apparecchi, arredi, od ornati della pubblica illuminazione; o su pubblici monumenti;

f) se è stato commesso su bestiame al pascolo, od altrimenti all'aperta campagna, o mentre era guidato da luogo a luogo;

g) se è stato commesso all' aperta campagna su prodotti del suolo, tanto aderenti, che distaccati; o sopra arnesi rurali. o su arnie, o su legname abbarcato, od in guazzo, o affidato, per causa di trasporto, alla corrente di un fiume; o su tele, distese per ragione di cura; o su materiali da edificare; o generalmente su cose, che si lasciano all' aperto, e non si sogliono continuamente guardare;

h) se è stato commesso in luogo e tempo di fiera, o di mercato, su cose, pubblicamente esposte in vendita,

i) se è stato commesso con destrezza in luogo e tempo di concorso popolare;

k) se è stato commesso, senza alcuna violenza, sotto gli occhi del proprietario, o di altro detentore;

l) se è stato commesso in una osteria, o locanda, da chi vi fu ricevuto come ospite; o se l' oste, il locandiere, od un loro dipendente, ha derubato l' ospite accolto;

m) se un manifattore, un operaio a giornata, o chiunque prestava, per qualsivoglia mercede, un servigio, in grazia del quale avea libero o facile accesso all' abitazione, all' officina, o al

magazzino altrui, ha rubato, mediante sì fatta comodità, in alcuno di questi luoghi a danno di chi riceveva il detto servigio, o di altri; o se chi lo riceveva ha rubato nei detti luoghi a danno di alcuna delle indicate persone;

n) se il ladro, fuori de' casi contemplati nell' art. 169, ha involato scientemente danaro od altre cose dello Stato, o di un pubblico instituto, o di una pubblica amministrazione;

o) se il delitto è stato commesso in una pubblica strada sopra equipaggi di viaggiatori, o su merci, che si trasportavano da luogo a luogo.

Art. 378. §. 1. Quando il furto è aggravato, la carcere, che altrimenti si applicherebbe, riceve un aumento, che non può esser minore di un mese, nè maggiore di un anno.

§. 2. Nei sasi per altro delle lettere *f*, *g*, *h*, *n*, e *o* dell' art. 377, l' aumento di pena, stabilito nel §. precedente, non ha luogo, che quando il valore del tolto superi cinque lire.

Art. 379. Il furto di ancore, di cavi, od altri oggetti, di che nell' art. 47 del regolamento del Porto di Livorno, del 17 Luglio 1840, soggiace alla pena, onde il seguente art. 386 colpisce il furto qualificato.

Art. 380. È qualificato

a) il furto, commesso mediante scasso, chiave falsa, o scalamento;

b) il furto, commesso in tempo di pericolo;

c) il furto domestico;

d) il furto sacrilego; e

e) il furto violento.

Art. 381. È commesso mediante scasso quel furto, ad eseguire il quale il ladro ha demolito, rotto, o guastato, con qualunque mezzo, pareti, tetti, solaj, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, od altri serrami di solida materia, ovvero armadj, forzieri, casse, od altri continenti chiusi di solida materia.

Art. 382. È commesso mediante chiave falsa quel furto, ad eseguire il quale il ladro ha aperto la serratura con grimaldelli, uncini, od altri stromenti consimili, o con chiave contraffatta, o maestra, o con qualunque altra chiave, non destinata ad aprire quella serratura, o ancora con la vera chiave, sottratta, o indebitamente avuta o ritenuta.

Art. 383. È commesso mediante scalamento quel furto, ad eseguire il quale il ladro è salito o disceso in qualunque edifizio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, da esso applicati, od anche della semplice agilità personale, purchè in ogni caso abbia superato un' altezza di braccia quattro.

Art. 384. È commesso in tempo di pericolo quel furto,

ad eseguire il quale il ladro si è approfittato del tempo d'incendio, di ruina, o di naufragio, o d'inondazione, o di altra grave calamità.

Art. 385. È domestico il furto che, mediante abuso della comodità dal servizio somministrata, è stato commesso a danno del padrone, o, nella casa di lui, a danno di altri, da chiunque stava a servizio continuo e retribuito; qualunque fosse il tempo, da che il ladro era addetto al medesimo; o dormisse, o no, nell'abitazion del padrone; o non fosse, o fosse stato congedato; o avesse o no ricevuto in consegna la cosa rubata.

Art. 386. Il furto, commesso mediante scasso, chiave falsa, o scalamento, o in tempo di pericolo, e il furto domestico, si punisce

a) con la casa di forza da tre a dodici anni, se supera cento lire; e

b) con la carcere da uno a cinque anni, se non supera la detta somma.

Art. 387. §. 1. È sacrilego il furto di cosa consecrata, commesso in chiesa o in sagrestia.

§. 2. Sotto il nome di chiesa si comprende ancora la cappella pubblica.

Art. 388. La pena del furto sacrilego è la casa di forza da cinque a quindici anni. E se con questo delitto è andata congiunta l'asportazione o la dispersione delle Specie Consecrate, in cui è la presenza Reale

della Divinità, si decreta la medesima pena da dieci a vent'anni.

Art. 389. Il furto è violento,

a) quando con la forza materiale contro la persona, o con minaccie atte ad incuter timore di un grave danno personale imminente, l'agente ha costretto il detentore, od altre persone presenti sul luogo del delitto, a consegnare la cosa, od a soffrire, che il ladro ne prendesse possesso; e

b) quando l'agente, sorpreso in furto flagrante o quasi flagrante, ha fatto uso dei mezzi indicati sotto la precedente lettera *a*, per consumare il delitto, o per trasportare la cosa furtiva.

Art. 390. Il furto violento si punisce

a) con l'ergastolo, se l'agente ha commesso una lesione personale grave o gravissima;

b) con la casa di forza da dodici a vent'anni, se l'agente ha commesso una lesione personale leggiera, od ha privato, anche momentaneamente, qualche persona della sua fisica libertà; e

c) con la medesima pena da otto a quindici anni, negli altri casi.

Art. 391. Entro i limiti legali, stabiliti sotto lett. *b* e *c* dell'articolo precedente, cresce la pena del furto violento,

a) se il ladro era palesemente armato, o

si era travisato per non farsi riconoscere, o simulò la qualità di agente della pubblica forza;

b) se il delitto fu commesso in tempo di notte; o in una pubblica strada; o in una casa lontana da altre abitazioni; o

c) se concorsero circostanze, che, a tenore dell'art. 377, aggravano il furto, o che, a tenore degli art. 380, 381, 382, 383, 384, 385, e 387, lo rendono qualificato.

Art. 392. Quando la violenza, esercitata dal ladro, non fu diretta ad offendere, nè a spaventar la persona, ma unicamente a rapirle di mano o di dosso la cosa; si applica la casa di forza da quattro a quindici anni. E dove la somma del tolto non superi venti lire, si può discendere alla carcere da diciotto mesi a quattro anni.

Art. 393. Commette il delitto di estorsione

a) chiunque, usando dei medesimi mezzi, che rendono violento il furto, costringe un altro a consegnare, o a distruggere, o a sottoscrivere, in pregiudizio di se, o di un terzo, un documento, contenente disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o liberazione; e

b) chiunque, incutendo timore di gravi danni personali futuri, o di gravi danni patrimoniali imminenti o futuri, o simulando l'ordine dell'autorità, costringe un altro a dar danaro o altra roba, o a consegnare, distruggere, o sottoscrivere

un documento, della natura indicata sotto la precedente lettera *a*.

Art. 394. §. 1. L'estorsione contemplata sotto lettera *a* dell'articolo precedente si punisce con le regole degli art. 390 e 391.

§. 2. L'estorsione contemplata sotto lettera *b* dell'articolo precedente si punisce con la regola dell'art. 392.

Art. 395. La pirateria, esercitata in qualunque mare, od altra acqua navigabile, sia da toscani contro toscani o forestieri, sia da forestieri contro toscani, si considera come delitto commesso nel territorio toscano, e si punisce con le regole del precedente art. 399, o respettivamente con la regola del §. 3 dell'art. 309.

CAPO II.

Della truffa, della baratteria marittima, della frandata amministrazione, e della indebita appropriazione di cose trovate.

Art. 396. Chiunque, dolosamente consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in profitto di se o di un terzo, si appropria una cosa mobile altrui, che gli è stata affidata o consegnata, per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, o per qualunque altro titolo, che importi l'obbligo di riconsegnarla, o di farne un uso determinato; commette il delitto di truffa.

Art. 397. La truffa si punisce con la carcere

a) fino ad un mese, se non eccede quaranta lire;

b) da uno a tre mesi, se eccede quaranta, ma non dugento lire;

c) da tre a diciotto mesi, se eccede dugento, ma non mille lire; e

d) da diciotto mesi a tre anni, se eccede mille lire.

Art. 398. Soggiace per altro alla pena del furto semplice la truffa, che è stata commessa nell' esercizio della respettiva industria, professione, azienda, o funzione,

a) da chi fa il commercio di commissione o di spedizione;

b) da coloro, che esercitano il mestiere di sensali;

c) da barcajuoli, vetturali, facchini, o loro dipendenti;

d) da pubblici corrieri, o procacci comunitativi;

e) da direttori, inspettori, conduttori, o guardie di diligenze, o di strade ferrate;

f) da depositarj di deposito necessario;

g) da sequestratarj;

h) da coloni parziarj.

Art. 399. Fuori de' casi contemplati dal precedente art. 398, la truffa si perseguita a querela di parte.

Art. 400. La baratteria marittima, di che nell'editto di navigazione del 10 Ottobre 1748, soggiace alla pena, onde il precedente art. 386 colpisce il furto qualificato.

Art. 401. §. 1. I tutori o curatori, che hanno frandato l'amministrazione dei loro pupilli o sottoposti, subiscono, a querela di parte, la pena prescritta dall'art. 398.

§. 2. Parimente gli altri amministratori di qualunque maniera, che hanno fraudato l'amministrazione loro affidata, sono giudicati secondo le regole del §. precedente, ognorachè il fatto dei medesimi non cada sotto le disposizioni dell'art. 169 o 174.

Art. 402. §. 1. Chiunque, trovata una cosa, da altri smarrita, se l'appropria, senza avere osservato le regole, che le leggi civili prescrivono per l'acquisto della proprietà delle cose trovate; incorre in due terzi della pena, respettivamente minacciata dall'art. 397.

§. 2. Si presume, che l'inventore siasi appropriata la cosa trovata, quando non l'abbia depositata dentro tre giorni in tribunale.

Art. 403. Chiunque, trovato un tesoro, lo cela per appropriarselo, mentre sarebbe dalle leggi civili obbligato a palesarlo, ed a cederlo in tutto o in parte; soggiace alla metà della pena, respettivamente stabilita nell'art. 397, e perde la parte, che

le dette leggi assegnano all' inventore, la quale va ad accrescere quella del proprietario o del comproprietario.

CAPO III.

Della frode, dello scrocchio, e del fallimento punibile.

Art. 404. §. 1. Incorre, come colpevole di frode, nella pena del furto semplice,

a) chiunque, attribuendosi un nome, una qualità, od una commissione, che non ha, od eccitando speranze o temenze chimeriche, ottiene la consegna di qualche cosa, con animo di farla sua;

b) chiunque dolosamente vende, permuta, dà in pagamento, od impegna cose altrui, come se fossero sue, o cose vili, o men preziose della loro apparenza, come se fossero preziose, o più preziose di quello che sono;

c) chiunque dolosamente aliena a due diversi acquirenti lo stesso immobile, od aliena o ipoteca come libero, o come soggetto a pesi minori, un immobile vincolato, o sottoposto a pesi maggiori;

d) chiunque dolosamente cede un credito già esatto, o ceduto ad altri, o, essendo stato già pagato del suo credito, si fa dolosamente riconoscere per creditore, ed esige di bel nuovo il pagamento;

e) chiunque dolosamente sottrae la cosa

propria al detentore di essa, e poi lo richiama a restituirla, e se ne fa pagare il prezzo; e finalmente

f) chiunque, sorprendendo l'altrui buona fede, con artifizj, maneggi, o raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti, o nel seguente art. 405, si procura un ingiusto guadagno in danno altrui.

§. 2. Nei casi di lett. *c* del §. precedente, si procede a querela di parte.

Art. 405. Commette parimente il delitto di frode, ma è colpito dalla pena, che il precedente art. 397 minaccia alla truffa,

a) chiunque dolosamente sottrae la cosa propria al sequestro giudiciale; e

b) chiunque dolosamente ritoglie il pegno al suo creditore.

Art. 406. Le pene, prescritte dai due precedenti articoli, si debbon decretare, ognorachè il fatto non cada, come falsità, sotto una pena più grave.

Art. 407. Chiunque, abusando dei bisogni, delle passioni, o dell'inesperienza di un minore, gli fa sottoscrivere, in suo pregiudizio, un documento qualunque, che importi disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o liberazione; incorre in una multa da cento a duemila lire, alla quale ne' casi più gravi, si aggiugne la carcere da un mese ad un anno.

Art. 408. Chiunque, abusando del bisogno d'una persona, che chiedeva un imprestito pecuniario, le ha dato invece di danaro, e valutandole per una somma determinata di esso, altre cose, che il ricevente fosse costretto a rivendere per far danaro, soggiace a querela di parte, come colpevole di scrocchio, alla perdita del credito, formato con le cose date per danaro, e ad una multa da cento a duemila lire, a cui, ne' casi più gravi, fra i quali entra sempre quello del ritrangolo, si aggiugne la carcere da un mese ad un anno. Il credito, che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore lo paga, consegnando le cose ricevute per danaro, od il prezzo ritrattone.

Art. 409. §. 1. I caratteri giuridici del fallimento doloso, e del fallimento colposo, sono determinati dal codice di commercio, del quale per altro seguita a rimanere abrogato l'art. 587.

§. 2. Il fallimento doloso si punisce con la casa di forza da tre a dodici anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da uno a tre anni.

§. 3. Il fallimento colposo si punisce con la carcere da un mese a due anni.

CAPO IV.

Disposizioni relative ai tre precedenti capi.

Art. 410. La quantità del tolto si misura dal prezzo della cosa sottratta: il quale, quando non si possa stabilire altrimenti, vien determinato dal prudente arbitrio del tribunale.

Art. 411. Allorchè più persone hanno concorso a qualunque dei delitti, contemplati negli articoli precedenti di questo titolo, ciascheduna di esse è punita, come se avesse avuto l' intiera quantità del tolto, o conseguito intiero il lucro ritratto.

Art. 412. Non si possono perseguitare in via criminale le sottrazioni, commesse

a) tra i conjugi; o

b) tra consanguinei ed affini ascendenti e discendenti; o

c) tra padre e figlio adottivo; o

d) tra zio e nipote, o fratello e fratello, viventi in comunione domestica; o

e) dal conjuge sopravvivente sulle cose dell' eredità del conjuge predefunto, fintantochè l' erede non abbia preso possesso della medesima.

Art. 413. Si possono perseguitare in via criminale a sola querela di parte le sottrazioni, commesse

a) tra fratello e fratello, o zio e nipote, che non vivono in comunione domestica; o

b) tra consanguinei ed affini collaterali fino al quarto grado civile inclusive.

Art. 414. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano

a) ai casi di furto violento, o di estorsione; nè

b) agli agenti estranei, che sieno stati coautori, ausiliatori; o fautori delle sottrazioni, avvenute fra le indicate persone.

Art. 415. §. 1. Se il delinquente, prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio, ha volontariamente restituito il tolto, o indennizzato in altra guisa il derubato; la pena del furto semplice diminuisce della metà, e la pena del furto qualificato diminuisce di un quarto.

§. 2. La disposizione del §. precedente non si applica nei casi di furto sacrilego, di furto violento, di estorsione, e di pirateria.

Art. 416. Parimente nei casi, contemplati dagli art. 396, 397, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, e 409, la pena, che si dovrebbe altrimenti decretare, diminuisce della metà, se il colpevole, prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo

qualunque atto preparatorio del giudizio, ha volontariamente restituito la cosa, che egli si era appropriata, od ha indennizzato in altra guisa il derubato.

Art. 417. Chiunque, senza essere coautore, nè ausiliatore, scientemente ed abitualmente somministra rifugio ai colpevoli di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, o compra le cose, da altri acquistate con tali delitti, o procura lo spaccio delle medesime; è punito, come ricettatore, con la carcere da tre mesi a cinque anni.

Art. 418. Coloro, che hanno scientemente ricevuto in consegna, o acquistato cose provenienti da qualunque dei delitti, menzionati nell' articolo precedente; ognorachè non cadano come ausiliatori o ricettatori, sotto una pena più grave, sono puniti con la carcere fino ad un anno. Questa pena per altro non può eccedere il terzo di quella, che si debba decretare all' autore del delitto, onde son provenute le dette cose.

Art. 419. Oltre alla pena principale, respettivamente stabilita, si può decretare ai colpevoli di furto semplice, di truffa, o di frode, la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia: la quale si dee poi sempre aggiugnere nei casi di recidiva, in quelli di furto qualificato, o di estorsione, o di pirateria, o di baratteria marittima, e contro i ricettatori.

Art. 420. Chiunque, dopo avere in buona fede acquistato oggetti, provenienti da un furto, da una estorsione, da una pirateria, da una truffa, da una baratteria marittima, o da una frode, viene in cognizione della viziosa derivazione di essi, è tenuto a depositarli in tribunale, dentro tre giorni da quello dell'acquistata notizia, sotto pena di una multa da dieci a centocinquanta lire.

Art. 421. §. 1. Quando tre o più persone hanno formato una società, per commettere delitti di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, benchè non ne abbiano ancora determinata la specie, od incominciata l'esecuzione; gl' instigatori e i direttori sono puniti con la carcere da tre mesi a tre anni, e gli altri partecipanti soggiacciono alla medesima pena da un mese ad un anno.

§. 2. E se i membri della detta società hanno, in sequela di essa, tentato o consumato un delitto; la pena di questo concorre con quella stabilita dal §. precedente, secondo le norme degli art. 72 e seguenti.

§. 3. In tutti i casi, contemplati dai precedenti §§. 1 e 2, si applica ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.

CAPO V.

Dei delitti contro la proprietà dei beni immobili.

Art. 422. Chiunque, senza averne il diritto, diverte dolosamente acqua di pubblica ragione, soggiace ad una multa fino a mille lire, alla quale, ne'casi più gravi, si aggiugne la carcere fino a sei mesi.

Art. 423. Chiunque, avendo il diritto di divertire acqua di pubblica ragione, dolosamente costruisce o fa costruire bocche, cateratte, o condotti, di una forma differente da quella stabilita, o di una capacità eccedente la giusta misura, o in altro modo si procura una quantità di acqua maggiore di quella dovutagli; incorre nella metà della pena, prescritta dall' articolo precedente.

Art. 424. Se l' acqua, sulla quale è stato commesso il delitto, è di privata ragione; si applica

a) la pena dell' art. 423 ai casi contemplati nell' art. 422; e

b) la metà della pena dell'art. 423 ai casi nel medesimo contemplati.

Art. 425. Chiunque dolosamente rimuove i confini di beni immobili, soggiace ad una multa da cinquanta a mille lire, alla quale, nei casi più gravi, si aggiugne la carcere fino a sei mesi.

Art. 426. Chiunque per via di fatto turba il possesso altrui, od abbia per oggetto beni di suolo, o fabbriche, od altre opere manufatte, o diritti di servitù reale o personale; è colpito dalla pena, stabilita nell' articolo precedente.

Art. 427. Incorre in una multa fino a centocinquanta lire, chiunque, senza licenza del proprietario, o di chi lo rappresenti, s'introduce ad esercitare qualunque maniera di caccia, o d' aucupio, ne' fondi altrui, che non sieno spogliati e costantemente sodi.

Art. 428. Nei casi contemplati dai precedenti art. 424, 425, 426, e 427, si procede a querela di parte: e la querela non si ammette, se l' offeso ha già intentato, per lo stesso oggetto, l' azione civile.

SEZIONE II.

DEI DELITTI CONTRO GLI AVERI ALTRUI, PER DANNEGGIARLI O DISTRUGGERLI

CAPO I.

Dell' incendio, della sommersione, e della inondazione.

Art. 429. Soggiace alla casa di forza da dieci a vent' anni, o ne'casi più gravi, all'ergastolo, chiunque ha appiccato dolosamente il fuoco

a) ad un edifizio abitato; o

b) ad un edifizio, destinato alla temporaria riunione o permanenza di persone, mentre queste vi si trovavano; o

c) ad un edifizio, che contenga pubbliche collezioni di lettere, d' arti, o di scienze, od archivj o registri pubblici; o

d) ad una fabbrica o ad un magazzino di polvere pirica, o di altre materie similmente pericolose; o

e) ad un'appartenenza d'un edifizio, d' una fabbrica, o d'un magazzino, di cui è fatta menzione sotto le precedenti lettere *a*, *b*, *c*, e *d*.

Art. 430. È punito con la casa di forza da sette a quindici anni chiunque ha appiccato dolosamente il fuoco

a) ad un edifizio destinato all' abitazione, ma non abitato; o

b) ad un edifizio destinato alla temporaria

riunione o permanenza di persone, mentre queste non vi si trovavano; o

c) ad una cava di carbone, di legnite, di torba, o di altro minerale similmente accendibile.

Art. 431. Subisce la casa di forza da tre a dieci anni chiunque ha appiccato dolosamente il fuoco

a) a qualunque edifizio non contemplato nei due precedenti articoli; o

b) ad un bosco, ad una vigna, ad un oliveto, o a qualunque altra piantata d'alberi o d'arbusti; o

c) a prodotti campestri, non ancora separati dal suolo, o già raccolti sui campi; o

d) ad un ammasso di legna, di legname, di carbon vegetabile o minerale, di legnite, di torba, di paglia, di fieno, o di altra materia similmente accendibile.

Art. 432. Per graduare la pena dell' incendio entro i limiti legali, respettivamente stabiliti, si dee pur considerare il danno, che poteva in quelle circostanze conseguitare dal delitto.

Art. 433. Se, nei casi dell' art. 431, l' incendio non ha prodotto, nè potuto produrre alcun danno personale, nè un pregiudizio patrimoniale maggiore di cento lire; si decreta la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 434. Il delitto d' incendio è consumato, subito-

chè il fuoco si è attaccato all'oggetto, che il delinquente voleva abbruciare.

Art. 435. Se dall' oggetto incendiato si è comunicato il fuoco ad un altro oggetto, per causa del quale l' incendio è più severamente punito, e l' agente potè facilmente prevedere il pericolo di questa comunicazione; si decreta la medesima pena, che si applicherebbe nel caso d' incendio immediatamente commesso sopra l'oggetto, che fa più grave il delitto.

Art. 436. §. 1. Allorchè l' incendio doloso ha prodotto un omicidio, che l' incendiario potesse facilmente prevedere; si decreta la pena di morte.

§. 2. Ma se dall' incendio doloso è derivato un omicidio, che dall' agente non si potesse facilmente prevedere; si decreta l' ergastolo.

Art. 437. §. 1. Dove l'incendio doloso abbia prodotto una lesione personale grave o gravissima, che l' incendiario potesse facilmente prevedere; si decreta l' ergastolo.

§. 2. Ma se dall' incendio doloso è derivata una lesione personale grave o gravissima, che dall'agente non si potesse facilmente prevedere; si aggrava, entro i limiti legali, la pena respettivamente prescritta negli art. 429, 430, e 431, ognorachè non sia luogo a decretare l' ergastolo pel solo fatto dell' incendio.

Art. 438. §. 1. Chiunque, col fine di nuocere ai di-

ritti patrimoniali altrui, o di procurarsi un guadagno illegittimo, appicca il fuoco ad un oggetto di sua proprietà, il quale sia della specie contemplata nei precedenti articoli 429, 430, e 431; soggiace alla carcere da tre mesi a cinque anni.

§. 2. Ma se il detto incendio investì qualche persona, o cose altrui, della specie contemplata nei citati art. 429, 430, e 431, e l'agente potè facilmente prevedere il pericolo di questo successo; si applicano le regole e si decretano le pene, respettivamente stabilite negli art. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, e 437.

Art. 439. Se l'incendiario ha estinto spontaneamente il fuoco, dopo averlo appiccato all'oggetto, ch'ei voleva abbruciare, e il danno derivato dal fatto è insignificante; si applica la carcere da uno a sei mesi.

Art. 440. L'incendio colposo si punisce con la multa da cinquanta a mille lire, o, ne' casi più gravi, con la carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 441. Le precedenti disposizioni di questo capo si debbono, secondo le fatte distinzioni, applicare ancora a chiunque, mediante incendimento di polvere pirica, o di altre materie similmente pericolose, abbatte, o pone in pericolo di ruina un edifizio, od una parte di esso.

Art. 442. Chiunque ha dolosamente sommerso un ba-

stimento, una barca, o qualsivoglia altro edifizio natante nell' acqua; è punito

a) con la morte, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente potesse facilmente prevedere;

b) con l'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l' agente non potesse facilmente prevedere, o una lesione personale grave o gravissima, che l' agente potesse facilmente prevedere; e

c) con la casa di forza da tre a dieci anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da uno a tre anni, se il fatto non cade sotto le disposizioni delle precedenti lettere *a* e *b*.

Art. 443. Quando, nei casi contemplati sotto lettera *c* dell'articolo precedente, la sommersione non abbia prodotto, nè potuto produrre alcun danno personale, nè un pregiudizio patrimoniale maggiore di cento lire; si decreta la carcere da tre mesi a due anni.

Art. 444. La sommersione colposa si punisce con una multa da trenta a settecento lire, o, ne' casi più gravi, con la carcere da due a dieci mesi.

Art. 445. Chiunque, aprendo cateratte, rompendo, traforando, od altrimenti danneggiando ripe, argini, chiuse, od altri ripari o freni dell' acqua, ha dolosamente cagionato un' inondazione; soggiace

a) alla pena di morte se dal fatto è deri-

vato un omicidio, che l' agente potesse facilmente prevedere;

b) all' ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l' agente non potesse facilmente prevedere, o una lesione personale grave o gravissima, che l' agente potesse facilmente prevedere; e

c) alla casa di forza da cinque a vent'anni, o, ne' casi più gravi, all'ergastolo, se il fatto non cade sotto le disposizioni delle precedenti lettere *a* e *b*.

Art. 446. Quando, nei casi contemplati sotto lettera *c* dell' articolo precedente, l' inondazione non abbia prodotto, nè potuto produrre alcun danno personale, nè un pregiudizio patrimoniale maggiore di cento lire; si decreta la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 447. L' inondazione colposa si punisce con una multa da cento a millecinquecento lire, o, ne'casi più gravi, con la carcere da sei mesi a due anni.

CAPO II.

Del danno dato.

Art. 448. Chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge, o altrimenti danneggia cose altrui, o delle quali non ha diritto di disporre; ognorachè l'azione

non cada sotto il titolo di un altro delitto, minacciato di pena più grave, si fa colpevole di danno dato.

Art. 449. Il danno dato si punisce con la carcere

a) fino ad un mese, se non eccede cento lire;

b) da uno a tre mesi, se eccede cento, ma non trecento lire;

c) da tre mesi ad un anno, se eccede trecento, ma non mille lire;

d) da uno a due anni, se eccede mille, ma non duemila lire; e

e) da due a tre anni, se eccede duemila lire.

Art. 450. La pena del danno dato riceve un aumento, che non può esser minore di un mese, nè maggiore di un anno, se il delitto è stato commesso

a) sopra edifizj od altri oggetti di qualunque maniera, destinati all'esercizio della Religione dello Stato;

b) su cimiteri, o monumenti sepolcrali;

c) su pubblici monumenti d'ogni genere; o sopra oggetti appartenenti a pubbliche collezioni di lettere, d'arti, o di scienze;

d) su ponti, chiaviche, strade, o loro appartenenze; sopra acquedotti, cateratte, ripe, argini, chiuse, od altri ripari o freni dell'acqua; o sopra edifizj pubblici;

e) sopra apparecchi, arredi, od ornati

della pubblica illuminazione, o dei pozzi pubblici, o delle pubbliche fonti;

f) su piante, sedili, od altri ornati dei pubblici passeggi:

g) su macchine pubbliche, destinate ad estinguere gl' incendj;

h) su munizioni, armi, od altri materiali da guerra, appartenenti allo Stato;

i) su registri od altri documenti di pubblici uffizj, o che si custodiscono in essi; su protocolli de' pubblici notaj, o su documenti, onde un pubblico notajo abbia, per debito del suo ministero, la consegna;

k) su qualunque cosa, ognorachè il fatto abbia avuto luogo per vendetta di un atto officiale; o per mezzo di scasso, scalamento, o chiave falsa; o per opera di più di due persone, od anche di una sola persona, che fosse palesemente armata.

Art. 451. Fuori de' casi contemplati dall'articolo precedente, il danno dato si perseguita a querela di parte, ognorachè non sia andato congiunto con un altro delitto, contro cui si proceda d' uffizio.

Art. 452. La pena del danno dato diminuisce della metà, se il colpevole, prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio, ha pienamente risarcito il pregiudizio arrecato.

Art. 453. Nelle recidive di danno dato si può decretare, oltre la pena della carcere, la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

CAPO III.

Del danneggiamento di strade ferrate.

Art. 454. Chiunque, dolosamente danneggiando una strada ferrata, o dolosamente facendone malsicuro l'uso, anche senza danneggiarla, ha cagionato un pericolo alla vita, od alla salute delle persone; soggiace

a) alla pena di morte, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente potesse facilmente prevedere;

b) all'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente non potesse facilmente prevedere, o una lesione personale grave o gravissima, che l'agente potesse facilmente prevedere; e

c) alla casa di forza da tre a quindici anni, negli altri casi.

Art. 455. Quando il fatto, contemplato nell'articolo precedente, sia stato colposo; si decreta la carcere

a) da uno a cinque anni, se n'è derivato un omicidio;

b) da sei mesi a tre anni, se n'è derivata una lesione personale grave o gravissima; e

c) da un mese ad un anno, negli altri casi.

Art. 456. Dalle pene, minacciate nei due precedenti articoli, sono respettivamente colpiti i macchinisti, i conduttori, e gli altri impiegati o inservienti di strade ferrate, dal dolo o dalla colpa de' quali, nell'esercizio delle loro incumbenze, sia derivato un pericolo alla vita o alla salute delle persone.

LEOPOLDO.

Visto — *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
G. BALDASSERONI.

Visto — *Il Ministro Segretario di Stato*
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. LAMI.

(L.S.) Visto per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. LAMI.

REGOLAMENTO FONDAMENTALE

DEGLI

STABILIMENTI PENALI

APPROVATO

DA S. A. I. E R. IL GRANDUCA

con Rescritto del 31 Maggio 1853.

REGOLAMENTO FONDAMENTALE

DEGLI

STABILIMENTI PENALI

APPROVATO

DA S. A. I. E R. IL GRANDUCA

con Rescritto del 31 Maggio 1853.

CAPO I.

Del vitto dei condannati.

Art. 1. Ad ogni condannato all'ergastolo, alla casa di forza, o alla carcere, l'amministrazione distribuisce quotidianamente una porzione di pane, una pietanza o di grasso o di magro, e, nei giorni stabiliti, una porzione di vino.

Art. 2. La porzione del pane, è

a) di libbre due per gli uomini, maggiori di anni diciotto; e

b) di oncie sedici per le donne, e pei minori.

Art. 3. La pietanza di grasso consiste in una minestra nel brodo di carne, ed in una porzione di lesso.

Art. 4. La pietanza di magro consiste in una minestra nell' acqua con condimento, ed in un piatto di legumi, o di erbaggi, o di pesce ordinario.

Art. 5. §. 1. La pietanza di grasso è distribuita

a) due giorni per settimana ai condannati all' ergastolo;

b) tre giorni per settimana ai condannati alla casa di forza; e

c) quattro giorni per settimana ai condannati alla carcere.

§. 2. Se, nei giorni, in cui suol distribuirsi la pietanza di grasso, le leggi ecclesiastiche ne fanno divieto, la medesima viene anticipata o differita, ognorachè ciò sia possibile dentro il giro della stessa settimana.

Art. 6. §. 1. La porzione del vino è

a) di una mezzetta per gli uomini, maggiori di anni diciotto; e

b) di un quartuccio per le donne, e pei minori.

§. 2. La porzione del vino è distribuita

a) due giorni per settimana ai condannati all' ergastolo;

b) due giorni per settimana ai condannati alla casa di forza; e

c) tre giorni per settimana ai condannati alla carcere.

Art. 7. Quando le condizioni fisiche del condannato richieggono un vitto più copioso o migliore, il soprintendente agli stabilimenti penali, sulla fede degli attestati dei medici, e dei rapporti dei direttori, è autorizzato a concederlo.

Art. 8. Nei casi di malattia, il vitto del condannato è conforme alle prescrizioni del medico.

CAPO II.

Del vestiario dei condannati.

Art. 9. I condannati all'ergastolo vestono di panno lano giallo, tanto nell'inverno, che nell'estate.

Art. 10. I condannati alla casa di forza vestono di panno lano rosso, tanto nell'inverno, che nell'estate.

Art. 11. I condannati alla carcere possono usare dei proprj panni. Ma coloro, che hanno bisogno di esser coperti a spese dell'amministrazione, vestono di peluzzo bigio nell'inverno, e di bordatino nell'estate

Art. 12. In tutti gli stabilimenti penali, i condannati fanno uso di calze e di scarpe.

Art. 13. L'anello di ferro, che, a tenore del §. 1. dell'art. 15 del codice penale, debbono portare al collo del piè destro gli uomini condannati all'ergastolo, è di verga rotonda, del peso di libbre quattro, chiuso mediante saldatura, e fasciato di pelle.

CAPO III.

Del lavoro dei condannati.

Art. 14. §. 1. Tutti i condannati sono obbligati a lavorare, ed a profitto dell'amministrazione.

§. 2. Nella scelta del mestiere dee sempre aversi riguardo alle inclinazioni ed alle attitudini del condannato.

Art. 15. Per altro quei condannati alla carcere, che prima della condanna coltivavano le lettere, od una scienza, od un'arte liberale, possono dedicare le ore del lavoro a quelle occupazioni loro abituali, che sieno conciliabili col luogo di pena, ed acquistano, senza poterlo ritenere presso di sè, il guadagno, che hanno modo di procurarsi con le medesime. Chiunque profitta di questa facoltà, non riceve alcuna mercede dall'amministrazione, se non in quanto impieghi l'opera in servigio di essa: ma si può procurare, a proprie spese, qualche miglioramento nel vitto quotidiano.

CAPO IV.

Delle mercedi dei condannati.

Art. 16. Le mercedi, che si corrispondono ai condannati, non sono intese a pagarne il lavoro, che, a tenore del precedente art. 14, cede a profitto dell'amministrazione, ma a promuovere la loro operosità e buona condotta, e ad accumulare per essi un avanzo, col quale, se miserabili, possano provvedere, scontata la pena, ai primi bisogni della loro libertà. Perciò la mercede giornaliera del condannato si divide in quota disponibile, ed in massa di riserva.

Art. 17. La mercede giornaliera del condannato è diversa, secondo il sesso a cui egli appartiene, la specie di pena a cui soggiace, e la classe nella quale, in ragione della sua capacità, operosità, e condotta, si trova respettivamente collocato.

Art. 18. Niuna mercede si corrisponde a quei condannati, che non esercitano ancora alcun mestiere.

CAPO V.

Del modo in cui possono i condannati erogare la quota disponibile della mercede giornaliera.

Art. 19. I condannati possono erogare la quota disponibile della mercede giornaliera:

a) in soccorsi alla famiglia;

b) nella compra di qualche arnese del respettivo mestiere;

c) a procurarsi un modico sopravvitto.

Art. 20. §. 1. Il sopravvitto, di che sotto lettera *c* dell'art. precedente, può consistere tutti i giorni, in cui il condannato abbia mezzi di procacciarselo, in pane, polenta di castagne o di siciliano, legumi od erbaggi conditi, frutta, uova, formaggio, o salumi.

§. 2. Nei giorni, in cui l'amministrazione non distribuisce il vino, quei condannati, a cui la quota disponibile della mercede ne somministra i mezzi, possono procurarselo come sopravvitto,

a) nell'ergastolo, due volte la settimana, nella misura di un quartuccio;

b) nella casa di forza, tre volte la settimana, nella misura di un quartuccio;

c) nella carcere, quattro volte la settimana, nella misura di una mezzetta, se si tratta di uomini maggiori di anni diciotto, e di un quartuccio, se si tratta di donne o di minori.

CAPO VI.

Dei modi, coi quali si tempera negli stabilimenti penali la severità della segregazione continua.

Art. 21. Poichè il sistema della segregazione continua non mira ad impedire al condannato qualunque umano commercio, ma solamente ogni comunicazione, sempre pericolosa, con altri condannati; il reggimento interno degli stabilimenti penali è ordinato in maniera, da procurare più volte al giorno ad ogni prigioniero la conversazion di persone, le quali, con la forza della parola, e con l'autorità dell'esempio, sappiano in lui risvegliare un salutevole pentimento, ed inspirargli l'amore delle virtù religiose, e civili. Ogni condannato perciò, oltre al conferire coi proprj congiunti, che potranno venire a lui tutte le volte che il direttore lo permetta, riceve nella propria cella visite quotidiane dai cappellani catecbisti, dai visitatori officiosi, dai maestri, dagl'impiegati della direzione, e dai graduati del corpo delle guardie. Una maggior larghezza di visite dee specialmente procurarsi ai condannati alla carcere.

Art. 22. Tutti i condannati, che ne abbisognano e ne sono capaci, ricevono scuola, tre volte la settimana, di lettura, calligrafia, e conteggio. Ed a coloro, che sanno leggere, il direttore dispensa libri edificanti, che riempiano qualche ora del condan-

nato ogni giorno, e gran parte dei giorni festivi d'intiero precetto.

Art. 23. Ad ogni condannato, cui non sia impedito dallo stato di sua salute, o dalle condizioni atmosferiche, dee darsi la facoltà della passeggiata quotidiana di un'ora all'aria aperta, nei piazzali separati, destinati a questo esercizio.

CAPO VII.

Delle punizioni disciplinari dei condannati.

Art. 24. Le punizioni disciplinari, alle quali possono essere sottoposti i condannati, per causa di condotta irregolare, sono le seguenti:

1. La privazione della passeggiata da uno a tre giorni.

2. La degradazione da classe superiore a qualunque classe inferiore, rispetto alla mercede giornaliera.

3. La privazione della facoltà di procurarsi qualunque sopravvitto fino ad un mese.

4. La privazione di qualunque mercede giornaliera fino ad un mese.

5. La privazione del vino, o della pietanza di grasso, fino ad un mese.

6. La privazione del vino e della pietanza di grasso, fino ad un mese.

7. La carcere interna da uno a tre giorni in pane ed acqua.

8. La carcere interna fino a quindici giorni, con privazione della pietanza di grasso e del vino, e di qualunque sopravvitto.

9. La carcere interna da quindici giorni ad un mese, con trattamento a semplice pane ed acqua, un giorno sì e due no, e, negli altri giorni, con le privazioni indicate sotto il precedente N. 8.

Art. 25. La punizione della carcere interna include sempre la privazione del lavoro e delle visite.

Art. 26. Le punizioni disciplinari di N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del precedente art. 24, vengono applicate dal direttore del respettivo stabilimento penale. Quelle di N. 8, e 9 non si possono applicare senza l'approvazione del soprintendente agli stabilimenti penali.

Disposizione finale.

Art. 27. A tutti gli altri bisogni della disciplina ed amministrazione interna degli stabilimenti penali provvede il Governo con regolamenti particolari.

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 2 Giugno 1853.

N. LAMI.

A. DUCHOQUÉ.

INDICE

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN GENERALE

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN PARTICOLARE

REGOLAMENTO FONDAMENTALE

DEGLI STABILIMENTI PENALI

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA PUNITIVA

PEL GRANDUCATO DI TOSCANA

FIRENZE
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE
1853.

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Avendo stimato opportuno di ordinare, che il Regolamento del 22 Ottobre 1849, nella parte che riguarda la polizia punitiva, fosse ripreso in maturo esame, per subire quelle riforme che l'esperienza avesse potuto suggerire, e per essere anche posto in armonia col Codice penale, che avevamo in animo di promulgare; ed essendo stato, in esecuzione di ciò, presentato a Noi dal

Consiglio dei Nostri Ministri un nuovo Regolamento, che ha incontrato la Sovrana Nostra Approvazione:

Volendo ora, che il medesimo sia pubblicato, e riceva forza di Legge,

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Il nuovo Regolamento di polizia punitiva, da Noi sanzionato e firmato in un esemplare a stampa, avrà piena esecuzione nel Granducato dal primo giorno di Settembre prossimo avvenire.

Art. 2. La pubblicazione di questo Regolamento si farà con inserirlo in uno o più numeri del Monitore Toscano, e coll'inviarne un esemplare stampato alla Cancelleria d'ogni Tribunale di Prima Istanza, ad ogni Pretura, e ad ogni Ufizio del Censo, ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale pel corso di un mese, affinchè tutti possano prenderne cognizione.

Art. 3. Tre esemplari del predetto Regolamento, firmati ciascuno dal Nostro Ministro di Giustizia e Grazia, e da un Segretario del suo Dipartimento, che ne contrassegnerà ogni

pagina, notandone in fine il numero totale, saranno depositati, uno nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ed uno in ciascuna delle Cancellerie delle Corti Regie di Firenze, e di Lucca, affinchè servano come di autografi, per riscontrare all' occorrenza l' esattezza degli altri esemplari circolanti nel Pubblico.

Art. 4. Dal giorno stabilito nel precedente articolo 1 cesserà d' aver vigore la seconda parte del Regolamento di polizia del 22 Ottobre 1849, e qualunque altra Legge, od altro Regolamento di polizia punitiva, di cui non sia fatta eccezione nei due articoli seguenti.

Art. 5. Insieme col nuovo Regolamento di polizia punitiva resteranno in vigore le Leggi ed i Regolamenti anteriori intorno alla Finanza pubblica, ed alla Regalía: ma nei casi, in cui quelle disposizioni minacciano la casa dei lavori forzati s' intenderà sostituita la carcere pel doppio del tempo; e nei casi in cui minacciano i pubblici lavori, si intenderà sostituita la casa di forza per un egual tempo.

Art. 6. Resteranno parimente in vigore le Leggi ed i Regolamenti anteriori, che contengono provvedimenti speciali a qualche Comunità, o

a qualche Compartimento; o che contemplano fiumi, fossi, od altri corsi d'acqua; o che prendono di mira

a) lo stato civile,

b) la caccia, e la pesca,

c) l'arruolamento militare,

d) la polizia, e disciplina de' porti e degli scali marittimi,

e) la marina mercantile,

f) le barche coralline,

g) le trasgressioni in materia di stampa,

h) le strade ferrate,

i) i gazometri,

k) i ponti con pedaggio,

l) i teatri,

m) il bonificamento della Maremma,

n) le foreste di pubblica proprietà,

o) l'arroncamento degli Appennini,

p) qualunque regio, o pubblico stabilimento, e qualunque regia o pubblica amministrazione, od azienda.

Art. 7. Le Leggi, ed i Regolamenti, di cui è fatta menzione nei due precedenti articoli, si dovranno applicare, ognorachè non disponga altrimenti il Codice penale, o il nuovo Regolamento di polizia punitiva.

Per altro la prescrizione dell'azione penale nelle trasgressioni in materia di finanza

pubblica, e di regalia, continuerà ad esser governata secondo il disposto nelle Leggi, e nei Regolamenti, che restano in vigore; a forma dell'articolo 5.

Art. 8. Nei casi in cui si dovranno applicare le Leggi, e i Regolamenti, di che nei precedenti articoli 5 e 6, oltre la modificazione menzionata nello stesso art. 5, avranno luogo ancora le modificazioni seguenti.

a) Quando le dette Leggi e i detti Regolamenti rilasciano la scelta della specie e del grado della pena all'arbitrio del giudice, o minacciano alternativamente pena afflittiva, o pecuniaria, o solamente pena pecuniaria ad arbitrio del giudice, si decreterà sempre la multa da due a centocinquanta lire.

b) Quando minacciano una pena afflittiva non determinata, ma ad arbitrio del giudice, si decreterà la carcere fino ad un mese.

c) Quando minacciano una pena afflittiva determinata, non avranno più luogo le riduzioni ordinate dal Decreto del 5 Maggio 1849.

d) La giurisdizione per decidere di tutte le trasgressioni alle dette Leggi ed ai detti Regolamenti apparterrà ai Tribunali Ordinarj, secondo le respettive competenze.

Art. 9. Alle trasgressioni avvenute, ma non giudicate, prima del giorno da cui avrà piena esecuzione il nuovo Regolamento di polizia punitiva, saranno applicate le pene prescritte dal medesimo, ognorachè siano più miti delle anteriori.

Art. 10. Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Giugno milleottocentocinquantatrè.

LEOPOLDO.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
G. BALDASSERONI.

Visto: *Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia*
N. LAMI.

(L.S.) Visto pe l' apposizione del Sigillo: *Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia*
N. LAMI.

REGOLAMENTO

DI POLIZIA PUNITIVA

PARTE PRIMA

DELLE TRASGRESSIONI IN GENERALE

TITOLO UNICO

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. Le azioni punibili a tenore del presente regolamento si chiamano trasgressioni.

Art. 2. Ognorachè la legge non richieda altrimenti, il fatto, che costituisce la trasgressione, purchè volontario, si punisce, ancorchè nell' agente non si provi l' animo di trasgredire.

Art. 3. Alle pene delle trasgressioni, commesse nel

Granducato, soggiacciono ancora i trasgressori forestieri.

Art. 4. Le regole generali, stabilite nel primo libro del codice penale, si applicano ancora alle trasgressioni, ogniqualvolta il presente regolamento non disponga altrimenti.

CAPO II.

Delle pene delle trasgressioni.

Art. 5. Le pene, che si possono decretare nelle trasgressioni, sono

a) la carcere, e

b) la multa.

Art. 6. §. 1. La carcere minacciata alle trasgressioni non può esser più breve di un giorno, nè più lunga di tre mesi. Se non oltrepassa un mese, è divisibile a giorni; altrimenti, a diecine di giorni.

§. 2. Nei casi determinati dalla legge, la carcere si aggrava con la dieta penitenziale in pane ed acqua: e questo aggravamento ha luogo un giorno sì e due no.

Art. 7. La multa minacciata alle trasgressioni non può esser minore di due, nè maggiore di cinquecento lire. Se non oltrepassa venti lire, è divisibile ad unità; da venti a dugento lire, è divisibile a diecine; e da dugento lire in poi, a ventine.

Art. 8. §. 1. Le multe, onde sono colpiti i trasgressori al presente regolamento, od alle altre leggi, od agli altri regolamenti governativi, che restano vigenti insieme con esso, e gli oggetti caduti in trasgressione, cedono per intiero a profitto dello Stato.

§. 2. Per altro la disposizione del §. precedente non si applica

a) ai casi di trasgressione contro la pubblica finanza o la regalìa, nei quali non solamente riman ferma la legge del dì 8 Febbraio 1851, ma si estende ancora, per lo stesso effetto, al corpo dell'I. e R. Gendarmeria; nè

b) alle multe, che le leggi e i regolamenti, che rimangono in vigore, destinano a profitto di un corpo morale o di un pubblico stabilimento; nè

c) agli oggetti di trasgressione, che non possono porsi in commercio, rispetto ai quali sta fermo quanto è ordinato nel §. 3. dell'art. 25 delle Istruzioni Sovrane del 28 Maggio 1851.

Art. 9. §. 1. Se il condannato alla multa è insolvente, la sconta

a) con un giorno di carcere per ogni cinque lire; e

b) con dodici ore di carcere per ogni multa, che non arrivi a cinque lire.

§. 2. Le frazioni di multa maggiore di cinque lire, che non giungono a questa somma, non si contano per la surrogazione della carcere.

§. 3. La carcere surrogata alla multa nelle

trasgressioni, non può mai eccedere la durata di due mesi.

Art. 10. Nei casi determinati dalla legge si aggiugne alla pena respettivamente incorsa, la confisca degli oggetti, sui quali cadde, o coi quali fu commessa la trasgressione, a chiunque appartengano.

Art. 11. §. 1. Insieme con le pene stabilite dalla legge si decreta il rifacimento delle spese processali, e, quando la trasgressione abbia cagionato un danno, anche la riparazione di questo.

§. 2. I condannati, come partecipanti ad una stessa trasgressione, sono solidalmente obbligati a rifare le dette spese, e a riparare al detto danno.

CAPO III.

Dei casi d'impunità o di diminuzione di pena.

Art. 12. §. 1. Le trasgressioni non si puniscono, che quando sono consumate.

§. 2. Nelle trasgressioni, la recidiva, quando non sia prescritto altrimenti dalla legge, non fa che aggravare la pena entro i suoi limiti legali.

Art. 13. §. 1. Se la trasgressione è stata commessa con discernimento da un agente, che aveva compito il duodecimo, ma non il quattordicesimo anno, il tribunale gli decreta una pena, che non può

eccedere il terzo di quella, che sarebbe dovuta al maggiore.

§. 2. E se la trasgressione è stata commessa da un agente, che aveva compito il quattordicesimo, ma non il diciottesimo anno, il tribunale gli decreta una pena, che non può discendere al di sotto di un terzo, nè salire al di sopra di due terzi di quella, che sarebbe dovuta al maggiore.

§. 3. La multa per altro non si può decretare in quantità minore di una lira.

§. 4. Contro le trasgressioni, commesse da fanciulli, che non abbiano compito il duodecimo anno, prende, ne'congrui casi, i convenienti provvedimenti l'autorità di polizia amministrativa.

CAPO IV.

Del concorso di più trasgressori o di più trasgressioni.

Art. 14. Se alla medesima trasgressione hanno partecipato più agenti; la pena respettivamente prescritta, ognorachè la legge non disponga altrimenti, si decreta ad ogni trasgressore, secondo il grado della sua partecipazione.

Art. 15. §. 1. Il colpevole di più trasgressioni soggiace per regola alle pene, dovute a ciascheduna di esse.

§. 2. Nel caso per altro di più trasgressioni minacciate di carcere, la durata totale di questa pena non può oltrepassare lo spazio di quattro mesi.

CAPO V.

Della responsabilità dei terzi nelle trasgressioni.

Art. 16. Se i figli di famiglia, i pupilli, i coloni, i servitori, i garzoni, o gli operaj dipendenti, hanno commesso una trasgressione per ordine dei respettivi loro genitori, tutori, padroni, o maestri; la pena colpisce anche questi superiori.

Art. 17. §. 1. Parimente i genitori, i tutori, e i maestri, sono corresponsabili, anche agli effetti penali, di qualunque trasgressione, commessa dai respettivi loro figli minori, pupilli, ed alunni, se, mentre avrebbero potuto impedirla, non l'hanno impedita.

§. 2. Ed i padroni, i mandanti, e i preponenti, sono corresponsabili, anche agli effetti penali, delle trasgressioni commesse dai respettivi loro servitori, mandatarj, e preposti, per occasione delle ingerenze a questi affidate, tuttochè relative ad opere lecite,

a) tanto se non hanno impedito la trasgressione, mentre avrebbero potuto impedirla;

b) quanto se in trasgressione è caduto un agente da loro incaricato di operazioni od ufficj, a cui erano obbligati per modo, che non dovessero affidarne ad altri l'esecuzione.

CAPO VI.

Dell'azione penale e della estinzione della penalità.

Art. 18. Tutte le trasgressioni si perseguono d'uffizio, e senza bisogno della sorpresa in flagrante.

Art. 19. §. 1. L'azione penale contro il trasgressore resta prescritta, se, dentro un mese dal giorno, in cui la trasgressione è stata commessa, non venga esibito e ratificato nelle debite forme il processo verbale, o l'atto di denunzia, che dà moto al procedimento, o non venga promossa l'azione penale dal pubblico ministero, e dentro sei mesi successivi non sia pronunziata la condanna, o in contradittorio, o in contumacia.

§. 2. La detta condanna fa cessare il corso della prescrizione, ancorchè, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace.

Art. 20. Qualora dalla trasgressione risulti un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale non decorre, fintantochè il medesimo non abbia cessato di esistere: e il tribunale può sempre farlo cessare a spese del trasgressore.

PARTE SECONDA

DELLE TRASGRESSIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO L' ORDINE PUBBLICO

CAPO I.

Omissione di referto.

Art. 21. I medici ed i chirurghi, che di un caso, che possa comunque importare alla giustizia, od alla polizia amministrativa, nel quale abbiano prestato l'opera loro, tralasciano di rimettere immediatamente il referto all'autorità competente; ognorachè non meritino, come ausiliatori o fautori del delitto altrui, una pena più grave, incorrono in una multa da cinquanta a trecento lire.

CAPO II.

Guasto di pubblici avvisi.

Art. 22. §. 1. Chiunque distacca, lacera, o guasta le notificazioni, gli editti, od altri avvisi, fatti affig-

gere dalla pubblica autorità, soggiace alla carcere fino a otto giorni.

§. 2. Ma se gli affissi, di che nel §. precedente, sono stati distaccati, lacerati, imbrattati, guastati, o comunque alterati, per dispregio; si decreta la medesima pena di carcere da otto giorni ad un mese.

CAPO III.

Perturbazione della pubblica quiete.

Art. 23. §. 1. Chiunque per mezzo di altercazioni, schiamazzi, o rumori, disturba le occupazioni, i sollazzi, o il riposo dei cittadini, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire.

§. 2. E quando le trasgressioni, di che nel §. precedente, sieno state commesse da cinque o più persone riunite, od abbiano richiamato un concorso di gente, si puniscono con la carcere da cinque a venti giorni.

Art. 24. §. 1. Chiunque, in una città, in una terra, o in altro luogo abitato, esplode un mortaletto, una bomba, od un'arme da sparo; ognorachè il suo fatto non cada sotto una pena più grave, soggiace ad una multa da venti a cento lire, alla quale può essere aggiunta la carcere da cinque a venti giorni.

§. 2. E se l'esplosione, contemplata nel §. precedente, è stata eseguita presso alla residenza

di una pubblica autorità, o di persona rivestita di pubblica rappresentanza, o presso ad una caserma, ad un corpo di guardia, o ad altro posto militare; si punisce con la carcere da uno a tre mesi.

Art. 25. Chiunque, simulando disastri o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi, od altri strumenti rumorosi, o di qualunque mezzo, atto ad eccitare apprensione nel pubblico, richiama un concorso di gente, o mette in moto l'autorità o la forza pubblica, è punito con la carcere da cinque a venti giorni.

CAPO IV.

Rifiuto di soccosso giuridicamente richiesto.

Art. 26. Chiunque, all'occasione d'un tumulto, d'un incendio, d'un naufragio, d'un'inondazione, d'una ruina, o di altra calamità, o in caso di ladroneggio o depredazione, o quando un malfattore è colto in delitto flagrante o quasi flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità, o si fa qualunque atto giudiciario, trascura o rifiuta, senza ragion sufficiente, di prestare l'aiuto, il servigio, o la testimonianza, che gli si richieda dall'autorità, paga una multa da dieci a cinquanta lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni.

CAPO V.

Trasgressioni in materia di alloggio, di passaporti e di carte di soggiorno.

Art. 27. §. 1. Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona non toscana, è tenuto a denunziarne l'arrivo e la partenza, avanti il mezzogiorno del dì respettivamente successivo, al delegato di governo, sotto pena di una multa da dieci a cento lire.

§. 2. Nelle comunità, in cui non risiede delegato di governo, le dette denunzie possono farsi al gonfaloniere, che le rimette immediatamente all' autorità di polizia.

Art. 28. Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona toscana, che dimori in altro compartimento, e non sia consanguinea od affine, sino al quarto grado civile inclusive, a chi la riceve, nè abbia con lui relazione di superiorità o di dipendenza, è obbligato, sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, a far le denunzie prescritte dall' articolo precedente.

Art. 29. Se il trasgressore dà alloggio per mestiere, paga, nei casi dell' art. 27, una multa da venti a centocinquanta lire, e da dieci a cento lire in quelli dell' art. 28.

Art. 30. Fra quelli, che danno alloggio per mestiere si comprendono ancora coloro, che affittano camere ammobiliate.

Art. 31. §. 1. La denunzia dell' arrivo dee designare il cognome, il nome, il domicilio, la professione o lo stato, e l' ultima provenienza della persona alloggiata.

§. 2. La denunzia della partenza dee designare ancora la direzione, che ha preso la persona alloggiata e partita.

§. 3. Quando la denunzia manchi di una o più delle designazioni prescritte dai precedenti §§. 1 e 2, si decreta una multa da tre a quindici lire, semprechè l' alloggiatore non giustifichi il rifiuto della persona alloggiata a somministrare le dette notizie.

Art. 32. Chiunque dà alloggio per mestiere dee, sotto pena di una multa da cinque a venti lire,

a) procurarsi a sue spese dal delegato di governo l' apposito registro, ed ivi descrivere le persone alloggiate, con tutte le annotazioni indicate in testa delle colonne di esso; e

b) sottoporlo ogni trimestre alla revisione del delegato, e presentarlo, ad ogni richiesta, alla detta autorità, ed a qualsivoglia anche subalterno ufficiale di polizia amministrativa.

Art. 33. Se la persona alloggiata si scrive o si fa scrivere al registro sotto falso nome o cognome,

o sotto una falsa qualità, o se rifiuta di sodisfare alle richieste, che per ottenere le dette notizie le sieno dirette dall'alloggiatore, o da un officiale di polizia, o da un agente della pubblica forza, soggiace alla carcere da tre a quindici giorni, e, se non appartiene al Granducato, anche all'arresto immediato.

Art. 34. Chiunque scientemente alloggia in tempo di notte, o riceve al servizio o al lavoro, un soldato toscano, non autorizzato ad allontanarsi dalle bandiere; ognorachè non cada, come coautore, ausiliatore, o fautore del delitto altrui, sotto una pena più grave, incorre in una multa da venti a cento lire in tempo di pace, e da cento a trecento lire in tempo di guerra o di pubblica difesa.

Art. 35. §. 1. I forestieri che entrano in una città, le cui porte sono guardate da una forza di polizia, debbono esibire al capo di questa le loro carte.

§. 2. Lo stesso obbligo corre ai forestieri, quando escono dalle dette porte in atto di partenza.

Art. 36. Chiunque dà alloggio per mestiere, oltre ai doveri, di che negli articoli precedenti, ha pur quello

a) di farsi consegnare dai forestieri alloggiati il passaporto, o il documento che ne tiene le

veci, e di depositarlo, avanti il mezzogiorno del dì successivo a quello dell' arrivo, nell' uffizio del l' autorità superiore locale di polizia; e

b) di procurare, che dentro tre giorni da quello dell' arrivo, i forestieri si muniscano della carta di soggiorno, e se la facciano confermare innanzi che scada.

Art. 37. Ogni trasgressione a qualsivoglia delle norme stabilite nei precedenti art 35 e 36 si punisce con una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 38. §. 1. Se il forestiero ricusa di consegnare al suo alloggiatore il passaporto, o il documento che ne fa le veci, o non può consegnarglielo, perchè ne manca; il detto alloggiatore è tenuto a denunziare incontanente il caso all' autorità superiore locale di polizia, sotto la pena fissata nell' art. precedente.

§. 2. Quando per altro il forestiere ricusi la consegna, di che nel §. precedente, perchè voglia da se medesimo depositare le sue carte; l' alloggiatore è solamente obbligato, sotto la medesima pena, ad accompagnarlo all' uffizio di polizia, e ad assicurarsi, che l' ordinato deposito sia effettuato.

Art. 39. Il visto per la partenza nel passaporto, o nel documento che ne tiene le veci, vale solamente per tre giorni da quello, in cui venne apposto. Per lo che, dove il forestiero si presenti in atto

di partire, con una carta, che sia stata munita del detto visto da più di tre giorni, ad una porta guardata dalla forza di polizia, questa è obbligata a respingerlo.

Art. 40. Resta fermo in ogni sua parte il decreto del 12 Marzo 1851, relativo ai passaporti ed alle carte di Soggiorno.

CAPO VI.

Ciurmeria ed illecita mendicanza.

Art. 41. Coloro, che cercano d'ingannare con qualsivoglia impostura la credulità del volgo, sono puniti con la carcere da quindici giorni a tre mesi, ognorachè il loro fatto, considerato come frode, non meriti una pena più grave.

Art. 42. Quei mendicanti, che chiedono l'elemosina in Chiesa, o che sull'ingresso o presso l'ingresso delle Chiese fanno pressa a chi entra nelle medesime, o n'esce, sono puniti con la carcere da tre ad otto giorni.

Art. 43. Quei mendicanti, che chiedono l'elemosina pretendendola, o presentando certificati di fisiche imperfezioni, o di sofferte calamità, falsi in se stessi o rilasciati ad altre persone, o fingendo infermità, di cui sono liberi, o tenendo seco uno o

più bambini, che ad essi non appartengono, sono puniti con la carcere da otto giorni ad un mese.

Art. 44. La cura di fare osservare le disposizioni particolari, che in materia di mendicanza hanno vigore nelle città, ove sono ospizj di poveri, appartiene alle autorità di polizia amministrativa.

TITOLO II.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO LA RELIGIONE, E CONTRO LA MORALE PUBBLICA.

CAPO I.

Inosservanza dei giorni festivi.

Art. 45. §. 1. Senza licenza del delegato di governo, che la concede soltanto nei casi d' urgenza riconosciuta, e dietro permissione dell' autorità ecclesiastica, è vietato nelle domeniche, e negli altri giorni festivi d' intiero precetto,

a) di tenere aperte le botteghe, tuttochè non vi si lavori, nè vi si faccia traffico: salvo quelle di vettovaglie, e dei barbieri, le farmacie, le drogherie, i caffè, e le rivendite di sale e tabacco;

b) di andare vendendo merci;

c) di esporre in vendita merci nelle strade, nelle piazze, nei portici, o in altri luoghi pubblici, o aperti al pubblico;

d) d' intraprendere il trasporto di grandi carichi di merci da un luogo all' altro, tanto per terra, quanto per acqua;

e) di lavorare a vista del pubblico, od in guisa che il romore del lavoro giunga agli orecchi del pubblico.

§. 2. La legge rilascia alla sanzione religiosa

e morale tutte le altre violazioni del Divino Precetto di non lavorare in giorno di festa.

§. 2. Le vettovaglie destinate ad esser subito consumate non cadono sotto il divieto di lett. *b* e *c* del precedente §. 1.

Art. 46. Dal divieto dell' art. precedente sono eccettuati i lavori

a) della mietitura, della vendemmia, e della macinazione di generi frumentarj;

b) dei vettori, che proseguono, per terra o per acqua, il loro viaggio; dei manescalchi, dei carraj, e di altri manifattori, ognorachè sieno reclamati da una vera ed urgente necessità.

Art. 47. Nelle domeniche, e negli altri giorni festivi d' intiero precetto, sono vietati, fintantochè non sieno compite le sacre funzioni vespertine nella Chiesa principale del luogo, i pubblici giuochi e spettacoli, e tutti gli altri pubblici divertimenti.

Art. 48. I contravventori alle disposizioni dei precedenti art. 45 e 47 incorrono in una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 49. Nei giorni indicati nell'art. 47 è pur vietato, fintantochè non siano compiute le sacre funzioni vespertine nella Chiesa principale del luogo, di dar opera a qualunque altro giuoco in luogo pubblico, o aperto al pubblico, o esposto alla vista del pubblico, sotto pena di una multa da cinque a venti

lire, ognorachè il fatto non cada sotto una sanzione più grave.

CAPO II.

Perturbazione della quiete religiosa.

Art. 50. §. 1. Gli schiamazzi, i rumori, e qualunque altro disturbo della quiete, in vicinanza delle Chiese, nel tempo delle sacre funzioni, si puniscono con una multa da cinque a quaranta lire, e, nei casi più gravi, con la carcere da tre a quindici giorni.

§. 2. Ma dove uno dei fatti, indicati nel paragrafo precedente, o qualunque altro fatto capace di perturbare la quiete religiosa, sia stato commesso in Chiesa; ognorachè non cada sotto il titolo di un delitto, colpito di pena più grave, si punisce con la carcere da otto giorni a tre mesi.

CAPO III.

Del turpiloquio, e di altre trasgressioni contro la morale pubblica.

Art. 51. Il turpiloquio, e l' abuso del Santo nome di Dio, della Beata Vergine, e dei Santi, che sia stato di cattivo esempio, o di pubblico scandalo, si punisce, ognorachè non trapassi in bestemmia, con la carcere fino ad un mese.

Art. 52. Dalla medesima pena di carcere fino a quindici giorni è colpito chiunque ha mostrato in pubblico nudità inverecondo.

Art. 53. Dall' alba ad un' ora di notte è vietato, sotto la pena stabilita nell' art. precedente, di bagnarsi all' aperto, senza i debiti riguardi al pudore, in qualunque corpo d' acqua, laddove sia o possa essere esposto alla vista del pubblico.

Art. 54. La carcere minacciata nei tre precedenti articoli può decretarsi aggravata.

Art. 55. I provvedimenti, intesi a far desistere dalle pratiche disoneste, e la disciplina delle donne tollerate, spettano alle autorità di polizia amministrativa.

CAPO IV.

Trasgressioni in materia d' osterie, bettole, e vendite di vino.

Art. 56. §. 1. Per esercitare il traffico di oste o bettoliere, o per fare spaccio di vino a minuto, dando comodo o mezzo di beverlo in luogo della vendita, è necessaria la licenza del delegato di governo, che la rilascia in scritto, dentro i limiti del bisogno, esprimendo le condizioni, alle quali intende

subordinarla, e conservando sempre la facoltà di ritoglierla in qualunque tempo.

§. 2. I ridotti, di che nel §. precedente,

a) non possono tenersi aperti nelle domeniche, e nelle altre feste d'intiero precetto, mentre si celebrano le sacre funzioni nella Chiesa principale del luogo; e

b) debbono sempre chiudersi non più tardi delle ore undici della sera, dal primo d'Aprile a tutto Settembre, e non più tardi delle ore dieci della sera, dal primo d'Ottobre a tutto Marzo.

Art. 57. §. 1. Coloro che senza licenza esercitano dei traffici, indicati nell' art. precedente, o che violano le condizioni speciali o generali prescritte per essi, incorrono in una multa da dieci a trenta lire.

§. 2. E coloro che gli esercitano, non ostante che la licenza sia stata loro negata o ritolta, subiscono la carcere da cinque a venti giorni.

Art. 58. §. 1. Gli avventori, che in tempo vietato si trattengono nelle menzionate taverne, pagano una multa da cinque a dieci lire.

§. 2. La regola del §. precedente non si applica al caso de' viandanti, che si fermino all' osteria per rinfrescare o pernottare.

Art. 59. Gli osti, i bettolieri, e i sopraddetti venditori di vino a minuto, che nel tempo in cui le loro taverne debbono esser chiuse, occultano gli avventori, o negano l'ingresso agli agenti della po-

lizia o della forza pubblica, che si rechino a visitarle, incorrono in una multa da dieci a trenta lire.

Art. 60. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si mostra in stato di ubriachezza colpevolmente contratta, è punito con la carcere aggravata da tre a quindici giorni.

CAPO V.

Trasgressioni in materia di alcuni divertimenti.

Art. 61. Non è permesso di comparire in maschera che nei giorni, luoghi, e modi, che saranno annualmente indicati dall' editto del Prefetto.

Art. 62. L' uscire in pubblico con semplice travestimento, anche senza visiera, constituisce comparsa in maschera.

Art. 63. Chiunque comparisce in maschera quando o dove non è permesso, soggiace all'arresto, fintantochè il delegato non abbia identificato la persona del trasgressore, e paga una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 64. Chiunque in maschera offende il buon costume o la decenza pubblica, soggiace all' arresto, di che nell' art. precedente, ed è punito con la carcere da otto a venti giorni.

Art. 65. §. 1. Tanto alle maschere, quanto, in occasione dei corsi delle carrozze, è vietato a chiunque il getto di confetti, o di altre cose, che possono recar danno o molestia.

§. 2. I contravventori al divieto, di che nel §. precedente, ognorachè il loro fatto non cada sotto una pena più grave, incorrono in una multa da dieci a cinquanta lire, fermo stante l'arresto per identificare le persone dei mascherati.

Art. 66. Chiunque, senza la licenza del delegato di governo, dà una festa di ballo a pago, od apre un teatro privato con intervento anche gratuito di persone estranee alla famiglia, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 67. Fra le feste di ballo a pago sono comprese anche quelle, in cui gli accorrenti rimunerano in qualunque modo il padrone di casa, ancorchè sotto forma di prezzo di vino o di altri commestibili, che egli fornisca per l'uso immediato dei danzatori.

Art. 68. Sotto le pene, prescritte dal precedente art. 66, è vietato di dare, senza licenza del delegato di governo, feste di ballo senza invito, ed accessibili a chiunque si presenti.

Art. 69. Chiunque, senza la licenza del delegato di

governo, dà una festa di ballo gratuita in una casa di campagna, incorre in una multa da dieci a trenta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 70. §. 1. Le feste di ballo sono assolutamente vietate nelle osterie, nelle bettole, ed in qualunque altro luogo di vendita di vino a minuto, dove si fornisca comodo o mezzo di beverlo.

§. 2. In caso di contravvenzione al divieto, di che nel §. precedente, il tenitore del ridotto soggiace alla carcere da cinque a venti giorni, e ciascuno degli altri trasgressori paga una multa da cinque a venti lire.

Art. 71. Chiunque, senza la licenza del delegato di governo, fa per mestiere musica di canto o di suono nelle strade, o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, incorre in una multa da cinque a venti lire; alla quale si sostitnisce la carcere da due ad otto giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 72. Sotto le pene prescritte dall'art. precedente, sono vietate, senza la licenza del delegato di governo, le pubbliche riunioni di persone, per cantare il maggio, o per fare rappresentazioni sacre o profane.

Art. 73. §. 1. I burattinaj, i cantastorie, i ciarlatani,

i saltatori i giuocolieri, i mostratori d'immagini, d'animali rari, o d'altre cose notevoli, non possono esercitare in pubblico, od in luogo aperto al pubblico, la respettiva loro industria, senza la licenza del delegato di governo.

§. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni del §. precedente paga una multa da cinque a trenta lire; alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 74. §. 1. I maggiori spettacoli, che si danno nelle strade o piazze pubbliche, nei fiumi, nei pubblici teatri diurni o notturni, nelle pubbliche arene, nei circhi o negli anfiteatri pubblici, abbisognano sempre della previa licenza del Prefetto o del Sottoprefetto.

§. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni del §. precedente incorre in una multa da trenta a cento lire; alla quale si sostituisce la carcere da otto giorni ad un mese, se la licenza era stata negata.

CAPO VI.

Trasgressioni in materia di giuoco.

Art. 75. §. 1. Nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o esposti alla vista del pubblico, sono vietati i giuochi d'azzardo, sotto pena di una multa da dieci a cento lire, e della confisca delle poste

giuocate e degli arnesi del giuoco, e, se vi è banco, ancora di questo.

§. 2. I detentori di locali aperti al pubblico, ognorachè non abbiano ivi impedito i giuochi d'azzardo, soggiacciono ad una multa da trenta a centocinquanta lire, e soffrono inoltre la confisca, di che nel §. precedente, se parteciparono al giuoco, o ne fornirono gli arnesi.

§. 3. Fra i luoghi aperti al pubblico si comprendono ancora quelle case private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco, o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona per l'oggetto del giuoco.

Art. 76. Qualora i giuochi d'azzardo, di che nell'art. precedente, sieno tenuti con banco, che non stia a rischio e profitto di tutti i giuocatori; i tenitori del banco, e coloro che in qualità di ausiliatori fanno spalla ai medesimi, oltre ad incorrere nella sopraddetta confisca, soggiacciono ad una multa da cento a trecento lire, la quale, nei casi più gravi, può salire fino a cinquecento lire.

Art. 77. Sotto le pene, respettivamente stabilite nei due precedenti articoli, è vietato tener giuochi d'azzardo anche nelle case private, quando eccedano i limiti di un onesto trattenimento, e possano recar disastro alle sostanze dei giuocatori.

Art. 78. §. 1. I ridotti di biliardo o di trucco non

possono stabilirsi senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, la quale abbisogna di conferma ogni semestre, ed è revocabile anche in tronco.

§. 2. Per ogni ridotto di biliardo o di trucco il tenitore corrisponde anticipatamente al Regio Fisco la tassa semestrale

a) di scudi dodici in Firenze e in Livorno;

b) di scudi otto in Pisa, Lucca, Siena, Pistoia, ed Arezzo;

c) di scudi cinque in ogni altra città del Granducato; e

d) di scudi tre in qualunque altro luogo.

§. 3. È vietato di stabilire in uno stesso ridotto

a) di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Pistoia ed Arezzo, più di due biliardi ed un trucco, o di tre biliardi senza trucco; e

b) di qualunque altro luogo, più di un biliardo ed un trucco, o di due biliardi senza trucco.

§. 4. I ridotti di biliardo o di trucco

a) debbono sempre chiudersi non più tardi della mezzanotte, dal primo d'Aprile a tutto Settembre, e non più tardi delle ore undici della sera, dal primo d'Ottobre a tutto Marzo;

b) non si possono aprire fino alle ore ventiquattro nelle domeniche, nelle altre feste d'intiero precetto, e nel secondo giorno di Novembre; e

c) debbono tenersi chiusi, tanto di giorno che di sera, il primo giorno di Novembre, la vi-

gilia del Santo Natale, e gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa.

Art. 79. Chiunque, senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, stabilisce un ridotto di biliardo o di trucco, incorre in una multa da cinquanta a cento lire: alla quale si sostituisce la carcere da quindici giorni ad un mese; se la licenza era stata negata o revocata.

Art. 80. Chiunque contravviene alle regole, fissate nel §. 3. dell'art. 78, paga una multa da venti a cinquanta lire.

Art. 81. Chiunque contravviene alle regole, fissate nel §. 4. dell'art. 78, paga una multa da dieci a trenta lire.

Art. 82. Ognorachè nei casi preveduti dai precedenti art. 80. e 81. concorra la recidiva, il trasgressore soggiace inoltre alla perdita della licenza.

Art. 83. §. 1. I giuochi di palla, di pillotta, di pallone, di pallottole, e di ruzzola, sono vietati nelle strade regie e provinciali, del pari che nelle strade, nelle piazze, e nei vicoli delle città, delle terre, e dei castelli.

§. 2. I giuochi menzionati nel §. precedente sono pur vietati nelle strade comunitative, ed in qualunque altro spazio di suolo comunitativo, salvo che in quei tronchi od in quelle parti, in cui sieno

stati permessi da una deliberazione del consiglio municipale, notificata al pubblico. Il municipio darà avviso di sì fatte deliberazioni all'autorità di polizia amministrativa, cui spetterà prescrivere le cautele opportune a rendere innocui i giuochi predetti anche ne' luoghi permessi.

§. 3. Chiunque dà opera fuori de' luoghi permessi a qualsivoglia dei detti giuochi, paga una multa da cinque a venti lire.

Art. 84. §. 1. Ogni altro giuoco non contemplato negli art. precedenti di questo capo, è vietato in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, sotto pena di una multa da due a quindici lire.

§. 2. Nei ridotti per altro, che vengono sotto il nome di stanze, conversazioni, accademie, arcadie, o casini, sono permessi, per onesta ricreazione, quei giuochi, di cui la licenza governativa abbia concesso la facoltà.

CAPO VII.

Trasgressioni in materia di alcune funzioni religiose.

Art. 85. §. 1. Le processioni notturne, quelle cioè, che incominciano o si protraggono al di là di mezz'ora dopo le ventiquattro, sono vietate sotto pena di una multa da trenta a cento lire, nella

quale incorre tanto il superiore della chiesa, che non impedì la trasgressione, quanto ciascuno dei festaiuoli.

§. 2. Il Governo superiore per altro può autorizzare tali processioni notturne, laddove ne sia antica e costante la consuetudine.

TITOLO III.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO LA PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I.

Delle trasgressioni in materia di armi.

Art. 86. Sono armi vietate

a) le armi bianche di corta misura, quelle cioè che dalla guardia alla punta non giungono alla lunghezza di tre quarti di braccio;

b) le armi bianche di qualunque misura, chiuse in bastoni od in mazze;

c) gli stiletti, i pugnali, i coltelli in asta, e quelli a cricco, di qualunque siasi misura;

d) i coltelli serratoj di qualunque forma, che hanno la lama più lunga di nn quarto di braccio; e

e) le armi da sparo, che hanno minore di un quarto di braccio la lunghezza interna della canna, e quelle di qualunque siasi misura, che si possono snodare in più pezzi, o sono fatte a modo di bastone o di mazza.

Art. 87. La fabbricazione, l'introduzione nel Granducato, la ritenzione per fine di vendita, e la vendita di armi vietate, si punisce con la carcere da

uno a tre mesi, e con una multa da cento a cinquecento lire.

Art. 88. Chiunque porta armi vietate fuori della sua abitazione; ognorachè non cada sotto la sanzione dell'art. precedente, incorre nella carcere da quindici giorni a due mesi, ed in una multa da cinquanta a trecento lire.

Art. 89. §. 1. È permesso fabbricare, introdurre nel Granducato, ritenere e vendere quelli strumenti, che potrebbero venire sotto il nome di armi vietate, ma sono arnesi di un mestiere o d'un'arte, od utensili domestici.

§. 2. Per altro, anche per l'uso cui sono destinati; non è lecito trasportarli che dentro custodia od invoglia, sotto pena di una multa da venti a cinquanta lire.

Art. 90. §. 1. Il porto di armi non vietate è permesso solamente a chiunque ne abbia ottenuta la licenza, o ne goda il privilegio.

§. 2. Il porto d'armi non vietate senza licenza si punisce, ancorchè modico, con una multa da cinquanta a centocinquanta lire; e, fino a prova in contrario, si presume la perfezione dell'arme portata.

Art. 91. Per ottenere la licenza di portare armi non vietate, occorre

a) aver compito l'anno decimottavo;

b) il consenso del padre pel figlio minore, del tutore pel pupillo, del curatore per l'interdetto, e del padrone pel servitore, e pel colono parziario; e

c) non aver riportato condanne per delitti o trasgressioni contro l'ordine pubblico, contro la sicurezza pubblica o privata, o contro gli averi altrui.

Art. 92. Tuttochè non manchi alcuna delle condizioni, stabilite nell'art. precedente, la licenza di portare le armi non vietate può ricusarsi a quelle persone, la cui condotta morale o civile inspiri una ragionata diffidenza. Ma chiunque si credesse aggravato dal rifiuto del delegato di governo, può ricorrere al Prefetto, la cui risoluzione non ammette rimedio.

Art. 93. In tutti i casi, contemplati dai precedenti art. 87, 88, e 90, si confiscano le armi, che sono state l'oggetto della trasgressione, e si può decretare l'inabilitazione del trasgressore a portare le armi non vietate per un tempo non minore di uno, nè maggiore di cinque anni.

Art. 94. Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, è vietato di tendere nei campi, nei boschi, o in altri luoghi aperti, tagliuole, piediche, schioppi o altri ordigni, destinati alla caccia degli animali, ma che possono riuscire pericolosi alle persone.

Art. 95. §. 1. Le armi da sparo cariche non si debbono

a) dare in mano, nè lasciare a disposizione di fanciulli, o di altre persone che non le sappiano usare; nè

b) trasportare nell'interno di città, terre, o castelli.

§. 2. Le contravvenzioni ai divieti del §. precedente si puniscono con una multa da due a venti lire.

Art. 96. §. 1. Sotto pena di una multa da cinque a trenta lire, ognorachè il fatto non cada sotto una sanzione più grave, è vietata qualunque esplosione d'arme da fuoco nell'interno delle città, delle terre, dei castelli, o di altri luoghi abitati, e lungo o contro le vie pubbliche, sebbene all'aperta campagna.

§. 2. È parimente vietato, sotto la medesima pena, di tirare al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi, precedentemente approvati dal delegato di governo.

CAPO II.

Dell'omissione di certe denunzie e vigilanze.

Art. 97. Chiunque si avvenga in un bambino, od in un adulto impotente ad aiutarsi, che sieno stati esposti od abbandonati, o per qualunque ragione si trovino collocati in un pericolo personale; po-

stochè non gli soccorra, o non gli raccomandi all'assistenza di altri, o non gli denunzii al più presto possibile, è punito con una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 98. Chiunque si avviene in un corpo umano, che sia o sembri inanimato, dee, sotto pena di una multa da cinque a trenta lire, incontanente denunziarlo.

Art. 99. In ogni caso di morte improvvisa di una persona, chiunque aveva il dovere di prenderne cura, è obbligato sotto la pena dell' articolo precedente, a denunziare immediatamente l'accaduto infortunio.

Art. 100. La denunzia, di che nei tre precedenti articoli, dee farsi al delegato di governo, e nelle comuni, in cui non risiede la detta autorità, può farsi al gonfaloniere, che ne dà partecipazione immediata alla polizia.

Art. 101. Chiunque lascia liberamente vagare in pubblico una persona alienata di mente, di cui gl' incomba la custodia o la guardia, paga una multa da venti a settanta lire.

CAPO III.

Dell' omissione delle debite precauzioni rispetto alle bestie.

Art. 102. Se il detentore di bestie, che hanno il vizio di calciare, mordere, o cozzare, non le tiene in modo da renderle innocue, incorre in una multa da due a quindici lire.

Art. 103. §. 1. Sotto pena di carcere fino a quindici giorni, è vietato di aizzare i cani contro le persone.

§. 2. È pur vietato, sotto pena di una multa da due a quindici lire, di aizzare i cani contro altri animali.

§. 3. Chiunque non richiama il suo cane, che rincorre od assale una persona, paga una multa da cinque a venti lire.

Art. 104. §. 1. Il detentore di un cane, o di altro animale, in cui si sviluppi l'idrofobia, è obbligato a torgli incontanente la vita, e a denunziare immediatamente il fatto all'autorità, di che nel precedente art. 100.

§. 2. Chiunque omette di uccidere il detto animale, soggiace ad una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

§. 3. Chiunque omette la detta denunzia, paga una multa da dieci a cinquanta lire.

§. 4. Ognorachè l' animale non sia stato

ucciso; il delegato di governo, o il gonfaloniere, appena viene in cognizione del fatto, ordina la detta uccisione, e la fa eseguire.

Art. 105. §. 1. Se una bestia idrofoba ha morso un cane, od altro animale; il possessore, che non voglia immediatamente ucciderlo, è obbligato, sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, a racchiuderlo incontanente isolato, a denunziare senza indugio il fatto all'autorità, di che nell'art. 100, e ad osservar le cautele, che gli verranno da essa prescritte.

§. 2. Alle disposizioni del §. precedente è pur soggetto il possessore di un cane, o d'altro animale, in cui, indipendentemente dal morso di una bestia idrofoba, si manifesti qualunque indizio d'idrofobia.

§. 3. E se da una bestia idrofoba è stato morso un uomo, chiunque ha il dovere di prendersi cura di lui, è obbligato, sotto pena di una multa da venti a settanta lire, a denunziare immediatamente il fatto all'autorità, di che nell'art. 100.

Art. 106. Postochè un cane od altro animale idrofobo abbia transitato per un luogo, i detentori di cani o di altri animali, sui quali cada il sospetto, che sieno stati morsi dal medesimo, sono obbligati, sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, a custodirli nel modo e pel tempo, che verrà prescritto dal delegato di governo.

CAPO IV.

Dell'omissione delle precauzioni necessarie alla condotta dei tiri e delle bestie.

Art. 107. §. 1. Incorre in una multa da tre a quindici lire

a) chiunque, conducendo un tiro, non tiene costantemente in suo arbitrio le guide;

b) chiunque, dentro le città, le terre, o altri luoghi abitati, manda le bestie da cavalcare, da tiro, o da soma, ad un passo più veloce del mezzo trotto; e

c) chiunque manda le dette bestie più che di passo nelle strade anguste delle città, delle terre, o di altri luoghi abitati, o nell' uscire da una rimessa o da un cortile sopra una pubblica strada, o nel traversare un concorso di popolo.

§. 2. Sono strade anguste tutte quelle, in cui non è possibile, od è pericoloso il baratto.

Art. 108. Soggiace alla multa, prescritta dall' articolo precedente,

a) chiunque conduce un tiro caricato in maniera, che la larghezza del carico oltrepassi la doppia misura della sala, o fa sporgere da uno, o da ambedue i lati del tiro o della soma, travi, tavole, correnti, od altri simili oggetti, che possono danneggiare i viandanti;

b) chiunque trasporta a strascico, nelle

strade pubbliche, travi, legnami, od altri materiali di qualunque specie; e

c) chiunque rimorchia più d'un tiro, od anche un tiro solo, il cui timone, o le cui stanghe non sieno intieramente sottoposte o sovrapposte al piano del tiro anteriore.

Art. 109. §. 1. Niuno dee lasciare, senza custodia, sulle strade, o in altro luogo pubblico, bestie da tiro o da soma.

§. 2. I tiri fermati nelle strade delle città, delle terre, o di altri luoghi abitati, debbono lasciar libero il passo ad altri tiri, che sopravvengano, e libera la comunicazione con le case e con le botteghe.

§. 3. Le contravvenzioni agli ordini, contenuti nei precedenti §§. 1 e 2, si puniscono con una multa da due a dieci lire.

Art. 110. Sotto la pena, stabilita dall'articolo precedente, niun tiro staccato dee rimanere in tempo di notte sulle strade, e in altro luogo pubblico, senza la permissione del delegato di governo, che nei casi necessarj la rilascia a condizione, che una lanterna accesa indichi ai viandanti il pericolo.

Art. 111. §. 1. Ogni conduttore di un tiro per via angusta di campagna dee, con lo strepito della frusta, o col suono della voce, frequentemente ammonire di sua presenza i conduttori di tiri, che possono venire di contro, e dee fermarsi nel largo,

che gli si presenta più presto, a fine di lasciar libero il baratto.

§. 2. In caso d'incontro in un luogo, ove sia impossibile il baratto, dee farsi addietro, o da parte, o staccare, quello dei due conduttori, per cui la difficoltà di tale operazione è minore, ed ambedue si debbono soccorrere scambievolmente ad evitare il pericolo.

§. 3. Le contravvenzioni agli ordini, contenuti nei precedenti §§. 1 e 2, si puniscono con una multa da due a quindici lire.

Art. 112. §. 1. I tiri, che percorrono vie scoscese, debbono esser muniti di scarpa o martinicca, e di forcella.

§. 2. L'uso di scarpe uncinate o taglienti è vietato.

§. 3. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni, contenute nei precedenti §§. 1 e 2, paga una multa da tre a dieci lire.

Art. 113. Chiunque conduce bovi per una città, per una terra, o per altro luogo abitato, dee sempre tenergli a corto; e camminare a piedi innanzi ai medesimi, sotto pena di una multa da due a sette lire.

Art. 114. Paga una multa da tre a quindici lire

a) ogni conduttore, che si è addormentato sul tiro, abbandonando in balia di se la bestia, e le bestie attaccate; e

b) ogni detentore di bestiame grosso o

mezzano, che ne lasci entrare uno o più capi senza guardiano in una strada regia, provinciale o comunitativa.

Art. 115. Chiunque con gridi, colpi di sasso o di frusta, aizzamento di cani, o in qualsivoglia altro modo, fa appostatamente paura ad uno o più capi di bestiame in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico, incorre in una multa da dieci a trenta lire.

CAPO V.

Della omissione delle precauzioni intese a prevenire alcuni pericoli in tempo di notte.

Art. 116. §. 1. Niuno può lasciare in tempo di notte ingombri di sorta nelle pubbliche strade, o in altri luoghi pubblici, senza appendervi una lanterna accesa, che indichi ai viandanti il pericolo.

§. 2. La precauzione, di che nel §. precedente, è prescritta anche rispetto agli scavi, fatti in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico, se avanti il sopravvenir della notte non sia stato possibile riempirli o ricoprirli.

§. 3. È vietato in qualunque caso di lasciare scoperte in tempo di notte le bodole, che hanno la bocca in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico.

§. 4. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni, contenute nei precedenti §§. 1,

2 e 3, incorre in una multa da cinque a venti lire.

Art. 117. Ogni tiro, che percorre dopo un'ora di notte le strade d'una città, d'una terra, o di altro luogo abitato, debb'esser munito d'una lanterna accesa, sotto pena di una multa da tre a dieci lire.

CAPO VI.

Della omissione delle precauzioni, intese a prevenire l'esplosione delle caldaje da macchine a vapore.

Art. 118. §. 1. Niuna caldaia da macchina a vapore può applicarsi a locomotive, mulini, od a qualunque altro uso, se il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro visita fattane fare, non l'ha dichiarata sicura.

§. 2. Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel §. precedente, paga una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 119. Sotto la pena stabilita nell'articolo precedente, una caldaia già usata per macchina a vapore, se ha ricevuto sostanziali restauri o cangiamenti, non si può nuovamente applicare alla medesima, o ad altre macchine a vapore, prima che il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro visita fattane fare, l'abbia dichiarata sicura.

Art. 120. Chiunque applica ad una macchina a vapore una caldaia, che dalla competente autorità sia stata dichiarata mal sicura, soggiace ad una multa da centocinquanta a cinquecento lire, ed alla carcere da otto giorni ad un mese.

Art. 121. Chiunque affida il governo di una macchina a vapore ad un macchinista, a cui il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro esame fattone fare, non abbia rilasciato un attestato d'idoneità, incorre in una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 122. Chiunque affida il governo di una macchina a vapore ad un macchinista, che dall'autorità competente sia stato dichiarato inidoneo, incorre in una multa da centocinquanta a cinquecento lire, e nella carcere da otto giorni ad un mese.

CAPO VII.

Della omissione delle precauzioni intese ad impedir la caduta di gravi in luogo pubblico.

Art. 123. Sopra le finestre, i tetti, i terrazzi, ed i muri corrispondenti sulle strade, o sulle piazze di città, terre, od altri luoghi abitati, o su cortili comuni a più famiglie di abitatori, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a quindici lire, di collocare, senza proporzionati ritegni, vasi da fiori, od altri oggetti, i quali, cadendo, potrebbero recar pregiudizio ai viandanti.

Art. 124. Nel caso di nuovi muramenti, o di riparazioni di fabbriche, o di scarico di tetti, nei luoghi designati dall'articolo precedente, si debbono, sotto la pena ivi prescritta, collocare sul terreno esterno sottostante due o più correnti, apgoggiati alla parete respettiva, che ammoniscano del pericolo.

CAPO VIII.

Apertura di cave, e getto di pietre o di altre cose.

Art. 125. §. 1. Senza la licenza dell'autorità competente, è vietato di aprire in prossimità di ogni pubblica strada cave di pietre, di ghiaia, di terra, o di altri minerali.

§. 2. Chiunque apre cave in prossimità di una pubblica strada, senza averne ottenuta la licenza, o non osserva le cautele, impostegli nella medesima, soggiace ad una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 126. §. 1. Non ostante la concessione della licenza, non è impedito all'autorità competente di revocarla, o di subordinarla all'osservanza di nuove cautele, ognorachè la pubblica necessità od utilità lo richieda.

§. 2. Chiunque continua l'escavazione dopo la revoca della licenza, o non osserva le cautele nuovamente imposte, incorre nella multa prescritta dall'articolo precedente.

Art. 127. L'autorità competente, di che nei precedenti art. 125 e 126, è

a) il Prefetto, se si tratta di strade regie;

b) lo stesso Prefetto, sentito il parere del municipio, o municipj interessati, se si tratta di strade provinciali, o comunitative.

Art. 128. §. 1. Chiunque scaglia sassi, od altri gravi, sopra una strada, una piazza, od altro luogo pubblico, o dentro un altrui recinto anche privato, o versa dalle finestre, dai balconi, dalle porte, o dalle botteghe, materie, che possano macchiare i viandanti, soggiace ad una multa da dieci a venti lire.

§. 2. E chiunque dai luoghi e sui luoghi, indicati nel §. precedente, versa materie, che possano solamente bagnare i viandanti, paga una multa da tre a dieci lire.

§. 3. Le multe prescritte dai precedenti §§. 1 e 2, si debbono decretare, ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave.

§. 4. Postochè non si possa scoprire chi abbia gettato o versato, la multa colpisce il detentore del quartiere, o della bottega, ond'è uscito il getto, o il versamento.

CAPO IX.

Della omissione delle diligenze, intese a prevenire le esalazioni fetide o nocive.

Art. 129. §. 1. Quando una bestia è morta da se, od è stata ammazzata per causa di vecchiezza o di malattia, il proprietario, ognorachè non voglia o non possa destinarla subito ad un uso profittevole ed innocuo, che ne distrugga incontanente l' organismo, dee farla sotterrare.

§. 1. Ma se la detta bestia è di una specie, che serva al vitto umano, il proprietario, che non voglia subito sotterrare o distruggere quel cadavere, può farlo prima visitare da un medico, o da un chirurgo, o da un veterinario: e, dove il perito dichiari che la carne è malsana, dee contenersi secondo le prescrizioni del §. precedente.

§. 3. Nelle città, e nelle terre, in cui dai regolamenti locali sia prescritto il tempo, il luogo, ed il modo del sotterramento delle bestie morte, si debbono osservare le norme ivi stabilite. Altrove, il detto sotterramento dee farsi

a) prima che il cadavere incominci a putrefarsi;

b) alla distanza almeno di trecento braccia dall' abitato, e di cento dalle strade pubbliche; e

c) la fossa debb' esser profonda per guisa,

che le materie animali restino almeuo sottoposte ad un braccio di terra.

§. 4. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni dei precedenti §§. 1, 2, e 3, paga una multa da cinque a venti lire; la quale dee poi decretarsi da trenta a centocinquanta lire, se sulla specie, cui spetta la bestia morta, domina una malattia contagiosa.

Art. 130. Sotto pena di una multa da due a quindici lire, il macero delle canapi, o d'altre piante testili non può farsi nell'acqua non corrente, senza licenza del delegato di governo.

Art. 131. §. 1. Gli ammassi di concime, di spazzatura, o di altre materie facili a fermentare e a putrefarsi, sono vietati nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili, e in qualsivoglia locale, onde il cattivo odore possa recar pregiudizio o molestia ai vicini: salvo quanto alle chiostre ed ai cortili, un deposito momentaneo per lo spurgo delle stalle.

§. 2. Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel §. precedente, incorre in una multa da due a quindici lire, e viene obbligato alla immediata remozione delle indicate materie.

Art. 132. Sotto la pena stabilita dall'articolo precedente, nelle strade, e nelle piazze delle città, delle terre, e di alri luoghi abitati, è vietato

distendere e sciorinar biade, salumi, e merci di qualunque specie, che per fermentazione, putrefazione, od altra causa, tramandino fetide o nocive esalazioni.

Art. 133. §. 1. Salvo che nel luogo destinato al mercato quotidiano delle vittuaglie, è vietato, sotto pena di una multa da due a dieci lire, di tenere all' esterno delle botteghe i catini od altri recipienti di salumi.

§. 2. E chiunque fuori del luogo destinato al mercato quotidiano delle vittuaglie, versa sulle vie le lavature dei salumi, incorre nella multa prescritta dal §. precedente.

Art. 134. Sotto pena di una multa da dieci a trenta lire, il vnotamento de' cessi, delle fogne, o dei canali o fossi da scolo, non può farsi nelle città. nelle terre, e in altri luoghi abitati, che dalla mezzanotte fino ad un' ora avanti la levata del sole, e dopo avviso datone ai vicini.

Art. 135. §. 1. Sotto pena di una multa da cinquanta a trecento lire, è vietato, senza licenza del Prefetto, di stabilire in qualunque luogo, fuorchè all' aperta campagna, fabbriche di qualsivoglia specie, dalle quali emanino fetide o nocive esalazioni.

§. 2. Non s' intende mai tolto ai privati interessati il diritto di domandare in via civile la rimozion di una fabbrica, onde loro provenga

incomodo, pericolo, o danno, qualunque sia la situazione della medesima, ed ancorchè sia stata stabilita con licenza del Prefetto.

Art. 136. Ognorachè un regolamento locale non disponga altrimenti, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a venti lire, di tenere, senza la licenza del delegato di governo, maiali, pecore, o capre, entro le città, le terre, e i castelli.

CAPO. X.

Spaccio di vittuaglie alterate, corruzione di fonti, e macinazione pericolosa.

Art. 137. §. 1. Chiunque scientemente spaccia od espone in vendita materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che sieno alterate o corrotte, o in altro modo nocive, incorre nella carcere fino a quindici giorni, e nella confisca delle dette merci.

§. 2. Nello stesso modo è punito ancora colui, che, senza esporle in vendita, scientemente ritiene merci della qualità menzionata, per venderle ad uso di cibo o di bevanda dell'uomo.

Art. 138. Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, tonfani, o altri simili recipienti, destinata all'uso degli uomini, o del bestiame, paga una multa da cinque a trenta lire.

Art. 139. Le pene prescritte dai precedenti art. 137

e 138 si debbono applicare, ognorachè i fatti ivi contemplati non cadano sotto una pena più grave.

Art. 140. Sotto pena di una multa da venti a cento lire, è vietata la macinazione del gesso, e di qualunque sostanza nociva, nei mulini destinati a macinare i generi frumentarj.

CAPO XI.

Trasgressioni nel commercio dei veleni.

Art. 141. §. 1. Lo spaccio dei veleni è permesso solamente ai farmacisti, ai droghieri, ed ai fabbricanti di prodotti chimici.

§. 2. Sotto il nome di veleni vengono ancora tutte le sostanze semplici o composte, atte a produrre gli effetti del veleno.

§. 3. Chiunque, fuori delle persone, che ne hanno la permissione dalla legge, spaccia veleno, incorre in una multa da cinquanta a cinquecento lire, ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave.

Art. 142. §. 1. I farmacisti, i droghieri, e i fabbricanti di prodotti chimici, debbono tenere i veleni in stanza a parte sotto chiave, o, se la quantità dei medesimi è piccola, anche in uno scaffale a parte e parimente sotto chiave.

§. 2. I continenti dei veleni non debbono

esser mai di carta o di tela, ma di solida materia e ben coperchiati.

§. 3. Sopra ciascheduno dei detti continenti debb' essere scritta a grandi caratteri la parola VELENO.

§. 4. Per vendere i veleni debbono adoprarsi bilancie, pesi, e cucchiaj, esclusivamente destinati a quest' uso.

§. 5. I veleni si debbono preparare e vendere sui piani di legno o di marmo, esclusivamente destinati a quest' uso.

§. 6. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni del presente articolo, paga una multa da dieci a settanta lire.

Art. 143. §. 1. Le persone designate nel §. 1. dell' articolo precedente non possono spacciar veleni che ad altre persone aventi la stessa facoltà, od a coloro, che di quelli abbisognino per l' esercizio della propria professione: e nel secondo caso debbono ogni volta notare in un registro apposito, da esibirsi all' autorità ad ogni sua richiesta, la qualità e la quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, il nome, il cognome, la patria, e la professione dell' acquirente, e far da questo, o da due testimoni, se egli è illetterato, sottoscrivere la memoria.

§. 2. Qualora i veleni sieno domandati da persone incognite, che si dicano di una professione che li richieda, non si possono alle medesime consegnare, se non sono munite di un atte-

stato dell'autorità locale di polizia, il quale esprima il nome, il cognome, la patria, e la professione di esse.

§. 3. Dagli obblighi prescritti dai precedenti §§. 1 e 2, sono dispensati i farmacisti, ognorachè spediscano ricette di medici o di chirurghi.

§. 4. Qualunque violazione delle norme stabilite nel presente articolo, fa incorrere in una multa da cinquanta a cinquecento lire.

CAPO XII.

Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a difendere dalle malattie contagiose.

Art. 144. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione o la propagazione d'una malattia contagiosa degli uomini, è punito con la carcere da uno a tre mesi.

Art. 145. Se una persona è colta dal vaiuolo arabo, o da altra malattia notoriamente contagiosa, chiunque dee prendersi cura di lei, è obbligato, sotto pena di dieci a cinquanta lire, a farne immediata denunzia all'autorità di polizia amministrativa, o, nelle comuni, dove la medesima non risiede, al gonfaloniere.

CAPO XIII.

Illecito esercizio di medicina o chirurgia, o di farmacia.

Art. 146. §. 1. Chiunque esercita senza matricola la medicina o la chirurgia, ovvero, essendo matricolato in una sola di queste professioni, esercita anche l'altra, è punito con una multa da cinquanta a centocinquanta lire per la prima volta, e da cento a trecento lire in caso di recidiva.

§. 2. Incorre nelle medesime pene chiunque esercita senza matricola la farmacia: e parimente ogni donna, che esercita senza matricola l'arte ostetrica, ognorachè non abbia precedentemente ottenuto una espressa abilitazione governativa.

Art. 147. Sotto le pene prescritte dall'articolo precedente, è vietato ai medici ed ai chirurghi di tener farmacia a proprio conto.

Art. 148. §. 1. I delegati di governo hanno il dovere d'invigilare alla buona manutenzione delle farmacie. Al quale effetto le debbono di tanto in tanto, e non meno di una volta l'anno, visitare improvvisamente, accompagnati da uno o più medici: e, quando trovino, che i medicinali sieno assolutamente mancanti, o insufficienti al bisogno della popolazione, o mal custoditi, o di cattiva qualità, intimano nei primi tre casi che sia provveduto

convenientemente all'uopo, e nell'ultimo caso fanno incontanente distruggere le materie viziose, o viziate.

§. 2. Quando poi la irregolarità si ripeta, i delegati ne danno conto al Prefetto, che può ordinare la chiusura immediata della farmacia.

Art. 149. Sono soggette alle visite, di che nell'articolo precedente, anche le fabbriche di medicinali, e le botteghe, in cui si vendono medicinali non composti.

CAPO XIV.

Trasgressioni relative ai cadaveri umani.

Art. 150. §. 1. Sotto pena di una multa da cento a trecento lire, è vietato dissecare o sotterrare un cadavere umano, prima che sieno decorse ventiquattr' ore dalla morte.

§. 2. Se la morte fu improvvisa, il divieto, di che nel §. precedente, si estende sotto la medesima pena, a quarantotto ore.

§. 3. Quando per altro il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può esser dissecato o sotterrato, con licenza del delegato di governo, o, nelle comuni, in cui non risiede il delegato, con licenza del gonfaloniere, anche prima che sia respettivamente decorso il detto tempo.

Art. 151. §. 1. Chiunque, senza licenza del Prefetto

o del Sottoprefetto, sotterra o fa sotterrare un cadavere umano in luogo diverso dai cimiteri comuni, paga una multa da venti a cento lire, ferma stante, qualora il cadavere non sia remosso, la tassa respettivamente stabilita dagli ordini vigenti.

§. 2. Le disposizioni del §. precedente non sono applicabili al sotterramento dei cadaveri nei cimiteri delle corporazioni, o nelle cappelle private, situate in campagna.

Art. 152. Sotto pena di dieci a cinquanta lire, e del doppio in tempo di malattie contagiose o epidemiche, è vietato esporre pubblicamente i cadaveri.

Art. 153. Ognorachè il delegato di governo, per causa di pubblica salute, non ordini o permetta altrimenti, il trasporto dei cadaveri non può eseguirsi nelle città, che o la mattina avanti le ore otto, o la sera dopo le ventiquattro.

Art. 154. I cadaveri debbono trasportarsi nel feretro coperto di coltre; non possono esporsi in chiesa, nè coperti, nè scoperti; e, fatta appena la loro associazione alle chiese, debbono collocarsi nelle stanze mortuarie.

Art. 155. §. 1. I trasporti dei cadaveri e i funerali debbono farsi senza pompa, e solo con l'accompagnatura di un discreto numero di ecclesiastici, e con l'intervento delle persone necessarie.

§. 2. Solamente quando si tratti di onorar la memoria di defunti, che si resero in vita eminentemente benemeriti, la superiore autorità locale di polizia può derogare, con permissioni speciali, alla disposizione del §. precedente.

Art. 156. Il trasporto, l'esposizion dei cadaveri, e i funerali dei defunti Arcivescovi e Vescovi del Granducato, non soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento, ma si governano secondo gli ordini e le consuetudini delle respettive diocesi.

Art. 157. Le contravvenzioni al disposto negli art. 153 154 e 155, delle quali rispondono i parrochi, gli eredi o gli esecutori testamentarj del defunto, i portatori e gli accompagnatori del cadavere, si puniscono con una multa da quindici a cento lire.

CAPO XV.

Trasgressioni ai provvedimenti intesi a difendere dalle malattie contagiose degli animali.

Art. 158. Appena un detentore di bestiame si accorge, che una malattia contagiosa ha colto uno o più capi di esso, è tenuto sotto pena di cinque a trenta lire, a farne immediata denunzia all' autorità locale di polizia amministrativa, o, nei comuni, dove questa non risiede, al gonfaloniere. La detta multa si raddoppia, se la denunzia è stata

omessa, mentre dominava nel luogo, o nella contrada, una epizoozia.

Art. 159. Sotto le pene prescritte dall'articolo precedente, il detentore di animali, colti da malattia contagiosa, dee loro inpedire qualunque comunicazione col bestiame altrui, e tenerli separati dal resto del bestiame proprio, anche prima che l'autorità abbia dato le convenienti disposizioni.

Art. 160. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità di polizia amministrativa, per impedir l'invasione o la propagazione d'una epizoozia, è punito con una multa da venti a cento lire.

CAPO XVI.

Trasgressioni ai provvedimenti intesi, a prevenir l'esplosioni e gl'incendj.

NUM. 1.

Polvere pirica.

Art. 161. §. 1. Sotto pena di una multa da cinquanta a trecento lire, niuno può fabbricare polvere pirica in un locale, che non sia stato precedentemente approvato dal Prefetto, o dal Sottoprefetto.

§. 2. Sopra la porta esterna del locale, in cui si fabbrica la polvere, debb'essere, sotto pena

di una multa da dieci a cinquanta lire, una iscrizione, indicante l'esistenza della fabbrica stessa.

Art. 162. §. 1. Niun venditore di polvere pirica può tenere in bottega più di venti libbre per volta della detta merce.

§. 2. La quantità di polvere, che può tenersi in bottega si dee custodire in un continente di lamiera ben coperchiato, e collocato entro un armadio od uno scaffale sotto chiave.

§. 3. Il detto continente non si può scoperchiare in presenza del lume o del fuoco.

§. 4. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni dei precedenti §§. 1, 2, e 3, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 163. Parimente sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, e della confisca della polvere, i venditori di questa, che vogliono tenerne un peso maggiore di venti libbre, debbono custodire ogni di più di detta quantità in un locale, precedentemente approvato dal delegato di governo, ed osservare le cautele da esso prescritte.

Art. 164. I venditori di polvere, che la consegnano a persone, che non abbiano compito il quindicesimo anno, o che, sebbene di età superiore, sieno notoriamente incapaci di custodirla debitamente, incorrono in una multa da cinque a venti lire.

Art. 165. §. 1. Niun particolare può tenere per pro-

prio uso nella sua abitazione più di cinque libbre di polvere. Solamente nelle case di campagna i particolari ne possono tenere fino a venti libbre. E dove i medesimi abbiano bisogno di tenervene momentaneamente una maggior quantità, per far mine in servizio dell'agricoltura, o di altra lecita industria, debbono munirsi della licenza del delegato di governo.

§. 2. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni del §. precedente, incorre in una multa da cinque a trenta lire, e nella confisca della polvere.

Art. 166. Chiunque, senza licenza del delegato di governo, trasporta più di venti libbre di polvere, o non osserva le cautele dal medesimo imposte, rispetto al transito di quella merce per le città, per le terre, o per altri luoghi abitati, incorre nelle pene, stabilite nel §. 2 dell'articolo precedente.

Art. 167. Chiunque, o senza licenza del delegato di governo, o violando le cautele, da esso prescritte, si fa venditore ambulante di polvere, soggiace ad una multa da venti a cento lire, ed alla confisca della merce.

Art. 168. Ciò che è prescritto per la polvere pirica vale ancora per qualunque altro consimile ritrovato.

Num. 2.

Strami.

Art. 169. Le provvisioni di paglia, fieno, o altri strami, se superano il peso di duemila libbre, non si possono tenere, senza licenza del delegato di governo, dentro case di città, terre, o altri luoghi abitati, sotto pena di una multa da cinque a trenta lire.

Art. 170. §. 1. Chiunque s'introduce con lume aperto, con sigaro acceso, o con qualunque altra materia ardente, in una stanza, che contiene una provvisione di paglia, fieno, o altri strami, paga una multa da due a dieci lire.

§. 2. E chiunque tiene un deposito di paglia, fieno, o altri strami, in una stanza, in cui si faccia fuoco, paga una multa da cinque a venti lire.

Num. 3.

Fuochi e globi aereostatici.

Art. 171. Senza la licenza del delegato di governo, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, di far baldorie, del pari che d'incendiare fuochi d'artifizio, d'innalzare globi aereostatici.

Art. 172. L'innalzamento di globi aereostatici, con

ascensione di una o più persone, non è permesso senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, sotto pena di una multa da cento a trecento lire.

CAPO XVII.

Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a prevenir le ruine.

Art. 173. Chiunque vuol costruire una fabbrica, o murare in una fabbrica, sul fianco d'una via pubblica, dee domandarne la licenza all'autorità designata nell'art. 127. E qualora intraprenda il muramento senza licenza, o violi le prescrizioni con essa ricevute, incorre in una multa da quindici a centocinquanta lire.

Art. 174. Soggiacciono alla pena stabilita dall'articolo precedente quegl'ingegneri e muratori, che esercitando la loro arte hanno peccato per modo nella scelta dei materiali, o nell'esecuzion del lavoro, che ne sia derivato pericolo agli abitanti dell'edifizio, od al pubblico.

Art. 175. §. 1. Quando una fabbrica minaccia ruina totale o parziale, con pericolo degli abitanti, o de' viandanti, o di altri edifizj, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiamare un perito dell'arte, ed a prendere, sotto la sua direzione, i necessarii provedimenti di sicurezza.

§. 2. Il proprietario o il suo rappresentante,

che trascura di uniformarsi a quanto è disposto nel §. precedente, soggiace ad una multa da dieci a cento lire: e il delegato di governo può ordinare e fare eseguire, a spese di lui, i lavori opportuni ad allontanare il pericolo.

Art. 176. Nella multa stabilita dal §. 2 dell'articolo precedente, incorre ancora quel perito dell'arte, che, invitato a visitare una fabbrica minacciante, e a provvedere alla medesima, rifiuta o differisce, senza legittima scusa, la propria assistenza.

Art. 177. Quando, per cattiva esecuzion del lavoro, rovini un ponte costruito per fabbricare, od una muraglia munita di puntelli; l'artefice, che ha edificato il primo, od ha apposto i secondi, soggiace parimente ad una multa da dieci a cento lire.

CAPO XVIII.

Trasgressioni ai provvedimenti intesi a prevenire le inondazioni.

Art. 178. §. 1. Senza la licenza dell'autorità competente, che prescrive le condizioni e le cautele opportune,

a) non si possono stabilir mulini, nè altri opificj, che ricevono il movimento dall'acqua pubblica; e

b) i proprietarj dei medesimi non possono

fare alcuna alterazione sopra i canali e le conserve della forza motrice.

§. 2. Chiunque contravviene a ciò che è disposto nel §. precedente, o viola le prescrizioni ricevute, incorre in una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 179. Sotto pena di una multa da due a cinquanta lire, è proibito di condurre al pascolo ed anche di fare semplicemente transitare bestiame di qualunque sorta sugli argini dei fiumi, o di altri corsi d' acqua.

Art. 180. Niuno dee, senza la licenza dell' autorità competente, far piantagioni od opere murarie, lungo gli alvei arginati dei fiumi o dei torrenti, sotto la pena di una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 181. Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito chiunque, senza la licenza dell' autorità competente, fa qualsivoglia nuovo lavoro a traverso degli alvei dei fiumi, o torrenti, o getta negli alvei medesimi tal quantità di sassi, di calcinacci, o di altre materie, che sia capace di produrre un nocivo rinterro o rialzamento.

Art. 182. Nei casi di pericolose turgenze di fiumi o torrenti, chiunque abita in prossimità dei loro argini, ed ha capacità di prestarsi personalmente al bisogno, è obbligato ad accorrere alla custodia

dei medesimi, e a non abbandonarli avanti la decrescenza dell'acqua, sotto pena di una multa da cinque a venti lire.

Art. 183. Quando, in caso di pericolose turgenze di fiumi o torrenti, l' autorità competente richiede materiali agli abitanti vicini agli argini, per ovviare al pericolo d' una inondazione; chiunque, potendo somministrarli, rifiuta gli oggetti domandati, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 184. Le persone obbligate alla custodia degli argini, le quali disobbediscono agli ordini dell' autorità, che dirige le provvidenze contro le inondazioni, sono punite con la carcere fino a quindici giorni.

Art. 185. I contadini, od altri lavoratori di terre, sono obbligati, sotto pena di una multa da due a quindici lire, a mantenere ricavate e nette le fosse, e gli altri scoli, lungo le vie pubbliche, per tutta l'estensione corrispondente al fondo, da essi lavorato.

Art. 186. Sotto pena di una multa da trenta a cento lire, è vietato, anche ne' proprj fondi, costruir callaie, calloni, od altre opere manufatte, che possano, con pericolo di danno altrui, impedire o mutare il corso libero e naturale dell' acqua.

TITOLO IV.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO LA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA

CAPO I.

Deturpazioni ed ingombri.

Art. 187. Chiunque, per malvagità o petulanza, imbratta o deturpa pubblici monumenti, pubblici passeggi, o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre, o d'altri luoghi abitati, porte di città, barriere, lampioni, o edifizj di qualunque maniera esposti alla vista del pubblico, o loro appartenenze, ognorachè il fatto non cada sotto il titolo di un delitto, colpito di pena più grave, incorre nella carcere fino a quindici giorni.

Art. 188. Chiunque, dietro l'intimazione dell'autorità competente, non taglia dai proprj alberi i rami sporgenti sulle pubbliche strade, è punito con una multa da cinque a venti lire.

Art. 189. L'ingombro o l'occupazione di suolo pubblico o di aria pubblica, senza la permissione dell'autorità competente, si punisce con una multa da cinque a cinquanta lire, e con la condanna a

rimuovere l' ingombro, o a lasciar libero il suolo, o l'aria occupata.

Art. 190. Sotto la disposizione dell'articolo precedente cade ancora

a) la nuova costruzione o la semplice riparazione di porte lungo strade regie, provinciali o comunitative, o lungo strade, piazze, o vicoli di città, terre, o altri luoghi abitati, eseguita in modo, che produca ingombro anche momentaneo allo spazio pubblico; e

b) l' apposizione di ferriate sporgenti a finestre, che corrispondano sopra alcuno dei luoghi menzionati nella precedente lettera *a*, quando non sieno elevate almeno tre braccia e mezzo dal suolo.

Art. 191. L'autorità competente, di che nell'art. 189, è quella del Municipio. Ma dove si tratti di suolo regio o provinciale, il Prefetto può vietare, non ostante che il Municipio abbia permesso.

CAPO II.

Trasgressioni in materia di pesi e misure.

Art. 192. Chiunque nelle contrattazioni fa uso di misure o di pesi, non corrispondenti ai pezzi dell' assortimento, depositato come matrice nelle

residenze di tutte le comunità del Granducato, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire, e nella confisca dei detti pesi e delle dette misure.

Art. 193. Le pene minacciate dall'articolo precedente si aggiungono sempre a quelle, che il trasgressore potesse meritare, per causa del pregiudizio, dolosamente arrecato coi detti mezzi agli averi altrui.

Art. 194. Chiunque, nei mercati, nelle strade, nelle piazze, nei fondachi, o in qualsivoglia altro luogo, in cui esercita un ramo di commercio, è ritrovato detentore di pesi o misure della natura indicata nel precedente art. 192, soggiace ad una multa da cinque a trenta lire, ed alla confisca dei detti pesi e delle dette misure.

Art. 195. Chiunque, in occasione di visite officiali, che si facciano ai pesi od alle misure, rifiuta di presentare ai visitatori i pesi e le misure, che ritiene, incorre, per causa di questo solo rifiuto, in una multa da trenta a cento lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni.

CAPO III.

Questua illecita.

Art. 196. Chiunque, fuori di Chiesa, e senza licenza del delegato di governo, che la rilascia in scritto, fa questua, o raccoglie oblazioni, per feste o funzioni religiose, per oggetto di pubblica o privata utilità o beneficenza, o per altro fine qualunque, incorre in una multa da venti a centocinquanta lire, e nella confisca della colletta a profitto dello spedal viciniore.

CAPO IV.

Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a prevenire i furti e a scoprirli.

Art. 197. §. 1. I gioiellieri, gli orefici, gli argentieri, e tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose, gli ottonaj, gli stagnini, i calderaj, i rigattieri, e i ferravecchi, sono obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro di tutti gli oggetti del loro commercio, che comprano, o ricevono in pegno, in pagamento, in permuta, o per vendere, esprimendo la quantità, la forma, e i connotati dei medesimi, ed il nome

e il cognome, la patria, e la condizione di coloro da cui gli hanno avuti.

§. 2. Il menzionato registro dee mostrarsi od esibirsi a qualunque richiesta dell' autorità.

§. 3. Chiunque contravviene a qualsivoglia degli obblighi, prescritti nei precedenti §§. 1 e 2, soggiace ad una multa da cinque a cinquanta lire, alla quale, in caso di recidiva, può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni.

Art. 198. Dalla disposizione dell' articolo precedente sono eccettuati gli oggetti nuovi, che le persone menzionate comprano dai fondachi, o dalle fabbriche.

Art. 199. Agli obblighi ed alle pene, di che nell' art. 197, sono pur soggetti i locandieri, gli osti, i bettolieri, gli stallieri, o loro dipendenti, per tutte quelle cose, che fossero ai medesimi consegnate in pagamento, in pegno, o in deposito, da individui incogniti o di dubbia fama.

Art. 200. Le pene prescritte dai precedenti art. 197 e 199, si debbono decretare, ognorachè il fatto non meriti, come partecipazione o favoreggiamento del delitto altrui, una pena più grave.

Art. 201. §. 1. È vietato ai fabbriferraj di vendere a chicchessia grimaldelli, e di fabbricare pei figli di famiglia, per le persone di servizio, e per qualunque individuo incognito, o di dubbia fama,

chiavi di qualunque specie, sopra stampe di cera, od altre impronte o modelli.

§. 2. Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel §. precedente, ognorachè non cada, per causa di partecipazione al delitto altrui, sotto una pena più grave, soggiace alla carcere da otto giorni a tre mesi.

Art. 202. §. 1. I fabbriferraj, prima di aprire, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, debbono assicurarsi, che il richiedente sia il padrone, od il suo rappresentante, o persona degna di fede.

§. 2. Chiunque contravviene all' obbligo, di che nel §. precedente, ognorachè non meriti, per causa di partecipazione al delitto altrui, una pena più grave, incorre nella carcere fino ad un mese.

Art. 203. Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, è vietato ai fabbriferraj, ai rigattieri, ed ai ferravecchi, di vender chiavi ai figli di famiglia, alle persone di servizio, ed a qualunque individuo incognito, o di dubbia fama.

Art. 204. Chiunque è sorpreso avendo in dosso chiavi false, alterate, o contraffatte, grimaldelli, lime sorde, od altri strumenti, atti ad aprire od a forzare porte o serrature; postochè non possa giustificare la incolpevole detenzione degli oggetti menzionati, incorre nella confisca dei medesimi, e nella carcere da otto giorni a tre mesi.

CAPO V.

Sospetto possesso di prodotti campestri.

Art. 205. Chiunque, non possedendo, nè lavorando a colonìa parziaria terre seminative, gelsate, olivate, vitate, castagnate, o boschive, è ritrovato detentore di grano o d'altro genere frumentario, o di foglia gelsa, o di olive, uva, castagne, ghiande, o legna, in tal quantità, e con tali circostanze di luogo, di modo, e di persona, che ne rendano fondatamente sospetta la provenienza; ognorachè non possa giustificare il legittimo possesso di detti prodotti, soggiace alla confisca dei medesimi, ed alla carcere fino ad un mese.

Art. 206. Nel modo stabilito dall'articolo precedente è punito chiunque acquista o riceve in consegna dalle persone ivi contemplate i detti prodotti.

Art. 207. Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, i frantoiani sono obbligati a ricusare l'opera loro a quelle persone, che, non possedendo olivi, nè coltivandoli a colonìa parziaria, portano a frangere olive per proprio conto, senza che possano giustificarne il legittimo acquisto.

Art. 208. Chiunque tiene bachi da seta, o bestiame, non essendo possessore o colono parziario di terre, idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario o

socio d' industria d'un possessore di quelle; ognorachè non possa giustificare il legittimo acquisto dell' alimento, ai medesimi necessario, soggiace alla carcere fino ad un mese, e viene respettivamente obbligato ad alienare o disperdere i bachi, o ad alienare il bestiame.

LEOPOLDO.

Visto — *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
G. BALDASSERONI.

Visto — *Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia*
N. LAMI.

235859

(L.S.) Visto per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. LAMI.

INDICE

PARTE PRIMA

DELLE TRASGRESSIONI IN GENERALE.

PARTE SECONDA

DELLE TRASGRESSIONI IN PARTICOLARE

DE L'INDÉPENDANCE

DE

LA LOI CIVILE.

DE L'INDÉPENDANCE

DE

LA LOI CIVILE

ÉCRIT EN 1804 ET 1805

PAR M. LE COMTE BOSSI,

Ancien Ministre et chargé d'affaires, membre de la Commission exécutive du Piémont, ancien Préfet, Officier de la Légion-d'Honneur, membre de plusieurs Ordres étrangers.

PARIS

CHEZ A. GUYOT ET SCRIBE, IMPRIMEURS-LIBRAIRES,

RUE NEUVE-DES-MATHURINS, 18.

1859

La vie de l'auteur de l'*Indépendance de la Loi civile* a déjà été écrite; pourtant j'ai cru devoir faire précéder son ouvrage du récit de ses principaux faits, soit pour rectifier quelques erreurs, que des personnes moins munies de renseignements exacts ont pu commettre, soit pour expliquer, par ce récit, les circonstances qui ont conduit mon père à écrire cet ouvrage.

Certes, le principal motif a été l'immense amour qu'il portait à ses semblables, sentiment qui, chez lui, dominait tous les autres, et dont sa vie est une suite de preuves; aussi je ne m'étendrai ni sur la loyauté de son caractère, ni sur la bonté de son cœur, ni sur ses facultés intellectuelles qui le classeront parmi ceux que l'Histoire inscrit dans ses plus belles pages; je ne dirai seulement que ce qu'il est nécessaire de savoir de lui pour comprendre mieux l'intention générale de son ouvrage et les sentiments qui en ont dicté quelques passages.

Ainsi, le séjour qu'il fit pendant sa carrière diplomatique dans presque toutes les cours de l'Europe l'avait mis à même d'étudier sur place et en face de l'application, les lois de ces

différentes nations, de juger ce qui pouvait n'être que local seulement, et de constater cette grande vérité que l'homme étant le même partout dans ses besoins, ses intérêts et ses passions, la loi qui réglait ses droits et ses intérêts devait être la même partout dans son indépendance.

Lors de son premier poste diplomatique, âgé de vingt-cinq ans, il eut à s'occuper d'une affaire commerciale de la plus haute importance pour le Piémont; le succès qu'il y obtint fut peut-être la cause qui le détermina à s'occuper d'administration; jusque-là il avait été poète plus qu'autre chose.

Pendant les quelques années qu'il tint le pouvoir comme chef de la commission exécutive, il fut à même de prouver toute sa capacité comme administrateur, et cela d'une manière irrécusable, car la plupart des lois qu'il fit décréter en ce temps furent conservées non-seulement par l'administration française, mais par un roi qui, à son retour de l'île de Sardaigne, voulant effacer la trace de tout ce qui avait été fait pendant son absence, fit abattre même les monuments!

C'était un grand triomphe que cette exception en faveur des lois de mon père; mais c'est qu'elles étaient incontestablement nécessaires au bien du pays, et que dans ces ordres de destruction il fallait voir seulement l'horreur de l'étranger.

Sa nomination en Valachie comme commissaire-général de la république française près les hospodars de Moldavie et de Valachie, était une preuve de confiance dans ses qualités administratives; par suite de la disgrâce dans laquelle le refus de cette mission l'avait fait tomber lorsque l'empereur Napoléon Ier l'appela en France en lui donnant un emploi très-inférieur à tous ceux qu'il avait remplis jusqu'alors, ce fut encore

en qnalité d'administrateur; il fut le premier étranger nommé préfet en France.

Traversant la première Restauration, les Cent-jours et la seconde rentrée des Bourbons, il sut maintenir l'ordre ; dans des moments où les esprits étaient si exaltés, il sut, tout en les calmant, ne pas se faire un ennemi. Aussi, lorsqu'il désira rentrer dans la vie privée, il n'eut à conserver que le souvenir d'amis qui n'ont jamais cessé de lui donner des marques d'estime et d'affection.

Je ne puis terminer sans faire remarquer l'époque où mon père a écrit cet ouvrage, époque déjà si éloignée de nous par les nombreux événements qui nous en séparent, que beaucoup de passages paraîtront inutiles, superflus, surannés; mais j'ai religieusement fait imprimer sans rien changer.

On comprendra facilement le vrai mérite de l'ouvrage, en se reportant à ce temps-là, c'est-à-dire à deux ans avant le Code Napoléon, et l'on partagera mon opinion que les longs et fréquents entretiens de l'auteur avec le premier consul avaient préparé une partie des articles qui rendent ce Code le premier du monde.

AURÉLIE BOSSI, PRINCESSE DE LA TOUR D'AUVERGNE.

NOTICE SUR L'AUTEUR.

M. le comte Charles-Aurèle Bossi, fils aîné du comte Bossi de Sainte-Agathe, naquit à Turin le 15 novembre 1758; il fut reçu docteur en droit à l'université de cette ville en 1780. Pendant le cours quinquennal de jurisprudence qui devait précéder le doctorat, M. Bossi suivit les leçons de littérature grecque et italienne du célèbre abbé Denina dont il devint bientôt l'intime ami. Dès l'âge de dix-neuf ans, il publia deux tragédies, *Rea Silvia* et les *Circassiens,* qui eurent beaucoup de succès. Deux ans après, il dut à ses poëmes sur la mort héroïque du prince Léopold de Brunswick et sur le règne de Joseph II, le nom de premier poète lyrique de l'Italie; mais ces poëmes, remplis d'idées philosophiques trop avancées pour le temps et l'esprit du pays, effrayèrent la magistrature. On préféra le faire entrer dans la diplomatie, et il fut nommé, en 1783, secrétaire de légation à Gênes, puis, six mois après, chargé d'affaires près cette même république. Ce fut pendant son séjour à Gênes que, chargé d'un approvisionnement de grains, la manière dont il s'en acquitta révéla pour la première fois ses hautes capacités administratives. L'importance des services n'est pas toujours

proportionnée à l'importance des objets : ce sont les circonstances dans lesquelles on les rend et les difficultés surmontées qui en relèvent la valeur; aussi l'on ne fut pas étonné peu après de le voir appelé à remplir à Turin les fonctions de sous-secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères. Il y resta jusqu'en 1792, époque où il fut nommé chargé d'affaires en Russie; mais, au moment de son départ pour Saint-Pétersbourg, il fut chargé par le roi d'une mission toute confidentielle près S. M. le roi de Prusse. Voici dans quelle circonstance :

La nouvelle de l'invasion de la Savoie et du comté de Nice venait d'arriver à Turin et y avait porté la consternation. Ce fut alors que le roi donna l'ordre à M. Bossi de partir subitement, de se rendre au quartier général du roi de Prusse, partout où il serait, d'exposer les dangers de la situation de son souverain, et de tâcher de découvrir la nature et l'étendue de l'engagement qui liait la Prusse et l'Autriche relativement à la France. Toute l'Europe retentissait du nom de coalition, et de fait, les Pays-Bas, la Savoie, Nice et une partie de la Hollande étaient déjà envahis; il n'existait pourtant encore alors qu'un engagement vague entre la Prusse et l'Autriche, la première de ces deux puissances se réservant de voir la marche des événements.

M. Bossi arriva à Francfort peu d'heures après l'entrée du quartier général prussien; il alla loger à la même maison où était descendu le roi, parvint à gagner la confiance de MM. Lucchesini et Bischoffswerder, fut reçu avec une rare bienveillance par le roi, et eut le bonheur, en peu de semaines, de remplir dans toute son étendue le but de sa mission. Les notions précises qu'il acquit à Francfort le mirent à même d'envoyer à sa

cour un plan d'opérations qui, s'il eût été suivi, aurait assuré la neutralité de l'Italie, accéléré la paix générale, et empêché bien des désastres. Mais, comme il le disait lui-même, « la passion dominait et la Providence en avait ordonné autrement. »

Convaincu, par ce qu'il avait vu à Francfort, de l'importance du rôle que la cour de Russie jouait dans les affaires de l'Europe à cette époque, il désira plus vivement encore se rendre à son poste. Il partit donc pour Saint-Pétersbourg; mais M. de La Turbie ayant désiré rester encore en Russie pour, disait-il, terminer des négociations commencées par lui, M. Bossi, au lieu d'y arriver comme chargé d'affaires, fut, avec la qualité de conseiller du roi, chargé de travailler d'accord avec le ministre. Peu après, ce dernier ayant été rappelé en Piémont, il le remplaça et resta accrédité près la cour de Russie jusqu'en 1796. C'est pendant l'espace de ces quatre années qu'il étudia le système gouvernemental de cette grande nation, et qu'il conçut pour son organisation les sentiments qui ont dicté les pages écrites dans son ouvrage sur l'indépendance de la loi civile. La France n'ayant plus de représentant à Saint-Pétersbourg, c'était M. Bossi qui était chargé des intérêts des Français alors en Russie; ce fut sous ce double aspect qu'aussitôt après l'avénement au trône de Paul I^er^ il reçut l'ordre de quitter Saint-Pétersbourg dans le plus bref délai. Quoique cette mesure fût également prise envers les représentants de l'Espagne et de l'Angleterre, des publicistes allemands n'en firent pas moins grand bruit, criant contre le jacobinisme du ministre piémontais. M. Bossi ne crut pas devoir répondre à leurs attaques, d'autant plus qu'aussitôt son retour à Turin, le roi le nomma Ministre résident près la république de Venise, et lors de l'anéantissement de cette république, il fut envoyé

comme député du roi près le général en chef de l'armée française en Italie, mission de la plus haute et de la plus intime confiance, que M. Bossi eut la satisfaction de remplir de manière à sauver, au moins pour le moment, la monarchie piémontaise de l'imminent danger qui la menaçait. A son retour, il fut nommé Ministre résident près la république batave pour y renouveler les anciennes liaisons qui primitivement avaient existé entre les deux États.

Ces trois marques de confiance reçues de la part d'un souverain qui ne manquait pas de sagacité, et qui certes n'était pas nn Jacobin, puisque, malheureusement pour lui et pour ses sujets, il avait persisté dans son état de guerre avec la république française, même après que celle-ci eût été formellement reconnue par la Prusse et l'Espagne, ces marques de confiance donnèrent suffisamment raison au silence que M. le comte Bossi avait gardé sur les attaques dont il avait été l'objet.

Ce fut en Hollande, où il était encore Résident du roi, qu'il apprit l'abdication de son souverain, lequel avait cédé ses États d'Italie à la république française pour en obtenir la permission de se retirer en l'île de Sardaigne. Un courrier, expédié par le général Joubert, lui en apporta la nouvelle à La Haye, avec une copie de la convention signée par le roi, de plus, une invitation pressante de venir l'aider de ses conseils, pour assurer le bonheur et la liberté de sa patrie.

En appelant ainsi M. Bossi, le général Joubert avait cédé avec plaisir à la voix publique qui désignait en lui le même homme que, durant sa résidence en Hollande, en qualité de commandant en chef de l'armée franco-batave, il avait eu occasion de connaître sous le double rapport de poète célèbre et de

ministre éclairé. Ceux qui prétendirent depuis tirer des inductions défavorables de la liaison amicale contractée par un ministre du roi de Sardaigne avec un général français, ignorent, à ce qu'il parait, que le roi de Sardaigne, étant l'allié forcé de la république française, qui pouvait le détrôner d'un mot, ainsi qu'elle le fit plus tard, les instructions les plus précises et le devoir le plus strict de sa place obligeaient M. Bossi à cultiver et gagner la confiance des principaux fonctionnaires, lors même qu'il n'y eût pas été porté naturellement, comme pour le général Joubert, par une estime méritée et une vive amitié (1).

Ce fut alors que M. Bossi vint pour la première fois en France; il désirait connaître et juger par lui-même les inten-

(1) M. Bossi ne fut pas d'ailleurs le seul employé de sa cour admis dans le gouvernement provisoire : le procureur général du roi, le contadeur général de l'armée, l'avocat général des pauvres, plusieurs autres magistrats et professeurs de droit et des membres des plus grandes familles du Piémont, firent également partie de cette réunion d'hommes d'État. On sait que l'esprit opiniâtre de parti se fait un jeu cruel de poursuivre de préférence les hommes les plus doués de talents et de vertus qui ont consenti à servir le parti contraire à leur opinion, lorsque les chances, en tournant, leur redeviennent propices. Cette doctrine, essentiellement funeste à la société, peut du moins trouver quelque excuse dans l'exaltation des esprits, lorsqu'il s'agit des révolutions intérieures d'un État; mais c'est le comble de la déraison que de l'appliquer à la conquête étrangère.

Que deviendrait l'ordre social, quelle garantie y aurait-il pour les fortunes particulières, si chaque fois qu'une province, un État sont envahis par une armée étrangère, tous les hommes probes et habiles prenaient la fuite et laissaient le champ libre aux ignorants et aux intrigants qui ne manquent jamais, en ce cas, d'aller offrir leurs services au vainqueur? Il se verrait obligé de les employer, faute de mieux, car il faut toujours que la justice soit rendue, que les contributions soient levées et réparties, et que la police veille pour empêcher les crimes ou dénoncer à l'autorité les désordres commis par la soldatesque, si encline à regarder comme son propre bien la fortune mobilière des pays conquis.

tions du Directoire sur l'Italie et sur le Piémont particulièrement. Y avait-il possibilité de rendre le Piémont à la maison de Savoie, d'en faire un État libre, indépendant, sous la protection de la république française; ou fallait-il le laisser incorporer à cette même république?

Avant d'engager ses concitoyens dans une de ces trois routes, il voulut, mettant de côté toute préférence personnelle, connaître celle qui était la plus avantageuse à son pays. Pendant son séjour à Paris, il eut la certitude de l'impossibilité de la première; la seconde était chanceuse, difficile à soutenir, et, dans un moment donné, elle n'eût amené que des sacrifices inutiles; la troisième présentait, en s'y soumettant de bonne grâce, la seule chance favorable. Il l'adopta donc, et, à son retour, malgré la vive opposition qui lui fut faite et par les ultrà-royalistes et par les ultrà-libéraux, il finit par faire prévaloir son opinion.

Après un long débat, les chefs même de ce qu'on appelait le parti Italien, furent tellement convaincus de la force des raisons alléguées par M. Bossi en faveur de la réunion, qu'ils s'offrirent eux-mêmes pour aller recueillir dans les provinces les votes de toutes les classes de citoyens appelés, sans exception, à émettre leur vœu sur cette grande qnestion nationale. Plus de quatre mille procès-verbaux, contenant au-delà d'un million de signatures, constatèrent l'universalité de ce vœu, émis avec la plus grande tranquillité, souvent même avec enthousiasme. M. Bossi fut député par le gouvernement provisoire avec deux autres de ses membres (1), pour apporter au Directoire le résul-

(1) M. le comte Castellamonte, ancien ministre du matériel de la guerre, et ensuite membre de la Cour de cassation en France, sous l'Empire et sous la Restauration, et M. Sartoris, ex-professeur de chimie.

tat des votes et solliciter soit une prompte réunion à la France, soit une décision quelconque qui fixât la destinée politique du Piémont.

La nouvelle coalition de l'Europe contre la France n'était alors plus douteuse; les armées étaient en marche, la reprise des hostilités imminente. Le Directoire, attaqué en même temps par les factions de l'intérieur, ne crut plus le moment favorable pour effectuer cette réunion ; il craignit de fournir à ses ennemis de nouveaux prétextes en attribuant à ses projets ambitieux la cause de la nouvelle guerre qui était à la veille d'éclater; mais néanmoins, voulant se ménager le moyen d'effectuer cette réunion au premier moment favorable, il prit, après deux mois d'hésitation, un parti mixte qui ne satisfit personne : il arrêta que l'administration française serait provisoirement introduite en Piémont, sans le déclarer constitutionnellement réuni à la France.

Cette mesure partielle et intempestive eut le double inconvénient de détruire l'action de l'organisation existante au moment où l'on avait le plus besoin de toute son efficacité, et de ne pouvoir imprimer à la nouvelle la considération et la force nécessaires pour créer et multiplier ses ressources, que l'approche des armées ennemies rendait indispensables.

Dans des circonstances si critiques, M. Bossi fut nommé commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale de l'Eridan, chef-lieu Turin, et s'y rendit en toute hâte; mais à peine y était-il arrivé, que l'armée française par une retraite précipitée, rejeta cette pauvre contrée dans le chaos dont elle venait à peine de sortir.

Le quartier général de l'armée française ayant quitté Turin pour aller prendre position sur la crête des Apennins, entre

Alexandrie et Gênes, toute la plaine se trouva bientôt occupée par l'ennemi, et l'administration piémontaise dissoute dans toutes ses parties. Le noyau principal dans lequel se trouvait M. le Comte Bossi tint bon pendant quelques semaines dans les vallées vaudoises, et c'est de là que par sa contenance il retarda l'insurrectiou qui régnait de tous côtés, et facilita à un grand nombre de détachements isolés et de convois de blessés le moyen de passer le Rhône et de regagner le territoire français. M. Bossi et ses collègues ne quittèrent qu'à la dernière extrémité ces étroites gorges des Alpes, dans lesquelles ils purent, quoique avec peine, se soustraire à l'avant-garde ennemie. Reconnaissant de l'hospitalité des Vaudois, et témoin de leur bravoure et du dévouement héroïque avec lequel ils avaient risqué lenr vie pendant plus de six semaines pour transporter, à travers les glaciers et les neiges, les blessés français et italiens qui étaient assez heureux pour arriver jusque-là, M. Bossi, à sa rentrée au gouvernement, leur témoigna sa reconnaissance par un décret aussi honorable qu'avantageux pour eux (1).

(1) On sait que les Vaudois professent le culte protestant, et que leur séparation de l'Église romaine est antérieure, même de plusieurs siècles, à la réforme luthérienne et calviniste à laquelle leur culte s'est trouvé presque entièrement conforme, sans qu'ils s'en fussent douté. La population protestante de ces vallées s'élevait jadis à plus de soixante mille habitants; mais les persécutions de Louis XIV, qui obligea le duc de Savoie à se joindre à lui pour exterminer ces hérétiques, a réduit de beaucoup leur nombre, qui n'est plus maintenant que de trente mille. Ce fut l'intervention impérieuse de Cromwell qui fit cesser la persécution; aussi, depuis cette époque, les Vaudois demeurèrent sous la protection spéciale de l'Angleterre qui, dans tous ses traités avec la maison de Savoie, ne manque jamais de faire renouveler la garantie du libre exercice du culte protestant dans ces montagnes. Le zèle des Anglais alla même plus loin, et tous les ans une collecte se faisait à Lon-

Retiré en France durant tout le temps que le Piémont fut occupé par les Austro-Russes, témoin des déplorables excès des factions qui déchiraient sa patrie, et devant penser que la nouvelle coalition serait assez puissante pour empêcher les armées françaises, affaiblies et si difficiles à recruter, de repasser les Alpes, il crut, en sa qualité d'ancien agent diplomatique d'un souverain qui paraissait alors à la veille de rentrer dans ses États, devoir suspendre toutes démarches qui pussent le contrarier. Il s'éloigna, à cet effet, des autorités françaises, ne vit que deux fois, et en audience publique, le premier consul dont il était particulièrement connu, et ne voulut recevoir aucun des

dres pour l'entretien des Églises vaudoises et des ministres de leur culte. Dans la position où se trouvait le Piémont en 1801, M. Bossi pensa que la politique, d'accord avec la justice, conseillait d'affranchir ces vallées des subsides anglais, et il rendit un décret, en sa qualité de président de la commission exécutive, qui, par des dotations suffisantes, assurait le maintien du culte vaudois. Deux ans après, lorsque le Piémont fut réuni à la France, l'administration des domaines et de l'enregistrement mit le séquestre sur les biens qui avaient été affectés à l'exécution du décret. M. Bossi, qui était alors préfet du département de l'Ain, en fut instruit, et aussitôt il s'adressa directement à l'empereur, qui, s'étant fait rendre compte de l'affaire, ne balança pas un instant à faire tranquilliser les Vaudois sur les craintes que l'exigence de l'administration leur avait inspirées. Ils restèrent donc possesseurs des bienfaits de la commission exécutive, jusqu'à la restauration piémontaise; mais, à son retour, le roi, parmi les mesures prises pour remettre tout dans l'état où il l'avait laissé seize ans auparavant, fit supprimer les dotations faites aux églises Vaudoises; lorsque la spoliation fut entièrement consommée et toutes les réclamations restées sans effet, le comte Bossi, qui se trouvait à Londres, fut à même, par son crédit et son habileté, de leur porter secours, et, par un singulier effet des circonstances, il se servit pour cela de cette même Angleterre dont il les avait affranchis précédemment. Ce fut avec l'appui du ministère anglais qu'on put obtenir un arrangement pour les Vaudois qui assurât au moins leur liberté religieuse.

secours accordés par le gouvernement français aux réfugiés italiens. Mais si cette réserve lui était imposée par le souvenir des liens qui l'avaient uni à son ancien souverain, l'amour de la liberté et des idées nouvelles lui interdisait plus fortement encore de rentrer au service d'un gouvernement despotique, et, livré tout entier au désir de vivre simple citoyen d'un pays indépendant, soit en France, soit en Amérique, il se tint à Paris dans une retraite absolue pendant tout le temps que dura cet état incertain.

Il y était encore lorsque la victoire de Marengo, détruisant pour le Piémont tout espoir de retour sous ses anciens rois, et rouvrant une carrière plus brillante que jamais aux armes françaises, fit bien plus que reporter les choses dans l'état où elles étaient lorsque le Piémont avait voté sa réunion à la France.

M. Bossi, qui vivait toujours à Paris, éloigné des affaires, ne fut pas compris dans le gouvernement organisé par le major-général de l'armée française en Italie; mais ce même gouvernement le nomma quelques semaines après son ministre plénipotentiaire près la république de Gênes. A peine était-il arrivé à son poste qu'un courrier du général Jourdan lui apporta le décret du premier consul, qui supprimait l'organisation faite par le général Berthier et concentrait le pouvoir exécutif dans une commission de trois membres. En nommant M. Bossi, le décret portait que c'était en lui que le gouvernement Français mettait toute sa confiance. Le pouvoir, et encore plus le crédit extraordinaire dont il venait d'être investi, faisant sentir à M. Bossi toute l'étendue de la responsabilité morale qu'il contractait, tant à l'égard de ses concitoyens que du gouvernement français, il prit le parti de se rendre en toute

hâte à Paris, pour consulter le premier consul sur la direction qu'il devait donner à ses opérations administratives.

En effet, les hostilités n'étaient pas suspendues ; la guerre paraissait à la veille de recommencer, comme de fait elle recommença quelques mois après ; comment administrer un pays d'une manière qui pût convenir à trois hypothèses si différentes : sa formation en république ou en principauté indépendante, sa réunion aux républiques cisalpine et ligurienne, ou sa réunion à la France? Plusieurs partis commençaient à se former pour l'une ou l'autre de ces suppositions ; en prenant de la consistance, ils auraient fait naître par la suite de graves difficultés, ou tout au moins jeté dans les familles de funestes germes de discorde, qu'une marche ferme du pouvoir exécutif vers un but déterminé pouvait seule empêcher. M. Bossi avait bien connu à ce sujet les intentions du Directoire, mais le gouvernement de la France se trouvant maintenant dans les mains du fondateur de la république cisalpine, italien d'origine, et croyant peut-être sa gloire plus intéressée à l'affermissement et à l'extension du territoire français qu'à l'agrandissement d'un État qu'il avait créé, on pouvait lui supposer des idées différentes de celles du gouvernement qui l'avait précédé.— M. Bossi, du reste, étant persuadé que, quelles que fussent à cette époque les vues de la France sur le Piémont, celui-ci n'ayant aucun moyen de s'y opposer, son véritable intérêt était de se soumettre de bonne grâce, pour diminuer les sacrifices et retirer le plus possible d'avantages publics et particuliers, saisit l'occasion d'aller réclamer en personne contre le décret qui venait de séparer le haut et bas Novarrais, pour le réunir à la Cisalpine. Il était près de minuit lorsque M. Bossi arriva à Paris; il se rendit chez le premier consul,

qui, quoique déjà couché, le fit entrer. Connaissant son caractère et sa discrétion, Bonaparte ne fit aucune difficulté de lui révéler ses pensées : le Piémont, dit-il, placé au centre et au pied des Alpes, dont déjà la république Cisalpine possédait les provinces latérales, était nécessaire pour leur jonction militaire ; il était une tête de pont, un pied-à-terre en Italie indispensable à la France autant pour fortifier son propre territoire que pour être plus prêt à porter secours aux États italiens ses alliés, lesquels étaient constamment menacés par l'Allemagne, qui pouvait, avec ses grandes armées, fondre en peu de jours sur le cœur de l'Italie; enfin le Piémont deviendrait français par la victoire ou par les négociations, la république étant décidée à faire plutôt tout autre sacrifice que celui-ci à la paix générale. « Mais en vous confiant mon secret, songez, lui dit Bonaparte, que je vous en fais seul dépositaire ; réglez là-dessus vos mesures et votre conduite pour le bien de votre pays, sans vous regarder néanmoins comme officiellement informé de ce que je viens de vous dire. »

L'entretien avait duré quatre heures ; aussitôt après M. Bossi repartit, et le cinquième jour il avait repris les rênes du gouvernement piémontais. Nous n'entrerons dans aucun détail sur les opérations même les plus importantes du gouvernement qu'il dirigeait et dont le résultat a été la conservation et la sûreté des personnes et des propriétés. Des hommes les plus connus par leur aversion pour le parti dominant, furent sauvés et protégés par lui, et les Piémontais purent passer deux années après sans la moindre secousse sous le régime complet des lois françaises, ne présentant ensuite pendant treize ans aucune différence avec l'ancienne France.

Nous ne pouvons nous dispenser de faire remarquer que

l'obligation de prendre des mesnres qu'on voyait manifestement tendre vers un but qui déplaisait également aux partisans de la royauté et à eeux de la république eisalpine, et dont la néeessité ne leur était cependant démontrée par aucune démarche ostensible du gouvernement français, que cette manière d'agir, disons-nons, ne pouvait manquer d'attirer sur les membres de la commission, sur M. Bossi principalement, l'animadversion la plus caractérisée, même de la part d'hommes que sa prudence et sa fermeté garantissaient de faux pas qui les auraient perdus. La condnite de M. Bossi, juste tonjours, mais dictée par une marche tracée dans la prévlsion d'un avenir qu'il connaissait, accrédita l'opinion qui généralement fut répandue que la réunion du Piémont à la France n'aurait jamais eu lieu sans lui. Cette opinion, toute absnrde qu'elle fût, manqua deux fois de coûter la vie à celui qu'elle honorait d'une importance qu'il était loin d'ambitionner.

La commission exécutive ayant été par la suite transformée en conseil d'administration générale, M. Bossi fut nommé membre de ce conseil et député peu à près pour porter au premier consul les renseignements que demandait le gouvernement français sur la meilleure manière d'opérer la réunion. De retour en Piémont de cette mission qui n'eut pas de résultat décisif, M. Bossi continua à faire parti du conseil d'administration jusqu'en 1803, époque où décidement la réunion eut lieu, ratifiant ainsi les assurances que M. Bossi n'avait pas cessé d'en donner, depuis le commencement de 1799.

L'on vit alors qu'on lui était redevable non-seulement du bien opéré, au milieu des souffrances inséparables de l'état de conquête, mais de mesures qui avaient empêché les fausses démarches dont les suites eussent pu être funestes et incalcu-

lables. Le long discours prononcé par M. Bossi, en présence de l'administration générale et des commissaires organisateurs, contenant le résumé des opérations de la commission exécutive et du conseil général qui lui avait succédé, donna enfin au public l'explication de sa conduite, et l'on put juger alors des obstacles qu'il avait eu à surmonter pour amener tranquillement les choses à un tel dénouement. Ce rapport, en forme de clôture, fut le dernier acte de l'administration de M. Bossi dans son pays natal. Ce discours fut envoyé par le général Jourdan aux consuls, lesquels en témoignèrent par écrit leur reconnaissance au Comte Bossi; peu de jours après il reçut par un courrier extraordinaire sa nomination de commissaire général des relations commerciales de la république française près les Hospodars de Moldavie et Valachie, avec ordre de se rendre à Toulon, pour s'embarquer sur la frégate qui devait porter le maréchal Brune à Constantinople. Quoique cette mission fût dans les goûts de M. Bossi, les circonstances prêtant à ce que ce pût être regardé comme un exil, et d'ailleurs, désirant pouvoir être à même de donner des explications sur son administration et hâter la fin de choses qui restaient encore à faire pour le bien de son pays, il ne crut pas devoir accepter et refusa dans des termes absolus et qui laissaient voir son mécontentement. Dès ce moment la scène politique changea pour lui : il avait été pendant cinq ans le principal organe du gouvernement français en Piémont; après bien des dangers et des vicissitudes, il avait fini par amener les événements au point qu'il avait primitivement fixé. Mais il n'était plus question de liberté en France; un seul homme y dominait, et quelque grand que fût cet homme, M. Bossi avait pour principe qu'un agent public peut bien se résoudre à rechercher la faveur d'un

souverain pour l'intérêt des peuples, mais qu'il ne doit jamais le faire pour son propre compte.

Il fut donc complétement oublié pendant près de dix-huit mois; alors il apprit par le *Moniteur*, en janvier 1805, qu'il était nommé préfet du département de l'Ain. Ce fut au compte rendu par le Prince Louis Bonaparte, revenant de sa mission en Piémont, que M. Bossi dut ce retour de faveur; faveur peu grande, puisqu'elle le plaçait dans la hiérarchie des autorités administratives bien au-dessous d'individus de son pays qui étaient loin d'avoir rendu des services aussi éminents que les siens, et d'avoir parcouru une carrière aussi distinguée avant la chûte de l'ancienne monarchie.

Mais M. Bossi était encore dans l'âge propre à agir; il aimait la France, et fut du reste flatté de se voir le premier étranger appelé à administrer une province française; il oublia le passé, et tout entier à ses nouveaux devoirs, il administra pendant cinq ans le département de l'Ain, sans venir une seule fois à Paris. Comme il avait appris par le journal sa nomination à la préfecture de l'Ain, il apprit par la même voie, en 1810, qu'il venait d'être créé Baron de l'Empire et transféré à la préfecture de la Manche.

La statistique du département de l'Ain, dont il dirigea lui-même la rédaction, fut envoyée par le ministre de l'intérieur à tous les préfets pour leur servir de modèle; ce fut aussi pendant son séjour dans ce même département qu'il composa la plus grande partie de son *Oromasia*, poëme italien en douze chants, dans lequel, par une conception hardie et tout à fait originale, l'auteur est parvenu à resserrer dans un seul cadre et à décrire poétiquement les principaux faits de la révolution française;

depuis les causes qui l'ont amenée jusqu'au plus haut point d'élévation politique où la France soit parvenue.

Ce poëme, qu'on peut regarder comme inédit, puisque l'auteur n'en a fait tirer que quelques exemplaires pour ses amis, ne pourra être jugé que par la postérité.

M. Bossi conserva la préfecture de la Manche depuis avril 1810, jusqu'en juillet 1815. Cette époque fut en France, comme on sait, le commencement d'une nouvelle espèce de régime de terreur, auquel la prudence du roi ne put parvenir à mettre un terme qu'après trois ans d'efforts et avec le concours d'une représentatiou nationale. Quoique maintenu par l'ordonnance d'épuration générale des préfets, M. Bossi saisit la circonstance d'une démarche non moins illégale qu'inconsidérée que venait de faire à son égard le commissaire extraordinaire du roi dans la basse Normandie, pour venir à Paris manifester son désir de s'éloigner des affaires publiques.

M. Bossi profita de son inaction pour visiter la seule partie du nord de l'Europe qu'il n'eût pas parcourue dans sa carrière diplomatique; il rentra en France après les ordonnances de septembre, qui momentanément réduisirent au silence les prétentions de ce ceux qui se disaient plus royalistes que le roi. M. le Comte Bossi avait reçu de sa majesté Louis XVIII, en 1814, le grade d'officier de la Légion-d'Honneur et des lettres de naturalisation.

C'est aux habitants de l'Ain et de la Manche à prononcer si la mission de ce français adoptif dans leurs départements a été remplie à leur satisfaction; or de cela on ne peut douter, car le procès-verbal du conseil départemental de l'Ain en 1810, en offre une preuve bien authentique; de plus, la ville de Bourg voulut être marraine du premier enfant que M. Bossi aurait du ma-

riage qu'il avait contracté pendant son séjour à Bourg. Quant au département de la Manche, quelle marque plus flatteuse pouvait-il lui donner de son estime et de son attachement qu'en exprimant formellement le désir de le voir maintenir dans son administration dans l'adresse qui fut présentée à Louis XVIII, lors de sa première restauration en 1814? Sensible aux preuves d'estime qui lui furent constamment donneés par les principaux propriétaires et les personnes les plus recommandables d'un département qu'il avait administré dans des temps si difficiles, M. Bossi, qui avait commencé à prendre quelques mesures pour son retour en Piémont, se décida en 1815 à rester en France au milieu d'une nation avec laquelle il sympathisait chaque jour davantagè.

Après trente-cinq ans d'exercice de hautes fonctions politiques et administratives, M. Bossi rentra dans l'état de simple particulier, sans pension de retraite et sans autre fortune que celle dont il avait hérité de ses ancêtres. Il se fixa à Paris, où il mourut le 20 février 1822.

C... B...

DE L'INDÉPENDANCE

DE

LA LOI CIVILE.

CHAPITRE PREMIER.

VUE GÉNÉRALE DE L'OUVRAGE.

Depuis longtemps l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est plus un vœu stérile des bons citoyens ni un problème à résoudre aux yeux des souverains éclairés. Dans les États même où le pouvoir de donner des lois et celui de les faire exécuter se réunissent et se confondent dans une seule main, dans des monarchies que nous appelons absolues, parce qu'il n'y existe aucune barrière légale contre l'abus de l'autorité uniquement contenue dans les bornes de l'honnête par la force de l'opinion et la connaissance de son propre intérêt, dans quelques uns de ces États, dis-je, on a souvent vu le pouvoir judiciaire jouir de toute son

indépendance, non-seulement en ce qui concernait les rapports des citoyens entre eux, mais dans les discussions même du prince avec ses sujets qui ne touchent pas directement à l'exercice de la souveraineté. On connaît la réponse du meunier de Potzdam à un des plus puissants monarques et des plus jaloux de son autorité qui aient figuré dans le siècle dernier, et l'on sait que ce souverain y a lui-même applaudi. Mais cette précieuse anecdote ne caractérise pas seulement la monarchie prussienne : le même état de jurisprudence existait plus ou moins dès le milieu du siècle passé dans presque toutes les monarchies de l'Europe, et du Nord plus particulièrement. Sorties, non sans peine, du cahos féodal; parvenues, après une longue lutte, à triompher complétement des prétentions seigneuriales et ecclésiastiques, le progrès non interrompu des lumières et la plus grande uniformité d'éducation qui s'en suivit dans les différentes classes de la nation, donnant plus de jeu, plus d'aisance aux ressorts politiques de ces monarchies, et leur permettant de se mouvoir et d'agir dans une sphère plus libre et plus spacieuse, en changeant peu à peu leur nature primitive, ces monarchies parvinrent à former des gouvernements d'une très-saine et très-vigoureuse constitution. Elles avaient atteint, ou paraissaient bien près d'atteindre le degré de perfection qui leur

manquait encore pour en faire des gouvernements des plus propres à assurer le bonheur des hommes dans l'état actuel de la civilisation et de la division politique de cette partie du monde, lorsqu'un événement, qui semblait devoir accélérer l'époque de cette perfection désirée, après avoir leurré les hommes d'une apparence de succès supérieur même à leur attente, vint replonger tout à coup la malheureuse contrée qui l'avait enfantée dans la plus horrible anarchie dont on ait conservé le souvenir sur la terre, et risquer de faire rétrograder vers leur source les États monarchiques qui ne furent point engloutis dans cet abîme.

Mais si les tristes effets de la peur prévalurent, dans quelques États méridionaux, sur les calculs plus sûrs de la raison, les gouvernements du nord de l'Europe, plus sages parce qu'ils étaient plus forts et plus éclairés, en éprouvèrent beaucoup moins la funeste influence. Ces gouvernements, loin de redouter les lumières, continuent à les appeler auprès d'eux de toutes les parties du monde. Ils savent que, sans outrager le Créateur, on ne peut s'opposer au perfectionnement progressif de l'espèce humaine, qui est ici bas son plus bel ouvrage; ils savent que le juste et l'utile ne sauraient être deux choses opposées dans une grande administration; que tout exercice de pouvoir inutile est une charge qui n'a point de compen-

sation ; que diminuer sa responsabilité, c'est diminuer l'odieux qui, toujours plus ou moins, est attaché aux moyens de l'acquitter;que simplifier les rouages d'une machine c'est la perfectionner, c'est en rendre l'emploi plus aisé, plus actif et d'un plus grand résultat ; en un mot, qu'il en est de la puissance exécutive comme de toutes les autres forces : la disséminer sur un trop grand nombre de points, c'est l'affaiblir ; la réserver tout entière pour la seule action qui lui est propre et où il lui importe véritablement d'être forte, c'est la rendre invincible.

Aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire, si essentiellement liée avec la sûreté individuelle et le respect des propriétés, si elle a, dans des cas rares et particuliers, éprouvé quelque atteinte passagère de la part de la puissance exécutive de ces gouvernements, ce fut, pour ainsi dire, en cachette que l'abus a été commis, mais le principe du moins n'a jamais été contesté. Tant il est vrai que s'il est difficile à la raison de percer le nuage épais des préjugés et d'asseoir son empire sur la chûte de l'erreur, elle n'est que plus sûre de garder longtemps cet empire lorsqu'elle l'a une fois conquis ; vérité qui doit soutenir le courage des écrivains philosophes, et consoler le genre humain des obstacles et des retardements que rencontre l'édifice de son bonheur.

Mais pendant que l'indépendance du pouvoir judiciaire est publiquement reconnue par la plus grande partie des gouvernements monarchiques, lors même qu'ils se permettent de la violer en secret, pourquoi celle de la loi civile n'est-elle encore établie chez aucun? L'instrument est censé libre, et la matière sur laquelle il doit opérer ne l'est pas : c'est que la maxime contraire a prévalu jusqu'à présent dans les gymnases comme dans les cabinets. Les souverains, on doit le dire, sont innocents d'une erreur qui a été promulguée comme un trait saillant de génie, comme la base de toute bonne législation par les philosophes eux-mêmes. «Faites des lois pour les peuples auxquels elles doivent être appliquées, et non pour les hommes en général; consultez leurs mœurs, leurs habitudes, leur climat, leur religion, et assortissez surtout votre législation à leur caractère; faites-la cadrer avec le gouvernement, si vous ne voulez pas faire un roman au lieu d'un code de lois»; voilà le cri général des auteurs, glossateurs, critiques et commentateurs des ouvrages de jurisprudence; ces hommes si peu d'accord entre eux sur le reste, le sont presque tous sur cette étrange proposition; de sorte qu'elle est devenue une espèce d'axiôme de droit que personne ne s'est avisé d'approfondir et de combattre. L'apparence, il faut l'avouer, est toute en faveur de ce principe; on

dirait qu'il est démontré par le seul énoncé; mais qu'on ose le décomposer, l'analyser, le suivre dans ses différentes applications à l'ordre social, et l'on en aura bientôt reconnu le danger et la fausseté. Assortir les lois civiles à l'état d'une nation tel qu'il se trouve, n'est-ce pas confirmer ses erreurs au lieu de les dissiper, fortifier ses vices au lieu de les corriger, arrêter le progrès naturel de sa perfectibilité, éterniser son enfance, la rendre stationnaire dans une mauvaise situation, au lieu de l'aider à en sortir? Les faire cadrer avec son gouvernement, qu'est-ce autre chose que de les soumettre aux intérêts de la puissance qui la régit? On l'a trop bien senti, et la maxime que la loi civile doit être subordonnée à la loi de l'État a été partout consacrée.

Cependant les États étant des êtres collectifs, des corps factices qui, par la nature et les formes de leur composition, peuvent infiniment différer entre eux, il est naturel que les constitutions destinées à les régir diffèrent entre elles presqu'autant que diffèrent les rapports qui se trouvent entre un État et un autre. Plus forts ou plus faibles, en raison de leur population ou de l'emplacement qu'ils occupent, de leur plus ou moins d'accessibilité, du plus ou moins de force dont sont doués les États voisins, les corps sociaux sont souvent obligés, pour se défendre et se

maintenir, de se donner des constitutions plus gênantes et plus coactives les uns que les autres, ou, disons-le, dont quelques-unes violent même les droits naturels, et portent atteinte aux plus chères affections de l'homme, à celles dont la garantie est censée l'avoir fait primitivement consentir au sacrifice d'une portion de sa liberté individuelle. Mais il n'en est pas de même de la loi civile : dans quelque position que se trouve la société à laquelle un homme appartient, il est ou doit toujours être fils, époux, père, citoyen, négociant ou cultivateur; il doit toujours avoir la sûreté de sa personne et de sa propriété. Qu'a à faire ici le climat? à moins qu'il ne soit de nature à empêcher les hommes de quitter leur primitive indépendance, à moins qu'il ne dégrade tellement leurs organes, que les habitants d'un tel climat n'aient plus de commun avec le nôtre que la configuration des parties les plus matérielles et qui tiennent le moins à ce qui constitue la véritable nature humaine? Dans ce cas, est-il bien raisonnable de transformer une exception en règle générale, et de subordonner la plus intéressante et la plus nombreuse partie du genre humain aux cœurs dénaturés et aux cerveaux déréglés de quelques hordes de sauvages qui méritent à peine d'y être compris? L'homme de la Chine et du Japon n'a-t-il pas les mêmes besoins, les mêmes concupis-

cences que celui de Londres et de Paris? Dans une contrée comme dans l'autre, sous des formes d'administration générale si différentes, le Chinois, l'Anglais et le Parisien désirent la richesse, parce qu'elle procure des jouissances, et travaillent pour l'acquérir, les uns par des procédés honorables, les autres par des moyens illicites. Ils sont avares ou prodigues, ambitieux ou apathiques; le même frein les arrête, le même aiguillon les pousse, pourquoi ne seront-ils pas régis par les mêmes lois dans les successions, dans les contrats, dans les récompenses ou dans les peines qu'ils ont méritées? Pourquoi tel délit, qui n'est puni en France que de quelques années de réclusion ou de travaux forcés, l'est-il, vingt lieues plus loin, par la perte ignominieuse de la vie, sans que les circonstances les plus atténuantes, l'âge et le sexe des coupables apportent le moindre adoucissement à l'exécution d'une loi si barbare? Les brouillards de la Tamise et la vivacité de l'atmosphère française peuvent-ils justifier une si énorme différence d'opinion législative dans une matière de cette importance? Je ne crois pas que personne s'avise de soutenir un semblable paradoxe. Pourquoi donc existe-t-il au sein d'une des nations les plus éclairées de l'Europe, une légilastion de sang que réprouvent également la justice et l'humanité? C'est qu'en Angleterre on a fait entrer

des vues politiques dans la législation civile, et qu'on a voulu compenser, par la rigueur des lois répressives la faiblesse et l'incapacité de la police préventive ; système qui accuse l'irréflexion et la paresse de l'administration, système absurde autant qu'atroce, dont les conséquences, chez un peuple qui craint bien moins la mort que la misère, sont même souvent tout autres que celles que le législateur s'en était promises. Disons-le franchement et sans détour, l'influence que ne peut avoir le climat peut encore moins être accordée à la forme de gouvernement dont les règles, aussi changeantes que ses intérêts, ne sauraient avoir pour base la loi naturelle ; cette loi est aussi constante dans ses dispositions que le sont les éléments constitutifs de notre être, mais ses préceptes ne peuvent rigoureusement nous guider que dans les rapports d'homme à homme et non pas d'homme à gouvernement. La science des lois qui doivent nous régir dans les premiers de ces rapports est en conséquence bien plus capable d'atteindre la perfection d'une science mathématique, que ne peut l'être celle des différents modes de constitution convenables aux différents corps politiques. Les intérêts de ceux-ci sont, pour ainsi dire hors l'état de nature, excepté en tant qu'ils se rapprochent des intérêts même des simples individus, approximation qui est la véritable mesure de leur

perfectionnement. Bien au contraire, les rapports des citoyens entre eux ne sont que de pures et simples émanations de la loi naturelle; la civilisation leur prête son coloris, mais le fond en est et n'en devrait jamais être que le même. Si l'on n'a pu parvenir jusqu'à présent à avoir une jurisprudence mathématique, je veux dire une jurisprudence qui découle rigoureusement et par théorie de la loi naturelle, ce n'est pas que les éléments en manquent, ils sont aussi sûrs et incontestables que ceux de la physique générale; mais, pour les coordonner à leur but naturel, il fallait premièrement les dégager de tout alliage politique, et, malheureusement pour l'espèce humaine, la loi civile n'a jamais été qu'un objet secondaire, tant pour les fondateurs des empires que pour les instituteurs des républiques. Ceux-ci particulièrerement ne crurent presque jamais l'avoir assez assujétie, décharnée, écrasée, pour s'assurer le triomphe de la constitution. C'est la forme constitutive du corps social, celle dont il prend sa propre physionomie et son *moi*, qui dut, de nécessité, absorber la principale attention des législateurs ou réformateurs des petits États, et presque tous les États ont été petits dans leur origine. L'Europe ancienne ne présente aucun grand État civilisé avant la république romaine; ceux de l'Asie étaient déjà tombés, à l'époque où l'histoire

commence à sortir des domaines de la fable, dans un tel degré de servitude et d'abrutissement, qu'ils étaient incapables de pouvoir sentir et apprécier la possibilité qu'ils avaient de laisser à la loi civile une indépendance dont le sacrifice n'était ni nécessaire à leur conservation ni utile même au plus grand développement de leur puissance extérieure. Cependant, de ce que le fait existait, il se trouva bientôt des savants qui prétendirent que les choses ne pouvaient pas aller autrement. Éblouis par l'éclat que jetèrent quelques-uns des États, où tous les plus chers intérêts, toutes les affections personnelles ou de famille avaient été immolés à la loi politique, de grands écrivains même ne balancèrent pas à prononcer que l'État le mieux constitué était celui où la loi civile et la loi politique ne faisaient qu'un, ce qui est autant dire, où la première était entièrement immolée à la seconde, et par conséquent où il n'y avait pas de véritable loi civile. Ces écrivains ne calculèrent point par combien de sacrifices continuels de ce que l'homme estime et chérit le plus, par combien de peines intérieures, de privations et de larmes les membres qui composaient cet État payaient la gloire qui en parait la surface; ils le crurent heureux parce qu'il était puissant, ils le crurent mieux constitué que d'autres, parce qu'il avait plus de moyens de leur nuire.

C'est à combattre une erreur si funeste à l'humanité qu'est destiné cet écrit. Si je parviens à établir de la manière la plus évidente que la loi civile, c'est-à-dire celle qui régit et protége les rapports des citoyens entre eux, est le premier objet que les hommes se sont proposé en se rassemblant en corps de société; que la loi politique, c'est-à-dire le gouvernement, sa force et ses ressorts, n'ont pu être imaginés qu'après et pour défendre et maintenir la société, soit contre le choc des corps extérieurs, soit contre les atteintes partielles de quelques-uns de ses membres; que la première est l'objet, la seconde le moyen; que, différentes dans leur but, elles doivent avoir chacune leurs propres instruments, leurs droits et leur existence à part; qu'assujétir l'une à l'autre, les confondre, les jeter dans un seul moule, en un mot, faire empiéter la constitution sur la loi civile, c'est intervertir l'ordre des idées primitives, c'est les dénaturer toutes deux; que si, dans quelques cas particuliers, on a renforcé les liens constitutifs de l'État par de telles usurpations, bien loin que ces cas puissent faire autorité, ils ne prouvent que le désavantage de ces mêmes États, dont la faiblesse relative a été obligée d'avoir recours à des moyens extraordinaires pour se soutenir contre ceux auxquels le simple développement de leurs forces naturelles suffit pour assurer

l'existence sociale; que de cela même que le partage de la terre en corps de société très-inégaux oblige les petits États à recourir à des moyens plus violents pour se maintenir, il s'en suit que ce n'est guère que dans les grands États que la loi civile peut acquérir toute l'indépendance et le perfectionnement dont elle est susceptible; que ce perfectionnement consiste en ce que la loi civile soit si rigoureusement basée sur le droit naturel adapté à l'homme en société, que l'homme de tous les pays y reconnaisse les principes gravés dans son cœur par la main de la nature, c'est-à dire ceux qui émanent directement du désir inné de sa conservation et du libre exercice de ses facultés; j'aurai démontré par des preuves irrécusables, que ce perfectionnement, bien loin de nuire à la force véritable d'un État, ne peut au contraire qu'en augmenter l'énergie, et la porter même à un point inconnu jusqu'à présent; étant hors de doute que plus le mouvement intérieur d'une société sera libre et en harmonie avec les penchants naturels de l'homme, et plus il en aura d'activité; que plus les membres de cette société s'y trouveront à leur aise et plus ils seront intéressés à y maintenir l'assiette et l'intégrité; que s'il convient de fortifier l'acte constitutionnel de l'État par des supports puisés hors de sa propre sphère, c'est dans le vaste champ des institutions civiles analogues à

la nature de chaque constitution qu'il faut chercher cette force auxiliaire, et non dans la violation de la principale base du pacte social, violation qui l'ébranle toujours plus ou moins au lieu de l'affermir. Enfin, dans l'état actuel de la civilisation et des besoins réels ou factices qui en dérivent, il ne peut y avoir de constante et véritable indépendance des tribunaux sans l'isolement et l'indépendance de la loi civile de toute forme constitutionnelle du corps social; en sorte que refuser l'une c'est effectivement les exclure toutes deux, et prolonger l'existence pratique d'un arbitraire dont l'odieuse théorie ne saurait plus trouver aucune part des défenseurs. Si je parviens à mettre au plus grand jour ces vérités obscurcies par de faux raisonnements et des exemples spécieux encore plus que par la prépondérance d'intérêts opposés, je ne croirai pas avoir fait un ouvrage tout à fait inutile. L'influence des idées saines sur le bonheur des hommes est incontestable à la longue; que le vrai triomphe dans les écrits des philosophes, et tôt ou tard il brillera sur les trônes. Quoi qu'en aient pu dire les détracteurs du genre humain, les faux calculs ont fait commettre aux tyrans eux-mêmes plus de crimes et d'attentats contre la sûreté publique que leur propre penchant.

CHAPITRE II.

La loi civile étant celle qui règle les rapports personnels et réels des citoyens entre eux, elle doit avoir pour principal objet la justesse de ces rapports avec le moins de dépendance possible de la forme particulière de gouvernement sous lequel vivent les citoyens. Ainsi le meilleur code civil, soit qu'il détermine et assure les droits de la propriété, soit qu'il protége les personnes par des sanctions pénales, sera celui qui conservera, sous ce double point de vue, les rapports de justice les plus exacts entre chaque citoyen, d'après les principes constitutifs de notre être; en d'autres termes, qu'il appliquera avec le moins d'altération possible, les principes de la loi naturelle à l'état de société. Moins ce code sera lié à une forme particulière de gouvernement, plus il aura de compatibilité avec toutes.

Conclurons-nous de ce principe qu'il n'y a de bonne loi civile que celle qui est totalement indépendante de la loi politique? Certes une pareille loi civile serait la meilleure de toutes, le *nec plus ultrà* de la législation; mais comme l'apparition de ce phénomène n'est pas à espérer de longtemps, nous en concluons seulement que moins elle en dépendra, et plus

elle aura de moyens d'atteindre la perfection; et nous dirons aussi que si la complication de circonstances dans lesquelles se sont trouvés jusqu'à présent la plupart des États connus, ne leur a pas permis de laisser à la loi civile toute l'indépendance qui lui appartient par sa nature, ce n'est point une raison de croire que la chose soit par elle même impossible, et que si elle est possible, elle doit tôt ou tard avoir lieu; nous en conclurons encore que si la meilleure loi civile est celle qui dépend le moins de la forme de gouvernement, la meilleure forme de gouvernement est celle qui peut laisser le plus d'indépendance à la loi civile, et l'État le plus heureux celui qui peut adopter cette forme de gouvernement.

Mais voulez-vous, dira-t-on, relâcher, briser le lien qui cimente les intérêts particuliers des membres de la société avec leurs intérêts généraux? La nature elle-même, en unissant la totalité de ses œuvres par une chaîne non interrompue, n'a-t-elle pas montré aux hommes la marche qu'ils devaient suivre pour perfectionner son ouvrage? Je réponds que, bien loin de vouloir briser ou relâcher ce nœud, j'entends, au contraire, le resserrer davantage en le dégageant des fils inutiles qui ne font que l'embarrasser; je veux le rendre plus fort en le concentrant dans les seules parties qu'il doit véritablement lier; je veux le rendre

plus sûr, plus durable, en le rendant plus cher aux hommes et plus légitime. Ce n'est pas la loi qui règle d'une manière plutôt que d'une autre les rapports des citoyens entre eux, qui forme ce lien; mais celle qui établit les rapports de chacun d'eux avec la puissance publique, loi entièrement différente de la première, et dont il n'est point question. Que si la nature a condamné tous les passages brusques, cette même nature a fait voir d'autre part que lier n'est pas confondre, et partout on observe dans sa marche une antériorité, une subordination de fins et de vues s'étendant des plus nobles objets à ceux qui nous paraissent les moins dignes d'attention; en multipliant à l'infini les différences individuelles, la nature, quoi qu'en ait pu dire un savant plus célèbre par la pompe de son style que par l'exactitude de ses observations, la nature a formé des classes, et, d'une main forte que dirigeait son ineffable sagesse, leur a prescrit les limites et le cercle plus ou moins vaste dans lequel chacune d'elles a été renfermée conformément au plan général de la création. Suivons ses traces et nous serons sûrs de ne pas nous égarer.

Lorsque les premiers hommes se rapprochèrent pour former une société, quelle a dû être leur première pensée? De combiner la sûreté de leur existence individuelle et la jouissance des fruits de leur travail

avec celle des autres individus qui entraient dans l'association; car, si nous remontons à la première société, par cela même qu'elle était la première, cette société était aussi unique. Or, son premier but ne pouvait pas être d'établir un état de balance avantageux à l'égard d'autres associations qui n'existaient point encore, mais de régler les intérêts des sociétaires de la manière la plus conforme au droit naturel, dont ils étaient encore trop près pour supposer qu'ils voulussent s'en écarter au-delà de ce qui devenait indispensable pour en assurer les parties les plus essentielles. Si donc, au lieu de l'indépendance respective que réclame la différence de leurs buts respectifs, on voulait absolument établir entre la loi civile et la loi politique une subordination qui ne nous paraît pas nécessaire, nul doute, en principe, que la loi civile, qui est la base de l'association, ne dût obtenir la primauté sur la loi politique, qui n'est que son support et son instrument, qui n'est, en un mot, à l'égard de la première, que ce que la force armée est à son propre égard.

Si les hommes naissaient tous égaux en facultés physiques et intellectuelles, tous également propres et disposés à ne chercher leur bonheur individuel que dans celui de tous, il eût suffi de régler les intérêts des sociétaires de la manière la plus conforme aux in-

tentions générales, et la loi civile eût été dans cette société non-seulement la première, mais l'unique loi. Mais comme dès les premiers pas qu'ils firent vers l'association, la pluralité des membres a dû s'apercevoir qu'ils n'y portaient pas chacun des intentions également pures et des moyens égalcment énergiques; ou plutôt, en sondant ses propres dispositions, plus d'un membre a dû sentir que, comme il n'était pas lui-même sans quelque penchant à l'usurpation des droits d'autrui, s'il pouvait le faire impunément, ainsi, lès mêmes dispositions devaient se trouver dans beaucoup d'autres, il en est résulté qu'après avoir réglé leurs rapports individuels, ils durent aviser aux moyens de les mettre à l'abri de leur violation réciproque, ce qu'ils n'ont pu faire qu'en organisant une autorité ou force publique capable de contenir les passions de chaque membre dans le cercle prescrit par l'intérêt commun, et en déterminant les rapports de cette autorité avec chacun des individus qui concouraient à l'association. Or, si c'est uniquement pour assurer la masse des intérêts particuliers que la force publique a été instituée, la loi civile se trouve donc nécessairement la première en ligne; la loi politique n'est venue qu'après : celle-là est le premier but de l'association, celle-ci le moyen d'obtenir ce but et de l'assurer.

Mais dans le fait, de ce que la loi politique n'est que le moyen d'assurer l'existence et l'efficacité de la loi civile, en peut-on déduire qu'elle doit lui être subordonnée? Nous ne poussons pas si loin nos prétentions; nous nous bornons, dans l'état actuel des choses, à désirer que ces deux lois soient aussi indépendantes l'une de l'autre que la conservation du corps social peut le permettre. S'il n'existait sur la terre qu'un seul corps social, point de doute que son organisation politique et administrative ne dût être en tout subordonnée à la loi civile; car le maintien de cette loi et l'exécution de ses arrêts seraient la seule occupation du gouvernement. Ce gouvernement serait ce qu'est la nature sur le globe terrestre : des lois invariables, résultat nécessaire de l'organisation des différentes classes d'êtres animés qui l'habitent, veillent à leur conservation sans aucune dépendance de ce qui peut se passer dans l'intérieur d'une autre planète, avec les habitants de laquelle nous n'avons ni contact ni rapports quelconques.

Mais la terre étant partagée en différentes sociétés indépendantes les unes des autres, et dont les intérêts, ou plutôt les passions, se heurtent et se croisent réciproquement, toute association d'hommes, en formant un corps politique particulier, doit penser non-seulement à garantir les intérêts individuels des membres

qui le composent de la malveillance de quelques-uns d'entre eux, mais à défendre l'intérêt général de l'État lui-même contre les attaques d'autres États. Dès lors la meilleure forme relative de gouvernement d'un État quelconque ne peut plus être uniquement celle qui laisse le plus de liberté absolue, ou prête le plus fort appui à la loi civile, mais celle qui réunit le plus haut degré de protection et d'appui envers cette liberté, avec la force nécessaire pour garantir la sûreté de l'universalité de ces intérêts contenus dans celle de l'État. Si les différents corps sociaux entre lesquels la terre se trouve partagée offraient une étendue et une population à peu près égale, les moyens d'attaque et de défense qui en résulteraient l'étant aussi, il s'ensuivrait naturellement que la force publique, presque uniquement destinée au maintien de l'ordre et de la tranquillité intérieure, n'aurait besoin que d'un très-léger sacrifice des droits naturels pour acquérir l'efficacité nécessaire à la consécution du but qui l'a fait constituer.

Dans un pareil état de choses, aussi désirable pour l'espèce humaine qu'il est peu à espérer de le voir jamais se réaliser, nul doute encore que la division du globe habitable en sociétés d'une médiocre étendue ne fût à préférer à celle qui ne formerait qu'un petit nombre de grands empires, ne fût-ce, toute autre

raison à part, que parce que les petits États se rapprochent davantage de l'état de famille, première source et berceau de la société civile. Mais la chose n'étant point ainsi, et la configuration même de la terre s'opposant à ce qu'il y existe longtemps une certaine égalité de puissance entre les peuplades qui l'habitent, abstraction faite des désastres qu'un plus grand jeu de passions dans ceux qui sont à la tête de grands États peut faire tomber sur les peuples soumis à leur domination, et n'envisageant les choses que sous la face qu'elles devraient naturellement présenter, on est forcé de convenir que, dans la situation actuelle de la partie du globe civilisé, plus un État aura d'étendue, de richesses et de population, en un mot, que plus cet État aura de force réelle, moins son gouvernement sera obligé d'empiéter sur le droit civil et de gêner les intérêts individuels pour augmenter l'action de la force publique.

La force publique qu'un gouvernement se donne en tendant d'une manière extraordinaire ses ressorts, c'est-à-dire en obligeant les citoyens à lui sacrifier un plus grand degré de volonté individuelle que ne l'est celui que l'homme est naturellement censé avoir voulu mettre en commun, lorsqu'il s'est réuni en corps de société, cette force, dis-je, est une espèce d'usurpation, une conquête que le gouvernement a faite sur les

gouvernés, un excédant de sacrifice que la loi civile fait d'une partie de ses droits pour la conservation des autres. Or, plus un gouvernement exige de sacrifices pour sa conservation, moins ce gouvernement convient aux intérêts des hommes, généralement parlant.

Sans doute, il y a des circonstances où il peut être de l'intérêt d'une association particulière de déroger à ce principe et d'assujétir plus ou moins sa loi civile à la loi politique; mais qu'est-ce que cela prouve, si ce n'est que cette société se trouve placée dans de mauvaises conditions? Lorsque les peuples conquis étaient dépouillés de leurs propriétés et traînés en esclavage, les guerres se faisaient de nation à nation la force publique devait être le principal objet de l'organisation sociale; et si les bornes naturelles du territoire ne lui en procuraient pas une suffisante pour faire face à celle de la puissance ennemie dont on avait de si grands maux à craindre, il fallait bien avoir recours à des moyens extraordinaires. Ces moyens, on les trouvait presque toujours dans des institutions qui, en soumettant chaque membre de la société à une discipline plus sévère que ne l'est celle exigée par les grands États, en lui imposant de plus étroites obligations envers le gouvernement, en le détachant davantage de lui-même et de sa famille, en fondant, pour

ainsi dire, toutes les volontés, tous les intérêts, toutes les passions dans une seule, la sûreté du gouvernement et la gloire parvenaient à faire résulter d'une population médiocre une force publique capable de la protéger contre celle d'un État infiniment plus considérable. Tel a été le cas de quelques-unes des républiques grecques dont on a très-bien dit que l'organisation ressemblait beaucoup plus à celle d'une corporation religieuse et militaire qu'à une véritable association civile. Mais quand on voudrait prendre la puissance d'une nation pour le représentant de sa véritable prospérité; quand on voudrait conclure du dévouement sans borne de ses citoyens à une patrie qui leur coûtait si cher, que ses citoyens y trouvaient, en effet, le bonheur, cela ne prouverait qu'une chose, l'aptitude de l'humaine nature à se ployer aux institutions qui la contrarient le plus; son penchant à préférer les biens factices et qui sont de sa propre création à ceux qu'elle tient de son essence elle-même, et l'orgueil qu'elle met à enfanter des choses extraordinaires comme à endurer des peines et faire des sacrifices qui semblent hors de sa portée. Parce que l'ordre militaire des Mamelucks gouverne depuis quelques siècles l'Égypte et les côtes de l'Afrique; parce que celui de Malte s'est rendu pendant quelque temps redoutable sur son rocher à des États infiniment supé-

rieurs en puissance; parce que des fanatiques croient trouver ou trouvent réellement leur bonheur dans l'observance d'une règle inhumaine; parce qu'endurcis par l'habitude à un genre de vie contre nature, on verra les membres de ces associations bizarres préférer les souffrances et les privations auxquelles leur amour-propre s'est accoutumé, aux douceurs de la vie domestique et civile, en tirerons-nous la conséquence qu'il vaut mieux être armateur, célibataire, mameluck, fakir, trappiste, que jouir d'une honnête aisance au sein de sa famille, sous la garantie d'un gouvernement doux et tempéré, parce qu'il possède le degré nécessaire de puissance pour se maintenir protecteur des droits naturels, parce qu'il n'a aucun intérêt à les violer? Pourtant, n'oublions pas ici d'observer que, si ces sacrifices sont supportables, s'ils ont même des attraits dans un petit État, c'est que là chaque membre de la société étant, pour ainsi dire, en présence de l'autre, son amour-propre y est plus en jeu, son civisme y est plus soutenu par l'émulation ; en souffrant lui-même, il est témoin et juge de la souffrance de son voisin; le corps social y étant divisé en un moindre nombre de fractions, chacune d'elles y conserve un plus grand sentiment du tout; la difficulté de se soustraire à la loi commune fait encore qu'on se détermine plus aisément à la subir, et l'habitude, cette seconde nature

ou plutôt cette force victorieuse de la nature elle-même, opère ensuite le reste (*Voy. la note* 1).

Imposez ces mêmes sacrifices aux habitants d'un vaste empire et vous y introduirez le comble de la tyrannie. D'abord, n'étant point nécessaires à la conservation de l'État, ils n'auraient point la seule excuse qui peut les légitimer; la facilité de s'y soustraire, soit en se cachant dans la foule, soit en achetant l'impunité, fait qu'on s'occupera bien plus des expédients propres à éluder la loi que des moyens d'en alléger le fardeau en s'y habituant; à la place de l'émulation, de l'obéissance, on aura la vanité de se montrer au-dessus des règles ordinaires; et comme ce seront les membres les plus puissants de la cité qui auront plus de facilité à se faire excepter de la règle commune, il s'y formera bientôt une opinion hostile à la loi, une sorte de point d'honneur qui finira par la dégrader et en faire tomber presque entièrement le fardeau sur la classe la moins aisée, s'il ne réussit pas à l'anéantir tout à fait. — Les grands empires ont d'ailleurs d'autant plus tort de s'approprier les ressorts forcés des petits États populaires que, par une augmentation momentanée de force qu'ils en acquièrent, l'introduction de ces pièces hétérogènes dans un édifice pour lequel elles n'ont point été faites ne peut que nuire essentiellement à sa conservation. En obligeant

les hommes, par l'effet d'une administration trop personnelle et trop minutieuse à s'occuper à chaque instant du gouvernement, ce qu'on ne peut faire à moins d'attirer leur attention sur les vices qu'il a réellement ou qu'on peut croire qu'il ait, on comprime trop, on fait trop entrer le corps entier de la nation dans le centre qui doit le régir. En supposant que le gouvernement de cet empire soit celui d'un seul, si ses sujets perdent par ce surcroît d'obligation et de gêne la seule compensation qu'ils trouvaient de leur passivité politique, dans un mouvement individuel plus libre et plus aisé des facultés qu'une bonne loi civile devait leur garantir, le souverain n'y perdra pas moins de son côté par l'attention plus suivie qu'il devra apporter dans l'emploi dangereux de moyens d'une nature si délicate et par la crainte qu'il devra toujours nourrir de les voir tourner contre lui-même s'il en perd un instant de vue la direction. En fait de gouvernement, s'il est difficile de dire lequel est le meilleur, on peut du moins assurer que le pire de tous est celui dont la forme contraste avec le fond.

Admirons donc l'héroïque acharnement de quelques-unes des républiques de l'antiquité à défendre les constitutions qu'elles s'étaient données; admirons la vigueur de ces constitutions; mais plaignons les membres de ces républiques d'avoir dû acheter la

gloire de se singulariser par l'abandon de la plus grande partie des biens dont la conservation a formé le but primitif de l'association des hommes. Aussi le code civil de ces républiques s'est-il éteint et perdu presque entièrement avec elles, pendant que leur organisation politique qui s'était fortifiée et illustrée aux dépens de la loi civile a conservé si longtemps sa réputation (*V. la note* 2).

Cette réputation, qui était dans toute sa force à l'époque où les Romains commençaient à sortir de leur état de barbarie, fut sans doute ce qui les engagea à envoyer des commissaires en Grèce pour y recueillir et apporter dans leur patrie les lois civiles dont elle manquait. Il est tout naturel que ces hommes plus braves qu'éclairés, plus doués de bon sens que d'esprit, séduits par la renommée et le lustre que répandaient au loin la sagesse des Grecs et la force de leurs gouvernements, aient imaginé que leurs lois intérieures devaient être aussi bonnes que l'étaient leur organisation politique. Cependant, comme il y avait déjà à cette époque assez de communication entre la basse Italie et la Grèce pour que plusieurs lois de ces différents états ne fussent pas inconnues à Rome, le sénat romain sentit en même temps qu'aucune législation particulière de la Grèce ne pouvait convenir entièrement à un état si différemment constitué. Il

chargea donc ses députés, non d'apporter à Rome la législation complète d'un seul état, mais ce qu'ils trouveraient de meilleur et de plus convenable dans les différentes législations de la contrée qu'il leur enjoignait de parcourir.

On sent que c'est des différentes pièces de toutes ces législations et de celles surtout qui, étant moins liées avec l'organisation de la force publique, retenaient le plus du droit naturel, que furent composées les lois des Douze-Tables. Ces lois qui formèrent pendant plusieurs siècles la base de la législation romaine, extraites de la législation de vingt États différents, les lois des Douze-Tables ne purent conserver l'empreinte d'aucune forme particulière de gouvernement; elles ne purent même beaucoup prendre de celle du gouvernement qui les avait adoptées. Ce gouvernement était déjà constitué, déjà il avait ses légions, son sénat, ses comices, son ardent amour de la patrie, ses pénates et son capitole; sa rivalité, sa balance entre le peuple et l'aristocratie, sa soif de la gloire et le pressentiment religieux de sa future domination sur tous les peuples de la terre, pour garants de ses droits au dedans, et du grand rôle qu'il était appelé à jouer au dehors. La réunion de ces deux circonstances extraordinaires suffirait à expliquer la sagesse de la plupart de ces lois et surtout leur peu de dépendance

de la forme du gouvernement qui en était une des causes principales, si, lorsqu'il s'agit des Romains, on pouvait jamais oublier ce grand sens qui caractérisa dès le principe toutes leurs institutions et qui, lors même que les premières commodités de la vie étaient à peine connues dans leur ville, y faisait jeter les fondements de ces admirables édifices publics qui annonçaient dès lors la reine des nations.

Mais si la supériorité du droit civil des Romains sur les lois de tous les autres peuples qui les précédèrent ou suivirent jusqu'à nos jours, est due à ce que ce code, qu'on a justement appelé la raison écrite, est celui qui s'écarte le moins des lois de la nature et qui convient le mieux aux rapports généraux de l'homme civilisé, c'est au sentiment de sa force et à la puissance réelle qui le suivit de bien près, que Rome fut redevable de cet avantage sur tous les autres États. Cette puissance, d'abord plus morale que physique, basée ensuite sur l'heureuse alliance des mœurs et des lois, mit le gouvernement à même de pouvoir se passer de ressorts extraordinaires, et l'indépendance de la loi civile fut l'heureux résultat du peu de besoin qu'on avait de la gêner et de la contraindre pour augmenter les ressources effectives du gouvernement.

D'autres causes, il est vrai, purent, sans doute, y

contribuer aussi, telles que la part que les citoyens en masse prenaient à la confection des lois et le désir de se populariser auprès d'une assemblée dont dépendait la distribution des places et des honneurs de la république, désir qui devait empêcher les magistrats de lui proposer des sacrifices trop onéreux à son bien-être domestique, ou dont il ne pût apprécier, par le seul bon sens naturel, la justice et la convenance. Mais, outre que ces mêmes causes ne produisirent pas toutes seules le même effet chez d'autres nations où elles se trouvèrent également réunies, on ne saurait révoquer en doute que le salut de la république ayant été la principale considération à laquelle les anciens Romains subordonnèrent toutes les autres, ils n'auraient pas manqué de lui faire de plus grands sacrifices dans les rapports civils de leurs intérêts, s'ils avaient cru nécessaire de donner ce support de plus à la république. Ces sénateurs qui immolèrent à l'égalité de la loi leurs propres enfants, qui les immolèrent même à la seule discipline militaire, montrèrent assez de quel dévouement ils étaient capables, pour qu'on puisse les soupçonner d'avoir rien négligé volontairement de ce qui pouvait contribuer au maintien et à la gloire de la république.

Mais ils sentirent de bonne heure que la véritable patrie est plus dans la loi que dans les murs de la ville

qu'on habite, que le gouvernement et la force dont il est revêtu sont institués pour protéger la loi civile et non pour empiéter sur elle, que tout sacrifice d'indépendance naturelle qui n'est pas nécessaire est tyrannique, que la meilleure loi civile est celle qui s'éloigne le moins du droit de nature, qu'elle est plus forte à mesure qu'on l'aime davantage, et que les hommes ne peuvent longtemps et véritablement aimer que ce qui est dans la nature de leur être. Ils sentirent que, pour être vraiment libres, il fallait être puissants, et que la vraie puissance ne consistait pas dans les institutions outrées et contre nature, dont le ressort trop tendu se brise à la fin et ne fait pas moins le malheur de celui qui l'emploie que de ceux contre lesquels il est dirigé, mais dans l'augmentation du nombre des bras capables de défendre la patrie et des ressources nécessaires pour les nourrir. Au lieu de brider et de museler par des lois trop coactives leurs concitoyens, au lieu de les déclarer tous soldats et tenus sans distinction au service militaire, ils facilitèrent le recrutement des légions en introduisant dans leur ville les peuplades entières qu'ils avaient soumises; ils honorèrent le mariage et flétrirent le célibat par l'exclusion des principaux emplois de la république; et par des règlements conciliant les intérêts des maîtres et des esclaves, ils ouvrirent à ces

derniers une voie facile au droit de cité; ils pensèrent enfin qu'il valait mieux se rendre respectables par des victoires au dehors que par des lois sévères dans l'intérieur de leur ville.

Leur loi civile étant la plus conforme à la raison et à la nature des hommes en société que l'on connût jusqu'alors, leur cité devint en quelque sorte la métropole du monde civilisé; toutes les nations s'y trouvaient à leur aise et comme chez elles, parce que, dans quelque société que l'on ait été élevé et nourri, il est toujours aisé de se rapprocher des voies de la nature. Si l'on n'avait vu qu'aux jours les plus brillants de la république romaine, des peuples et des princes étrangers soumettre leurs différends au sénat de Rome et s'en rapporter à ses décisions, on pourrait dire que c'était bien plus la puissance que la réputation d'équité qui leur attirait cet honneur; mais on en retrouve l'exemple dès les premiers temps de la république, comme l'on sait aussi que, dès ce temps, les Romains se croyaient appelés par la destinée à gouverner le monde, peut-être parce qu'en comparant déjà leurs lois avec celles des autres peuples, ils sentaient que leur excellence y devait peu à peu soumettre toutes les autres nations.

Les lois civiles de Rome tenaient si peu de la forme particulière du gouvernement, que presque aucune

de celles qu'on avait faites du temps de la république ne cessèrent d'être en vigueur sous le despotisme militaire des empereurs. Promulguées en Italie, elles passèrent avec le sceptre du monde sur le Bosphore de Thrace, et s'y naturalisèrent si bien que, nonobstant le changement total de religion, au milieu même de la superstition la plus grossière, elles y gouvernaient encore ce peuple de sophistes intolérants dix siècles après; par une coïncidence de hasard remarquable, elles ne furent entièrement abolies en Grèce que lorsque de nouvelles combinaisons les firent revivre en Italie, et, peu de temps après, dans une grande partie de l'empire d'Occident. On peut dire que si leur règne a été quelquefois plus resserré, il ne se perdit jamais totalement, et rien ne prouve plus leur supériorité sur toutes les autres législations humaines antérieures à notre temps que de voir leur empire suivre dans tous les temps et chez toutes les nations les progrès de la civilisation et des sciences. Les lois romaines semblent être, en jurisprudence, ce que les anciens monuments d'architecture et de sculpture sont pour les arts, ce que leurs auteurs classiques sont pour l'éloquence et la poésie. La raison en est la même : comme ceux-ci tiennent leur excellence de l'imitation idéale de la belle nature, celles-là doivent la leur à cette nature elle-même,

perfectionnnée par l'ordre social, dont elles sont le plus fidèle miroir que nous en ayons sur la terre. Comparez leur sort avec celui des lois féodales que la conquête et la force établirent pendant quelques siècles sur les ruines des premières : lois de circonstance, elles subirent toutes les vicissitudes des gouvernements qui les avaient promulguées ; à mesure que les idées saines triomphèrent des erreurs et des préjugés, à mesure que la raison prit la place de la force, on vit leur éclat se ternir, leur considération s'affaiblir et se perdre peu à peu, comme les ombres de la nuit à l'approche de l'astre du jour. S'il arrive, comme tout semble le faire espérer, qu'elles disparaissent enfin tout à fait, ce ne sera que le retour très-peu vraisemblable des mêmes circonstances politiques qui pourra leur donner une nouvelle vie ; mais jamais elles ne se reproduiront d'elles-mêmes, comme on l'a vu des lois romaines, ressorties du chaos gothique par leur propre énergie, ou plutôt par celle de la nature, qui revient toujours à la pureté de son instinct lorsqu'une force majeure cesse de la contraindre (*V. la note* 3).

Et pourquoi l'ancienne religion des Romains se perdit-elle entièrement pendant que leur code civil semble destiné à redevenir constamment la base de celui des peuples civilisés ?

C'est que la religion des Romains étant intimement

liée avec leur loi politique, elle faisait partie du gouvernement et devait, en conséquence, s'écrouler et disparaître avec lui. Chez les Romains, la religion n'était point un rapport individuel de l'homme avec la divinité, mais un rapport général de l'État avec les dieux protecteurs et gardiens de ce même État. C'était bien plus un ressort de la haute politique que de la morale particulière. Celle-ci, uniquement basée sur les lois civiles et sur les mœurs, contrastait même très-souvent de la manière la plus manifeste avec les institutions religieuses; et si ces dernières prenaient le dessus à quelques époques de l'année, l'empire de l'autre était de tous les jours; la religion dominait dans les temples et sur les places publiques; mais dans les enceintes domestiques, elle était subordonnée à l'ascendant des mœurs et à l'empire des lois civiles. Aussi rappelons-nous que la religion des Romains date presque de la fondation de leur cité et fait partie du gouvernement dès sa naissance, pendant que les lois civiles, qui en furent toujours séparées, n'ont été publiées que longtemps après et reçurent progressivement, et presque d'année en année, des additions et des explications qui les portèrent enfin, plusieurs siècles après, à ce haut point de perfection où aucune autre législation n'était parvenue.

Opposée presqu'en tout au culte politique de l'an-

cienne Rome, la religion chrétienne, telle du moins qu'elle a été prêchée par son divin fondateur et ses premiers disciples, a la même supériorité sur toutes les autres religions connues que le code civil des Romains a eue sur les lois des autres nations, et cette supériorité, elle la doit en premier lieu à son indépendance absolue des lois politiques ou civiles des États où elle s'introduisit pour la consolation et le bonheur du peuple; secondement, à ce qu'étant l'émanation la plus pure de la religion naturelle, n'envisageant que les rapports moraux et les obligations de l'homme envers la divinité, les récompenses même et les peines dont elle étaie ses préceptes n'étant pas de ce monde, elle devient l'aide et l'appui de tous les gouvernements sans avoir de prédilection pour aucun. Rapprochant les hommes par la fraternité de son culte, elle est démocratique par essence, mais comme l'égalité qu'elle prêche n'existe que devant Dieu, elle n'en convient pas moins aux gouvernements nobiliaires et monarchiques. C'est même dans ces gouvernements qu'on peut dire qu'elle est plus particulièrement utile aux hommes, tant par les leçons sévères qu'elle ose donner aux castes privilégiées et aux souverains eux-mêmes, qu'en consolant les classes inférieures de l'inégalité de leur condition sur la terre par l'espoir de l'égalité céleste et en les détournant de

chercher à renverser les barrières qui les séparent des ordres supérieurs par la perspective d'un bonheur éternel auquel les souffrances même et les exclusions humiliantes de cette vie doivent les conduire plus aisément. Aussi, à peine fut-elle sortie de l'obscurité où elle s'était tenue cachée pendant près de trois siècles, qu'on vit les maîtres de la terre en protéger hautement le culte et l'adopter eux-mêmes pour le généraliser d'autant plus facilement parmi leurs sujets.

Les chefs des hordes de Barbares qui commencèrent par ravager et détruisirent ensuite l'empire d'Occident imitèrent, à cet égard, les empereurs qu'ils venaient de détrôner. Et que pouvaient-ils faire de mieux pour adoucir, humaniser et fixer sur le sol qu'ils venaient de conquérir ces essaims de soldats indociles, ennemis de toute dépendance, uniquement affamés d'or et de carnage? Les arts des Romains avaient bien pu pénétrer sous la tente de quelques-uns de ces rois; ils avaient pu gagner quelqu'individu, mais le gros de la nation était resté le même. Ce goût exotique de notre civilisation, introduit dans le nord de la Germanie ou dans les plaines de l'Euphrate par quelques chefs de ces peuples élevés à Rome en qualité d'otages ou d'alliés, ne s'y était point encore naturalisé; c'était plutôt un désir effréné de s'empa-

rer par la force des objets convoités, qu'une tendance suivie vers une manière de vivre plus douce, plus sédentaire et plus fraternelle. C'est à la religion chrétienne qu'il était réservé de policer et civiliser le corps entier de la nation, et si elle l'a fait, si elle a pu le faire sous des gouvernements si différents de ceux où elle avait pris son premier accroissement, à quoi doit-on l'attribuer, si ce n'est principalement à l'avantage qu'elle avait de pouvoir convenir à toutes les formes administratives, parce qu'elle n'était identifiée avec aucune? Le fait avait été depuis longtemps observé et son excellente morale en avait eu tout l'honneur. Mais sans rien vouloir ôter à celle-ci de sa prééminence sur toutes les morales religieuses qui l'ont précédée, la biographie des premiers chefs de gouvernement qui adoptèrent le culte chrétien nous autorise à penser que c'est bien plus à leur intérêt politique qu'à de vagues considérations de morale qu'on est redevable d'un changement de religion qui eut pour eux les conséquences les plus heureuses.

Cet avantage de convenir à tous les gouvernements est la cause, n'en doutons pas, de la facilité qu'elle trouva à pénétrer et à s'établir presqu'en même temps et par la seule force de ses principes dans la plus grande partie de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique connue. C'est cette prérogative qui l'a fait triompher

de tant de révolutions qui semblaient devoir l'anéantir à jamais, et elle la fera toujours sortir victorieuse des atteintes qui pourront lui être portées dans les temps de troubles et de guerres civiles. L'autorité, quelle qu'elle soit, qui sortira du choc des partis s'empressera toujours d'accueillir une religion qui ne se mêle pas des affaires de ce monde, qui prêche la soumission et l'obéissance, console de l'injustice et fait un devoir de l'oubli des injures. Qu'ils ont été coupables ou mal avisés, qu'ils ont méconnu la véritable grandeur de la religion dont ils étaient les chefs, ces indignes successeurs du Christ, qui en dénaturèrent le plus beau caractère pour en faire servir le culte aux vues retrécies d'une domination temporelle si éloignée du grand but de son institution ! Leur lâche et sordide avarice, leur ambition déplacée arrêtèrent la marche triomphante de cette sainte doctrine, mirent des bornes à son développement et éloignèrent l'époque de cette fraternité universelle qu'on ne peut attendre que de son triomphe sur toutes les autres religions factices qui divisent la terre. Mais pour qu'elle remplisse le grand but de son institution, il faut avant tout qu'elle redevienne ce qu'elle a été ; il faut qu'elle s'isole de nouveau des lois politiques et des lois civiles; il faut que ses pontifes soient persuadés que c'est dans cet isolement même que consistent sa supério-

rité sur tous les autres cultes et le véritable principe de sa grandeur et de sa dignité : *Regnum meum non est de hoc mundo.* Voilà son caractère distinctif, voilà, tracée en deux mots, la ligne ineffaçable qui doit séparer, dans son but et dans ses moyens, toute bonne religion de la loi politique ou civile des peuples. Cette grande idée n'a appartenu qu'au fondateur de la religion chrétienne; elle honore d'autant plus son génie, que c'est dans un pays où le culte religieux ne faisait qu'un avec les lois de l'État qu'il la proclama pour la première fois et en fit la base de ses saintes institutions.

Je n'ignore pas qu'un des esprits les plus brillants et les plus étendus du siècle passé s'est tellement montré persuadé du principe contraire à celui que je m'occupe d'établir, que, sans prendre la peine de l'étayer par des preuves puisées dans le fond même du sujet, il en part comme d'un axiôme indubitable pour en tirer toutes les conséquences qui forment le corps de doctrine consacré dans le cours entier de son ouvrage. « Les lois, dit-il dès les premières pages, « (Liv. 1, chap. 3), doivent être tellement propres au « peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un « très-grand hasard si celles d'une nation peuvent « convenir à une autre. Il faut qu'elles se rapportent, « dit-il encore, à la nature et au principe du gouver-

« nement qui est établi ou qu'on veut établir, soit
« qu'elles le forment comme font les lois politiques,
« soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois
« civiles. » Montesquieu veut même que celles-ci se rapportent aux mœurs et à la religion des habitants. En un mot, perdant de vue que la loi civile fut le premier but de l'association des hommes, il la sacrifie entièrement à des institutions qui, dans l'ordre naturel de leurs besoins et de leurs idées, n'ont pu venir qu'après et ne doivent, par conséquent, prendre la première place qu'en cas d'absolue nécessité. Le fameux président a fait comme font tous les législateurs des nations. Ils commencent par instituer l'autorité publique et tâchent ensuite de faire cadrer comme on peut les intérêts particuliers avec cette autorité. Mais ce n'est point là la marche qu'on doit supposer aux hommes sortant de l'état d'indépendance naturelle pour se former en corps de société, supposition indispensable si l'on ne veut tout donner au hasard et à la force. Ils ont dû vouloir quelque chose avant d'aviser aux moyens de se l'assurer. Or, ce qu'ils ont voulu, comme nous l'avons déjà observé, forme l'objet de la loi civile; les moyens qu'ils ont pris pour s'en assurer la jouissance constituent la loi politique.

Sacrifier le but aux moyens, c'est imiter le faux

calcul de l'avare qui entasse d'abord dans la vue de jouir et finit par ne jouir d'autre chose que du plaisir d'entasser.

Il est malheureux, sans doute, qu'un des ouvrages qui honorent le plus le siècle passé ait été entrepris pour développer un système si nuisible aux intérêts de la société humaine. Une fois parti de ce faux principe, il n'était que trop facile à un écrivain qui joignait au style le plus séduisant les erreurs d'une immense érudition, de l'étayer des arguments les plus spécieux. En déduisant de ce qui est, ou a été, des conséquences pour ce qui doit être encore, Montesquieu a contribué sans le vouloir à propager une des erreurs les plus funestes au genre humain; il a consacré la maxime erronée que la loi civile doit être relative au principe du gouvernement, qu'elle peut, en conséquence, et doit même varier avec lui, subir toutes ses vicissitudes, se conformer à toutes ses passions; ce qui revient à dire qu'il n'y a point de loi civile intrinsèquement bonne; que le droit de nature lui-même n'est pas une règle sûre pour juger de l'excellence de la loi civile; que la principale fin de celle-ci n'est point la sûreté de la vie et de la propriété individuelle, mais le maintien du corps social tout entier; que bien loin enfin d'être le but du gouvernement, elle n'est qu'une arme de plus entre ses mains. Et pourquoi cette arme de plus? pour

courir après le bien imaginaire d'un tout dans lequel les différentes parties qui le composent ne trouvent plus qu'une contrainte, un malaise, une abnégation habituelle de leur volonté? Nous n'entrerons point à ce sujet dans une plus ample discussion, puisque ce n'est pas, au fond, la priorité d'une loi sur l'autre, mais leur indépendance mutuelle que nous avons entrepris d'établir; et, répétons-le encore une fois, accommoder le gouvernement au climat et la loi civile au gouvernement, c'est rendre un très-mauvais service à l'humanité, c'est la livrer sans défense aux inconvénients naturels de l'un et aux caprices ambitieux de l'autre. Aussi, effrayés des conséquences de ce principe, les partisans de Montesquieu se sont-ils empressés de déclarer que ce célèbre jurisconsulte n'avait pas entendu parler de l'esprit des lois qu'on devait faire, mais de celles qu'on avait faites; explication qui ne s'accorde ni avec le sens ni avec la lettre de l'auteur.

Tel est, après tout, l'ascendant de la vérité sur les grands hommes que, vers la fin du même ouvrage, entraîné par la suite de ses recherches, Montesquieu lui-même finit par se dédire en quelque sorte et proclame une maxime aussi favorable à la théorie que je soutiens que la plus grande partie de son système lui est opposée. Si cette contradiction se trouvait dans

une de ces productions éphémères sur la législation que l'esprit versatile de parti enfante chaque jour et détruit le lendemain, je me serais dispensé de la relever comme je fais de tant d'autres propositions erronées qui, pour avoir retenti à la tribune législative de deux grands peuples, n'en méritent pas moins le silence des sages, comme elles obtiendront le mépris de la postérité; mais la réputation de Montesquieu ne permet pas de traiter ces erreurs avec indifférence, et c'est parce que je l'estime que je le combats, ou plutôt que je vais montrer que si, en commençant son ouvrage, il s'en est laissé imposer par l'ordre de choses et d'idées qu'il a trouvé dominant dans sa patrie, la suite de ses méditations l'a peu à peu amené à reconnaître que c'est sur une toute autre base qu'il faut construire l'édifice législatif des nations; et qu'ainsi l'autorité même de grand écrivain n'est pas un argument dont on puisse se prévaloir contre la nouvelle doctrine dont j'ai embrassé la défense. « Les hommes, « dit-il (Liv. XXVI, chap. 1er), sont gouvernés par di« verses sortes de lois, et la sublimité de la raison « humaine consiste à bien savoir auquel de ces or« dres se rapportent principalement les choses sur « lesquelles on doit statuter et à ne point mettre de « confusion dans les principes qui doivent gouverner « les hommes. » Montesquieu applique ensuite ce

principe aux lois de la religion, et rien de plus juste que les conséquences qu'il en tire. Mais pourquoi ne l'applique-t-il pas aussi à la loi civile, qui, dans le but qu'elle se propose, ne diffère pas moins de la loi politique que les lois de la religion elles-mêmes? Serait-ce parce que ces deux dernières sortes de lois ayant également pour objet la conservation et le bien-être de l'espèce humaine dans ce monde, la ligne qui les sépare n'est ni aussi profondément tracée, ni marquée par de si fortes couleurs? Cette démarcation est, je l'avoue, plus difficile à bien saisir, mais elle n'en existe pas moins, et si le grand écrivain dont je parle ne l'a pas explicitement déclaré à la suite du passage que je viens de citer, c'est que, toute sa rhétorique ayant été consacrée au développement du système contraire, il devait naturellement éprouver une sorte d'embarras et un trop vif regret à détruire lui-même dans un de ses derniers chapitres ce qu'il s'était efforcé d'établir dans le cours entier de l'ouvrage. Mais toujours en a-t-il assez dit pour ceux qui savent et veulent le comprendre. Car, qu'est-ce que ne pas mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes, si ce n'est pas séparer les lois qui découlent de ces principes? Et quelle plus grande différence peut-il y avoir entre deux lois que celle qui existe entre la loi politique et la loi civile? Certes,

ce n'est point, comme il le dit, à une raison ordinaire de tracer la démarcation de ces principes dans leur but et dans leurs moyens, et surtout à reconnaître et à prouver qu'elle doit exister. Mais une fois leur différente nature et les diverses lois qui en émanent franchement reconnues et déterminées, il suffit de quelque chose de moins que le sublime de la raison humaine pour en faire l'exacte application aux choses sur lesquelles on doit statuer. Il est donc, ce me semble, indubitable que, quoiqu'il ait composé son ouvrage dans un système tout à fait opposé, l'auteur de l'*Esprit des Lois* a reconnu dans le paragraphe que nous venons de citer l'indépendance relative des différents codes destinés à régir les hommes sous les différents rapports civil, politique et religieux; reconnaissance qui doit nous faire d'autant plus regretter qu'au lieu de prodiguer l'érudition et l'esprit à faire ressortir jusque-là le principe contraire, il n'ait pas fait d'abord de cette indépendance la base de ses savantes élucubrations. De combien de vérités utiles et de lumineuses conceptions n'eût-elle pas été féconde sous la plume de cet admirable écrivain? La France posséderait peut-être depuis longtemps une géométrie politique et législative; et à une époque où, de tous les points de son immense territoire, tant d'hommes de conditions, d'âge et d'éducation divers

furent appelés à lui donner des lois, elle aurait eu à la fois et un guide sûr à leur offrir, et une pierre de touche infaillible pour juger de la rectitude de leurs travaux et de la coïncidence de leurs ressources avec ses besoins.

C'est pour n'avoir pas eu cette boussole de la législation qu'on vit les meilleurs esprits de l'Assemblée constituante errer si longtemps et se perdre dans le vague de théories sans base et sans limites, donner à l'éloquence ce qui ne devait appartenir qu'à la discussion, s'attacher à persuader au lieu de convaincre, saper à la fois tout l'édifice social, et entreprendre enfin de le reconstruire sans plan et sans choix de matériaux. On a beaucoup vanté les lumières de la fin du dix-huitième siècle, et l'on s'est étonné de l'incohérence du résultat qu'elles eurent chez une des nations les plus instruites de l'Europe. Je pense, au contraire, qu'il est précisément arrivé ce qui devait arriver, et que jamais nation ne s'est trouvée, quant au degré d'instruction nécessaire pour régénérer de fond en comble sa constitution et son code civil, dans un état de choses moins favorable que la nation française. Cette multitude d'écrits sur l'économie publique, sur le droit et sur l'art de gouverner, qui l'avaient inondée depuis un demi-siècle, et où le pour et le contre des questions les plus délicates étant à peu près

soutenu avec une égale dose d'esprit et une égale force de raisonnement, s'était attiré un nombre à peu près égal de sectateurs; ce demi-savoir politique qui avait pénétré jusque dans les romans et les pièces de théâtre, et par eux dans les salons et les boudoirs; ces paradoxes, avancés avec l'audace et l'assurance du génie; cette masse incalculable d'erreurs revêtues des apparences de la vérité, et d'autant plus dangereuses qu'elles étaient soutenues et propagées de bonne foi, voilà la véritable cause, non pas de la révolution, comme l'esprit de parti d'un côté et la manie philosophique de l'autre l'ont tour à tour répété, mais de l'incertitude de sa marche et de la presque nullité d'effet qu'elle a eue pour le bonheur et la liberté de la nation à qui elle coûta tant d'efforts magnanimes, tant de privations et de larmes.

Lorsque quelques hommes supérieurs, désignés aux suffrages de leurs concitoyens par des services antérieurs rendus à l'État ou par une réputation de talent et de probité généralement reconnue, sont appelés à proposer des mesures de sûreté ou de prospérité publique à une assemblée composée de pères de famille, négociants ou propriétaires, accoutumés à porter dans l'habituelle discussion de leurs intérêts un coup d'œil juste et exercé, l'ascendant du génie des premiers, la confiance qu'inspirent leurs vertus,

ne laissent pas flotter longtemps l'opinion de leurs collègues. Ceux-ci, plus faits pour juger que pour inventer, n'ayant ni la prétention à l'esprit, ni le don de la parole et les connaissances historiques qui lui prêtent de la force et de l'éclat, bornent leur civisme et leur amour-propre à seconder, appuyer, exécuter les mesures énergiques proposées par les premiers. De l'heureux accord du savoir des uns avec le bon sens des autres naît alors cet ensemble de conception, cette promptitude et cette fidélité d'exécution, cette harmonie et cette fermeté qui arrêtent l'ondulation politique et rendent toute réaction impossible. Ainsi furent fondés ou régénérés presque tous les États constitutionnels, tant dans les anciens temps que dans ceux qui les suivirent à une moindre distance de nous (1).

Le cas est bien différent lorsque l'assemblée délibérante se compose d'un grand nombre d'individus qui, se croyant égaux en savoir comme ils le sont en droit, y apportent chacun leurs systèmes particuliers et leur désir de les faire prévaloir. Les vérités politiques n'étant pas susceptibles d'une démonstration rigoureuse comme les axiômes de physique, surtout pour les esprits superficiels, il arrive alors que la pensée la plus juste et la plus lumineuse, faute d'une

(1) Il ne faut pas perdre de vue que ceci a été écrit en 1805.

règle sûre pour la juger, se trouve confondue et offusquée par un tourbillon d'idées vagues, incohérentes, mais dont la lueur trompeuse n'en jette pas moins un éclat momentané aux yeux du vulgaire. Alors, si un homme supérieur fixe un instant l'opinion de cette assemblée dissonante et tumultueuse, le triomphe qu'il remporte sur la médiocrité, loin d'augmenter et d'affermir son crédit, devient pour le jour suivant la source d'une opposition plus marquée, souvent même d'un revers bien plus nuisible aux grands intérêts de la patrie qu'à la réputation de son défenseur. On sait ce que peuvent, en de pareilles circonstances, l'amour-propre blessé et la jalousie des talents; on connaît la facilité avec laquelle se forment ces ligues momentanées où le bien public est si facilement immolé au plaisir d'humilier un grand homme; mais peut-être aussi n'a-t-on pas assez fait attention au retour naturel des esprits médiocres vers le cercle d'idées auquel ils sont habitués : forcés un instant de céder à la supériorité du mérite et à l'évidence des raisonnements, ils reviennent peu à peu à leur place aussitôt que le mouvement extraordinaire qui leur avait été imprimé commence à se ralentir. De là ces mesures d'exécution ou faibles ou en contradiction avec le principe adopté et qui en paralysent le développement au lieu de le favoriser; ces attaques indirectes, mais conti-

nuelles; ces accessoires divergents du principe; cette multiplicité enfin d'hostilités, de détails, qui accablent et tuent l'ensemble avec lequel elles n'ont pas l'analogie nécessaire. Alors, que, fatigué de cette lutte chicaneuse, le génie s'endorme un instant dans la conscience de sa force et de sa droiture, il ne reconnaîtra plus, au réveil, son ouvrage, tant il le trouvera défiguré, abâtardi par l'amalgame d'éléments hétérogènes qui ne peuvent pas plus s'identifier avec lui que les vers de Pradon ne le pourraient avec ceux de Racine.

Telle est la conséquence de ce flottement d'idées plus spécieuses que vraies, de cette facilité de raisonner sur des choses qu'on ne connaît pas bien, de ce savoir plus étendu que profond, de cette masse indigeste de notions historiques qui fournit des preuves à toutes les erreurs (si en matière de droit les faits peuvent jamais être des preuves); et telle est surtout la conséquence déplorable de cette étroite alliance des lois politiques avec les lois civiles, dans laquelle il est non-seulement difficile que la toute-puissance des premières respecte la faiblesse des autres, mais impossible même qu'elle n'en dénature et anéantisse totalement le but et les effets. Au reste, ce n'est pas seulement à la conservation de la loi civile dans les moments de crise que nuit son alliance avec la loi politique ; le mal vient de beaucoup plus loin, et attaque à son

origine même la loi que nous défendons. Supposez le principe de son indépendance reconnu ; pour rédiger un bon Code civil, le législateur n'aura qu'à consulter en tout la loi naturelle, source lumineuse et féconde qui lui fournira immédiatement la solution des problèmes en apparence les plus compliqués. Est-il question de lois de succession *ab intestato?* Il trouvera dans la nature l'égalité de droit de tous les enfants, sans distinction de sexe ou de priorité de naissance. S'agit-il de lois testamentaires? Il n'assujétira la volonté du testateur qu'aux formes nécessaires pour s'assurer de sa réalité et empêcher que des fripons ne le surprennent dans un moment où sa raison aurait commencé à l'abandonner. Sachant qu'un accès de colère momentanée ou des vues ambitieuses peuvent faire dévier un père de l'égalité d'affection qu'il doit à tous ses enfants, il tracera d'une main ferme la ligne que la partialité ne doit pas dépasser, conciliera ainsi le droit de propriété avec les égards dus à l'humanité et deviendra l'interprète, non de la nature passionnée, mais des calculs équitables de la raison. Respectant la liberté des transactions particulières, il se bornera à les environner des formalités indispensables pour empêcher la fraude et repousser la violence; il n'interviendra enfin dans toutes les actions des citoyens qui ne touchent point aux intérêts généraux que

comme protecteur du faible et garant des droits de chacun. La loi pénale ne lui offrira pas plus de difficultés à vaincre que celle qui règle les intérêts purement réels. La nature a marqué par des lignes encore plus profondes la différente gravité des crimes et des délits; il n'aura qu'à écouter sa voix pour bien graduer la punition qui leur est due.

Mais combien tout change, si le législateur doit combiner chaque article de la loi civile avec les dispositions préexistantes de la loi politique! A chaque ligne, pour ainsi dire, de nouvelles difficultés, des contradictions sans nombre se présentent, et il n'échappe à une erreur que pour tomber dans une autre. Le droit naturel veut que les biens du père soient également partagés entre tous ses enfants; mais la dignité d'une chambre héréditaire des pairs du royaume, la splendeur d'une cour et je ne sais quels autres préjugés radicalement attachés aux monarchies européennes commandent l'institution des majorats; il faut donc les régler par des lois; il faut déterminer comment et dans quels cas ils peuvent être établis, jusqu'où ils peuvent s'étendre; il faut pourvoir à l'indemnité des créanciers de ces êtres privilégiés, à la dotation de leurs filles, aux secours dus, en cas de besoin, aux frères des titulaires; il faut enfin, pour cette seule exception à la loi commune, rédiger un

nouveau code civil à part, dont chaque disposition, n'ayant plus pour base le droit naturel, pourra être contredite et disputée sans fin et finira par nager, qu'on me passe l'expression, dans le vague de l'arbitraire. Si cette seule loi d'exception peut donner lieu à tant d'inconvénients et d'embarras, jugez du chaos dans lequel vous vous jetez en prenant presqu'en tout pour règle de la loi civile les différentes natures des gouvernements établis. Ici, c'est l'intérêt du commerce qui fera violer sous le moindre prétexte la liberté individuelle des débiteurs, même les plus solvables, et dictera des lois de Dracon dans tous les cas qui intéresseront la sûreté de ses spéculations ; là tout sera sacrifié à l'esprit militaire; ailleurs à la défiance des patriciens, ailleurs encore à la tyrannie démagogique, et partout enfin à ce qu'on est convenu d'appeler la raison d'État. Que si tels sont les vices inhérents à la création de la loi civile, lorsqu'elle est subordonnée à la loi politique, de plus graves inconvénients encore en accompagnent l'exercice à tout moment et en rendent la durée précaire. Je ne parlerai pas des changements qu'elle devra subir chaque fois qu'il s'opérera des variations plus ou moins considérables dans le gouvernement, soit par des conquêtes extérieures, soit par des révolutions internes, changements qui l'empêcheront de se perfectionner et d'acquérir cette con-

sidération que le sceau du temps peut seul imprimer à l'œuvre de l'homme. Il est un plus grand mal auquel cette confusion de principes ne manquera jamais de donner lieu ; ce mal est l'exagération de toutes les mesures dictées par le fanatisme, la peur et l'arrogance de la victoire. Faut-il confirmer par l'autorité d'un grand exemple la démonstration d'une vérité qui n'est que trop palpable? Il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin dans les annales des peuples pour le trouver. Qu'un grand danger menace l'État au dehors, que ses enfants conspirent en dedans la perte d'un bien qu'ils ne savent pas apprécier, que le mot terrible de *patrie en danger* vienne alors échauffer les têtes d'une assemblée qui n'a point de guide sûr pour discerner ce qui regarde l'intérêt général de l'État de ce qui concerne les rapports des particuliers entr'eux, et aussitôt le *salus patriæ suprema lex esto* y viendra brouiller toutes les idées. Plus on aura ôté de liberté personnelle aux citoyens et mieux on aura cru avoir assuré celle de la république. Toutes les mesures et lois imaginées par d'autres peuples pour augmenter l'énergie du gouvernement y seront proposées, adoptées, renforcées même aux dépens de la paix et du bien-être individuel. Un tel voudra faire de son pays une Rome, tel autre une Sparte. Que la grandeur et la position de l'État, que le génie des habitants,

que le siècle le permette ou non, malheur à qui opposera la sagesse du raisonnement à la fougue du patriotisme égaré, et voudra sauver la patrie par des moyens non moins sûrs et non moins vigoureux, mais uniquement tirés de la nature de son propre gouvernement. Confondu avec les vrais ennemis de son pays, traîné sur la même charrette, il perdra la tête sur le même échafaud, trop heureux s'il peut conserver l'espérance que, lorsque l'orage révolutionnaire aura disparu, sa mémoire trouvera un ami qui le justifie aux yeux de la postérité. Au milieu de ce déchaînement de toutes les idées, de cette confusion de tous les principes, que deviendront les lois civiles protectrices des personnes et des propriétés, si une démarcation bien claire, bien tracée de longue main dans la tête de ceux qui gouvernent ne les a pas séparées des lois politiques auxquelles seules il appartient de pourvoir au salut public? Exposées à toutes les bizarreries des orateurs populaires, elles seront elle-mêmes traitées en ennemies de l'État; les enfreindre deviendra un acte de vertu; les invoquer, un crime; état de choses d'autant plus déplorable, que le mal s'opérant à fin de bien, on n'a pas même contre lui la ressource du remords, de ce frein salutaire qui arrête le bras levé de l'assassin au moment où il va plonger le poignard dans le sein du voyageur qu'il a dépouillé, et qui ne

dit rien au fanatique qui perce le cœur du grand Henri ou signe froidement l'arrêt mortel de Bailly et de Louis XVI.

Non! détracteurs de l'humaine nature, les passions qui en sont les éléments constitutifs dans leur débordement, même le plus effréné, ne sont pas la principale cause des désordres, et des maux qui ont si souvent inondé la terre de larmes et de sang : l'erreur est le principal coupable; coupable d'autant plus dangereux qu'il n'a presque jamais de châtiment à craindre et que, souvent même, il a de la considération à gagner. Chassez les fausses notions de la terre et vous en aurez bientôt considérablement diminué, si vous n'en pouvez expulser entièrement, l'imposture, la fraude et la violence. L'erreur, je le répète, l'erreur encore plus que l'ambition des souverains, a contribué à défigurer la législation des peuples, à dénaturer le but de leur association; et, de toutes les erreurs, la plus féconde en suites malheureuses, la plus funeste, sans contredit, est celle qui, en effaçant les lignes qui séparent entre elles la loi civile, la loi politique et la religion, a presque toujours immolé la première à la seconde et souvent même les deux premières à la troisième.

Qu'il soit aussi bien reconnu, bien mis hors de toute contestation, que la religion ne peut et ne doit

avoir pour objet que les rapports de l'homme avec son créateur; qu'il n'y a pour elle ni gouvernement ni gouvernés, ni esclaves ni citoyens; qu'uniquement basée sur la confiance, les vertus et les vices de l'individu forment son seul domaine; que la morale publique elle-même n'est de son ressort qu'autant qu'elle se compose en grande partie de celle des particuliers; que la religion n'est tenue à aider et à seconder le gouvernement qu'en tâchant de rendre l'homme meilleur en lui-même; que le gouvernement ne doit intervenir que pour lui garantir son indépendance; que s'il peut y avoir un culte préférable à un autre par le grand sens et la sublimité de ses dogmes, la splendeur et la majesté de ses cérémonies, tout culte cependant qui n'insinue et ne prêche rien de contraire au perfectionnement de la loi naturelle et aux intérêts du gouvernement établi a un égal droit à sa protection; qu'il n'est pas plus du devoir d'un gouvernement de chercher à savoir si un homme a de la religion, et quelle est sa religion, que de s'informer de son régime domestique et de l'état de sa santé; qu'il n'y a pas plus, en un mot, de religion d'État que de médecine d'État, et que la qualification de religion dominante est la plus cruelle satyre qu'on puisse faire d'une institution qui, s'occupant beaucoup plus de l'intention que des faits matériels, doit être tout à fait libre et spon-

tanée, sans aucun rapport quelconque avec les lois positives de l'État.

Qu'après avoir tiré de sa nature et de la position relative où il se trouve la juste mesure de puissance dont il a besoin pour assurer les intérêts généraux de la société contre le choc des corps extérieurs et les atteintes partielles de ses membres, le gouvernement ait le courage de laisser, je ne dirai pas seulement aux tribunaux (il n'y a que de mauvais princes qui puissent chercher à les influencer, il n'y a que des tyrans qui les maîtrisent), mais à la législation civile elle-même, toute la latitude qui lui appartient comme interprète de la nature civilisée; qu'il se persuade que faire empiéter la loi politique sur la loi civile, c'est vouloir faire faire à une arme le service d'une autre; que c'est toujours mal gouverner que de trop gouverner; que le despotisme réglementaire est le plus insupportable de tous; que si, après de longues agitations politiques, on ne voit que trop souvent la masse des humains se reposer nonchalamment et presque avec plaisir dans le sein d'un vaste pouvoir absolu, c'est que celui-ci, violent et tendu dans ses principaux ressorts, perd assez ordinairement de vue les hommes dans la foule des mouvements partiels qui n'intéressent pas sa puissance. Que tout prince, toute république enfin qui prétend à l'estime des sages soit con-

vaincu de cette grande vérité : que c'est pour assurer leur existence personnelle et la jouissance tranquille du fruit de leur travail que les hommes se sont donné un gouvernement, et non pour savoir à quel prix ils doivent livrer leur main-d'œuvre ou le produit de leurs terres, quelles bornes ils doivent mettre à leurs affections paternelles, dans quelle langue et dans quelle posture ils doivent rendre leurs actions de grâce à l'Éternel, s'ils ont à le faire le chapeau sur la tête ou à découvert; que c'est pour cheminer enfin plus commodément et plus sûrement dans la voie spacieuse de la vie sociale, et non pour être traînés par des chaînes dans un labyrinthe de sentiers étroits et raboteux où l'on ne saurait dévier de quelques pas à droite ou à gauche sans se briser contre le mur d'airain et les barres de fer dont on se trouve de tous côtés circonvenu et enfermé.

Que la loi divine, puisqu'on veut lui donner ce beau nom, la loi civile et la loi politique marchent d'accord, mais sans se confondre, vers le grand but de leur institution. Qu'en enfants de la même famille, en bonnes sœurs et amies, elles remplissent chacune la tâche qui leur est assignée sans s'imaginer qu'il y ait de la gloire ou de l'intérêt à envahir les prérogatives et les attributions de l'autre; que, pour qu'elles y soient toutes mieux contenues, le gouvernement ait la

sagesse de se renfermer lui-même dans la sphère toujours assez étendue, assez brillante de ses droits et de ses devoirs, alors l'homme sera et se croira vraiment libre, sous quelque forme d'administration que la providence l'ait destiné à remplir ici bas les fonctions de fils, d'époux et de père, de sujet ou de citoyen.

Accoutumé à se mouvoir sans entraves dans le cercle de ses intérêts et de ses affections domestiques, à jouir de l'exercice de ses facultés et surtout de celui de sa raison, à fixer lui-même les conditions qu'il veut mettre à ses soins, à ses peines, à la sueur de son front, à travailler ou à se reposer quand il le juge à propos, à soigner, en un mot, ses affaires comme il l'entend, que le prix des objets de luxe ou des choses les plus nécessaires à la vie, que celui du représentant général de ces choses, hausse ou baisse; que son existence en devienne plus pénible ou plus aisée; qu'il trouve de la reconnaissance ou de l'ingratitude dans ceux qu'il aura obligés ou servis; qu'il soit finalement heureux ou malheureux, il ne s'en prendra pas plus au gouvernement qu'à son voisin ou à son ami. Des bonnes lois qui, bien fidèlement et bien également exécutées, le garantissent de l'usurpation, de la fraude et de la violence, voilà tout ce qu'à la rigueur il a le droit d'exiger de l'autorité publique, et

ce qui sera d'autant plus facile à celle-ci de lui garantir, qu'elle n'aura point contracté envers lui d'obligations trop étendues et trop multipliées. De son côté, le gouvernement, débarrassé des soins trop minutieux, pourra porter un œil plus attentif et plus éclairé sur les intérêts généraux de la masse sociale; et si, par sa population, par l'étendue ou la position de son territoire, sa puissance absolue ou relative se trouve en équilibre avec celle des grands empires qui le rivalisent (car ce n'est que de ceux-ci que j'entends parler; les petits États, comme les petits ménages, doivent pourvoir comme ils peuvent à leur existence), on ne verra point alors ce gouvernement contrarier le but même de l'association sous le prétexte d'en surveiller de plus près le développement. On ne le verra point autoriser le vol pourvu qu'il soit accompagné d'adresse ou embelli par des marques de caractère, appauvrir l'État pour qu'il ne soit pas trop convoité par ses voisins, *ostraciser* le mérite éclatant, contrarier le vœu des parents et formuler en loi l'injustice publique; on ne le verra pas outrager la nature en établissant sur la différence des sexes des distinctions qu'elle condamne, encore moins fonder ces distinctions partiales dans le même sexe sur le hasard de la priorité de naissance.

Mais en accordant qu'il convienne autant à ceux

qui gouvernent qu'aux gouvernés d'établir et de conserver cette triple démarcation, et bien certainement d'empêcher la religion de se mêler des affaires publiques, ce qui ne peut être sujet à aucun doute, à quel signe reconnaîtrons-nous les limites précises qui séparent la loi civile de la loi politique?...

La simple définition de ces deux lois suffit à résoudre toute difficulté. Nous avons établi au commencement de cet écrit que la loi civile est celle qui règle les rapports des citoyens entre eux, et que la meilleure de ces lois est celle qui s'écarte le moins de la loi naturelle. Nous disons, à présent, que la loi politique est celle qui règle les rapports des citoyens avec l'autorité publique et les rapports de celle-ci avec les autres corps extérieurs, en s'écartant également le moins qu'il est possible de la loi naturelle. La ligne de séparation que l'on cherche est bien facile à trouver. Que vous contractiez, que vous disposiez de vos biens entre vivants ou à condition que votre volonté n'aura d'effet qu'après votre mort; qu'à défaut de la manifestation de cette volonté les lois soient appelées à y suppléer, tout cela doit être réglé, comme beaucoup d'autres chapitres de la même nature, sans aucune connexion avec la forme du gouvernement. Et si vous me demandez quelle est la ligne que la loi civile elle-même ne doit pas dépasser envers les particu-

liers, comme exacte interprète de la loi naturelle, je n'hésiterai pas à répondre que tâcher d'empêcher la surprise, la tromperie et la violence ; s'assurer que l'intrinsèque volonté des stipulants est réellement celle qui se manifeste au dehors, voilà à quoi elle doit se borner dans tout ce qui concerne les transactions des citoyens. Expliquer le vœu de la nature et suppléer à la volonté, c'est ce qu'elle doit faire dans les lois sur les successions. S'efforcer de prévenir les délits et les crimes, les punir lorsqu'ils ont été commis, dans la proportion de leur gravité et dans la vue de les empêcher de se reproduire par l'impunité, voilà le but des lois préventives ou répressives. Mais, je répète, et je crois l'avoir suffisamment prouvé dans le cours de cet écrit, tant dans l'un que dans l'autre cas, ainsi que dans tout ce qui peut regarder les rapports personnels des citoyens entre eux, avoir égard à la forme de gouvernement en statuant sur de tels intérêts, c'est violer l'indépendance de la loi civile, c'est manquer le premier but de l'association.

Et, de bonne foi, que peut gagner un sultan, un monarque ou le sénat dirigeant d'une république à proroger au-delà du terme indiqué par la nature la majorité d'un citoyen? à trop donner ou trop ôter à l'autorité paternelle, à entraver les mariages par des conditions et des formes trop difficiles à remplir, à

forcer deux conjoints à habiter sous le même toit dans un état de guerre domestique perpétuelle, au lieu de leur permettre d'aller faire chacun de leur côté le bonheur d'un autre individu avec lequel il sympathiserait davantage? Que peuvent-ils gagner à gêner la circulation du représentatif de toutes choses en le soumettant à des mesures et à des restrictions que ne connaît point le commerce de ces choses elles-mêmes? à établir des différences arbitraires entre deux sexes que la nature a faits égaux en droits, puisqu'elle a voulu qu'ils concourussent également à la reproduction de l'espèce? à concentrer enfin dans peu de mains les biens de cette terre, qui n'est jamais plus productive que lorsqu'elle est divisée en lots proportionnés aux travaux et aux besoins d'une seule familles? Les axiômes de l'économie politique ne sont-ils pas ici d'accord avec ceux de la loi civile? D'où vient donc que presque tous les gouvernements ont montré tant d'acharnement à envahir les domaines de celle-ci et à la forcer de s'éloigner des voies de la nature dont elle ne devrait être que la charte écrite? Y aurait-il dans le cœur humain un penchant plus fort pour attaquer et contraindre la volonté de ses semblables, lors même qu'il n'y trouve aucun avantage personnel, que celui qui existe pour défendre la sienne au préjudice, bien souvent, de son véritable intérêt?

Mais, dira-t-on, cette partie de la loi civile qui regarde la répression des crimes, et que l'on a, pour cela, plus particulièrement appelée le code pénal, intéressant dans son exécution plus directement la société entière, ne doit-elle pas être plus spécialement relative à la forme du gouvernement de cette même société? Non pas, sans doute, dans toutes les infractions de la loi faites au seul préjudice de quelques membres de la société. Ces infractions doivent être jugées et punies d'après les mêmes principes du droit de nature appliqué à l'état de société qui constitue la loi civile; elles ne regardent la société entière que comme garante des droits de chacun; garantie qu'elle ne peut exercer sans avoir le droit d'en punir les infracteurs. Mais le gouvernement n'est pas plus ici partie proprement intéressée qu'il ne l'est dans une discussion de droit civil entre deux particuliers; ses fonctions et ses droits se bornent donc à assurer aux citoyens l'accomplissement des conditions auxquelles ils ont sacrifié une portion de leur liberté à la conservation de l'autre, et conséquemment à punir ceux qui violent le pacte social relativement à quelqu'un des co-associés, et à les punir de manière à pourvoir le plus qu'il est possible à l'indemnité de la partie lésée, et à effrayer par l'exemple du châtiment tous ceux qui seraient tentés d'imiter l'exemple du crime. C'est de ce double principe que

découle la loi qui, dans quelques cas, a permis la composition avec la partie offensée, ou l'a du moins prise en considération dans l'application de la peine; loi qu'on retrouve chez presque tous les peuples qui étaient encore dans l'adolescence de la société; loi qui, fondée sur le droit naturel, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de meurtre, et que l'offenseur et l'offensé peuvent, en conséquence, s'expliquer et convenir personnellement entre eux, devient monstrueuse et subversive du pacte social, lorsqu'on étend le bénéfice jusqu'aux coupables d'homicide, et qu'on accorde aux parents de la victime la faculté de transiger avec son assassin.

Aucune échelle de proportion ne saurait ici avoir lieu, parce que d'abord il n'en existe aucune entre la vie et la mort, et que le tué ne pouvant plus s'expliquer, personne n'a le droit d'interpréter son intention qui, aussi longtemps qu'elle n'est pas révoquée, doit être censée la même qu'il a eue en consentant à la loi par son adhésion au pacte social. C'est ici encore qu'on peut voir la différence existant entre les lois romaines et celles des barbares qui les remplacèrent pendant quelques siècles. La loi des Douze-Tables ne dispensait le coupable de la peine du talion qu'avec l'acquiescement de la partie offensée; la législation du Nord l'acquittait indistinctement, moyennant un dédomma-

gement pécuniaire fixé par la loi. Ces hommes qu'on nous a peints comme si passionnés pour leurs droits en avaient une étrange idée; ils mettaient à prix leur propre vie.

Dans quelque gouvernement que ce soit, tout membre de la société a le droit d'exiger que sa personne et sa propriété soient respectées par les autres membres; la forme de gouvernement ne doit rien pouvoir lui ajouter ni ôter à cet égard. Quelle que soit cette forme, la garantie des lois ne peut être tirée d'autre source que de celle dont les lois mêmes ont été tirées; et qu'est au fond la loi pénale si ce n'est la garantie du droit civil?

Où la loi criminelle peut varier selon la nature des gouvernements, c'est dans les rapports individuels des membres avec l'autorité publique, rapports qui n'appartiennent point à la loi civile proprement dite, mais qui sont déterminés ou régis par des lois particulières émanées de la loi politique, et faisant, en quelque sorte, partie de la constitution de l'État. La différence pourtant que leur diverse nature met entre ces derniers rapports et ceux des citoyens entre eux ne sera jamais bien sensible dans toutes les espèces de gouvernement avouées par la raison humaine. Mais comme nous ne parlons ici que de l'indépendance des lois qui ont pour objet cette dernière classe de rap-

ports, tout ce que nous pouvons dire, en passant, sur celles qui concernent les rapports des citoyens avec le gouvernement, c'est que ce gouvernement-là sera le plus analogue au vœu de la nature, le plus parfait dans son organisation, organisation, qui, dans ses rapports avec les membres qui composent la société, s'éloignera le moins des principes qui règlent les rapports des membres entre eux.

En se réunissant en société, ce n'est point leurs passions, encore moins leurs passions haineuses que les hommes ont voulu mettre en commun, mais une portion de leurs droits suffisante pour assurer celle qu'ils se réservaient. La vengeance n'étant point un droit, mais une passion, et une passion qu'il convient bien plus de calmer que de satisfaire, c'est une mauvaise expression que celle de venger la loi, venger la société, dont quelques jurisconsultes ne se lassent point de se servir; et c'est une loi plus mauvaise encore celle qui la venge en effet par des supplices qui font frémir et révoltent l'humanité. Non, les hommes n'ont jamais pu vouloir accorder à leurs semblables la faculté de les faire mourir vingt fois dans vingt-quatre heures. Celle de retrancher définitivement un d'eux de la société par la déportation ou la mort, dont l'état primitif de guerre a pu leur donner l'idée, est le maximum du sacrifice qu'ils ont pu faire. Savez-

vous d'où tirent leur origine ces lois barbares? De l'orgueil des gouvernants qui, regardant l'État comme leur patrimoine, ont été naturellement portés à envisager comme dirigées contre eux-mêmes toutes les infractions faites à la loi qui est leur ouvrage; de leur ignorance et de leur paresse qui trouvent plus court d'effrayer que d'instruire et de surveiller, et couvrent par des actes éclatants de justice sur les crimes commis leur manque de vigilance et de sagacité pour les prévenir. Cependant quel est l'effet le plus connu de ces tragédies populaires? C'est que, d'un côté, en apitoyant le spectateur sur les souffrances du supplicié, elles diminuent l'horreur inspirée par son crime; de l'autre, en habituant peu à peu le peuple à ces spectacles de sang, elles finissent par le rendre féroce, et conséquemment plus disposé à s'écarter des règles ordinaires de la société. Dans quelques pays même elles peuvent donner une mauvaise idée de ceux qui gouvernent, et atténuer considérablement l'affection des peuples pour eux. Ces lois de sang seraient, du reste, de quelque utilité, qu'elles n'en seraient pas moins condamnables, parce qu'elles ne peuvent avoir pour base le contrat primitif; mais quand l'expérience de tous les temps n'aurait pas prouvé combien peu elles contribuent à faire obtenir le but qu'on se propose, il suffirait d'un peu d'attention sur la marche

du cœur humain pour en sentir l'atroce inutilité. Les grands crimes proviennent, ou de passions violentes qui renversent toutes les barrières de la conscience, ou de l'habitude d'enfreindre la loi, habitude qui se forme peu à peu en avançant des moindres degrés du crime jusqu'à ses plus affreuses extrémités. Dans le premier cas, le coupable ne raisonnant pas, ne peut être arrêté par la perspective d'un supplice plus ou moins douloureux; dans le second, c'est bien moins le degré de la peine qui est calculé par le scélérat, que le degré de facilité qu'il se promet d'avoir à s'y soustraire, facilité que ses premières infractions à la loi lui représentent de jour en jour comme plus vraisemblable; c'est donc la certitude de la peine et non sa gravité qu'il faut tâcher d'augmenter. En effet, quel est l'homme non insensé qui, ayant la positive certitude d'encourir la punition, ne fût-ce que de dix ans de fer, se porterait de sangfroid à commettre un de ces crimes même pour lesquels il est maintenant puni d'une mort cruelle? Or, il est indubitable que là où les peines sont moins atroces, l'impunité y devient plus rare. La pitié du public, qui n'est point alors divertie par la perspective des souffrances du condamné, se tourne tout entière vers l'objet de son crime; tous alors donnent la main à l'arrestation du coupable, tous concourent volontiers à le juger, tous sont satisfaits de le voir punir.

Cette digression peut paraître s'écarter un peu de l'objet précis de cet écrit qui n'est que d'affranchir la législation civile de l'action du gouvernement; mais j'aurais cru n'avoir pas assez bien établi cette indépendance si, en parlant des lois criminelles, je n'avais pas clairement démontré que le juste, d'accord avec l'utile, n'exige pas moins pour elles que pour les lois purement civiles, qu'elles s'écartent le moins possible de la volonté présumée des premiers fondateurs de la société, qui n'ont certainement pu avoir l'idée d'un raffinement de cruauté aussi éloigné de leurs mœurs que de l'état de leurs connaissances.

Je sens qu'il manquerait quelque chose au complément des preuves que je me suis proposé de réunir dans cet écrit en faveur de l'indépendance de la législation qui règle les rapports des citoyens entre eux, si je ne disais un mot de celle qui règle les rapports des citoyens avec l'État, quoiqu'elle n'ait pas un trait direct à l'objet de mon ouvrage. Mais de la comparaison des deux lois jailliront de nouvelles lumières pour mieux connaître la nature essentielle de chacune. En voyant en quoi leurs rapports se rapprochent, en quoi ils s'écartent, on saisira mieux encore l'indépendance absolue de ceux de la loi civile et la mesure qui doit régler la dépendance des autres.

Les rapports des citoyens avec l'État sont l'anneau

intermédiaire qui lie la loi civile avec la loi politique. Celle-ci est une double chaîne qui, par un de ses bouts, tient à l'intérieur du corps social, et ce bout de chaîne est celui qui règle ses rapports particuliers avec les citoyens; par l'autre, elle est en contact avec les corps politiques étrangers et règle ses rapports généraux avec eux. La perfection de la loi politique dans ses rapports avec les citoyens consiste en ce que le premier but de l'association, l'observance du pacte social intérieur, soit convenablement assuré avec le moindre sacrifice possible de volonté individuelle; conformité de nature avec la loi civile, qu'elle tient de la même source, la volonté présumée des premiers fondateurs de la société. Les rapports des individus avec les gouvernements doivent donc être les plus doux, les plus libres et conséquemment les plus égaux qu'il soit possible. Ces rapports, quoique plus ou moins diversifiés, selon les différentes formes et circonstances d'un État, peuvent toujours se réduire à quatre classes principales : la loi ou sanction pénale du gouvernement, la police, la finance et le militaire.

La loi, ou sanction pénale du gouvernement, détermine et fixe les différentes peines à infliger, selon les différents degrés de culpabilité, aux infracteurs de la loi politique, soit que l'offense soit isolée, soit qu'elle

soit combinée avec les vues d'un ennemi extérieur. Cette loi comprend dans ses différents chapitres tout ce qui trouble ou tend à troubler l'ordre établi, depuis les attentats à la personne du souverain et la trahison proprement dite, jusqu'aux plus légères atteintes portées à la paix publique et à l'ordre existant. Ainsi que la loi civile pénale, elle sera d'autant meilleure qu'elle suivra plus exactement la proportion naturelle des délits avec les peines, et emploiera le moins d'efforts pour obtenir le but qu'elle se propose.

La police, qu'on pourrait appeler la petite souveraineté, le pouvoir exécutif de tous les moments, est une émanation mixte de la loi civile et de la loi politique. Elle émane de la loi civile lorsqu'elle surveille et maintient l'exécution du pacte social dans les rapports de citoyen à citoyen ; elle émane de la politique lorsqu'elle remplit les mêmes attributions dans les rapports des citoyens avec le gouvernement ; double obligation dont elle s'acquitte en tâchant d'empêcher les infractions aux lois civiles et politiques, ou en livrant le coupable à la justice dont il ressort, en prévenant le crime ou en assurant sa punition. Elle tient donc à la loi civile et politique à la fois, tant par le double but de son établissement, que par les moyens mis à sa disposition. Dans tout ce qui regarde les rapports d'individu à individu, la loi civile décrète et

juge, la police surveille et arrête. La loi civile trace l'opération, la police la suit et la lui remet ensuite pour l'achever. Cependant, quoique leur travail ait le même objet, leurs attributions n'en sont pas moins très-distinctes; plus elles semblent avoir de ressemblance entre elles, plus il importe d'empêcher qu'elles ne se confondent : ce sont deux lignes parallèles dirigées vers le même but, qui ne peuvent ni se rapprocher, ni s'écarter sans perdre leur qualité essentielle.

Mais dans ce qui concerne les rapports politiques des citoyens avec le gouvernement, quel sera le juge entre la police et les citoyens? Accordera-t-on cette faculté au pouvoir judiciaire ou la donnera-t-on à un tribunal uniquement institué pour juger en cette matière? Dans les États où il n'y a pas d'autre loi politique que la volonté du gouvernement, point de doute que le seul moyen d'empêcher que celui-ci ne soit trop évidemment juge et partie, et de donner aux jugements une apparence au moins de légalité, c'est d'investir de cette faculté les tribunaux civils ordinaires. Je dis une apparence de légalité, car dans un gouvernement arbitraire, les tribunaux civils eux-mêmes ne présentent qu'une garantie imparfaite et uniquement fondée sur l'intérêt bien entendu des chefs de ces gouvernements. Or, si ceux-ci abandonnent la connaissance de ces sortes de délits aux tribunaux

ordinaires, ils sont bien moins réputés vouloir influencer le jugement que s'ils l'envoient à des tribunaux expressément établis pour ces sortes de cas. La réputation d'indépendance dont les premiers sont en possession par l'exercice de leurs fonctions ordinaires attirera plus aisément la faveur de l'opinion publique sur le résultat de leurs fonctions extraordinaires, et le légitimera, autant qu'il peut y avoir quelque chose de légitime dans ces sortes de gouvernements.

Il n'en est pas tout à fait de même des États où le pouvoir constituant est distinct du pouvoir exécutif. Dans ces États, pourvu que le tribunal auquel on réserve la faculté dont il s'agit la tienne directement de la constitution et non du gouvernement; pourvu qu'il la tienne pour tous les cas de la même nature et non pour un seul; pourvu que ce tribunal jouisse de la même indépendance que les tribunaux civils ordinaires, il est indifférent en droit, peut-être même plus strictement analogue à l'esprit de la séparation des pouvoirs, que, puisque l'infraction à la loi est d'une nature toute propre, elle soit aussi jugée par un tribunal qui lui soit propre et de la même nature; bien entendu, toujours, que ce soit par un tribunal permanent, et non par une de ces commissions spéciales et temporaires qu'il suffit de nommer pour savoir l'idée qu'on doit en avoir. La police est à la loi civile ce que

la force armée est à la loi politique, avec cette différence néanmoins, que la loi civile reçoit de la police l'assistance et l'appui dont elle a besoin, sans se mêler ni de son organisation ni de sa direction, qui appartiennent à la loi politique et au gouvernement.

La perfection particulière de la police est exactement la même que la perfection générale de la loi politique dont elle est une émanation : atteindre son but avec le moins de frais, le moins de gêne et de contrainte possibles des citoyens; ce qu'elle doit faire dans l'ordre naturel des penchants légitimes de l'homme, qui le portent à haïr par-dessus tout la contrainte, à fuir la gêne, à se soustraire aux dépenses inutiles. La préférence est donc d'abord pour la police la moins coactive, ensuite pour la moins gênante, en dernier lieu pour celle qui coûte le moins. Tel est le véritable intérêt et tel ne peut qu'être le vœu raisonnable des citoyens. Le gouvernement peut avoir quelquefois d'autres vues, et suivre, par conséquent, une gradation différente; mais toujours est-il sûr que moins il déviera de cette ligne, et plus il sera dans les voies de la nature et de son grand et principal intérêt.

Le revenu public n'étant en général, et même ne devant être, dans tout état sagement administré, que la masse résultante des différentes portions de revenus

particuliers mises en commun par les membres de la société pour s'assurer de la jouissance tranquille du reste, un bon gouvernement, même par rapport à la finance, n'est pas un gouvernement riche, mais celui qui possède tout juste ce qu'il lui faut pour remplir le but de son institution; le meilleur, celui qui remplit ce but à moins de frais, et pourvoit à ces frais en faisant le moins de violence possible à la volonté des citoyens. Si l'on n'aime pas beaucoup payer, on aime encore moins payer au gré d'un autre. Pouvoir choisir le temps du paiement, payer à mesure qu'on jouit, c'est être, en quelque manière, libre de payer ou de ne point payer. La ligne courbe est ici, comme tout ce qui tient aux institutions publiques, infiniment préférable à la ligne droite; et quelques objections qu'on ait pu faire au système d'impôts indirects, objections qui tombent bien plus sur la mauvaise application du principe que sur le principe lui-même, le seul avantage de moins violenter l'exercice habituel de la volonté des membres de la société est plus que suffisant pour balancer les inconvénients qui peuvent y être attachés.

Selon la nature du gouvernement qu'ils se sont donné, les hommes ont consenti à revêtir ce gouvernement d'une représentation plus ou moins coûteuse; mais dans aucune supposition ils n'ont pu avoir l'idée

de retrancher une portion de leur nécessaire pour nourrir un faste insensé et assouvir les caprices de leurs mandataires. Fussent-elles donc revêtues de toutes les formes républicaines, lorsqu'elles dépassent de beaucoup les limites des sacrifices indispensables pour maintenir la puissance nationale dans la dignité qui lui convient, les lois fiscales sont tyranniques et violatrices des premières conditions du pacte social. Elles violent également ce pacte lorsqu'elles établissent ou sanctionnent à cet égard des distinctions entre différents individus ou différentes classes de la société. Quelque service qu'on ait rendu ou qu'on rende à l'État, le paiement des impôts étant la base de la garantie sociale, personne n'en doit être exempté, parce que personne ne peut exister dans la société sans cette garantie. Telle est essentiellement la nature des rapports de la finance publique avec les citoyens. Mais qui doit déterminer l'étendue et la force de ces rapports, qui doit juger les contestations qui peuvent s'élever pour leur exécution entre un citoyen et le gouvernement? Je l'ai dit : ces rapports étant une branche de la loi politique, c'est à elle-même à les déterminer, ce qu'elle fera selon les différentes natures de gouvernement. Dans ceux où la liberté publique a pour base la séparation des pouvoirs, c'est au corps que la constitution a investi de la puissance législa-

tive à les fixer. Ce corps déterminera aussi par qui les contestations particulières relatives à l'exécution des lois de finances devront être jugées. S'il s'agit de petits États, et surtout d'États purement démocratiques, il paraît convenable qu'elles le soient par les tribunaux ordinaires, comme il semble, au contraire, qu'elles devraient l'être par des tribunaux uniquement institués pour cette fin dans les grands États, et particulièrement dans ceux où la législation des impôts indirects est très-compliquée. Dans les monarchies où le pouvoir législatif et exécutif sont réunis dans un seul, communément nommé le gouvernement, c'est à ce pouvoir à se charger de cette double tâche; et, s'il respecte les droits de ses sujets, s'il se respecte lui-même, il suivra, à l'égard de la finance, la même règle que j'ai indiquée plus haut en parlant de la police. Mais, tant dans l'un que dans l'autre cas, ce que les principes exigent impérieusement, c'est que ces rapports soient fixés conformément à leur véritable nature, et que les tribunaux institués pour juger les contestations qui peuvent s'élever entre les particuliers et le gouvernement, jouissent du même degré d'indépendance qui est accordé au pouvoir judiciaire dans les discussions des particuliers entre eux.

Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter ici qu'une marche encore plus indépendante doit être suivie dans

la discussion des rapports que le souverain peut avoir avec quelqu'un de ses sujets concernant les propriétés distinctes du revenu de l'État qu'il possède à quelque titre que ce soit. Le prince propriétaire doit être assimilé à tout autre propriétaire; il ne peut avoir ni législation, ni tribunal à part. Quant à la législation, c'est un point qui n'est plus contesté par les gouvernements mêmes, je parle de l'Europe, qui, quoique illimités, sentent toute l'horreur qu'inspire la tyrannie pratique; mais il est des pays, assez bien administrés d'ailleurs, où ces sortes de discussions, quoique soumises à la loi générale, ressortent encore d'un tribunal particulier. C'est un abus qui déshonore les souverains qui le tolèrent, et qui ne peut tarder de disparaître entièrement du code des nations civilisées.

La différence de l'état de nature à celui de société se fait principalement remarquer en ce que, dans le premier, chaque homme peut être attaqué par tous; dans le second tous sont garants de la vie d'un seul. Mais, comme la société entière ne peut pas s'ébranler à la fois pour exercer cette garantie, elle les confie à un nombre suffisant de ses membres qui en restent spécialement chargés. Ces individus ne pouvant exercer cette charge spéciale en faveur de tous, sans qu'il en résulte ou la cessation totale de leur travail, ou

une grande diminution dans son produit, et conséquemment dans les moyens de pourvoir à leur bien-être personnel, il est de toute justice comme de toute nécessité que la partie de la société qui profite de la défense travaille à son tour pour celle qui la défend. Travailler ou payer sont ici la même chose. Voilà la base des rapports entre les citoyens et l'armée. Le gouvernement devant établir ce rapport avec le moins de violence possible, le mode de formation d'arméo le plus désirable pour les citoyens, lorsqu'il peut suffire, sera donc le recrutement volontaire. Les uns préférant gagner leur vie en l'exposant, les autres la conserver en travaillant pour ceux qui l'exposent, peut-on mieux faire que de les contenter tous les deux? On ne s'acquitte jamais bien de son devoir que lorsqu'on suit en même temps son inclination. Le travail des uns en deviendra par là plus productif, plus soigné, plus utile à la société en général, et la défense de l'État, qui est le travail des autres en sera plus belle et plus courageuse. Tel fut le système militaire de l'Europe pendant près de deux cents ans qui s'écoulèrent entre l'établissement permanent des troupes soldées et l'abus qu'on commença d'en faire vers la moitié du dix-septième siècle; système non-seulement analogue aux droits naturels de l'homme en société, mais le plus convenable, sous

quelque rapport qu'on veuille l'envisager, à l'état actuel de notre civilisation. Un grand royaume, supérieur en population et en richesse à tous les autres de l'Europe, fut le premier à franchir les bornes de la proportion qui avait été généralement suivie jusqu'à cette époque. Alors les États qui, avec moins de ressources réelles, devaient tenir tête à son ambition, furent obligés d'en venir à différents modes de recrutement forcé, et l'exemple de la maison de Savoie qui, dès les temps du duc Emmanuel Philibert, avait eu recours à cet expédient en organisant dans ses États une levée forcée nationale, fut suivi, à quelque différence près, selon la nature des gouvernements et la composition de leurs armées, par l'Angleterre d'abord, et ensuite par la Prusse et la Suède, et peu à peu enfin par toutes les puissances militaires de l'Europe. Cependant qu'arriva-t-il de cette innovation? Ce qui arrive toujours aux inventeurs de nouvelles armes, à ceux qui sont les premiers à mettre en pratique des manœuvres plus promptes et plus destructives de l'ennemi. La nation contre laquelle on avait d'abord cherché à se fortifier de cette mesure, ne tarda pas à l'adopter à son tour et la porta même, par suite des circonstances extraordinaires où elle se trouva, à un degré d'énergie qu'elle n'a point encore atteint chez aucune autre. La guerre reprit ainsi une

grande partie de son ancienne férocité, et déjà la disparition de plusieurs États indépendants en est la conséquence. Car, dès que les peuples se battent contre les peuples, et se battent avec les mêmes armes, le plus faible n'a plus d'autre rempart, d'autre garantie contre le plus fort que la combinaison des intérêts politiques extérieurs; ressource toujours précaire, incertaine et qui n'a qu'un temps limité.

On a dit que, dans les États monarchiques, le paiement des impositions acquittait de tout autre devoir envers l'État; que payer la garantie sociale de son or et de son sang, c'était la payer doublement, c'était comme payer à la fois la même contribution en argent et en nature. Comparaison vicieuse, raisonnement plus spécieux que juste. Dès qu'un État, quelle que soit l'essence et la forme de son gouvernement, est assailli ou en danger de l'être, il faut bien qu'il s'efforce de proportionner la défense à l'attaque; et si le produit des contributions ou tout autre moyen financier ne peut suffire à lui procurer le nombre de défenseurs dont il a besoin pour repousser l'ennemi, il faut, ou que la loi les lui donne, ou que l'État périsse. Or, comme la perte de l'État est l'acte de volonté le moins à supposer de la part des membres qui le composent, il s'en suit que la loi qui oblige un certain nombre de citoyens à embrasser malgré eux la défense de la patrie

est par elle même aussi fondée en principe que toute autre. Mais, ce qu'on ne doit pas oublier de dire, c'est que les dispositions de cette loi doivent être aussi égales qu'il est possible pour tous les membres de la société qui sont en état d'en remplir le but; que cette loi n'est rigoureusement juste que dans les guerres défensives; qu'elle doit laisser aux citoyens le droit de se remplacer mutuellement; qu'elle doit même favoriser ce remplacement, qui rapproche la levée forcée de la nature du recrutement volontaire et la fait participer à ses avantages. Avec de pareilles modifications, cette mesure, qui paraît au premier coup d'œil si peu conforme à l'esprit de nos réunions sociales, rentre dans la ligne des rapports ordinaires et naturels de l'État avec ses membres et de ceux de la fortune publique avec les intérêts particuliers. En conséquence, tout ce qui peut être statué à l'égard de ceux-ci leur étant applicable avec la plus rigoureuse précision, il s'en suivra nécessairement encore que l'État qui, par ses circonstances réelles ou corrélatives, aura moins besoin de pareils efforts et pourra les tempérer, les adoucir davantage, sera le plus désirable pour les hommes : nouvelle preuve de la supériorité qu'ont les grands corps politiques sur les petits; supériorité incontestable aussi longtemps qu'ils ne dépassent pas les limites nationales ou géographiques,

et qu'ils ne fondent pas des empires au lieu de constituer des États.

On sent qu'il manquerait beaucoup à l'élucidation du sujet que je traite, si je passais entièrement sous silence ces mesures législatives qui tiennent à la fois à la loi politique et à la loi civile sans appartenir proprement à l'une ni à l'autre. Ces lois, que j'appellerai administratives, peuvent se réduire à cinq classes : commerciales, rurales, sanitaires, édilitiennes, et somptuaires. Quelques lignes suffiront pour spécifier et déterminer les différents rapports de chacune d'elles avec le corps social entier et les individus qui le composent. De cette spécification dépend la connaissance de leur caractère particulier, c'est-à-dire des vues dans lesquelles elles doivent être faites et des bornes qui leur sont assignées par le principal intérêt du pouvoir constituant de la société.

Lorsque la loi commerciale est le résultat forcé d'un traité stipulé avec une puissance étrangère, qu'elle soit favorable ou non aux intérêts des sujets du gouvernement qui est contraint de la promulguer, comme les rapports qu'elle établit ne sont point de citoyen à citoyen, mais de chaque citoyen à l'État, garant de leur exécution, ces rapports sont totalement politiques. Ils sont un sacrifice, une condition par laquelle on s'est soustrait à de plus grandes calamités. Il ne suffit pas

d'en voir les inconvénients, il faut tâcher de redevenir le plus fort pour y remédier. C'est une loi de nécessité, dont il est inutile de parler davantage. Mais les lois commerciales qu'un gouvernement, libre dans l'exercice de son pouvoir, juge à propos de publier dans l'intérêt de ses sujets, méritent un examen plus approfondi. Ces lois dérivent du pouvoir plus ou moins étendu que les hommes ont accordé à leur gouvernement pour garantir leur sûreté et avancer leur bien-être consécutif. Il y a donc une mesure, du moins approximative, pour juger de leur légalité, lorsque des classes particulières du pacte social ne l'ont point déterminée. Les hommes désirent, il est vrai, de pouvoir augmenter leurs jouissances en augmentant leur fortune ; mais ils désirent encore plus d'être libres dans l'exercice de leurs facultés, de pouvoir acquérir ou perdre, jouir ou épargner, selon leur bon plaisir. L'opulence en prison n'est pas préférable à la médiocrité en liberté. Il est donc incontestable que toute loi commerciale, fût-il évidemment prouvé qu'elle tend à accroître la richesse de la nation, est arbitraire et radicalement vicieuse si elle est en opposition avec les principes de la loi naturelle, et conséquemment avec la volonté présumée des fondateurs de la société. Ainsi, lorsqu'en vue de procurer plus de sûreté aux transactions commerciales, le législateur dépasse ou viole la juste proportion qui doit

exister entre le délit et la peine, lorsque, par l'établissement de jurandes ou de compagnies privilégiées, il porte atteinte à la liberté de l'industrie, lorsqu'il la soumet à des règlements coactifs auxquels elle répugne avec raison, le législateur agit illégalement et gouverne mal; lorsqu'au contraire il établit des tribunaux spéciaux pour juger sommairement des contestations qui s'élèvent entre les commerçants, lorsqu'il affranchit leurs procédures des formalités minutieuses du droit civil ordinaire, lorsqu'il s'occupe beaucoup plus d'instruire que d'ordonner, alors il répond dignement aux intentions du corps social et, en supposant qu'il n'obtienne pas un si grand résultat, ce resultat, du moins, sera légitime et moral et ne présentera point une discordance fâcheuse avec les autres lois et intérêts de la société. La loi qui défend ou assujétit à des restrictions et à des perceptions fiscales l'introduction des produits du sol et de l'industrie étrangère, ou la sortie de ces sortes d'objets de son propre territoire, étant à la fois une loi de finance et une loi commerciale, doit, pour être utile sous ce double rapport, tenir lieu dans le budget de l'État d'autres impôts plus onéreux au peuple, et être graduée de manière à soutenir et favoriser les intérêt agricoles et industriels de la patrie. Cette loi, inconstante et mobile comme la matière sur laquelle elle agit, exige de la

part du gouvernement une attention, pour ainsi dire, de tous les jours et de tous les instants. Ses rapports sont exclusivement une branche de la loi publique, puisque ce n'est pas de citoyen à citoyen qu'ils existent, mais de la masse civique au gouvernement. Au reste, comme elle renferme à elle seule une législation très-compliquée, il paraît convenable d'en envoyer les discussions à un tribunal particulier. La loi civile et ses tribunaux ne peuvent que perdre en indépendance ce qu'ils gagnent en étendue de juridiction, lorsqu'ils sortent de la précise nature de leurs fonctions, et prennent part à des affaires dans lesquelles le gouvernement est engagé.

Faire tout ce qu'on veut de son champ et de sa maison, hormis ce qui nuit à autrui, voilà le droit de propriété dans son acception la plus vraie et la plus étendue. En deçà comme au-delà, il y a abus de puissance ou abus d'autorité. C'est à garantir les citoyens de ce double abus que sont destinées les lois rurales, édilitiennes et sanitaires. Elles déterminent les cas où il y a nuisance à autrui ou à la société entière. Le gouvernement fait ces lois dans l'intérêt général et dans celui des particuliers; elles doivent donc être considérées comme une ramification de la loi civile en ce qu'elles donnent lieu à des actions judiciaires de citoyen à citoyen, et comme administratives, en ce

que le gouvernement est autorisé à agir lui-même contre les infracteurs, lors même qu'il n'y aurait pas de plaignant. La formation des réservoirs d'eau croupissante, la culture du riz et de la canne à sucre, la fixation des époques de la récolte ou de la chasse, les dépôts de fumier, la divagation des animaux nuisibles, la déviation des eaux courantes, la sûreté des édifices, leur cession au public dans des cas spécifiés, les rigoureuses précautions que commande, en certaines circonstances, le soin d'écarter de la société qu'on gouverne ces fléaux destructeurs par lesquels l'incurie d'un peuple peut devenir tout à coup mortelle à la nation la plus industrieuse, et vingt autres semblables occurrences forment l'objet de ces lois, contre lesquelles des légistes superficiels ont osé soutenir l'absurde prétention d'un droit de jouissance illimité. Le droit de propriété est une émanation de la loi naturelle, sans doute; mais il n'existe point en elle-même, puisqu'il ne peut trouver d'application que dans l'état de société. Cet état qui l'établit et l'assure peut donc le modifier dans l'intérêt de tous. Interprète de la volonté générale et responsable de la sûreté de la société, le gouvernement doit pouvoir mettre des limites, dans des cas particuliers, non-seulement au droit de propriété, lorsqu'il dégénère en caprice et met de l'orgueil à s'opposer à un plan d'amélioration générale,

mais lors même que, par le refus que fait un citoyen d'adopter pour lui-même ou pour sa famille des règles sanitaires dont l'expérience et la raison ont démontré l'utilité, il risque de compromettre la santé publique, qui bien certainement n'est pas tenue à se sacrifier pour lui seul.

Les lois somptuaires n'étant plus guère en usage en Europe, j'aurais pu me dispenser d'en parler ici. Je dirai donc seulement que ces lois sont purement administratives et totalement étrangères à la loi civile. Elles tiennent même plus de la nature des institutions que des lois proprement dites, et les actions auxquelles elles peuvent donner lieu de la part du gouvernement seront plus convenablement jugées par des cours particulières que par les tribunaux civils ordinaires, qui, pour mieux conserver leur indépendance, doivent se renfermer autant que possible dans les attributions inhérentes à la seule loi civile. Mais cette rigueur de principes peut être tempérée à son gré par le gouvernement avec moins de danger pour la société lorsqu'elle étend le ressort des tribunaux ordinaires, que lorsqu'elle le rétrécit. Ce qu'il importe de bien établir et de mettre enfin hors de contestation, c'est que l'état de société n'étant autre chose que l'état de nature perfectionné, le gouvernement peut bien, dans une civilisation très-avancée, faire des lois et adopter des

mesures qui ne semblent pas être rigoureusement fondées sur le droit naturel, qui sont au-aulà de ce droit; mais il n'en peut faire ou prendre aucune, sous quelque prétexte que ce soit, contraire à ce même droit, parce que le gouvernement ne peut pas ôter aux citoyens leur primitive qualité d'hommes et changer les éléments constitutifs de leur être, qu'il a été institué pour protéger ou conserver.

Les limites dans lesquelles je me suis proposé de renfermer ce discours ne me permettent pas de donner plus de développement aux rapports directs du corps social avec ses membres, rapports qui ne forment point l'objet principal de la tâche que j'ai entreprise. Mais je sens qu'après avoir établi la différence absolue de nature qui existe entre la loi civile et la loi politique, il manquerait quelque chose à la connaissance, au moins générale, qu'on doit avoir de cette dernière, si je ne touchais, en passant, les rapports extérieurs de toute société avec une autre, quoique ces rapports, qui forment l'extrémité de la chaîne politique, n'aient absolument plus rien de commun avec ceux des citoyens entre eux.

On a comparé les rapports des divers corps politiques entre eux, à ceux des hommes vivant dans l'état absolu de nature, et on leur a assez généralement appliqué les mêmes lois. Mais comme on a presque tou-

jours confondu les droits des hommes avec leurs passions, leurs inclinations naturelles avec les abus de ces inclinations, on n'a pas craint d'en inférer que, borné à faire le bonheur des membres qui le composent, chaque corps politique était par système en état de guerre avec les autres; que tont ce qui pouvait lui être utile était juste; et qu'enfin, plus ses rapports avec les autres corps se ressentaient de sa supériorité, plus ils étaient libres pour lui et forcés pour les autres, et moins ils s'éloignaient de la perfection dont ils sont susceptibles. Voyons ce qu'il y a de juste et de vrai dans cette hypothèse, et empressons-nous d'en écarter ce qu'elle présente d'atroce et d'illusoire. On doit être, je l'avoue, dans l'état de société, moins homme que citoyen; mais y doit-on cesser tout à fait d'être homme? Si cela était, il faudrait renoncer à la vie sociale et rentrer dans les forêts. L'homme tient de la nature le droit de préférer son bien-être à celui de son semblable; mais ce droit s'arrête aux bornes des besoins naturels. S'il va plus loin, ce n'est plus un droit qu'il exerce, mais une passion qu'il satisfait. C'est principalement pour réprimer ces passions effrénées, dont les écarts contrariaient, détruisaient le libre usage de leurs droits réciproques, que plusieurs hommes commencèrent à se réunir ensemble. Ainsi, le résultat des forces qu'ils mirent en commun, en

d'autres termes, la puissance qu'ils créèrent n'a pu avoir, relativement aux hommes exclus de leur société, que le droit de les contenir, de les écarter, de leur nuire, si l'on veut, jusqu'à la mesure nécessaire pour assurer leurs personnes et leurs propriétés. Telle est la vraie base sur laquelle doivent poser les rapports politiques des différents États entre eux; tel est le caractère de justice et de force que la nature y a elle-même imprimé et qu'aucun corps politique particulier ne saurait effacer, altérer, sans avertir le monde entier qu'il n'entend plus faire partie de la grande famille des humains. Les rapports d'État à État peuvent donc être moins officieux, moins fraternels que ceux de la puissance civile avec les individus composant la société qu'elle régit; mais leur sévérité ne peut outrepasser les bornes du nécessaire sans être injuste, et, conséquemment, préjudiciable à la société même qui l'emploie. Il y a partout sur la terre trois espèces de société renfermées l'une dans l'autre : celle des pères et mères avec leurs enfants; celle de plusieurs de ces pères et mères réunis dans un corps particulier; et celle du genre humain, qui les comprend toutes. La première peut, de droit, préférer jusqu'à un certain point son intérêt à celui de la seconde et la seconde à celui de la troisième. Mais il est une borne qu'aucune d'elles ne doit franchir, et cette borne, encore une

fois, est celle d'une équitable mesure de bonheur personnel et de prospérité sociale résultant du libre exercice des droits individuels ou sociaux qui a été l'objet primitif et seul raisonnable de l'abdication de notre indépendance naturelle.

Où finit le droit, là commence la vertu. Sacrifier son propre intérêt à celui de sa famille en est le premier degré; sacrifier celui de la famille à la patrie en est le second; le dernier et le plus sublime est de tout soumettre, tout immoler aux grands intérêts de l'humanité entière. Mais c'est à des hommes isolés, maîtres de l'emploi de leurs forces et de leurs actions qu'il peut seul appartenir. C'est le rôle des grands écrivains, des législateurs philosophes, et non des hommes d'État. Ceux-ci ne peuvent s'occuper du bonheur général de l'espèce humaine qu'en le subordonnant au bien-être de la société qui leur a confié le sien. Cependant, si la sublimité de cette vertu ne peut être de leur ressort, il n'en sont pas moins tenus à éviter l'extrémité opposée, soit parce qu'en faisant le malheur général des hommes, on n'en blesse pas moins la sensibilité de ses concitoyens, en qui la qualité civique ne saurait jamais effacer celle d'homme, soit parce qu'aucun corps politique ne pouvant être sûr d'être prépondérant sur la terre aussi longtemps qu'il n'y sera pas le seul, ces maximes meurtrières doivent

retomber tôt ou tard sur lui-même et faire payer cher à ses descendants l'abus fait par leurs ancêtres d'une puissance éphémère.

De ce quo la société se compose de fractions de droit et non de passions, de ce qu'elle a pour but le maintien des facultés que les hommes se sont réservées et non la vertu qui en est le sacrifice spontané, il s'ensuit encore nécessairement que le gouvernement ne peut ni prescrire la vertu aux citoyens, ni agir lui-même par quelque passion que ce soit, fût-elle la plus noble et la plus généreuse. La vertu elle-même n'étant autre chose qu'une belle passion, la puissance civile ne peut pas la pratiquer de son chef en faveur d'un souverain ou État étranger, s'il en doit coûter des sacrifices extraordinaires à la société qu'elle gouverne. Un simple individu est le maître de sacrifier son bien réel à son ambition qui est un bien imaginaire. S'il le fait, il jouit au moins de son sacrifice; c'est pour lui un calcul d'intérêt comme tout autre. Mais les hommes ont-ils accordé ce droit à leurs gouvernements? Il est d'autant plus absurde de le supposer, que le sacrifice de réalité serait pour eux la jouissance d'amour-propre pour ceux qui les gouvernent; il est d'autant plus absurde de le supposer que co surcroît d'éclat et de considération, presqu'entièrement concentré dans un petit nombre d'individus, menace bien plus la garantie des

droits civils et politiques au dedans, qu'il n'en augmente la force au dehors; sans parler de la situation violente où il met d'ordinaire la nation, situation dont toute la peine est pour elle, et le profit pour les chefs. Que telle soit la marche des gouvernements absolus on le conçoit aisément; le danger de ses suites est moins grand pour eux pendant que, d'autre part, la gloire du succès leur est exclusivement réservée.

Mais lorsque des républiques, assez puissantes déjà pour se balancer avantageusement avec plusieurs autres États coalisés contre elles, se livrèrent inconsidérément à la fougue des conquêtes n'a-t-on pas dû les plaindre en les voyant s'immoler elles-mêmes en aveugles sur l'autel d'une gloire chimérique? Elles perdirent de vue le but de la réunion sociale à force de vouloir lui donner de l'éclat; elles ont fait comme les hommes qui préfèrent le brillant à l'utile, et se sont perdues comme eux. Enfin, si l'on voulait une dernière règle pour juger de la justesse des différents rapports que nous venons d'analyser, nous n'hésiterions pas à prononcer que ceux de citoyen à citoyen qui constituent la loi civile, ne doivent être autre chose que les rapports même qui auraient continué d'exister entre les hommes dans l'état de nature, si cet état eût permis le développement de nos facultés, et si tous les hommes eussent été également disposés à respecter en

autrui les droits dont ils voulaient jouir eux-mêmes; que les rapports des citoyens avec le gouvernement ne sont que des moyens adoptés pour assurer et garantir les premiers; que les rapports enfin d'État à État sont, ou doivent être rigoureusement les mêmes que ceux d'homme à homme vivant dans l'indépendance naturelle, en supposant l'espèce humaine ni parfaitement bonne, ni tout à fait méchante, supposition la plus conforme aux aperçus de la raison et de l'expérience. Ainsi le but essentiel de tous ces rapports est le même, la jouissance paisible des droits naturels; et s'ils diffèrent entre eux, c'est bien plus dans la mesure que dans la nature des moyens qu'ils emploient pour l'obtenir. Par les premiers, tout membre de la société est autorisé à préférer son bonheur à celui d'un autre; par les seconds, la société veille à ce qu'aucun de ses membres n'augmente l'aisance de sa position en violant les droits d'autrui; par les derniers elle est autorisée à assurer et accroître le bien-être de l'universalité de ses membres aux dépens de tous ceux qui n'en sont pas; mais elle n'a le droit de contrarier la prospérité de ces derniers qu'autant qu'elle est en opposition avec la sienne.

Lorsque les gouvernements s'égarent, soit en déterminant mal, soit en ne suivant pas fidèlement la ligne de leurs rapports avec les membres de la société, ou

les corps politiques qui lui sont étrangers, qu'ils le fassent par erreur ou par passion, ils peuvent être excusables jusqu'à un certain point, cette ligne n'étant ni la même chez tous les gouvernements, ni de nature à pouvoir être assez clairement tracée pour que des yeux vulgaires ou fascinés puissent toujours la distinguer aisément. Mais quand les gouvernements empiètent sur la loi purement civile, lorsqu'ils l'appellent à part de leurs fonctions en l'amalgamant avec la loi politique, alors, qu'il nous soit permis de le dire, ils commettent une usurpation gratuite, ils sapent les bases du contrat social, et, sans le vouloir peut-être, ils n'agissent pas moins contre leurs propres intérêts que contre ceux de la société qu'ils président.

Nous nous sommes félicité au commencement de cet écrit de ce que l'indépendance des cours judiciaires était un point hors de contestation chez la plupart des gouvernements européens; mais, de ce que le droit est reconnu, s'en suit-il que le fait existe et puisse réellement exister. La nomination des membres de ces cours, leur avancement, leurs récompenses honorifiques ou lucratives, sont partout dans les mains des gouvernements, constitutionnels ou absolus, sans qu'aucune règle fondamentale et invariable ait été établie jusqu'à présent pour les diriger dans leurs choix et dans la distribution de leurs faveurs. Comment espérer, à

l'époque où nous vivons, de l'impartialité dans les décisions soumises aux membres de ces cours, si, élevés dans la pernicieuse doctrine que la loi civile doit être subordonnée à la loi politique, que c'est l'esprit de celle-ci qui doit être l'âme de la première, les magistrats se sentent poussés par des raisonnements erronés vers la même décision que l'intérêt personnel leur suggère de prendre? L'amalgame des deux lois fournira aux chefs du gouvernement de si beaux prétextes pour engager les juges dans leur parti, que ce sera une sorte de phénomène s'ils échouent auprès de quelqu'un d'entre eux. La séduction du faux principe opérera d'elle même sur les esprits médiocres, toujours faciles à s'en laisser imposer par les phrases banales d'intérêt majeur, d'intérêt politique, pendant que les ambitieux y trouveront un voile honorable pour couvrir leurs vues personnelles.

L'établissement du jury ne remédie même que très-imparfaitement à ces graves inconvénients, par l'extrême difficulté que présente son organisation dans l'état actuel de la société. Étendez-vous le jury à la presque généralité des citoyens, et en laissez-vous au sort la désignation? vous risquez d'avoir pour juges dans des causes graves et compliquées des hommes ignorants et n'offrant qu'une très-faible garantie de leur impartialité. Restreignez-vous le jury aux classes instruites et aisées? vous rendrez, en premier lieu, très-

onéreuse cette institution aux citoyens désignés pour en faire partie, et, ce qui est plus dangereux encore, vous créez une sorte d'aristocratie judiciaire plus pernicieuse peut-être aux droits de l'universalité des citoyens que ne le serait l'établissement des tribunaux salariés et permanents. Que si vous donnez aux présidents des cours ou aux administrateurs supérieurs des provinces la faculté de remplacer le sort ou d'en modifier les résultats d'une manière quelconque dans la désignation des jurés, vous détruisez l'esprit de l'institution et la rendez alors mille fois plus dangereuse pour la liberté des citoyens que ne le sont les tribunaux permanents ; parce qu'avec la même impulsion à la partialité les jurés joindraient dans ces cas une bien moindre responsabilité personnelle que les premiers. De quelque façon qu'on s'y prenne, les difficultés renaissent l'une de l'autre ; pendant que tout s'aplanit, tout s'éclaircit, tout s'arrange de soi-même pour le mieux, si la loi civile est constitutionnellement indépendante de la loi politique et du gouvernement, si cette indépendance est reconnue et respectée par le gouvernement lui-même, devenu étranger aux arrêts du jury ou des tribunaux, parce qu'il l'est à la matière sur laquelle porte leur action, isolée alors de toute considération politique, et salutairement bornée à la discussion des intérêts individuels comme à la

répression des délits et des crimes qui ont ces mêmes intérêts pour objet.

S'il était des hommes qui pensassent que, renfermer chaque partie constitutive de l'organisation sociale dans ses limites naturelles, c'est beaucoup trop y diminuer l'influence du gouvernement qui en est la force motrice et lui ôter de grands moyens dont il peut faire un utile usage, qu'ils se rassurent, ces amis de l'autorité, car en cherchant à rendre plus simple sa marche nous sommes loin de vouloir la rendre moins active, moins énergique. Qu'ils se rassurent, en mesurant d'un coup-d'œil l'immense étendue des ressources que présentent aux gouvernements le désir si naturel à toutes les classe des citoyens d'améliorer leur sort, ou de l'illustrer en l'identifiant avec celui de l'État; les récompenses réelles de toute sorte dont ils sont les seuls distributeurs, et celles plus engageantes encore de l'opinion dont, pour être les modérateurs et les guides, ils n'ont besoin que de ne pas contrarier l'essort, qu'elle prend toujours d'elle-même, vers les talents et la vertu.

Et comptent-ils pour rien l'ascendant et la force des institutions politiques, de ce grand levier administratif dont il ne dépend que d'eux de multiplier et d'augmenter les effets; effets d'autant plus sûrs et plus puissants qu'ils seront plus libres et spontanés? On connaît les

prodiges que les anciens opérèrent par ce moyen, trop négligé de nos jours. Mais la plupart de leurs institutions étaient coactives, et tellement cimentées avec la loi, que je suis loin de vouloir les donner pour exemple dans un écrit ayant pour objet de revendiquer pour l'homme ses droits naturels, et non pas d'en raccourcir les lisières. Les institutions dont j'entends parler sont donc celles qui, sans toucher aux droits positifs, donnent à tout ce que la génération naissante d'un royaume ou d'un empire contient de plus heureuses facultés, une impulsion louable vers le service public, l'amour de la gloire et de la patrie; elles impriment aux membres de l'État une physionomie, en quelque sorte, distincte de celle des États qui l'environnent, et font également germer les beaux faits et les efforts du génie en ennoblissant la récompense nationale qui les attend.

Ces règlements honorables doivent se rapporter en même temps au climat et au gouvernement; mais au climat pour le corriger, pour en triompher, au gouvernement pour l'aider et le fortifier. Ils doivent être en harmonie avec les lois politiques, mais en emprunter l'esprit et non la puissance obligatoire. Ils ne doivent s'occuper de la loi civile que pour éviter soigneusement d'en usurper ou entraver les droits et les attributions. Ils doivent former les mœurs et les habi-

tudes et non s'y plier; les diriger et non en prendre la direction. Faut-il le dire? le bonheur public n'est pour ces institutions qu'un but secondaire; le premier est la splendeur et le maintien du gouvernement existant. Si le gouvernement est sage, s'il est légitime, les deux buts se confondront dans un seul, et j'aurai dit une vérité moins pénible à entendre; s'il ne l'est pas, ses institutions ne vaudront guère mieux que lui et ne seront pas le plus grand des maux qu'il aura faits.

Nous avons démontré plus haut, en parlant de la religion chrétienne, que ses rapports uniques et immédiats entre l'homme et le Créateur l'empêchent de pouvoir être une branche de la loi civile ou de celle de l'État; les mêmes raisons ne permettent pas de la comprendre parmi les institutions politiques, et ses vrais partisans s'en glorifient au lieu de s'en montrer offensés. Son institution humaine et divine tient à la société générale des hommes avec Dieu, et non à celle de quelques hommes entre eux. L'idée de donner au culte religieux la physionomie particulière d'un État pouvait être tolérable dans ces temps et dans ces lieux où la religion n'avait encore ni épuré sa nature, ni deviné le secret de sa véritable grandeur, où elle était plus extérieure qu'interne, et ordonnait moins de croire que de solenniser; elle serait le

comble de la tyrannie depuis que la religion a pris le caractère d'une institution toute morale et intellectuelle. Dans l'état de nos mœurs et de nos connaissances, l'établissement d'une religion civique serait à la fois la conséquence et la preuve du despotisme le plus violent, l'occasion et le germe des plus affreuses calamités. Si la religion chrétienne est vraiment ce qu'elle dit être, il est de son intérêt comme de sa dignité de ne point chercher à sortir de sa sphère, aussi supérieure à celle des institutions civiles et politiques, que Dieu l'est à l'homme, l'éternité au temps, l'immensité des cieux à la planète que nous habitons. Consoler les hommes et les diriger vers le bien, c'est exercer sur eux le plus beau des empires; s'accommoder à tous les gouvernements, c'est ne dépendre d'aucun. Si elle est ce qu'elle doit être, il est de l'intérêt et de la sûreté du gouvernement de ne point faire entrer dans son organisation un ressort d'une nature si déliée, si différente de celle de tous les autres qu'il doit employer. On ne manie pas les armes spirituelles comme on veut; on ne saurait déterminer la dose précise d'esprit religieux qu'on veut administrer à un peuple, comme on lui prescrit celle d'une institution qui tombe sous le sens et peut être réglée par eux. Il y a tant de disproportion entre les récompenses et les peines que fait espérer ou craindre la religion, et

celles dont le gouvernement le plus puissant peut disposer, que si la religion entre dans la machine de l'État, elle en doit nécessairement devenir l'arbitre, elle doit y régner par ses ministres sur ceux de la puissance civile, qui peu à peu se réduiront à ne plus être que les siens. Si elle est ce qu'elle dit être, il convient à tous les hommes qui la professent qu'elle garde une sainte neutralité dans les discussions politiques; en cessant d'être frères sur le champ de bataille, ils auront du moins l'espoir de le redevenir à l'autel. Le prêtre qui embrasse une opinion politique cesse d'être l'interprête d'un Dieu pour celui qui soutient l'opinion contraire. Ce serait un gouvernement sage et qui prouverait la force de sa constitution, celui qui défendrait aux ministres de tous les cultes de ne jamais parler de lui dans leurs sermons, de ne jamais y faire l'apologie de ses opérations ou de ses droits, quels qu'ils puissent être. En effet, quel rapport peuvent avoir les droits civiques ou les devoirs d'un sujet envers son souverain, avec une religion devant laquelle il n'y a qu'un Dieu et des hommes? Quelle patrie peut-il y avoir ici-bas pour une religion qui nous entretient seulement et sans cesse de la patrie céleste? En formant de bons époux, de bons fils, de bons pères, ne fait-on pas, sans le dire, de bons citoyens? Condamner l'oisiveté, le mensonge

et la mauvaise foi, prêcher la justice et la bienfaisance, n'est-ce pas former des artisans laborieux, des honnêtes négociants, des propriétaires humains? N'exigeons pas davantage de la religion. Rendre les hommes vertueux, c'est mettre le comble à l'édifice de la législation civile, c'est le rendre plus solide à la fois et plus magnifique, c'est suppléer à ce que celle-ci ne doit ni ne peut faire, c'est préparer l'homme à devenir citoyen et empêcher que le citoyen ne cesse d'être homme.

Mais si, pour être utile à l'État, la religion n'a pas besoin d'en dépendre ou de faire corps avec lui, il n'en est pas de même de l'éducation. Le but immédiat de celle-ci étant le bonheur des hommes dans ce monde, c'est-à-dire dans la société dont ils font partie, elle doit tendre à coordonner le plus tôt et le plus fortement qu'il est possible, les vues individuelles avec celles de la société générale. Les vues dépendent des intérêts, les intérêts des penchants, et les penchants, quoique ayant leur source commune dans la nature, ne se développent et ne se montrent à nos yeux que sous les formes et les couleurs que l'éducation leur donne. L'emploi de la chose est bien plus important ici que la chose elle-même.

Quelque différence et quelque variété que la nature ait pu mettre dans nos penchants, la société étant

elle-même un corps très-mixte et très-composé, il n'y a point d'inclination particulière qui n'y puisse trouver un développement, une application favorable au bien général, si elle y est dirigée de bonne heure par une éducation assortie; mais le fait est que cette grande diversité d'aptitudes et de penchants se réduit, en sortant des mains de la nature, à un bien petit nombre de caractères distincts et tranchés, dont, en supposant même que l'éducation ne pût pas essentiellement modifier la qualité, elle peut toujours diriger l'action à l'avantage de la société. La race humaine est généralement brave : si donc on n'altère, on n'amollit, on ne dégrade pas son naturel par des lois et des institutions trop serviles ou trop coërcitives, on ne doit pas craindre que la société manque jamais de bras pour la défendre. Que sera-ce donc si ce penchant est fortifié par une éducation analogue, si, en le suivant, on marche à la gloire et l'on fait sa fortune? Mais il est des caractères indomptables, impétueux, qui sortent de la ligne ordinaire. Une éducation bien entendue en eût fait des héros; une éducation lâche et superstitieuse, une éducation qui les contrarie sans cesse au lieu de les diriger, n'ayant aucune prise sur eux, ne fera que les irriter, les aigrir; ils se révolteront contre l'ordre social qui les gêne, ils deviendront le fléau de la société qui leur eût érigé des statues.

Les hommes ne naissent pas plus bons ou méchants qu'ils ne naissent poètes ou orateurs; doués de fibres plus délicates ou plus robustes, d'un tempérament plus sanguin ou plus flegmatique, et par conséquent plus prompts à concevoir, ou plus faits pour la méditation, plus timides ou plus hardis, plus actifs ou plus paresseux, plus portés à la ruse ou à la force, c'est l'éducation, prise dans l'acception la plus étendue de ce terme, qui produit ensuite cette innombrable multiplicité de nuances morales et intellectuelles que l'on observe dans une grande société, et qui ne sont au fond que l'application de trois ou quatre différents caractères primitifs à des objets et à des fonctions diversifiés à l'infini. Qu'on dise tout ce qu'on voudra des différentes dispositions naturelles de l'homme, qu'on les attribue à la diversité de l'essence élémentaire de son âme ou à celle de notre organisation intérieure, on ne me persuadera jamais que celui qui a su me faire pleurer et frémir dans une tragédie n'eût produit sur moi le même effet à la tribune, si l'éducation ou les circonstances eussent dirigé son talent vers l'éloquence politique. La verve impétueuse et ardente de Pindare m'annonce qu'il fût devenu, comme Alcée, un chef de parti bouillant et intrépide, si ses premières sensations ne l'eussent passionné de bonne heure pour la gloire poétique de préférence à toute autre.

Si la bataille de Philippes avait été gagnée par les républicains, Horace eût vraisemblablement tourné vers l'administration publique les talents qu'il consacra depuis à la poésie; il eût été un homme d'État judicieux et délié au lieu d'un courtisan adroit; mais sa conduite dans cette fameuse bataille et le parti qu'il prit sur-le-champ prouvent, aussi bien que l'épicuréisme de ses écrits, que dans aucun cas il ne se serait distingué les armes à la main.

Voyez ces habitants de la basse Italie, jadis l'admiration et la terreur des peuples dont ils sont devenus le jouet, et qui ne leur prodiguent pas encore tout le mépris qu'ils méritent par l'abandon où ils laissent les plus beaux dons de la nature, ou, ce qui est pire encore, par le mauvais usage qu'ils se sont habitués d'en faire. Leur front inculte mais élevé, leur démarche fière sous des haillons, leur aversion pour les métiers sédentaires et les arts qui n'exigent point de talents, leur patience à supporter les maux physiques pendant qu'ils sont si vifs et si prompts à se soulever pour des opinions; leur indiscipline, leur frugalité, leur fanatisme religieux, leur goût, leur passion pour tout ce qui détache l'homme des soins domestiques, leurs vices, leurs écarts enfin, ne dévoilent-ils pas les descendants de ce peuple indocile, inquiet, dont le fanatisme patriotique put seul cimenter l'union, qui

vivait plus dans le Forum que dans ses foyers, s'occupait plus d'une loi générale que de ses propres intérêts, et aimait mieux acheter de son sang que gagner à la sueur de son front une nourriture grossière dont les bruyantes acclamations du cirque faisait tout l'assaisonnement, et qui suffisait quelquefois à peine pour les sustenter? Si vous en doutez, voyez ceux de ces mêmes habitants que l'éducation mit à même de diriger l'élan de leurs facultés naturelles vers le seul but qui se présentait à leur ambition. Membres d'un État, privé, par une malheureuse combinaison de circonstances, des moyens physiques qui constituent la pnissance ordinaire, avec quelle suite d'opérations et de pensées, qu'aucun hasard imprévu, aucun événement sinistre ne peut interrompre, ils parvinrent à se créer sur les esprits un empire bien plus vaste et plus absolu que ne le fut jamais l'empire romain, empire d'autant plus étonnant et glorieux qu'il y a plus de vraie grandeur à commander à la partie intellectuelle de notre être qu'à celle qui n'est mue que par les sens! Oui, pendant quelques siècles, à ne considérer que l'étendue et la fierté de la domination, la Rome des papes a été plus imposante au dehors que celle des Césars. Si les empereurs firent des rois, les papes firent et défirent des empereurs, et l'évêque de Rome vit sa prééminence sur tous les potentats reconnue

dans les quatre parties de la terre. De la zône glaciale à l'équateur, Rome chrétienne dicta impérieusement les lois du juste et de l'injuste. Des milliers de nations inconnues à Rome guerrière acceptèrent, baisèrent les chaînes qu'elle voulut bien leur imposer, révérèrent son joug, reçurent ses garnisons et ne rougirent point de se rendre ses tributaires; elle alla jusqu'à leur prescrire la mesure et le mode de leur subsistance, jusqu'à leur circonscrire le cercle et tracer la ligne de leurs affections. Elle dompta, subjugua les âmes, leur fit abjurer leur raison, les enivra, les sacrifia à son gré, leur donna une conscience artificielle qu'elle ploya, mania, modifia de mille manières, jusqu'à ce qu'elle en eût fait l'instrument aveugle de ses intérêts. Si ce n'est pas là de la force d'esprit, je voudrais bien qu'on me dît en quoi elle consiste; je voudrais qu'on me dît s'il est plus admirable de produire un petit effet avec une grande masse de forces ordinaires, ou d'atteindre les bornes du possible et étonner l'imagination elle-même avec des moyens imperceptibles et nouveaux. Ce grand empire fut un grand mal sans doute. Quelle domination étrangère fit jamais le bonheur des nations assujéties?

Quand on parle d'institutions civiques, il paraît que l'esprit aime à se reporter de préférence aux États

républicains. Mais si cette sorte d'organisation sociale en a fourni des exemples plus marquants, toute autre espèce de gouvernement, pourvu qu'elle s'éloigne du pur arbitraire, n'en est pas moins susceptible. Dans les monarchies de nos jours, qu'il est si fort dans l'intérêt du souverain de tempérer par les mœurs et l'opinion, lorsqu'elles ne le sont pas encore par de grandes magistratures et des lois positives, ce sont de sages et belles institutions qui, en développant toute la vigueur des caractères, peuvent seules les faire servir au maintien et à la gloire du gouvernement; ce sont elles seules qui, sans altérer les droits du trône, peuvent en rendre l'exercice plus libéral, plus convenable à la dignité de l'homme; ce sont elles encore qui doubleront l'effet des lois, dispenseront de bien des contraintes odieuses, formeront, pour ainsi dire, entre le monarque et ses sujets, une espèce de constitution tacite et spontanée, d'autant plus solide et plus respectée, qu'uniquement basée sur l'habitude et sur l'honneur, elle opérera le bien sans en afficher la prétention et ne servira pas moins les intérêts du monarque que ceux des sujets. Cette vérité fut sentie de bonne heure de presque tous les gouvernements; presque tous se prévalurent de cette ressource avec plus ou moins d'avantage, selon que la main de l'instituteur fut guidée par les préjugés ou les lumières de son siècle.

Cependant, il faut le dire, ce que quelques écrivains, aveuglément passionnés pour tout ce qui tient à leur terre natale, ont bien voulu appeler institutions politiques de la monarchie française avant la révolution, n'offre que des idées si minces, des imitations si pâles et si décolorées de l'ancien, que c'est, en quelque sorte, changer la valeur des termes que de leur donner cette importante et honorable dénomination. Le haut clergé, bien loin d'y avoir été organisé de manière à y devenir le soutien du trône, y était continuellement en dispute avec le gouvernement et ne contribuait aux dépenses de l'État que quand, et comme il le voulait. La noblesse, après avoir guerroyé pendant des siècles contre ses rois, n'avait posé les armes flagrantes que pour leur faire la seconde guerre de l'intrigue et de la flatterie. Les établissements d'éducation n'y avaient aucune couleur propre et nationale ; ils tendaient à faire quelques officiers, quelques gens de robe et quelques hommes de lettres, comme on fait des architectes et des peintres, mais rien n'y exaltait l'imagination, rien n'y parlait au cœur, rien n'y portait l'empreinte spéciale de la nation, si ce n'est peut-être des défauts qui lui sont généralement reprochés. Les titres et les décorations y étaient distribués par la faveur ou accordés par système, bien plus souvent à l'ancienneté qu'à l'éclat du mérite. Tout marchait

néanmoins plutôt bien que mal dans cette belle France, parce que c'était la plus nombreuse et la plus puissante des nations civilisées, parce qu'une infinité d'heureuses circonstances indépendantes du gouvernement l'avaient rendue le modèle envié des autres monarchies; parce que, enfin, comme l'a dit son plus grand écrivain du siècle passé, tout allait beaucoup plus mal encore chez ses voisins. Il est aussi bon d'observer que les grands États, qui, à l'étendue de leur territoire et à la force de leur population, joignent l'avantage d'une civilisation universelle très-avancée, ont moins besoin de ce ressort particulier, le développement ordinaire de leurs moyens suffisant pour maintenir sans efforts l'indépendance et la dignité nationale. C'est le besoin qui enfante les ressources, et c'est peut-être parce que la vieille France monarchique pouvait se passer de ces utiles accessoires qu'on ne la vit pas ajouter ses secours à la masse déjà si importante de ses forces défensives et offensives.

La France républicaine eut une si courte existence, qu'on pourrait se dispenser d'en parler, si plusieurs des beaux établissements, qui font encore l'ornement et la force du gouvernement qui lui succéda, n'avaient pris naissance dans cette courte durée. Parmi les institutions qui disparurent avec la république, quelques-

unes, osons le dire, furent de grandes et belles pensées; et, si leur développement n'avait pas été subitement arrêté par un fatal concours de qualités héroïques d'une part, et de fautes inexplicables de l'autre; si la république eût pu exister dix ans en France, il n'est pas absurde de croire qu'elle s'y serait naturalisée de manière à résister à l'action des siècles et des combinaisons étrangères le plus opposées à sa conservation. Mais le ciel en avait ordonné autrement; et ce fut la main qui paraissait destinée à mettre le comble à ce superbe édifice, qui fut choisie pour en saper les fondements et le terrasser. En mesurant de l'œil l'immense champ de gloire qui s'offrait au héros dans lequel ils avaient mis toute leur confiance, les républicains ont pu être, en quelque sorte, excusables de s'être flattés qu'il ne sacrifierait pas le plus beau rôle qu'un homme eût encore joué sur la terre, à la vulgaire ambition de se construire un trône et d'y siéger avec les formes et à la manière du commun des rois. Ils se trompèrent pourtant, ou plutôt ce grand homme se trompa lui-même. Les scènes sanglantes de 1793, avait laissé dans son âme une profonde impression. Les absurdes tentatives que les débris de ce même parti firent en l'an VII pour ressaisir le pouvoir, et les atroces projets dont ils ne dissimulèrent point l'intention, en lui faisant envisager comme impossible la consolidation du système

républicain en France, lui inspirèrent l'idée de conserver à la patrie tout ce que la révolution avait enfanté de bon et d'utile en le cimentant avec la forme imposante du pouvoir monarchique. Si le rétablissement de l'ancienne dynastie n'avait pas été à cette époque une chose au-delà de toute possibilité, cet homme extraordinaire se fût peut-être borné à devenir le Monk de son pays; mais ceux qui ont bien connu l'esprit public de ces années, encore si près de nous, savent que de toutes les propositions les plus bizarres et les plus inattendues, celle-ci était alors la seule qui n'aurait pu être mise en avant sans crainte de la voir taxer de démence. Bonaparte se vit donc entraîné, porté, d'événements en événements, de circonstance en circonstance, à la suprême magistrature; et décidé, comme il l'était, à redonner à la France la forme du gouvernement qu'il imaginait pouvoir seule lui convenir, ce fut par une grande et lumineuse conception qu'il commença son entreprise. La Légion d'Honneur fut instituée. Accessible à toutes les sortes de mérite, à tous les rangs de la société, elle imprima un cachet solennel d'évidence à l'égalité civique, à ce principal résultat de la révolution, qui fut peut-être son véritable motif et son but, mais, en même temps, elle tourna vers la soif des distinctions personnelles cette ardeur généreuse qui avait eu, peu auparavant, pour objet la

liberté politique et la gloire nationale. Les hommes ordinaires ne virent d'abord dans cet établissement qu'une manière de récompense imitée des ordres de chevalerie si communs en Europe et n'en prirent point d'ombrage ; mais ceux qui en approfondirent le caractère particulier en furent justement alarmés, et opposèrent à son introduction dans la république le peu de forces et de moyens qui restaient à des magistrats isolés et découragés. C'est ce caractère particulier qui lui valut la véritable dénomination d'institution politique et la distingua de toutes celles, en apparence semblables, dont elle n'emprunta que la décoration matérielle. Sa création devint la source d'un nouvel esprit, le véritable commencement d'un nouveau régime ; elle tua la théorie de la liberté, en conservant les plus essentiels de ses résultats pratiques. Devenu empereur, Napoléon ajouta par la suite à la Légion-d'Honneur d'autres modes de récompenses et de faveurs, dans lesquels il n'eut pas le même mérite d'invention, et qui, sans être d'aucune utilité au développement de sa nouvelle puissance, en inspirant des défiances sur le maintien même de l'égalité, lui firent autant d'ennemis qu'il y avait encore en France d'hommes passionnés pour un reste de liberté. Ce renouvellement burlesque de titres féodaux sans féodalité, cette autorisation donnée aux

grands de son empire de couvrir les honorable cicatrices de leur poitrine avec les hochets des rois qu'ils avaient vaincus, furent, dans sa position, de très-grandes fautes; qui peut en douter? Mais l'institution de la Légion-d'Honneur par le premier consul d'une république qu'il voulait anéantir ne fut pas une faute, elle fut un crime; et malgré les prodiges de valeur que cette institution enfanta depuis son établissement, nonobstant le changement totale de circonstances qui la fait maintenant envisager à juste titre comme un dernier rempart existant contre l'invasion des nouvelles prétentions nobiliaires et ultrà-monarchiques, on ne peut reporter ses regards vers l'époque de sa création sans éprouver un sentiment mêlé d'admiration et de rancune pour l'homme étonnant qui en fut l'auteur.

De cette œuvre du génie, si féconde en grands résultats, passerons-nous à l'examen de quelques-uns de ces débris d'institutions de la vieille Europe fédérale qui semblent n'avoir survécu à l'écroulement de l'édifice dont elles étaient l'entablement que pour nous conserver une preuve vivante de son absurdité? Nous n'y verrions que totale absence de vues politiques et constant mépris de la raison humaine. Nous n'y pourrions rien apprendre, si ce n'est combien il est difficile, au sein même de la plus éclatante lumière, de

secouer entièrement le joug des préjugés et de dissiper les prestiges issus de la bizarre imagination des siècles les plus ténébreux.

Mais il est une vaste étendue de pays habitée par une multitude de peuples mi-européens, mi-asiatiques, mi-barbares et mi-civilisés, touchant au pôle glacial et aux climats les plus tempérés, dont un génie, vraiment créateur, parvint, aux moyen de ses grandes et nouvelles institutions, à former en moins d'un demi-siècle une seule nation aussi compacte et homogène dans toutes ses parties, aussi fortement constituée que si elle n'occupait qu'un espace de terre proportionné à ses besoins. Le grand homme qui, au milieu des conspirations domestiques et d'une longue guerre soutenue contre les meilleurs troupes de l'Europe, opéra ce prodige sans exemple depuis les temps fabuleux, avait trouvé ces peuples indociles et paresseux, se méconnaissant eux-mêmes et le sol qui les nourrissait; remués, dominés tour à tour par leurs prêtres et leurs boyards, mauvais citoyens et mauvais soldats; sans culture, sans commerce, sans aucune des connaissances qui rendent la vie agréable et l'État puissant. Il les avait trouvés entourés de tous côtés d'ennemis redoutables qui ne daignaient presque pas les compter dans les calculs de leur politique. Tout autre eût été effrayé de la grandeur et de la multiplicité des obstacles qui

s'opposaient à son entreprise. Pierre 1[er] n'en fut que plus affermi dans le plan admirable qu'il avait conçu. De ce coup-d'œil du génie qui embrasse et lie dans sa sphère le passé, le présent et l'avenir, il mesura l'immensité des besoins et des ressources de son empire, approfondit les dispositions de ses habitants, devina leur gloire future ; et pendant que, de toutes les parties du monde, il attirait dans ses forêts les arts et les hommes utiles à ses vastes desseins, il puisait dans les plus profonds replis du cœur humain les moyens infaillibles d'en assurer les succès.

La superstition, dont il n'était ni urgent ni facile de le guérir, fut laissée à ce peuple encore trop jeune pour s'en passer. Mais la tolérance y fut associée; que dis-je? l'égalité religieuse la plus illimitée, la mieux observée dont, après la propagation de tant de lumières, aucun État de l'Europe puisse encore se vanter dans la pratique. Quand on réfléchit à ce qu'il en a coûté de temps et de peines aux gouvernements les plus éclairés pour s'affranchir du joug sacerdotal; quand on pense surtout, qu'ils n'y ont réussi qu'en favorisant en quelque sorte l'irréligion des peuples, on ne peut qu'être saisi d'étonnement en voyant un gouvernement qui est parvenu sans bruit et en si peu de temps à priver les ministres du culte dominant de toute signifiance dans l'État, sans rien ôter à ce même

culte de l'autorité et de la force qu'il doit avoir pour le plus grand bien des peuples et du souverain. Il est vrai qu'amenée insensiblement à n'être presqu'autre chose qu'une pratique extérieure, la religion n'a pas besoin en Russie de ministres dont la capricieuse logique ou la fougueuse éloquence puisse séduire ou entraîner les esprits. Le haut clergé, très-peu nombreux, se compose d'évêques aussi pieux qu'éclairés, non moins hommes d'État que d'église, attachés par les liens les plus forts et les plus honorables au chef du gouvernement qui est en même temps celui de la hiérarchie dont ils forment le second degré après lui. Les pasteurs subalternes, pères de famille et pensionnaires de l'État, lui répondent doublement de leur conduite. Maîtres de cérémonies plutôt que de morale, tirés pour la plus grande partie de la dernière classe des citoyens, peu instruits et mal salariés, ils mènent ordinairement au milieu du peuple une vie assez peu édifiante : aussi, à peine ont-ils quitté leurs habits sacerdotaux que ce même peuple qui se prosternait à leurs pieds et baisait le pan de leur soutane à l'autel, ne voit plus en eux que les compagnons de ses amusements les plus grossiers, et n'en ferait pas plus de cas, s'ils se hasardaient à le haranguer hors du temple sur des sujets étrangers à leur ministère, que nous n'en ferions d'un comédien qui s'aviserait de prendre dans la so-

ciété le ton héroïque des rôles qu'il joue sur le théâtre.

L'insubordination d'une noblesse, aussi puissante par le nombre de ses serfs que par les droits dont elle était investie, présentait de plus grands obstacles à vaincre; et c'était cependant de cette victoire que dépendaient toutes les autres. On sait comment ce grand homme s'y prit, par quel exemple inouï jusqu'à lui, il força au silence l'amour-propre le plus hautain et le plus indocile. Mais, à quoi il me semble qu'on n'a point fait assez attention, c'est à cette sublime et merveilleuse conception qui, en déclarant tous les gentilshommes égaux entre eux, les rangea, sans aucun égard aux titres et à l'illustration, ou à l'ancienneté de famille, en différentes classes, uniquement relevées par l'importance des services personnels rendus à l'État, et l'éminence des places qu'ils occupaient. C'est en attachant à chacune de ces classes des marques distinctives extrêmement visibles et qui suivent l'homme qui en est revêtu dans toutes les fonctions et circonstances de la vie sociale; c'est surtout en rendant le rang du mari commun à la femme, à la femme en qui l'avidité des distinctions est bien plus active encore que chez les hommes, qu'il parvint à former cette vive tendance de tous les membres de l'État vers le gouvernement, cette impulsion générale vers le service public, ce besoin impérieux, cette nécessité de se

signaler, telle qu'on n'en trouve point de semblable dans aucune monarchie de l'Europe. D'un autre côté, en ouvrant à toute sorte de mérite et d'industrie une voie facile pour acquérir la noblesse et la transmettre à ses descendants, il en rendait le premier degré tellement commun que le seigneur le plus distingué par ses richesses ou par ses aïeux se trouverait confondu dans une foule appelée peuple partout ailleurs, s'il s'obstinait à ne point chercher dans le service et la faveur de la cour un rang supérieur à celui qu'il tient de sa naissance. Mais ce n'est pas là le seul effet de cette mesure si simple en apparence; un autre non moins important, c'est d'empêcher qu'il ne se forme parmi les nobles d'une opinion indépendante de celle du gouvernement, et qu'il ne s'élève parmi le peuple de classe qui, rivalisant avec les nobles par les richesses ou les talents, soit forcée d'en devenir l'ennemie par désespoir de jamais en partager les prérogatives.

L'égalité sociale devient tôt ou tard le premier besoin des peuples civilisés. Des deux moyens de l'atteindre, la dépression de la noblesse ou l'élévation de la classe populaire, Pierre 1er adopta le second comme le plus conforme à ses vues, au temps et aux lieux pour lesquels il faisait ses statuts ; et l'on voit tous les jours davantage à quel point le succès répondit à ses espérances. Une conséquence nécessaire de cette grande

idée fut de rendre toutes les décorations de la chevalerie accessibles sans exception, au seul mérite, dans quelque classe de la société qu'il se trouve ; idée qui peut ne pas paraître extraordinaire dans ce moment, mais qui, au temps où elle fut adoptée par un gouvernement qu'on ne soupçonnera pas de démocratie, prouve que le génie qui la conçut devançait le développement de son siècle. Elle prouve qu'en embrassant par la force du raisonnement tout ce qne les différents systèmes offrent de meilleur en administration, le législateur moscovite savait en démêler les conséquences, et ne craignait pas de corroborer et embellir un gouvernement monarchique par quelques-uns des avantages attachés à l'égalité républicaine. C'est une opinion généralement reçue que le grand nombre de décorations accordées en diminue proportionnellement le prix. Cette opinion, qui n'est pas sans fondement dans les pays où il peut exister une grande considération personnelle indépendante de la faveur de la cour, quelquefois même en opposition avec elle, se trouve absolument fausse en Russie. Par les raisons que je viens d'alléguer, le gouvernement et le public éclairé n'y pouvant avoir qu'une seule et même voix, comme ils n'ont qu'un seul et même intérêt, plus il y a d'individus revêtus de ces marques d'honneur, et moins il devient possible à tout homme

doué de quelque sensibilité de s'en passer. Il n'y aura pas, si l'on veut, beaucoup de gloire à se montrer décoré d'une croix de Saint-Wladimir ou de Saint-Georges ; mais c'est, pour un officier qui compte quelques années de service, une honte insupportable d'en être privé, et le besoin de se soustraire à la honte est bien plus pressant et plus général que celui de se distinguer.

C'est encore la Russie qui, la première dans les temps modernes, replaça sur la même ligne le civil et le militaire, en classa les employés dans les mêmes rangs, et leur permit de passer alternativement d'un service à l'autre, selon que l'âge, les circonstances, l'aptitude et le goût les y portent de préférence. Par cette institution, aussi libérale que politique, elle rendit aux hommes un degré bien précieux de liberté réelle, celui de pouvoir changer d'état et de ne pas être esclave toute sa vie d'un parti embrassé le plus souvent à quinze ans. Elle porta dans le service civil l'esprit de subordination et la délicatesse qui sont plus particulièrement l'apanage du militaire. Flattant les jeunes officiers de l'espérance de remplir un jour des places administratives, elle leur inspire le désir d'en étudier les principes et les lois, et les détourne ainsi plus aisément de l'oisiveté et de ses suites pernicieuses. Elle purge graduellement et sans violence l'armée de

campagne de tous les militaires que le développement ultérieur de leur tempérament ou des motifs quels qu'ils soient, peuvent rendre moins propres à un service aussi actif que celui d'un empire qui touche d'un côté à la Chine et de l'autre aux frontières de l'Allemagne; elle favorise l'avancement de ceux qui restent sous la tente, et, en faisant l'intérêt de tous, elle fait surtout celui de l'État, qui n'est jamais mieux servi que, lorsqu'en remplissant son devoir, on suit en même temps son penchant.

On a dit, et rien n'est plus vrai, qu'un des grands avantages des révolutions politiques, la raison peut-être pour laquelle, au milieu des désastres qui les accompagnent, on exécute parfois des choses qu'on n'aurait pas même osé concevoir dans les temps les plus prospères, c'est que dans le bouleversement général de la société, chacun y prend la place vers laquelle il se sent poussé par l'élan de sa nature. Cet élan, est bien autre dans un homme adulte et qui connaît toute la force de l'engagement qu'il contracte, toute l'étendue de la carrière dans laquelle il se lance, que dans un jeune homme qui s'ignore lui-même, et ne connaît pas encore l'état qu'il a embrassé; de même que cet élan est d'autant plus sûr et plus impétueux qu'il a été longtemps comprimé. A cet égard on peut dire que le service russe est dans une espèce de rota-

tion continuelle ; et l'expérience de près d'un siècle à bien assez fait voir, je crois, à l'Europe, si un système généreux, qui a été celui des Romains et des Grecs, ne vaut pas mieux que cette misérable démarcation d'emplois et de charges qui, introduite d'abord par la féodalité, rendue ensuite nécessaire par la ridicule complication de nos lois civiles et administratives, semble partager le gouvernement en deux, et, mettant exclusivement d'un côté l'habitude du courage et le mépris des dangers, de l'autre les magistratures paisibles et les travaux du cabinet, tend si manifestement à rendre les possesseurs des dernières incapables de conserver dans l'orage cette assiette imperturbable et de prendre sur le champ ces partis énergiques qui peuvent seuls sauver le gouvernement dans des jours de crise extraordinaire.

A ces grands encouragements donnés au mérite national, ajoutez cet appel régulier et constant fait au mérite et à l'industrie européenne par l'ukase systématique qui admet au service de l'État tout militaire étranger qui se présente avec des certificats honorables, tout homme reconnu utile à une branche quelconque de l'administration, et vous aurez le secret de la puissance Russe. Rome, dans les temps anciens, et les États-Unis de l'Amérique de notre temps, ont dû leur rapide élévation aux lois hospitalières;

mais aucune contrée n'en a jamais fait une plus libérale application que l'empire de Russie.

Publicistes à courte vue, grands faiseurs d'un petit coin de l'Europe corrompue, qui appelez patriotisme l'exclusion des étrangers de vos droits politiques, voyez la gloire et la prospérité toujours croissante de l'Amérique septentrionale et de la Russie; voyez leurs belles et philosophiques institutions, et décidez, si vous l'osez, laquelle est, de vous ou d'elles, la nation qui conçoit le mieux ses véritables intérêts.

Après avoir donné un aperçu de ces lumineuses maximes qu'on peut regarder, en quelque sorte, comme la base constitutive de l'empire russe, le principal mobile de la grandeur à laquelle il est parvenu, il serait plus qu'inconvenant dans un écrit où il n'est question que par incident d'institutions politiques, d'en indiquer d'autres moins remarquables, telles que ces différents corps impériaux de cadets où, de tous les points de cette immense contrée, l'élite de la jeunesse vient recevoir gratuitement, dès l'âge le plus tendre jusqu'au terme de l'adolescence, une éducation également propre à en faire de bons militaires et des administrateurs éclairés. Car, quoique ces établissements plus importants, plus nécessaires, dans certains États que dans d'autres, aient aussi atteint dans cette terre nouvelle un degré de perfection qui laisse bien loin der-

rière eux ceux de la plupart des pays qui se vantent d'une ancienne civilisation, ils n'offrent pourtant pas assez d'originalité pour être placés à côté des grandes et nouvelles institutions dont nous venons de parcourir les traits les plus saillants.

Cependant il est un de ces établissements qui, par la grande influence qu'il a eue sur la civilisation de l'empire russe, peut mériter qu'on en fasse ici une particulière mention. Policer et civiliser la nation, n'est pas seulement lui prêter, comme l'ont écrit des observateurs superficiels, le vernis de nos modes et de nos préjugés; c'est y créer la véritable puissance nationale; c'est, en donnant à ces peuples de nouveaux besoins, en leur faisant connaître de nouvelles jouissances, les tirer de l'assoupissement où ils ont langui durant tant de siècles; c'est leur inspirer le goût du travail, qui peut seul les mettre à même d'y satisfaire; c'est surtout y doubler et améliorer la culture des terres; c'est donner au monarque des sujets plus laborieux, plus intelligents, plus adroits; c'est leur faire mieux exploiter leurs mines et leurs forêts, ce fonds inépuisable de richesses qui, dans la balance du commerce extérieur, mettant du côté des Russes le nécessaire et de l'autre le superflu, leur assure la prépondérance pour bien des siècles encore, en même temps qu'il laisse au gouvernement la faculté d'en ré-

gler et soumettre l'échange à toutes les restrictions, à tous les sacrifices qu'il juge convenable de lui imposer. Et à qui le gouvernement s'est-il adressé pour favoriser et étendre les progrès de la civilisation? A ce même sexe qu'il a associé aux honneurs et prérogatives des maris pour rendre plus agissante l'émulation. Une grande et magnifique institution fut fondée à Pétersbourg, où, de l'intérieur de ce vaste empire, des frontières de la Chine, de la Perse, de la Grèce et de la Laponie, les filles des guerriers qui se sont distingués au service de la patrie, des magistrats qui en ont bien mérité par leur zèle et leurs lumières, des hommes, enfin, recommandables par leur influence dans ces contrées lointaines, leurs filles sont élevées, sous la direction immédiate de l'épouse ou de la mère de l'Empereur, dans les études et dans les arts, qui en parant un beau naturel, en font ressortir davantage les grâces, et rendent plus durable et plus vif l'intérêt qu'il inspire. Qu'on se figure voir tous les ans un essaim brillant de jeunes élèves, dans l'âge où l'ingénuité et la fraîcheur peuvent tenir lieu des dons plus marquants de la nature à celles qui en ont été moins bien partagées, se répandre du sein de cet établissement, sur toute la surface de l'Empire ; emportant, avec le goût de la civilisation européenne, avec la délicatesse des sentiments, les connaissances solides, les ta-

lents agréables, et la finesse de manières qui la distinguent, les instruments même et les livres qui ont servi à leur éducation, et les trophées honorables attestant les progrès qu'elles y ont faits; qu'on se figure l'impression que doit produire leur retour dans le pays qui les a vues naître, l'enjouement avec lequel leur bon ton, leur langage leurs agréments de toute espèce vont être imités, copiés par leurs égales; qu'on y ajoute l'œil protecteur de la cour, qui les suit partout, et la considération personnelle qui en est inséparable dans une telle sorte de gouvernement, et l'on aura une idée de l'empressement avec lequel elles doivent être recherchées et mises presque aussitôt dans le cas de répéter sur leurs propres enfants l'essai de l'éducation qu'elles ont reçue et de servir de modèle aux mères de famille comme elles en ont d'abord servi aux jeunes personnes de leur âge.

Quand le fond de cette éducation, si complète à tous égards, ne ferait que ressembler à celle que l'on reçoit dans de semblables établissements en d'autres pays, elle n'en aurait pas moins un caractère tout particulier en Russie, par le grand but politique qui l'a fait instituer, et auquel elle répond si bien. Ce but n'est pas un mystère. On le voit à découvert dans le soin qu'a pris le fondateur de prémunir de bonne heure ces jeunes cœurs contre la hauteur et l'exigence, dont il

est si facile de prendre l'habitude quand on commande à des esclaves, en voulant que depuis les premiers emplois jusqu'aux derniers, toute la maison fût administrée et servie par des individus libres et autant qu'on le peut, étrangers à la Russie proprement dite. Mais il faut peut-être avoir vécu quelque temps dans ce pays-là pour sentir tout le prix de cette mesure. Que ceux qui sont étonnés de la rapidité avec laquelle la nation Russe est parvenue à ce haut dégré de puissance, à ce point distingué de culture dans toutes les sciences et dans les arts, dont on ne semble encore douter que parce qu'il paraît incroyable, fassent attention à l'admirable ensemble de ces institutions, à l'inaltérable constance avec laquelle son gouvernement en suit et favorise, sans dévier, la marche et le développement, et ils trouveront qu'il n'y a rien que de naturel dans un résultat qui paraît si extraordinaire. Partout où de telles causes de grandeur existeront, l'effet en sera à peu près le même. Mais les princes de la vieille Europe qui ont prétendu à la gloire institutive dans leurs États, étaient aussi loin de la grande âme du législateur moscovite que leurs peuples l'étaient de la simplicité de la nature. Ils bâtirent sur de vieux débris des édifices frêles et menaçant ruine dès leur naissance. Ils prirent les hommes comme ils étaient, au lieu de s'efforcer à les faire devenir ce qu'ils devraient être;

ils plièrent leurs institutions au caractère de leurs sujets, au lieu d'en redresser le caractère par les institutions; ils firent une œuvre facile mais peu durable, et, après quelques instants de succès, laissèrent leur nation dans un état d'affaissement morale et politique plus décourageant encore que celui où ils l'avaient trouvée. S'ils ont suivi une marche opposée à celle de Pierre-le-Grand, doit-on être surpris que l'effet n'en ait pas été le même? Les penchants et les goûts des citoyens peuvent infiniment différer entr'eux, la société les modifie de mille façons : mais le cœur de l'homme est toujours le même. Ayez le courage de dérouler ses replis, sondez sa profondeur, mettez-le à nu avant de commencer votre ouvrage, et j'ose vous garantir que vous ferez œuvre durable. Travaillez comme le fondateur de Pétropolis, et vous aurez ses succès. Oh! qu'il est consolant pour les amis de l'homme, pour ceux qui ne rangent point l'universalité de son perfectionnement parmi les chimères de notre imagination, le spectacle que présente la marche non interrompue de cette valeureuse nation vers tous les genres de gloire et de prospérité, de cette nation déjà colossale dans son adolescence et dont un pressentiment général semblait annoncer les grandes destinées à ceux même qui n'en pouvaient connaître et apprécier les ressorts! Il a éte beaucoup fait; il reste à faire beaucoup encore;

mais le grand plan est tracé; et depuis un siècle il s'est passé peu d'années qui n'en aient vu colorer quelque partie. Si une éclipse passagère en suspendit parfois le développement, ce ne fut que pour voir les grands principes reprendre bientôt le dessus avec une nouvelle énergie; ce fut comme un de ces repos de la nature qui précèdent le redoublement de son activité. Ce que Catherine II a été pour Pierre Ier, Alexandre le sera pour Catherine : Alexandre préparera par de sages lois l'affrachissement général des serfs; et la providence conservera les jours de ce héros, si jeune encore, jusqu'à l'époque fortunée où il pourra accomplir sans inconvénients ce grand œuvre de la politique et de la morale, ce triomphe de la justice qui le mettra fort au-dessus de tous les souverains dont l'histoire nous a transmis le nom et les exploits. (*V. note* 4.)

On trouvera peut-être que, comparativement aux bornes dans lesquelles j'ai resserré la partie la plus essentielle de cet écrit, j'ai donné trop d'extension à un chapitre qui semble n'avoir qu'un rapport très-indirect au sujet que je me suis proposé de traiter; mais en isolant la constitution de l'État du droit civil, j'ai pensé qu'il importait de prouver par combien d'autres supports non moins faciles à trouver, bien plus sûrs encore et plus énergiques, on pouvait suppléer à l'appui douteux et tout à fait illégitime

qu'on avait prétendu jusqu'à présent lui donner, en violant en sa faveur l'indépendance de la loi civile. Il est des esprits timorés qui, parmi les différents dangers dont un État peut être menacé ne voient jamais que celui de l'anarchie, et ne croient jamais le gouvernement assez fort pour repousser les attaques insensées du fantôme que leur peur a créé. Et nous aussi, nous voyons dans l'anarchie le plus grand des fléaux, comme dans la faiblesse ou la tyrannie du gouvernement, le chemin qui, tôt ou tard, le précipite dans cet abîme. Mais les gouvernements s'affaiblissent, en se compliquant; en confondant l'action générale du corps social avec les différentes actions particulières des principales divisions de ce corps; en se chargeant de plus de responsabilité qu'ils n'en peuvent supporter; en ignorant le mal qu'ils font ou qui se fait en leur nom; en devenant injustes et oppresseurs, sans mauvaise intention et sans nécessité : toutes conséquences inévitables de leur empiètement sur la loi civile, dont l'indépendance au contraire les débarrasserait d'une infinité d'actes obscurs, odieux même quelquefois, qui ne font qu'entraver leur marche et rendre moins pur l'éclat qui les environne. Oui, quelles que soient la forme et l'essence du gouvernement, monarchique ou républicain, constitutionnel ou absolu, la force publique, et les lois et les usages qui

la régissent, n'étant que le moyen imaginé par les fondateurs de la société pour garantir le maintien du pacte formé entr'eux, ce pacte, représenté à nos yeux par la loi civile, doit être encore plus inviolable et plus sacré que le gouvernement lui-même. Une bonne législation civile et criminelle est donc le premier besoin et le premier vœu de tous les peuples, comme elle est le plus essentiel des devoirs de ceux qui les gouvernent. C'est le bien dont les hommes sont appelés à jouir dans toutes les opérations de leur vie et à toute heure; c'est pour l'obtenir ou pour en assurer la conservation, lorsqu'ils la croient menacée, qu'on les voit quelquefois pousser leurs investigations hardies et leurs analyses jusqu'à la nature de la puissance qui les régit. Voulez-vous les détourner d'en venir trop souvent à cette extrémité? Hâtez-vous de leur accorder ce qui a été le but primitif de leur association, et comme il est impossible d'avoir une bonne législation interne, sans la constituer dans une indépendance absolue de la forme du gouvernement, cessez enfin de lui contester cette indépendance. Le léger sacrifice que vous croirez avoir fait d'une partie de votre autorité, sera plus que compensé par la reconnaissance et l'amour de vos peuples, par le bien-être et le calme dont vous les verrez jouir, par la marche plus rapide et plus sûre de votre administration générale.

Alors, si vous êtes prince constitutionnel, votre organisation sociale ne verra point la simplicité de ses ressorts organiques se surcharger à chaque instant d'un rouage étranger. Vous aurez moins souvent à intervenir dans des discussions fastidieuses, qui n'auront plus aucun rapport avec l'emploi de votre autorité. Cette autorité, uniquement dirigée vers les grands moyens de protection, d'accroissement de bien-être et de gloire de la patrie, n'en répandra que plus de lustre au dehors, n'en recevra que de plus purs hommages dans l'intérieur. Que si, au malheur d'être souverains absolus, vous ajoutez la crainte de cesser de l'être, vous n'en êtes encore que plus vivement intéressés à faire à vos peuples le présent si désirée d'une boune loi civile, et je crois avoir prouvé quel est le seul moyen de l'avoir telle qu'elle doit être pour vos sujets et pour vous-même. Une bonne loi civile satisfait à tant d'intérêts, pourvoit à tant de besoins, garantit tellement le repos et la prospérité de toutes les classes de la société, qu'à moins que le gouvernement absolu ne dégénère en tyrannie, on peut presque assurer que le peuple qui jouira de ce bienfait inappréciable, laissera son despote gouverner paisiblement comme il l'entendra la masse générale des intérêts nationaux. On ne cherche guère à remonter à la source de ses maux que quand on est accablé ; et il y a peu

d'exemples de nations bien gouvernées dans le fait, que le seul amour des principes ait lancées dans l'arène des révolutions. On ne demande à grands cris des constitutions, on ne se détermine à réformer par la force, les défauts reconnus de celles qu'on a, que lorsqu'on ne peut obtenir du pouvoir régnant ou dirigeant le bien auquel on a droit de prétendre. Aussi longtemps que le pacte tacite est observé, personne ne s'avise de le faire mettre par écrit. Autant donc pour le maintien des constitutions existantes que pour l'éloignement des concessions qu'on n'aime point à faire, il est essentiel de donner le plus tôt possible aux peuples qui ne l'ont point encore, une boune loi civile, et en proclamant hautement son indépendance de la constitution de l'État, quelle qu'elle soit, désaccoutumer le vulgaire de l'habitude où il est de les confondre dans son amour comme dans sa haine ; confusion qui, si elle n'a pas été la cause immédiate des subversions politiques qui ont si souvent ensanglanté la terre, en a bien certainement augmenté les fâcheuses conséquences, et rendu plus générale la désolation.

FIN.

NOTES

Page 52, note 1.

Loin de moi l'idée de vouloir affaiblir l'admiration que l'histoire nous a inspirée dès l'adolescence pour ces intrépides guerriers de l'antiquité, pour les habitants de ces nobles cités plus admirables encore qui, pressés par un ennemi implacable, dont les aveugles fureurs les menaçaient des maux les plus extrêmes, préférèrent s'ensevelir, avec tout ce qu'ils possédaient de plus cher, sous les ruines fumantes de leurs temples et de leurs palais, plutôt que de subir un dur et honteux esclavage, mille fois pire que la mort. Mais qu'il me soit permis de dire qu'ils ne sont pas moins et qu'ils sont peut-être plus recommandables encore, ceux de nos contemporains qui, par seul attachement à leurs devoir, par le seul amour de la gloire et de la patrie, ont opéré les mêmes prodiges et souffrent les mêmes maux. N'étant point stimulés par des motifs aussi déterminants, étant plus libres de faire ou de ne pas faire les mêmes choses, ils ont dû trouver en eux-mêmes un degré supérieur d'énergie qui compensât la moins vive action qu'ils recevaient de dehors. Dans l'état actuel de la civilisation européenne, le passage d'une domination à une autre est pour la ville ou la province conquise un assez petit malheur, quelquefois même un avantage. Il y aurait de la folie à une telle cité à imiter le courageux désespoir de Numance; et l'officier qui, dans un cas ordinaire, entouré de toutes parts par des ennemis beaucoup plus puissants en nombre et en moyens offensifs, se ferait exterminer avec sa

troupe plutôt que de conserver, par une capitulation honorable, ces braves à leurs familles et à leur souverain, serait un fou, j'allais dire une bête féroce, indigne de commander à des hommes. Le courage qui n'est point guidé par la raison n'est qu'un instinct brutal; et si l'on y fait attention, on verra que les anciens historiens eux-mêmes n'ont consacré, dans leurs pages immortelles, les grands traits de bravoure et de dévouement que lorsqu'ils étaient inspirés par l'enthousiasme de la vertu et l'héroïque passion du bien général. — La mort de Caton a fait l'admiration des siècles; qu'est-elle cependant, à l'envisager isolément des circonstances, qu'un suicide comme mille autres qui eurent lieu peu d'années après? Brutus et Cassius se donnèrent de même la mort après la perte de la bataille de Philippes; et cet acte de désespoir, qui fit à peine sensation dans le temps, semble terminer tout naturellement leur carrière. D'où vient la différence qu'on paraît s'être accordé à mettre entre la fin tragique de ces derniers des Romains? C'est que le suicide de Caton était pour lui un acte tout-à-fait volontaire. Caton était sûr non-seulement de la clémence, mais de l'amitié de César, s'il voulait courber sa tête altière sous le nouveau joug de la patrie. Le but du sacrifice de Caton était d'avertir les Romains que la perte de la vie était préférable à la perte de la liberté, et d'imprimer dans l'âme des jeunes patriciens un sentiment d'horreur pour la tyrannie, même la plus douce. L'action de Caton était à la fois grande et bien motivée; elle avait été discutée et pesée par ce fameux stoïcien avec tout le sang froid qui caractérisait sa secte. La raison dicta l'arrêt, le courage l'exécuta. Brutus et Cassius ne furent point libres dans le choix de la détermination qu'ils prirent; ils étaient proscrits et sous le poids d'un arrêt de sang que les vainqueurs n'eussent pas manqué de faire exécuter avec toute la barbarie dont ils avaient déjà donné tant de preuves. Leur suicide fut l'effet d'un calcul très-juste, mais qui n'a rien d'héroïque, parce qu'il fut

tout-à-fait personnel et dicté par les circonstances. Ils choisirent la moindre entre deux calamités inévitables : c'est toujours fort bien fait ; mais il n'y eut rien là de surnaturel et qui pût donner à ce suicide l'éclat réservé aux actes inspirés par une magnanimité libre, et qui consacre des leçons utiles au genre humain.

Page 54, *note* 2.

Pour citer un exemple entre mille, ce fut, sans contredit, une belle institution politique que la magistrature des éphores, établie à Lacédémone pour surveiller et balancer le pouvoir de ses rois ; mais que dire de la loi qui encourageait le vol par l'impunité la plus scandaleuse, afin, disait-on, d'habituer les jeunes soldats (et tous les enfants de Sparte étaient soldats), aux ruses de la guerre et à la fermeté de la contenance dans les moments de danger? Quelle société que celle qui a besoin de pareilles ressources pour se soutenir !

Page 61, *note* 3.

Ceux qui ont prétendu tirer de la servitude personnelle établie chez les Romains, comme chez tous les peuples de l'antiquité, des objections contre la loi civile, ont oublié que l'esclavage et ses règlements faisaient partie de l'état politique, et non de la loi civile des Romains ; que les esclaves, ne jouissant point du droit de cité, étaient hors de la loi commune, et régis par des ordonnances d'exception qu'il ne faut point confondre avec le droit civil dont nous parlons ici. Sans faire l'éloge de ces ordonnances, on peut dire au moins que, tout en assurant la propriété des maîtres sur leurs serfs, elles tendaient à faciliter et encourager leur affranchissement par l'intérêt bien ménagé des deux parties.

Page 162, *note* 4.

Que dirait l'auteur, s'il vivait encore, de voir sa prédiction si bien réalisée, non-seulement par l'Empereur Alexandre I^{er}, mais surtout par son digne successeur, Alexandre II, dont le règne a déjà tant d'éclat et répand tant de bienfaits sur ses peuples? (*Note de l'Éditeur*).

TABLE DES MATIÈRES.

A. GUYOT et SCRIBE, Imprimeurs de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, rue Neuve-des-Mathurins, 18.

Canzone d'un Piagnone pel bruciamento delle vanità nel carnevale del 1849. — Da una rarissima stampa contemporanea. — Aggiuntavi la descrizione del bruciamento, fatta da Girolamo Benivieni. — Firenze, tip. Galilejana. — Ediz. di CLX esemplari.

Poesie di frà Girolamo Savonarola tratte dall'autografo. — Tip. Galilejana. — Ediz. di CCL esemplari.

L'officio proprio per frà Girolamo Savonarola e suoi compagni, scritto nel secolo XVI. — Con un proemio. — Seconda edizione, accresciuta di documenti. — Prato, tip. Guasti. — Trecento esemplari. — Pubblicato il giorno XXI di settembre, anniversario della nascita di frà Girolamo Savonarola.

Tutte e tre fuor di commercio, stampate a spese e per cura del signor conte Carlo Capponi.

I.

Quand'io, poco meno di mezzo secolo fa, giovanetto sentivo in Padova nominare sovente Porta Savonarola, da quella famiglia che, trapiantatasi in Ferrara, diede un lume splendente e ardente all'Ordine di Caterina da Siena e di Frate Angelico, a Firenze, all'Italia, alla Chiesa; e quel nome, più che di tanti altri luoghi, rimaneva impresso a me nella mente, non prevedevo che, esule volontario, io avrei di lì a quindici anni inviato di Parigi in Italia un libro sulle miserie e le speranze della nazione, e, acciocchè varcasse i vietati confini, lo intitolerei *Opuscoli di frate Girolamo Savonarola* non falsamente, perchè dimostravansi in esso conciliabili libertà e religione, assai prima ch'altri osasse di ciò, dimostravansi con parole che nel 1848 suonarono vaticinio, e che dalle presenti discordie e difficoltà riacquistano opportunità dolorosa. Nè, del Savonarola in quel libro accennando, io sapevo della storia di lui tutto quello che gli anni seguenti vennero discoprendo anco a' più dotti di me; nè m'aspettavo di leggere stampati in Firenze i documenti che annunzio, e che ne' paesi stranieri, più che in Italia, avranno riconoscente accoglienza. Di questi documenti la divulgazione è dovuta alle cure perseveranti del conte Carlo Capponi, il quale, redando gli spiriti della sua religiosa e popolanamente patrizia famiglia, ama

continuare, in nome di Firenze la lunga espiazione del tristo sacrifizio in lei consumato, e raccoglie le reliquie d'una grande memoria e tremenda, come i devoti raccoglievano gli avanzi della spoglia, dispersi al vento e gettati nel fiume. Ma nè egli nè io, rendendo onore a quel nome, serviamo al vezzo de' tempi; nè, ora che la ripetizione impotente e l'impunità rende fastidiose e vili certe riprensioni che dianzi, non scompagnate da qualche pericolo, potevano essere prova di gentile coraggio, intendiamo fare del frate una mazza da dar sul cranio a morti e a viventi, qualunque siano o ci paian essi; nè colle allusioni la storia confondere; nè de' morti e de' vivi far tanti miti, e le opere e parole loro torcere al nostro concetto, esaltando gli uni per deprimere gli altri; nè, per pietà d'illustri sventure, veliamo i difetti che furono provocazione o pretesto alle umane iniquità. Da siffatta temperanza la lode del bene e la condanna del male più nette risultano, e sì rendono più credibili anco ai sospettosi e agli avversi. Anzi giova sapere dai nemici cogliere le confessioni della lode, le confessioni del bissimo dagli amici; così come da libri non di proposito storici attinger la storia, dalle opere non poetiche e non scientifiche i germi della poesia e della scienza latenti.

II.

Anima singolare veramente, se, in mezzo a contraddizioni e d'altri e sue proprie, potè conciliare a sè il riverente suffragio di Niccolò Machiavelli e di Caterina de' Ricci, di Filippo Neri e di Giulio II, dell'umile plebe di Firenze e del dotto pontefice Lambertini. Veramente beata potevano chiamare la memoria di lui le medaglie coniategli nel secento, se fin nel settecento sul luogo del suo supplizio spargevansi fiori, come fa giovane madre sulla recente sepoltura del suo figliuoletto. E quel cerchio di ferro col quale egli fu appeso al patibolo, e che santa Caterina de' Ricci teneva come reliquia gloriosa, ben potevano, come reliquia, baciarlo que' papi che a Frate Girolamo permisero in una delle stanze vaticane, collocato da Raffaello, sedere tra i dottori di Santa Chiesa con Tommaso d'Aquino. Ma non meno cospicua testimonianza gli rende quell'Alessandro de' Medici, arcivescovo di Firenze, che al duca Francesco racconta come la memoria del frate *resurge, pullula, ed è più in fiore che stata sia;* e ne fa minaccia a casa Medici, e si duole che sia fino allora *straccurato il negozio*, e *glielo mette in considerazione*, e lo *supplica che* la sua lettera *non sia nota ai frati;* e si profferisce: *se vuol che io ci faccia cosa particolare, mi comandi;* e al duca, al duca Francesco egli arcivescovo *bacia umilmente le mani.*

Se nato fiorentino, avrebb'egli Frate Girolamo tenuta in Firenze tanto grande potenza d'autorità? Non avrebbe. Pare che sia legge storica, contribuire ad autorità la distanza e l'ignoto. Caterina da Siena, maltrattata dalle dicerie de' suoi cittadini, nelle altre città di Toscana, in Avignone, in Roma, è ambasciatrice venerata, accetta riprenditrice, vola aquila ardita e mite colomba: Filippo Neri non di Firenze fa nido al suo civile non men che religioso istituto; e il popolo romano l'ama tuttavia come vivo e presente concittadino. A Dante il forzato esilio fu corona; il volontario accrebbe la fama al Petrarca: se il Galilei rimaneva professore di Padova, non lo aveva l'inquisizione di Roma. A Roma vengono di fuori i suoi pontefici più gloriosi, a tutte quasi le chiese e le corti vengon di fuori i più benemeriti pastori e ministri. Le origini favoleggiate di Roma accennano pur tutte con istorica veracità a fondatori e a legislatori stranieri: da un paese barbaro a Demostene esce la potestà che signoreggia e Grecia e Asia tutta: di fuori vengono a Francia e a Inghilterra i suoi re; il primo Napoleone dalla provincia di Corsica e dall'Italia conquistata, dagli esilii d'Italia e di Svizzera e d'America e d'Inghilterra il secondo. Se storica legge, provvida certamente, per fare i popoli più antiveggenti, e i loro padroni o bálii più modesti. E non senza visibile ragione è la legge che dico. Gli uomini, a chi crebbe in mezzo a loro, uguale a loro nelle apparenze, e forse da meno, con più difetti forse (che sono sovente quasi l'escrescenza de' pregi), o con difetti più prossimamente noti e più minuziosamente esplorati, volentieri detraggono riverenza; e tanto più se ne arrogano facoltà, quanto più convivono familiari con esso, e dicono e credon forse d'amarlo. Ma d'altra parte, l'uomo singolare, nel luogo in cui crebbe, quanto più noto agli altri, tanto meno è noto a se stesso; chè il paragone non illumina la mente sua, l'anima non riscuote, non è nè rimprovero nè consiglio, non infonde nè umiltà salutare nè generoso ardimento: e richiedesi l'osservazione e l'esperienza di nuove persone e cose, che lo muova e l'addestri e lo regga, che lo rinnovelli e l'ispiri, lo faccia quasimente ricrescere sopra sè, e non tanto agli altri riveli la grandezza di lui, quanto ad esso la propria vocazione.

III.

Come fosse anche fuor di Firenze venerato il Savonarola a titolo di dottore e di martire, lo prova l'ufficio preparato per la sua canonizzazione sperata e promessa, ufficio che parecchi già recitavano: intorno al quale discorre Cesare Guasti con erudizione severamente cattolica, dove l'affetto non detrae punto al senno, e alla ricchezza

aggiunge la parsimonia valore. Il sig. conte Capponi avvertitone dal canonico Antonelli, veneto, bibliotecario di Ferrara, il quale sta da più anni compilando il catalogo delle opere di frate Girolamo e degli scrittori che d'esso ragionano, andò a raffrontare un codice che dell'ufficio in Ferrara conservasi; e le varianti egli ne offre nella presente ristampa. L'inno indicato nel primo codice era del comune de' Martiri, *Deus tuorum militum*, dove pure i devoti potevano al caso applicare *Et vana fraudum pabula Imbuta felle;* ma l'altro codice ha l'inno proprio, non di grande bellezza per vero, ove sono tra gli altri versi *Crimina et luxus violenter urgens*, *Solus, inermis... Vidimus reges soliis avitii Prorsus ejectos...* Non s'intende perchè, potendo dire *vehementer*, o altro simile, l'inno prescelga quella parola, la qual troppo rammenta alcuni atti violenti, se non promossi, da frate Girolamo tollerati. Ma d'infedele lezione ci si fa sospettare il codice quando leggiamo nell'ultima strofa *Dona tu nobis, Pater, o precamur*, dove la legge del metro è violata, quand'era pur facile l'osservarla, massime uomini del cinquecento.

Le lezioni del primo notturno accomodatamente son prese nel libro di Geremia; e il *Nescio loqui*, fa ripensare l'ineloquenza del frate, che a un tratto, ispirato dall'ingegno e dalla lingua e dall'affetto de' suoi uditori, e dall'accorato desiderio, e dal presentimento d'urgenti calamità, prorompe in facondia che amici e nemici commuove d'arcano sgomento. Quelle parole di Dio a Geremia: *Non paventare in faccia a loro. Diedi te come città forte, e colonna di ferro, e muro di bronzo*, fanno risuonare in un eco contemperate le parole della Domenicana Senese, che assomiglia l'anima a città forte, e quelle del Priore terziario di S. Francesco: *Sta come torre ferma, che non crolla Giammai la cima per soffiar de' venti;* e quelle dell'epicureo venosino: *hic murus aheneus esto, Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.*

In parecchi tra' salmi di quest'ufficio i devoti potevano riconoscere accenni alle grandezze e alle sventure dell'uomo invocato. Nel cendodicesimo: *lodate, giovanetti, il Signore... che solleva da terra il povero per collocarlo co' principi, co' principi del popolo suo.* Nel cenquarantesimoquinto: *Non vogliate confidare ne' principi, ne' figli degli uomini, ne' quali non è salute... Il Signore rende giustizia a chi patisce ingiuria... proscioglie gli avvinti... ama i giusti.* Nel seguente: *Il Signore edifica Gerusalemme; le dispersioni d'Israele radunerà... Accoglie i mansueti il Signore, infrange i peccatori alla terra.* Nell'altro poi: *Manda il suo eloquio alla terra*; *la parola sua corre velocemente... Non a tutte le nazioni fece così; nè a tutte manifestò i suoi giudizi.* Ancora più appropriato il salmo cinquantesimonono: *O Dio, ci avete respinti e distrutti; venne a noi il vostro sdegno e la vostra misericordia. Avete commossa e*

conturbata la terra: sanate voi le lacerazioni di lei che è commossa. Faceste provare al vostro popolo cose dure; ci deste bere un vino mordente. Avete, a que' che temono voi, dato segno che fuggano dall'arco teso, acciocchè i cari vostri diletti siano liberati... Dateci aiuto dalla tribolazione, perchè umano scampo torna vano. In Dio faremo prodezze; ed egli annienterà chi ci tribola. E il sessagesimoterzo: *Esaudite, Dio, la mia orazione: dal pauroso nemico scampate l'anima mia. Voi m'avete protetto dalla conventicola de' malignanti, dalla moltitudine degli operanti iniquità. Perch'essi aguzzarono, come spada, le lingue loro; tesero l'arco (amara cosa) per saettare in ascoso l'immacolato. Di subito lo saetteranno, e non ne saranno sgomenti. Affermarono in sè ragionari iniqui; s'argomentarono a occultare lacciuoli; dissero: Chi li vedrà?* Il sessagesimoquinto canta il trionfo del ben patito dolore: *A Dio giubilate, tutta la terra; salmeggiate al suo nome, rendete gloria alla sua lode. Dite a Dio: quanto terribili sono, Signore, le opere vostre! Nella grandezza della vostra virtù si scoprirà la menzogna de' vostri ne mici. Tutta la terra v'adori, salmeggi a voi, dica un cantico al nome vostro. Venite e vedete le opere di Dio: terribile ne' suoi consigli sopra i figliuoli degli uomini... A vita condusse l'anima mia, nè lasciò che i piedi miei vacillassero. Perchè ci avete, o Dio, provati... saggiati per fuoco, come si saggia l'argento. Permetteste che fossimo tratti nel laccio, imponeste dolori sul dorso nostro. Metteste il piede degli uomini sui capi nostri. Passammo per fuoco e per acqua; e voi ci avete condotto a refrigerio... Venite, ascoltate; e narrerò, tutti voi che temete Iddio, quanto grandi cose egli ha fatto all'anima mia.*

Una delle antifone fa vedere il supplizio, cantando: *Quasi fuoco splendente, e quasi incenso ardente nel fuoco.* Quella ch'è al salmo primo, fa un giuoco di parole sulle ceneri gettate in Arno, prendendo da esso salmo l'imagine: *Secus decursus aquarum proiectus, fructum dedit, qui non defluet.* Quella ch'è al salmo terzo, ne prende: *Percosse il Signore gli avversanti senza ragione al Profeta, i denti dei tiranni stritolò.* L'indegnazione di Girolamo negli estremi, quando era più irritata, non proruppe in così fieri accenti. Nè, per alta che fosse la divozione, conveniva nell'antifona dire di lui quel che dice Zaccaria del Battista; nè le parole del salmo secondo, intese del Redentore, *Gentes convenerunt in unum adversus puerum tuum,* intenderle del perseguitato da' Compagnacci; e molto meno ripetere di lui la lode da' discepoli data a Cristo: *Potente in opera ed in parola.* E dalle allusioni bibliche fa discordanza strana quella rimembranza mitologica, della cera con che il nuovo Ulisse difende gli orecchi dai latrati scillei; e la locuzione *divinarum rerum, quarum avidissimus erat, quamdam quasi animi satiaret ingluviem,* non sente nè della dignità religiosa nè della profana eleganza.

IV.

Queste cose notiamo non come pecche letterarie, ma come indizio d'imperfezioni morali, o intellettuali almeno, che rendevano difettoso il culto di questa acerba memoria, e l'amore men alto. Può avere i suoi eccessi, le sue superstizioni, l'affetto più legittimo e puro, e specialmente nelle menti deboli, che confondono la credulità colla fede, che dall'ammirare e adorare ogni cosa al disprezzo e all'esacrazione non veggono via di mezzo. Ed è miglior prova di bontà certamente il primo eccedere che il secondo. Quando poi l'uomo ammirato sia parte d'una società, massime religiosa, ciascun membro di quella sente in lui più che se stesso, sente la vita comune, e il proprio dovere, e i vincoli sacri che a lui indissolubilmente lo legano insieme e a Dio: e quando alla fraternità religiosa s'aggiunga la passione politica; allora del divino e dell'umano si fa un misto indistinto alla più veggente coscienza, e l'odio e l'amore risicano d'avvilupparsi in mutui nodi inestricabili. Ai partigiani ferventi, che sentono e parlano a qualche modo di suo, aggiungansi que' non pochi i quali ripetono la parola altrui senza bene intenderla, e per non parere ripetitori, la esagerano, e la falsificano senza saperselo; aggiungansi quelli in cui l'istinto dell'imitazione predomina, e che si sarebbero scelto un modello contrario se il modello contrario si fosse ai sensi loro presentato per primo; e quel che ad esso veggono fare una volta, ed eglino lo rifanno le cento; e gli atti migliori, moltiplicando, rendono impotenti, importuni, perniciosi. Crescono incomputabilmente i pericoli in popolo che abbia da secoli accumulata eredità di discordie, che abbia tesoreggiato l'odio, e convertita in quello la sua più preziosa sostanza: chè allora, quando negli spiriti più retti e gentili dall'amore non si distilli odio come dai fiori veleno, altri animi, impastati di questo, fanno dell'amore altrui arme a' proprii furori. E di tutte queste passioni, invalide a governarsi, da ultimo le cupidigie e le ambizioni di pochi tristi fanno a sè scellerato strumento. Un po' di tutte coteste generazioni d'uomini era tra i seguaci di frate Savonarola; e senza cotesto i nemici suoi non avrebbero potuto trarre lui e la repubblica a così misera fine.

V.

Altro documento che meglio dimostra le cose accennate, è la *Canzona d'un Piagnone*, tratta di corto dall'oblio per le cure del sig. conte Capponi; alla quale è premesso un discorso del professore Isidoro Del-Lungo, giovane che gli studj critici tratta già con mente di

storioo e con cuore d'artista. Soggetto della canzone è il bruciamento, che dovevasi fare solennemente, di libri e imagini turpi, raccolte di casa in casa da giovanetti, scelti per questa nuova elemosina da darsi al pudore, acciocchè la loro amabilità conciliasse favore all'atto che altrimenti prendeva sembianza d'esazione imperiosa; e l'età loro tenera, nel temperare il rimprovero, lo facesse più acuto alla coscienza de' padri, e in ispecie delle madri; e l'innocenza loro, insidiata da que' lacci tra le mura domestiche tesi, muovesse i cuori a pietà; sopratutto acciocchè una novella generazione si venisse formando, degna di rinnovellare la Chiesa di Cristo, e ristorare la rovinante repubblica. Il professore Del-Lungo ben dice che quel bruciamento di qualche diecina di figure e volumi non era già la distruzione di tutti i monumenti dell'antica bellezza, ma era una protesta d'anime aspiranti ad essere liberi, protesta contro quelle abiettezze che avviliscono il pensiero, disperdono l'affetto, debilitano le forze dell'uomo, preparano la servitù. Come il Frate sentisse l'arte altamente, lo dicono le opere degli artisti devoti al suo nome: il trecento e il quattrocento c'insegnano come possa l'arte serbarsi immacolata, senza punto perdere delle sue grazie più delicate e avvenenti: quel che all'Italia fruttasse poi l'imitazione dell'arte pagana, troppo sappiamo. E il Decamerone, ch'era tra' libri di quel bruciamento, appestò, ancora più che i costumi, le lettere italiane: perchè men lettori al certo furono nel costume corrotti da quella squisitezza di sudiciume, degno pascolo a persone di corte, che scrittori da quella prolissità, da quella affettazione penosa d'armonie malamente imitate da lingua morta, affettazione che si diffuse in tutti i generi della prosa per secoli insino a noi; appunto per questo che nello stile di semplici novelluccie (le quali un Greco avrebbe con grazia narrate in una pagina al più ciascheduna) il Boccaccio si pensò di pedantescamente trasportare le pompe della più sfoggiata eloquenza. Che se nocque al costume, più forse gli nocque con gli sgraziati novellieri che dalla imitazione di lui vennero per tutta Italia pullulando. In questo davvero, più forse che in altre cose parecchie, frate Girolamo fu veridico e non ascoltato profeta.

La canzone da cantarsi nella festa di quel bruciamento, è palinodia de' Canti Carnascialeschi troppo in Firenze usitati; ed è insieme arguta parodia, tanto più arguta che dalla verità d'un concetto morale prende le mosse, e quindi si libra in una altezza poetica a tutti i Canti Carnascialeschi intentata. Nel titolo se ne espone l'assunto « Canzona che fa uno Fiorentino a Carnasciale, trovandolo fuggirsi con uno asinello carico di sue masserizia, e col fardello in ispalla; e, domandandol qual sia la cagione del suo partire, risponde Carnasciale, esserne suto causa lo sbandimento del fuoco, a lui fatto

dalla città di Firenze, e però fuggirsi per la Italia in Babilonia ». Comincia dunque il Fiorentino, additando il cattivello che se ne va, e in lui la ciurma de' godenti, potentemente chiamati *gente gretta:*

Questo è stato Carnasciale,
C' ha 'l cervel nelle scarpette,
Con sue certe genti grette.
. . . .
Dove è Giove, Juno, e Marte,
Vener bella tanto adorna,
Bacco stolto con le corna,
Che solea cotanto aitarte?

Carnevale poi dice, tra l'altre cose:

Disprezzar ognor m' ho visto
Per un certo Re maggiore;
Onde, mosso dal dolore,
Vonne a Roma che mi crede.
. . . .
Ciascun m'ha per derelitto;
Fin le donne m'hanno afflitto,
Rinnegando la mia fede.

E, rammentando l'austera vita che, non forzati da un frate inerme, imponevano a sè tanti de' Fiorentini, perchè sentivano come sia madre e tutrice di libertà l'astinenza (di che più severi esempi che gli Ordini religiosi porge Sparta e l'antica Roma e tutti i popoli liberi veramente; senonchè qui alle ragioni umane conciliansi più alte e profonde); Carnevale soggiunge:

Io non vo' più tal tributo,
Vo' mangiare altro che Frate.
Lascieracci le corate
Chi resiste a questa fede.

Gli dispiace lasciare in Firenze i suoi fidi, che, con pungente ironia, egli chiama *costumati nel parlare*, *nello aspetto moderati*, *e buon' soldati*; e poi dice:

Certi sciocchi ch'io non voglio,
Vecchi bianchi, giovinetti
D'intelletto, a me despetti,
Gli ho lasciati in sullo scoglio,

come Teseo Arianna, perchè venga il dio Bacco a pigliarsela, dio con le corna.

Il Fiorentino manda per Carnevale, ambasciatore a Roma, il suo vaticinio, che, divulgato quasi trent'anni innanzi l'assedio, non è maraviglia che facesse frate Girolamo credere a molti profeta:

Dille che 'l Pastor superno
Le ha sottratto ogni rimedio;
E che presto vien l'assedio.
. . . .
Non è tempo di far festa.
Carnascial, parla gagliardo,
Alli orecchi metti un dardo;
Chè s'appressa la tempesta.
Io vorrei esser bugiardo.

Mettere un dardo agli orecchi, risponde più degnamente al Virgiliano *Gravior ne nuntius aures vulneret*, che il dantesco contorto: *Lamenti saettaron me diversi, Che di pietà ferrati avean gli strali;* e quell'altro: *Scocca L'arco del dir, che insino al ferro hai tratto;* e quello: *Molti han giustizia in cor, ma tardi scocca Per non venir senza consiglio all'arco.*

Carnevale rifiuta di farsi ambasciatore, sapendo di non essere ascoltato, appunto perchè troppo gradito; siccome accade a certi amanti, tanto meno autorevoli quanto più sono amabili:

Stimerebbono una frulla,
Fuor di me, ogni altra cosa.
Chi vuol pace e stare a posa,
Non vi scherzi con la fede.
Io non entro in questo cupo.
Tu hai visto gran tempesta:
Se tu hai più d'una testa,
Trai la pelle tu del lupo.

Intende: voi, Fiorentini, usi a dirne e a sentirne dire di crude, e esercitare la libertà a vostro risico, voi altri che avete più cervello di me (che l'ho, dite voi, nelle scarpe); ovvero: Se avete più d'una testa da mettere a repentaglio; provatevi a predicare laggiù. Non è il mio mestiere cotesto. I Piagnoni così riconoscono la malagevolezza e i pericoli dell'impresa; ma pure l'affrontano. E però il Fiorentino, accennando fors'anco alle doppiezze goffe di quella politica che ora chiamano degli interessi:

Buon compagno è Carnasciale,
Che di doppio va vestito.
Pure il vero ha uno strale,
Ch'al bugiardo a suo dispetto
Trae il ver di mezzo il petto.

Il Fiorentino con Carnevale insieme manda via *Berlingaccio* suo *fratello*; Carnevale lo prega che gli faccia sicuro il passo insin di là dal confine; e l'altro a lui:

> Son contento: ma più gloria
> Mi sare' preso legarti,
> E per preda consegnarti
> A fanciui per lor vittoria;
> Ma non voglio ingiuria farti.

Con che si accenna alla carità generosa assai volte, se non tutte, esercitata verso gli avversarii, e molte più forse indarno da frate Girolamo consigliata. Carnevale fa anch'egli un po' da profeta:

> Solo un frate qui si teme;
> E, per festa ballo e giuoco,
> Vuol scherzar meco col foco,
> Come eretico in sua fede.

Il vaticinio è in termini non chiari, come suole gli oracoli; ma il fuoco ci si vede e si sente: segno che da S. Marco già ne scorgevano il fumo.

Ma Carnevale s'affretta a andarsene:

> Senti tu le trombe e' canti?
> Muovi il passo, andiamo avanti.
> Guarda già si vede il fumo.

Ed eccoli a un tratto in Roma; perchè l'unità di luogo e di tempo non è punto osservata dal dramma popolare; il quale nell'unica persona del Fiorentino rappresenta sapientemente la cittadina concordia desiderata. Tutti corrono intorno a Carnevale dicendo, dopo altre cose:

> Rivestiamol presto presto.
> Che vuol dir tanta penuria?
> Chi t' ha fatto tanta ingiuria,
> Che ritorni in qua si mesto?
> Statti qua in nostra Curia.
> Tu ci sembri un fico afato,
> Tristo afflitto e spennacchiato.
> Dinnel presto, per tua fede.

E Carnevale:

> Da Fiorenza maladetta,
> Che m' ha fatto quasi frate;
> E pel suon delle granate

Fuggo a Roma benedetta

. . . .

Sonvi stato sì deriso,
Che un facchino è un signore.

Vendetta dello spirito popolano, scoccata con attico acume. Uno di que' di Roma chiama i Fiorentini la schiuma dell'Italia e della Fede; e s'elegge per re Carnevale a riscontro del re di Firenze (ed era ben Carnevale il re di coloro che assistevano alla commedia del cardinal Bibbiena), e grida: *Chi farà alcuno scherno Contro a te, sia posto in croce;* e manda la Quaresima in confino alla repubblica: *Vada a star con le segrenne Di Fiorenza in sempiterno.*

Al sentir questo, il Fiorentino fugge, e ritorna a Firenze, e coi suoi cittadini trionfa de' patimenti annunziati, e canta: Quant'è buono e quanto giocondo convivere unanimi fraternamente! *E per cagione che lo amore divino cresce per la unione, ricominciossi un altro maggior fervore, jubilando e cantando con dolcezze e gaudii ineffabili.* Allora il Fervore dello Spirito, idoleggiato con bello ardimento, come in Virgilio il Lutto e le Cure vendicatrici, e la Paura e il Travaglio, e le Gioje malvagie della mente, risponde:

Viva fiamma son d'amore,
Carità senza misura.
Non ricerca cosa dura
La mia legge benedetta,
Ma la mente casta è netta
Pel fervor di viva fede.
Fioriranno come gigli
E' mia semplici di core;
Tratti dal mio dolce amore.

Alle parole del Fervore segue questo titolo, che par di canzone distinta: e certamente il pensiero si leva più alto, e l'ispirazione d'esso frate Girolamo più ci si sente. *Come gli Tepidi, volendo soffocare la Verità, usano tutti li mezzi; per li quali saranno scoperti se sono carne o pesce. Ed esortazione alli fedeli.* Ai Tepidi dunque dice:

S'e' vapori fussin stelle,
Voi sareste il chiaro sole;
Dilatando vostre stole
Col giucar di bagatelle.
Miro il volto, e' par Sirena;
Sguarda il corpo, egli è serpente;
E le labbra ha sì fetente,
Che chi 'l gusta, l'avvelena.

Egli è lupo, e pare agnello;
Pare un pesce, ed è scorpione.
Se fussi ape il calabrone,
Saria topo il pipistrello.
Al ruggito e' par leone,
Le sue braccia poi son d'orso:
Pare un aspido col morso.
Se' tu luccio o storione?
O maligni e feritori,
Se non fusse la catena?
Profezia saria già piena:
Tanto spuman vostri cori!
. . . .
Perchè invidia è vostra briglia;
Di superbia coronati.
Satanasso vi scompiglia,
Perchè siete sua corona;
Ed al mal vi stringe e sprona
'N un voltar delle sue ciglia.
Gridi al lupo ciascun, forte,
Chè l'ovile è derelitto:
E chi fa un gran delitto,
Ha corona, e chi ben, morte.
Sguarda omai il servo afflitto,
Signor mio, che per te langue.

Qui è lucidamente presentita la morte; e le ultime parole spirano quel languore di stanchezza affannosa e amorosa, che fa risaltare la forza.

VI.

Questa forza tendevano a infermare i Medici e i servitori de' Medici, e que' pur troppi fra i loro avversarii che colla corruzione de' costumi preparavano la servitù della patria. Alla canzone recata fa contrapposto tremendo il ritornello del Magnifico, che pone la base alla colonna di Cosimo facendo agli incauti Fiorentini cantare:

Chi vuol esser lieto, sia;
Di doman non v'è certezza.

Questi versi doveva egli fare ai suoi partigiani cantare sul cadavere di Giuliano; come ne avrebbe Carlo Quinto cantata la solfa a Clemente nel sacco di Roma. E la voce del Buonaventuri s'alzava

dalla fossa gridando al duca Francesco agonizzante: *Chi vuol essere lieto, sia.*

Eppure la canzone del Magnifico è un fiore di verecondia appetto alle tante carnascialesche, le quali, contaminando le vie di Firenze e le lettere italiane, in tante anime seminarono per più generazioni contagii vergognosi. I simboli mitologici usati in quelle mascherate, n'erano delle meno impure parti; nè credo che Roma pagana avesse mai visti simili trionfi dell'infamia ne' più tardi suoi tempi. Non si può senza sgomento pensare che a tale più veneficio che lenocinio, cospirassero il Gelli, il Varchi, il Giambullari, abusando l'autorità dell'ingegno e del nome; non si può non consentire ai lamenti di Girolamo, qui più buon cittadino che frate, quando nelle sue Rime scrive:

Tu cerchi suoni e canti
Perchè sei stolta. —
. . . . Ed è di vizii un fiume.
Non trovo un vivo lume,
Neppur chi de' suoi vizi si vergogni.

De' men sudici sono parecchi tra i canti de' Lanzi, de' quali la gaia Firenze prendendosi giuoco, e in più locuzioni proverbiali sbertandoli, non si rammentava il proverbio *Ben ride chi ride l'ultimo*, e non sentiva di fare a se stessa vaticinii più spaventosi di quelli che i suoi politici non seppero ricevere dalle labbra di Girolamo Savonarola. Uno di questi Canti, che, senza leggerli, sapeva a mente il maresciallo Radetsky, storpiando alla tedesca la lingua italiana, dice:

Lanzemaine Tamburine
D'Alte Magne eran fenute.

Un altro di Lanzi rivenditori ha per suo ritornello:

E però se fuoi comprare,
Fatte innanzi, Florentine.

Il ritornello de' Lanzi accattoni è:

Caritate amore Dei.

Altri chiedendo bere:

Trinche trinche a pofer Lanze.

Un canto di Lanzi Venturieri:

Senza solde alle fenture
Cercar monde è nostre usanze.

Quel de' Lanzi alabardieri:

Se fuoi far guerre potente,
Paghe Lanze largamente;
E fedrai Todesca gente,
Quanto star lor gran potere.

I Lanzi arcieri:

Se fuoi far terre tapine,
Quelle a Lanze dà a bottine.

I Lanzi suonatori di tromboni:

Noi fenute delle Magne
Perchè intese ha Lanze dire
Che Talian star buon compagne
Quando quelle fuol servire.
E però foler fenire
A far trinche con voi tutte.

I Lanzi trinciatori:

Delle Magne, patrie nostre,
Già gran tempo star partite,
Per tajar in case vostre
Carne lesse et arrostite.

Altri Lanzi suonatori:

Benchè noi Todesche stare,
Tutte siam bèn talianate.

I Lanzi imbriachi:

L'Osterie dir, Lanze, paghe,
Mi cazzar mane alle braghe,
E risponder: te ne in...
Te afer troppe baldanze.
Lanze trinche, trinche Lanze!
Star partite delle Magne
Per far giubbile e guadagne.

Gli stranieri venuti a fare mercato del sangue proprio, per giusto giudizio fecero poi mercato della terra e del sangue de' compratori; i quali, accattando a prezzo d'oro chi uccidesse o opprimesse gli Italiani fratelli, accumulavano ai nepoti un tesoro di maledizione. E siccome alla Germania, è ne' Canti carnascialeschi accenno alla Francia, e derisa anch'essa gajamente:

Fransa Fransa; viva Fransa,
Colla sua perfetta usansa!

Ma all'antico contagio delle usanze francesi è allusione in quella mascherata di studenti, che canta:

Questo che innanzi viene, è carnovale;
E noi studianti di Parigi siamo.

La mascherata de' soldati che hanno lasciato Marte e seguono Minerva, non si sa bene se dica per ironia o per davvero:

> Scoperto abbiam di libertà gli amanti;
> E, coll'aiuto della dea prudente,
> Abbiam fatto dolente
> Il vincitor; nè più di lui temiamo;

ma dal contesto direbbesi che la scellerata arte de' dominanti tendesse a volgere in derisione gli esercizii del valore guerriero, inutili al Ferruccio e agli Strozzi.

Serii pur troppo sono i dispregi del popolo libero, fatti audacemente suonare in quel canto:

> Vago di mutazion, con sue faville
> Arde e rovina sè, e chi lo regge.
> Spesso il suo peggio elegge;
> Trema ad un cenno, o non teme niente.

Nè certamente era vago di mutazioni il marito di Bianca Cappello, e Gian Gastone eleggeva il meglio, e Clemente *temeva* Dio. Ma una nuova maniera d'insegnare il timor di Dio è nel trionfo de' diavoli, i quali, rammentando la pena della propria ribellione, cantano ai Fiorentini:

> Non levi alcun la vista
> Contra 'l Principe suo.

Più moralmente fa nella sua mascherata parlare i diavoli il Machiavelli:

> E in questa città vostra
> Abbiam preso il governo;
> Perchè qui si dimostra
> Confusione e duol più che in Inferno.

In un'altra mascherata canta il simile un carro di diavoli:

> Che, se Dio non ripara, il mondo è nostro.

Ma documento singolare dei tempi è il canto d'un Ser Febo prete (prete di soprannome, cred'io, pinttosto che di ministero); dove ad accenni osceni congiungesi la menzione espressa del Duca — *Desideriam servir sua Eccellenza*, e un espresso dispregio della Corte di Roma:

> Che ci si gusta ogni giorno la morte
> Senza morir; chè l'abita l'Inferno.

Il notabile si è, che le strofe in cui sono questi due accenni, virgolati nella stampa del 1759, non si ritrovavano che in un codice

riccardiano: onde pare che, forse dopo lasciato cantarle, la cauta censura del Duca le sopprimesse per non dar noja a Roma, e per non si mostrare egli stesso dettatore di quelle oscenità corrutrici. Altra singolarità del canto medesimo sono i due versi:

> E sappiate che noi
> Siam tutti vostri, giovani italiani;

dove il senso dell'italianità, raro nella politica italiana a essere ricordato in sul serio, ci cade stupendamente.

Senonchè d'accenni irriverenti a cose più essenzialmente religiose che la Corte di Roma, non mancano questi canti. I Lanzi romiti:

> Star reliquie, San Bertolde,
> San Marmizze e San Minozze;
> Che mangiar giande e gallozze,
> Per non far concupiscenze.

Ma de' seguenti che i Lanzi cantano a papa Leone, il gajo Fiorentino avrà riso:

> Quand'in terre star carpone,
> Lanze fuol benedizione;
> Per afer gran divozione
> Nelle sante borse vostre.
> Per non star fenute in falle,
> Dar monete bianche e gialle:
> E noi gridar: Palle, palle,
> Talchè perder foce nostre.

VII.

La canzone dai Piagnoni contrapposta alle carnascialesche, non è certamente di frate Girolamo; che non è quello il fare delle rime di lui: ma tra esse rime veggonsene di fatte per canto, in metri brevi, non soliti ai letterati; fino in versi novenarii, che possono temprarsi in armonia non indegna dell'arte, e riuscirebbero più variati e meno saltellanti de' decasillabi e de' senarii; e potrebbero più variamente ispirare i maestri di musica, proclivi troppo a ripetizioni e degli altri e di sè. Gioverebbe non solo poter discernere quali canzoni scrivesse Girolamo come preghiere sue proprie, quali destinasse a cantarsi dal popolo, ma ancora indovinare a un dipresso in che tempo le dettasse della sua martire vita. Certo è che talune rincontransi ne' quaderni miste a sermoni; e dimostrano come eloquenza e poesia, arte e dottrina, gli aiuti divini e gli umani, e' facesse

cospirare al medesimo intendimento. Il vedere adoprate le forme del dialetto veneto in modo non correggibile toscanamente, darebbe a credere che i versi in cui le forme venete più abbondano, siano de' primi tempi.

È da por mente ai comenti dello stesso autore, che passo passo accompagnano una canzone, e provano come ciascuna imagine al Savonarola sia velo d'un'idea dottrinale, come egli mediti e pesi ciascuna parola. Non so se il Campanella conoscesse questo esempio e lo seguisse; nè se il Savonarola mirasse a seguire l'esempio di Dante nelle prose illustranti le rime, o piuttosto le glosse che spiegano i sensi tropologici e anagogici de' libri sacri. Ma le chioserelle di lui, non foss'altro perchè più brevi, sono men pedantesche di certe stiracchiature del Convivio e della Vita nuova, più serie e meno profane. Superfluo soggiungere che, siccome nel senno politico operativo e nella irreprensibilità delle massime, così nel sentimento dell'arte e nella efficacia dello stile, il Savonarola al Campanella grandemente sovrasta. E quantunque dedotte troppo di lontano, le allegorie del frate ferrarese arso in Firenze dal fuoco di Roma, son meno infelici di quelle che alla sua Gerusalemme sovrapponeva, dopo averla costrutta, l'infelice poeta, vittima della Corte ferrarese e delle proprie debolezze, che andò in Roma a finire in un convento di frati. Ma queste stesse degenerazioni dell'arte, che si compiace nel notomizar sè medesima, e si disfà per mostrare com'ella è fatta, provano una grande verità da' più grandi artisti antichi per istinto sentita e attuata, troppo dimenticata dai più de' moderni; cioè che la parola, sia in numeri sciolti da metro o in collegati nel canto, sia in simboli scolpiti o architettati o dipinti, per avere sodezza e potenza di vita, dev'essere dentro animata da un'idea che la regga, e, rendendo l'affetto ragionevole, lo faccia in anime ragionevoli potente e fecondo. Al Savonarola la molta meditazione delle Scritture e dei padri non sarebbe per vero bastata a farlo eloquente, perchè la carità, anco nell'ordine umano, è il più d'ogni cosa; ma dalla meditazione ebbe al certo la sua eloquenza vigore. Nè fa di bisogno, anzi non giova, che uditori e lettori s'accorgano di tutta la dottrina che nelle parole è nascosa; come non possono e non debbono di tutte le fatiche e le finezze dell'arte avvedersi: ma la dottrina, così come l'arte, ci ha a essere, ispiratrice (se il dirlo m'è lecito) della stessa ispirazione. Questo insegnava anco il Petrarca a Girolamo, che, siccome appare da questi versi, leggeva attentamente sin dalla prima gioventù quelle Rime, e intendeva i filosofici accenni ond'è nobilitato o palliato l'amore. E chi sa ch'esso Savonarola non abbia verginalmente sentito l'amore, come lo sentì prima ancora dell'adolescenza un sacerdote filosofo de' tempi nostri, che nelle questioni politiche

e nelle religiose ebbe parte onorata, e, coronato di disgrazia desiderabile, seppe serbarsi fedele, irreprensibile e mite?

Le rime del frate accennano a quelle del Petrarca sovente, ma non alla maniera di quegl'imitatori servi, che, in verso echeggiando il Petrarca, in prosa il Boccaccio, seminarono per generazioni e generazioni il contagio della pedanteria e della noja. Se il Petrarca, con troppo per vero reiterate querele, esclama nella morte della dama francese: *Ahi orbo mondo ingrato... Perduta è la tua gloria*; il Savo narola di Cristo e della sua sposa:

> Ahi orbo mondo, dimmi, chi l'ha spento?
> L'amor d'una bellissima amorosa.

Se il Petrarca *Amorosette e pallide viole — E il pallor di viola e d'amor tinto;* il Savonarola, con imagine degna di Greco:

> Pallidette viole
> Da terra trae nel serto suo beato;

più nuovo e più gentile che quel di Dante: *Traendo più color con le sue mani, Che l'alta terra senza seme gitta;* perchè l'umile e mesto fiore ivi pare che si levi spontaneo da terra, attratto da amore, a contessersi nella beata ghirlanda. E Dante e il Petrarca arriderebbero a questi versi:

> Col viso chino e l'anima pudica —
> Forte di spirto, e d'animo vivace —
> Or pianga ogni pianeta ed ogni stella;

più alto che il petrarchesco: *Cose nuove e leggiadre, ma mortali, Che in un suggetto ogni stella cosperse.* E perchè Ivi Girolamo accenna a calamità religiose e civili, rammenta piuttosto il biblico: *Le stelle, permanendo nell'ordine e corso loro, combattettero contro a Sisara.*

Nè egli è digiuno di Dante, di Dante che volentieri rammenta come di Ferrara venisse all'antenato suo Cacciaguida la moglie. E a Cacciaguida era fratello Eliseo, nome ai Ferraresi tramandato da secoli fino a' dì nostri, siccome testifica la protesta nel 1847 fatta contro le soperchierie de'successori d'Alberto, scritta da un notajo, di nome Eliseo. I due versi:

> Chi 'n te non ha fidanza,
> Sì vol volar senz'ale;

corrono con più agile volo che: *Donna, se' tanto grande e tanto vali, Che qual vuol grazia e a te non ricorre, Sua disianza vuol volar senz'ali.* E l'unico verso del frate a Maria:

> Nella cui fronte il sol sua luce prende,

è più alto splendente che quelli dove il Petrarca pare che con Maria scherzi quasi come con Laura: *Vergine bella, che, di sol vestita, Coronata di stelle, al sommo Sole Piacesti sì, che in te sua luce ascose;* dove dal costrutto parrebbe che, innanzi ancora che il sommo Sole ascondesse in lei la sua luce, ella fosse vestita di sole. E quell'unico verso è altresì più gentile e più grande della terzina dantesca: *Nel ventre tuo si raccese l'amore Per lo cui caldo nell'eterna pace Così è germinato questo fiore;* di dove parrebbe che l'incarnazione forse la causa, non l'effetto, dell'amore divino; e che l'amore divino non fosse Dio stesso; ch'e' potesse spegnersi o illanguidire e raccendersi; e che sin dalla promessa della Redenzione non incominciasse il fiore della beatitudine a germinare. Ma quell'unico verso fa bello il rammentare l'inno che canta al Redentore la Chiesa: *Splendor paternae gloriae... Lux lucis, et fons luminis.*

I comiati di due canzoni petrarchesche: *O poverella mia, come se' rozza! Credo che tel conoschi: Rimanti in questi boschi — Canzone, io t'ammonisco Che tua ragion cortesemente dica, Perchè tra gente altera ir ti conviene; E le voglie son piene Già dell'usanza pessima ed antica, Al ver sempre nemica. Troverai tua ventura Tra' magnanimi pochi a chi 'l ben piace. Di' lor: chi m'assecura? Io vo gridando: pace pace pace*; questi due comiati raccolgonsi in uno che ad essi non cede:

> Fuggi palazzi e loggie;
> E fa che tua ragion a pochi dica;
> Che a tutto 'l mondo tu sarai nemica.

VIII.

Ma la sua ragione e' doveva poi dirla, e alto, a molti. E già nelle rime intuonava:

> Catone va mendico;
> Nelle man di pirata è giunto 'l scettro.
> . . . .
> Felice ormai chi vive di rapina,
> E chi dell'altrui sangue più si pasce.

Il dolore profondo de' mali comuni, puro in lui quasi sempre da quello sdegno che esacerba l'anima di Dante, da quell'ira che scema autorità alle parole di tanti riformatori, fece, per così dire, forza all'indole sua affettuosa, alle sue consuetudini di meditazione e preghiera, lo spinse a diventare tribuno. E che non lo incitasse volgare ambizione, tra tanti altri segni, lo prova a me questo cenno

che doveva ai Borgia valere più che dieci giuridici documenti. Nel corpo della Chiesa egli chiede essere: *d'un piede pur l'estrema parte* Pegno di grandezza vera è la coscienza, viva in lui, della propria debolezza; la confessione delle proprie debolezze, che suona ne' suoi scritti frequente, e prova di virtù rara in uomo alle prese con nemici accaniti, e acuti a far delle sue parole armi contro di lui. Intendo non soltanto i laici profani e i prelati profani, ma non pochi e del minor clero secolare o parteggianti co' grassi prelati, o mossi da passione propria o da zelo malavveduto o da avvedimenti di timida prudenza servile; e non pochi d'altri Ordini religiosi, eccitati dalle cagioni dette, e, per soprappiù, da emule gelosie. E veramente grande fortezza d'animo richiedevasi a lottare con tante forze contrarie, e tante ancor più terribili paure o inerzie cospiranti. Quand'egli, per l'umana fragilità, ebbe fidanza non tanto in sè solo quanto ne' suoi, la forza gli fallì; quando più intera l'umiltà gli rivenne, rivenne il coraggio.

In sul primo, temendo non tanto gli esterni pericoli quanto sè stesso, e di non essere all'impresa preparato nè degno, sebbene la pietà della Chiesa umiliata lo punga, egli è disposto a tacere.

Povra va con le membra discoperte,
I capei sparsi, e rotte le ghirlande.
Ape non trova, ma alle antiche ghiande
Avidamente, lasso, si converte.
Scorpio la punge, e l'angue la perverte,
E le locuste le radici afferra:
E così va per terra
La coronata e le sue sante mani,
Biastemata da cani,
Che vàn truffando sabbati e calende.
Altri non ponno, e altri non intende.
. . . .
Ed io: Deh, per Dio, Dona
Se romper si potria quelle grande ale!
E Lei: Lingua mortale
Non può, nè lice, non che muover l'arme.
Tu piangi e taci: e questo meglio parme.

Ma desidera i tempi dell'aperta persecuzione, ch'erano tempi di vittoria, perchè d'amore; e lo esprime altamente:

Però mi duole assai che l'amoroso
Antiquo tempo, e il dolce suo periglio
Ormai sia perso;

parole di più delicata e severa bellezza che il *Dulce et decorum est pro patria mori*, infermato da quel che segue *Mors et fugacem persequitur virum*. E nella chioserella appostavi dimostra di voler fare intendere quelle parole nel più soave loro e terribile significato.

Crescono al sacrifizio gl'impulsi; e la croce gli è insieme cetera ispiratrice e colonna fiammante:

Io sento al core un ragionare accorto
Dal risonante ed infiammato legno.
Alma, che fai? Or questa or quella corda
Soavemente dentro al cor risuona,
Che mi conforta, ed al cammin mi sprona.

Inanimito poi canta:

All'amor mio fatica non è grave,
E la penosa morte
È più che 'l favo e, più che 'l mel, suave.
Deh sta costante e forte!
Beata la tua sorte
Se, me seguendo, prendi la tua croce,
E la mia dolce voce
Sempre risuoni nel tuo cor virile.

Un impeto forse di soverchia fiducia vibra i seguenti; ma le ultime parole lo temperano celestemente:

Prendete tutti l'arme,
Nemici d'ogni bene;
Che più non temo; e parme
Che dolci sian le pene:
E questo s'acconvene
A chi sta con l'amore.

Amore e umiltà suona questa canzone che segue:

Amor Jesù, carità santa,
Amor Jesù, d'essa mi ammanta;
Dell'umiltà che non si vanta,
Vestito sia, amor Jesù.

Quand'io, dietro al cartone, di qual pittore più non rammento, leggevo nella galleria di Firenze anni fa con lieta maraviglia questi versi:

Tutto se' dolce, Iddio, Signore eterno,
Lume, conforto e vita del mio cuore.
Quando ben mi t'accosto, allor discerno
Che l'allegrezza è, senza te, dolore.
Se tu non fossi, il ciel sarebbe inferno:
Quel che non vive teco, sempre muore;

non li sapevo dall'amore dettati allo spirito di Girolamo Savonarola. E questo è suo:

Dolce Gesù; che senza te son nulla.

Dice qui al proprio cuore, che vada cercando il suo diletto

> Se tu 'l trovi, umilmente
> A lui mi raccomanda....
> Che sua dolcezza espanda
> Sopra il mio gran dolore.

Qui lo ritrova:

> Ben venga Amore,
> Ben venga Amore;
> I' ti sento nel cuore.
> . . . .
> Tu sei mio padre e Dio,
> Tu sei mio buon fratello,
> Tu se' lo sposo mio,
> Tu se' l'amor mio bello;
> Tu sai che tu se' quello
> Ch'io chiamo a tutte l'ore.
> Ben venga Amore.

E in altra:

> Amor Jesù, star voglio teco,
> Amor Jesù, non più con meco:
> Legami amor, chè te ne preco,
> Sì che non fugga da te, Jesù.

Dall'inno del Manzoni, che rende anch'egli degnamente, ***Puer natus est nobis, Filius datus est nobis — Ecco ci è nato un parvolo, Ci fu largito un Figlio***, non spira così tenero affetto, come da questi, che direbbersi di frate Angelico poetante; e leggonsi qui fra le rime di frate Girolamo, ma fra le laude altresì di Lucrezia Tornabuoni:

> Vedete ch'egli è nato,
> Et a nui è donato
> El piccolin Messia.

Una canzone a Maria Maddalena, e che trovasi scritta nel breviario stesso di lui, ha nel comiato:

> Canzonetta, ho speranza
> Che Maddalena a Cristo ti presenti,
> Se 'l Paradiso intende i tuoi lamenti.

Ma certamente al Paradiso saliva la preghiera di lui aspirante al patire, al trono di Cristo re di Firenze:

> O Croce, fammi loco
> E le mie membra prendi.

Degna di stare tra le più alte cose della poesia italiana mi pare almen parte del sonetto alla Vergine assunta ne' cieli:

> E tutto il ciel discende a schiera a schiera
> Per fargli onore e dargli la corona.

Qual gloria, qual trionfo, o dolce frate,
Si fa del peregrino suo salire
Nell'alto ciel da quei leggiadri Spirti!
Felice que', Regina, che può dirti
Un inno dolce, qual io non so dire,
E può toccar le vesti tue beate!

Degni del sublime concetto che della Vergine ci ha dato la Chiesa, ammiserito in certe anime dalla miseria de' tempi, son questi tre versi, che a me paiono accogliere e, rinnalzando, illustrare quanto ha di di più bello la preghiera di Dante nell'ultimo del Paradiso:

Nel ciel trionfo, lampa valorosa,
Che al mondo e nell'abisso ancor risplende;
Alto valor, che 'l secol non comprende.

Paragonate queste parole dell'alto ingegno e dell'anima profonda ai lazzi del Pulci: *Vergine santa, madre di Gesue, Madre di tutti i miseri mortali... Perchè tu ci ami tanto e tanto vali, Donami grazia e tanto di virtue, Ch'i' mi ritorni a' Baron nostri...*; e vi farà compassione lo spreco d'un facile ingegno, d'una vena abbondevole, d'una lingua elegante. Paragonate quella corte di turpi monelli colla povera incontaminata celletta del frate gigante a cui fu tolta da un granchio veramente la vita; paragonate i gravi ammaestramenti civili e la indegnazione serena di questo frate, co' buffoneschi improperii che il Pulci a un suo eroe fa lanciare contro un tiranno:

Non so come il ciel facci tanta sosta,
Ch'a Belzebù giù in bocca non ti mandi.
Della tua tirannìa, can traditore,
Dieci leghe lontan mi venne odore.
. . . .
Adultero, sfacciato, reo, ribaldo,
Crudo, tiranno, iniquo e scellerato,
Nato di tristo e di superchio caldo;
Non può più il ciel patir tanto peccato
Nel qual tu pure se' ostinato e saldo,
Lussurioso, porco, svergognato,
Poltron, gaglioffo, paltoniere e vile,
Degno di star col ciacco nel porcile.
Dunque tu porti in testa la corona?
Va, mettiti una mitera, ghiottone,
Nimico d'ogni legge giusta e buona,
In odio a Dio, al mondo, alle persone.
Ben verrà la saetta quando e' tuona
(Perchè non paga il sabato Macone),
E 'l fuoco eterno rigido e penace,
Lupo affamato, perfido e rapace.
. . . .

Non pensi tu che in ciel sia più giustizia,
Malfusso, ladro, strupatore e mecco,
Fornicator, uom pien d'ogni malizia,
Roffian, briccone, e sacrilego, e becco?
. . . .
E come il centro non s'apre e gli abissi?
Vergante uscito parea della mente,
Ognun tenea a Rinaldo gli occhi fissi,
E' dicen molti: Costui vien dal cielo;
Chè ciò che dice, ogni cosa è il Vangelo.
Non sapea che si dir Vergante; e tanto
Multiplicò la furia e la tempesta,
Che Rinaldo lo prese dall'un canto,
E la corona gli strappò di testa,
E tutto gli stracciò il reale ammanto:
Ognuno stava a veder questa festa:
Poi lo portò tra quella gente pazza,
E, d'un balcon, lo gittò in sulla piazza.

Ma il Pulci era quel profeta che vedeva *sorger d'un fresco e prezioso Lauro Certe piante gentil'*, *certi rampolli* (ben detti *certi*), i quali faranno *tornare i tempi felici che furno Quando regnò quel buon signor Saturno;* Saturno al qual doveva poi essere assomigliata la rivoluzione di Francia.

Non da cortigiano buffone, ma da cittadino sapiente e da artista vero, dipinge il Savonarola, scrivendo ai signori governanti la repubblica di Firenze, l'imagine del tiranno:

« Tiranno è uomo di mala vita, e pessimo tra tutti gli altri uomini; che per forza sopra tutti vuol regnare: massime quello che, di cittadino, è fatto Tiranno. Perchè, prima è necessario dire che sia superbo, volendo esaltarsi sopra gli suoi eguali, anzi sopra gli migliori di sè, e quegli a' quali più tosto meriteria di essere subietto. E però è invidioso, e sempre si contrista della gloria degli altri uomini, e massime de' cittadini della sua città; e non può patire di udire lodar altri, benchè molte volte dissimuli, e oda con cruciato di cuore. E si rallegra dell'ignominie del prossimo per tal modo che vorria che ogu'uomo fosse vituperato acciochè lui solo restasse glorioso. Così, per le gran fantasie e tristizie e timori che sempre lo rodono dentro, cerca dilettazioni, come medicine delle sue affizioni: e però si trova rare volte, o non forse mai, tiranno che non sia lussurioso e dedito alle dilettazioni della carne. E perchè non si può mantenere in tale stato, nè darsi gli piaceri che desidera, senza moltitudine di danari; segue che inordinatamente appetisca la roba. Onde ogni tiranno, quanto a questo, è avaro e ladro; perocchè non solamente ruba il principato, che è di tutto il popolo, ma ancora si usurpa quello che è del Comune; oltre le cose che

appetisce; e toglie a' particolari cittadini con cautele; e vie occulte, e qualche volta manifeste ».

. . . .

« Ancora, il tiranno è pessimo quanto al governo; circa al quale principalmente attende a tre cose. Prima, che gli sudditi non intendano cosa alcuna del governo, o pochissime e di poca importanza, perchè non si conoscano le sue malizie. Secondo, cerca di mettere discordia tra gli cittadini, non solamente nelle città, ma etiam nelle castella e ville e case, e tra gli suoi ministri, e etiam tra gli consiglieri e famigliari suoi. Perchè, così come il regno di un vero e giusto re si conserva per l'amicizia delli sudditi, così la tirannia si conserva per la discordia degli uomini; perocchè il tiranno favorisce una delle parti, la quale tiene l'altra bassa, e fa forte il tiranno. Terzo, cerca sempre di abbassare gli potenti, per assicurarsi: e però ammazza, o fa mal capitare, gli uomini eccellenti o di roba o di nobiltà o d'ingegno o di altre virtù; e gli uomini savj, tien senza reputazione, e gli fa schernire per torgli la fama, acciochè non siano seguitati. Non vuole avere per compagni gli cittadini, ma per servi. Proibisce le congregazioni e radunate, acciochè gli uomini non faccino amicizia insieme, per timore di qualche grave congiura contro di lui. E si sforza di fare che gli cittadini siano insieme più selvatichi che si può, conturbando le amicizie loro, e dissolvendo gli matrimonj e parentadi, volendoli fare a suo modo. E dipoi che son fatti, cerca di mettere discordia tra gli parenti. E ha gli esploratori e le spie in ogni luogo, che gli riferiscono ciò che si fa o che si dice: così maschi come femmine, così preti e religiosi come secolari. Onde fa che la sua donna e le figliuole o sorelle e parenti abbino amicizia e conversino con l'altre donne, acciocchè cavino gli segreti degli cittadini da loro, e tutto quello che fanno o dicono in casa. Studia di fare che il popolo sia occupato circa le cose necessarie alla vita; e però, quanto può, lo tiene magro con gravezze e gabelle. E, molte volte, massime in tempo di abbondanza e quiete, l'occupa in spettacoli e feste, acciochè pensi a sè e non a lui. E che similmente gli cittadini pensino al governo della casa propria, e non si occupino negli segreti dello Stato, acciochè siano inesperti e imprudenti nel governo della città, e che lui solo rimanga governatore, e paja più prudente di tutti. Onora gli adulatori, acciochè ognuno si sforzi di adularlo, e di essere come lui; e ha in odio chi dice la verità, perchè non vuole che gli sia repugnato. E però ha a sdegno gli uomini liberi nel parlare, o non gli vuole appresso di sè. Non fa conviti molto con gli suoi cittadini, ma piuttosto con gli estranei. E tiene le amicizie de' signori e gran maestri forestieri, perchè gli cittadini reputa suoi avversari, e di loro ha sem-

pre paura; e però cerca di fortificarsi contro di loro con gli forestieri. Nel governo suo vuol essere occulto, dimostrando di fuori di non governare, e dicendo e facendo dire a' complici suoi; che lui non vuole alterare il governo della città, ma conservarlo. Onde cerca di essere domandato conservatore del ben comune; e dimostrasi mansueto ancora nelle cose minime, dando qualche volta udienza ai fanciulli e fanciulle, o a persone povere, e difendendole molte volte etiam dalle minime ingiurie. Così di tutti gli onori e dignità che si distribuiscono agli cittadini, lui se ne mostra l'autore, e cerca che ognuno le riconosca da lui; ma le punizioni di quegli che errano o che sono incolpati dai suoi complici per abbassargli o fargli mal capitare, le attribuisce a' magistrati, e si scusa di non potere ajutargli, per acquistare tema e benevolenza nel popolo, e per fare che quegli che sono nei magistrati siano odiati da quegli che non intendono le sue fraudi ».

« Similmente, cerca di apparire religioso e dedito al culto divino; ma fa solamente certe cose esteriori, come andare alle chiese, far certe elemosine, edificare templi e cappelle, o fare paramenti, e simili altre cose per ostentazione. Conversa etiam con religiosi, e simulatamente si confessa da chi è veramente religioso, per parere di essere assoluto. Ma, dall'altra parte, guasta la religione, usurpando gli beneficj, e dandoli agli suoi satelliti e complici, e cercandoli per i loro figliuoli: e così si usurpa gli beni temporali e spirituali. Non vuole che alcun cittadino faccia alcuna cosa eccellente, come maggiori palazzi, o conviti, o chiese, o maggiori opere nel governo, o nelle guerre, di lui, per parer lui solo singolare. E molte volte abbassa occultamente gli uomini grandi; e, poichè gli ha abbassati, gli esalta manifestamente ancora più che prima; acciochè loro si reputino obbligati a lui, e che il popolo lo reputi clemente e magnanimo, per acquistar più favore. Non lascia fare giustizia agli giudici ordinarj, per favorire e per ammazzare o abbassare chi piace a lui. Usurpasi gli denari del Comune; e trova nuovi modi di gravezze e angherie per congregare pecunia, della quale nutrisce gli suoi satelliti. Con essa conduce al soldo principi et altri capitani, molte volte senza bisogno della comunità, per dar loro qualche guadagno, e farseli amici, e per potere più onestamente aggravare il popolo, dicendo che bisogna pagare gli soldati. E per questa cagione ancora muove e fa muover guerre senza utilità; cioè, che per quelle non cerca nè vuole vittoria nè pigliare le cose d'altri, ma solamente lo fa per tenere il popolo magro, e per stabilirsi meglio nel suo Stato. Ancora, delle pecunie del Comune molte volte edifica palazzi grandi e templi, e le armi sue appicca per tutto; e nutrisce cantori e cantatrici; perchè cerca di esser solo glorioso. A' suoi al-

levati che sono di bassa condizione, dà le figlinole degll cittadini nobili per donne, per abbassare e tôrre la reputazione ai nobili, e esaltare tali persone vili; le quali sa che gli saranno fedeli, perchè non hanno generosità d'animo, ma hanno bisogno di lui, essendo comunemente tali persone superbe, e reputando tal amicizia essere gran beatitudine ». . . . .

« E per tenersi più in repntazione, è difficile a dare udienza; e molte volte attende a' suoi piaceri, e fa stare gli cittadini di fuori e aspettare; e poi dà loro udienza breve, risposte ambigue; e vuol esser inteso a cenni, perchè pare che si vergogni di volere e chiedere quello che è in sè male, o di negare il bene: però dice parole mozze, che hanno specie di bene, ma vuol essere inteso. E spesso schernisce gli uomini dabbene con parole o con atti, ridendosi, con gli suoi complici, di loro ».

« Ha segrete intelligenze con gli altri principi: e poi, non dicendo il segreto che ha, fa consiglio di quello che s'ha a fare, acciochè ognuno risponda a ventura, e lui solo paja prudente e savio, e investigatore delli segreti de' signori. E però lui solo vuol dare le leggi a tutti gli uomini: e val più un minimo suo polizino, o una parola di un suo staffiere, appresso a ciascun giudice e magistrato, che ogni giustizia ».

« In somma, sotto il tiranno non è cosa stabile; perchè ogni cosa si regge secondo la sua volontà, la quale non è retta dalla ragione, ma dalla passione; onde ogni cittadino sotto di lui sta in pendente per la sua superbia, ogni ricchezza sta in aria per la sna avarizia, ogni castità e pudicizia di donna sta in pericolo per la sua lussuria. E ha per tutto ruffiani e ruffiane, i quali per diversi modi e le donne e le figliuole d'altri conducono alla mazza; e massime negli conviti grandi, dove molte volte le camere hanno vie occulte, ove son condotte le donne che non se ne avvedano, e ivi rimangono prese al laccio ».

Quando si pensa che la famiglia de' Medici non aveva fin allora fatto mostra di tutte le sue turpezze, e che nè l'antica storia nè la recente porgevano tutti al Savonarola i colori del quadro; non si può non ci riconoscere una divinazione delle medicee e delle farnesiane nefandità, con la quale la mente dell'uomo intemerato dalle corruttele presenti, se non ci si mettesse rimedio, deduceva, siccome conseguenza inevitabile, le avvenire.

Io so bene che gli invaghiti delle grosse unità materiali, per cui da ultimo si risica di far de' popoli greggia, e massa, come ben dicono i Francesi periti nell'arte, riguardarono la dominazione medicea come un felice avviamento alla futura unità della nazione italiana: ma, lasciando stare che di cotesta ragione giustificansi tutte le per-

fide e violente scelleraggini degli usurpatori, i quali così diventano vicarii di Dio, anzi la stessa sua provvidenza incarnata; a me pare che siffatto avviamento sia proceduto un po' per isbieco e a grand'agio; e che i Medici nelle loro più invereconde audacie si siano alla prova dimostrati politici troppo cauti, nè di tanto vorace appetito quanto poteva in altri, posti nelle medesime condizioni, eccitare la disposizione de' popoli, i quali troppo sovente non chieggono che essere divorati. Quello appunto che aggrava i loro misfatti, è il meschino uso a che li adoprarono per le stesse loro utilità; gli è l'anneghittire che fecero gli spiriti toscani, per natura e per abito così vivaci; il rinchiudere quasi in un guscio di noce quelle menti operose a cui già tutta la terra abitata pareva angusta, il fare un piccolo e fiacco elemento di futura nazione il paese del quale una sola città, quand'era repubblica, fu giudicata da uomo che se ne intendeva il quinto elemento del mondo. Forza è confessare del resto, che tutti i governi italiani, principati o repubbliche, per strappare per sè qualche brano d'Italia, la straziarono più che mai, e resero l'unità vera più difficile a conseguire. Sola Venezia, quand'anco vogliasi che peccasse non meno (e io credo che men d'altri molti peccasse), errò meno; ond'ebbe in mercede un maggior tratto d'Italia, e fuor d'Italia dominazione più lunga, e, che meglio è, dentro e fuori più quieta nel vivere, nello spegnersi lagrimata. Non è dunque da apporre al Savonarola meschinità di concetti, che ad uomini meschinamente tristi facesse contro, egli che, non governante ma povero frate, dalla sua cella stendeva le cure a Firenze, ma il pensiero a Roma, all'Italia, a tutta cristianità. Non è, con anacronismo più puerile che ingiusto, da chiedere l'impossibile a uomo sorto tra il Borgia e il Bonaventuri; non è da riprenderlo che non partecipasse alle credule furberie del Segretario fiorentino, il quale in un Cesare Borgia poneva, o fingeva di porre, le speranze dell'italiana grandezza. E quand'io sento ripetere quelle parole di speranza, e malauguratamente applicare quella esortazione rettorica ai casi presenti; confesso, mi si stringe il cuore di pietà e di spavento. Gran fatto mi pare che un Natan esca dal chiostro in Italia e negli ultimi del quattrocento, e, senza altro che morali presidii, assuma a un tratto qualcosa dell'autorità di Mosè; gran fatto mi pare che, mentre che il Magnifico, colla potenza della redata popolarità e della ricchezza stragrande e dell'ingegno elegante, non è buono che a dissolvere i nervi della sua patria e prepararle vergogne, questo frate raccolga le dispersioni delle anime, infonda (e sia pure per poco) in membra per ubriachezza paralitiche i franchi moti di vegeta sanità.

X.

Se conservare è creare, il correggere quel ch'è male, specialmente nelle cose civili, è ancor più potente creazione; perchè richiede morale rinnovamento, il qual non s'ottiene che dalla religione. Sola essa può penetrare nel fondo delle anime, dove sono del male i fomiti, del bene i germi. Coloro che gridano, e giustamente, all'ipocrisia, non s'avveggono che politica senza moralità, moralità senza religione, riesce a ipocrisia; dovendo, senza ciò, i politici dire: *fate a modo mio, perchè io non ho errore in me, non ho in me peccato nessuno. Io sono la legge e la coscienza vostra;* dovendo i moralisti filosofi dire: *siate buoni, perchè la bontà è di per se medesima una cosa buona, e la ragione di questa bontà della bontà, è ch'io ci credo, e sempre opero buonamente, come vedete.* Il Savonarola pertanto si rifà dal rifare i costumi: ed ecco quel che ad esso direbbero con grecismo gallico e scenico, il *programma politico* dell'oratore poeta:

Viva viva in nostro core
Cristo re, duce e signore.
  Ciascun purghi l'intelletto,
La memoria e volontate
Dal terrestre e vano affetto;
Arda tutto in caritate,
Contemplando la bontate
Di Giesù re di Fiorenza;
Con digiuni e penitenza
Si riformi dentro e fore.
  Se volete Giesù regni
Per sua grazia in vostro core,
Tutti gli odii e pravi sdegni
Commutate in dolze amore;
Discacciando ogni rancore,
Ciascun prenda in sè la pace:
Questo è quel ch'a Giesù piace
Su nel cielo e qui nel core.
. . . .
Surgi dunque, Agnel benigno,
Contro al fero Faraone.
Deh riforma il corvo in cigno,
Supplantando il gran dracone.
Sveglia omai il tuo leone
Della tua tribù di Juda;
Ch'a sguardare è cosa cruda,
Dove han posto il tuo licore!

E di purità intemerata egli porge in se stesso l'esempio: di che documento ci sono le confessioni e il silenzio de' suoi nemici, inquisitori sufficientemente avveduti.

A questa prova di sapienza civile, ne aggiunge egli un'altra, tuttavia meditabile: non alle menti de' dotti, non al senno degli accorti si volge; non argomenta, non trama; al popolo s'indirizza scopertamente. Ma il suo popolo non è la plebe, non è il ceto tra essa e i gentili: e siccome le tre condizioni nella vecchia Firenze erano così contigue che nello stesso affrontarsi si mescolavano, e non solamente l'una partecipava dell'altra, ma dall'una nell'altra gli uomini penetravano e ci rimanevano; così tutti gli ordini della città di Firenze avevano devoti a san Marco de'loro; e anco per tal mezzo, nel dividersi, la città si veniva al possibile unificando dall'un lato più intimamente che mai. In lei seguiva quel ch'era portato dalla stessa sua storia e natura, e che perciò venne fatto a Girolamo di ottenere; seguiva in lei quel che nelle società religiose, ove gli uomini di condizioni diverse sotto alla comune regola vengonsi pareggiando, non sì che l'origine e l'indole di ciascuno sia in tutto abolita, tanto però che non solo l'autorità della virtù e dell'ingegno, ma l'ordine stesso della disciplina sollevi al governo l'inferiore, e faccia ch'altri ubbidisca a lui di buon animo e lietamente.

Certo, non si poteva far di Firenze un convento di frati; ma tanto più mirabil cosa e unica nella storia è l'avere, in nome della religione, potuto acquistare sì grande autorità in mezzo a uomini schernitori d'ogni cosa più sacra, l'avere potuto le dottrine severe del chiostro attuare in effetti civili, eccitare un estro di divozione senza ebrietà di passioni sfrenate, anzi queste temperando in una certa armonia. Tutte le passioni comporre in pacato concento, non era possibile a virtù umana; quando tra gli stessi Apostoli di Gesù Cristo vediamo sorgere moti di diffidenza e d'ambizione, impeti di vendetta. E ai capi-popolo è destino sovente il dover comportare quel che riprovano, essere tratti più oltre che non vorrebbero, essere comandati da coloro che più ad essi ubbidiscono, e che dalla ubbidienza stessa prendono ansa a imperare. Ma il Savonarola è tra tutti i capi-popolo forse il più libero e più imperante, perchè meno imperioso in sembianza; e perchè delle passioni, che in quel tumulto di cose ei non poteva non sentire com'uomo, vincitore sovente in sè medesimo e re. Non però che talvolta non cedesse, e che agli atti altrui smoderati o non consentisse in qualche parte o non opponesse quanto di vigore egli aveva. Io non so, per esempio, se quel ch'ha di provocazione beffarda la canzone del carnevale sbandito, fosse disapprovato da lui; ma mi giova credere (non avendo documenti in contrario) che sì. Le parole sue stesse di quando in quando par che suonino scherno; ma non è da confondere con la derisione studiata la vivezza del famigliare linguaggio ch'egli usa a maggiore efficacia; e inoltre è da avvertire che le parole serie e schiette del

buono, quanto più semplici, tanto più sogliono a certuni parere acerba ironia, che con la coscienza propria avvelenata le avvelenano.

Se di torti non immune in tutto, meno è da pretendere che e' sia immune d'errori. Quand'egli, in una canzone, mettendo insieme Silla e Mario e Catilina e Cesare e Nerone, ricorre col pensiero a Fabrizio e a Bruto, lo facesse anco per rammentare la canzone del Petrarca a Cola di Rienzo o ad altri che sia, si dimostra tinto de' comuni pregiudizi degli Italiani circa la storia di Roma, e circa l'opportunità di ripeterne materialmente gli esempi. Ma era ben più grave sbaglio il figurarsi che la maravigliosa facilità del buon esito in alcune sue prove potesse a tutte distendersi, ed essere solidamente continuata. Era sbaglio sperare da forza straniera (maledizione degli Italiani eterna) salute all'Italia, invocare le trombe di Carlo VIII a espugnatrici di Gerico, e lui affermare il vaticinato nelle sue prediche al popolo fiorentino: nel che, del resto, non credo che fosse menzogna o impostura; ma che, o frati italiani viaggianti in Francia o Francesi in Italia o altri messi segreti, pascessero il frate d'illusioni, le quali egli poi confondeva colle ispirazioni dell'anima propria, assorta in frequenti contemplazioni, anzi sempre, anche quando di cose civili perorava, pregante. Non tanto la brama d'ispirare fiducia nel popolo io credo dettasse a lui que' presagi di così prossimi eventi, quanto la persuasione sua ferma, e la prepotenza dell'imaginazione, e la bella ignoranza di quelle malattie dell'anima che rendono i popoli inetti a sostenere i rimedi potenti anche quando li bramano e ne sentono in sulle prime sollievo e ne godono. Ma quel che sopratutto faceva lui ardito al predire, era la fede in Dio e nella giustizia della sua causa: senonchè appunto la fede in Dio gli doveva insegnar diffidenza de' mezzi umani; e dall'altro canto la cura de' mezzi umani lo doveva indurre a tenere più in conto le forze militari, alle quali mai gl'Italiani sin qui non provvidero, sprecando alla spicciolata il valore, il valore che, anco in minor quantità raccolto e ordinato, li avrebbe fatti salvi e potenti.

Basta bene a sua scusa e a sua gloria quant'egli fece e patì. Raro uomo, a cui fu dato congiungere l'insegnamento e l'esempio, la contemplazione e l'azione, la vita della religiosa e della civile società, la scienza e l'affetto, l'autorità d'oratore e di scrittore; far non tanto del pergamo ringhiera, quanto della ringhiera pergamo; tenere di Demostene e di santa Caterina da Siena, di san Bernardo e di Dante. Teologo e artista; e, anche argomentando, poeta; altero ed umile, sereno nella severità, soave nell'impeto; appunto perchè forte, soave; degno che lo venerasse quell'affettuosa ardente anima di Filippo Neri, e tenesse in sua stanza l'imagine di lui, incoronata dell'aureola de' santi. Chi l'imagine di lui scolpì nel piedestallo della statua

di Lutero, vi scolpì la condanna di Lutero e di quanti per orgoglio impaziente più e più lacerarono il corpo della società le cui piaghe intendevano rimarginare. Il Savonarola morì senza rinnegare nè la sua fede nè gli esempi della sua vita, i quali e' lascia in retaggio a' nepoti de' suoi carnefici, a tutti i secoli, egli assai meglio che de' vicini, vaticinatore de' tempi lontani, non maturi peranco al giorno che siamo. Ma a queste, direi quasi, vene di santità e di civile dignità che corrono per entro alla storia pregna di tante sozzure e viltà umane, è da tenerci dietro nelle sinuosità del passato, e cavarne in luce a ricchezza e ornamento il prezioso metallo.

Due cose segnatamente possiamo nella storia di frate Girolamo meditare. L'una, che, se l'ordine sacerdotale di per se solo a rifare la società civile non basta, massime quand'egli non sappia compatirne con carità anco gli errori e i delitti, e non voglia intendere quel che di buono o d'innocuo è pur sempre in essa, e quel ch'è medicabile medicare non curi, ma corra al recidere; la civile società d'altra parte, se abbia avverso il sacerdozio, per gravi che siano i torti di lui, nulla può; chè quant'esso appare umanamente più debole, tanto cresce di forza, e dai dispregi acquista terribilità. L'altra cosa è, che la vera potenza d'ogni rinnovamento consiste non nel negare parte delle verità credute o de' lucri posseduti dagli uomini, ma nel lasciare intatto quant'ha di sodo fondamento il passato, e sopra quello ascendere edificando. Or non s'edifica con soli i diritti, se i diritti non sorregga il dovere; e non da altro che da nuovi doveri possono i nuovi diritti essere assicurati. Chi promette libertà scemando all'uomo doveri, gli scema diritti; lo tradisce dopo averlo adulato; lo insulta e calunnia, perchè lo giudica fiacco e vilmente impotente a que' sagrifizi che la forza dell'animo aumentano esercitando. Tutti i grandi fondatori di società religiose e civili, col porre certi limiti alla libertà umana, la svolsero; col sopraggiungere austeramente obblighi nuovi ai Comuni, e col sollevare così i lor seguaci sopra la comune misura, acquistarono a se stessi autorità e rinomanza, alle istituzioni e alle nazioni grandezza.

N. Tommaseo.

DI

VALERIO VICENTINO

INTAGLIATORE DI CRISTALLO

Lettura

DI JACOPO CABIANCA

NELLA PUBBLICA ADUNANZA DELLA IMP. REG. ACCADEMIA
DI BELLE ARTI IN VENEZIA DEL DÌ 4 AGOSTO 1863

VENEZIA 1864
NELL'I. R. PRIVIL. STABILIMENTO NAZIONALE
DI GIUS. ANTONELLI ED.

Nella breve cerchia delle pareti domestiche, entro quel santuario d'intime affezioni e di soavi memorie, ogni oggetto che ne circonda, caramente favella all'anima nostra e nessun'altra cosa ne pare al mondo lo valga e lo sopravanzi. Ma ciò che a noi sa d'unico e di prezioso, se lo si rechi fuor di casa e dagli estranei venga giudicato, cangia spesso delle splendide sue apparenze ed altrui sembra tutto povero ed indifferente. È così tal volta d'alcune rinomanze municipali, che, tolte di là dove si mostravano per magnifiche e singolari, trasportate nella piena luce e di mezzo le genti, rimpiccoliscono e nel mare dell'obblio confuse e perdute si dileguano via. Queste osservazioni io mi faceva, o Signori, quando chiamato all'onore di tenervi parola di qualche-

duno degli artisti che furono, avea meco divisato intrattenervi del mio concittadino Valerio Belli, e subito m'era nato il sospetto che se, a meglio dimostrarvi la mia osservanza, voleva pur raccogliere un fiore del mio nativo giardino, perciò appunto vi paresse esso un fiore comune e senza novità di colori e di profumi. Ma questa trepidazione dileguossi in gran parte, appena mi tornarono alla memoria le parole colle quali un giudice ben competente, l'illustre vostro Leopoldo Cicognara nella sua Istoria della Scoltura, salutava alla patria di Valerio Belli asserendo — *il paese che gli diede i natali aver di già acquistato un gran titolo per ottenere un posto distinto fra le città del mondo più incivilite e benemerite* (1). —

Sicuro del mio soggetto non potevami restar lungamente dubbioso in quanto il modo a seguitare nell'esporvelo; mentre se il mio dire è particolarmente indirizzato ai giovani artisti, a che ripetere ciò che mille volumi ponno loro apprendere, o perchè dilavare negli artifizî d'una compassata retorica quelle insigni opere dell'arte, le quali una volta sentite nell'anima, è forza rinunziare per sempre ad eguagliarle a parole? A voi, o giovani, importa ben si lo seguitare a passo a passo quelli che vi hanno preceduto nel difficile arringo, a voi lo studiarli nella pratica

dell' arte e nella esperienza della vita, acciocchè i magnanimi esempî, come faro luminoso, vi risplendano sempre dinanzi.

Così dov'io non m'ingannassi, pochi fra i grandi artisti rispondono al mio concetto meglio di questo Valerio Vicentino intagliatore di cristallo, e voi stessi ne chiamo a giudici, fidente che l' opportunità dell' argomento mi valga la graziosa vostra benevolenza.

Le prime istorie della vita d'un artista spesso si perdono nella incertezza e nelle tenebre, perchè tale uomo in oggi umile, basso, ignorato, ti si presenta all' indomani splendido, ricercato, famoso, e gli applauditori amano più presto tenergli dietro ne' suoi trionfi, che domandarlo del suo passato. Egualmente ne' profondi giardini del mare, tra i boschetti d' alghe e le roccie di corallo abita una conchiglia cui dentro nasce, si sviluppa, s'indura limpida e netta come goccia di rugiada la perla; occhio umano non può avvertirne il misterioso e solitario processo, ma se ne sta sovrappreso ed attonito, quando dall'aperto guscio gli si mostri tutto ad un tratto bella e formata la margherita preziosa. — A questo modo fu di Valerio Belli ed assai poco sappiamo della giovinezza ed in gran parte della sua virilità. Da onesta famiglia di merciai (2), capitativi di Lombardia, nacque Valerio

a Vicenza circa il 1465 (3); stett'egli da giovane a bottega d'orefice; nè qui stimo fuor di proposito il ricordare come in allora quest' arte fiorisse diversamente da quello che suolsi oggidì praticare. Un maestro orefice a que' giorni non solo sapeva por le diverse gioie entro i castoni e serrarvele in corone, in pendenti, in anelli; ma loro acquistava pregio e bellezza con artifizio di tinte e su v'incideva istorie ed emblemi e circondavale di graziose invenzioni a fiori, ad animali, a mascherette. Egli in finissimi disegni intagliava piastrine d'argento ad adoperarvi poscia sopra il niello; egli col cesello conduceva un mondo di maraviglie di basso, di mezzo, di tutto rilievo. La sua mano paziente riduceva l'oro e l'argento di filo sottile sottile come la tela d'un ragno e lo disponeva ad arabeschi e trafori; lavorava di cavo e di rilievo, esprimeva nei suggelli l'arme e le imprese, smaltava i diversi metalli che parevano miniati, e rimarginava, saldava, arrenava, camosciava, bruniva, sgraffiava i suoi lavori. Ma da dove e presso quale artefice prese egli le mosse? Sul cadere del secolo decimoquinto l'orificeria doveva essere in onore a Vicenza, se nostro fu in quel torno Giorgio Capobianco (4) nel foggiare diversamente l'oro e l'argento ed in altri lavori assai celebrato, ed il Belli avrebbe potuto raggiungere la perfezione del disegno dove s'erano

formati alla pittura lo Speranza, il Verla, il Marescalco e Fogolino e Montagna. Ma forse egli, incominciato a Vicenza il suo noviziato, a farsi migliore si sarà messo nella vicina Verona con Nicolò Avanzi (5) perfettissimo nel lavoro di cammei e di corniole, od ivi accomodato presso l'altro egregio intagliatore di gioie Galeazzo Mondello. Che se si voglia dalla patria capitasse dritto dritto a Venezia, in quale altra città avrebbe mai trovato chi meglio nell' arte sua ne lo istruisse di Luca Sesto, di Antonello di Pietro, di Alessandro Leopardi tutti tre orafi e maestri nella Zecca, o chi gli avrebbe insegnato artifizi più rari di quel *Vetor Gambello Zoielier a sant' Anzolo,* fusore di bronzi, scultore, coniatore di monete e di medaglie, e cui lo stesso Consiglio dei dieci decretava il titolo di sommo maestro nella sua professione (6)? Tutto ciò si può aver per probabile, di certo però conosciamo soltanto come il Belli, vissuto lunghissimi anni lontano dalla patria, eleggesse a sua stabile dimora Venezia.

Fu quello un tempo nelle istorie nostre singolare e famoso, nel quale Iddio con tutto ciò ch' è di più grande e lodato volle compensata l' Italia dell' infortunio maggiore che toccar possa ad una nazione, della perduta libertà.

Dopo dieci secoli di barbarie e d'ignoranza que-

sta nostra magna genitrice, questa turrita Cibele della civiltà e della intelligenza, destatasi alla voce di Giotto e di Dante, d'opera in opera, di miracolo in miracolo toccò il beato cinquecento, quando — a parlarvi delle sole arti belle — i pittori si chiamavan Leonardo, Raffaello, Tiziano, gli scultori Sansovino e Michelangelo, e Bramante e Palladio gli Architetti; quando non una parte remota, non un villaggio delle sue cento città che non andasse famoso di prodigî e d'ingegni, la cui memoria dura e durerà sino che resti alla terra l'amore del bello. Nè Venezia in questa nobile gara brillava da meno dell'altre città Italiane, ella che appena uscita con tanta gloria dai danni e dai pericoli della lega di Cambrai ahi! ne riportava un letale dardo nel fianco, onde in una gloriosa agonia di quasi due secoli durò per cedere ultima al tradimento ed alla prepotenza straniera. Ma allora erano giorni di vittoria, giorni di vita e di publica e privata ricchezza. Alle bizantine, alle gotiche e lombardesche maraviglie il secolo rifattosi Greco e Romano, aggiungeva i classici capolavori. Mentre oltre l'Alpi arditi innovatori destavano un incendio, onde mezza l'Europa doveva divampare, sulla beata laguna sarebbesi creduto di vivere in pieno paganesimo; arti e lettere s'inspiravano al favoloso Olimpo; marmi, bronzi, libri, tutto ciò che sapeva d'Atene e di

Roma facevano la delizia di cento raccoglitori, e Venezia la bella, Venezia l'unica, sede della musica, delle feste, dei piaceri raccoglieva nell'ospitale suo grembo ogni virtù, ogni celebrità, ogni sventura. — Sotto così favorevoli condizioni troviamo il Belli lentamente cresciuto in riputazione d'ottimo artefice; nè ce n'è a far le maraviglie, mentre in mezzo tanti valenti, in città nuova e popolatissima il farsi conoscere fra tutti gli altri è impresa che domanda tempo e fatica ed alla quale non bastano sempre la virtù ed il buon volere. A questi anni operosi sì, ma oscuri e difficili, uscirono delle mani del Belli i ritratti dei dodici primi imperatori e quelle medaglie greche e romane (7) nella contraffazione delle quali egli ottenne tanta lode; lode che gli si spetta per l'eccellenza della imitazione, ma che io vorrei non avesse egli meritata; giacchè nè per desiderio di rinomanza, o per ristrettezza di bisogno o per altra cosa al mondo uomo onesto può mentire alla sua fede, alla sua coscienza ed al proprio nome. Di che modo poi egli allora campassela, per quale affannata costanza di studi, di veglie, di privazioni s'avesse valuto a trar fuori dal vulgo degl' inetti e dei mediocri, a voi, o giovani, che movete i primi passi pel cammino dell' arte, a voi meglio di me lo diranno quegl' illustri, che mercè l'ingegno e l' operosità loro vi sono guida e maestri

all' ardua meta, la quale non si raggiunge seduti in piume od incoronati di rose libando nel calice del piacere. No, non basta sortire dalla benigna natura vivezza di spirito, spontaneità d' inspirazione ed occhio armonico per riputarsi artista; l'arte è un' amante fiera, incontentabile, gelosa; a meritarne gl' immortali abbracciamenti è d'uopo d'una fedeltà a tutte prove, d'un cuore che non invilisca per paura, non vacilli per lunsinghe, non manchi per avversità; e bastasse ciò tutto, perchè ahi! qualche volta nella pienezza della vita, nell' ora del trionfo sfugge la palma dalle mani, la corona dalla testa e si muore come tu ne morivi, o vanto e desiderio di questa Accademia, Albano Tomaselli (8)!

Se il Vicentino raccolse un poco tardi il premio delle sue fatiche, n'ebbe egli però nobilissimo compenso all' incertezza dello aspettare; anzi a collocarlo in posto condegno oltre i meriti suoi gli giovarono illustri mecenati ed amici potenti, fra' quali non tacerò di Pietro Bembo e di Gian Giorgio Trissino (9), quegli onore di Venezia e della porpora romana, questo insigne letterato e suo concittadino. Non puossi negare essere d' assai giovato l'artista dalla consuetudine e dall' amicizia cogli uomini o per lettere o per grado i più nobili della società, il cui uffizio è spesso quello dell'acciaio che pulisce la gemma

o che dalla selce percossa fa scaturire la luce. La voce loro conosciuta e riverita ripetendo un nome d'innanzi oscuro e gridandolo alto per la folla e parlandone e scrivendone, persuade altrui la sua virtù ed il premio meritato. Quante volte l'incantevole suono d'una poesia, un semplice racconto, una pagina generosa non iscesero al cuore dell'artista ristoro delle fatiche, balsamo agli affanni; quante volte dall'eloquenza di una bocca cara non imparò egli a spaziare per campi più gentili ed ubertosi, non bevette nuove inspirazioni, non sentissi fatto più grande? Come l'amore disposa l'una all'altra le anime nostre, così l'intelligenza affratella le arti belle e le umane lettere e da questo avventurato connubio quanti frutti degni ed immortali! Nella chiesa dell'Arena di Padova quando guardate le pareti dove il genio di Giotto sfolgorò di tanta luce, al vostro pensiero unitamente al pittore non balena la grande immagine dell'amico suo ed inspiratore, dell'Alighieri? Nelle logge del Vaticano l'immortalità non ha scritto accanto il nome di Raffaello quelli dell'Ariosto, del Castiglione, del Bembo suoi duci e consiglieri? Ma a che mi dilungo e cogli esempî vo' provarvi cosa sulla quale siamo tutti d'accordo?

Vi ho già detto come il Belli venisse in buon nome per le sue medaglie, nè d'allora vi fu altro lavo-

ro d'oreficeria in cui non fosse tenuto per maestro sopra tutti gli altri. Riputato pel primo conoscitore di gioie e di gemme egli non temeva rivali nel commetterle, intagliarle, munirle; uscivano della sua bottega (10) ostensorii ed arredi sacri, candellieri riccamente lavorati, vasi d'argento da dar l'acqua alle mani o ad adornarne le credenze dei grandi; colà si foggiavano bronzi a figure od a basso rilievo, e conii da improntar medaglie con rovesci bellissimi, ed anzi presso lui si formarono da prima gli artefici per tutta Italia i più riputati in quest'arte. Lavorava poi d'acciaio con isquisita varietà d'ornati e di arabeschi ed i principi facevano a gara per averne od una daga od un pugnaletto e ne lo ringraziavano come di dono egregio e peregrino (11). Ma dov'egli toccò una riputazione forse unica si è nell'intaglio in cavo di pietre dure e di cristallo di monte. La moda a quei giorni più che tutto volgeva a questo genere d'ornamento, ed il Belli accorto quanto bravo, ne seppe far l'utile suo, e ne intagliò tanti, che delle cose sue formate di gesso o di zolfo o d'altra mistura n'erano piene le botteghe degli orefici ed il mondo (12). Così a presentarne qualche monarca non si sapeva scegliere oggetto più desiderato e prezioso d'un lavoro del Vicentino; Papa Clemente regalava Francesco primo del famoso Ciborio, e donava a varii principi vasi od

altri intagli e per sè voleva una croce giudicata per divina, ed una croce e due candellieri pur di cristallo commettevagli Papa Paolo III, e diversi oggetti il re di Francia ed i cardinali Ridolfi e Farnese.

E immaginate quanti altri ne conducesse costui che s'aveva una pratica tanto terribile, che non vi fu alcuno del suo mestiere che facesse altrettanto. Perchè, a giudicar da questa abbondanza, ragion vorrebbe che la maggior parte delle opere sue fossero o negli originali o nelle copie passate alla posterità; e magari Dio così fosse! Pur troppo quaggiù uomini e cose sembrano congiurati a danno dell'artista; ciò ch'egli nell'angustia ha immaginato, e nel silenzio a poco a poco, come l'antica Minerva dal cervello di Giove, ha potuto far iscaturire, se lo vede pur innanzi gli occhi dell'intelletto, ma a dargli forme che cadano sotto i sensi, che cosa trovasi egli fra le mani? Un po' di terre colorite, un masso di marmo, un inerte pezzo di metallo. Eccolo all'opera il nostro Prometeo; la pietra sotto i violenti colpi dello scalpello vola in mille schegge; dove poco innanzi non appariva che un informe sasso rotondeggia una testa, si allargano gli omeri, hanno forma e movimento le braccia e dalle leggiere vesti escono fuor leggiadramente mossi due piedi. Così per opera del pennello sovra una tela bianca ed uniforme ora campi aperti, case e pa-

lazzi, cieli tempestosi ed il mare vasto e l'immensità dell'orizzonte; ora la scena s'anima popolata d'umane sembianze e ciò che fu grande ed infelice, ciò che la pietà venera e l'ammirazione delle genti rende immortale, ti sta innanzi vivo e spirante. Così dell'oro e d'ogni metallo, così delle pietre dure dal cesello, dalle punte, dalle ruote figurati ed incisi. Queste sono le glorie dell'artista; ma quanto le opere sue differiscono nella loro durata da quelle dello scrittore!, perchè mentre le creazioni di questo affidate alla stampa, moltiplicate all'infinito e pur sempre le stesse sono e saranno quanto l'universo, quelle dell'artista non vivono che d'una sola e propria vita, nè di loro rimane altro che la memoria, ove le abbia tocche una volta l'ala distruggitrice del tempo. A quanti pericoli esse esposte! La fragilità della materia, il capriccio della moda, la trascuratezza, l'ignoranza, l'avarizia degli uomini. E sia pure che il senno de' cittadini vegli assiduamente alla loro conservazione; ma nella vita dei popoli battono delle ore fatali alla rovina ed alla distruzione. Il fanatismo del buon Savonarola raccoglie nelle piazze di Firenze statue, tele, stipi, ogni preziosità creata dal lusso, ed al grido di viva Gesù Cristo re di Firenze, arde ogni cosa ed annienta. Dimenticate voi le masnade assassine del contestabile di Borbone irruenti entro di Roma e

manomettenti a sacco ed a fuoco in poco d'ora l'orgoglio e le fatiche di cento generazioni? Dove andò il famoso cartone della guerra di Pisa di Michelangelo, dove quelle di Leonardo? Dove i quadri di Mantegna, gli arazzi di Rafaello, le argenterie di Benvenuto e tanti tesori che facevano della reggia dei Gonzaga il più stupendo museo dell'Europa? Tutto perduto, irreparabilmente perduto.

Della quale iniqua fortuna pochi ebbero a dolersi più del nostro Valerio, giacchè in fuori d'alcune medaglie sparse qua e là per le raccolte e di pochi bronzi piuttosto cavati delle impronte de' suoi cristalli che fatture originali, noi deploriamo smarrita o dispersa la maggior parte de' suoi lavori; jattura troppo grande e s'è possibile da ciò solo diminuita che nella bella nostra Firenze se ne conservi ancora uno e questo sia un capolavoro unico al mondo e senza prezzo. Chi visita quella Galleria degli uffizî oltre alcune stanze dopo la maravigliosa tribnna, entra un salottino detto delle gemme e delle pietre dure ed in mezzo quel luciccare d'agate, d'alabastri orientali, di diaspri, di rubini, di smeraldi, di brillanti se ne resta dubioso ed abbagliato. — Qui lo tenta un immenso vaso d'un sol pezzo di lapislazzoli, là s'innamora in due graziosi bassorilievi d'oro di Gian-Bologna, nè saprebbe scegliere fra le tazze del Cellini e le colonne

di marmi preziosi e sfavillanti di gemme già destinate all'altare della cappella dei depositi, quando una cassettina di forma rettangola in argento dorato e con su dispostevi diverse formelle di cristallo di monte, arresta d'un tratto la sua attenzione e tutto anima ed occhi a sè lo attira e rapisce. — È desso un cofanetto (13), il quale misura appena nella sua lunghezza dieci pollici, cinque nella larghezza e nell'altezza due e poche linee. Sui ventiquattro piccoli compartimenti svariati a secondare le diverse faccie dello stipetto, stanno incise oltre duecento figure, atteggiate alle diverse istorie di Gesù Cristo, e così delicatamente espresse, che chi le contempla in breve dimentica l'angustia dello spazio, vede a fuggirsi ogni minutezza e si persuade d'aver dinanzi al naturale quelle personcine alte poco più d'un pollice. Ivi anima, vita, rilievo, movimento; in que' volti microscopici spirano veramente le diverse passioni, la pietà, la maraviglia, la stupida ferocia, la serena rassegnazione; i bei corpi si muovono, si diseguano e profilano ed iscorciano perfetti nel contorno, perfettissimi nel nudo, nelle estremità, ne' panneggiamenti. L'occhio non si stanca mai di guardarli, e quando tu alla fine passi oltre, nessuna delle tante altre preziosità più vale ad arrestarti, ed anzi sull'uscire torni addietro a riguardare il solo oggetto della tua predilezione; così in una

limpida notte d'estate se dopo aver contemplate le scintillanti miriadi degli astri t'incontri nell'argenteo disco della luna, scordata ogni altra bellezza dei cieli, in lei sola t'affisi, e piacendoti nel suo pallido raggio non sai abbandonarla senza averle volt' ancora uno sguardo ed un ultimo saluto. — Per la fattura di questa urnetta il Belli s'ebbe duemila scudi d'oro e per tre anni vi lavorò costantemente assiduo e volonteroso. E dire ch'egli valse a raggiungere tanta verità e perfezione in un'opera la quale presenta le più ardue difficoltà dell'arte: dacchè per ottenere questa incisione di cavo conviene lavorare proprio a tastoni, logorando pazientemente la dura pietra con polvere e liquidi e non avendo altro giudizio e ragione di ciò che si fa, fuor delle impronte di cera e di pasta, che ad ogni momento si traggono e giovano, a modo d'occhiali, per vedere l'avanzarsi del lavoro.

Intanto che scrivo queste linee mi rallegra la vista un grazioso ovalino di cristallo con su incisovi il busto d'una donna. Le scende sulle spalle sparsa di gemme la innanellata capigliatura, cui nel mezzo un cerchiello d'oro e più in su fra due bende svolazzanti, una regale corona. Il viso di profilo t'accenna ad una bellezza che ha veduto rifiorire qualche primavera, ma le invidiose stagioni rispettarono il seno che morbido e rigonfietto sollevasi e nel mezzo visibil-

mente s'avvalla. Un giro di grosse perle circondale il collo e le vesti ne sono interrotte pur esse d'altre fila ed un vezzo gliene pende dal petto. Tale si presenta questo cristallo ed una volta che la luce abbialo acconciamente illuminato, non altrimenti d'un bianco vapore che a poco a poco prendesse figura e si rassodasse, quella soave immagine veste vere apparenze, le perle rotondeggiano, i veli si muovono, l'illusione è perfetta. Gl'intelligenti lo lodano per fattura del Belli; fatto sta che il ritratto somiglia a quello della Cornaro regina di Cipro ed è lavoro molto fine e grazioso (14). Ove poi sieno in oggi que' cristalli attribuiti al Vicentino che n'esibì incisi il d'Agincourt nella sua istoria dell'arte, e che a torto il Cicognara stimò fossero quelli che adornano il coperchio del lodato ciborio, lo s'ignora, nè si sa bene in quale museo si conservino la caccia del Leone — la risurrezione di Lazzaro — l'oracolo di Delfo descritti per magnifici dal Gori nella sua Dactylioteca, e la stupenda Agata orientale rappresentante Faustina Augusta da lui con tanta lode ricordata. Però gli uomini furono al nostro intagliatore più giusti del tempo, e la posterità lo collocò fra i pochissimi il cui solo nome significa la perfezione dell'arte. Ond'è che, ogni qualvolta o scoperto dal caso, o snidato da quegli accorti segugi che sono gli antiquari, venga in luce una qualche pre-

gevole opera di cristallo di monte, subito la si spaccia per uscita delle mani del Belli ed il battesimo è miracoloso a raddoppiarne le ricerche ed il valore. Così nel nostro secolo furono annunziati colle stampe per suoi lavori, una croce e due candellieri di cristallo, un piccolo presepio tutto grazia e venustà, ed un vaso intagliato; nè v'ha mestieri il dirvi tutte queste rarità disparite dall' Italia ed or giacentisi ignorate fra le steppe della Russia od in mezzo le nebbie del Tamigi. Sorte comune alle cose nostre, della quale altri menano assiduo lagno quasi d' una nuova sventura che immiserisca l'Italia. — Io per me non me ne lamento punto; giacchè è legge della natura che chi ne ha soccorra a chi ne manca, che il ricco divida il superfluo col povero, e noi da secoli e secoli volonterosi o sforzati, noi abbiamo popolato il mondo de' nostri capolavori, e pure, vedete come ne siamo tuttavia ricchi e quanto invidiati (15) !

A questa meritata celebrità del Vicentino un solo appunto fu mosso, e primo d'ogni altro il Vasari, il quale deplorava — *la natura non avesse fatto il Belli così buon maestro di disegno come fecelo eccellentissimo nello intaglio e diligente e pazientissimo nel condur le opere sue.* — I di lui biografi successivi ripeterono sbadatamente l'accusa, ed il francese Mariette v'aggiunse di suo — *aver egli bevuto a delle fonti*

impure e corrotte. — Mio Dio! Il Belli che condusse quel miracolo del Ciborio con tale scienza e sapere di disegno che il Cicognara (16), pur volendolo paragonare a qualche cosa, lo giudicò pel solo lavoro d'arte che possa disputare il merito ai bassirilievi del Ghiberti; il Belli che sin nelle medaglie contraffatte usava tal pulitezza e facilità di esecuzione che gl' intelligenti le giudicarono per imitazioni anzi che per copie, il Belli un corrotto disegnatore! Nè a convalidare l'ingiusta sentenza giovi il dire ch'egli si valesse di spesso nelle opere sue degli altrui disegni, mentre ciò altro non proverebbe se non ch' egli o per mancanza d' immaginazione si sapesse da poco nelle composizioni, o che trovasse più utile a' suoi guadagni e all' economia del tempo il valersi degli altrui concetti. Altro no certo; un contornino che solamente accenna un pensiero ed osserva a mala pena le ombre ed i lumi, è ben poco aiuto per esprimere egregiamente nel cavo d' una pietra figure con tanto magistero di stile e di verità. Il senso del disegno e del colorito, come quello della bellezza e della forma, sono un privilegio che si porta seco dal nascere, ma che nè studio, nè fatiche valgono ad acquistare. Chi non sente nell' anima la purezza, la grazia, l' armonia, s' abbia pure quanti Rafaeli volete innanzi degli occhi, resterà mai sempre un artista stentato e

mediocre. Ora se il Vicentino ne' suoi cristalli, nei bronzi, in tutte le fatture delle sue mani toccò all'eccellenza, ciò vuol dire che in lui non faceva certo difetto la qualità che a preferenza d'ogni altra si richiede in un perfetto artista, quella di saper ben disegnare. Il saper però ben disegnare è cosa differente dal valere a ben comporre; felice chi può vantarsi sommo in tutti e due; ma il mancar della seconda virtù non toglie pregio alla prima, ed uom non fece mai colpa a tanti scolari dell' Urbinate di aver costantemente nelle pitture loro copiati i cartoni del grande maestro. Nè il celebre scolare di Michelangelo poteva giudicare altrimenti; e quando scrisse che la natura non avea fatto Valerio buon maestro di disegno, peccò certo di esattezza nella espressione; tanto è ciò vero che poche linee dappoi lodavalo per essersi sempre valso nelle sue opere dei disegni altrui e degl' intagli antichi; lo che suona lo stesso che dire ogni difetto del Vicentino ridursi a quello solo cui bastavano a supplire i disegni degli altri, cioè a non essere da tanto nella composizione.

Onorato dai potenti, caro agli eguali, premiato con uffici e benefici dai principi e dal Senato Romano creato cittadino con tutti i suoi discendenti in perpetuo, Valerio Belli sentivasi ora mai posto tanto alto, che il soffio velenoso dell' invidia non arrivava sino

a lui (17). Uomo utile e risparmiatore aveva egli colla economia e col lavoro messi insieme molti denari; un'eletta di figliuoli gli sorrideva d'intorno e già oltre i sessant'anni lasciavasi indietro molti giovani nella vigoria dell'intelletto e del corpo, ma pure mancava qualche cosa alla sua felicità. È nel cuor nostro un gentile pensiere il quale nè per tempo diminuisce, nè dalle altre contentezze va cancellato, anzi, cresciuto cogli anni diventa così violento ed irresistibile che conviene o soddisfarlo o morire. È il pensiere di quell'angusto angolo della terra che i nostri occhi subito dopo le care sembianze materne hanno imparato a conoscere, è il desiderio di respirare ancora una volta quelle aure tanto benigne, di assidersi sotto quell'albero, a canto quel vecchio muro che ne ricordano i nostri primi anni; è la necessità di udirsi susurrare agli orecchi la nativa favella con que'suoni, con quelle cadenze che altrove labbro umano non ha mai saputo modulare; è il pensiere, è il desiderio, è la necessità della sua patria. Quante volte quando il nostro artista a riposo della faticosa giornata, si ricreava sulle lagune d'un po'di fresco, quante volte il suo occhio dalla gondoletta si sarà fiso a quella parte dove il sole fra l'oro e la porpora calava dietro le azzurre cime delle Alpi Rezie, e come melanconico il suo sguardo in sino che una lagrima improvvisa glie-

ne avesse conteso il vedere! Là oltre, ai piedi di quelle montagne si degradano altri monti e collinette, e di mezzo il vago ordine d'alti piani e di valli a quella stessa ora, quegli stessi raggi risplendono sulle torre della sua Vicenza e lungo le acque del paterno Bacchiglione. Ivi non è tanto spettacolo di palazzi, tanto strepitare di genti, tanta ricchezza; ma nella sua modesta città il passo non si affatica per continui ponti, non si ritarda per l'augustia delle vie, non dietreggia respinto dalle acque; lo sguardo francamente ivi divaga fra ridenti prospettive sul verde dell'erba e lo smalto de'fiori; la spinalba e la vite imbalsamano l'aria, e la libera natura invita a correre ed a goderla. Nè ciò solo nel cuore di quell'esule almeno volontario, chè in un nobile orgoglio egli affrettava impaziente il beatissimo giorno in cui gli sarebbe dato ricoverare sotto l'avito tetto i vaghi penati, e dire: — Vicentini, eccomi dopo sì lunga lontananza, eccomi di nuovo fra voi: quasi mezzo secolo fa nessuno si accorse della mia dipartenza; il giovane artista vi lasciava ignorato da tutti e ricco soltanto della benedizione dei suoi genitori. Egli non ha perduto il suo tempo; studiò, faticò, volle e riuscì onesto e bravo, e adesso riede a morire qua dov'egli è nato, ben felice se avesse mai potuto qualche cosa per l'onore e la gloria del suo paese! —

Difatti Valerio a fine di poter intendere con più ozio ed agio alla promessa fatta al Papa della Cassetta, nell' anno 1530, tornò colla famiglia a Vicenza (18), dove a que' giorni chiamavalo anche la pingue eredità d'uno zio paterno (19) e prese abitazione in una sua casa sotto i portici di Santa Corona e proprio di fianco quella dei Roma. Primo pensiero l'adornare il proprio studio d' antichità, di marmi, di disegni, di pitture di mano di rari uomini e di renderlo tale in una parola che al dir del Vasari *era uno stupore*. Fra tanti suoi quadri aveva il famoso ritratto del Parmiggianino, detto dello specchio, e che oggi sta fra le principali dipinture che si ammirano nel Belvedere di Vienna; aveva il disegno della colonna di Traiauo da lui stimato per cosa la più rara e di prezzo che possedesse, e cencinquanta conii tutti di sua fattura (20), anzi tale era il valore di quella collezione che per testamento (21) ordinava stesse a guarentigia di cinquecento scudi d'oro, somma egregia per que' tempi. Ned' egli ricco soltanto di queste preziosità, chè cinque figliuoli consolarono il suo letto fecondo, ed in Elio vedeva piena ogni speranza e già faceva sicuro presagio del nome in cui quel carissimo sarebbe venuto come fondatore e principe dell' Accademia medica Vicentina.

Aveva egli poi insegnata l'arte ad una sua figliuo-

la Emilia od Anna, la quale in ogni pratica andò tanto innanzi da toccare la paterna perfezione e da venirgli in valido aiuto. D'ogni altro premio e conforto che Valerio Belli s'ebbe dagli uomini e dalla fortuna io questo soltanto gl'invidio; a chi si diede la vita del corpo comunicare anche quella dell'intelligenza, e ciò che a gran fatica si ha potuto raccorre nella propria mente, questo tesoro labile e passeggiero trasfondere in un altro sè stesso e con lui dividere nome, gloria, riputazione e in lui sulla morte sapersi vivo e rinnovellato . . . . oh, conoscete voi un' altra allegrezza che valga tutto questo pel cuore d'un padre?

A settantaotto anni facente ancora con la mano e con l'occhio miracoli stupendissimi, il suo biografo ne lo dipinge valido di salute e di robustezza, e ne avverte anzi come da questa florida vecchiezza via via ed a poco a poco egli si affievolisse, ed in lui mancasse tanta potenza di azione e di vita. Perciò sembrami vicino al vero l'asserire che il Belli oltre gli ottant' anni se ne morisse nel 1546, non restando mai insino alla morte di esercitare quel suo grande amore alla virtù, ed accomiatandosi ad un tempo istesso dall'arte e dalla vita.

Non ve lo diceva io dal bel principio, che il mio celebre concittadino v' avrebbe mostro coll' esempio

il cammino a seguitare da chi voglia nell'arte riuscire per qualche cosa? Egli mercè le sue oneste fatiche crebbe dal poco in onori e ricchezze, ed artefice laborioso, padre previdente, utile cittadino visse solo agli studii, alla famiglia, alla patria : . . . Voglia il buon Dio sorridervi, o giovani artisti, una eguale ventura, e voi ve la sappiate meritare al pari di Valerio Belli!

N O T E

(1) Vedi Cicognara, *Storia della Scultura*, vol. II, pag. 422, 425.

(2) Debbo alla diligente pazienza del sig. Luigi Cristofoletti, addetto agli archivi notarili di Vicenza, alcuni documenti, i quali gioveranno moltissimo a dare un' esatta idea della famiglia e dell' albero genealogico de' Belli.

PARTE STORICA.

Dal Processo segnato 86 in causa Padri di S. Corona e fratelli de' Belli.

Coram nobis Sp. Dom. Vicario comparuit Eg. V. Valerius q. Antonii de Bellis Civis Vincentiae nomine suo et Francisci ejus fratris et in causa quam habet cum venerabili D. fratre Petro Sindico et Procuratore Conventus S. Coronae de Vincentia facit ponit et producit infrascripta capitula quae probare vult et intendit si et in quantum F. salvo jure F. F. F.

P. Quod dicti Valerius et Franciscus fratres fuerunt filii legitimi et naturales q. Antonii Berti de Bellis Civis Vincentiae et ita semper habiti tenti et reputati fuerunt ab omnibus ipsos cognoscentibus in Civitate Vincentiae pro filiis legitimis et naturalibus antedicti q. Antonii Berti de Bellis.

Item quod dictus Antonius pater dictorum Valerii et Francisci fuit et erat frater carnalis q. Gerardi q. Berti de Bellis merzarii qui habitat sub porticu apud illos de Roma ex oppo-

sito Monasterii Sanctae Coronae et sic dicti Antonius et Gerardus dum viverent semper habiti tenti et reputati fuerunt ab omnibus ipsos cognoscentibus in Civitate Vincentiae et alibi pro fratribus carnalibus.

Item quod dicti Antonius et Gerardus fratres nominabantur in Civitate Vincentiae ab omnibus eos cognoscentibus Antonio et Gerardo de Berto merzaro, et sic tenebantur et reputabantur pro fratribus carnalibus et filiis q. Berti merzarii.

Item quod dictus q. Gerardus Berti merzarii habuit in rerum natura unam filiam legitimam et naturalem nominatam Gasparam, quam Gasparam dictus Gerardus alias maritavit in Civitate Bergomi in quendam Hieronymum filium d. Zenonii de Rota de Bergomo, et de hoc est rei veritas comunis opinio et publica vox et fama.

Item quod dicta Gaspara filia dicti q. Gerardi et uxor dicti Hieronymi de Rota de Bergomo habuit in rerum natura unam filiam in Civitate Bergomi quae nominabatur Ursolina ex dicto q. Hier. marito suo, et visa fuit dicta Ursolina esse et habitare in domo dicti q. Gerardi et comuniter ab omnibus ipsam Ursolinam cognoscentibus tenebatur et reputabatur pro filia legitima et naturali dictae D. Gasparae uxoris dicto Hier. de Rota marito dictae D. Gasparae et pro nepote ex filia dicti Gerardi et de hoc est rei veritas comunis opinio et publica vox et fama.

Item quod dicta D. Gaspara-filia dicti q. Gerardi insimul cum dicta Ursolina ejus filia per plures annos stetit et habitavit in domo dicti q. Gerardi in Civitatae Vincentiae ad expensas sibi et potus dicti q. Gerardi et dictae Gaspara et Ursolina filia habebantur et reputabantur pro matre et filia comuniter ab omnibus ipsas cognoscentibus.

Item quod dicta D. Gaspara filia dicti q. Gerardi dum staret

et habitaret in domo ipsius Gerardi ejus patris ex hac vita decessit et occubuit in dicta domo et post mortem dictae D. Gasparae supervixit et visa fuit et cognita a vicinis et ab aliis de ea cognitionem habentibus dicta Ursolina filia dictae D. Gasparae supervivere et stare et habitare post mortem dictae D. Gasparae ejus matris in dicta domo dicti q. Gerardi et apud ipsum Gerardum per duos, tres vel quatuor annos post, et de hoc est rei veritas communis opinio et publica vox et fama apud scientes praedicta.

Item quod dictus q. Gerardus de anno proximo praeterito 1529 de mense octobris vel ut constabit, de hac vita decessit et statim sequuta morte dicti Gerardi, dicti Valerius et Franciscus fratres tanquam veri heredes proximiores agnati et nepotis dicti q. Gerardi intraverunt in possessum domus dominicalis dicti Gerardi sita in contrada S. Coronae in Civitate Vincentiae et aliorum bonorum mobilium et stabilium dicti q. Gerardi, et ab eo tempore citra, steterunt in possessione dictorum bonorum tenendo et possidendo ipsa bona usque in diem praesentem.

Item quod de praedictis F. F. etc., etc.

Nel manoscritto che si conserva nella ***Biblioteca Comunale*** *di Vicenza della* Istoria genealogica delle famiglie vicentine — *lavoro inedito di* ***Francesco Tomasini*** — *così è l'albero genealogico della famiglia* ***Belli.***

Flavia
Anna
Emilia
Lucilla
Tarsia
Elio
Dottore in medicina e filosofia ✠ in Vicenza 1576.
Marco Fabio
✠ in Roma 1525.
Giulia
Agrippina
Livia
Cornelia
Artemisia
monaca in S. Francesco col nome di Suor Lucilla
Osigenia
monaca in S. Francesco col nome di Suor Ottavia
Olimpia
monaca in S. Francesco col nome di Suor Olimpia
Ottavio
Nodaro di Collegio 1573. ✠ 1576, ultimo marzo
Onorio
dottore in medicina e filosofia ✠ 1604.
Valerio
I. C.
Alcibiade
Canonico in S. Pietro in Alga detto D. Alessio
Leoneda
Marco Fabio
Alessandro
Lavinia
Leoneda 1620
Dorella q. Co. P. Paolo Bissari.
Isabella
monaca in S. Francesco col nome di Suor Laura
Onorio
mori infante
Laura
Isabella
Lavinia
Giacomo
maritato 1660 .... in Sesso
Valerio
Onorio
Isabella
Francesca
Dorisella

Ecco poi l' albero medesimo conformato cogli atti del Processo N. 86 *Monastero di Santa Corona, e col testamento e con altri Atti Notarili.*

(3) Vedi Meneghelli ab. professore Antonio, *Vita di Valerio Belli, Strenna Veneta* 1839; e Vasari, *Vita dei Pittori*. Le Monnier, 1853, vol. IX, p. 245-248.

I più da' biografi del Belli, pur dichiarando per incerta l' epoca precisa della nascita di Valerio Belli, la vorrebbero verso il 1468. Le ragioni per le quali io l' avrei fissata circa tre anni innanzi, si possono vedere nella mia orazione, ove io parlo della sua morte.

(4) Intorno a Giorgio Capobianco e agli artisti Vicentini del secolo XVI veggasi la *Storia Illustrata di Vicenza e sua Provincia* per Jacopo Cabianca a Fedele Lampertico; pag. 145 ed antecedenti.

(5) Vasari, vol. IX, pag. 236 e segg.

(6) Vincenzo cav. Lazzari, nel suo prezioso libro: *Opere d' arte e d' antichità della Raccolta Correr*. Venezia 1859, pag. 181, 182.

(7) Vasari, loco citato, pag. 247; a nota n.° 1. *Biblioteca storica degli scrittori Vicentini* del Padre Angelo Gabriello di Santa Maria, pag. CIX.

(8) Albano Tomaselli di Strigno (paesello del Tirolo) fu allievo dell' Accademia di Belle Arti in Venezia e pensionato per essa a Roma nella classe di pittura. Fu in quel viaggio che, colto da indomabile vaiuolo, egli morì in Firenze il 10 decembre 1856. Il Tomaselli aveva (così ne scriva Pietro Selvatico) tutte quante le qualità del vero genio, imperocchè possedeva pronta immaginazione, pazienza infinita d' ammigliorare il concetto e di eseguirlo con finezza difficilmente superabile. *Gazzetta di Venezia* n.° 290, anno 1856.

(9) Meneghelli, loc. cit.

(10) Marzari, *Historia Vicentina*, vol. II, pag. 171.

(11) Nel volume V delle *Lettere pittoriche*, Roma 1756, si legge una lettera del Marchese di Mantova, 1529, a Pietro Aretino, nella quale si parla d' un pugnale fattogli dal Belli per mediazione dell' Aretino.

(12) Sul conto di questi e d' altri dettagli della vita artistica del Belli, si vegga la già citata vita di lui nel Vasari.

(13) Meneghelli nella vita sovr'accennata, pag. 97 e seguenti. Vasari, vol. IV, pag. 296, nota n.° 1.

(14) È un piccolo ovale di cristallo di monte, alto m. 0.035, largo m. 0.028 rappresentante di profilo il busto di una donna coronata con

un velo sul capo e con vezzi di perle fra i capelli, al collo ed attorno la testa. Le sembianze e l'abbigliamento ricordano a pennello il ritratto della Cornaro di Tintoretto.

(15) Devo alla cortesia dell'egregio Bibliotecario della Marciana, cav. ab. Giuseppe Valentinelli, alcuni cenni preziosi intorno al Belli, dai quali mi piace scegliere le seguenti noterelle, che riguardano i lavori del Vicentino posseduti dalla Marciana ed altrove osservati e descritti dal bravo Bibliotecario.

1. Il gabinetto numismatico della Marciana, oltre un getto originale d'una medaglia senza rovescio del diametro m. 0,048 rappresentante un busto con testa scoperta e barba al mento colla leggenda: *Valerius Bellus Vicentinus, inciso in Museum Mazzuchellianum*, Ven. 1761, tom. 1, tav. LXXXVIII — possiede un rozzo getto ornamentale del secolo XVII collo stesso motivo ma su d'altro disegno, colla leggenda: *Vallerio Vicentino. Intalia.* diametro m. 0,053.

2. La raccolta di bronzi della Marciana conserva un bassorilievo su tavola riquadra in bronzo, alto m. 0,057 — largo m. 0,058 rappresentante in 6 figure la presentazione al tempio. — Un tetrastilo nello sfondo sorregge una cupola, sul cui fregio leggesi: — *Valerius Vicentinus* —; procede da S. Giovanni di Verdara.

3. Della stessa procedenza nell' ora detta raccolta conservasi un bassorilievo su tavola ellittica di bronzo rappresentante il bacio di Giuda. — Nell'esergo leggesi: *Valerius Vicentinus F.*

4. Della medesima origine è nel Museo Marciano un bassorilievo su tavola quadra in bronzo e formante riscontro al N. 2 di m. 0,057, che rappresenta Cristo che col flagello alzato caccia i profanatori dal tempio. Nel fregio del frontone leggesi: — *Valerius Vic. F.*

5. Fra le medaglie veneziane del Museo Marciano è riconosciuta come opera genuina del Belli la medaglia in bronzo del diametro m. 0,048 colla testa nuda di Pietro Bembo nel diritto: nel rovescio persona sdraiata nell' ombra presso un fonte.

Altri bassorillevi in bronzo ed altre medaglie marciane forse appartengono al Belli in originale o in copia; ma a deciderlo converrebbero studi appositi ed esami e confronti.

Reduce co' primi giorni di questo inverno da un suo viaggio a Napoli e a Roma lo stesso illustre ab. Valentinelli, graziosamente mi mandava alcune sue note prese sul luogo e risguardanti il Belli.

Roma, 2 gennaio 1864.

..... Nell' estremità del braccio sinistro della Biblioteca Vaticana si congiunge una serie di stanze che contengono le antichità cristiane, vetri, bronzi, ecc.... Nell' ultima stanza sono collocati sotto cristallo in cornice di bronzo dorato ad incastonature di lapislazzuli e breccia corallina coll' armi di Pio IX, quattro lavori in cristallo di monte eseguiti da Valerio Belli. — Una croce lunga in circa centimetri 34 (preso a calcolo la sola luce del cristallo, senza la cornice) larga nel braccio trasverso all' incirca centimetri 25. — È composta molto probabilmente di cinque pezzi (quello del crocifisso e le quattro braccia) essendo le linee di commettitura coperte da una laminetta di bronzo dorato. L' estremità delle braccia occupano uno spazio maggiore a poligono; in ciascuno di questi è effigiato un evangelista, superiormente s. Giovanni, a destra del risguardante s. Matteo, a sinistra s. Marco, di sotto s. Luca: di sotto i piedi del Crocifisso inchiodati l' uno sull' altro, leggesi in due linee: — *Valerius B. Vic. F.* — Distribuiti nella cornice maggiore, sotto la croce e le due braccia, sono tre medaglioni parimente in cristallo di monte di forma ellittica

trasversa. Quello sotto il Crocifisso rappresenta Cristo deposto dalla croce (questa non si vede) con 12 figure di rilievo; leggesi in una linea: *Valerius De Bellis Vicen. F.* Un getto di bronzo di questo cristallo ed un altro del successivo — il bacio di Giuda — sono da me posseduti.

Sotto il braccio della croce a destra del risguardante, un secondo medaglione ellittico rappresenta nel centro il bacio di Giuda. Due soldati coperti d' elmo portano fiaccole; una persona a testa scoperta sorregge un elmo, un soldato con elmo porta una bandiera. All' estremità sinistra del riguardante s. Pietro sta per tagliare l' orecchio al servo del sacerdote che tiene l' elmo con la destra a terra. — Una figura dietro Cristo sta per gittare un capio corsoio al collo di Giuda. Nell' esergo leggesi in una linea: *Valerius Vicentinus F.*

Nel medaglione contrapposto Cristo porta la croce. Delle diciannove figure, di cui consta, tre sono a cavallo, all'angolo a sinistra di chi guarda è la Veronica inginocchiata col sudario. Le figure di dietro spingono Gesù e la croce è tirata da que'del davanti. — I tre soldati a cavallo portano lancie egualmente de'tre altri a piedi. Di una delle due figure vedesi la sola testa, dell' altra il solo corpo acefalo. Nell' esergo in una linea leggesi: *Valerius Vicentinus F.*

A questi dettagli il cav. Valentinelli in una sua lettera dei 22 gennaio 1864 aggiunge i seguenti schiarimenti. « Quando nel » 1854, o 1857 che sia, il papa Pio IX recossi a Bologna, la dire- » zione di quel ricovero della mendicità propose allo stesso Ponte- » fice la vendita de' sovra descritti cristalli di monte, che essa » possedeva da alcuni anni per il legato fattone da certa Mara- » scotti di Bologna, alla quale furono regalati da un Commis- » sario francese calato in Italia per lo spoglio degli oggetti di » belle arti.

» L'inestimabile e profondo conoscitore di storia patria
» sig. Luigi Frati, direttore della Biblioteca e del Museo comu-
» nale, mi riferì essersi a quel tempo istituita una Commissione
» per la stima di quei capolavori e aversene dissodato, a così di-
» re, il terreno istorico in un rapporto da quella Commissione
» redatto. »

Il cav. Lazzari, nelle sue notizie delle opere d'arte e d'antichità del Museo Correr, ricorda come ivi esistenti un getto di bronzo tolto da una piastrella della famosa cassetta ed un altro soggetto di Paride che offre a Venere il pomo, tolta da un cristallo di monte, che il Belli donava a Girolamo Gualdo.— Di quest'ultimo cristallo io pure possiedo il getto di bronzo.

(16) Il Cicognara nella sua *Storia della Scultura*, vol. II, pag. 423, asserisce che tutto quello che fece il Belli *pareggia ciò che di più esimio potè essere prodotto dalla maestra antichità*, e segue poco dopo: *nel copiare le medaglie antiche e gl'intagli greci usò estrema pulitezza e facilità di esecuzione da ritenerli per riproduzioni o imitazioni anzichè copie.*

(17) Fra gli epigrammi di Giovanni Lascari ve ne ha uno scritto al suo contemporaneo Valerio Belli, ed è il seguente distico:

In Valerium Vicentinum.
Si Maro vidisset vivos te ducere vultus
Hoc, Valeri; ille aliis non tribuisset opus.

(18) — A questi di passò per qui Valerio intagliatore con la sua famiglia, colla quale egli va a Vicenza, per istarvi, a fine di poter con più ozio ed agio suo intendere alla promessa fatta a Vostra Santità della Cassetta ed ha buon animo di far bella cosa. — Così il cardinal Bembo in una sua lettera a Papa Clemente a Bologna, datata da Padova 1530. Verona 1743, pag. 6.

(19) Col Testamento 1502, 9 maggio, nodaro Bartolameo di Ca di Luigi fatto in Vicenza nella sacrestia della chiesa di s. Corona, Gerardo q. Berti Merzarii ordina d'esser sepolto in santa Corona suddetta nel monumento della fraglia di s. Pietro Mar-

tire, dispone varii legati e lascia usufruttuaria della sua sostanza, oltre alla dote ricevuta, la propria moglie Baldisserina, instituendo erede universale l'unica sua figlia legittima Gaspara.

Col posteriore Testamento fatto in Vicenza in Sindacaria di s. Faustino nella casa di esso Testatore l'anno 1504, 3 settembre negli atti del notaro Gregorio di Velo, il suddetto Gerardo q. Berti Merzarii ordina d'esser sepolto in s. Corona, lascia la sua eredità alla figlia Gaspara, con sostituzione nei figli di questa, ed in loro mancanza lascia metà della sostanza stessa ai Padri di s. Corona, e l'altra al Monte di Pietà, perchè abbia a distribuirne la rendita ai poveri di Cristo. Con atto poi 1529, 11 ottobre, nodaro Taddeo d'Asculo, il suddetto Testatore revoca, cassa ed annulla l'ultimo suo Testamento 1504 e di questo ne derivò la causa fatta dai Padri di s. Corona ai fratelli Francesco e Valerio de Petrobellis per nullità dell'atto di revoca 1529, in sussistenza del quale i fratelli stessi furono chiamati a raccogliere l'eredità in tal modo lasciata intestata dal già detto Gerardo. — Non si conosce dal processo l'esito di questa causa, ma devesi ritenere stata decisa a favore dei Petrobellis, che andarono di fatto in possesso della eredità suddetta.

Dal processo poi rilevasi che il suddetto Gerardo possedeva altre due case, cioè, due in Sindacaria di s. Corona, contrà Canove, ed una terza all'ospedale di Lesiera, e che morisse il 27 o 28 di ottobre 1529.

(20) In un codice dell'Ambrosiana R. 99. P. Sup. troviamo una descrizione di queste medaglie sotto il titolo: *Lettere cavate da cinquanta medaglie antiche di Valerio Belli*, descrizione che noi pubblichiamo, stimandola inedita e sicuri di far cosa grata agli amatori delle arti belle e della numismatica.

I stampi delle medaglie di acciale sono in tutti cento, einquanta dei quali sono le teste, e gli altri einquanta sono i riversi, et sono di due grandezze, eioè einquanta più piecoli degli altri et cinquanta più grandi ehe sono questi eon lettere et sono per la maggior parte greei, et alcuni latini. I primi nomi sono delle teste et i seeondi de riverso, et sono tutti di mano di messer Valerio de Belli Vicentino, ritratti tutti da medaglie antiche.

I. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΟΤ ΑΡΙΣΤΟΝΟΣ (Platone figlio di Aristone). Il suo riverso è una figura ehe tiene un piede sopra una palla et ha in mano un erivello eon la lettera A, et di sotto tutto l'alfabeto greeo et intorno: ΣΟΦΙΑ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ : (Σοφία, ἐντελεχεια - sapienza, operosità).

II. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΤΣ ΤΟΤ ΝΙΧΟΜΑΟΤ ('Αριστοτέλους τοῦ Νιχομάχου - di Aristotele figlio di Nieomaeo). Il suo riverso è la dea natura infaseiata con una fascia di animali, scolpita eon molte poppe et la faccia coperta con un velo, et le braecia hanno in loco di mani due eornueopie eon frutta, uva, spiche etc.: ΦΙΣΙΣ ΠΑΡΔΙΟΛΟΣ (Φυσις παρδιολος - natura ....).

III. ΑΛΕΞΑΔΡΟΤ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ('Αλεξάνδρου Βασιλέως - di Alessandro re). Il suo riverso è un eavallo pegaseo.

IV. JVLIVS CAESAR DICTATOR PERPETVO. Il suo riverso è un prigione legato ad un trofeo, sopra del quale è una vittoria in piedi eon le ali, et eon una ghirlanda in mano; sotto il trofeo sono queste lettere: GALLIA, intorno vi sono queste altre: CONSENSV SENAT. ET EQ. ORDIN. P. Q. R.

V. P. CORNELIVS SCIPIO SVP. Il suo riverso è una donna, che siede eon la mano sotto la guaneia, al lato della

quale sono due scudi et due dardi. Di sotto sono: **AFRICA CAPTA**, et intorno: **CONSENSV SENATVS P. Q. R.**

VI. Una testa di un Ercole senza lettere. Il suo riverso è una elava, sopra la quale è una pelle di leone. Da un lato vi sono tre palle, et dall' altro un cornucopia. Intorno vi sono: ΗΡΑΧΛΕΟΣ ΣΩΤΙΡΟΣ (*Ἡρακλέος σωτῆρος* - di Ercole salvatore).

VII. ΘΡΑΣΤΒΟΛΟΤ (*Θρασυβούλου* - di Trasibolo). Il suo riverso è una capra, che eammina, sopra gli omeri, della quale si leva a volo una grue eon un eaduceo di Mereurio nel becco, con questa parole: ΤΗ ΑΡΕΤΗ (*Τῇ ἀρετῇ* - alla virtù).

VIII. ΔΙΔΩ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (*Διδὼ βασίλισσα* - regina Didone). Il suo riverso è una faeciata di tempio, sopra la porta del quale è un eavallino eon queste lettere: ΧΑΡΧΗΔΩΝ (*Καρχηδών* - Cartagine).

IX. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣ (*Ἀρτεμισία βασιλίς* - regina Artemisia). Il suo riverso è un edifizlo ornato di quattro eolonne, nel mezzo delle quali sono tre figure in piedi, e nel frontespizio vi sono queste lettere: ΜΑΝΕΩΛΕΙΟΤ (*Μαυσωλείου*? - di Mausoleo?).

X. M. **VALERIVS CORVINVS.** Il suo riverso è un trofeo, sopra del quale un corvo con una ghirlanda in bocea e queste lettere intorno: **CONSENSV SENATVS ET EQ. ORDIN. P. Q. R.**

XI. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (*Κλεοπάτρα βασιλεία* - regina Cleopatra). Il suo riverso è una figura di donna in piedi, la quale ha in una mano un scettro col quale tocca un timone e nell' altra un cornucopia con: ΑΡΕΤΗ ΕΤΤΤΧΕΣ (*ἀρετὴ εὐωχές*? - la virtù è eosa fellce?).

XII. ΑΛΚΙΒΙΑΔΙΟΤ (*Ἀλκιβιάδου* - di Aleibiade). Il suo riverso è

un amorino, che con le mani rompe un fulmine, et ha dopo le spalle una facella accesa, alla quale stanno appese l' arco e la faretra.

XIII. ΘΕΜΙΣΤΟΧΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (Θεμιστοκλῆς Ἀθηναῖος - Temistocle Ateniese). Il suo riverso è una prora di nave in mezzo l' onde, sopra cui è una vittoria in piedi alata, la quale tiene in mano una palma e nell' altra una ghirlanda con: ΚΑΤΑ ΓΕΡΣΟΜ (?).

XIV. VIRGILIVS MARO MANT. Il suo riverso è un albero, alle radici del quale sono alcune spiche et una capra, che con li piedi dinanzi mostra salirvi sopra. Dall' altro lato è un trofeo. Di sotto: **MVNVS**, intorno: **DIVI AVG. CAES. IMP.**

XV. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Κλεοπάτρα βασιλεία - regina Cleopatra). Il suo riverso è una figura in piedi, che ha in mano un ramo di oliva e nell' altro una facella accesa per abbruciare un trofeo, che li sta innanzi, con: ΕΡΗΡΗ ΑΙΔΙΑ (εἰρήνη ἀιδία ? - pace eterna ?).

XVI. M. CLAVDIVS MARCELLVS COS. V. Il suo riverso è un Apollo con una cetra in mano, dinanzi ai piedi ha un trofeo et una colonna et un ramo d' olivo.

XVII. HORATIVS FLACCVS. Il suo riverso è una cetra antica con queste lettere intorno: **CONSENSV DIVI AVGVSTI.**

XVIII. M. TVLLIVS CICERO CONSVL I. P. P. Il suo riverso è una figura che siede, con in una mano tre spiche, nell' altra mano un cornucopia e dinanzi un' ara antica carica di spiche, con: **CERES LIBERTAS. S. P. Q. R.**

XIX. ΑΝΙΒΑΛ ΠΟΣΡΟΣ (Ἀννίβαλ ... - Annibale ...). Il suo riverso è un giovine, che siede et tiene in mano un scettro, nell'altra un fulmine con: ΑΟΕΑ ΔΙΩΣ (... Διός?... di Giove?).

XX. ΣΩΚΡΑΤΙΣ ΑΚΤΑΙΟΣ (Σωκράτης Ἀκταῖος - Socrate Atteo?). Il suo riverso è una figura in piedi, che in una mano ha un scettro, nell' altra un pileo con queste tre: Α ΔΕΙΑ ΠΑΠΡΑ (Ἀ δία πάτρα? - la diva patria?).

XXI. ΤΙΜΩΚΛΑΙΑ ΘΕΒΑΙΣ (Τιμόκλεια Θηβαίς - Timoclea di Tebe). Il suo riverso è una figura che siede, et ha in mano un scettro e dinanzi un' ara antica et una facella accesa con: ΘΥΜΙΑΡΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (θυμαρὴς ἀσφάλεια - grata sicurezza?).

XXII. ΠΟΛΙΞΕΝΗΣ (Polissena). Il suo riverso è una donna, che siede in terra e tiene in mano un cerchio, dinanzi ai piedi ha un' ara, sopra la quale un vaso, dal quale esce un serpe e un ramo di olivo. Sotto sono queste lettere: ΦΡΟΜΕΜΑ (Φρόνημα - intelletto?) e intorno: ΤΗ ΑΡΕΤΗ (Τῇ ἀρετῇ - alla virtù).

XXIII. ΚΟΡΙΝΝΑ ΘΗΒΑΙΑ. (Κόριννα θηβαία - Corinna di Tebe). Il suo riverso è una donna armata con asta in mano e queste lettere: ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ (ἐγκράτεια - temperanza).

XXIV. ΦΛΑΣΙΑ ΑΞΙΟΘΕΙΑ (Φλάβια Ἀξιοθία? nome di donna, che si trova in una iscrizione - Inscript. Boeckh. 150. 2.). Il riverso è una Pallade, che ha molte lettere greche dai lati, ch' io non intendo.

Questi sono i cunii delle medaglie più piccoli.

Seguono i maggiori.

XXV. ΘΑΛΗΤΟΣ ΜΙΛΕΣΙΟΥ (Θάλητος Μιλησίου - di Talete milesio). Il suo riverso è una donna in piedi, la quale tiene in mano un cornucopia e nell' altra un scettro. Dinanzi gli sta una colonna con un serpe attorno, che si morde la coda, e un' ara, sopra la quale un gallo, e

presso un timone e queste lettere: ΟΤΤΩΣ ΑΠΟΛΑΤΣΙΝ ΔΤΝΑΜΣΟΑ (si dovrà forse leggere: οὕτως ἀπολαύσεις δυνάμεως? - così avrai dalla potenza?).

XXVI. ΚΤΜΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΤ (Κίμωνος Ἀθηναίου - di Cimone Ateniese.) Il suo riverso è una figura in piedi, dinanzi alla quale un' ara con vaso sopra, et un' altra ara più grande con foco acceso, sopra il quale ella con una tazza versa un licore dietro all' ara, e una colonna intorno alla quale è un serpente; sopra la colonna è una Pallade con un ramo di olivo in mano, et intorno queste lettere: ΙΕΡΟΝ ΕΤΣΕΒΕΙΑ (ἱερὸν εὐσεβείᾳ - sacro alla pietà).

XXVII. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ (Palamede). Il suo riverso è una figura, che con due buoi ara la terra con un aratro dinanzi ai buoi, e un fanciullino et un albero: ΦΡΟΝΗΣΙΣ ΔΟΛΟΝ ΝΙΚΑ (Φρόνησις δόλον νικᾷ - la prudenza vince la frode?).

XXVIII. C. MARIVS COS. Il suo riverso è un trofeo sopra del quale siede un prigione legato ad una colonna, sulla quale sta una vittoria con una ghirlanda in mano: dietro al trofeo è un ramo di olivo, et intorno sta: DEVICTO CAPTOQVE IVGVRTA.

XXIX. ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. (Ἑλένη βασίλισσα - regina Elena). Il suo riverso è una figura che siede, et ha in mano un cornucopia con due rami et: ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ. (Ὁμόνοια Ἑλλήνων - concordia de' Greci).

XXX. ΣΟΛΩΝΟΣ ΣΟΦΟΤ (di Solone il sapiente). Il suo riverso è la facciata di un tempio ornato di quattro colonne, in mezzo delle quali è una Pallade, da una parte è un' ara con foco acceso, e nell'altra un piedistallo con una palla sopra, et intorno vi sono: ΚΟΙΝΟΝ ΑΘΗΝΩΝ (Κοινὸν Ἀθηνῶν - il comune di Atene).

XXXI. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΣ (Ἰφιγένεια Ἀγαμέμνονος? - Ifigenia figlia di Agamennone?). Il suo riverso è un'ara, intorno alla quale sono cinque figure, che sacrificano una cerva, e sotto: ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΑΙΡΕΜΑ (Ἑλλήνων καλλιέρημα? - sacrifizio di buon augurio pe' Greci?).

XXXII. ΛΙΣΑΝΔΡΟΤ ΛΑΚΩΝΟΣ (Λυσάνδρου Λάκωνος - di Lisandro il Lacedemone). Il suo riverso è una nave in mezzo l'onde tirata da due cavalli marini, sopra la quale è una vittoria in piedi con le ale aperte, la quale tiene in mano una ghirlanda e nell'altra uno scettro con queste lettere: ΝΙΚΗ ΝΗΤΗΣ (Νικητής? - vincitore?).

XXXIII. M. FVRIVS CAMILLVS DICT. Il suo rovescio è una figura che siede con scettro in mano, dinanzi a cui sta nell'aere una vittoria, che con ghirlanda la incorona. Intorno vi sono queste lettere: LIBERATORI ROMAE, e sotto: CONSENSV SENAT. P. Q. R.

XXXIV. ΑΝΤΙΝΟΟΣ (Antinoo). Il suo riverso è un carro tirato da due leoni sopra del quale è una figura che tiene le redini, et una facella accesa et nell'altra una verga: ΑΙΔΙΟΤΗΣ (ἀιδιότης - eternità).

XXXV. Una testa di donna senza lettere. Il suo riverso è un Apollo che siede con l'arco et la faretra appresso, et tiene in mano una cetra: dinanzi ha queste lettere: ΣΑΙΦΩ ΛΕΣΒΙΣ (Σαπφὼ Λεσβίς - Saffo Lesbia).

XXXVI. ΤΙΝΟΘΕΟΤ ΑΘΝΑΙΟΤ (Τιμοθέου Ἀθηναίου - di Timoteo Ateniese). Il suo riverso è una vittoria, che siede sopra un trofeo, la quale tiene in una mano un ramo di palma, l'altra posa sopra uno scudo, dentro al quale sono queste lettere: ΝΙΚΗ, di sotto: ΑΘΗΝΑΙΩΝ, dinanzi: ΚΑΤΑ ΛΑΚΕΔΕΙΜΟΝΙΟΝ (Νίκη Ἀθηναίων κατὰ Λακεδαιμονίων - vittoria degli Ateniesi contro i Lacedemoni).

XXXVII. M. PORTIVS CATO CENS. Il suo riverso è una donna, che siede sopra un trofeo. In una mano ha un cornucopia, nell' altra le bilancie. Di sotto queste lettere: **ROMA.**

XXXVIII. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ (Μιλτιάδου Ἀθηναίου - di Milziade Ateniese.). Il suo riverso è una donna, che ha in mano un pileo, et dinanzi un fanciullino, che tiene in mano una ghirlanda. Intorno vi sono: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΛΕΝΩΝ (Ἐλευθερία Ἑλλήνων - libertà de' Greci).

XXXIX. Una testa senza lettere. Il suo riverso è una Pallade ed un Mercurio, che siedono all' incontro uno dell' altro con una lancia in mano e due scudi dietro et il caduceo in mano, con: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ (di Demostene Ateniese).

XL. Una testa di donna, che ha intorno tre delfini. Il suo riverso è una quadriga tirata da quattro cavalli con una figura sopra il carro. Di sopra le vola una vittoria con una ghirlanda in mano e queste lettere: ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ (de' Siracusani).

XLI. ΒΙΑΝΤΟΣ ΠΡΙΗΝΙΟΥ (di Biante di Priene). Il suo riverso è una facciata di tempio, in mezzo la quale è un Apollo in piedi, che tiene in mano una cetra. Da un lato vi è un' ara con un vaso con foco acceso sopra, dall' altro un tripode sopra un' ara con foco acceso e: ΜΟΝΟΤΡΙΠΟΔΟΣ ΑΞΙΩ (μόνον τρίποδος ἀξιῶ - solo d' un tripode reputo degno).

XLII. ΥΦΙΡΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣ (Ἰφικράτεια Βασιλίς - regina Ificratia). Il suo riverso è un tempio, in mezzo al quale è un' ara con foco acceso. Intorno vi sono quattro figure, che fanno sagrificio di un montone. Di sotto leggesi: ΕΥΧΗ (Εὐχή - voto).

XLIII. ΑΙΝΕΙΟΥ (di Enea). Il suo riverso è un Enea, che uscendo fuori di una porta ha sopra le spalle il padre Anchise, che tiene un vaso in mano. Dinanzi gli cammina un fanciullo. Di sotto ha queste lettere : ΕΥΣΕΒΕΙΑ (pietà).

XLIV. ΜΙΘΡΑΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Μιθραδάτου Βασιλέως - del re Mitridate). Il suo riverso è una figura, che siede et ha in mano un cornucopia, nell' altro uno scettro col quale tocca un temone antico con queste lettere: ΑΤΡΕΣΤΟΣ (intrepido).

XLV. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΟΤΗΡΟΣ (Διονυσίου σωτῆρος - di Bacco salvatore). Il suo riverso è un carro tirato da una tigre et una capra con due figure, l'una delle quali tiene in mano due cerchi, l'altra uno scettro con queste lettere sotto: ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ (Μαρωνιίτων - dei Maroniti, città dei Ciconi in Tracia - Strabone VII, 331).

XLVI. ΟΛΙΜΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (regina Olimpia). Il suo riverso è una figura in piedi, che ha dinanzi un' ara, dalla quale si leva un serpente, et appresso una facella accesa ; in una mano ella tiene un caduceo di Mercurio ; nell' altra un cornucopia et un ramo di olivo con queste lettere : ΑΙΩΝΟΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ (Αἰῶνος εὐδαιμονια ? - felicità del mondo ?).

XLVII. ΧΟΝΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑΤΟΥ (di Conone Ateniese.) Il suo riverso è una figura che siede, la quale ha in mano uno scettro ; dinanzi ai piedi un' ara con foco acceso sopra. Dietro ha una corazza et uno scudo con una vittoria, che vola per coronarla, con queste lettere : ΕΡΧΟΣ ΑΘΗΝΟΝ (ἕρκος 'Αθηνῶν - baluardo di Atene).

XLVIII. ΛΥΧΟΥΡΓΟΥ (di Licurgo). Il suo riverso è una donna, che siede, dietro la quale sono due scudi et due aste e tiene in mano una tavola scritta. Di sotto leggesi :

ΕΠΑΡΤΑ (Sparta) e dinanzi ΣΠΑΡΤΑΝ ΕΛΑΧΕΣ ΣΠΑΡ-ΕΑΝ ΚΟΣΜΕΙ (Σπάρταν ἔλαχες Σπάρταν κόσμει - Sparta avesti in sorte, Sparta governa).

XLIX. ΑΡΙΣΤΙΔΕΣ ΟΔΙΚΑΙΟΣ (Ἀριστείδης ὁ δίκαιος - Aristide il giusto). Il suo riverso è una figura, che siede con un scettro in mano. Di sotto ha queste lettere: ΒΟΤΛΗΣ ΓΝΩΜΗ (Βουλῆς γνώμη? - col consiglio?). Intorno ha: ΟΤ ΔΟΚΕΙΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ (non sembrare, ma essere).

L. ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑΣ ΘΗΒΑΙΟΣ (Epaminonda Tebano). Il suo riverso è un Marte, che siede. Dietro ha uno scudo et un' asta; dinanzi ha un trofeo con una colonna, intorno alla quale è un serpente, et di sopra un elmo, et el tiene in mano una ghirlanda. Di sotto ha queste lettere: ΚΑΤΑ ΛΑΚΕΛΑΙΜΟΝ (κατὰ Λακεδαίμον(α) - contro Sparta; oppure Λακεδαιμονίων, contro gli Spartani).

NB. La descrizione termina con queste parole. — Questi sono li cunii di tutte le 50 medaglie; et se bene io ho scritto le lettere greche in lettere comuni, nondimeno nel cunio sono tutte majuscole.

Nel pubblicarle per le stampe abbiamo cercato di ritornarle alla migliore possibile lezione, in ciò giovati dalla molta erudizione dell' illustre Professore dell' università di Padova Giuseppe Müller, uomo di tanta autorità nella greca letteratura, e cui son lieto di poter rendere publiche grazie.

(21) Ecco il testamento di Valerio Belli, che il bravo signor Cristofoletti trascrisse dall' originale esistente nel nostro archivio notarile, ben osservando che il foglio contenente le disposizioni del Belli è inserito nel rogito notarile e sembra autografato dallo stesso Valerio Belli.

In Christi nomine Amen.

Anno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo quadragesimo sexto Indictione quarta die lunae vigesimo octavo mensis junii. Vincentiae in domo infrascripti Testatoris posita sub porticu contractae sanctae Coronae super strata magna Sindacaria sancti Phaustini; presentibus Silvestro filio Jacobi de Caltrano Cive Vincentiae, Baptista filio M. Hieronymi Laploida habitator. in contracta Pedemoie, Jo. Baptista Cerdone de Zametis de Burgo Camisani extra, Bernardino Cerdone filio Petri de Martinis habitator. in suprascripto burgo, Francisco Cerdone q. Petri Cinquoni, Francisco Cerdone filio, Bartholomeo de Velo habitator. in burgo Camisani intus, Petro Antonio Cerdone filio Laurentii de Sarcedo et Domenico Fornario filio Nicolai de' Baronis de plebe Sacci Paduani Districtus habitator. Vincentiae in contracta sancte Coronae, Testibus vocatis et ad hoc ab infrascripto Testatore ore proprio rogatis.

Egregius Vir Valerius q. Antonii de Beilis Civis Vincentiae jacens in lecto infirmus corpore sanus tamen mente et intellectu volens disponere de bonis et rebus suis per hoc praesens nuncupativum testamentum sine scriptis disposuit et ordinavit in hunc modum et formam. In primis namque animam suam summo et omnipotenti Deo quam ex hoc seculo migrare contigerit devote comendavit. Corpus vero suum sepeliri jussit ad ecclesiam sancti Phaustini in sepulcro ipsius Testatoris: deinde dedit mihi Notario quandam scripturam dicens velle disponere et ordinare prout erit scriptum in ipsa scriptura et rogavit me Notario ut illam praesentibus suprascriptis Testibus publicare deberem quam publicavi tenoris infrascripti, videlicet:

Io lasso per ragion di legato a Marcantonio mio fiolo naturale acio chel habia da poter honestamente vivere Scutti cin-

queeento d' oro in oro et voglio che per sua cautione li siano obligati tutti i miei marmi, cioè statue, teste et altre cosse simili cossì antiche come moderne et tutte quelle che sono di bronzio et altro metallo e così di gesso grandi e piceole, e di altre misture le quali si trovano nel mio studio et appresso gli lascio pur per sua cautione tutti i miei conij che possono essere N. 150, e tutti li dissegni che sono nei libri et altrove e maxime il disegno della Colona di Trayano delle qual tutte cose se ne habia a far per li miei commissarj publico inventario dichiarando però che in termine di tre anni dopo la mia morte tutte le soprascritte cosse o la maggior parte debiano essere vendute ad pretio conveniente e del tratto di esse se ne habbia a cavare li predetti Scutti cinqueeento se tanto si venderanno et con l' intervento di Elio mio figliolo legitimo e naturale et de i miei commissarj si li habia a comprar uno officio in Roma di quel valore et se si venderanno di più il restante oltra li Scutti cinqueeento sia di Elio sopranominato. Ma voglio anchora in evento che Marcantonio predetto havesse tanta entrata de beneficii chel potesse vivere, cioè una somma di sexanta o septanta Ducati et che non li essendo anchora stato provisto di comprar l' officio non se gli compri altrimenti, anzi che li predetti Scutti cinquecento siano di Elio mio universale herede ma se già lo ufficio fosse compro et in persona di esso Marcantonio chel sia obligato ressignarlo in persona di Elio overamente venderlo e dargli el tratto della vendita da esso officio et quando il sopraditto Marcantonio fusse renitente a fare tale restituzione chel possa esser astretto a farla per via di ragione. Oltre di questo per ritrovarsi al presente Marcantonio in pupilari etate voglio che Elio sia obbligato fin alla età de anni dexdotto o vinti alimentarlo et vestirlo secondo la sua conditione et sopra tutto mandarlo ala scola e farlo imparare

juxta il suo potere, tirando esso Elio la rendita de lo officio sei sarà compro et cossì de beneficii sel ne sarà provisto finche esso Marcantonio sarà gionto alla età predetta. In reliquis lascio mio herede universale de tutti quei beni ch'io mi trovo cossì stabili come mobili Elio mio fiolo sopranominato. —

Commissarios autem suos instituit et esse voluit reverend. D. Hieronymum Gualdum prothonotarium apostolicum et canonicum Ecclesiae Vincentiae et reverend. D. Hieronymum Zeliotum juris utriusque doctorem et canonicum Ecclesiae Vincentiae de quibus plurimum se confidit. Et hoc voluit esse suum testamentum et ultimam voluntatem et si jure testamenti et ultimae voluntatis non valeret valeat voluit jure codicillorum et si jure codicillorum non valeret valeat voluit jure donationis causa mortis et omni alio meliori modo via et forma quibus melius de jure valere posset.

Ego Bartholomeus q. Antonii de Piacentinis civis Vincentiae publicus ac apostolica et imperiali auctoritate Notarius praemissis interfui eoque rogatus publice scripsi. —

Col Codicillo 6 luglio 1546 atti dello stesso Notaro Piacentini, il suddetto Valerio Belli sostituisce ad Elio, nel caso che morisse senza discendenza, cinque sue figlie, cioè Lucilla, Flavia, Tarsia, Emilia ed Anna; queste due ultime erano viventi all'epoca in cui Valerio disponeva della sua sostanza.

(*Estr. dagli Atti dell'i. r. Accad. veneta di belle arti, anno* 1865.)

Al Marchese Senatore Gino Capponi
devotamente
l'aut.

N° 14.

DISCORSO

PER LA SOLENNE

INAUGURAZIONE DEGLI STUDII

DETTO

DAL CAV. PROFESSORE

FAUSTO MAZZUOLI

NELL'AULA MAGNA DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

IL 16 NOVEMBRE 1863

PISA
TIPOGRAFIA NISTRI
1863

AL PROF. COMMENDATORE

SILVESTRO CENTOFANTI

RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

SENATORE DEL REGNO

ONORE DELLA FILOSOFIA

E DELLE LETTERE ITALIANE

Fra i grandi avvenimenti che mirabilmente succedono ai dì nostri, è notabile il movimento che in ogni sua parte fà l'umano sapere, per tradursi in forme generiche ed astratte; onde gli studii scientifici, lasciando indietro i fatti particolari, piuttosto intendono ad inalzarsi e disporsi semplicemente in ordine di principii universali, di leggi, di dommi o di teorie. Nel quale evento non si può ravvisare un fatto arbitrario o straordinario, ma vi si scuopre invero l'opera del tempo, che guida a mano l'umano sapere, facilitandogli la via per venire a grandezza suprema. Dopo il faticoso lavoro sperimentale, è aggradevole e vantaggioso alla umana mente riposare in tranquille e serene

regioni, dove da ogni lato per virtù di general comprensione si offrono vedute magnifiche ed amplissime. Quivi con maravigliosa sorpresa ritrovasi compendiata tutta la scienza, e ridotta in simboli che formano una purificata ricchezza dell'umano sapere. In virtù della unità, che è di facilità naturale nelle forme ideali, si può conoscere il vasto concatenamento e l'azione simultanea di tutte le forze effettrici ed animatrici. Per questo stesso ordine, si può arrivare all'altezza dei principii universali, fino ad accostarsi alla prima idea semplice ed esemplare, che tutta la scienza di eguale splendore deve irradiare. E più altamente ancora, al termine ove è il passaggio dal finito all'infinito, si vede la scienza congiungersi con le idee divine, che l'animo accendono e sono capaci di dare alla mente una quasi divinatoria ispirazione. Onde abbastanza è manifesto, che alcune fra le più celebri questioni intorno certi universali assunti di storia o filosofia e certi grandi ordinamenti di legislazione, non si sarebbero suscitate o sarebbero state facilmente composte, subito che si fosse pensato riferirle alla storia del naturale procedimento dell'umano sapere. Ma comecchè a questa altezza e

grandezza l'umano sapere sia pervenuto, sarà forse perciò che abbia esso pienamente raggiunto la sua perfezione, tanto che in quelle forme ideali, per non degradarsi, debba fissamente rimanere, e solo esse bastino a spiegare i fatti e provvedere ai bisogni che di nuovo possono occorrere? Sarà insomma vero che la scienza facciasi più possente ed efficace, a misura che divenga più comprensiva e generale? Argomento di non lieve importanza è questo, che non presumo poter svolgere per intero e convenevolmente, ma reputo bensì opportuno, dovendo adempiere in qualche modo l'onorevole ufficio che mi fu commesso, prenderlo alquanto in considerazione nell'interesse della studiosa gioventù, sotto il presidio degli uomini sapientissimi quivi adunati, e al momento che è riaperto solennemente il tempio della sapienza.

Avvertendo che l'umano sapere deve necessariamente secondare le leggi della umana perfettibilità, per ciò solo intendiamo, che per l'acquisto da lui fatto di nuove forme, quantunque di altissimo ordine e assai sieno acconcie ed elette, non potrà perdere la propria naturale virtù d'ingran-

dirsi e di progredire. Piuttosto è facile persuadersi, che delle nuove forme, come di nuovi argomenti e sussidii che appresta il tempo, si prevarrà per il suo perfezionamento e progresso ulteriore. Ciò anzi parrà dover necessariamente avvenire, purchè si pensi la varietà e successione delle forme, essere l'unico modo onde l'umano sapere progredisce e si manifesta. Infatti per le sole forme, il vero, l'equo ed il buono può essere nella scienza rappresentato, come il bello nell'arte, ad imitazione della natura le cui leggi di ordine e di unità sono forme

« Che l'universo a Dio fan somigliante. »

E devesi altresì porre per principio, che non può considerarsi come compiuta e perfetta qualsivoglia scienza o disciplina, che in se non contenga l'ordine dei mezzi capaci di condurre al suo fine, e per se stessa non basti a porre l'uomo in grado di potere efficacemente operare. Imperciocchè la divina provvidenza dispose, per aver dotato l'uomo di libertà e fattolo capace d'essere l'artefice del proprio destino, che la di lui potenza derivi dalla sua scienza, e l'una e l'altra a mutuo soccorso ritornino di continuo sopra se stesse. Le quali attenenze e relazioni non si rompono o diminuiscono, ancora che

si tratti di scienze speculative ed astratte, che tanto dai fatti di origine quanto dagli ultimi di applicazione sembrano moltissimo discostarsi. Perchè se può variare il modo della mutua loro azione e influenza, rispetto al grado, è ragionevole ritenere, che tanto maggiore potenza occorre avere acquistato, quanto a più eminente luogo intendesi pervenire: essendo nella natura delle cose, di dover gittare più profondo e solido il fondamento, a misura che più alto innalzare si vuole l'edifizio. Altrimenti seguiranno quelle precipitose cadute di che hanno dato triste esempio coloro, che osarono affrontare la filosofia della natura, senza avere innanzi acquistato la scienza dei fatti naturali. Quell'ordine interno, che in ogni scienza naturalmente deve essere, di salire dalle forme concrete e particolari alle astratte e generali, e di contenere in se l'ordine dei mezzi capaci di condurre al suo fine, più ampiamente ritrovasi nel sistema universale dell'umano sapere, ossia nel vasto concatenamento che unisce le scienze fra loro. Tutto ciò che in questo esteriormente ed in una successione più grande è rappresentato, effettuasi pure interiormente nel ristretto circolo di ogni scienza speciale.

Onde il nesso logico che congiunge fra loro le scienze, segna i gradi della potenza universale dell'umano sapere e delle genti, ed il nesso logico delle varie forme, entro il circolo di una scienza speciale, segna il grado di progresso e di potenza della scienza stessa, e della mente di chi la coltiva.

Dall'antica sapienza fù definito, che la scienza delle leggi, quantunque sieno di ogni origine e natura, consiste nel comprendere la forza e potestà loro. Ma nei moderni tempi pare sia quasi comune opinione, che il comprendere la forza e potestà delle leggi, derivi massimamente dall'apprendere le loro cagioni. Certo è assai dilettevole e stupendo spettacolo quello di contemplare le cagioni delle cose, nè vi ha dubbio che quindi gli studii non ritraggano potente soccorso. Ma fintantochè lo spirito umano attende a conoscere le cagioni delle cose, non è che spettatore curioso della natura, e della scienza non cura che l'apparato esteriore. La vera scienza ha una vita sua propria, che è tutta interiore, e si propone un proprio suo fine, che è di conoscere i modi naturali delle sostanze e dei fatti, ossia i modi del fare o dell'essere delle cose. Cosicchè giustamente essa non è un calcolo di cagioni, ma piutto-

sto di qualità o quantità, di efficienza, e di comprensione. Il suo magistero naturale pertanto non è storico, e non è filosofico, ma è essenzialmente logico, senza che basti a ciò la logica ordinaria e comune, occorrendo altresì una logica, che assuma sua indole e natura da quella della scienza cui particolarmente attende l'umano intelletto. Nella vita intima della scienza è un continuo discorrere dai fatti alle leggi, dai particolari al generale, dall'uno al molteplice, dal semplice al composto, dall'identico al dissimile, dal positivo al razionale, e dal finito all'infinito. Ivi pure è un continuo alternare di logiche operazioni, d'induzione o di deduzione, di analisi o di sintesi. E tutto ciò deve spesso effettuarsi con passaggi rapidi e quasi istantanei, e sovente ancora con stretto e vivissimo intrecciamento. Onde si appalesa, che il modo di far valere la scienza e trarla alle pratiche applicazioni e derivazioni, è il medesimo della naturale sua generazione e formazione. E però suole spesso avvenire, che mentre l'uomo semplicemente attende allo studio della scienza o a valersi di lei, trovasi fatto strumento in mano della natura del progresso e perfezionamento dell'umano sapere. Ancora le così

dette scoperte e invenzioni, sono esse pure il frutto maturo che nasce per consueta ed ordinaria cultura.

In forza di che si può concludere, che per apprendere la scienza ordinata a potenza, conviene discendere dalla sommità della piramide scientifica, ove risplendono i principii universali, le leggi, i codici, i dommi e le teorie, e ritornare indietro fino alla base. È d'uopo ritornare sul corso che la scienza ha fatto, per conoscere non solo le sue produzioni ma il suo naturale procedimento, cogliere le subalterne leggi, esaminare le condizioni, investigare le vie, scrutare i modi e ponderare la forza, onde essa si fece effettivamente capace di progredire e perfezionarsi. È d'uopo in una parola riportarsi allo studio dei fatti; non dei fatti semplici e materiali, a guisa degli empirici o dei casisti; ma dei fatti naturali della scienza, vale a dire dei fatti composti, dove trovasi impressa la forma delle facoltà subiettive ed operazioni logiche della mente dell'uomo, e dove la scienza discuopre il suo intimo magistero e la costitutiva sua forza. Se non ogni scienza può darsi vanto di un Papiniano o di un Galileo, certo non avvene alcuna che, o per la qualità

dei fatti osservati o per il metodo di osservazione, non offra di se qualche parte esemplare. In tal modo pertanto gli studii possono serbare la loro educatrice virtù. Che certo non si educa la mente col presentarle solo vuote e fugaci immagini, e remuovendo perfino la materia e il subietto all'analisi, potentissima motrice dell'umano ingegno; e neppure può educarsi, tentando troppo brevi e facili corsi, o discorrendo su troppo ampia superficie. La educazione della mente, non occorrerebbe dirlo, formasi per l'assidua ed intensa applicazione di ogni sua facoltà e potenza, tale che giova costringerla quasi in palestra, dove sieno difficoltà e prove da vincere, opposizioni da superare, esercizii e combattimenti da sostenere, affinchè trovisi in necessità di trar fuori da se medesima, spiegare e sperimentare tutta la sua forza, e provi quindi il gaudio della vittoria, la esaltazione del trionfo, e vantaggiosamente ancora la umiliazione del proprio orgoglio. In verità l'acquisto della scienza, non è dissimile da quello della virtù.

Non facile opera è bensì prescegliere e ordinare i fatti naturali più importanti ed esemplari; e rispetto ad alcune scienze, la stessa abbondanza e

ricchezza loro, è cagione d'incertezza e di confusione. Ed ecco manifestarsi un nuovo imperioso bisogno, che d' altronde è condizione e carattere della età in cui noi viviamo. Vi ha uno studio da compiere, che solamente è frutto di alta civiltà, perchè viene dopo feconde produzioni, e dopo preparazioni che solo il tempo può somministrare. Questa età è preparata e predisposta dalla natura, che dopo grandi novità e grandi rivolgimenti, vuole la conciliazione, gli accordi e la pace. Or questo è il tempo in cui l'umano intelletto, vuol rivedere ogni ramo dell'umano sapere e giudicare di ogni sua produzione, vuol riconoscere ciò che veramente sà e ciò che gli rimane a sapere, e vuole perfino assicurarsi della esistenza ed efficacia delle proprie sue facoltà. La ricerca, l'esame, la critica, la depurazione e le assimilazioni, sono il precipuo scopo dei suoi intendimenti e di ogni suo studio. L'effetto ultimo ch'ei vuol conseguire, è l'ordinamento e la unità della scienza. La unità e l'ordinamento stanno puntualmente in relazione fra loro, ed altresì servono al perfezionamento dell' umano sapere, perchè il desiderio della unità infine altro non è che l'aspirazione all'ordine e alla potenza. Ma se grande,

elevato e nobile è l'intento della unità, non debbesi peraltro dissimulare che è pure l'opera più difficile dell'umano intelletto. Occorre raccogliere, giudicare, depurare, prescegliere ed assimilare, prima di unificare. Occorre in conseguenza, per l'opera dell'unità, congiuntamente e in una volta far uso di tutte le facoltà, che particolarmente occorsero per il graduale svolgimento dell'umano sapere. Onde che, malgrado l'apparente sterilità e la incertezza e confusione che ora pare essere nelle scienze, dobbiamo tuttavia riconoscere l'eminente sforzo che operare intende l'umano intelletto; e può certo la età nostra gloriarsi, perchè sì alto e nobile ufficio siale raccomandato. Veramente è questa una età di grandi timori, di diffidenza e incredulità, e che a molti può parere minacci da ogni parte rovina, ma piuttosto è una età che raccoglie e prepara i materiali e le forze per una ricostruzione novella, e segna il punto di partenza per più splendido e più fecondo avvenire.

La unità bensì non deve puramente essere dei principii universali, delle leggi, dei codici, dei dommi e delle teorie; chè tutto questo, se è prodotto mirabile della scienza, non è peraltro la scienza

stessa nella sua essenza, virtù e potenza. Nell'ordinamento e nella unità debbono altresì essere particolarmente compresi e rappresentati tutti i fatti naturali esemplari. Il resultato più importante, nel procedimento naturale dell'umano sapere, è veramente di arrivare a conoscere la connessità, la unione, e l'azione simultanea di tutte le forze vive e reali effettivamente operanti. In questa comprensione e visione generale dei fatti particolari e delle loro reali relazioni, stà la grandezza, bontà, e potenza suprema dell'umano sapere. È naturale ed ingenita nell'uomo la tendenza a ritrovare la unità nelle cose e nei fatti particolari. Nei principii delle umane società, l'uomo porta seco un presentimento dell'ordine universale e della unità, che si spiega col sentimento dell'infinito alla semplice vista della natura. Ma allora lo spirito umano crede trovare l'infinito negli obietti particolarmente da lui contemplati, sicchè soggiace alla natura, che lo sopraffà e confonde con le sue impressioni, con le sue meraviglie, e con i suoi terrori. Nella grande cultura dei popoli, si riproduce la cognizione dell'ordine universale e della unità, per via della comprensione razionale dei fatti e delle cose particolari; ed ecco

si ritorna al sentimento dell'infinito, ma è questa una età di vera libertà e potenza dello spirito umano, in quanto che si fà dominatore della natura, e dell'universo ordine si fà scala a Dio, che per tal via si tiene accosto a lui ed a se lo chiama. Che se da questa visione generale, per intemperanza di astrazione e generalità, si facciano disparire gli obietti positivi e reali, allora invece del pericolo sopra accennato, può verificarsi, come l'esperienza dimostra, il contrario, d'immaginare l'assorbimento dei particolari nell'infinito, e confondere assolutamente nella unità le tre sostanze dell'essere; la natura, l'umano spirito, e Dio.

Se a queste sommità della scienza ci siamo di nuovo ricondotti, senza aver fatto principalmente parola della filosofia, è solamente perchè invece di discorrere delle cagioni o dei motori principali, di che oggi abbastanza si parla e si scrive, abbiamo voluto piuttosto rivolgere la nostra attenzione ai fatti ed al magistero, onde in realtà la scienza si fà viva e possente. Sotto tale aspetto, la filosofia stessa deve avere la sua forma, che non è da confondere con i suoi principii informatori. Del resto chi potrà dubitare che filosofia non conoscessero i romani

giureconsulti, i quali composero quel mirabile corpo di scienza giuridica, che veramente dire si può la ragione civile del genere umano? E mi rivolgo a quel Grande (*), per sapere se veruna esemplare e metafisica idea, nella divina sua mente non volgesse, allora che mutava i centri, il moto, le vie, e il numero dei mondi. Certo nelle più grandi produzioni scientifiche, la filosofia vi si trova modesta e latente, che si raccoglie intorno il piede della pianta, perchè grandemente s'innalzi e si distenda in vivi, verdi e fruttiferi rami. Oggi invece nelle opere di scienza, la filosofia pretende fare la prima mostra di se, e più presto vuol risalire per i rami, i quali si fanno più grossi del piede, cosicchè ogni piccolo vento facilmente lo fiacca.

A Voi, giovani italiani che mi ascoltate, temo il mio discorso parrà assai rigido e austero. Sebbene non dovrebbero le mie parole trovar repugnanza in voi, che conveniste a questo pisano Ateneo, il quale più d'ogni altro forse, auspice e patrono il suo Galileo, serbò fin quì fedelmente le italiche tradi-

(*) Nella grande aula ove l'oratore recitava il suo discorso è collocata la statua di Galileo.

zioni, e vorrà e saprà tuttavia mantenerle. A confortare bensì il vostro animo aggiungerò, che si può avere nondimeno grande diletto, non solo per cogliere il tardo frutto dei faticosi studii, ma pure per coltivarli. Quando la natura, sollevando un picciol lembo del misterioso velo che la ricuopre, manifesta il suo recondito magistero, e si conoscono i modi del fare o dell'essere delle cose, la formazione, aggregazione e trasformazione delle sostanze, la bontà, virtù e perfezione di esse, il fine loro particolare, e la corrispondenza di questo all'ordine universale, allora si sente un piacere un diletto ed una gioja ineffabile, che è costante diuturna e si ripete perpetuamente nell'animo. Nulla infine in natura sussiste nella forma ideale, bensì tutto nella forma reale. Oltre che, studiando attentamente sulle cose e su fatti per l'acquisto di potenza particolare, si va pure al tempo stesso acquistando quella potenza abituale ed universale, che serve a bene esercitare e condurre tutti gli affari ed ufficii, quelli massimamente spettanti alla vita pubblica, all'amministrazione dello stato, ed al governo della nazione. Imperocchè da natura è disposto, che solo per le dure prove e per i faticosi esercizii che val-

gono a dare nervo e vigore alla mente, possa dagli uomini acquistarsi la prudenza e la moderazione. La quale moderazione non basta sia nella professione dei principii, ma più importa usarla nei mezzi, perchè infine sono le opere ed i fatti, che definitivamente decidono della sorte degli uomini e delle nazioni. Nel difetto di quella educativa istruzione, della quale ho io finora discorso, si apprendono all'animo particolarmente della gioventù, come male piante sopra incolto terreno, la presunzione di tutto intendere e sapere, l'arroganza di ragionare su tutto e sentenziare, la intemperanza di volere tutto che si può solamente desiderare, la caparbierìa di non voler riconoscere nulla per impossibile, e il temerario ardimento di porre sotto ai piedi, pur di arrivare al fine bramato, quanto vi ha di augusto, santo e benefico per tutta la umana famiglia. D'altra parte molti vi sono, che per tenacità indiscreta ad alcune idee non più ragionevoli ed opportune, tengono animo ostile contro ogni civile progresso e contro perfino le più pure e nobili intenzioni per la prosperità e grandezza della patria. Tutti costoro, dell'una e dell'altra parte, quantunque si propongano fini opposti ed usino mezzi diversi, in questo

si ricongiungono, che non sanno o non vogliono sottostare all'impero del tempo e della natura, che è pure volere divino. L'Italia la Dio mercè è, perchè ha suo Re Vittorio Emanuele, e suo esercito trecento mila soldati italiani. Occorre la nazione pongasi in ordine e in disciplina, se vuole perfettamente assicurare la sua indipendenza e libertà, e farsi arbitra del suo destino. Per divenire forti e grandi, bisogna essere uniti; e per stare uniti, bisogna essere saggi e virtuosi.

Al chiarissimo Sig.
Marchese Gino Capponi

DISCORSO

DI

MAURIZIO BUFALINI

LETTO

ALL'I. E R. ATENEO ITALIANO DELLE SCIENZE, LETTERE ED ARTI
NELLA SUA SESSIONE PUBBLICA DEL DÌ 17 MAGGIO 1857.

SULL' AUTORITÀ

CONSIDERATA COME FORZA MORALE NECESSARIA ALL' ORDINE ED ALLA FELICITÀ DELL' UMANO CONSORZIO.

Se oggi, o signori, debbo io ricercare le ragioni del mio dire in una materia molto diversa da quella dei consueti miei studi, spero non possa venirmene biasimo di leggierezza o temerità di proposito, quando pure mi conveniva grato ubbidire ai divisamenti di voi, illustri Accademici. Considerando peraltro ai pochi morali argomenti, che meno si discostassero da quelli, la mia attenzione si fermava naturalmente sopra uno dei presenti nostri più comuni bisogni; voglio dire quel decadimento della forza dell' autorità, del quale è pur fatta oggigiorno assai frequente querela. E quantunque i filosofi cogli scritti, ed i reggitori de' popoli coll' opera delle leggi e dei pubblici provvedimenti si studiino assiduamente di riparare a sì dolorosa condizione dell' umana famiglia, non ancora forse del tutto l' effetto corrispose col benefico intendimento. Per che non sarebbe per avventura nè inopportuno, nè inutile l' investigare, quali realmente dovremmo noi reputare le cagioni di così grave infortunio sociale, quali i più

idonei espedienti a rimoverlo. Se non che assai diversa cosa a me sembra il riguardare all'autorità o nell'ordine politico, o nel morale; e quanto nel primo caso essa è fondata nelle immutabili ragioni del diritto, e non può soggiacere per se stessa a veruna intrinseca variazione; altrettanto invece nel secondo caso, procedendo solamente dalle doti morali degl' individui, si altera appunto nella ragione medesima, che si corrompe la buona natura di queste. Laonde il lamento dell'indebolita forza dell'autorità non potremmo noi riferire, che a quella dell'ordine morale, acconcia per lo appunto di rendersi ora più, ed ora meno operativa da individuo ad individuo. E così vorrei, o signori, mi permetteste di ragionare alcune poche cose intorno a questa maniera d'autorità, che, molto diversa dall' imperante, è pure soventemente dimenticata, o troppo scarsamente contemplata.

Certamento non sapremmo concepire possibile un' obbedienza qualunque, se al comando ci dovessimo sottoporre in conseguenza soltanto della convinzione delle ragioni, che lo dettarono: fra l'ubbidire ed il persuadersi non sarebbe più in tale caso differenza veruna; e mancherebbe eziandio la sacra autorità delle leggi, e la società tutta sarebbe messa in iscompiglio. Pure dell' obbedire sono assai diversi i motivi, perciocchè si obbedisce o per dovere, o per timore di male, o per isperanza di beno, o infine per desiderio di compiacere altrui: e, come in queste tre ultime specie d'obbedienza apparo ovidente un'influenza morale dell' individuo, da cui si parte il comando, sopra di quelli, che lo ricevono; niuna all' incontro se ne palesa nell' obbedienza provocata dalla sola coscenziosità del dovere. O giusto o non giusto, o utile o non utile, o amorevole o non amorevole, il comando in tale caso si accoglie egualmente, ed egualmente si adempie colla dovuta interezza. Pure riguardo a questo particolare ascolto io due contrari ammaestramenti, apertamente significati in queste parole d'uno dei più ortodossi scrittori recenti. « La possibilità della » società e l'essenza dell' obbedire sono dunque riposte nell' am» mettere, che gli associati debbono conformare col dettato del» l'autorità il proprio giudizio pratico, ancorchè non ravvisino

» le cause positive che rendono utile e ragionevole il comando:
» purchè peraltro non ravvisino in esso quelle condizioni evidenti
» d'intrinseca malizia, per cui il comando divenendo principio
» di disordine, e non principio d'ordine, viene disdetto dal legi-
» slatore divino, dal quale riceve ogni sua forza per legge natu-
» rale la sociale autorità: »[1] diremmo noi più alla buona, non essere permesso di comandare l'illecito, non doversi obbedire ad un comando di sì fatta natura. Ma per tale cagione appunto, l'uomo nell'obbedire deve di necessità seguire due opposte vie; quando cioè ricevere il comando senza veruna disamina, quando invece ricercarne e giudicarne le ragioni. Le quali due cose non si potrebbero mai conseguire con effetto d'ordine sociale, se un'immutabile ragione comune non insegnasse e non istabilisse, nel modo il più evidentemente innegabile, i termini del comandare e dell' ubbidire. Niuna meraviglia perciò, che questa ragione medesima si collocasse nei non disputabili precetti di quella religione, che è fonte necessaria di verità e di giustizia. Ma da un tale principio discende assai chiara la necessità di ravvisare congiunta col diritto di comandare un'obbligazione della coscienza, e quindi eziandio un'altra specie d'autorità, partorita dalle virtù proprie dell'individuo, la quale persuade della giustizia del comando senza pure disaminarne i motivi. Ed è questa appunto quella naturale forza d'autorità, che noi consideriamo propria bensì dell'ordine morale, ma non del politico; onde molti nell'umana famiglia, senza pur possedere alcuna potestà di comandare, sanno rendere altrui accettevoli i propri consigli e le opere proprie, nè hanno bisogno di fargliene comprendere nè la giustizia, nè la verità. Ottengono essi in tale modo un'obbedienza del tutto volonterosa e fiduciosa, non generata nè da obbligazioni della coscienza, nè dal timore di mali sopravvenienti. Ella è pur questa evidentemente una forza di morale autorità, che molto largamente si rende operativa nell'umano consorzio, e di cui può non essere superfluo investigare le origini e gli effetti.

[1] *Civiltà Cattolica*, Anno V, serie 2, vol. VI, pag. 521. § 5, n. 56.

Di leggieri al certo noi sottoponghiamo noi medesimi senza disamina alcuna all'arbitrio d'altri, ogni volta che siamo persuasi potere e volere eglino il nostro bene. Donde avviene che dobbiamo formare due maniere di giudizi, ed avere due maniere di convinzioni rispetto a coloro, cui crediamo di potere concedere una così abbandonata obbedienza; il giudizio cioè e la convinzione dell'abilità necessaria, ed il giudizio e la convinzione d'una volontà sicuramente rivolta al nostro giovamento. Le cognizioni, di cui più o meno arricchisce la mente chiunque vive in mezzo a quest'umana società, e la prudenza, che quindi ne acquista, lo guidano al primo di tali giudizi, se non sempre, almeno nei più comnnali bisogni della vita. Più difficile senza dubbio si è d'acquistare una fondata presunzione, o un pieno convincimento del benefico altrui volere. Se non che nella vita d'ognuno traspare così necessariamente la natura dell'animo, che per grande ordine di Provvidenza il senno comuue, difficilmente bastevole a comprendere con giustezza ogni maniera di valore delle persone, raramente s'inganna nel giudizio delle morali propensioni di esse.

E qui m'accade di dovere in primo luogo rammentare, che allorquando il consiglio o l'opera altrui aspettare si debbono rimunerazione di lucro o di pnbblica lode, entriamo noi facili nella convinzione, che chi a noi porge o l'uno o l'altra debba necessariamente intendere alla nostra utilità; e così quello e questa siamo disposti ad accettare senza disamina, e senza dubitazione. Conosciuta in tale caso l'abilità di colui, che in nostro servigio ne offre il consiglio o l'opera, crediamo ancora al suo buon volere; ed è appunto per tale cagione, che s'ingenera d'ordinario quel largo benefizio delle tante industrie inservienti ai bisogni, allo comodità ed ai piaceri stessi della vita, sostenute da un particolare addottrinamento dello spirito, o da uno speciale abituato esercizio dei sensi e della mano. Ella è questa un'assai estesa sorgente di quell'autorità, che serve all'ordine ed alla felicità dell'umano consorzio coll'attirare a se stessa un'obbedienza volonterosa e fiduciosa; ancorchè, per vero dire, non prorompa da alcun laudabile sentimento dell'animo nostro, ma sia soltanto un felice resul-

tato di quella provvidissima necessità degli aiuti reciproci, nella quale s' inchiude sì grande parte delle ragioni della nostra sociale unione: autorità diremmo noi procreata dalla coincidenza delle utilità degli offerenti e dei richiedenti, quasi una vera ragione di fede commerciale. Ciò non pertanto in questo caso eziandio non ci tenghiamo noi abbastanza assicurati, se oltre il motivo delle mutue utilità non comprendiamo venire altri in nostro soccorso coll' impulso pur anche di un' obbligazione della coscienza; di tal che domandiamo quello principalmente a coloro, che colla costanza dell' onorato vivere ne hanno convinto di essere sempre condotti da giustizia e da verità.

Un' altra cagione di simile autorità troviamo noi scaturire dall' intendimento comune a chi ne porge il consiglio o l' opera, ed a chi l' uno e l' altra fiduciosamente riceve, come avviene fra discepoli e maestri, fra soldati e capitani loro conduttori. Maestro e discepoli hanno comune l' intento di raggiungere il vero o la creazione del bello, e di conseguire con ciò la nobilissima lode d' eccellenti nelle scienze, nelle lettere e nelle belle arti: soldati e capitano hanno comune l' intento di vincere i nemici, e di acquistarsi la gloria di valorosi nelle armi. Perciò la fiducia e l' obbedienza dei discepoli al maestro, dei soldati al capitano crescono in proporzione che gli uni o gli altri nutrono più grande e più ferma la persuasione del valore di chi li dirige. Pure, se a questa stessa persuasione si aggiunge ancora la convinzione della benevolenza del maestro ai discepoli, e del capitano ai soldati, l' obbedienza diventa, piuttosto che volonterosa, entusiastica. Cesare e Napoleone, cotanto autorevoli sulle proprie milizie, le trattavano con segni di particolare predilezione; e Socrate con vita aliena da comodità e piacevolezze dimostrava di curare piuttosto il bene degli altri, che il suo proprio, e maggiormente accreditava così i suoi morali ammaestramenti. Avviene il medesimo, se nell' animo di quei valorosi, cui per cagione di comune intento sottomettiamo noi stessi, scorgiamo imperare siffattamente le obbligazioni della coscienza, che punto non dubitiamo possano mai eglino allontanarsi dalla giustizia e dalla verità. Quindi anche

l'autorità, che certuni godeno sopra coloro, coi quali hanno comune lo scopo delle proprie sollecitudini, si rafforza mirabilmente, se appare eziandio comandata o dalla benevolenza verso gli uomini, o dallo studio costante dell' osservanza del dovere.

Ed ecco pertanto due specie d' autorità, non mai per se stesse abbastanza intere, nè mai del tutto efficaci, siccome quelle, che provengono soltanto dalle persuasioni del valore e da estrinseche circostanze. Per la quale cosa noi la più vera sorgente di quest' autorità, che consideriamo come forza morale operativa da individuo ad individuo, collochiamo in una necessità della coscienza stessa di chi la possiede; e crediamo esistere questa necessità in tutti coloro, che o per cagione di dovere sono condotti a seguire costantemente la giustizia e la verità; o per amore dei loro simili sono invincibilmente sospinti a desiderare ed operare il bene di questi. Della prima di tali due cagioni d' autorità abbiamo esempio nella molto reverente deferenza, cho sempre si attirarono le preclare virtù degli uomini, acconce a testificare in essi un animo costantemente obbediente alla verità ed alla giustizia. Esempio precipuo della seconda di dette cagioni abbiamo in quella grande e salutevolo influenza, che i genitori esercitano sopra i figli, e che la reità dei tempi indebolisce bensì, ma non cancella giammai: onde poi dalla società di famiglia trascorre questa stessa influenza con forza graduatamente minore per tutta la comunità degli uomini, e stabilisce fra di questi un grande soavissimo vincolo di fede e d' amore, che possentemente addolcisce la vita, e la conforta della più cara reciprocanza d' aiuti.

Bello però e consolante si è il considerare in questo proposito, come insieme maravigliosamente si consocino, ed a vicenda si rafforzino i più commendabili moventi interiori dell' uomo. Le virtù più perfette non possono disgiungersi dagli atti della benevolenza verso gli uomini, nè possono non essere per se medesimo benefiche; ancorchè noi, abbagliati dalle gesta più segnalate, confondiamo pur troppo assai spesso le ambiziose colle benefiche virtù. La civiltà greca e la romana furono grandemente nudrici delle virtù partorite dal desiderio della pubblica estimazione e della

lode universale; le quali nondimeno poterono originare i più singolari benefizi, volgendosi a salvare da pericoli e da disordini la patria. Ma come i filosofi tennero maggiore d'ogni virtù la fortezza, che è costanza in combattere per la giustizia; così gli uomini valenti ad accomodarsi in tutto alle norme di questa incontriamo assai più di rado, che non i preclari per fatti gloriosi. Il cristianesimo, in cui siede, come in proprio santuario, la carità e la dolcezza, incamminava le umane virtù alla maggiore perfezione possibile, rendendole essenzialmente benefiche, e creando eroi tanto più veri, quanto è maggiore grandezza acquistare eccellenza per volere, piuttostochè per natura. Quindi le cristiane virtù poterono meritarsi la maggiore di tutte le autorità, dando assicurazione non solo dell'agire coscienzioso degli uomini, ma eziandio di quello zelo caritatevole, che è la più aperta dimostrazione di un animo tutto pieno del generoso intendimento di giovare a' suoi simili. E quanto realmente possa sugli uomini una così cospicua autorità, credo, che abbastanza rifulga nella vita del sommo Dottore della Chiesa vescovo d'Ippona, dei due santissimi Arcivescovi di Milano, del dottissimo Teodoreto e dell'austero Giovan Grisostomo; imperocchè eglino nel ministero episcopale essendo padri veri dei popoli e maestri di carità e giustizia, poterono quello, che ben raramente si può, contenere cioè dal vizio. popoli cresciuti nelle crapole e nelle dissolutezze, disanimare l'oltracotanza delle perverse opinioni, rattemperare le cittadine discordie, guadagnare eretici alla fede, ricondurre nel vivere castigato un clero vôlto a corruzione. Il popolo, dice ottimamente Plutarco, non solo onora ed ammira i giusti, ma li ama ancora, e così eglino salgono in grande potere, dove che esso teme i valorosi e non si fida de' sagaci.[1]

Ma la somma importanza d'un'autorità, che a sè richiami un'obbedienza del tutto volonterosa e fiduciosa, intenderà pure assai di leggieri chiunque consideri la moltissima parte dei beni sociali, che si conseguono per ministero di fede, anzi che per quello

[1] Plutarco. Opere. vol. VII. pag. 240.

della ragione. Impossibilitati a provvedere da noi medesimi ad ogni nostro bisogno, ed impossibilitati eziandio a comprendere le ragioni di tutti i provvedimenti, che ne occorrono; abbiamo veramente una troppo grande necessità d'invocarli dall'altrui buona fede; di tal che, ove questa ne manchi, si alza necessariamente una sterminata pretensione delle opinioni individuali, le quali assai discrepanti fra di esse, e ben sovente o erronee o insufficenti, incamminano gli uomini per vie grandemente diverse, gli uni disgiungendo dagli altri, e tutta la società strascinando nel più miserevole conflitto di desiderii e di opere, priva affatto di quei conforti, che scaturiscono soltanto dagli aiuti dati con retto intendimento, e ricevuti con ragionevole fiducia. Cicerone, valendosi delle parole di Platone, descrive energicamente lo stato dei popoli trascorsi dalla libertà nella licenza; nè io certo avrò qui l'insana pretensione di potere giustamente riferire i pensieri di quei grandi. Solamente ricorderò che eglino dicono farsi allora gli animi così molli e così mal sofferenti, che tosto si sdegnano di qualunque minima forza d'imperio si usi sopra di essi, nè vogliono sopportarla: ondo le leggi stesse cominciano ad essere neglette, e priva d'ogni dominazione rimane la casa del privato; e tutto si rende pieno di licenza senza più pudore veruno: sicchè i padri temono i figli, i figli non curano i padri; i maestri blandiscono i discepoli, i discepoli disprezzano i maestri; i giovani riguardano i vecchi come un peso, i vecchi si abbassano ai trastulli dei giovani per non esser loro nè gravi, nè odiosi; i servi procedono con inusitata libertà; le mogli stesse pretendono coi mariti ad eguali diritti.[1] E se tutto ciò dobbiamo noi presumere sia detto d'una condizione sociale già apparsa nel decadere della civiltà greca, e della romana; potremo altresì rammentare come un moderno Amatore delle riforme sociali scriva non *gittarsi* nei tempi nostri *dalla coscienza che una luce dubbiosa sulle azioni umane, e niente più sembrare nè vietato, nè permesso, nè onesto, nè vergognoso, nè falso.*[2] La quale grande tramutazione degli animi dondo mai crederemo noi pos-

[1] *De republica quæ supersunt, edente* Angelo Majo, *liber primus*, § XLIII e seg.
[2] Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, § XXIX.

sa derivare, allorchè le nazioni digradano dal loro maggiore splendore?

Scriveva io altra volta, che la Provvidenza pose nell'uomo due sorgenti di piacere a rendergli consolata la vita; l'una riposta nel grato esercizio degli organi dei sensi e dei moti istintivi, l'altra invece costituita nelle compiacenze interiori dello spirito, procreate dalla contemplazione del vero e del bello, e dalla soddisfazione dei lodabili sentimenti: l'una però attuosa a discapito dell'altra; e quindi non mai ambedue operative ad un tempo nella moltitudine degli uomini con tutta l'efficacia loro propria. Le popolazioni di fatto, quando col crescere della civiltà conquistarono le più grandi ricchezze, le quali si fecero loro ministre di comodità, di lusso, di spettacoli, di giuochi e d'ogni maniera di sensuali diletti, palesarono pure d'ordinario quella morale decadenza, per la quale si scorge illanguidire fra gli uomini l'amore del vero e del bello, rattiepidirsi il sentimento della reciproca benevolenza e quello stesso della pietà religiosa; difettare il coraggio alle difficili e rischiose intraprese; sopravvenire l'intolleranza della fatica; scarseggiare ogni qualità d'opere virtuose; venir meno le giovevoli industrie; poco più commuoversi ognuno all'aspetto del vizio e della virtù. Giustamente perciò un grande Oratore moderno [1] chiamava freddo il secolo, che voleva dire corrotto; e realmente allora avviene altresì, che gli animi, resi insensibili alle più vergini attrattive del bello, non si dilettano più che delle esorbitanze d'una stravagante fantasia, creatrice d'un bello lontano da ogni verosimiglianza. Ma dappoichè le sensazioni infievoliscono ognora di più, mano mano che si ripetono, così all'uomo caduto nella misera schiavitù dei sensi apportano la terribile necessità di andare senza posa in cerca di nuove e più forti sensazioni; fino a che i suoi organi, perduta ogni facoltà a più sostenerle, lo lasciano in preda alla più insopportabile noia. Per la quale cosa non sarà da stupire, se in tempi così miserandi veggonsi moltiplicare i suicidii: crescere la frequenza delle alienazioni mentali, e nascere più altri

[1] Pietro Giordani.

effetti di quella vita, che il cieco volgo crede la più beata, ed è anzi la più sconsolata. Nè tutti questi lagrimevoli effetti prorompono soltanto dall' inevitabile antagonismo delle azioni della nostra sensibilità, ma eziandio dalle stesse morali influenze dei sensuali piaceri. Imperocchè non si estendono questi al di fuori di chi li gode, nè si accomunano con necessaria soddisfazione d' altrui; e perciò rinchiudono gl' individui nell' inesorabile cura di sè, tanto più necessaria ad essi, quanto più gli straordinari consumi di que' mezzi, che servire dovrebbero allo oneste comodità, alle utili industrie, alle benefiche virtù, accendono in loro un' insaziabile brama delle ricchezze, e li precipitano in una crudele invidia di tutto ciò, che eglino stimano non potere essere in possesso altrui senza minorazione dei loro propri godimenti. Per che non saprei mai quale concetto filosofico dir si potesse quello, che pone nelle ricchezze la fonte prima dell' umana felicità.

Se adunque l' ammollirsi dei costumi ed il crescere delle sollecitudini alle sensuali dilettazioni non si scompagnano realmente dall' infievolimento, e quasi che dall' estinzione dei moventi della vita interiore dello spirito, si scorge assai evidentemente non rimanere più allora negli uomini alcuna di quelle doti, per le quali inducono eglino in altri la persuasione degl' intendimenti benefici della loro vita; non più alcuna di quelle, che accertano del costante loro amore del vero e dell' onesto; non più alcuna di quelle che dimostrano la forza della loro benevolenza verso i loro simili; non più insomma alcuna di quelle, per le quali si creano, si alimentano, e si sostengono le cagioni di quell' autorità, che è valevole di richiamare a sè un' obbedienza volonterosa e fiduciosa. Ed ecco la ragione persuadere ciò stesso, che la storia della decadenza dell' umana civiltà ha costantemente dimostrato; cioè perdersi la forza dell' autorità, quando pur si perdono i moventi della vita interiore dello spirito, dalla quale soltanto scaturiscono le benefiche virtù, e si origina nell' umano consorzio una congiunzione dolcissima di fede e d' amore.

Ma perduti i benefizi dell' autorità, e gli uomini grandemente dissociati fra loro, solleciti solo di se medesimi, e troppo confi-

denti nello proprie opinioni, si chiudono eziandio alla luce del vero, che sfavilla dai più capaci intelletti; e, strano a dirsi, ma pure verissimo, il trionfo della ragione manca per difetto di quell'autorità, che sembra anzi ad esso onninamente contraria; e lo è di fatto, quando non giusta e meritata, falsa anzi, e partorita soltanto da artifizi ed illusioni, non porge agli uomini quella sicurtà, che eglino debbono in essa riporre. Come credetti già non potesse l'uomo senza morale rettitudine raggiungere giammai la perfetta sapienza; così stimo ancora, che senza morale rettitudine non posso salire nella pienezza dell'autorità; e perciò avviso, che se la prima assicura l'indefessa sollecitudine del vero, la seconda vale a tradurlo più facile nelle menti oltrui; e l'una e l'altra cooperano quindi insieme mirabilmente a fare più grando, più pronto, più universale il trionfo della ragione. Noi in fatti che veggiamo mai accadere tutto giorno sotto i nostri occhi medesimi? Dagli ammaestramenti di certe scuole desiderose di contemplare le origini prime dolle cose, e di oreare pur anche una razionale teologio, insino a quelle cotidiano pubblicazioni, che sono tanta parte dell'odierno sapere comune, e già pretendono all'arbitrato delle umane opinioni, tutto scorgiamo pieno d'una terribile intemperanza del dogmatizzare, tutto penetrato da un moto di estinzione della vita sociale. Egli è per tal modo appunto, che, mancato il singolore e quasi incredibile ufficio dell'autorità nell'agovolare il cammino alla verità, si scatena quella furia licenziosa delle individuali opinioni, che minaccia di soffocare ogni più vero sapere.

Se non che i mali dell'indebolita forza d'autorità non finiscono ancora del tutto; imperocchè a me sembra impossibile senza di essa una qualsivoglia educazione degli uomini; mancando la quale, i savi credettero già vana l'opera stessa delle leggi. Non ignoro peraltro essersi oggidì altamente proclamato, che educare gli uomini si è istrurli, ed istruirli si è educarli; ma, sia pur detto in pace di que'che così pensareno, io stimo all'incontro, che istruire gli uomini non è punto educarli, o almeno si è un educarli soltanto per rispetto oll'arte del ragionare, quando almeno

quest' arte celeste non venga dagli ammaestramenti falsata. E sebbene allora possa essere eziandio nutrito e rinvigorito l' amore del vero, col quale si confonde e s' intrinseca quello pure dell' onesto e del bello; ciò non pertanto questi educativi effetti dell' istruzione non prendono una sufficiente efficacia, che quando l' uomo deve già avere contratte le buone consuetudini morali; e d' altra parte solo nei pochissimi più alti intelletti giungono veramente a partorire una gagliarda forza interiore regolatrice delle umane azioni. Laonde l' educare non può essere che ufficio dell' autorità, la quale con obbedienza volonterosa e fiduciosa ottiene di assuefare gli uomini, inscienti essi medesimi, ad alimentare i buoni sentimenti, ad amare il dovere e la virtù, a rafforzare la vita interiore dello spirito, ed a renderla assolutamente imperativa contro gl' inviti ai sensuali piaceri. Allevare gli uomini nella consuetudine di ricercare le ragioni d' ogni loro operazione, quando pure hanno necessità d' ignorarne moltissime, parmi uno dei più spietati intendimenti; e volere che i giovanetti resistano agl' inviti dei sensi per forza di persuasioni, che non possono ancora comprendere, sembrami uno dei più incredibili assurdi. Perciò intendo io che l' educazione degli uomini debba appunto cominciare nella società di famiglia, ove è più facile e possente l' impero della naturale forza d' autorità; e di là passare nelle scuole, e nei collegi, non che infine venire convalidata da tutte quante le pratiche della vita. Nè gli ordinamenti pubblici possono mai essere educativi; se non vengono sostenuti ben anche da quell' autorità, che vale ad ispirare obbedienza volonterosa e fiduciosa. I Romani, che ebbero sì possente l' autorità di famiglia, ed ogni più grave faccenda pubblica consacravano colla religione, ed ogni consuetudine della vita indirizzavano allo scopo supremo della repubblica, fornirono pure l' esempio d' una grande comune potenza educativa.

Perciò il ristorare l' autorità, quando è indebolita, non credo possibile giammai senza quella virtù, che sa procacciarsi dagli uomini la fede di potere e volere il bene altrui, e quindi senza il fortunato incontro, che i pochi forniti di più splendida e di più assicurata virtù vengano studiosamente cercati, ed unicamente

adoperati a reggere, condurre, educare, ammaestrare le crescenti generazioni. E se lo stesso Macchiavelli, cotanto confidente negli effetti d'un'astuta ingannatrice politica, diceva non di meno non potersi da una città corrotta conquistare la libertà, se la virtù straordinaria di uno non gliela impone colla violenza e l'accorto uso delle armi;[1] stimo che pure egli dimostrasse con ciò d'intendere egregiamente l'essenziale gravissimo ministero della forza d'autorità.

Della quale, se oggi io avessi potuto abbastanza definire la natura ed accennare gli altissimi uffici, ben mi terrei fortunato dell'onorevole opportunità offertami da voi, illustri Accademici, nella lieta solennità di questo giorno, consacrato al nobilissimo intento di non disgiungere dallo studio del vero quello stesso dell'onesto. Nella considerazione del quale dirò pure essersi alquanto confortato l'animo mio, già troppo contristato dallo spettacolo di tante indegnissime sventure dei buoni, e baldanzose prosperità dei tristi.

[1] *Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio*, lib. I, cap. XVIII.

FIRENZE, 1857. — Tipografia BARBÈRA, BIANCHI e C.

N° 16

DELLA NECESSITÀ

DI CONSIDERARE SEMPRE MAI LE ATTINENZE

DEL FISICO COL MORALE

SEGNATAMENTE PER RIGUARDO AI COSTUMI DEGLI UOMINI

ED ALLE LEGGI PUNITIVE

DISCORSO LETTO

DAL PROF. CARLO GHINOZZI

Nell' Aula delle scuole di complemento e perfezionamento in S. Maria Nuova
in occasione della solenne apertura degli studii del giorno 3 novembre
e dell' inaugurazione d'un busto in marmo

AL CAV. PROF. ANDREA RANZI

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI FEDERIGO BENCINI

1859

Della necessità di considerare sempre mai le attinenze del fisico col morale segnatamente per riguardo ai costumi degli uomini ed alle leggi punitive.

Comecchè lo spirito e l' intelletto primeggino in dignità ed eccellenza alla materia ed al corpo, e da quello con mirabile e divina spontaneità le opere non meno maravigliose del pensiero emanino e s' estrinsechino, nientedimeno esse si intrinsecano e si sommettono di guisa alle condizioni e qualità fisiche increnti naturalmente alla fabbrica ed organizzazione dell' individuo, che senza l' ajuto di questa ogni azione dello spirito e dell' intelletto non potrebbe avere effetto.

E nel vero lo spirito e l' intelletto noi li sentiamo in noi stessi, ma, come cose immateriali, non si lasciano ad altrui vedere nè palpare: non cadono in una parola immediatamente sotto gli altrui sensi: eppure chiunque abbia qualche pratica degli uomini, al solo vederli, presto giudica dell' attitudini dello spirito e delle qualità dell' animo loro. E d' onde questa prontezza e facilità di giudizio, che quasi mai non falla? senza dubbio dal sembiante, dalle fattezze proprie e particolari a ciascuno individuo della nostra specie, che a noi scoprono e rivelano quasi all' istante le attitudini e prerogative sì intellettuali che affettive dell' interno dell' animo nostro: e tanto sono questi tratti, queste sembianze esterne significative e caratteristiche dello stato interiore dell' individuo, che elleno sole per poco bastano a fissarlo, delinearlo e quasi dirci a

scolpirlo in fronte visibilmente a ciascun popolo, a ciascuna nazione: e quelle impronte fisiche e quel marchio col quale natura ha voluto segnalare famiglia da famiglia, paese da paese, popolo da popolo non da altro risulta ed emerge, che dal complesso di quelle fattezze e lineamenti di corpo, che formano il così detto abito esterno, che, come accennava, a chi bene le mira, subito annunziano e discuoprono le qualità dello spirito: onde non invano si è detto, che le fattezze del corpo sono lo specchio dell' anima. Nè basta sforzo d' umana industria a rompere e cancellare questa intimità di rapporto tra il subietto corporeo e lo spirituale, poichè natura gelosa custode delle sue leggi non permette che s' offenda e degradi il primo senza che declini e invilisca anco il secondo. Talchè questo a fronte della sua innegabile spontaneità d' azione ed autocrazia non può disgiungersi da quello, nè scrutarsi appieno dal filosofo ne' suoi attributi e prerogative indipendentemente dalla considerazione della tempra e delle disposizioni corporali. Innegabili adunque i rapporti tra queste e lo spirito, ma per quai vincoli, con quali leggi si contrasta e disputa tuttavia tra' moralisti e metafisici. Ciò non pertanto importa grandemente l' esaminare con molta diligenza gli scambievoli ufficj e la reciproca influenza: e a chi meglio che al medico può convenire un tale esame? Chi meglio di lui compierlo giustamente, che studiando il fisico dell' uomo non può mai negligentare quello eziandio del suo spirito; che come dee soccorrere l' uomo contro ai turbamenti del suo corpo, deve ancora sostenerlo e dirigerlo nelle afflizioni del suo spirito? Oltre di che non è egli del continuo sollecitato e chiamato dal suo ministero a ricercare accuratamente la molta parte, che le tendenze e consuetudini affettive prendono alla generazione delle malattie, se le vuole curare e rimuovere una volta che sieno nate, ossivvero prevenirle ed impedire che insorgano? Laonde io non mi dipartirò dall' instituto dei nostri studii, se nella occasione che qui ci riunisce richiamerò brevemente la vostra attenzione su quelle leggi organiche fondamentali, secondo le quali s' attuano in massima parte le doti delle mente e del cuore, che fanno dell' uomo l' essere privilegiato, e più nobile della creazione; giacchè è dalla più giusta valutazione dell' influenza

reciproca di quelle con queste, che derivar possono, come da unica loro fonte nativa, le meno fallaci e più sicure norme a bene allevare e comporre gli uomini in un tenore ed ordine di vita, che li renda meno infelici, non che a dotarli di leggi, che mentre sono un'emanazione della giustizia, inevitabile a punire il vizio e frenare la corruzione, non offendano nè facciano inorridire l'umanità.

Ben è vero che non sono definiti, e si disputano tuttora i giusti limiti tra la psicologia e la fisiologia, e so inoltre che oggi di nuovo confondendosi abusivamente da alcuni la forza vitale, o principio biotico coll'anima e collo spirito, si grida e si condannano gli studii delle scienze naturali, e segnatamente quello dell'economia animale, di condurre le menti al materialismo, o al più assurdo e riprovevole panteismo. Io dichiaro pertanto di ritenere, secondo il comune linguaggio dei fisiologi, la forza vitale affatto secondaria, e risultante dall'aggregato e dal composto organico nell'essere di vita, e quindi di sua natura essa stessa non semplice ma composta, e per ciò non mai confondibile col principio immortale e spirituale, che in noi pensa e ragiona. Il senso ed il moto segnano certamente i primi e gli ultimi passi alla vita corporea dell'uomo, come a quella degli animali; ma la sensibilità e motilità organica, che in ultimo sono i soli fenomeni rappresentativi della così detta forza o principio vitale, e che l'uomo ha comune cogli altri esseri animali, sottostà sempre alle leggi note od occulte della materia organizzata, nè tutti gli sforzi dei vitalisti hanno valso a mostrarla libera e indipendente, e capace d'effetti suoi proprii e spontanei; laddove il principio pensante, o lo spirito nell'uomo è passivo ed attivo ad un tempo su la sensibilità e motilità organica, senza cessar mai d'essere libero e indipendente: esso riceve le sensazioni, ed in questo è passivo, ma poi le trasforma in percezioni ed idee, che soggettivamente combinandole ed associandole insieme diversamente, e traducendole quindi in segni, parole ed atti della sua volontà, dà luogo alla spontanea manifestazione del suo libero arbitrio. Il principio che intende, pensa e vuole noi ammettiamo pertanto che sia diverso dal principio o causa senziente come la denomina il Rosmini; questa per noi è al tutto materiale ed organica, e

corrisponde se piace alla forza o principio vitale dei fisiologi; quello invece è affatto semplice ed immateriale, e per ciò diciamo spirituale. Qual sia l'intimo rapporto o meccanismo tra lo spirito e il principio senziente, o tra quello ed il corpo umano noi ignoriamo affatto. Ma per essere frattanto lo spirito di sua natura semplice ed incorporeo non permette a noi di comprenderne differenza o disparità nei diversi individui: la differenza o disparità non conosciamo noi che nelle cose contingenti e composte, e se la Divina Sapienza ne ha fatto in questo tutti a similitudine sua, la grande differenza che si osserva nelle capacità intellettive ed affettive dei varii individui conviene a noi di riferirla alla forma, al corpo, nel quale, come in suo seggio, alberga e domina lo spirito con piena indipendenza e libertà d'azione.

E non fia mai, che l'ignoranza dei più giusti confini ed uffici tra il pensiero e l'organismo autorizzi d'invocare una medesima forza o principio, che li regoli e governi, chè ciò non si potrebbe senza capovolgere la scienza, e recare la più grande offesa all'umana ragione; importa adunque sommamente ad ogni nostro retto giudizio, e giusto intendimento scientifico d'avere ben fisso innanzi alla mente, che spirito ed anima è cosa affatto diversa e distinta da quella forza o facoltà che, i fisiologi denominano vitale, comunque lo spirito e l'organismo umano agiscano insieme, e l'uno su l'altro.

Affrancate così le mie parole da ogni partecipazione a certi principj, contro dei quali a buon diritto si sdegna e solleva la pubblica morale, io dico che se il nostro spirito è libero e semplice in tutti, d'onde adunque quella costante diversità d'indole e d'inclinazioni, di costumi e d'abitudini, che si scorgono negli individui, nelle città, nelle provincie e tra i diversi popoli a fronte delle emigrazioni, dei commerci, e dei rivolgimenti sociali, che a tempo a tempo portarono le guerre, e le commozioni politiche nelle umane famiglie? Qui appunto la scienza del medico insegna una mirabile attenenza fra queste vicende dell'umana natura, e le attitudini degli organi corporei. Noi veggiamo in primo luogo conservarsi certi tipi organici, ed insieme certe attitudini morali, di che fra i popoli antichi ci offrono esempio luminosissimo l'isdraelitico, che quantunque

perseguitato e profugo di terra in terra. pure astretto da una spietata persecuzione, e più forse dalla ferma costanza nel sentimento della sua religione a mantenersi unito nelle sue tribù, ed a procreare soltanto fra sè, comecchè errante e sparso su tutta la superficie del globo, presenta sempre e ovunque le impronte del suo tipo organico originale e caratteristico, che lo scevera e distingue anco in oggi dai popoli e nazioni in mezzo ai quali vive e commercia da secoli. È tradizione storica accettata da quasi tutti i cronisti, che una migrazione greca o pelasgica venisse a popolare ab antico la magna grecia, o la parte più meridionale della nostra penisola; ma se anco la storia fosse muta e non avesse trasmesso a noi le sue memorie; la fisonomia, le sembianze, le fattezze, e la struttura del corpo che noi oggigiorno pure veggiamo perdurare costanti nei due popoli, benchè disgiunti tra di loro da sì lungo spazio di luogo e di tempo, non sono per avventura più eloquenti delle memorie storiche per attestarci della loro comune progenitura, e per indicarci un comune e medesimo tipo organico, che da quella massimamente procede e discende? E quel fiore di gentilezza e di civiltà, che mai questi popoli italici non dismisero, nè perderono nemmeno nei tempi vandalici, (calamitosissimi ed in perpetuo lacrimabili all'umano incivilimento) e quell'eccellenza e quel primato nelle lettere e nelle scienze, e nelle arti belle, che essi seppero difendere e custodire più o meno anco di mezzo alla barbarie e caligine dei tempi; questo privilegio ed onore, io dico, nelle opere che maggiormente provano e nobilitano l'umano intelletto (testè novellamente a noi ricordato non so se con più verità od amore al suolo natio da quell'immenso ingegno di Vincenzo Gioberti), non argomenta ed attesta ognor più evidentemente l'originalità di quella nativa costituzione di corpo, e delle facoltà dello spirito che ne dipendono, trapassata e trasfusasi inalterata di generazione in generazione tra questi popoli? E nella faccia, corporatura, e portamento dei germani e francesi dei nostri giorni, non che nelle loro consuetudini morali chi è non ravvisi a colpo d'occhio que' germani e francesi così al vero descritti e raffigurati da Tacito e Cesare nelle loro storie?

E quelle schiatte Europee, che già da più secoli trasmi-

grarono al nuovo mondo scoperto dal nostro Colombo, osservatele anch'oggi, e voi tosto dovrete dire, non pure alla loro favella, ma ai loro sembianti e atteggiamenti tutti della persona, che elle non si cambiarono, e non diversificano dalla loro primitiva progenie: e quel che dite del corpo, dovrete pur ripetere delle loro arti, industrie e costumi, di quelle doti e prerogative in somma dell'animo, che qualificano e distinguono un popolo dall'altro. Io potrei moltiplicare gli esempi all'infinito, e sempre vi proverei coi fatti alla mano, che dove non mutarono la forma, la tempra e i tipi dell'umano organismo, ivi si serbarono e prevalsero costantemente presso a poco le medesime prerogative dello spirito a fronte di ogni varietà di cielo, e di costumanze e consuetudini di vita.

I cenobiti componendo tutta la loro vita a seconda degli intendimenti del loro Istitutore hanno pure uniformità di vitto, d'esercizj corporali, d'istruzione della mente, di consuetudine di affetti; nè cambiano di luogo, nè provano la influenza e i conflitti di tutta la vita sociale; perciò li vedete coi medesimi colori in viso, cogli stessi portamenti della persona, coi modi medesimi del favellare e coll'uniformità e costanza dei pensieri e della volontà, essere certamente improntati di una meravigliosa somiglianza di fisiche e morali attitudini, che li rendono così formidabili e sorprendenti nei loro proposìti. E in tutto ciò scorgete bene la forza dell'educazione, che mutando l'essere corporeo, ha potuto ancora mutare le prerogative dello spirito. Ma nondimeno guardate alle primitive attitudini di queste, collegate colla diversità della originaria costituzione del corpo, e le vedrete modificate sì ma non spente. E chi è che non sappia, che alla mercè di sostanze diverse trangugiate, come alimenti o bevande, od anche medicamenti si può quando esaltare, rinvigorire, disordinare le funzioni dello spirito, quando invece attutirle, intorpidirle, e quasi spegnerle? E questa ella è verità che apparve luminosissima sino alla sapienza dei nostri antichi, onde lo stesso Ippocrate e Galeno nelle loro opere non poche volte dissertano e ne ammaestrano intorno alle attinenze, ed al perpetuo conflitto tra le potenze ed azioni dello spirito e la tempra fisica degli uomini. Se non che gli studii posteriori più esatti in anatomia e fisiologia, se hanno smen-

tito le loro dottrine dei temperamenti, ne confermarono però in sostanza le loro distinzioni. E così oggi invece che dal sangue, dalla pituita, dalla bile e dall'atribile si vuole ed ammette comunemente, che la diversità di costituzione del corpo derivi massimamente dalla diversa proporzione dei varii elementi e sistemi del composto organico.

Ora a tenore che questi si combinano e prevalgono tra loro si hanno individui, come voi ben sapete, a temperamento nervoso o sanguigno, e questo poi distinto in arterioso e venoso secondo il predominio di questo o quel sistema, dopo di che si incontrano non di rado temperamenti che sono tra l'albuminoso e il linfatico; ed infine non può disconoscersi, che su queste primitive costituzioni degl' individui non apporti una grande modificazione l'apparecchio epatico, o l' influenza dell' umore biliare, nel che anco in oggi si riscontra assai prossima al vero la dottrina dei Galenici. Di rado pertanto questi elementi formativi concorrono in guisa nella fabbrica del corpo umano, che n' esca fuori un temperamento, o al tutto nervoso, o al tutto sanguigno, o albuminoso, o linfatico; il più delle volte anzi si mescolano e combinano di maniera, che ne risulta un misto a caratteri non ben decisi, o con qualche leggiero rilievo di certune prerogative. Gracili, alti, bianchi, con occhi scuri, vivaci, pronti e mutabili nei loro atteggiamenti, i nervosi percepiscono pure ed intendono rapidamente; l' immaginazione e gli affetti hanno assai vivi; ma senza troppo impeto e tumulto; sono più impazienti, che irosi; il bello e il buono li attrae potentemente; l'amenità delle lettere e delle arti piace loro più che la gravità e profondità delle scienze esatte; poveri di forze muscolari e rigogliosi invece di potenze nervee, in tutti i loro propositi ed operazioni sono più pronti che fermi, più mutabili che pertinaci.

I sanguigno-venosi voi li vedete membruti, con petto ampio, persona piuttosto alta, carnagione d' un rosso cupo, capelli ed occhi neri; mediocremente vivace e lieta l' espressione della fisonomia; piuttosto lenti ma energici i moti muscolari; non facile la stanchezza. Simili a queste prerogative del corpo sono pur quelle dello spirito: non molto gagliardi, ma durevoli gli affetti; lenta e piuttosto efficace l' immaginazione;

aggiustato il giudizio, atti forse più alle scienze e alle arti meccaniche, che alle lettere ed alle arti belle.

Nei sanguigno-arteriosi cresciuta la compattezza dei tessuti, la lentezza e forza durabile delle azioni nerveo-musculari, anche le funzioni affettive ed intellettive dello spirito sono in essi meno pronte, meno efficaci che nei sanguigno venosi, se si eccettui il coraggio, che è maggiore, e l'immaginativa che talvolta è focosa. Nei nervosi sanguigni quanto diminuisce l'energia, e cresce la prontezza delle azioni nerveo-muscolari, insieme colla minore compattezza dei loro corpi, altrettanto ancora si aumenta la vivezza della fisonomia, la gagliarda impetuosità degli affetti; la prepotenza dell'immaginativa; la subitaneità penetrativa dei giudizj; acconci perciò non solo alle scienze, ma ancora più alle lettere ed alle belle arti. Però negli individui di questi temperamenti vedete quando prevalere l'influenza dei globetti sanguigni, quando quella invece della fibrina, talora coesistere mediocre lo sviluppo del sistema nerveo, e mediocre la sensibilità, talora quello allargarsi e crescere la forza del sentire, quindi in un caso gli uomini più disposti all'energia delle azioni muscolari, che a quella delle funzioni mentali, nell'altro caso all'opposto prendere vigoria a queste funzioni ed essere meno gagliarde le azioni muscolari.

Se poi nel sangue soprabbondano le parti albuminose, la costituzione dei nervosi e dei sanguigno-venosi è modificata in guisa che ai loro corpi si aggiunge una grande apparenza e rigoglio di vegetazione, cui non rispondono nè le forze fisiche nè del corpo, nè quelle della mente; delicati e molli, inclinati a tutte le più care e dolci affezioni dell'animo, e quindi timidi, piuttosto che coraggiosi; hanno intelligenza facile, idee chiare; l'amenità delle lettere e delle arti li attira e lusinga più che la gravità delle scienze sperimentali.

I linfatici che abbondano di tessuti bianchi voi li vedete scarsi di muscolatura, di statura pel solito più che mezzana, con petto non ampio, allungato; cute di color pallido scuro: capelli ed occhi chiari o castagni, volto poco animato, languido o apatico.

Questi individui, nei quali direbbesi che lo sviluppo organico non raggiunge mai la sua perfezione, hanno il sentire ed il

muoversi lento e tardo, nè dissimile la suscettività e l'associazione delle idee; quindi non immaginosi e molto misurati nei loro giudizi, e misurati e dimessi sono parimente nei loro affetti; amano più istintivamente che per passione amorosa; le affezioni non cercano, ma una volta prese non le abbandonano; nei loro propositi sono più ostinati che fermi, e guai se li assale la gelosia e l'invidia: il tardo sentire non è in loro compensato dalla validità muscolare, e dal bisogno di fare, anzi l'inerzia e l'ozio loro aggrada e cercano; nessun vero trasporto al bello ed al buono li muove o riscalda abbastanza, perchè indifferenti ed impassibili quasi a tutto che li circonda ed accade intorno loro.

Tutti questi temperamenti possono partecipare del bilioso, secondo l'opera od influenza dell'apparecchio epatico, ma ove questo spiega più i suoi effetti pel solito è nei sanguigno-venosi, e sono dessi gli uomini biliosi per eccellenza; arcana è l'opera della bile, ma è per essa che la sensibilità ed irritabilità tocca il suo colmo; è per essa che si ha la massima energia delle azioni cerebrali e muscolari. E qui userò pure una volta le parole del mio sommo maestro, che qui presente io inchino ed onoro come primo lume e ornamento non pure di questa scuola, ma dell'intera nazione: « singolarissime, ei dice, pertanto le « attitudini morali di tali individui; hanno violenti e durabili « le sensazioni, pronta e gagliarda la naturale collegazione « delle idee; molto tenace la memoria, intensissimo il volere, « perseverante l'attenzione; molto acuto il senso dei naturali « rapporti delle idee; lucidi, pronti, molto comprensivi i giu- « dizi; ardente, robusta l'immaginativa: i moti tutti dell'ani- « mo violenti, energici, duraturi. Però i più grandi affetti e il « più grande ingegno appartengono agli individui di tale tem- « peramento. . . . L'ambizione del comando, la collera, lo « sdegno, l'odio, la vendetta li predominano e li vincono: lo « stesso amore piega difficilmente questi animi quasi ferini, e « se li prende, nell'amore medesimo quanto eccedono, altret- « tanto rendonsi prepotenti e crudeli. Pare quasi che natura « respinga dai loro animi la possibilità stessa delle tenere af- « fezioni; e, formati alla più grande potenza morale, li voglia « sdegnosi d'uguagliarsi alle condizioni degli altri mortali . .

« Con tali attitudini di spirito e di corpo, egli seguita dicendo,
« essi sono i veri geni della stirpe umana, disposti a raggiun-
« gere il sommo così nelle scienze, nelle lettere, e nelle arti
« che in ogni altra intrapresa. » Questo in una parola il temperamento che partorì al mondo i più grandi luminari e benefattori, più spesso però i peggiori tiranni.

Se il bilioso infine s'accompagna e mescola al nervoso, all'albuminoso, e al linfatico arreca certissimamente nelle prerogative morali ed istintive di essi modificazioni di non poco momento, che tutte però li avvicinano più o meno al bilioso.

Ed oltre a ciò, qual è la malattia, quale l'indisposizione di corpo che subitamente non muti, non turbi o non impedisca in un modo qualunque le operazioni dell'animo? Si lascino anche da parte quelle impropriamente dette mentali, che per quanto non costantemente collegate ad alterazione manifesta e definita, pure tengono innegabilmente ad un'intima mutazione dell'organo del pensiero; ma voi non avete la più piccola flussione ed effusione di sangue o di siero nell'encefalo, che subito non se ne offenda il senso ed il moto; e la lucidità, prontezza ed ordine delle idee e delle percezioni non si muti o disordini. Malori anco non gravi dello stomaco, del fegato e degl'intestini quanto non mutano e perturbano il morale degli individui.; e la malinconìa e la nostalgia, e certe forme di manìe non si' stimarono originate da alterazioni residenti nei visceri degl'ipocondrj, o negli organi della generazione? Ed a chi non è noto lo stato di particolare tardità e stupidità che generano le febbri nervose e tifoidee, onde poi i convalescenti non poche fiate ne restano come fatui e melensi per un tempo anco assai lungo; altre volte invece essi acquistano un alacrità, una lucidezza e penetrazione di mente del tutto insolita nello stato ordinario della loro salute. Nessun dubbio adunque che le malattie eziandio non cambino ed alterino il modo di sentire e di percepire degl'individui, e che questo cambiamento ed alterazione non sia più manifesto, durevole e profondo, quanto in genere è maggiore la scomposizione delle macchine, e l'offesa del sistema nervoso, che è quello che più prossimamente rappresenta e sostiene nell'uomo i rapporti dell'ente fisico col morale.

L'uomo, dice Cabanis, sente più che animale qualunque la

influenza delle cause esterne: esso è quello che si atteggia e modifica più profondamente all'azione degli agenti esteriori; la sensibilità più viva, più delicata ed estesa; le molteplici e singolari simpatie tra le diverse parti del suo corpo; la sua mobile e molle organizzazione, che si piega ed arrende senza troppo resistere a tutte le impressioni esteriori, e nello stesso tempo quella tenacità di memoria, per così dire fisica, colla quale egli ritiene sì facilmente le abitudini contratte, tutto, in una parola, seguita dicendo lo stesso Cabanis, concorre perchè l'uomo pigli carattere e forme analoghe e corrispondenti al carattere ed alle forme degli oggetti che lo circondano ed operano sopra di lui (1). Sì veramente pigli forme analoghe e corrispondenti agli oggetti che operano sopra di lui, ma non in modo assoluto, ma non in guisa da distruggere l'influenza delle originarie disposizioni, ma non, in una parola, da creare un'altro uomo, bensì da modificarlo soltanto.

Si conchiude adunque, dal fin qui detto, che innegabile, grande, necessaria ella è veramente l'influenza di certi tipi primitivi dei temperamenti, dell'età, del sesso, della igiene, delle malattie, non che della terapeutica, e di tutto ciò infine che muta e determina l'essere e costituzione dell'umano organismo su le prerogative e propensioni sì del pensiero che dei sentimenti e moti istintivi dell'animo nostro, e quindi sull'indole, sui costumi degli individui, come delle popolazioni. Dal che scendono manifestamente due ultimi importantissimi corollari. Il primo è che tutta l'importanza dell'educazione fondandosi sulle buone consuetudini, e la legge dell'abitudine appartenendo giusto appunto alle azioni ed alle potenze del fisico, grande quindi è per quella il soccorso dei consigli della medicina; il secondo che la giustizia punitiva non potendo nè dovendo mai prescindere nella formazione delle leggi e nell'applicazione loro dalla considerazione degli effetti che si cerca di originare sul fisico per indi moderare lo stato dell'animo, non può nemmeno prescindere giammai dalla più scrupolosa considerazione dei rapporti del fisico col morale dell'uomo.

Sia pur vero pertanto, com'è verissimo, che il principio che

(1) Cabanis, Rap. du Phys. et du Mor., t. 2, p. 8, ed. du Paris, 1805.

in noi pensa e vuole, sovrasti e primeggi nella sua unità e libertà d'azione, sia pur esso autonomo per eccellenza, come dicono i metafisici, pure non potendo noi mai separarlo, disgiungerlo nell'atto stesso delle sue più essenziali prerogative dal suo istrumento, e dalle condizioni fisiche del corpo, noi abbiamo subito di qui evidenti due precipue fonti alla morale educazione, ed alla giustizia punitiva degli uomini, l' una che attinge e deriva manifestamente l' impulso delle sue azioni dalle qualità inerenti all'organismo, e l'altra dal buono e conveniente indirizzo dato per tempo all'attività dello spirito. Onde si pare ben tosto la fallacia di quegli educatori che presumono potere condurre a felice porto i loro allievi, appartando e scompagnando, per così dire, l'uomo fisico dall' uomo pensante, la vita corporea dalla vita spirituale. Vero è che Gian Giacomo Rousseau nel suo Emilio, che ebbe già tanti fanatici imitatori, nel principio o introduzione del suo libro ragiona egregiamente di queste diverse parti dell'educazione, ma ripeterò colle parole autorevoli d' illustre scrittore vivente, di cui più s'onora ed esalta la civile Firenze, che egli « da un lato « poneva non essere affatto inerte e passivo, un individuo senza « individualità; ossia io soggiungo senza una spontaneità, una « attività di spirito sua propria; e dall'altro una forza potentis- « sima, perocchè sola, come la forza di Dio, e così ei fingeva « un impossibil fanciullo, ed una educazione impossibile » (1). A volere dunque che l'educazione sorta il suo scopo santissimo e veramente civile ed umano, quale si è quello di difendere e lontanare l'uomo e la società dal vizio e dalla corruzione, ed informarlo e radicarlo nella pratica ed esercizio delle opere buone e virtuose, conviene di buonissima ora incamminare e piegare a queste con assidua cura e concordemente tanto le facoltà dell'animo che quelle del corpo. Per le medesime egli naturalmente fugge il dolore, ed è sospinto a soddisfarsi di tutto ciò che gli appetisce, ma questa stessa soddisfazione, niente che ecceda, termina ed è punita da un sentimento opposto, onde può dirsi che a guardia delle più dolci dilettazioni dell' uomo natura ha posto il dolore. E grande

(1) Gino Capponi, Pensieri sull' educazione.

usbergo e maestro della vita esso è di certo, che serve e veglia però più al suo bene fisico che morale; imperocchè se esso lo modera e frena dagli inviti del senso, e dalla corruzione, non per questo l'uomo prende abito al costume, alla virtù; al che fu opinione, e rimane forse tuttora nella testa di non pochi (per essere l'uomo eminentemente intellettivo e ragionevole) che bastino gli avvisi e i consigli della ragione; ma guai al mondo se l'abito e la pratica delle virtù si misurasse solo dall'intelletto e secondo i calcoli della ragione! Questa fa l'uomo più scaltro ed accorto, ma raramente e difficilmente migliore. Un secolo fa in un paese vicino del nostro saltò in testa a quegli uomini di deificare la Ragione; aprite la storia di quei tempi e ditemi se con questa divinità migliorarono o imperversarono i loro costumi. Vi basti solo che non che la virtù, ma l'umanità stessa ebbe a rabbrividire alla scostumatezza, alle turpitudini, ai delitti dei suoi apostoli ed idolatri, e la nuova Deità cadde sotto il peso delle loro nefandezze per non più risorgere.

No, non è adunque coi consigli della ragione soltanto che gli uomini si avviano e crescono al buon costume, alla virtù, e si allontanano dalle perverse inclinazioni, ma sibbene collo imprimere in loro l'abitudine della virtù, e coll'operare quindi moltissimo ancora sul fisico, il quale è sottoposto all'impero dello leggi dell'abitudine, nè imbevendo e stampando nel tenero animo dei franciulli sino dalla nascita le massime e le pratiche d'una sana morale, le quali vengono massimamente dalla Religione, si conseguirebbe mai il salutevole intento della educazione, se quelle massime stesse non si collegassero, e per così dire, si connaturassero con nn sentimento, che per abitudine fatto necessario non si può più dismettere. Nè alcuna Religione può un tanto effetto più della cristiana, che è tutta di fraternevole carità. I buoni e continui esempi nella famiglia, nella vita domestica l'accrescono ed avvalorano immensamente. La casa, il santuario della famiglia, è la prima scuola ai sentimenti più puri, ai vincoli più soavi, e indissolubili, non che al costume, alla bontà non sterile e passiva, ma operosa, attiva, utile, feconda. E qui sta la condanna di quegli improvvidi genitori che s'avvisano avere migliori i loro figliuoli dan-

doli fuori ad allevare ed educare; il minor male che loro ne incolga si è di vederseli tornare in casa disamorati, disattenti, non curanti delle cose domestiche, e quasi forestieri nella propria famiglia. E quali maggiori danni poi da codesta estranea e malcomprata educazione s' ingeneri negli usi, nelle costumanze della socievole convivenza, e nella cosa pubblica non è chi nol veda e nol sappia; nè a me qui occorrono per ciò più lunghe parole. Ma l'opera e gli effetti dei buoni ordini religiosi, e delle discipline private e domestiche riuscirebbero scarsi, dimezzati e guasti, se non vi cooperassero e corrispondessero la bontà e rettitudine dei pubblici ordinamenti civili. Da questi quindi conviene che discenda come dall'alto l'esempio aperto, costante del buono, del giusto, del vero e del bello; da questi quindi statuiti pubblicamente il premio e le ricompense al merito, alle virtù cittadine; da questi procuratone del continuo lo spettacolo pubblico e solenne, mediante le arti del bello, e le opere più degne ed egregie, e non tollerate, nè permesse le opere che offendono la santità dei costumi; da questi consigliate e dirette le scuole pubbliche valgano non ad imbozzacchire gli ingegni, ma a svilupparli e fecondarli con metodi ed argomenti, che mentre parlano alla ragione degli adolescenti, non inaridiscono il cuore, acciocchè anco l'istruzione sia educativa, ajuti e confermi negli animi le buone tendenze, e ammortisca e faccia tacere le prave. Che se i temperamenti e l'influenza continua degli agenti fisici sull'umano organismo imprimono in questo, come già dimostrava, certe attitudini, che quindi modificano variamente le funzioni e le propensioni dello spirito; chi potrebbe mai non comprendere la necessità di rendere la stessa educazione fisica cooperativa colla loro educazione morale, l'una e l'altra tendente a sviluppare ed invigorire i buoni sentimenti, attutire e spegnere i perversi?

Chiunque poi oltre la dietetica sa gli speciali ajuti ed espedienti che in oggi fornisce l'igiene sì privata che pubblica largamente intesa per migliorare ed atteggiare l'essere e la costituzione fisica degli individui a seconda degli uffici, mestieri ed industrie, cui si vogliono destinate, non ha d'uopo di più lungo discorso per andare persuaso e convinto, che non sono poi tanto scarsi i mezzi che la medicina ha in pronto ed

appresta ad accrescere, avvalorare e confermare gli effetti dell' educazione psichica; questa coll'eccellenza e santità delle sue massime ed ottimi esempi informando, accendendo e innamorando gli animi al buon costume, alla virtù ed ai più puri e nobili sentimenti, quella con tutti i suoi argomenti dietetici ed igienici foggiando e direi quasi modellando possibilmente al medesimo intendimento le disposizioni tutte che tengono alla tempra, e costituzione varia del corpo umano. E di quali felici e prodigiosi risultati sia capace un' educazione fisica e morale insieme ottimamente condotte ed intese tra tutti i popoli dell'antichità, un bellissimo esempio ce lo ha tramandato Sparta, la quale dopo avere mediante le sue leggi ed ordini civili ricercata la purità e santità degli affetti domestici, ingranditi e nobilitati coll'amore alla libertà, ed alle patrie instituzioni, volle ancora colla frugalità delle pubbliche mense, coi circoli, coi giuochi, colle lotte, e con ogni maniera delle più aspre fatiche, ed arrischiati cimenti imprimere maggior forza e virilità nell'animo dei suoi figli, a renderli più fermi nei loro affetti di famiglia, di patria, tetragoni alle avversità della vita, e prontissimi ad ogni abnegazione, ed al sacrifizio di questa in servigio ed utilità pubblica. E donde, donde apprese mai tanta fierezza d'animo e sublimità di sacrifizio quella madre spartana, che incontrando un iloto, reduce allora allora dalla battaglia ove combattevano cinque suoi figli, a lui ne dimanda subito le novelle, « son morti tutti », ei le risponde; « vile schiavo, ella tosto ripiglia, t'ho io domandato questo? »; noi abbiamo vinto, allora seguitò a dire l' iloto: e la madre corre al tempio, e rende grazie agli Dei. Solo quel costante accordo, e quell' impronta di patria educazione che uniforma e contempera virilmente gli abiti dell'animo con quelli del corpo possono partorire al mondo simili miracoli. E certo le società o corporazioni religiose nei tempi andati, più al certo che nei moderni, come si resero sì eroiche, e spettacolo d'ammirazione agli uomini per la costanza incrollabile nei loro magnanimi proponimenti, per l'esempio del sacrizio, del martirio, e l'esercizio d'ogni più lodata virtù? Perchè, io già vel diceva, alla santità delle massime di continuo inculcate, alle promesse di una religione infallibile, i loro sublimi fondatori seppero accortamente accoppiare e conformare il re-

gime, gli esercizi della persona, e tutto il tenore e la regola del vivere sotto ogni aspetto la più conveniente e confacevole allo scopo che egli si era prefisso?

Oltre la ragione non manca dunque il testimonio di fatti eloquentissimi, che attestano della grande utilità che può venire alla società dalla educazione pubblica e privata, dove questa cerchi ed operi assiduamente ad accordare e connaturare bene insieme le native facoltà dello spirito colle disposizioni fisiche dell' uomo, ed assuefarlo in un ordine ed abitudine di idee e di sentimenti benevoli, nobili e degni; senza di che invano la ragione lo grida, l'ammonisce e vuole trattenerlo, infrenarlo dalle cupidigie, dagli inviti dei sensi, e dalla seduzione dei piaceri: egli a questi in fine andrà inevitabilmente preso, e privo di grandi e forti affetti che ne lo ritraggono, l'animo suo ne rimane miseramente trascinato e vinto; d'onde la snervatezza e corruzione delle città, delle popolazioni, deplorate in ogni tempo di morale decadimento, e la perdita di ogni robustezza e valore degli animi, e d'ogni più lodata industria, e bontà di costumi, pei quali soltanto nasce e dura la più vera e desiderabile felicità dell'umano consorzio.

Da questo rapido cenno intorno al primo corollario apprendano gli educatori che mai l'opera loro non potrà procedere sicura sopra giuste norme all'arduo e nobilissimo suo intento scompagnando lo studio delle pertinenze morali dalle fisiche ed organiche, che solo la scienza medica procaccia a chi bene la guarda, e ne sappia prendere gli opportuni consigli.

Nè diverse cose ne porta a dire ai legislatori il mio secondo ed ultimo corollario già posto innanzi; imperocchè se il fisico ha tanta parte nel determinare ad azione i moti istintivi, gli affetti e le passioni tutte dell'animo umano, come potrebbe mai il legislatore prescindere dalla considerazione di quello sopra tutto nelle leggi che riguardano e decidono nientemeno che della libertà c della vita dell' uomo?

So che i criminalisti, massime in questi ultimi tempi che la voce della Religione e della civiltà stessa ha alzato un grido di rimprovero e di esecrazione contro pene barbare ed inique, che non avevano altro scopo che di tormentare ed infierire contro il reo, hanno e sottilmente studiato e sindacato nel ri-

cercare e statuire le basi del vario grado di penalità in ordine alla gravezza della colpa e dei delitti: riguardo al reo si è tenuto conto dell' età, del grado di intelligenza, della religione, della civiltà, dei costumi, del luogo e del tempo, in cui vive il delinquente, ma quanto a questi stessi moventi, quanto alla imputabilità e colpabilità nel delinquere siano portati e spinti gli uomini dall' impulso di quella sensitività ed impressionabilità organica, e dalle forze delle attitudini dei diversi temperamenti voi trovate appena chi ne faccia menzione nel formare le leggi; tutti poi li trascurano e li dimenticano nell'applicarle. E nel vero chi sarà quel giudice cotanto sconsigliato, che voglia e creda nella sua coscienza, che sia ugualmente libero nel commettere lo stesso delitto per subitaneo moto dell'animo l' individuo di temperamento sanguigno-nervoso, e il nervoso-bilioso, che sono tutto impeto e fuoco nelle loro azioni, che corrono al bene e al male sempre col trasporto delle passioni, ed il dolce e patetico albuminoso e il lento e timido linfatico? i quali non aggiungono i primi nell' intelligenza, ma sono molto meno dominati e trasportati dalle passioni e dal sentimento, ed in genere son più padroni di se stessi, e consapevoli delle loro azioni di fronte ad ogni istantaneità di moventi. Chi sarà mai, io dico, quel legislatore che nell' imparzialità della sua giustizia possa persuadersi che la stessa pena, e lo stesso grado di pena sia giuridicamente ed umanamente equo e compatibile a rei, e delinquenti si, ma che pur non cessano d'essere uomini, i quali hanno per dato e fatto della loro costituzione organica, inclinazione ed indole così diversa? Condannate per qualunque siasi misfatto uno d'abito nervoso al carcere con isolamento completo, e col divieto da qualunque occupazione, come si praticò un tempo nel penitenziario di Filadelfia, applicate per eguale misfatto la stessa punizione ad un linfatico; nel primo caso oltre l'immensa sproporzione che vi sarà nelle pene rispettto al grado di reità e di dolo di fronte al secondo, voi vedrete alla fine in luogo di un reo emendato, corretto e pentito del suo fallo (quale pure debbe essere sempre lo scopo precipuo che consiglia e comanda la umanità e l' evangelo alla giustizia punitiva), uscire forse dal suo carcere non un uomo, ma un ebete, uno stupido, un mente-

catto, se pure non vi ha lasciato innanzi tempo la vita, mentre
pel secondo, ossia pel linfatico la pena non riescirà niente
sproporzionata alla sua colpa, e la perfetta solitudine, la disoc-
cupazione e l'ozio, lo avrà reso forse alla fine più protervo
e indurito al malfare, e scamperà più facilmente dalla morte solo
per essere più pronto al delitto.

Ed a persuadere ognor più l'importanza e necessità di que-
sti studi alla giurisprudenza forense non vo' tacervi un fatto
analogo ed anco più eloquente che abbiamo sott' occhi nella
civilissima Parigi. A norma di quanto scrive l'egregio D. Pie-
trasanta intorno alla prigione cellulare di Muzas, ivi interven-
gono oltre dodici volte più frequenti i casi di suicidio, che
nelle prigioni comuni della stessa città di Parigi; nelle qual
è tollerato il vivere comune dei detenuti; e questo miserando
successo prova abbastanza, che realmente l'isolamento ha
forza di mettere gli individui nel più grande abbattimento e
disperazione. E mentre a buon dritto altamente si deplorano e
lamentano i funestissimi effetti di un tal sistema di detenzione
a Parigi, il medesimo si approva e si loda a Gand, a Gloce-
ster e a Nuova Jork (1), perchè quivi realmente esso riesce non
pure tollerabile, ma fecondo, comecchè non scevro di inconve-
nienti, di risultati ben lontani da quelli testè accennati, ed
assai corrispondenti allo scopo. E quale la ragione di tanta di-
sparità d'effetti mentre il sistema di punizione è il medesimo?
Io penso che indarno voi la cerchereste in altro che nella diver-
sità della tempra, costituzione ed indole degli abitanti delle diverse
contrade. E chi non sa la vivacità, la suscettività ed impres-
sione maggiore di carattere dei Parigini in paragone di quelle
delle popolazioni di Gand, di Glocester, e di Nuova Jork?

I Parigini infatti, come tutti i Francesi, partecipano della
natura e carattere dei popoli meridionali, gli altri nominat
invece del carattere e natura dei popoil nordici. E niuna me-
raviglia quindi se la pena, che è giusta, umana e tollerabile
agli uni, giunge insopportabile, iniqua, e tiranna agli altri. I

(1) Ved. March. Carlo Torrigiani, *Discorso* sul diritto di punire, appl
cato come mezzo di repressione e di correzione, letto ai Georgofil
pub. in Firenze nel 1844.

se già la coscenza non mi ammonisse e rimproverasse di avere anco troppo a lungo abusato della vostra indulgenza, umanissimi uditori, io vi ricorderei la deportazione, i lavori forzati ed altre pene durissime che pur oggi il secolo umanitario e civilissimo prodiga a piene mani ed alla rinfusa, senza riguardo o distinzione non dirò di delitti, ma di età, di condizione, di natura, d' indole e temperamento; e le circostanze tutte finora accennate quanto aggiungono e scemano di peso e di colpabilità al reo da un lato e dimandano dall'altro, anzi impongano discrezioni e misure alla giustizia punitiva nell'esercizio del suo diritto, mi è d'avviso d'averlo abbastanza fatto aperto e manifesto alla mente di chiunque. Convien però confessare che si grande è la varietà e graduazione nei temperamenti, e quindi nelle propensioni e nell'indole diverse degli individui come delle popolazioni, che io non presumo veramente si possano mai fissare leggi e discipline punitive troppo generali; pure non credo impossibili certe norme, che mai discendere ed emanare non ponno dalla esclusiva considerazione delle facoltà e prerogative intellettive, razionali, morali ed istintive dell' uomo, come nemmeno dalla sola cognizione anco più estesa e perfetta delle sue forze e disposizioni fisiche, ma sibbene ed unicamente dalla più giusta ed esatta ponderazione dell' une e dell'altre insieme combinate e congiunte, quali appunti sappiamo attuarsi ed influire reciprocamente a tutti gli effetti ed operazioni buone e virtuose, ree e malvagie che sieno. Le quali ultime se la legge e la giustizia vuole gastigate e punite severamente, l' umanità, la religione, la civiltà domandano ed esigono che la punizione mai trasmodi ed ecceda; e trasmoda ed eccede facilmente quando essa guarda alla gravezza in se dell'azione delittuosa e nefanda, e non abbastanza alle condizioni fisiche e morali del colpevole, che sono la base d'ogni diritto penale, il quale in oggi mentre colpisce e gastiga l' errore, conserva e non offende al di là della stretta necessità la salute e la vita del reo, e cerca la correzione e l'ammenda, salvando in lui colla mitezza ed equità della pena il senso morale della giustizia.

Non è qui luogo, nè tempo di precetti e di regole più speciali, per cui basta avere accennato alle fonti, all'origine della

scienza dalla quale la legislazione può avere i lumi e la guida al suo maggior perfezionamento, e perchè la società da una parte abbia salvi i diritti della sua giusta difesa, ed il delinquente quelli dell' umanità e dell' eterna giustizia. Da tutto ciò comprendano i datori delle leggi, ed i giudici quanta obbligazione pesi mai sul loro capo in adempimento al più retto uso di un diritto, non so se più tremendo o benefico, di cui la società arma il braccio della giustizia. Lo studio e la scienza adunque delle pertinenze tra il fisico ed il morale non conferisce soltanto al più conveniente e lodevole esercizio dell'arte salutare, ma introduce la medicina, dirò così nella legislazione e nell' educazione, cioè, in quegl' ordini e discipline civili, onde gli uomini si informano al retto ed al giusto, e si abituano e sollevano a quell'altezza e nobiltà di sentimenti, a quella costanza, e bontà di lodati costumi, a quella resistenza e fermezza contro le ree e perverse passioni che furono d' ogni tempo i pregi e le doti, onde solamente si levarono in fama di maggior fortuna e grandezza le nazioni e i popoli più liberi e civili.

Non senza giusta cagione adunque io avrò preso da questo rapporto tra il fisico ed il morale motivo ad inaugurare a nostri studii in questo giorno, il quale però più che dalle mie malconnesse e disadorne parole, riceve la sua maggior pompa e solennità e dall' elettissima schiera che mi circonda, e dalla importanza dell'argomento, e più, direi quasi, dall'apoteosi che i colleghi, gli amici e i discepoli hanno sentito il bisogno di fare alla cara memoria del Cav. Prof. Andrea Ranzi: avendo ottimamente provveduto la nostra società medico-fisica che coi danari raccolti da una pubblica soscrizione gli fosse qui oggi dedicato un busto in marmo, che ne rappresentasse al vivo la sua bellissima effigie: l' opera fu affidata all' egregio scultore Bilancini, e con quanto amore ed eccellenza del l'arte sua egli vi siasi adoperato, lo può giudicare agevolmente chi conobbe di persona il nostro collega, onde chiunque lo mira non pur subito lo riconosce e raffigura, ma par quasi che un alito di vita e di dolcezza ineffabile si muova da quelle sue labbra. Bene pensò poi inoltre la nostra società (avendo in ciò annuito l'autorità suprema del governo), decretando che

il busto del professor Andrea Ranzi fosse collocato alla vista del pubblico in questa scuola; giacchè nessun posto più conveniente e più degno potevasigli destinare, quasi intendendo così che egli non fosse al tutto lontano e separato da noi e da quel loco, che tanto egli amò e predilesse, onorandolo ed illustrandolo non pure colle opere della mano, ma soprattutto dell'ingegno suo nobilissimo; e colle quali egli già assicurò a se una fama, un monumento di gloria che non perirà, e che pur si diffonde su questa nobilissima Toscana. Ma voleva non ostante l'affetto di colleghi ed amici, e la riconoscenza e gratitudine dei discepoli, che egli ricevesse qui questo segno di pubblica onoranza. Il che mentre attesterà in perpetuo l'animo nostro verso l'ingegno, il sapere, e le rare virtù dell'amico e maestro estinto; intanto che da quel vivo simulacro discenderà un'ammonizione, una voce continua, che ne dica e ne mostri il difficile cammino che condusse lui, sebbene mancato in quell'età che maggiormente suole promettere dell'umano ingegno, ad una meta invidiabile a tutti, e non raggiunta che dagli spiriti eletti. E se dal secolo immortale le anime serbano alcun senso delle terrene cose, io facilmente mi persuado, che ei di lassù benedica e preghi alle sorti migliori dei nostri studii, e della comune patria, che i tempi presenti sembrano preparare, se nostre voglie non fien divise, ed alla difficile virtù della concordia uniremo il senno e l'amore, pari a quello del nostro migliore amico e collega Andrea Ranzi.

LES LETTRES

DE

PHILIPPE DE COMYNES

AUX ARCHIVES DE FLORENCE

recueillies

PAR E. BENOIST

docteur ès lettres

LYON

IMPRIMERIE DE LOUIS PERRIN

[illegible]

[illegible]

LES LETTRES

DE PHILIPPE DE COMYNES

AUX ARCHIVES DE FLORENCE.

LES LETTRES

DE

PHILIPPE DE COMYNES

AUX ARCHIVES DE FLORENCE

recueillies

PAR E. BENOIST

docteur es lettres.

LYON

IMPRIMERIE DE LOUIS PERRIN

rue d'Amboise, 6.

M DCCC LXIII.

LES LETTRES DE PHILIPPE DE COMYNES

AUX ARCHIVES DE FLORENCE.

ON ſait que Comynes a été, ſous Louis XI, ambaſſadeur de France à Florence; lui-même le raconte au livre VI de ſes *Mémoires*. Comme il le reconnaît en divers endroits de ſon récit & comme on peut le vérifier dans le premier volume des *Relations diplomatiques entre la Toſcane & la France*, publié par M. Abel Desjardins, il conſerva avec la maiſon de Médicis des rapports aſſez étroits dont il reſte quelques traces dans les archives de Florence. Ce ſont des lettres, dont une ſeule a été publiée par M. Desjardins; les autres, au-

tant que je puis croire, font inédites. Tandis que je feuilletais les papiers des Uffizi pour trouver des renfeignements relatifs à Guichardin, il y a trois ans, ces lettres me furent fignalées par M. Pafferini & M. Guafti. J'en vis fix alors. Au mois d'août dernier, j'étais encore en Italie pour d'autres travaux relatifs à l'hiftoire de Sienne, & pendant une courte vifite aux Archives, on m'en montra trois nouvelles. Je les fis toutes copier avec foin & je les collationnai moi-même fur le manufcrit original. Je penfe bien faire de les donner ici au public. Elles me femblent un appendice intéreffant aux *Mémoires* & nous font voir, dépouillée de tout apprêt pour la poftérité, la penfée du diplomate du quinzième fiècle. Il a été accufé de s'être laiffé corrompre par les Médicis & d'être devenu leur agent penfionné à la cour de France. Ses lettres ne le juftifient pas de cette imputation. Sans la confirmer d'une manière abfolue, elles laiffent entrevoir, au milieu de paroles un peu incertaines, la probabilité du fait. Les ambaffadeurs florentins, dont M. Desjardins nous a donné les dépêches, prétendent que Comynes jouiffait, à tout prendre, de peu de crédit à la cour de Charles VIII. Je le croirais volontiers, à voir quelle peine il fe donne pour fe faire valoir & vanter fes fervices. C'était le plus habile des politiques de France. Il avait commencé à la cour de Louis XI; il avait achevé de s'inftruire en Italie: il était refté lié avec les princes italiens; il les aimait comme un bon écolier qui fe fouvient des leçons de fes maîtres; mais il leur était inférieur pour la fou-

pleſſe & la dextérité. Il ſe laiſſa jouer dans ſon ambaſſade de Veniſe, & quoique les Florentins envoyés à la cour de France le regardent comme ſupérieur à ceux qui l'entourent, jamais, toutefois, ils ne proclament en lui une habileté qui le faſſe leur égal. Ils ſe ſervent de lui, le careſſent, le ménagent, mais ils ont bien vite reconnu ce qu'il y a d'incomplet dans ſon talent de politique, & la ſituation fauſſe dans laquelle il ſe trouve. Objet de la jalouſie des autres courtiſans, & médiocrement craint par eux, il ne rend que des ſervices de ſecond ordre, n'a jamais le dernier mot dans les affaires, & n'eſt guère écouté par perſonne. Il s'agite, s'empreſſe, obtient une conſidération plus apparente que réelle, &, parce qu'il n'eſt plus tout à fait français, & qu'il n'a pas encore la ſubtilité déliée des Italiens, a toujours un rôle au-deſſous de ſon talent & de ſa valeur réelle.

Quelques-unes de ces lettres ſont de ſa propre main, les autres ont été dictées à un ſecrétaire ; deux d'entre elles ſont accompagnées d'une traduction italienne. Qui a fait ces traductions ? Il eſt certain que l'une d'elles émane du cabinet ou, comme nous dirions aujourd'hui, du ſecrétariat de Laurent de Médicis ; on a voulu épargner au premier citoyen de la république florentine l'embarras d'une langue étrangère ; l'autre a peut-être été écrite ſous les yeux de Comynes. La feuille de papier qui contient l'italien a été pliée des mêmes plis que celle où ſe trouve le français. Elle porte l'empreinte de la même cire rouge. La ſignature me déterminerait d'une manière for-

melle, ſi je ne m'étais aperçu que, lorſque des ſecrétaires italiens traduiſent ou tranſcrivent pour leurs maîtres des lettres interceptées, ou ſimplement expédiées de l'étranger, ils imitent, ſouvent avec un ſingulier talent de fauſſaire, la ſignature de la pièce originale. Dans pluſieurs circonſtances, j'ai pu conſtater le fait ſans qu'il y ait le moins du monde lieu à une mépriſe. C'eſt ce qui me met en garde contre la ſignature de cette traduction.

Les lettres de Comynes ſont en général d'une écriture difficile à lire, ſurtout lorſqu'il prend la plume lui-même. En quelques endroits il ſe trouve des lacunes produites par le temps & l'humidité, ſans que nous ayons toutefois rien perdu d'important. L'orthographe eſt irrégulière & capricieuſe, au point de varier pluſieurs fois dans la même lettre. Dans aucune la date de l'année n'eſt indiquée. Quelquefois elle ſe conclut facilement de la mention ſuivante, écrite en italien, *reçue le tel jour, de tel mois, de telle année ; répondu, etc.* Ailleurs il faut conjecturer d'après les événements dont il eſt queſtion dans la miſſive, & preſque toujours cette conjecture eſt aiſée. J'eſſayerai, en tranſcrivant chacune d'elles, d'ailleurs avec la plus ſcrupuleuſe fidélité qu'il m'a été poſſible, & ſauf correction de ceux qui, après moi, s'occuperont du même ſujet, de replacer ces lettres au milieu des circonſtances qui les ont entourées.

Le cinquième chapitre du VI[e] livre des *Mémoires* de Comynes porte le titre ſuivant : *Comment le ſeigneur d'Argenton, durant les guerres de la conqueſte de*

la Bourgogne fut envoyé à Florence, & comment il receut l'hommage de la duché de Gennes du duc de Milan au nom du Roy. Cette miſſion était une ſorte de diſgrâce. Comynes était alors en Bourgogne où il avait excité quelques mécontentements, & ſon départ fut précipité. Toutefois, dans une lettre datée d'Arras, le 12 mai 1478, le roi le recommande à la République Florentine comme un *amé & féal conſeiller, & l'un des hommes en qui il a le plus de confiance* (1). L'ambaſſade n'eut guère de réſultat, nous dit Comynes. Quelques troupes obtenues de la ducheſſe de Savoie, ſœur de Louis XI, & du duc de Milan furent à peu près tout le ſecours qu'il procura aux Florentins. Selon Comynes, il demeura environ un an à Florence ou en ſon territoire. Il exagère probablement, ou, par ce mot de territoire, il déſigne, d'une manière générale toute l'Italie du nord ; car, le 23 août 1478, la République, répondant à Louis XI, parle de Comynes en ces termes : *redit ſua legatione functus* (2). C'eſt ici que ſe placent les deux premières lettres que contiennent les archives des Uffizi. En voici le texte :

A Meſſire Anthoine de Médicis a Millan.

« Anthoine. Je feray end (*endemain?*) ycy & mercredy a Millan. Il eſt venu ycy ung homme qui m'a dit que Madame de Savoye eſt morte, dont je ſuis bien esbahy & fort deſplai-

(1) *Relations Diplomatiques, etc.*
(2) *Id.*

ſant. Je vous prie, renvoyés moy ung homme batant au devant de moy qui men ſache a dire la vérité. Et adieu.

« Eſcript a Haſti a mi de nuit, a vendredi xxviii^e d'oſt (*ſic*).

« Le voſtre,

« COMYNES. »

A M. Anthoine de Médicis a Millan.

« Anthoine. J'eſcris des lettres au Roy & vous prie que vous les envoyés a Lion & le pluſtoſt que vous pourrez, en cas que vous ſoyez ſeur de la mort de Madame de Savoye. Et autrement non. Et adieu Anthoine mon amy.

« A Palme (*Parme?*) le xxx d'aoſt.

« Le voſtre,

« COMYNES. »

La ducheſſe Yolande de Savoie, dont il eſt ici question, mourut le 29 août, quoique la nouvelle ſemble en être parvenue à Comynes dès le 28; mais la fin de cette princeſſe était depuis longtemps prévue. Il y avait, dans cet événement, de quoi intéreſſer Louis XI, & l'on conçoit que l'ambaſſadeur ait déſiré en informer promptement ſon maître. Tutrice de ſon fils Philibert I^er, Yolande avait diſputé victorieuſement la régence au roi de France & au duc de Bourgogne, en 1472. D'abord alliée de Charles-le-Téméraire, elle avait été enlevée traîtreuſement par

lui après la défaite de Morat; puis les désastres de la Bourgogne l'avaient rendue à la liberté en 1477. Elle avait, la même année, conclu un traité d'alliance avec la Suisse, mais laissait, en 1478, son fils encore mineur. Louis XI cherchait à profiter des troubles du pays pour réunir la Savoie à la France; il l'essaya un peu plus tard, & Comynes devint l'un de ses instruments. En 1482, il commandait, à Mâcon, un corps de troupes destiné à s'emparer de la Bresse (1).

Le correspondant de Comynes, Antoine de Médicis, était un membre d'une autre branche de cette grande famille. Il remplit, en divers lieux, les fonctions d'agent diplomatique. En 1499, après la chute de Pierre, il fut commissaire de la république à Montepulciano. Les Médicis aimaient à employer, dans les grandes affaires, leurs parents, même éloignés. Ils y trouvaient plus de sécurité.

Pendant son séjour auprès de Laurent-le-Magnifique, Comynes avait noué avec lui des relations d'amitié assez étroites pour se charger de devenir le solliciteur des grâces qu'on lui demandait. Louis XI, paraît-il, employait aussi volontiers son intermédiaire. C'est ainsi que nous le voyons, en 1479, recommander deux chevaliers qui, après avoir servi en France & en Angleterre, allaient chercher fortune en Italie. Une pensée se présente à l'esprit quand on songe au caractère bien connu de Louis XI. Ces chevaliers, qui vont de cour en cour, ne sont-ils

(1) Guichenon, *Histoire des ducs de Savoie*, 30.

pas des surveillants chargés d'épier les actions des princes étrangers & de lui transmettre le résultat de leurs observations? Quoi qu'il en soit, c'est au nom du roi & des principaux seigneurs de France que Comynes introduit ses protégés auprès de Laurent-le-Magnifique. Lui-même se propose, à la fin de sa lettre, pour servir *de tres bon cœur* le Florentin en deçà des monts. Comynes résidait alors à Chinon, dont il était capitaine. La date de l'envoi nous est attestée par la note suivante mise en italien sur la marge: *ricev,[ta]*, 20 *ap.[le]* 1479. La signature seule est de la main de Comynes.

A Monseigneur Laurens de Médicis.

« *Seigneur Laurens.* Je me recommande a vous, tant comme je puis. Vous savez que dernièrement, moy estant a Florence, aryva ung homme, lequel apporta letres du Roy & de Monseigneur de Bourbon & de plusieurs aultres grans Seigneurs & Dames de France, en vous recommendant tant & si affectueusement, qui leur estoit possible, ung nommé Messire Grégoire Vanizon, chevalier, seigneur de Courtisolles (*Courthéson?*); sy vous le recommanday ainsy que le Roy & les aultres Seigneurs & Dames escrivoient, & de présent est venu ung des gens dudit Seigneur devers le Roy, & ad ce que j'entens, cest pour plusieurs grans affaires du Roy, dont le Roy m'a chargé par trois ou quatre fois vous escrire de sa part, qui vous requiert & prie, que vous vous veulliez tellement emploier envers la Seigneurie, que ledit chevallier ayt quelque bon & honnourable parti selon l'estat d'un tel Seigneur, & ausy de son cousin nommé Vallevant, lequel le Roy a nourry & les ayme fort tous deux; & luy ferez ung

treſſingulier & aggréable plaiſir, ainſy que ſcet votre homme Janet Ballerin, qui eſt de par deſa. Seigneur Lorens, de ma part, comme votre bon fils & eſpécial amy; je vous conſeillie & conforte, & prie que les veulliez faire recepvoir a vos ſouldes, car je ſçay bien que ferez grant plaiſir au Roy & encore biaucop plus grant que je ne vous en eſcrips, car le Roy veult, & lui commanda qui ſe tiraſt devers vous, & auſy vous aſure que avez ung treſnotable chevallier en votre ſervice, & aux parties de Ingleterre, & de par deſa eſt merveilleuſement renommé, ſy ne vous eſcrips aultre choſe; ſy non que ſe y vous plait riens, que je puiſſe de par deſa, je l'acompliray de tres bon cœur. Au plaiſir de Dieu, Seigneur Laurens, auquel je prie qui vous doint ce que déſirez.

« Eſcript a Chinon le xi^e^ jour de Mars.

« Le plus que tout votre

« COMYNES. »

L'ambaſſade de François Gaddi vint donner à Comynes l'occaſion d'exécuter ſes promeſſes. La paix de 1480 n'avait pas terminé les débats de l'Italie : les nouveaux alliés n'étaient pas d'accord ſur la manière de tenir leurs engagements. Le roi de Naples ne voulait point reſtituer à la République certains lieux fortifiés dont elle avait été dépouillée pendant la guerre, & les Florentins, de leur côté, cherchaient à conclure une ligue où entrerait le roi de France, & qui leur ſervît de garantie contre de nouvelles attaques. Cette négociation, qui réuſſit, fut conduite par François Gaddi, aidé de Comynes, dont nous avons deux lettres relatives, l'une à la première audience, l'autre

au congé de l'ambaſſadeur. La première, tout entière de la main du ſeigneur d'Argenton, eſt gâtée par l'humidité, & lacérée en pluſieurs endroits. On ne peut lire de quel lieu elle eſt datée. Elle porte le 25 mars, probablement en 1481, puiſque la commiſſion donnée à Gaddi eſt de décembre 1480. Du reſte, lût-on même 1480 ſur la lettre, il faudrait entendre 1481; car, du temps de Comynes, l'année ſe comptait encore juſqu'au 25 mars, qui en était le dernier jour. La ſeconde ne contient que deux lignes de la main de Comynes; mais la date en eſt fixée par la mention ſuivante, en italien, ſur la marge : *Ric.*ta *a di* 13 *dicemb.*, *Ris.*ta *a di* 24 *detto. Da mons. d'Argenton*, 1481. Elle a donc été écrite le 30 novembre de la même année.

Au Seigneur Lorens de Médicis.

« *Seigneur Lorens.* J'ai reſu unes lettres de vous par Franſisco Gady, qui m'a dit ſa créance bien au lons; oſſy le Roy ly a donné bonne audience & privée, & l'a trouvé ung treſſage & entendu homme, & en eſt bien fort content. Ledit Franſiſco vous eſcript ſur le tout bien........ Je vous prie que vous pleſe le croire comme a moy meſmes ce (*ſi*) vous eſcripvois ou diſois de........ ſe. Et a Dieu, Seigneur Lorens, a qui je prie, qui vous doinſt tout ſe que vous déſirez; au pléſir.

« Du. ...... ei, le xxv^e de Mars, de la main du

« Plus que tout votre

« COMYNES. »

Au Seigneur Lorens de Médicis a Florence.

« *Seigneur Lorens* : Je me recommande à vous tant comme je puis. Aujourduy meſſ. Franciſco Gadi meſt venu dire qu'il avoit eu lettres pour s'en retourner a Florence, & m'a demandé conſeil comme il avoit à ſe governer pour demander ſon congié.

« Je lui ay demandé s'il avoit ſon commandement de la Seigneurie ou de vous. Il m'a dit que non, mais que François Saſſet le luy avoit eſcript en voſtre nom.

« Pourquoy il m'a ſemblé qu'il ne devoit point partir juſques a ce qu'il veiſt la concluſion que le Roy prendroit avec le prince de Tarente affin que le dit Seigneur ne proviſt ymaginacion que vous le leuſſiez d'icy, a poſte du Roy Ferrand, pour aucunes parolles qui ſe font dites de ceſte matière, vous adviſant que le Roy eſt auſſi content de la Seigneurie & de vous qu'il fuſt jamais, & ſi quelqu'un a donné a entendre a eulx ou a vous le contraire, je vous aſſeure qu'il vous a mal adverty & luy eſt ledit Franciſco bien fort agréable & entend les choſes de par deça mieulx que mil autres que vous y feuſſiez tenir.

« Et me ſemble que encores que je ne ſoye pas bien ſaige pour vous conſeiller que devez mectre paine de vous entretenir en l'amour du Roy, & que vous ne la devez point peu eſtimer ne les choſes de par deça, & encores que le chemin ſoit long decy la, ſi peult le Roy beaucoup par tout & plus par avanture qu'il ne ſemble a beaucoup de gens d'Ytaillie & ſi vous reſte tousjours bien propice en vos affaires & ſera pour le temps advenir ſi ainſi le fairés. Et a Dieu, Seigneur Lorens, a qui je prie qu'il vous doint ce que vous déſirez.

« A Chinon le xxx^e jour de novembre,

« Je vous uſſe eſcript de main meſme ſinon pour que vous ne ſuſſiez lire ma lettre (1).

« Le plus que tout voſtre

« COMYNES. »

(1) Ces dernieres lignes font de la main même de Comynes

A propos de la lettre ſuivante, qui est, ſur le même feuillet, traduite en italien, probablement par un des ſecrétaires du Magnifique, je haſarderai une conjecture. Elle eſt datée de Moulins. Ne pourrait-elle pas être de 1488, au moment où Comynes, alors dans cette ville, occupé à régler *les différends de la cour avec le duc Jean de Bourbon*, voyait (VII, I) *les petites gens mener noiſe des projets de la France & le ſavait par les ambaſſadeurs qui allaient à Rome, Florençe, Gennes, & ailleurs.* Il aura écrit, par un de ces ambaſſadeurs, à Laurent, pour l'avertir ; j'ajouterai pour s'en faire un appui. Préciſément à cette époque, & au ſujet de la négociation qu'il conduiſait, il éprouva une nouvelle diſgrâce. On trouvait qu'il était trop d'intelligence avec le duc d'Orléans & le duc de Bourbon. Et, en effet, le 24 mars 1488, un arrêt du Parlement de Paris confiſqua le tiers de ſes biens & l'exila de Paris. Les termes de ſa lettre ſont bien comprendre qu'il avait beſoin d'être ſoutenu, &, en échange *de ſon conſeil*, c'eſt-à-dire vraiſemblablement de ſa recommandation, il offre à Laurent ſes ſervices, dont il vante l'importance.

Au Seigneur Laurens de Médicis.

« *Seigneur Laurens.* Je me recomande a vous tant comme je puis. J'eſcrips aucunes choſes d'importance a Coſſme Saſſet leſqueus il vous fera ſçavoir. Ie vous prie que a diligence m'en faſſiez reſponſe & que man mandiez voſtre avis. Car en l'eſtat que ſon mes afferes, j'ay bien beſſoin de tel

confeil que le voftre. Toutes foys je ne fuis poin defpourveu d'amis, & fi vous me voulés amploier en riens, me trouverés toufiours voftre ferviteur. Priant à Dieu, feigneur Laurens, qu'il vous doint accomplir tout ce que vous deffirés.

« A Molins le IX^e de may.

« Le plus que tout voftre

» COMYNES. »

Suit la traduction italienne de la lettre précédente, faite fur le même feuillet, mais d'une autre main.

Signor Lorenzo io mi raccomando a voi tanto quanto poffo. Io fcrivo alchune cofe d'inportanza a Coximo Saxetti, le quali vi farà afapere. Io vi priego che con diligentia me ne facciate rifpofta, & che me ne mandiate l' avixo voftro, perche nell' effere che fono i fatti miei io ho ben bixogno di tal configlo, quale è il voftro : tuttavolta io non fono puuto fproveduto d'amici, & fe voi mi volete adoperare in qualche cofa, mi troverrete fempre voftro fervitore. Pregando Iddio, Signor Lorenzo, che vi dia quello defiderate.

A Molins a di VIIIj° *di maggio.*

Je crains que Laurent n'ait pas donné à fes agents des ordres affez précis en faveur de Comynes. Car, dès l'année fuivante, nous avons une lettre de lui affez trifte, où il fe plaint du peu d'aide qu'il a reçu des ferviteurs de la maifon de Médicis pendant fa prifon. Il a des querelles pour de l'argent où il voudrait bien voir intervenir Laurent. En revanche, il lui promet de furveiller ceux qui négocient en France. La date de cette lettre eft indiquée par cette note de la marge : *Ricev.^ta* 20 *fettembre* 1489. Elle eft accom-

pagnée d'une traduction italienne qui offre les particularités dont j'ai parlé plus haut, & qui peut avoir été faite sous les yeux de Comynes. La lettre françaife est toute de sa main :

Au Segneur Lorens de Médicis.

« *Segneur Lorens*. Je me recommande a vous tant comme je puis. Je vous avois escript touchant Tomas Portunary II mois a; mes vous n'avez pas eu les lettres, comme m'a mandé mon homme. Tres vollontiers juffe atendu en m'afurant ma dette. Mess. Aferito s'est mis a en nier une partie & a me volloir frauder de XIIII^c escus. Je vous prie avoir tous jours la matière pour recommandé. Mon homme est encore a Millan. Je ne fé s'il apointeront : à moy ne tiendra. S'il est pes (*paix*) avec le Roy des Romains, son fet en amendera. J'ay veu lettres de Franconfort du XX^e du mois pasé d'un de nous embasadeurs, qui afure l'avoir veu jurer, & a ste propre heure, ay eu lettres de court, qui n'en font nulle menfion. Sy en cy est, vous le farez avant avoir ste lettre. Je ne fé si en Bertangne l'afeteront (*accepteront*); il sont beaucoup gens mal d'acort.

« Cosme Safet vous ara de tout escript, lequel s'est tresfexactement conduit comme jay entendu, & a bonne renommée des gens qui le connoiffent. La ou je verois faute en vos serviteurs, je vous le manderois, car en cy le m'avez vous autres fois escript. Je ne les ai pas tous jours trouvés tous sages. Mes a mon avis y me craingoient plus que homme de de sa.

« J'ay eu en ma grant néceffité a fere de III cent escus estant en la prison; mes gens n'osoient emprunter de lieu qui vint a connoiffance & presoient les vostres pour les fournir; y mirent XV jours pour en fournir II cent. Au faillir vollus

avoir trois en IIII mille efcus fur fertain argent dont y me font refpondant pour monfeigneur du Bofage (*Dubouchage*), non oftant que en ay efcript fouvent n'ay peu tirer que III mille francs, que j'ay recepuits VIII jours fon, & en a duré la pourfuite IIII mois. Je fé bien qui n'ont pas tousjours argent, mes y veoient mon befoing, & qui me fafoit pis, je doutois que fte diffimulacion ne fe fift a l'apétit de ceux qui me veullent mal, car par tout mes biens eftoient embrouilliés. Toute fois je vous prie, que pour ceft heure n'en facez nul famblant, car je ne défire la malle grace de nul. Je nay eu le vis a nul de vous ferviteurs, non plus que a l'autre; mes feulement a vous, ou j'ay plus d'efpérance que en nulle autre perfonne qui vive. Je vous prie, que en efcrivant a vous gens a Lion, dites feullement fe mot, que en fe qui me touchera, qu'il y foient dilligents, & tousjours me pardonner, que fi ardiment vous efcrips, & vous prie ne leur en mander autre chofe, car tous jours trouve Franfois Saffet, mon amy.

« Le Roy & Madame (1), puis peu de jours, me donnent efpérance de mes afferes & aux prélats prins cant & moy ont donné liberté d'aller par tout & reftitué les penfions de leurs frers. De fes chofes n'ay jufques icy fet nulle pourfuite, mes en attenderay leur plefir; mes les presse des biens qui m'ont oftés & fet perdre, car d'autre eftat ni office n'ay nulle envie.

« Segneur Lorens, je vous fuplie avoir pour recommandé une matière dont n'a guères vous ay efcript, qui s'adrefe a Rome & me commandez voftre plefir, & vous me trouverez preft a y obéir, priant a Dieu, segneur Lorens, qui vous doinft tout fe que vous defirez. A Dreux, le v^e d'auft, de la main de

« Plus que tout voftre

« COMYNES. »

(1) M^me de Beaujeu.

Yhs.

Singnor Lorenzo. io mi rachomando a voi tanto chome io posso. Io vi havevo schripto tochante Tommaxo Portinari 2 mesi fa, ma voi non avete auto la lettera, come m' ha schripto el mio huomo. Molto volentieri arei aspettato asichurandomi della depta, ma Accierito s' è messo a negharne una parte, & a volermi fraldare di 1400 scudi. Io vi priegho avere sempre la materia per rachomandata. Il mio huomo è anchora a Milano. Io non so se e' s' achorderanno: da me non manchara. S' egl' è pace con il Re de' Romani el fatto suo ne amenderà. Io ho visto lettere da Franchoforte de' xx del mese paxato d' uno de' nostri Imbasciadori, che ciertificha averla veduta giurare. E in questo punto ho auto lettere di Chorte, che non ne fanno nessuna menzione. Se chosi è, voi lo saperete avanti la auta di qua. Io non so se in Berttangna la acciettaranno, e' sono assai giente & male d'accordo Choximo Saxetti vi harà di tutto schripto: el quale s' è saviamente condopto secondo ch' io ho inteso, & a buon nome dalle giente che lo chonoscono. dove io vedessi manchamento ne' vostri servidori ve ne avertirei perche così m' avete altra volta schripto. Io non gli ho sempre trovati tutti savi, ma ammio avixo e' mi temono più che huomo di di qua.

Io ho avuto in mia grande necessità affare di 300 scudi, istando in prigione, & e' mia non ardivano richiedere in luogho che venissi alluce. E richiesono i vostri per eser serviti; i quali penoron 15 giorni a servire di 200. Nello uscire volli avere 3 o 4 mila scudi sopra cierti danari che m' anno promesso per Monsingnor di Bucciagio: e non ostante che n' abbi schripto spesso non n' o potuti avere che 3000 franchi, i quali o avuti da 8 giorni in qua, che è quattro mesi che io gli chiesi. I' so bene che non anno sempre danari, ma e' vedevano il mio bisongnio. Avevo per peggio ch' io dubitavo che questa disimulazione non si facessi allo appetito di quegli che mi voglion male; perche per tutto i miei beni erano ingharbugliati. Tuttavolta io vi priegho, che per hora non ne facciate nessuna dimostrazione; perche io non desidero la mala grazia di persona. Io

non ho avuto l' ochio a nessuno de' vostri servidori, all' uno più che all' altro; ma solamente a voi, in che io ho più speranza, che in nessuna altra persona che viva. Prieghovi che schrivendo à vostri di Lione diciate solamente questa parola: che in quello che aparterrà a me sieno diligienti; e sempre mi perdonate se io vi schrivo arditamente, preghandovi il non farne loro altra dimostrazione, perche sempre ho trovato Francesco Saxetti mio amicho.

De mia affari il Re e Madama da pochi giorni in qua mi danno buona speranza; & ai prelati presi quando me anno dato la libertà d' andar per tutto, e ristituito le pensioni de' loro frategli. Di queste cose non ho infino a qui fatto alchuno prochaccio, ma ne aspettarò il loro piacere; ma il sollecito de' beni che e' m' anno tolti e fatti perdere perche d' altro stato nè d' altro uficio non mi churo.

Singnor Lorenzo io vi suplicho aver per rachomandato una materia della quale non è molto ch' io vi schrissi che s' adiriza a Roma: e chomandatemi il vostro piacere, che mi troverrete presto a hubbidirvi, preghando Iddio, che vi dia tutto quello che disiderate. Ischripta a Dreux addi 5 d' Aghosto della mano del

Più che tutto vostro,

COMINES.

Les deux dernières lettres, écrites après la mort de Laurent de Médicis, ont rapport à la descente de Charles VIII en Italie. M. Desjardins a déjà publié la première dans ses *Relations diplomatiques*. Je l'imprime de nouveau, d'abord pour la réunir aux autres qu'il a laissées de côté, & parce qu'elle me semble ne pouvoir s'en détacher, sans faire une lacune dans ce fragment de correspondance; en second lieu, parce que je crois avoir reproduit un texte un peu plus

exact pour ce qui concerne l'orthographe du manuscrit. Enfin, à la lettre qui était adressée à Laurent Spinelli, j'ajoute celle qui était destinée à Pierre de Médicis, & je regrette que M. Desjardins l'ait négligée dans son excellente publication. Elle est très-caractérisrique, non par les faits qu'elle contient, mais par le ton qui y règne, & peut-être marque mieux encore que la première les sentiments dont Comynes était animé envers le fils de son ancien ami.

On sait comment, après la mort de Laurent de Médicis, son fils Pierre, abandonnant la sage conduite tenue par son père, au lieu de conserver l'équilibre de l'Italie & l'amirié de la France, se livra tout entier aux Napolitains, & détermina, par cette politique, Ludovic le More à réveiller l'humeur conquérante de Charles VIII. Dans cette circonstance, Comynes devait être fort embarrassé; ses affections le portaient vers la maison de Médicis; la fausse politique de Charles VIII, si contraire à celle de Louis XI, qui *donnait les Génois au diable*, l'obligeait à s'opposer, dans les conseils du roi, au funeste projet de descendre en Italie. Mais Pierre de Médicis était loin de lui rendre la tâche facile. Sans prévoyance, sans résolurion, sans vues certaines, il se livrait tous les jours davantage aux Aragonais de Naples, par le moyen des Orsini, ses parents, & cherchait, par de vaines ambassades, à conjurer le ressentiment de Charles VIII, stimulé dans son entreprise par le Régent de Milan & les mécontents napolitains. Les dépêches de François della Casa,

de Lorenzo Spinelli & de Gentile Becchi témoignent de l'attitude de Comynes à la cour de France. Membre de la commiſſion des Cinq, chargée de traiter des affaires d'Italie, il était tout à la Toscane, ſervait d'introducteur aux députés, accueillait leurs réclamations, &, par intérêt ou par amour-propre, ſe faisait leur défenſeur. Mais ſa réputation d'habileté lui nuiſait; il pouvait peu de choſe. D'ailleurs, Pierre de Médicis ſuivait mal ſes conſeils, manquait avec lui de ménagements & d'égards. On lui promettait des préſents qui ne venaient pas. Il eſt probable qu'il ne put s'entendre avec Pierre Capponi, qu'il traite aſſez mal dans ſes *Mémoires*. Auſſi, au mois d'août 1494, dix-ſept jours avant le départ du roi, peu de temps avant que lui-même ne quittât la France pour ſe rendre à Veniſe, où il était au mois de ſeptembre, laiſſe-t-il échapper deux lettres éloquentes & indignées, violentes récriminations, adreſſées à Laurent Spinelli, agent des Médicis à Lyon, & à Pierre de Médicis. Les voici toutes deux :

A Laurens Spinelly.

« Laurens, je me recommande à vous tant comme je puis. Vous ſavez que a l'eure de voſtre partement de Lyon vous & Coſme m'avez eſcript, me priant, que ſi je venoie en court que miſſe peine de donner a entendre au Roy & a Meſſeigneurs qui ſont au pres de luy le contraire des charges que lon donnoit contre vérité alla Seignourie de Florence & au ſeigneur Pierre de Médicis : en paſſant a Lyon ay ſceu comment vous m'avez eſcript puis naguères & que les lettres

étoient allees a Paris, lesquelles je n'ay point eues, & que vous seul devés estre de retour a ceste heure a Chambéry.

« Pourquoy, tant pour satisfaire a vostre requeste que pour faire service audit seigneur Pierre de Médicis ay mis peine desque suis arrivé ycy de savoir la verité dont procedoit ce grant mescontentement, que le Roy avoit contre luy & en ay parlé aux principaulx. Tous disent generallement & encoures d'aucuns qui vouldroient faire plaisir a vostre maison, que en toutes assemblées & en tous lieux ledit seigneur Pierre s'est montré vray parcial pour le Roy Alphons, & qu'il a fait recevoir son armée de mer dedans le port de Pise & de la sont partis pour venir commancer la guerre en Ryv^re^ (*rivière*) de Gennes. Aussy m'a esté parlé du reffus que entre vous avez fait de prester argent, quant en avez esté requis, & que lon vous voulloit bailler bonnes seuretés & prousfit, & que en brefs termes eussiez esté paiez & que Gennevoys (*Génois*) n'ont pas fait ainsi. J'ay fait responce pour vostre excuse, que en général ne leussiez iamais fait, & que d'autres princes vous eussent peu contraindre a faire le semblable. Mais que en particulier je créoys qu'on eust trouvé argent avecques entre vous au moins quelque somme raisonnable.

« Il m'a esté respondu que autres fois Florentins ont presté deux cens mille ducas contans au roy Ferrand & payé cinquante mille ducas tous les ans comme par tribut. Cest article ay je tins comme rapport fait contre vérité & l'ay excusé à ceulx a qui il auoit esté dit: « Disant que de tribut jamais ne l'eussiés payé & que si Florentins paioient aucun argent par années qu'il falloit que ce feust pour quelque entretenement de gens d'armes a l'eure qu'ils estoient ses alliés. » D'autres plusieurs choses m'ont esté dictes que je passe pour briefveté.

« Et pour fin de ma lettre j'ay prié aucuns personnaiges & en bon lieu, que ceste hayne voulsist repouser sans adjouster plus grant foy aux rapports, ni faire nulle rigueur

jusques a ce que plus amplement le Roy feust informé de vos excuses, & que après ce coup ne m'en empeschero͏̃e plus si je vous veoye gens obstinés. Et me semble bien que si ladite seignorie de Florence se vouloit declarer franchement pour le Roy & que le seigneur Pierre en feust moien qu'ils seroient receus en plus faveur & amytié avecques luy qu'ils ne feurent jamais avecques le feu Roy Loys a qui Dieu pardoint. Et ne fault point craindre que a l'appetit de mil ennemys qu'ils eussent le Roy feist chose dont ils se deussent douloir : & seroient les choses mieulx entendues que jamais. Et si n'entend point qu'ils feissent nulle déclaration jusques a ce qu'ils veissent leure propice.

« Si vous vous mectez en dissimulacions, les rapports & les malveillances croytront chacun jour; aussi vous véez bien qu'il n'en est plus temps. Je ne scay que je deviendray au partement du Roy qui sera brief. Et pour ce si vous me voullez respondre faictes le diligentement. J'escripts troys lignes au seigneur Pierre, & remectz la créance sur vos lettres. Vous savez que je luy vouldroye faire service & a toute sa maison. En priant Dieu, Laurens, que vous doint accomplissement de tout ce que vous désirés. Escript à Vienne, le VI^e jour du mois d'aoust.

« Le tout vostre

PH^es DE COMYNES. »

Au Seigneur Pierre de Médicis.

« *Seigneur Pierre.* Je me recommande a vous tant comme je puis, pour ce que a leure que vos gens partirent de Lyon ils me escriptvirent me priant que si je venoye ycy en court, que je voulsisse aider a adolsir les choses qui étoient mal

entendues céans, & lon vous trouveroit tousjours bon serviteur & amy du Roy.

« Je foys responce a Laurens Spinelli au contenu de leurs dites lettres pour ce que l'on m'a dit a Lyon en passant qu'il est retourné a Chambéry, & luy escripts qu'il me face briefue responce pour ce que je ne scay quel chemin je prandray au party que le Roy fera d'icy & pour le temps que je y serai m'emploieray voulentiers a vous faire quelque service. Et ne convindray a dire ce que m'escriprez a personne du monde, esperant que vos envois & vos parolles seront semblables. Toutesfois il est force que chacun congnoisse ses amis par effect & en bref. Et si je estoie party a l'eure tirant en France, si ranvoyeray je les lettres en telles mains que le Roy les pourra veoir & entendre, & Messeigneurs d'auprès de luy; toutesfois jespere estre encoures la ou sera le Roy, m'ouffrant tousjours vous servir en ce que il sera possible. En priant Dieu, seigneur Pierre, que vous doint ce que désirés. Escript a Vienne ce VI^{e} jour d'aoust.

« Le plus que tout vostre,

PH^{es} DE COMYNES. »

Laurent Spinelli était le directeur de la banque des Médicis à Lyon; Comynes en parle au livre VII, chap. x de ses *Mémoires*, & l'appelle *un homme de bien en son estat & assez nourry en France*. M. Desjardins dit, dans les *Relations diplomatiques*, que la lettre porte, par erreur, sur la suscription, *Laurent de Médicis*. Il y a plus de trois ans que j'ai vu & copié cette lettre. Le premier volume de l'excellent recueil de M. Desjardins avait à peine paru, & je ne le connaissais pas encore moi-même. Pourtant je ne trouve dans mes

fouvenirs ni dans mes papiers aucune trace de cette inadvertance. Quoi qu'il en foit, il n'y a aucune héfitation, & c'eft bien de Spinelli qu'il s'agit.

La première de ces lettres eft toute politique; c'eft un récit des faits, où fe dévoile la conduite imprudente de Pierre, & où fe montre comment on pouvait apaifer Charles VIII. Un trait eft bien fâcheux dans cette correfpondance, c'eft cette préoccupation continuelle de l'argent chez les princes & chez leurs miniftres. Avec de l'argent Pierre eût peut-être pu donner aux événements un autre cours. La feconde lettre eft plus dure dans fes termes. Comynes voudrait *faire fervice à la maifon* de Médicis. Il le dit ici comme dans fes *Mémoires*. Mais le politique confeiller de Louis XI femble fe laffer de ces imprudents, qui perdent & gâtent tout par leur légèreté. Dans la partie de fes *Mémoires* qui traite de fon ambaffade à Venife, il nous fait de Pierre de Médicis un portrait peu flatté, & dont les traits commençaient peut-être à fe fixer dans fon efprit dès l'époque où il écrit la lettre ci-deffus. Enfin, à quoi font allufion ces mots : *efpérant que vos envois & vos parolles feront femblables ?* Eft-ce à quelque penfion faite par les Médicis à Comynes ? Cette menace d'envoyer les lettres au roi, eft-ce une mife en demeure pour le directeur de la République Florentine de s'exécuter à bref délai ? Il ferait difficile de le prouver ; mais le caractère du fire d'Argenton autorife malheureufement cette fuppofition.

Encore une obfervation à propos de ces lettres. Quand Comynes raconte fon ambaffade à Venife,

on trouve ces mots dans ſon texte, du moins dans celui de Petitot, le ſeul que j'aie actuellement à ma diſpoſition : « *J'eſtois à Veniſe, & par l'ambaſſadeur florentin étant là, je ſceus ces nouvelles qui bien me depleurent, car j'avois aymé le père, & s'il m'euſt voulu croyre, il ne lui fuſt point ainſi méſadvenu; car ſur l'heure que j'arrivay à Veniſe, lui écrivis & offris appointer; car j'en avois le pouvoir de bouche du ſéneſchal de Beaucaire & du général; mais il me reſpondit comme par moquerie par le moyen du ſire Pierre que j'ai nommé ailleurs.* » (VII, 10.)

Les deux lettres que je donne ici ne ſont-elles pas précisément celles dont il eſt queſtion par ce terme *lui écrivis? Les perſonnages de bon lieu* dont parle Comynes dans ſa lettre ſeraient alors le *ſeneſchal & le général* cités dans les *Mémoires*. Mais les lettres ſont adreſſées de Vienne, & la date ne laiſſe d'ailleurs d'ouverture à aucun doute. On peut répondre à l'objection que les archives de Florence ne contiennent pas de lettres de Veniſe, & il n'y a pas de raison pour qu'elles n'aient pas été conſervées comme toutes celles que je publie. En ſecond lieu, pourquoi Pierre de Médicis aurait-il répondu à Comynes à Veniſe par le moyen de Pierre Capponi, déſigné dans les *Mémoires* ſous le nom de *ſire Pierre*, qui était à Florence en même temps que Comynes arrivait à Veniſe, & qui déjà ſe mettait à la tête du parti oppoſé aux Médicis. Au contraire, Pierre Capponi, en 1494, était ambaſſadeur en France & négociait vainement en faveur des Médicis. Dans ſa vie, écrite par Vincenzio

Acciaiuoli, on trouve que jufqu'à la fin Pierre de Médicis lui faifait reprocher de parler despréparatifs de Charles VIII fur *des fondements trop légers*.

N'y a-t-il pas là du rapport avec le terme de *moquerie* employé par Comynes, & Pierre de Médicis n'aura-t-il pas chargé Pierre Capponi de répondre à Comynes, comme il lui répondait à lui-même? Refte le mot de Venife qu'il eft difficile d'expliquer. Mais ici je propoferais de lire Vienne dans le fecond cas. On fait avec quelle facilité dans la lecture des manufcrits un mot peut fe prendre pour un autre, & peut-être cette difcuffion fervirait-elle à rappeler l'attention fur les manufcrits originaux de Comynes, & à émender le texte? En tout cas, ces neuf lettres nous mettent fous les yeux les relations du célèbre auteur des *Mémoires* avec les Médicis; elles confirment ce qu'il en dit lui-même dans fon livre, & à ce titre ne manquent pas d'intérêt.

Malgré des lacunes évidentes, elles nous le font voir pendant fon ambaffade, attentif aux affaires d'Italie & nouant les relations dont il profitera plus tard. Nous fommes au courant de fes fentiments avant & pendant fa difgrâce; enfin, nous avons la dernière, vraifemblablement, de fes lettres, celle où il rompt avec ceux qu'il a fervis, au moment où ils fe ruinent. Comynes, toutefois, revit & accueillit bien Pierre de Médicis à Venife. Y eut-il entre eux quelque correfpondance nouvelle échangée? Je ne le penfe pas. Mais il ferait curieux de le rechercher dans les archives vénitiennes, &, à défaut de fragments de

ce genre, il me paraît impoſſible qu'on n'y trouve pas des renſeignements ſur le ſéjour de Comynes à Veniſe & des traces de ſes rapports avec les chefs habiles de l'ariſtocratie vénitienne. C'eſt un ſoin que je recommande à ceux que leurs travaux conduiront à Veniſe. Pour moi, ſi les nouvelles études que j'ai entrepriſes en Toſcane me faiſaient connaître d'autres pièces de la main du politique conſeiller, je m'empreſſerais de les livrer de nouveau à la publicité.

E. BENOIST,
docteur ès lettres.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LETTERE SEI

DI

LUCIANO SCARABELLI

DEPUTATO

AL SENATORE MATTEUCCI

COLLA RISPOSTA DEL SENATORE

Edizione Seconda dall'INDIPENDENTE.

~~Prezzo una lira italiana.~~

MILANO

STABILIMENTO CIVELLI

1864.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LETTERE SEI

DI

LUCIANO SCARABELLI

DEPUTATO

AL SENATORE MATTEUCCI

COLLA RISPOSTA DEL SENATORE

Edizione Seconda dall' INDIPENDENTE.

MILANO
STABILIMENTO CIVELLI
1864.

AL SENATORE MATTEUCCI

Illustre Senatore!

I.

Ricevo dalla vostra cortesia l'esemplare delle vostre *Lettere Tre* al marchese Gino Capponi estratto dalla *Rivista da' Comuni italiani.* Dappoichè foste sì leale da asserire a me stesso che il tempo corso dal vostro Ministero vi ha più insegnato che non quello del Ministero stesso, io sono stato di quelli, e sono, che desidero che torniate colà e facciate quello che non faceste e nessuno fece, e bisogna pur fare: rivoluzione, rivoluzione; cose nuove, uomini nuovi.

Ma perchè non sia io creduto, come qualche pietoso mascalzone vorrebbe pure che si credesse; ch'io tanto auguri o tanto solleciti per antipatie personali verso coloro che non permisero mai ch'io potessi, nonchè operare (per timore di essere soverchiati), essere udito, protesto qui ciò che sapete in vostro privato voi: Ch'io tempesto sin dal 1839 per la redenzione delle scuole, e per l'allevamento di generazioni degne della nostra gran patria. Più di cento effemeridi italiane da quel tempo a quello d'oggi sono testimonii parlanti di questo mio officio, l'ignorarlo è condanna degli accusanti. Vero è che quelle idee prima trascurate come d'uomo giovane, poi derise come di mal pensante, indi persegnitate come scandalose alle polizie assolutiste, furono punite nel loro autore nel regno della libertà da ministri ignoranti aggirati da più ignoranti loro commessi: ma la luce si fa, il grido, anzi lo strido, di tutta Italia, contro le scuole quali le abbiamo, peggiori delle passate le quali almeno lasciavano intatto il criterio, e le stesse vostre ansie di portar rimedii ai mali, sono premio consolatore d'ogni mia fatica, e sollievo felice d'ogni vituperio e d'ogni ferocia spinta da quella gente malnata e peggio cresciuta contro ogni coraggioso predicatore del bene.

Or dunque non nuovo nomo, ma antico, opera non nuova metto fuori, ma proseguo l'antica, della quale non fui interruttore mai, sebbene quella gentaglia si sbracciasse a impedire che il suono della mia voce si diffondesse e, diffuso, rimanessero credibili le mie asserzioni e le mie dimostrazioni. E perocchè a molti de' vostri pensieri i miei si accostano sebbene siano assai più assoluti e ricisi, vi dirò quanti e quali se ne germinassero nella mente mia alla lettura delle vostre *Lettere Tre*.

Subito il nel principio della prima, lamentate la mancanza d'una statistica scolastica, non potuta compiersi dai vostri anteccessori, nè dai vostri successori, nè dalla Commissione d'inchiesta, sebbene le statistiche sono base essenziale di ogni riforma legislativa. Ditemi un po', credete voi che se Gioia Melchiorre non si fosse presentato al Governo del Re napoleonico a Milano, il Governo del Vicerè avrebbe scelto lui alla statistica del Regno? Impacciati tutti, disse egli: faccio io, io so fare. Ebbe torto di volere essere attore universale e perciò poco fece; ma di quel fare fu maestro a tutti, e più innanzi che tutti i passati d'Europa. Che ha fatto il Governo piemontese? Che ha fatto l'italiano? Hanno respinto non chi si è fatto innanzi andace, ma chi modesto accennava di farsi innanzi. Oytana una sera parlava con me di un progetto d'Istituzione di statistica generale a cui tutto dovea versarsi, e da cui tutti attingere tutto; quando sentì che non volevo lavorare sotto coperta, ma con titolo e facoltà autorevole, senza cui nulla può farsi, mi guardò brusco in viso, e mi voltò le spalle! E intanto? Intanto, non ostante i chiamati o gl'insediati, statistica non c'è, si sciupa denaro a fondarne tre; e per l'istruzione, voi dite quello che dite. Molti giornali esistono in Piemonte che hanno critiche solenni alle statistiche date da quel Ministero: era l'autore io, quindi non accettabili, e non accettate. Ma di chi il male? De' ministri intestatisi a volersi servire degli ignoranti. Gl'ignoranti inciampano ad ogni passo, trovano ostacoli dappertutto: a lavori di quella fatta vuolsi una testa intelligente e fornita di studii, la quale sappia scegliere chi lo deve servire e conosca di punto in bianco la bontà e veridicità de' lavori e sappia trovar modo segreto di verificarla, indi facoltà di punire chi non fa, o fa male di proposito, licenziare chi non sa. Volete sapere che cosa rispose Cordova Ministro del Commercio a me che indicavo quello che far si dovea e che avrei fatto per piantare e allevare una Direzione generale di statistica? — Non sarebbe possibile che gl'impiegati stessero in accordo con voi. — E gli fo l'onore di confermargli la poco lusinghiera sentenza data, com'egli aggiungeva, *dopo avere interpellati i suoi officiali!* E intanto? Si tenga l'impianto costoso e poco fruttifero, illogico, e

confuso perchè non vada chi fa professione di critica, di logica, d'ampiezza d'idee, di ordinamenti producitori, e di ammettere a tali servigi tutt'altra gente che quella che vi è. Mi rallegro col signor Cordova, e col suo amore alla scienza e a chi la coltiva.

Che fareste voi dunque per aver la statistica richiesta in marzo 1863 dal deputato Fiorenzi e da me istantemente e in avvisato disegno domandata, possibilissima ad aversi in un mese, notate bene IN UN MESE! e non potuta aversi in 16 anni da tanti sublimi ingegni di quel famoso Ministero? È il caso delle scuole che andarono male, vanno male, e finchè non si cambii la macchina, e non si stritoli la vecchia, andranno arcimale. Bisogna essere molto ingenui per credere che dopo tanti anni, e tante prove, riusciti a nulla, quei cari colonnelli possano una volta diventar sapienti, abili e salvatori. Voi dite, *disgraziatamente manchiamo:* ebbene eliminiamo le cause della disgrazia, anzi delle disgrazie tante, e accesa la lanterna cerchiamo chi far sappia, invitiamo chi sa a presentarsi, non precipitiamo le scelte, non ci fidiamo delle lodi, delle commendatizie, e troveremo i pochi ma buoni che facciano e presto facciano.

Sapete perchè non si è mai data, nè mai si è trovato facile ad ottenere una tale statistica della istruzione? perchè la sua compilazione fatta con lealtà e gettata in piazza provocherebbe, colla manifestazione del putridume che esiste e si tiene coperto, una insurrezione generale nel paese, e tutte le ruote della gran macchina che finora lavorò questo, di che l'Italia dolorosa si lamenta, andrebbero in briciole. Oh! capirete che finchè chi ha da far la statistica qual la volete voi, e tutti i galantuomini, è il custode di quei documenti tanto a sè pericolosi, non si avrà mai. M'aspetto qualche mostruosità come ai tempi di Fava, che non mi perdonò mai più la censura giusta, e fu premiato con un posto al Consiglio di Stato, ma quello che si può fare? Non mai!

Ma voi vi siete ingegnato a raccogliere numeri e avete fabbricato alcuni pensieri. Io vi seguirò fedele, e ve ne dirò il mio avviso.

31 gennaio 1864.

II.

Le cifre dell'istruzione popolare che voi presentate sono certamente spaventevoli. Dell'Alta Italia sopra mille maschi sono 461 analfabeti, e sopra mille femmine, 574 analfabete; della Mezzana, 641 di maschi e 750 di femmine; della Bassa 835 di maschi e 938, di femmine. Ma queste cifre che cosa mostrano? L'effetto di una cura atroce de' governi passati in tenere ignoranti i popoli Nel 1850

il Piemonte colla Liguria ogni mille maschi aveva 582 illiterati; ogni mille femmine, 749. In dodici anni la diminuzione è stata solenne per le femmine, ma non raggnardevole pei maschi; e se voi aveste dato i ragguagli distinti fra Piemonte e Lombardia, sarei sicuro di mostrarvi che, fra le cagioni molte, una principalissima ha influito a far procedere più innanzi la Lombardia al Piemonte. Quella cagione è stato il mezzo d'abbrutimento delle masse delle provincie meridionali d'Italia, ma tolto via quel mezzo, l'ignoranza si fugherà. Il mezzo è la privazione di strade. Dove molte strade erano, ivi l'istruzione avanzò; dove si fanno, avanza. L'Austria che voleva pure cavar tesori dalla Lombardia, si sollecitava per tutto il suo ben essere materiale; perseguitava il pensiero e la parola, ma non l'alfabeto: il mondo dovea vedere molte scuole perchè laudasse l'amicizia sua alla luce; impediva che la luce limpida fosse, e abborrivala, i lontani giudicavan dal numero delle scuole, l'istruzione del popolo; così come fanno i forestieri che visitano oggi l'Italia con grande contentezza de' nostri provveditori e de' nostri ispettori, che non lasciando insegnare additano il moltiplicarsi delle scuole e degli scolari per fare l'elogio delle cure loro, quasi che senza loro scuole non sarebbero sorte. Ma di questo vi parlerò altra volta.

Voi asserite che in Lombardia e Piemonte dei ragazzi dai 5 ai 12 anni frequentano le scuole quattro quinti; un quinto solo nella Mezzana Italia; un solo ottavo nell'Italia Bassa. Poi mi dite che nell'Alta Italia si ha un alunno ogni 11 abitanti: ciò sarà in Lombardia, ma non vel consente il Correnti, padrone di tutte le statistiche de' Ministeri, egli ne fa uno ogni 13. Quanto poi al Piemonte mi permetterete di dubitarne ancor più, se in Liguria dov'è la gran potenza ispettoriale de' nostri barbassori non n'è che uno ogni 17; e io la so lunga in questi affari, e non per nulla, il 10 di marzo 1863, chiesi la statistica personale de' maestri come la chiesi, e il ministro non ha dato. Progressivamente l'Emilia secondo le vostre cifre avrebbe uno scolaro ogni 33 abitanti, e in questo concordate col Correnti; ogni 56 le Marche, Umbria e Toscana, di che il Correnti afferma che è uno ogni 45; il quale assegna uno ogni 61 in vece del vostro 66 al Napolitano; e dà uno ogni 116 in cambio del vostro uno ogni 108 alla Sicilia. Contrappongo a codeste cifre queste altre. La Lombardia ha un chilometro di strade (escludo sempre le ferrate) ogni 107 ettari di territorio; l'Italia Centrale uno ogni 165; la Bassa Italia uno ogni 798! E di questa Bassa Italia il Napoletano ha un chilometro di strade ogni 762 ettari di territorio! il Siciliano uno ogni 972!!

Vi farei maggiori distinzioni se i nostri sapientissimi statisti sapessero dar fuori i loro lavori con previdenza e cognizione de' le-

gami che le materie diverse economiche hanno fra loro, e se il lavoro delle varie officine fosse condotto da testa unica, sapiente o direttrice. Ma per codesto bisogna disfare, e disfare non vuolsi, e già v'ho detto che cosa rispose Cordova a me. Alla mancanza di strade è unita e consegnente la mancanza di ponti: ditemi or voi, come si possano le genti muovere, e a che si farebbero le scuole?

Voi vi preoccupate del che abbia ad essere quando l'istruzione pubblica sia affidata alle Provincie e ai Comuni dove l'ignoranza abbonda, e, amantissimo di libertà colla scienza, tremate della libertà coll'ignoranza. Io ho questo pensiero che sì come si attende con alacrità al procurare i mezzi materiali per accrescere la pubblica ricchezza, non si potendo aver nulla senza istruzione, la necessità indurrà tutti a provvedere di scuole le proprie terre.

La stampa pubblica (anche in mano a cui è) c'è per nulla? V'inquietate che da noi tanto poco si spende, mentre altrove si spende tanto! ma colà il popolo è in balla di chi ha suo interesse che sia educato in quel modo che giova a lui; fra noi il popolo si va educando pel proprio bisogno.

Colà le nazioni da gran tempo sono composte e già sono provvedute dei maggiori mezzi di comunicazione stradale, di moltissime industrie che sono mezzi lati del vivere, d'immense preparazioni a lavori importanti ai quali non basta più la meccanica delle braccia e delle gambe, ma si richiede la dinamica dell'intelletto. Noi che abbiamo, che siamo? Ieri improvviso si unirono famiglie d'uno stesso sangue, ma che quasi non si conoscevano, quali ricche e quali povere, quali colte e quali incolte; nè però fra loro è mezzo di visitarsi finitime, e rari sono i contatti, i cambii, i contratti onde intendersi, conoscersi, aiutarsi. L'ignorante non conosce nulla del saputo, ma quando ne vede inarca le ciglia; porta quieto i disagi, ma quando vede e giudica gli agi, si accorge del suo patire e desidera che minuisca e che cessi.

Strade, adunque, strade e non temete che i popoli aborriscano per grettezze dall'istruzione. Le cifre che io vi dò sono ben più eloquenti delle vostre, perchè recano l'ostacolo che va tolto via onde la istruzione avanzi. Santa campagna contra l'ignoranza, voi scrivevate ai Congregati in Rimini. Accettato! e punto primo, mezzi di comunicazione. Io sono con voi quando idolatrate il lasciar fare, non sono con voi quando temete che non si farà, argomentando il futuro dal presente. Un governo savio, pietoso, amico, non deve egli venire a fare pel continuo timore che non si sappia fare, ma lasciar fare.

Voi dite: Il Governo solo ha in mano i mezzi per indirizzare sapientemente l'iniziativa che nasce nel paese. Non sono di quest'av-

viso riguardo al *sapientemente*, perchè la sapienza nelle condizioni nostre è nelle individualità e ciascuna Provincia e ciascuu grosso Comune sa di sè mille volte più che il Governo. Ma del rimanente usi i suoi mezzi che di vero son molti a spianare la strada a chi vuol fare, a chi ha a fare, o toglier via gli ostacoli. Benissimo fece a chiedere ciò che chiese al Parlamento per le vie ferrate; benissimo fece ad invocare i tanti milioni da soccorrere ai Comuni per le vie carrettiere e i ponti, gli argini, ecc.; benissimo fece o farà tante altre cose le quali mirano a lasciare agio e grand'agio alle libere speculazioni dell'industria agricola e della manifatturiera. Come libere queste, libera quella dell'istruzione. Voi stesso ai Congregati diceste cho non c'è fra i pratici di cose scolastiche, e che abbia sentimento de'nostri bisogni, che non riconosca dove sta il male e dove la via per iniziare il bene. Ora se le cose nostre vanno sì male (e vanno malissimo e ne gridan tutti) e sono condotte dalla *sapienza* del governo, bisognerà pur concedere che il governo ignora quello che sanno i corpi politici quali individui, e che è da lasciare a loro, e non al governo, l'indirizzo della loro propria iniziativa. L'iniziativa deve averla chi sa quale e dove sia la via.

Gli esempi dell'Inghilterra ho già detto che non possono adattarsi a questa novissima e in tutte le sue parti diversissima Italia, ma se cosa alcuna potesse accettarsi è nella pratica dell'istruzione, la quale, non dall'Inghilterra soltanto, ma da qualunque nazione come necessità comune sarà accettata.

Voi dite: Le statistiche della condizione literata del nostro popolo evidentemente provano essere oggi più che mai necessaria l'ingerenza dello Stato nell'indirizzare e incoraggiare l'impulso che si sveglia ne'comuni, nel regolare l'ingerenza in grado diverso secondo le varie popolazioni e così ordinarla che vada poi diminuendo man mano che frutti, sì che finisca e possa darsi affatto alle autorità locali.

Nella prossima lettera io sarò lieto di esprimervi in che io mi accosti a questa opinione, e in che mi discosti; ma sin d'ora potete essere certo che la condizione presente che tutti lamentano è opera del Governo, egli dev'essere scaricato di tutta quella che impacci, e se non è, la conseguenza cho deducete non può essere rigorosamente logica, ma perchè il regionarne è lunghetto, chiudo questa lettera, e me ne rimetto alla prossima settimana.

9 febbraio.

III.

Voi sapete, punto non dubito, che la parte intellettuale della umanità non è malleabile nè coercibile come la materia. Quindi mi permetterete che io risoluto vi dica non essere vero che l'iniziativa, che i paesi stanchi dall'oppressione nella bruttura dell'ignoranza hanno preso per ispargere istruzione alle popolazioni, sia senza esperienza, e senza cognizione vera de' metodi. D'esperienza ne hanno tanta che domandano scuole, di cognizione de' metodi pur tanta che non c' è galantuomo infarinato di lettera che non gridi maledizione alla maledizione dei metodi passati per Lombardia dall'Austria in Piemonte, e di quivi gettati a furia e a forza nel resto d'Italia. So che in alcuni luoghi non valse furia, nè forza, e rimase intatto il buon senso ch'è il metodo dei metodi, e voi troppo presto, mi penso, correte a dare di ciò d' inesperienza e d'ignoranza titoli indegni alla nazione. E che? L'esperienza e la sapienza staranno solo di casa in quei cervelli di panata, che girano, aggirano, raggirano la pubblica istruzione tormentando maestri e Comuni, e facendo castrare e inacquare le intelligenze nel loro primissimo sviluppo? Eh via l'Italia non è isterilita; non è vero che non si sappia da lei quello che si sa da altre nazioni; anche là è la parte superficiale che sa, ma il fondo, la massa è come da noi. Il vero è che una volontà buona circondata da volontà ignoranti ha creato una macchina che ha soffocato dappertutto il buon senso, ha perseguitato chi osò parlare, discacciò chi osò farsi innanzi a dimostrare i danni dell'opera; e i savii visto l'andazzo si trassero da parte in silenzio e dispettosi, persuasi che un dì o l'altro avverrà una ribellione generale, unico rimedio al trionfo del vero dove s' insulta la ragione.

Come potete asserire voi ciò che tutti asseriscono: Che tutto va male, che è una Babilonia, che il danno è immenso, che bisogna riparare, e insieme ci offerite a medico l'autor de' mali, e a medicine i cari metodi di questi ignorantoni superbissimi e sfrontati degni della scopa e della gogna? Come potete voi rispettare la libertà e l'ingerenza locale, e dare al solo Governo che ha voluto e vuole que' medici e quelle medicine, l'indirizzo delle iniziative delle popolazioni? Sono due grosse contraddizioni che per quanto le abbia studiate non mi è stato verso di poterle concordare! Voi dite in sostanza: Popoli d'Italia, vo' siete buoni, desiderate d'istruirvi, ordinate scuole e dimandate aiuti, io ve ne darò; ve ne offrirò perchè ordiniate, se mai vi fermaste al desiderio; ma io voglio dirigere la vostra istruzione; imparerete quello che vi permetterò io,

e vi s' insegnerà come io vi farò insegnar che s' insegni. — Questo ha dello specioso e potrebb'essere accusato *carità pelosa*. — Voi non avete di certo, e non potete avere, di queste idee ma le parole, che vi sono scese dalla penna, a codesto sguisciano e trascinano. Io municipio abborrirei una limosina a questo prezzo; meglio la miseria onorata, che un possesso a misura, stato, natura e condizione a discrezione d' altrui.

Voi mi soggiungete che è virtù perdere o rimettere qualche cosa della dignità propria in servizio degl' interessi generosi della nazione, onde promovere nel paese virtù e civiltà sufficiente a non rendere vanità scritta nelle leggi l' ingerenza delle autorità locali. Veramente non vi capisco. Di che ingerenza parlate? Dell' antorità per l' istruzione, o per le cose altre? Io tronco il nodo e dico: i mali che abbiamo non sono dal sistema strambo, illogico, pedantesco, asinesco; sono dai cervelli che l' hanno fabbricato e imposto. S' è fatto ciò che non si dovea fare, s' è fatto da gente senza studii elevati, da gente gretta, gelosa, invidiosa, permalosa, vendicativa di chi la censuri; superba dell' autorità che gode, temebonda di perdere con essa ciò che la rende potente. Dove si ebbe poca forza si cedette e siccome la Vis (donde il Vir e la Virtus) è cosa rara, tutta quella mostruosità prevalse; ma dove si tenne fermo, dove *chi pagava* rispose: *Io spendo a modo mio;* quei mali non arrivarono. E andate pure nel Napolitano e nel Siciliano: ci son scuole poche e già vi crescono, ma le essenti non sono disformi da quelle che devono essere. È insultante per un popolo che ha serbato sotto la cenere il fuoco sacro vedersi capitare in casa gente, che non lo conosce neppure, a disprezzarlo, a farlo gettar ne'la fogna, e imporre il proprio che pute d' oltremontano bitume le mille miglia. E, voi sì brav' uomo che avete lamentate le statistiche, or richiamate le statistiche per dimostrar l' ignoranza d' Italia, e la grandezza dell' animo e dell' ingegno di quella gente? Voi dunque non muterreste sistema, non mutereste artefici? Io vi riauguro il Ministerio, ma ai patti che vi farà tutta Italia: Nulla è da fare, molto da disfare, uomini da cangiare.

In che dunque ci accordiamo? In questo: Che il governo debba avere una ingerenza, e nelle scuole dello Stato, e in quelle delle Provincie, de' Comuni, de' Corpi altri morali, compresi i Seminarii con una ragionevole eccezione. Una legge di ordine generale deve coprire la pubblica istruzione, e l' osservanza di questa legge è tutta del Governo. Ma cotal legge devo guardarsi bene di non entrare in ciò che è di spettanza di chi paga, deve lasciare aperti gli aditi a tutte le libertà oneste, non deve vivere di sospetti, non deve agognare al fare, ma al lasciar fare.

Il Governo deve avere pochi uffioiali e buoni con facoltà larghe e spiegate per vigilare (notate bene vigilare) a che sia eseguita la legge, e non falsata, e questi ufficiali in certe località affinchè sia agevole a chi che sia per le cose di ordine generale avere lì presso un occhio che vegga, e riferisca il vero, e per le cose ivi stanti trovare pronta, spiccia, ragionevole spedizione. La pubblica istruzione non è affar di finanza che esiga controlli contra controlli e simili occupatempi, ma è affare che vuol camminar quieto e lieve con pace, con amore alla dimestica, e che alla fin de' conti crea l'essere delle generazioni, e il loro meglio e il loro peggio non è dalle Università, ma dalle scuole primarie e da quelle de' ginnasii, e dalle precedenti agl' istituti tecnici. Ispettori locali o per Mandamento, o per gruppi di Comuni vigileranno le ordinazioni delle leggi d'ordine generale e se ne rimetteranno a quegli ufficiali sopra loro, vigileranno le ordinazioni delle Province e dei Comuni per quello che riguarda le scuole di loro proprietà. Questi ispettori proposti dai Comuni o dai Mandamenti ai Consigli provinciali, la scelta fatta da essi approvata dal Re, e l'afficio temporaneo, e gratuito, onde sia agio a molti conseguire l'onore della carica e il piacere di beneficare al proprio paese. Dei tanti che udita ebbero o letta questa proposta da me fatta altrove alcuno provveditore spiritò per tema della pagnotta e stampò una filza d'ingiurie senza firmarle; fu insolenza grave, ma l'insolenza più grave è costringere il paese a pagar salarii agli autori delle sporcizie di quella fatta. Egli sel sapeva e non le firmò, e poi scoperto negò d'esserne autore, doppiamente vile! Alcuno invece onesto o civile dubitò se sarebbe stato possibile trovare tanti che accettassero un tale officio, e che per di più ne fossero capaci. Voi meglio di me sapete quali sono i mezzi da rendere desiderabili, invidiabili gli ufficii gratuiti; io poi dico a voi che anche nella condizione presente delle cose il da fare di questi ispettori è sì poco e sì lieve che sarebbe da vendere l'Italia a un rigattiere se ogni dieci mila abitanti di qualunque estensione non ne trovate almeno due abili quanto il più dei nostri attuali officiali, e dieci volte più volonterosi, e venti volte più disinteressati. E io che da tanti anni studio queste quistioni dico: per me è chiaro come il sole che anche l'ufficiale governativo di compartimento dovrebb'essere gratuito, e mentirono a voi coloro che vi dissero che i gratuiti nulla fanno. Austria in Lombardia pagava un ufficio, il resto, distretti e comuni, tutto gratuito, e cito l'Austria perchè prima che Aporti si sgravasse a Torino della merce pedagogica appresa a Vienna, e prima che i nuovi mercanti le spandessero in Piemonte, come ora poco felicemente e molto baldanzosamente tentano lor monopolio in Italia, la Lombardia era popolatissima di scuole e di scolari: segno

chiaro e netto che anche gli ufficiali gratuiti producono ciò che i pagati non riconoscono che dai salarii. Mirabile il fatto della legge Casati! il primo provvedimento fu di alzare a ragguardevole cifra gli onorarii degli apostoli, che a dir vero si curarono poi poco dei loro vescovi e dei loro parrochi, sebbene creati da loro.

E gli studii? E le discipline? E i metodi? E il tribunale? E i mezzi: libri e denari? — Abbiate pazienza! a quest' altra settimana. Il Ministero si può ridurre a pochissimi impiegati di costo, e l'istruzione fatta libera e vigilata nella libertà rialzarsi senza tanti esempi d'Inglesi e Francesi, anzi col farsi esempio a loro. Per Dio, saremo sempre scolari?

23 febbraio.

IV.

E gli studii? E le discipline? E i metodi? E il tribunale? E i mezzi, i libri e i denari?

Quanto agli studii dandosi piena libertà alle Province ed ai Comuni convengo nella vostra idea che lo Stato a spese di tutti diriga e contenga alcuni Ginnasii e Licei, e io in un corpo solo dirò sempre Liceo. O lo Stato reputa i popoli impotenti a comporre e dirigere studii e scegliere insegnanti, e deve mostrare in ciò quanto egli sia per valere; per ora non val nulla, ma gli è mancata la concorrenza, e dovea per conseguenza esser così. O reputa i popoli sapienti a ciò, e deve egli cercare il modo di metter sempre qualche cosa di meglio innanzi a loro. Avendo a minor numero di luoghi a provvedere gli sarà tanto più facile a trovare il fiore dei savii e dei dotti e degli abili istruttori. Io credo che l'abilità dello Stato svanirà se gli si concederà un numero troppo grande di istituti, e questo accadrà o che si priveranno le Province e i Comuni delle agevolezze di procurarsene essi stessi, o nascerà gara grossa allo spendere, che sarà utile alla pubblica educazione e io ne desidererei, ma non in questi primordii dove tutto e dappertutto è da fare per tutti. Dunque non dodici istituti liceali come voi chiedete ma quattro, e saranno sopprimibili il dì in cui sarà dimostro che nella regione in cui sia posto un istituto di Comune o di Provincia l'avrà superato nel sostanziale dei risultati per un corso non interrotto di alquanti anni. S'è mai provato il lasciar fare? — No; la carità vuole che si reggano i deboli! — Lasciatemi libero e i miei muscoli, i miei tendini, i miei nervi si rafforzeranno.

Nessuno studio dev'essere impedito. Omai lo scibile per le scuole è definito. Ciascuno prenderà la sezione che sarà utile al suo speciale interesse; e quanto ai maestri date le norme generali, lasciate

alla cognizione personale di chi deve scegliere, il mezzo e il modo. C'è un ostacolo! Un insegnante vuol essere impiegato, vuol essere sicuro della pensione per sè, per la vedova! Come si provvederà da chi preso un professore e fu ingannato nella scelta, come fare se presto avanzati gli studii e il modo d'insegnare e d'apprendere, gli eletti fossero insufficienti? Io l'ho aspramente con questa confisca dello Stato fatta da ogni servitor pubblico. Unitevi in società di mutuo soccorso, e pagate ad essa ciò che lo Stato ritiene sul vostro soldo, e sarete provvisti. Ma qui lo Stato fa il pietoso e con aritmetica nuova dice: Vedete, esigo di ritenzione 10 e pago di pensioni 20, hanno faticato per me, è giusto che io li guiderdoni nelle disgrazie. — Altra *carità pelosa:* egli così lega a sè molte volontà che si rinnegano; accresce il numero delle pensioni e si fa martire di pecunia, liberandosi molto spesso di talune volontà dignitose e recalcitranti. Non dico nulla degli altri professori che lo Stato colla sua legge ha bandito per sempre da sè, e non avrà che mediocri, poichè li paga male, e alla vecchiezza lor toglie ciò che dovrebbe anzi abbondare. Non usciamo dall'argomento; agli ostacoli sono zappe e marre. Nessuno studio dev'essere impedito, ma tutti condotti a modo che uno ad anno rotto sbalzato da capo a piedi dell'Italia possa trovarsi sempre sulla via di continuarlo in corso di regola, quindi: ad ogni studio, programma di distribuzione, ma non a forma di questi sciocchi e ridicoli nelle loro minuzie dati al Ministro e da lui alle scuole, ma disegni dei contorni, libero alla professoranza il lavorare le parti e i chiaroscuri. — Avremo disformità! — No, avrete diversità, ma utili, ma belle, ma care, ma incalzanti nelle gare in ogni anno al meglio. Di tante piante di ciascuna spezie non una somiglia nelle sue minime linee all'altra, non una foglia di una pianta all'altra, ma la tal mela è dessa sempre, la tal pera, la tal pesca ecc. sempre. Nè alcuno vada ad inquietare chi ha eletto al tale o al tal altro insegnamento a fargli il maestro di disegno, di distribuzione, di riempimento, ma aspetti il fine. Quello che è da volere, assolutamente è il fine ben preciso, ben determinato di ciò che si deve non pappagallare, ma sapere al fine di due periodi nell'anno e dalla maggior parte degli scolari. Ivi sta la bontà dell'istruzione e ivi son con voi della forma degli esami.

I buoni maestri non usciranno dai vostri istituti, nè dalle pensioni di sussidio per chi voglia andare alla vostra scuola normale di Pisa o presso le Facoltà di lettere e di filosofia, alle quali si accostano gli audaci e i timidi aborrono; usciranno dalla libera concorrenza dell'esercizio. Chi mantiene le scuole cercherà via via chi meglio fa. Il professore inamovibile, incongedabile è una garanzia allo studio dell'individuo, non all'educazione migliore del popolo. Sa-

pete voi perchè ripugna ora questa dottrina e io sono eretico bruciabile al Ministero di pubblica istruzione? perchè il passato di quasi quattro secoli ci ha guastato il sangue. Ma ditemi voi se avete corsa la storia delle scuole in Italia, e se l'avete corsa ditemi se sia proprio vero quello che si crede comunemente che le masse in antico in Italia fossero inalfabete perchè non c'era la stampa! e se alfabete fossero, i maestri fossero pochi e fissi, e con programmi dati da chi pagava, e come e quanto si pagavano, e qual era l'effetto della concorrenza. Quando penso a quei tempi in cui l'Italia era la mamma di tante cose nel mondo e guardo nei dì presenti ai gonfi di vanità proterva, mi compiaccio dell'eresia e son disposto al fuoco. Dov'erano i metodi allora? I metodi sono pei bambini. Un maestro deve sapere, e chi sa davvero sa insegnare; è vero che sa parere una bestia a un ignorante Superiore la cui vista non va un palmo dal naso, ma a fin di corso gli scolari lo benedicono. Non è solo uno il metodo: lasciato all'industria libera i metodi. Che cosa hanno partorito i metodi piemontesi imposti? e da chi imposti! Vuotozza d'idee, voci, suoni, pestature di cervelli. Povera Italia! Voi, illustre uomo, non sarete ricevuto, e non sarete lodato, e non raccorrete frutto che rinunziando a questo specioso pedanterie.

Qualcuno ci vuole che giudichi del bene! — Sì, gli stessi che giudicano d'ogni bene. — E sono? — Quelli che pagano! — Mi concederete che qualche volta spropositeranno! — Oh via, non li riputate inesperti? così prenderanno esperienza: un Greco filosofo diceva che un'esperienza prasa valo le cento date. Che avviene per tanti interessi del Comune o della Provincia? Chi più sa meglio fa, e più utile ha. Ma il vicino tanghero che si ritragge (come qui vicino a Milano un Municipio dà ad una maestra novantanove lire all'anno) visti gli utili acquisiti va e s'impara. Lasciate fare, lasciate fare. Cavour non capiva nulla di certe cose, ma degli interessi economici capiva molto, egli solo contro tutti pose o avanzò il libero scambio in Piemonte. Chi si duole ora? L'esperienza addottrinò meglio che altro. Ma tolti gl'impacci, lasciò a ciascuno libero il fare. Questa tutela poi è insultante; Dio ci dà cervello, siamo 22 milioni; soli quei pochi sono i dotti che ora sbalestrano scuole e maestri che si pare nelle bolge dantesche? E tanto, secondo voi, sono sapienti che proposta una *consulta* permanente, che oggi ha nome di *Consiglio superiore*, vorreste porvi dei membri a vita per amore delle tradizioni? — Dio buono! Che tradizioni abbiamo? Di beni? quali, quanti? O non forse di stoltizie e di malanni? Eh via! il mondo muta a brevi anni o inferocito contro il passato non vuol sentire di ciò che lo tenne schiavo nella paura e nei pregiudizio. Avete voi tradizione di quando quarantamila giuristi correvano da Comune a

Comune in Italia a farla da Potestà con salarii che ragguagliati all'oggi risponderebbero all'onorario di Presidente di Tribunale, e in molti luoghi di Tribunale d'appello? Di que' tempi l'Italia aveva sessantamila scolari alle sue università o a' suoi studii come si diceva allora, e se mi vorrete sottrarre il numero dei non italiani io vi riporrò quegl'Italiani che studiavano fuori. Se que' tanti studiavano alle università, è chiaro che un numero ragguagliato sarà rimasto a mezza via, e un'altro gran numero all'istruzione elementare. E voi ben sapete che le università allora gareggiavano d'avere i professori migliori, e a forza d'offerte maggiori li ottenevano. Quanto in media avevano in paragone dell'oggi? Per carità tacciamo onde non dobbiamo vergognare la nostra miseria (1), che è frutto della ignoranza necessitata alla tirannide de' principi occupatori della libertà! Fu gran delitto, ma la natura pazienta e non comporta. La tirannide distrusse il principale, insegnò ai popoli la forza dell'unione ed eccoci liberi e di noi legislatori. E che? vorremo noi parlar di tradizioni dallo allucinazioni dell'ignoranza? Via questo criterio infermo che ci tien bassi!

Voi mi rispondete che alla fin de' conti un Ministro deve avere in sì grave materia con chi consigliarsi. Sì, e i consigli ci sono: gli universitari, a cui delegherete la cognizione della materia che non sia di amministrazione pura, perchè in tal caso, como qualunque Ministro vi rivolgerete al Consiglio di Stato. In ciò pensate ad un capitolo di legge d'ordine generale o risparmiate allo Stato le 66,000 lire che spendereste a mantenere oziosi spropositanti. Non v'inalberate, abbiate pazienza e mi udirete nella prossima lettera.

24 febbraio.

V.

Ho detto Consiglio spropositante il Consiglio superiore: non è impertinenza di censura ma precisione di termini, per ciò che fece e fa. Non voi solamente, nè io tanto minore, nè la Commissione del Bilancio per la pubblica istruzione, nè tutta Italia condannano la presente condotta della istruzione, ma lo stesso ministro Amari, e basta leggere la sua prefazione al progetto suo di legge poi libri di testo. Egli stesso avvisa l'opposizione del Consiglio superiore alla

(1) In uno studio d'ordine secondario, quello di Piacenza, un Professore di storia naturale nel 1432 aveva 500 fiorini d'oro, che, metallo per metallo darebbero 5885 lire; ma comprandosi il grano per la metà di quello che si compera oggi, quei fiorini renderebbero meglio che 11,600 lire. Un Professore di grammatica e arti (Belle Lettere) avea in quella proporzione nel 1435 lire 3000. Uno di medicina pratica 14,000 lire. Imaginate poi a Padova e a Pisa.

ragionevole libertà, scusandosi che legge non l'ammetteva. Tale sproposito ha le giunte de'libri approvati spropositati più o meno tutti, quelle de'programmi date alle scuole, e tante altre corbellerie che tutte insieme hanno prodotto quello che abbiamo. Già vi dissi il Consiglio superiore inutile, ora ve lo dico nocivo, e per quelle idee che non può mutare, e per l'incongruente che ogni piccola cosa debba portarsi ad esso mentre la si può distrigare sul luogo, o dalle università, per loro natura e studii ben più competenti che quel corpo di dissueti e interessati ad avere un dominio impacciatore.

Alcuni rammentano che egli è tribunale d'onore e di morale per gl'insegnanti! Prima di tutto poco intende l'altezza dell'educar popoli col processare gli educatori; i quali o non si devono toccare, o non si devono tenere: appena tocco un maestro, è perduto. Poi a' lontani impossibili i viaggi per andare a difendersi è necessità giustizia vicina. Dunque non dal Consiglio superiore ma dalle università, dove almeno avranno Corte di Pari. Del quale Consiglio Lanza ministro fece pur senza processando e condannando professori, strozzando la legge dell'apparire e portar le difese al Consiglio, le quali potevano far processare e condannare accusatori e processanti e forse lui stesso Ministro.

E quanto ai libri? — Da chi approvate tutte queste stoltizie che infatuano le scuole, tutti questi programmi che fanno ridere il paese, logorare inutilmente maestri e scolari, indignare i savi e gli onesti e impinzar l'epa di gentaglia arrogante e prosuntuosa, che perchè può dare o procurare gl'impieghi o i deboli corrompe o perseguita i forti? Da quel Consiglio! Il quale, secondo me, non ha un solo membro che s'intenda di questa dinamica, o se alcuno pur v'è, nessuno sa degli strumenti dell'agevolare l'insegnamento col rispetto dovuto all'onore, alla educazione, alla istruzione de' bambini, e de'giovanetti, da cui generazioni nuove aspetta l'Italia fatta libera e di sè padrona. Dice Amari che il Consiglio molti scarti fece. — Ciò prova che sorta di gente professi la fabbrica de'libri. Ma io guardo a ciò che il Consiglio approva, ludibrio delle menti. Nel che il professore Carbonati levò degno e alto il grido, ma non alto tanto che non osasse prete Scavia, credutosi messo in croce (la coscienza ribatte i meriti) annunziandosi bassamente *Suo Superiore!* tempestarlo di doglianza. Oh se il Consiglio superiore sapesse di libri almeno quel poco che mi so io, prete Scavia non avrebbe occasione e cagione di guaire, come guaisce. Sì, tutta Italia grida contro la malvagità de'libri, e contro la Lega che circonda il Ministero dell'istruzione. Non è facile a chi non è del mestiere scoprir le magagne, le quali voltano agli occhi di chi deve usare di que'libri. Ma è strano che sia a farsi una legge pei libri, e che in caso di accusa il Consiglio sia

giudice della bontà morale e politica di essi. Confessa adunque il Ministro che il suo Consiglio è inetto al giudizio letterato e meccanico. Se così è perchè propone Amari una legge per conservarlo? Ben si può, com'io diceva a voi nell'ultima mia, abolirlo e sostituirgli altro.

Voi condannate, per onore d'Italia, che una legge pei libri di testo si faccia. Amari vuol dare alla nazione la patente d'ignoranza, e per metterla al sicuro vorrebbe affidare la scelta dei testi al Consiglio provinciale scolastico perchè vi è membro il suo ispettore, al quale apostolo, Cristo egli, attribuisce lume di Santo Spirito a conoscere i bisogni delle scuole, le intenzioni de'maestri, la bontà e la malvagità de'libri. Così vuol rompere il monopolio, e non si accorge che la Lega l'ha tirato in trappola con quel Consiglio dando per legge all'ispettore ciò che per arroganza universalmente bestemmiata già si è presa di far vendere esclusivamente i libri suoi proprii, o quelli degli amici, facilissima cosa in un Consiglio in cui l'elemento governativo soverchia d'un voto l'elemento popolare. Quest'è un'infamia, che nessuno deve assolutamente tollerare, e Voi ne biasimate e fate benissimo; il Carbonati fa la sua parte e io lo lodo, e con voi e con lui tutti gl'insegnanti gridiamo al Parlamento che è tempo di togliere l'istruzione dalle mani di questi acciarpatori (1). I maestri

(1) Chi ha tenuto mente alle opinioni dai migliori Deputati manifestate, può di leggier argomentare, che quella legge (*dei libri di testo*) non potrà venir approvata a beneficio efficace dell'insegnamento nazionale che nel senso più favorevole alla generale libertà da tutti i buoni desiderata e proclamata. La vera educazione popolare conforme ai bisogni e sentimenti della vita nazionale non può essere efficacemente mantenuta e promossa colla indicazione limitata di pochi libri di testo dal Consiglio superiore d'istruzione approvati, o colla soverchia ingerenza concessa agli ufficiali amministrativi. Io non voglio libertà assolutamente illimitata, la quale non ha valore che nell'individuo per la sua vita personale, trovando necessariamente limiti alla manifestazione della sua vita esteriore nella libertà altrui e nell'interesse generale del paese da lui dovuti osservare e rispettare. Ma qualunque potestà superiore non deve che impedire il male, proibendo l'uso di libri di testo dichiarati dai legittimi rappresentanti della pubblica opinione funesti ed immorali. Ma dev'essere esclusivo ogni potere arbitrario di qualsiasi individuo anco alto locato. Deve quindi per le scuole elementari proclamarsi la più ampia libertà nella scelta dei libri di testo affidata agli stessi primari istitutori, che abbiano solo dovere di rendere nota la loro particolare elezione alla superiore autorità. Chi condanna questa dottrina, si oppone al più onesto e universale sentimento e alla dignità stessa dei maestri elementari, i quali meritano certo essere considerati come persone intelligenti e morali, che, lasciate libere, abbiano a cuore e si rechino a carico di prescegliere i libri commendevoli per intrinseci pregi, e utili ed opportuni alla popolare istruzione, e quelli che potrebbono venire dagl'intriganti o trafficatori, (che non saranno per la debolezza della umana natura nè uno, nè pochissimi), loro suggeriti. Finchè per contro versano i maestri tanta dipendenza da coloro, che, essendo pur come noi ed ogni altro uomo impastati di fango, prediligono nelle loro particolari relazioni e giudizi, giovevoli o nocivi ai pri-

**

non devono ricevere dalle mani altrui gli strumenti del produrre ciò di che devono essere responsabili: oltre all'assurdo c'è dell'insulto. Come si vogliono maestri dotti e d'animo gentile, e l'istruzione buona? I dotti non ricevono insegnamenti del come fare ciò che hanno a fare; non gli strumenti del fare; e se d'animo gentile non si lasciano avvilire al segno di essere trattati d'ignoranti di ciò che loro è affidato a fare. Può darsi peggiore assurdità scerre i maestri come abili, e poi dir loro: ecco lo strumento, con questo lavorerete, e a questo modo e a questo altro, e se ben non farete peggio per voi! — E i maestri non dotti! — Ah si conoscono poco le scuole, e la camorra che impone i libri da lei protetti, non fa che calunniare chi dovrebbe lodare. I meno abili si consigliano cogli abili, e cercano ansiosi il meglio che giovi a loro stessi, e li agevoli ad adempiere i loro doveri. Certamente coi libri che la camorra impone sono impossibili ad erudirsi. Quindi voi ben diceste e tutti assai bene dicono che i libri hanno ad essere in giudizio dai maestri. Oh i nostri acciarpatori veggono la rovina della bottega,

mari insegnanti, quelli fra loro che si prestarono docili ed ossequenti ad accogliere nella loro scuole i libri da loro raccomandati, non si avrà mai sicurezza che i libri più universalmente diffusi siano i meglio compilati o alla pubblica opinione più corrispondenti e più utili alla nazionale istruzione. Nè si ha da accusare alcuno in particolare, ma notare fatti prodotti dalla debolezza e miseria dell'umana natura.

I maestri devono quindi essere svincolati da ogni funesta individuale e collettiva dipendenza, anco solo morale, fuori di quella d'una legge generale dal Parlamento approvata e da generali governativi regolamenti dichiarata, i quali non possono mai venire a calpestare il decoro e violare la libertà degl'insegnanti cara ai buoni e sinceri amatori del vero popolare insegnamento al pari d'ogni altra politica e religiosa libertà a tutti i cittadini accordata. Ora quelli che combattono la nostra dottrina non pongono a fondamento della loro tesi che la ignoranza e la immoralità dei maestri elementari, i quali non possono secondo loro o non vogliono scegliere i migliori libri. Se hanno fiducia e stima del loro senno pratico e della loro onestà, li lascino affatto padroni dei loro giudizi, e non li condannino ad essere perpetuamente pupilli di chi non ha che una mente ed un animo come loro. E alcuni mali, che potrebbon forse sul principio derivare da questa concessione, come accade in tutte le umane cose, sarebbero certo sempre inferiori a quelli che ora sono da tutti giustamente lamentati, e ritroverebbero ben tosto efficace riparo nella pubblica discussione dei giornali d'istruzione meglio promossa e rinvigorita. In ogni cosa umana poi non si deve andare in cerca del perfetto per la pronta e pratica effettuazione, ma nell'incarnarne le nostre idee in alcuna legge od istituzione dobbiamo procurare solo di diminuire sempre il maggior numero dei difetti e scegliere il meglio effettuabile e determinato. Ora noi siamo persuasi che la ragionevole libertà dei libri di testo rechi molti minori inconvenienti che l'assegnamento dal Governo determinato o anche solo tollerato. E se i maestri sono inetti ed immorali, il che nemmeno al presente si può dei più asserire, e si spera sempre di averli migliori, si deve cercare di porre il più sollecito e particolare rimedio. (*Lett. Corbonati, 30 gennaio 1864. — Si cita questo trattato contemporaneo alla risoluzione delle Lettere sei, perchè di egregio educatore, e perchè direttore della scuola normale di Pisa. Essa è con altre generose nell'* Educatore *di Genova.* (*Nota postuma*).

per ciò strillano, e cominciano già la guerra parlando che gli altri soao mendosi! Se mendosi, li accusi chi voglia, giudichiao i Consigli delle università, sentiti i maestri. Quest'è faccenda di Regolamento se vi piace, ma noa di legge.

Non potevate far voi cosa più bella che dando al Politecnico XX l'estratto delle lettere del Weis sull'*educazione inglese paragonata alla tedesca*. Io vorrei che molti lo potessero leggere e specialmente quelli che gridando maledizione fra noi soao pure impacciati al rimediare, e vorrei lo leggessero quelli che le vostre lettere al Capponi cuaoscono e gli altri che le mie a voi leggoao ia questo *Indipendente* (1). Io vi sono obbligatissimo dell'esemplare di che la vostra squisita cortesia mi volle far dono e ve ae riagrazio di cuore, perchè la sua lettura mi ha rass'curato sulla giustezza delle mie opinioai: Che per l'Italia poco valgoao gli esempi delle altre aazioni, per la diversità delle lor aature, per la differenza della loro antica educazione, per la disformità dei loro iateressi, rispetto alla aatara nostra, alla nostra educazione, ai aostri interessi. Non è materia risibile, e perciò non vorrei che rideste se uso ana figura alqaaato allegra di quel che m'ha lasciato in capo questa lettura: vorrei mettere a bollire iasieme ciò che inglese vaole e vuole tedesco, schiumar per bene collo schiumatoio, poi aromatizzare col nostro vitale dell'oggi, distillar poscia e servire alle scuole. Questa chimica o questa cuciaa mai non farà alcuno mlalstro, aè superiore Consiglio, ma il libero sacerdozio dell'insegnare. Poco faccia lo Stato, lasci far molto a chi far voglia. Ma si ha troppo timore della libertà, sebbeae ad ogni punto s'invochi. Le polizie, per l'istruzioae, devono vigilare, aon altro fare: reprimere, non prevenire, se no, bisogna lodare chi distrusse i Comuni e fece i Principati, chi portò l'inquisizioae religiosa e la politica, e chi esclude tutti, fuorchè frati e preti dalle istruzioai. Erano esagerazioni, ma anche le esagerazioai ebbero le loro speciose ragioni di essere. Si teme d'ogni vecchierella che iasegaa l'*a b c*; munitevi di patente! Roba da chiodi e che si tratta sul serio! Via, queste ridicolaggini. Apra scuola chi vuole e dica al Siadaco ciò che insegnar voglia; e basta. Il Siadaco o altri riceverà i ricorsi contra i mal fatti e promoverà giustizia. Per gl'iaseguamenti agli adulti si può chiedere all'istitutore attestato di moralità, ma nessun altra gravezza, e si licenzi a ciò che vaole. I Comuni, le Provincie, lo Stato cammineranao sotto le leggi d'ordine generale. Così stabilirassi la gara e la concorrenza.

Resta a sapersi quanto far debba, e se far debba, lo Stato per

(1) Effemeride politica la quale condotta da Alessandro Dumas stampasi a Napoli, e predica verità varie e generose.

promuovero, e qnale, istruzione. A questo proposito, parmi assai chiaro che essendo il ben essere di un indivìdno ben essere di tntta la società, questa è tenuta per proprio interesse a promuovere quel benefizio; e poichè, o per tardità o per debolezza, alcnno che camminerebbe uon cammina, e riesce di danno all'un punto dell'interesse generale, deve la società soccorrere del proprio al difetto. Dunque lo Stato deve aiutare Comuni e Province. Mn io ho già detto che ciò non deve essere a prezzo di libertà. Lo Stato stabilirà i modi del riconoscere che i sussidii non siano abusati o spersi, ma da soccorritore non si farà il fattore del beneficato. La misura non dubito di lasciarla alla discretiva del Governo così come si opera pei soccorsi che si dànno per rifare o costruire strade, ponti, argini e tali cose materiali; la quale discretiva divide secondo il potere sopra il richiedere e le necessità. E per codesto io largheggerei d'assai in questi primordii, ma diminuirei via via che aumentassero le forze de'sussidiati anche perchè non nighitissero al procacciarsi i mezzi per fare da sè. E anzi io decreterei onori stabili a quei Comuni che avessero il più fatto colle loro proprie forze e col massimo, anzi coll'estremo, benefizio che il popolo potesse sperarsi da esso; onori che terrei ben radi e non facili per farli meglio desiderabili, poichè di gran valsente nella pubblica opinione. Rispetto al *quale istruzione* debba lo Stato promuovere, gl'intelletti sono divisi. Chi pensa che la primiera, chi la superiore. I primi, io son tra quelli, avvisano che una istruzione deve darsi a tutti e quindi tutti devono procurarla, e come le forze unite più possono che le sgregate, così lo Stato deve aiutare la diffusione delle scuole primiere, nelle quali si instillino le massime fondamentali della vita civile e si diano i mezzi dell'acquistare poi quelle cognizioni che ciascuno, secondo suo giudizio può desiderare e volere. E per questo insorge altra domanda: Tale istruzione sarà obbligatoria o libera? sarà gratuita o pagata?

Se l'istruzione primaria volete obbligatoria dovete darla gratuita; fatela pagare se la lasciate libera. Ma se obbligate vesserete; se non obbligate, avrete masse ignoranti e ne abbiamo ancor troppe. I temperatori dicono: obbligate e fate pagare chi può pagare. In questo caso, io, che ho la patria podestà che lo Stato non mi può tôrre, (sebbene qualche volta la manometta, ma è sempre infamia!) a meno che non volesse egli mantenermi i miei figlinoli, rispondo: se pagar devo, intendo di farli istruire a quei maestri che piacciono a me, ed ecco di nuovo in campo la necessità della privata e libera istruzione. Certamente non è giusto che la società dia gratuito a chi ha e a chi non ha; ma è giusto ch'ella debba volere tutti i suoi membri, per un certo grado, egualmente istrutti, tanto che non si debba

del mal fare di nessuno incolpare l'ignoranza. Opino, che sia libera l'istruzione privata, obbligatoria l'istruzione di un certo grado, pagata da chi può pagarla. — E chi non va alle scuole? Ci sono pene nelle privazioni dei diritti politici, e nel 1849 io e Cadorna (che poi fu ministro e poi senatore) sostenemmo che potevano estendersi anche a quelle dei civili; almeno d'alcuni. Domandate l'attestato del vainolo? Abbiate la prova del leggere e dello scrivere.

Alla istruzione superiore, o per meglio dire mezzana, non mi pare che sia universale necessità cittadina, quindi non manchi, e i Comuni e le Province la stabiliscano secondo i loro bisogni speciali dentro il disegno grande che ne tracci lo Stato, ma non spenda un obolo via che in quei quattro licei ch'ei voglia fondare e mantenere tipi e semenzai del sapere e dimostratori di fatto di ciò che si debba fare per far bene in quella parte della pubblica educazione.

Resta a discorrere di un altro gran mezzo di educazione pubblica, ma di questo vi parlerò nella mia prossima, nella quale finirò di noiarvi, ma non finirò di ripetermi vostro osservantissimo.

10 marzo.

VI.

L'argomento lasciato addietro e di che voglio parlarvi oggi è quello de' convitti. Io ne conosco parecchi, ho insegnato in due. Se avessi figliuoli mai non li porrei ne' convitti che mantiene lo Stato! Voi nelle *Lettere* al Capponi dite: Educazione in famiglia e istruzione alle scuole pubbliche quanto più si può e dove si può. Dio vi benedica! e ve lo dico di cuore. Voi aggiungete che pei costretti a consegnare ad altrui i proprii figliuoli siano stabilimenti privati, ma circondati da una quasi tutela o guarentigia governativa di promissione d'onestà, probità e abilità ne' direttori di essi. E anche ad essi accordereste sussidii a formarne. Io che amo infinitamente che sia favorita (non *protetta*) ogni privata industria non trovo altra via che uguaglianza e libertà: se uno assistite favorite il privilegio, e impedite che altri si provi: nego i sussidii, e concedo libertà, accettando che in affare di tanto interesse qual è di costituire vivai di cittadini nella fiducia di molti che non abbiano altra via di assicurarsi del bene che cercano, fuorchè la esperienza tuttavia fattibile, si esiga l'attestato politico e civile di probità, aggiungo che su quello si debba compartire licenza, e senza licenza niuno possa cotali stabilimenti condurre, e che siano soggetti agli esami duali in presenza dell'ispettore e degli altri uffiziali del Comune o della Provincia del luogo in cui siano aperti, e che i ri-

sultati morali siano a spese degli stabilimenti stessi, da quegli ufficiali fatti pubblicare per le stampe. Elimino come vedete i diplomi di attitudine facilissimi a conseguirsi o a rifiutarsi per i mille intrighi che voi ben conoscete, ma costringo ad industriarsi, a rendersi attissimi gl' istitutori.

Lo Stato deve disfare i suoi convitti pei giovanetti delle primarie e di tutto il corso del liceo; tenere i collegi militari e di marina, e se riuscirà comporlo, l' Istituto politecnico, e insieme ad essi il convitto per quella speciale disciplina informatrice di speciali attitudini d' uomini, che è impossibile formarsi fuor della mano dello speciale istitutore. Ma se ai collegi militari e di marina riconosco necessario a consegnarsi il giovanetto all' età prima sì come tenera pianta che si pieghi e si abitui facilmente e quasi di sè inconscia a quello a cui deve rimanere, non potrei tollerare che al Politecnico entrassero di età non ben franca, e prima di avere compiuto un certo corso di studii robusti, sì che io avessi a temere che il cervello o l'animo dalle sue naturali condizioni mi si mutassero. Stato, Provincie, Comuni come corpi pubblici i loro convitti dovrebbero chiudere, e alla cura privata lasciarli. Io per me credo che non sia tanto allargatamente vero alle famiglie il bisogno di mandare i figliuoli ai convitti, se sono, o sono per essere, così frequenti le varie scuole e di ginnasii e di licei, e di tecniche, o preparatorie alle tecniche; piuttosto è un amore delle madri di torsi di dosso il carico della cura educativa de' loro figliuoli, e la boria di chi può spendere e poter dire al vicino: ho il mio figliuolo in collegio, e anche la speranza (non vana) che i convittori pubblici godano privilegi d'indulgenze e di riguardi agli esami e così passino facilmente di scuola in scuola, non importando loro gran che se sappiano, importando molto che passino alle scuole, e poi alle università, donde infine preludiano gl' impieghi pubblici e gli officii. E come questo che io dico è vero, e lo so di certa scienza, - non certo di annuenza e ne porto gloriosamente la pena, - avviene il guaio di molti ignoranti o avvocati, o medici, o ingegneri, o impiegati: e questo guaio è fattura dello Stato che ha mantenuto e mantiene i convitti, e delle Provincie e do' Comuni che su quell'esempio, e sul riguardo del guadagnare sul maggior numero di popolazione che viva in paese, gareggiano di mantenere.

I convitti per giovanetti devono assolutamente essere contrarii alla buona educazione! Dov' è la madre di ciascuna di loro? Han forse tutti quei coricini uno speciale curatore? Per questo, nell' estremo bisogno, come nelle scuole infantili e primiere, io accetto, quel che voi pietoso desiderate institutrici e non institutori. L'amore della famiglia si allenta dalla dissuetudine, la mancanza di

tenerezza indura il cuore, il difetto di libertà in cui più è agitata la natura per lo sviluppo del fisico e dello intellettuale lascia entrare il malumore, la riottosità. Chi più sta con que' giovanetti? È naturale che vizi e virtù s'imparino da chi più loro sta, e più lungamente, dappresso. Ebbene, quegli angeli custodi son persone che dànno al convitto la loro vita per trenta o quaranta lire il mese, la tavola magra e il tetto. Che educazione possono avere? che abitudini, che studii? Chi ne ha non va a quegli uffizi che costringono al celibato, alla separazione della famiglia, all'egoismo: e non dico altro. I convitti poi dello Stato devono essere peggiori, perchè gran merito dei presidi è farli costar poco, e gran sollecitudine de' ministri di Stato è far rimbrottare ai presidi che si consuma troppo latte e troppo pane! Arrivate improvviso a visitare i fanciulli, e mi saprete dire se tali li trovino gl'ispettori e i provveditori. Alzate la mano sopra di loro, e vedrete se non vi daran segno di temerne la caduta, poichè ne fecero la esperienza! E si corre a empire i convitti pubblici! Si per ciò che ho detto, e perchè poco si spende. Se i lucri sono riserbati all'ignoranza, sono compatibili quelli che sopra vi contano. Ma è altra e ben più alta considerazione a fare. Che si fa ne'convitl condotti, diretti, o vigilati da persone in tutto o in parte pagate dallo Stato? Si allevano i giovinetti secondo che vuole il Governo che non è mai il rimorchiatore. Così i popoli restano come in passato a discrezione de' Governi, ed in vece il bene della Patria sta nell'avere Governi secondo i bisogni de'popoli, e da loro fatti, e da loro rimorchiati avvegnachè, massime nelle nazioni nuove, ogni sbarra al cammino delle idee è un arresto alla prosperità delle genti. Insisto il Governo che le Città, e le Provincie dove sia liceo si metta un convitto, offre protezione e, per maggiore esca agl'inesperti, danaro: così inchiostrerebbe alla educazione di suo seano tutta la generazione d'Italia, e quel che fu interdetto ai gesuiti e agli altri regolari professerebbe il Governo, con questo di peggio, che de'guai inevitabili incolperebbe i creatori! Toglieto i pubblici convitti e molte indegnità saranno tolte alla pubblica istruzione; le generazioni meglio si educheranno.

A questo proposito si domanda se unita ai vostri licei la scuola pedagogica abbia ad esservi un convitto pei maestri e per le maestre. Mainò; poichè l'intelletto libero si spanderà assai meglio. Abbiano assegni giusti e degni chi li debbano avere, ma vivano a sè, e fra loro comune aver non debbano che la scuola. Nella libertà trova alimento l'inclinazione che nel compassato della vita comune o regolata si ammorta. Cotale avviene anche ai fanciulli, i quali poi per quelle regole di presenza, o di tempo occupabile dentro o fuori la stanza, del levare e del giacere, non possono mai stare al

paro di quegli altri lor condiscepoli che sono esteriori al collegio; e io stesso ne faccio fede, che ho dovuto piatirne con presidi ignoranti e arroganti che, perchè gli esteriori non avessero ad imparare meglio o più abbondante, pretendevano, - ed eran favoriti dal Governo! - che l'utile da me dato, e ai suoi convittori non comportabile, dovessi alla scuola sopprimere.

Alla conclusione, date le scuole liceali e le tecniche alle Provinvincie e ai Comuni, provveggasi a legge di largo disegno di ordine pubblico. Un ispettore, o di che altro nome vogliate chiamarlo, la faccia eseguire. A Torino, a Milano, a Firenze, (a Venezia, a Roma), a Napoli, a Cagliari, a Palermo sia un tale altro che leghi le opere provinciali e le comunitative allo Stato. Per Provincia provveditori onorarii e gratuiti, per Comuni ispettori onorarii e gratuiti, come gratuiti i consiglieri eletti dal Comune e dalla Provincia abbiano facoltà e podestà per quella legge di che renderanno conto ai loro rispettivi maestrati, e per le esigenze locali saranno i moderatori cogl'insegnanti e le autorità del luogo. Le attribuzioni dell'attuale Consiglio superiore diminuite, e le restanti (quello soppresso) date ai Consigli universitarii intorno a cui si aggrupperanno i provveditori e gl'ispettori gratuiti. Consultor legale spento, e la parte sua data al Consiglio di Stato. Il Ministero, rimesse ai maestrati tutte quelle incombenze che si possono esercitare sul luogo, e sono moltissime, ridotto a un paio di dozzine d'impiegati, amministrato da gente benemerita degli studii e della pubblica istruzione, può diventare un Compartimento del Ministero di grazia e giustizia. Se di consigli speciali ha bisogno chiamerà a sè all'uopo quante persono e quali vorrà; e so voglia istruirsi dei segreti di checchessia spedirà chi e quali e quanti reputerà abili al caso. Le direzioni dell'ufficio ministeriale occupate da sapienti e pratici gli saranno un consiglio permanente. Spenderà dieci milioni, compresi due o tre di sussidii a promuovere l'educazione popolare, premiare i benemeriti e procacciare allo Stato redenzione d'intelletti, sostanziale cibo alle menti e agli animi, benedizione da tutti alla libertà, sviluppo d'interessi, d'industrie, di desideri a far meglio, e sarà così cagione di scemare al Governo difficoltà di governare, e accrescerà allo Stato i mezzi del bene vivere e del poco peccare.

L'Italia ha bisogno che le si tolgano i trisecolari impacci; l'istruzione domanda rispettati maestri onde siano rispettabili, e possano fare ciò che vorrebbero: per solo codesto, che è cosa grande, bisogna abbattere tutto quanto l'edifizio che abominiamo tutti, e avere un poco più di confidenza nella naturale bontà e nella naturale inclinazione della nazione. Dobbiamo nettar le strade e lasciar libero il camminare; dare mezzi a cibare, ma lasciar libera la scolta, la

misura, il tempo, il modo. S'io volessi allegorizzare v'inviterei a rileggere il X del Paradiso di Dante sino al verso 25 e appropriar quella dottrina al nostro bisogno, e poscia il commento che ne farei; ma voi non avete bisogno di queste vanità, nè io sono uomo da ammannirne (1). In che io (e molti con me) e voi accordiamo io vi ho detto, e in che discordiamo, che è minimo e conciliabile perchè a voi non è altro desiderio che di medicare il male e troncar la cangrena: io vi assicuro che universalmente si chiede libertà e rispetto a coloro a cui affidate l'educare e l'istruire, i quali avviliti sono e oppressi, e indegnissimamente trattati da questa turba di mammelucchi, niente savi e molto cattivi, rovesciatasi loro addosso, e impediti sono alla loro capacità e alla loro buona volontà di non fare il male che pur fanno e di fare il bene che si ingegnerebbero a fare. Ignorantissimi, non finirò di dirlo, come quel provveditore, di che l'altro dì leggemmo io e voi insieme che Redi si facesse perdonare le sue sperienze di storia naturale in grazia di quella *giullerìa* del Ditirambo. Il quale sproposito degno del bastone è messo là con un'audacia che fa spavento. *Giullerìa* quel capolavoro, unico in suo genere, insuperabile e insuperato, pieno di filosofia e di erudizione! *Mezzo* a farsi perdonare le sue sperienze! mentre già erano fatte le più, quando il Ditirambo apparve, e mentre a quelle sperienze prendevano parte i Principi suoi stessi che dotti e sapienti lui e i suoi collaboratori, per quegli studii stessi naturali, onoravano e riverivano; e tanto erano dotti, che ripeto vi prendevano parte, e anzi quarant'anni prima che Redi morisse e trent'uno dalla sua nascita,

(1) I versi propriamente sono questi:

« Leva dunque, lettore, all'alte rote
 « Meco la vista dritto a quella parte
 « Dove l'un moto all'altro si percote;
« E lì comincia a vagheggiar nell'arte
 « Di quel Maestro, che dentro a sè l'ama
 « Tanto, che mai da lei l'occhio non parte.
« Vedi come da indi si dirama
 « L'obliquo cerchio che i pianeti porta,
 « Per soddisfare al mondo che li chiama:
« E se la strada lor non fosse torta,
 « Molta virtù nel ciel sarebbe invano,
 « E quasi ogni potenza quaggiù morta:
« E se dal dritto più o men lontano
 « Fosse il partire, assai sarebbe manco
 « E giù e su de l'ordine mondano.
« Or ti riman, lettor, sovra il tuo banco,
 « Dietro pensando a ciò che si preliba,
 « S'esser vuoi lieto assai prima che stanco.
« Messo t'ho innanzi: omai per te ti ciba. »

nel fiore della virilità del Magalotti, vivi e famosi il Viviani, il Torricelli, il Cavalieri, il Malpighi, e parecchi altri naturalisti, fisici e matematici, plaudenti, il principe e Cardinale Leopoldo de' Medici fondava a gara del Conrart per l'Accademia francese, e del Mersenne per quella di fisica e di matematica a cui convennero Cartesio, Gassendi, Roderval, i due Pascal, Bachet, Desargues e altri illustri di chi era gran fama nel mondo, la famósa Accademia del Cimento! Voi crollaste il capo, io un poco più feci pensando a quello che da tal fatta ignoranti in seggio, per virtù della Lega che circonda il Ministero dell'istruzione, debbono patire e patiscono i meno indotti ma più basso sednti.

Io ho speranza in un terremoto che crolli tutta questa babele che fa disonore e danno a questa madre d'ogni bello e d'ogni buono, amatissima Italia. Non è possibile che in così universal lamento questo malanno possa più oltre durare.

12 marzo 1864.

RISPOSTA

DEL SENATORE MATTEUCCI

al deputato Scarabelli.

Torino, 4 aprile 1864.

Chiarissimo Signore,

Sento l'obbligo di ringraziarvi delle lettere stampate nell'*Indipendente* di Napoli che vi piacque indirizzarmi e nelle quali con maniere cortesi e con giudizi benevoli passate in rivista le idee e le proposte sulla pubblica istruzione che formano il soggetto delle mie *Tre lettere* al Capponi. Se io fossi impastato per seguire i consigli degli uomini considerati comunemente per maestri in furberia, dovrei fermarmi a queste due parole di ringraziamento, guardandomi dal pronunziarmi sopra questioni in cui s'intromettono interessi non lievi e qualche volta anche passioni di cattivo genere e sopratutto evitare dal discutere pubblicamente certe materie coll'uomo che è tenuto per un avversario ardente di tutto ciò che sta attorno al Ministro dell'istruzion pubblica. Ma siccome di quelle furberie non ho mai usato e non userò mai, anche perchè non ho mai creduto alla loro efficacia e in voi non vedo che la fama giustamente acquistata nelle lettere, una lunga e intelligente esperienza nelle cose scolastiche e passione pei buoni studii, perciò voglio pubblicamente rispondere alle vostre lettere e dirvi schietta l'impressione che mi fanno.

Ho lette e rilette le vostre lettere coll'attenzione che la qualità dell'argomento, l'autorità di chi le scriveva, e specialmente la vostra viva avversione all'ingerenza governativa negli studii richiedevano da me, che per natura e per abitudine della mente cerco anzi tutto le obiezioni alle idee che professo. Finita quella lettura ho chiesto a me medesimo, dove erano le differenze sostanziali fra i principî che devono secondo voi informare la nostra legislazione scolastica e quelli che ho manifestato tante volte nei miei scritti sull'istruzion pubblica, nelle relazioni al Re, nelle lettere al Capponi, nei discorsi pronun-

ziati in Senato: sinceramente non ho saputo trovarne e questa conclusione mi ha veramente consolato fornendomi una prova di più di questa verità importante, che cioè le idee sulla nostra riforma scolastica sono oramai fissate nella mente di tutti coloro che hanno studio, amore e pratica di questa materia.

Coraggio dunque: una grande riforma scolastica il paese la vuole e la vuole perchè la capisce, e non vi può essere vergogna e danno maggiore per l'Italia di quello di assistere con indifferenza al decadimento dei suoi studii e all'ignoranza delle classi povere. Diamo assieme un occhiata sui punti essenziali di quelle riforme e somma fatta, io sono certo che differenze vere non resteranno fra noi.

Voi volete una *legge di ordine generale sulla pubblica istruzione e volete pochi ufficiali e buoni con facoltà larghe e spiegate per vigilare perchè sia eseguita quella legge.* Non è molto che la *Perseveranza* in alcuni articoli assai giudiziosi sull'amministrazione scolastica esprimeva presso a poco la stessa idea. Orbene: non ho mai meglio che colle vostre parole saputo definire il concetto fondamentale della legge che ho ultimamente iniziata in Senato e che non fu spinta innanzi per un riguardo verso la Camera, cioè per aspettare che fosse meglio chiarito dalla legge comunale e provinciale il punto del passaggio delle scuole secondarie sotto le autorità provinciali. Nella relazione a quella legge troverete queste parole: *ciò che oggi importa nella legge dell'Amministrazione scolastica è che sia stabilito un sistema semplice, economico, pronto nell'agire ed efficace nell'istesso tempo.* Voi volete per vigilare all'esecuzione di quella legge pochi alti impiegati, *che leghino le opere provinciali e le comunitative allo Stato*, stabiliti in Torino, a Milano, a Napoli, a Firenze, a Palermo, ecc.: così voleva la *Perseveranza*, e tali sono nella mia mente quei dodici Delegati dell'istruzion pubblica stabiliti nella mia proposta. Chiamateli pure come volete, ispettori, commissari, come meglio vi piace; sieno otto o dieci anzi che dodici; fate pure che la loro sede e le loro circoscrizioni possano cambiare. Stabilite anche per legge che essi cessino a misura che il bisogno di quelle autorità vigili che stimolino e facciano eseguire la legge, sia passato. Ciò che importa è che siano pochi, perchè pochi solamente possono avere quelle doti di esperienza, di dottrina, di volontà che sono necessarie, perchè l'azione loro sia dall'opinion pubblica ben accolta e rispettata, e perchè si rialzi una volta quell'autorità scolastica che negli ordinamenti attuali e per ragioni intrinseche, decade ogni giorno, impedendo così ad ogni legge di essere efficace ed eseguita. Chiamate di tanto in tanto intorno al Ministro questi alti ufficiali e così formerete la vera Consulta dell'istruzione secondaria e primaria. Se si vuole, come si

deve volere sinceramente, operosa ed efficace l'ingerenza delle Provincie e dei Municipii sulle scuole; se si vuole che la vigilanza dello Stato non si traduca in impedimenti, in molestie, in pedanterie d'ufficio come la fanno sempre diventare e soprattutto in quelle materie, molti e quindi piccoli, mal pagati e anche per ciò poco autorevoli, agenti di Governo; se si vuole finalmente che cessi quell'attrito che soffrono gli affari viaggiando ogni giorno dal Ministero ai provveditori e agli ispettori provinciali e viceversa, e senza guadagnare di chiarezza, di semplicità, di giustizia nelle risoluzioni, bisogna non avere che un ristretto numero di Autorità scolastiche superiori con ampie attribuzioni interposte fra i Comuni, le Provincie e il Governo e che per ciò arrestano e risolvono i nove decimi di quei cento e più affari che in media piovono tutti i giorni al Ministero. Allora solo si otterrà che l'Ufficio Ministeriale, come voi dite, si riduca a pochi uomini sapienti e pratici che formerebbero il vero consiglio permanente di una *Sopraintendenza generale degli studi*.

Quei pochi uomini, sapienti e pratici come voi dite messi intorno al governo centrale dovrebbero essere chiamati a dirigere le varie parti dell'amministrazione ed io credo oggi che con un impianto più semplice dell'amministrazione centrale, che è sempre in facoltà del Ministro di fare, si raggiungerebbe quella Consulta permanente che figura nella mia ultima proposta al Senato. Così schiarite le nostre idee sul Consiglio superiore non credo faccinte opposizione alle Conferenze scolastiche formate dei Deputati delle università, governative e libere, dei Delegati della pubblica istruzione, di alcuni presidi di licei provinciali, che sono stabilite nella mia Proposta di legge già tante volte citata. Io mi ricordo di essere stato confortato nell'applicazione di questa idea dalla buona prova che il signor Thiers m'assicurava essersene fatta in Francia sotto la sua presidenza, fra il 1848 e il 1850. Nè da queste conferenze è molto diverso il Consiglio superiore attuale di Francia. Sifatti meccanismi amministrativi e organi consulenti possono immaginarsi e furono infatti immaginati con forme molte diverse, nè bisogna credere che l'una forma o l'altra abbia virtù di fare miracoli; sono istituzioni di cui l'utilità dipende dall'autorità morale che acquistano colla durata, coll'esperienza, colle virtù delle persone a cui sono affidate. So benissimo che l'importanza vera sta nei Direttori degli Ufficii ministeriali, nei Delegati o nelle Consulte permanenti così formate; ma non può essere altro che bene, esporre di tanto in tanto al Governo i pensieri delle Facoltà universitarie e i bisogni generali dell'istruzione.

Estendere come voi volete le attribuzioni dei Consigli universitarii è cosa ottima e se il Regolamento universitario avrà la fortuna di essere giudicato una volta, come già comincia ad esserlo, da persone imparziali

e competenti, io sono sicuro che si dovrà riconoscere quanto siano ampliate rispetto ai regolamenti parziali che prima reggevano le università italiane, le attribuzioni di disciplina, e d'amministrazione e di giurisdizione che oggi hanno i corpi accademici e le autorità universitarie. Molto volontieri vedrei anche dai Consigli accademici e dalle Facoltà universitarie scelte le Commissioni d'esame e d'ispezione dei licei o degli istituti tecnici, sull'esempio di ciò che si fa oggi in Inghilterra: un legame di più fra quei due rami d'istruzione, così strettamente collegati fra loro, non potrebbe che giovare agli studii secondarii e rendere gli esami dei licei quella prova severa che bisogna che sia, se vogliamo promuovere l'alta coltura generale e rialzare le università. Non arriverei però, come mi sembra desiderate voi sino a dare alle autorità universitarie la giurisdizione sugli insegnanti delle scuole secondarie; ne asseerebbero forse conflitti poco favorevoli alla dignità degli insegnanti, o riducendo quella giurisdizione, come dovrebb'essere, a pochi casi gravi e ben definiti, stimerei meglio fosse lasciata ai Consigli provinciali scolastici in primo grado e molto ristrettamente in appello, al Consiglio di Stato.

In conclusione: Deputazioni comunali per le scuole, Consigli provinciali scolastici nei capiluoghi; ispettori comunali e provinciali scelti da quelle deputazioni e da quei Consigli e di cui le funzioni sarebbero gratuite e finalmente pochi alti ufficiali superiori posti a capo di dieci o dodici circoscrizioni scolastiche; ecco il meccanismo, sicuramente semplice e pronto, a cui vorrei vedere una volta ridotta l'amministrazione scolastica del Regno.

Vengo all'istruzion secondaria e ai convitti. Di ginnasi, di scuole tecniche, d'istituti tecnici o scuole professionali e speciali, non parlo, perchè nessuno è più di me convinto che affidare interamente questi insegnamenti alle autorità Provinciali e Municipali sia opera savia, voluta dai tempi e dalle nostre tradizioni e conforme a quella educazione liberale che per tutte le vie e sotto tutte le forme è obbligo nostro di diffondere in paese. E qui concedetemi che, non per vanto, giacchè in queste materie almeno non sento bisogno di scusarmi di questo vizio, ma per non sapere altrimenti e meglio esprimere la mia opinione sopra un argomento oggi tanto agitato, vi riporti press'a poco le parole stesse con cui, richiesto or son pochi mesi da un augusta persona, del modo discusso in Francia da qualche tempo, di ordinare l'insegnamento professionale, non esitavo a rispondere: nessun giudice migliore, nessuna autorità più interessata o più atta della Provincia o del Comune, a determinare i modi, l'estensione, l'indirizzo che convien dare a quelle scuole, di cui il nome non è ancora fissato, ma che devono fornire alla grande maggioranza dei cittadini cognizioni immediatamente applicabili all'eser-

cizio delle industrie e dei commerci; le Provincie e i Comuni non lascieranno sicuramente mancare quest' istruzione, potranno eccedere, commettere errori, ma più presto e meglio dello Stato, si ravvederanno: gli studii classici invece non risvegliano questo interesse immediato nelle autorità locali, e lo Stato solo può ed ha l'obbligo di conservarli in credito e di difenderli dalla concorrenza dell'insegnamento professionale che già vi è penetrato con danno loro e minaccia di invadere tutto.

Io non pongo dunque alcun limite alla facoltà dei Comuni e delle Provincie nell'ordinare e dirigere quelle scuole in cui sono maggiormente interessate, ed infatti nella mia proposta di legge al Senato non è fissato che un minimo di quelle scuole a carico delle Provincie o dei Comuni secondo la popolazione e sono stabiliti i titoli obbligatorii pel concorso alle cattedre dei ginnasi, delle scuole tecniche, dei Licei dipendenti da quelle autorità. Chi non volesse questo guarentigie mostrerebbe ignorare la condizione in cui sono ancora molte Provincie del Regno, non foss'altro che per quella mancanza di comunicazioni che voi così giustamente lamentate; e quindi che cosa sono le elezioni dei maestri fatte nei piccoli Comuni e anche qualche volta nei grandi, dove facilmente dominano i partiti o le influenze contrarie alle nuove istituzioni? Non nego con ciò che vi siano in Italia città ed anche non primarie, in cui s'incontrano uomini di tal dottrina da non temere che per l'opera loro non sieno per essere ben ordinati gli studii classici dei licei. Ed anzi desidero di tutto cuore che questo concorso venga presto in ajuto dei buoni studii nella speranza che non si tardi a ritornare come già avviene in Inghilterra e nella Francia stessa, a quella giusta misura e proporzione che vi deve essere negl'insegnamenti liceali i quali hanno il loro principale fondamento nelle Lettere, nella Storia e nelle Matematiche. Così, per non parlare che delle cose di cui mi sono sempre occupato, sarebbe tempo di far sparire pei licei quei programmi di algebra, di fisica, di chimica, di storia naturale che non possono essere più estesamente sviluppati nelle università, per limitarsi a un insegnamento sostanziale e che i giovanetti veramente si appropriino di geometria, di trigonometria, di elementi d'algebra, e dei principi generali della fisica.

Ma nell'applicare una riforma che per la maggior parte del Regno è radicale, non sarà egli conforme al dettato della prudenza, all'interesse vivissimo che ha lo Stato alla coltura generale, di conservare sotto la direzione governativa alcuni licei tentando di farne modelli per gli istituti provinciali e di avere con essi un modo sicuro di alzare la misura degli studi e degli esami? Perchè privarsi di alcuni pochi istituti coi quali si potrebbero stabilire i concorsi generali,

a cui sarebbero liberamente chiamati gli alunni di tutti gli istitnti e dove sederebbero Commissioni esaminatrici formate dalle facoltà universitarie? Che ragioue vi può essere per togliere allo Stato una facoltà che eserciterebbe nell'interesse generale e che è lasciata in gran parte alle Provincie e ai Comuni? Farà male; e i suoi Licei saranno deserti e l'opinione pubblica li condannerà; ma se farà bene (e sarebbe una esagerazione e un'altra specie di pedanteria, immaginare che al Governo possono mancare ottimi insegnanti per dieci o dodici licei) e allora quegli istituti sveglieranno un utile concorrenza la quale tenderà a migliorare le scuole provinciali e comunali. In una materia così delicata come è quella delle scuole, in cui le conseguenze delle riforme procedono così lentamente, tanto che male se ne può giudicare senza una lunga e coscienziosa applicazione, io lo ripeto ancora, una riforma radicale, come il passaggio completo di tutti gli istituti d'insegnamento classico ai Comuni e alle Provincie, in un paese dove le scuole normali superiori quasi non esistono, nel momento in cui i migliori ingegni sono attirati alle professioni industriali, quando la ricchezza pubblica è ancora così poco sviluppata, per cui Provincie e Comuni spesso rivolgono le loro economie sullo stipendio dei maestri, sarebbe quella riforma assolutamente praticata, un esagerazione e una imprudenza; mali che si possono e si devono evitare ritenendo sotto la dipendenza dello Stato un ristretto numero di licei.

Se in Germania, che è il paese dove è massima la libertà scolastica, i ginnasi, le scuole così dette reali, i seminari o le scuole normali sono mantenute e dirette dallo Stato; se in questo momento veggiamo in Inghilterra reclamata dalla pubblica opinione l'ingerenza del Governo nelle scuole nazionali; dovremo noi abbandonarci senza alcuna àncora di salute a una riforma di cui il successo è di un supremo interesse per la nazione e che d'altronde dipende da un grado di civiltà, di ricchezza pubblica, di uso di libertà che malgrado tutto il patriottismo possibile non possiamo riconoscere in molte Provincie del Regno? Assolutamente no, ed io ho fede che la prudenza pratica del Parlamento salverà l'Italia da un grave pericolo accogliendo la proposta di un ristretto numero di licei governativi, la quale non esclude ma anzi promuove e vivifica la concorrenza utile delle scuole provinciali e comunali.

Sono contento di sentirvi ripetere quello che dico nelle *Lettere* al Capponi parlando dei convitti in mano allo Stato: « Educazione in famiglia e istruzione nelle scuole pubbliche quanta più si può, dove o come si può » e mi piace non troviate altro a ridire sui pensionati privati che vorrei veder crescere accanto ai ginnasi e ai Licei, che i diplomi da richiedersi dai privati istitutori e i sussidi

che vorrei dare per incoraggirli, quando le circostanze e i meriti veri lo richiedessero.

Delle università non vi parlo: che cosa sono ora, che dovrebbero divenire le diciotto o venti università della penisola, scolari, professori, deputati, senatori, città che possono perdere quel privilegio, altre che possono guadagnare nell'avvenire, conservandolo, tutti ora mai lo sanno; cioè raccogliere in pochi centri i più illustri insegnanti, le cliniche, i gabinetti, i laboratorii, le collezioni di storia naturale; rendere più severi gli esami, specialmente d'ammissione e gli ultimi, affidandoli a commissioni speciali; rialzare gradatamente le tasse. E siccome questo programma è entrato nella mente di tutti dal giorno in cui l'unità nazionale si è formata, anche quei centri sono stati fissati dall'opinione pubblica e da tre o quattro anni non si fa che battere quella via, cioè accrescere i mezzi d'insegnamento nei centri stessi. Si dia pure per legge la maggior ampiezza possibile alle Facoltà universitarie e ai Consigli accademici, sino ad ordinarli con un autonomia propria: cooperi pure il Governo colle sue collezioni e fornendo i suoi locali a promuovere quelle società private di letture scientifiche e letterarie che nascono oggi con tanto successo nelle grandi città, perchè rispondono al bisogno delle classi superiori di rinnovare la loro istruzione e di mantenerla al livello della scienza; dia pure il Governo in dono ad alcune Provincie gli stabilimenti, i gabinetti e tutti i mezzi d'insegnamento che vi possiede nell'intendimento di conservare qua e là alcune Facoltà e scuole preparatorie affidate alle autorità locali: ma intanto il Governo restringa tutta la sua azione sopra un piccolo numero di centri di alto insegnamento e di scuole speciali e pratiche, continui cioè a sviluppare e perfezionare quelle grandi università che la legge delli 31 luglio ha già determinate, collegandole opportunamente colle scuole pratiche e normali superiori che già esistono.

Dio vi benedica, dirò anche io a voi, facendo eco alle savie considerazioni con cui toccate il tema tanto agitato dell'istruzione elementare. Obbligo severamente sopravegliato e fatto eseguire in tutti i Comuni di stabilire asili e scuole elementari; quanto più si può estesa la gratuità dell'istruzione popolare, ma pure lasciata ai Consigli provinciali scolastici facoltà di approvare una tennissima tassa che i Comuni metterebbero sulle famiglie agiate in proporzione del numero degli alunni delle famiglie stesse, ciò che oltre alla giustizia e all'economia servirebbe a dar vita alle scuole elementari private. Dite perciò una cosa santa, quando parlando del bilancio dell'istruzione pubblica, restringete a 10 milioni la somma erogata dallo Stato in quest'amministrazione soggiungendo, *compresi 2 o 3 di sussidi per promuovere l'educazione popolare.* Se a Voi piacesse,

potrei come l'ho fatto con molte persone autorevoli che s'interessano all'istruzione pubblica, mostrarvi un progetto di bilancio di quel Ministero, in cui si riduce la spesa a 9 milioni, lasciando appunto nella parte straordinaria quel largo sussidio che lo Stato deve dare per il corso di alcuni anni, se vuol prontamente risvegliare l'istruzione elementare e assicurarne per l'avvenire il progresso. Per chi pensa che dei tre milioni e mezzo di ragazzi, dai 5 ai 12 anni, della nostra popolazione, ne abbiamo poco più di un quarto che frequenta le scuole, che nelle Provincie Meridionali un ottavo solamente dei ragazzi frequenta le scuole *e sette ottavi non ricevono alcuna istruzione*, farà sicuramente pietà e vergogna che si sia trascorso dal Commissario relatore del bilancio dell' istruzione pubblica del 1863, sino a togliere 300,000 lire, che avevo aggiunto al mezzo milione che esisteva nei bilanci precedenti per sussidi all'istruzione primaria, mettendo nella colonna delle osservazioni, ciò che assolutamente non era e non poteva esser vero, che cioè *le informazioni avute dal Ministero provano che il fondo di* 500,000 *lire è sufficiente!!* Pochi anni sono, quando l' Austria e i Principi assoluti dominavano in Italia, i liberali maledivano giustamente l'assolutismo, perchè era nemico, como credo lo stampasse il vostro Giordani, della *Santa Croce* e dell'innesto del vajolo.

Oggi, noi che sediamo in Parlamento, che ci crediamo maturi alla libertà, lasciamo trascorrere un tempo prezioso, discutendo sui principî del nostro ordinamento scolastico, sulla distribuzione delle spese obbligatorie per le scuole fra lo Stato, le Provincie ed i Comuni, come se vi potesse essere un interesse più supremo e più generale per la nazione di quello dell' istruzione elementare per il popolo. come se ignorassimo che tutti gli Stati civili e liberi che ci circondano e presso cui l'insegnamento elementare ha quasi raggiunto l'ultimo termine continuano a spendere molti milioni in aggiunta ai molti di più che i Comuni e le Provincie spendono, per erigere locali per le scuole, per migliorare la condizione dei maestri in proporzione degli alunni, per fondare biblioteche e scuole serali per gli adulti. — Eppure, dovendo sentire la necessità di accrescere la fortuna pubblica perchè le nostre finanze ne hanno un grande bisogno, dobbiamo anche capire che senza l' educazione popolare e senza le scuole professionali non vi è popolo che possa perfezionare le sue industrie e far concorrenza all' industria straniera! Eppure, sole l' educazione e l'istruzione del popolo possono lottare contro i pregiudizii e le calunnie che seminano nelle ultime classi i partiti avversi allo Statuto e alla nazione!

Provatevi ora a cercare nella vostra mente, a interrogare quelli con cui v' incontrate per scoprire dove è l' origine di que-

sto strano e pernicioso contrasto, perchè è tale lo stato della coscienza pubblica sull' inferiorità dei nostri mezzi d' istruzione popolare e delle nostre scuole secondarie, dirimpetto all' opinione conforme degli uomini competenti sulle riforme essenziali. Qualcuno si tenterà di cercare questa spiegazione nella necessità che vi era avanti tutto di provvedere all'esercito e all'unità finanziaria. Un altro potrà forse dirvi che l'economia politica non consente più che lo Stato provveda alle scuole le quali devono essere abbandonate all' industria privata. Ho sentito anche dire che oramai gli studii andavano così male, che il miglior partito era di lasciarli precipitare interamente perchè dall'eccesso del male venisse fuori il rimedio. Ho citate queste risposte, perchè nulla fosse ignorato degli elementi di questa grave questione e non perchè valesse la pena di fermarsi a combatterle. Oltre alle tante ragioni che si potrebbero dire e che sono state dette, basterebbe di ricordare, che le scuole più famose di Francia, il Decreto dei licei del primo impero, l'istituto, tutto questo si è edificato in mezzo alla rivoluzione, alle strettezze finanziarie e alle guerre di Napoleone I; e che in mezzo alle stesse condizioni hanno origine quelle celebri istituzioni scolastiche della Germania, che tanto ammiriamo. La sola spiegazione meno imperfetta che si può dare di quel contrasto, faccia o no onore ai nostri uomini di Stato, si ricava da una proposizione molto sapiente di Jules Simon in uno scritto recente sull' istruzione elementare e che non mi stanco di citare: « Une loi d'instruction publique, » « egli dice « est une affaire de grande conscience et de grande « espérience, dont ne devraient pas même s' approcher les hommes « de parti et les hommes étrangers au métier. »

Ho finito e vi chiedo scusa di essere stato, come pur troppo mi avviene spesso parlando di queste materie, più lungo e più prolisso che non avrei voluto. Sento dire che fra qualche mese riunirete a Forlì una Conferenza scolastica; fate, ve ne supplico, che ne esca un manifesto pratico ed efficace e tale che spinga efficacemente Governo e Parlamento a commuoversi una volta per un interesse così vitale.

Vostro affezionatissimo

C. Matteucci.

APPENDICE.

Lanza, ex ministro, accusato da me il 10 marzo 1863 alla Camera dei Deputati che fu egli pessimo intromettitor di libri spropositati alle scuole, e fautore dell'assassinio fatto fare al Corticelli, per difendersi impose alla Camera il nome di Peyron, invitato da lui a fare la gramatica da me censurata. Lanza è gran cattolico, s' inchina all' autorità del nome, io sono gran protestante e mi ribello all'autorità se sproposita, e mi ribellai. Peyron è stralodato di greco e di ebraico di che tanto pochissimi sono i giudici, e quindi difficile a saperne il vero merito suo; ma di italiano sono molti, ed ecco un tratto di censura che della famosa gramatica feci io, e il Lanza gettò senza leggere sotto la tavola, perchè per lui Peyron è Dio infallibile. Io prima di saper lingue orientali vorrei saper la mia; prima di credere in Peyron ho voluto leggerlo in quello che intendo. Peyron l'ho letto, e affermo: non sa di gramatica della sua lingua; se sappia di orientale diranno quegli arabi o siriaci che sanno dell' italiano. Intanto il Consiglio superiore approvò la gramatica, e la Lega famosa versolla nelle scuole. Si dolsero i maestri tutti, ma Lanza tenne fermo finchè ce ne fu una copia. Finita l' edizione fecesi innanzi Scavia che ritrasse addietro le spaventevoli mattie di chi lo precedette, e scorticò il Soave; e il Lanza fece disossare dal Cappellina il Corticelli, o il Consiglio superiore approvò, e giù anche quello nelle scuole con insulto alla memoria, e alle fatiche di quell'illustre gramatico onorato da Papa Lambertini. Non basta far cose orribili in loro originale, vogliono assassinare l'altrui. Così dicasi di ogni altro libro o di lettura o di scienza, e delle antologie, ecc. E tale Consiglio non si dovrà sopprimere?

Ristampo qui ad edificazione pubblica la mia censura al Peyron calpestata dal Lanza, e perchè si vegga a che segno sono gli studii nelle aziende governative aggiungo tre articoletti che misi a suo tempo nell' *Indipendente* di Napoli ad onore e gloria di Chi pretende far senza gli uomini savi ed eruditi.

I.

Della Gramatica della Lingua Italiana di A. P. comandata dal Ministro dell'Istruzione LANZA alle Scuole del Regno Sardo.

Sono persuasissimo che non sarà facile fede a chi asserisca essere la *Gramatica* scritta da *Amedeo Peyron* tanto spropositata quanto ne avvertii io tempo fa; ma la fede sarà facilissima quando si schierino innanzi gli errori a un per uno, se non tutti, chè sarebbe faccenda troppa, almeno una buona mano. Io ne comunicai in privato al sig. Ministro dell'istruzione sono appunto sei mesi oggi; poichè non pare che sieno stati giudicati di quella gravezza che io sento, conciossiachè si continua a dare la vecchia edizione e non se ne fa una nuova, posso mandarli alla stampa, onde se ne tenga quel conto che sia per sembrare migliore.

La *Gramatica* è in due parti. Una, col titolo di *gramatica elementare*, l'altra di *gramatica elementare, parte seconda ad uso delle classi superiori.* La prima ha un'aggiunta di letture di pratica gramaticale col titolo di *Racconti*, e un'avvertenza per la successiva seconda parte; perchè poi i maestri sappiano spiegare la gramatica ai *fanciulli*, l'autore ha dettata una *Guida* nella quale è detto: « quanto più negli usi della vita una mente logica si dee « preferire ad una memoria erudita di tutte le forme gramaticali, « tanto più la prima gramatica elementare dee sforzarsi di essere un « trattatello di logica svolto col pretesto d'insegnare la lingua ma- « terna. Ma questa logica vuol essere attemprata all'intelligenza dei « fanciulli, epperò niuna teorica si dee esporre completa » ! — L'autore cita spesso il P. Fontana, e tutti sanno come quel dotto religioso formulasse appunto teoric complete perchè fossero subito inteso e tenute quali gradi ad altre successive e maggiori. Se porgete teorie incomplete questo avviene: che i giovanetti, anzichè seguir voi, domandano di volgere altrove e là mirano appunto ove li inviava la natural logica e donde li disviaste. Che se mi parlate di idee ornate, io le riguarderò quali teorie composte, e dirò che sono fuori dei principii, i quali sono teorie semplicissime, e un libro diventa *facile* ad apprendersi quando è ridotto alle semplici teorie, ben condotte, ben delineate, e meglio ordinate secondo che vuole ragione; *difficile* se non è sotto queste avvertenze, anzi è *dannoso* perchè confonde le intelligenze e preme i cervelli; e confusi o premuti quest' essi ne'fanciulli, non è più possibile, o almeno ben di rado, che

si rendano poi abili a cose più lievi. Qnindi a comporre libri elementari certi ingegnoni sono disadattissimi, e spesso vi riescono i mediocri più vicini alla materia e saputi de' bisogni e del virtuale degl' intelletti che devono apprendere. È poi dalla bontà dei libri elementari che dipende una bnona apertura agli studii grandi, nè a comporli s' ha a pensare se chi va alle scnole abbia poi speciali aiuti (già i più non ne hanno) di giunta alle spiegazioni del maestro, ma se letti e studiati da chicchessia, che appena leggendo intenda, siano capiti.

L' autore non fece la *Guida* pei valenti: « nn maestro valente « non abbisogna di *Guida* ».

Nè per qnelli di povero ingegno: « nn maestro di povero inge- « gno che ignori le principali regole della pedagogia si servirebbe « della *Guida* come di strumento meccanico, senz'aggiungervi una « scintilla di qnello spirito che tntto vivifica ».

E nemmeno per chi ha poca volontà, ai qnali giustissimamente dà « per *Guida* il settimo comandamento ».

Egli prende « per tipo nn nomo di mediocre ingegno ma di bnona « volontà il qnale abbia con mediocre profitto assistito alle scnole « provinciali di metodo » — il che in sostanza, parmi, dir voglia essere qnella *Guida* fatta pei maestri che non sanno e che hanno volontà d' imparare. Ma io vorrei che chi va maestro *sapesse*, e per ciò che non si può insegnare *una lieve* cosa se non se ne sanno *molte* e *gravi*, scorgo la ragione vera del lamento di non pochi: essere i risnltati delle nostre scuole fittizii, non sostanziali, e che troppo tempo si consnma senza profitto, che i fatti non corrispondono alle parole, che l' intelletto non si svilnppa, e che il lavoro magistrale è alla memoria.

La *Guida* e la *Gramatica* natnralmente sono legate nel concetto che il maestro insegni quello che gli si addita, e lo insegni a quel tal modo press' a poco; qnesti metodisti di assai corta vista s' impettiscono altamente se alcuno osa nscire dal loro seminato, tementi che migliori profitti svelino la loro superba ignoranza. Io non so se alle loro scuole si sarà pensato che le contingenze supposte dal Guidatore possono variarsi all' infinito, certo è ch' è inutile simulare che le *Guide* si facciano per tale sorta d'insegnanti; perchè siccome è desiderabile che entrino in ogni famiglia a rendere più facile e diffusa l' istruzione, parmi nopo sarebbe che ne'snpposti si stesse ai più probabili, e posto che si parla di logica netta, la precisione delle *proposte* e delle *supposte* fosse logica fino allo scrupolo.

La *Gramatica* di A. Peyron comincia: « I *nomi* son le *parole* che servono per indicare le persone o le cose ». Questo *servir per indicare* è egli logico? *indicare* vale forse *esprimere?* Cominciam

molto male! Il fanciullo alla scuola del leggere sa quali sono le *parole*, e può domandare colla gramatica naturale: *tutte le parole son nomi?* Perchè dunque non attenersi al metodo d'indicar prima le parti del discorso nominativamente colle succinte definizioni delle loro appellazioni? Lo mise in fin del libro dove non era più bisogno.

La *Guida* stampa tre carte per insegnare al maestro di mediocre ingegno, di buona volontà, e che abbia assistito con profitto alla scuola di metodo, come debba far penetrare nel capo de' fanciulli l'idea del nome, la specie, il genere, le differenze; e comincia colla proposta del seguente dialogo:

" Qual' è il nome della persona che dice una messa?

" Prete ".

Questa supposizione di risposta non è logica. Il *nome della persona* non è *prete*. Il fanciullo può rispondere: *Antonio*, *Paolo*, ecc. e può anche rispondere: *non so*, *lo ignoro*. Bisogna dunque cominciare da altro; quivi è *specie*, e vi si arriverà più tardo, e la risposta che volete otterreto con diversa domanda.

Non ho intenzione di tener dietro a tutte le linee della *Gramatica* nè a quelle della *Guida*; l'esame loro è faccenda lunga e da trattarsi a parte; sarebbe necessità più correggere che non toccare e poi rimarrebbe ancora a chiedere se il libretto degli elementi antichi ritoccati in pochissimi luoghi non sarebbero ancora i migliori, quando i fanciulli che devono essere logici non debbano essere *metafisici*, e se ai maestri creati non basti l'avere assistito alle scuole di *metodo* ed essersi esercitati alle *normali*, e meglio non sia per riuscire di loro vantaggio un trattato pienamente scientifico della materia. Il Troia e lo Scavia hanno disegnato ciascuno diversamente, e quest' ultimo non resosi abbastanza semplice e determinato si è tuttavia ritratto da quella confusione d'idee da perdervi scolari insieme e maestri. Lo Scavia aveva già invaso scuole e case e il Troia rimasto era di fuori, quand' ecco il Peyron ordinato inutilmente alle scuole superiori vien comandato ad esse e alle inferiori, testo unico, bruscamente discacciati gli altri. Chi così osa è Lanza.

Io non posso consentire che bene fosse mantenere la *Gramatica* di Troia, nè che perfetta fosse quella di Scavia, ma quest' essa di certo superava l'altra e le non poche sparse fra approvate e libere; chi verrà innanzi con una nuova ora che i giudici de' libri propongono al Governo, e questi sceglie, una *Gramatica* in cui s'insegna che di genere mascolino *altro non è che l'uomo*, e che i *nomi* son *cose;* si confondono la *qualità* colla *quantità*, i *genitivi* cogli *ablativi*, le persone *che parlano* con quelle *che ascoltano*, gli *avverbi* coi *nomi;* e si tolgono ai nomi le loro proprie *desinenze* e i lor proprii *generi*, si *moltiplicano i pronomi* come i pani e i pesci del

miracolo, e si trattano gli *uomini* da *bestie* ? Certo nessuno (giudici, o ministro) lesse, nè considerò, questo libro; tratti dal nome dell'autore ciecamente presero e risolutamente diedero. Non era meglio domandare ai maestri, *che ne dovevano usare*, quali difetti sarebbero per essere in esso? Assegnato un tempo alle risposte, la luce sarebbe apparsa ed evitato il male, perchè per me è gran male imporre alle scuole un libro cattivo. Ora, alle prove dell' asserzione.

Gramatica par. I, pag. 4. — « Il nome che indica un maschio, » *epperò un uomo*, dicesi di genere mascolino ».

Io domando: il *toro*, il *cavallo*, il *lione*, ecc. di che genere saranno?

« Facilmente osservando che i nomi i quali vogliono avanti se » la paroletta *il* o *lo* sono mascolini ».

Passiamo sopra quel *se* che dovrebbe aver l'accento e ne manca e chiediamo: quali i nomi, che vogliono quella *paroletta?* Poniamo che uno sappia che *vestito* la voglia, e ignori qual si voglia da *veste* ch' ei tiene per sinonimo di *vestito*, dirà IL VESTE e farà *veste* di genere mascolino ! e allora ? La *Guida* additerà almeno a quella tal fatta maestri il modo di condurre l'attenzione de'fanciulli a non precipitare in questo sproposito ? No, la *Guida* non volge a codesto. Si attonisce di tutta questa dottrina e vuolsi pur sapere per che il Peyron accademico e professore non vuol dare per *maschi* che *gli uomini*. — Perchè *non volle entrare in imprudenti dichiarazioni;* se ne veda la *Guida* a pag. 14. Non è magnifica ragione ? Se il conoscimento del genere deve dipendere dal volere quella *paroletta*, sarà tanto *imprudente* dichiarazione per un nome d' *uomo* che per quello d' *altro animale* o di una cosa qualunque. E poi rimarrà sempre a sapersi *quali* vogliano quella *paroletta*, e per quale indizio i volenti si conosceranno. Ben previde che il fanciullo alla lettura di quella pagina quarta e a quell'inciso : *epperò un uomo*, avrebbe chiesto al maestro: le *bestie di che genere sono?* Per lui la verità *non deve rivelarsi intera*, dice Peyron alla quarta pagina della *Guida* (1), ma come evitare di dare una risposta categorica ? In ciò, avverte al maestro: « il maestro ne parlerà *senza* » *porre gli animali nella categoria delle persone o delle cose* ».

(1) Ed è per questo che il Cibrario prima di tutti cominciò a far la parte dei bigotti ignoranti contro il professore di Storia e Geografia del collegio nazionale di Genova mantenendo quello che un pseudonimo denunciò alla Camera dei Deputati e la Camera il 10 marzo 185 respinse irata sulla proposta di Farina allora Deputato, or Senatore. Il professore insegnava la storia di Loth e la geografia della Pentapoli col rovescio infortunato e le duranti esalazioni mortifere e saline; insegnava la storia della partita degli Ebrei dell'Egitto e descriveva la cuna afroasiatica colla disposizione delle conchiglie dei due mari prossime ma divisi dall'altura di otto metri, e i flussi delle due acque fra cui passato e ripassato era il conduttiere Mosè; insegnava i fatti storici di Giosuè, e l'azione contra Gabaon, e la infamia toccata al Galileo

Ci pensi il maestro! — Oh bella! è tanto persuaso che i maestri abbiano bisogno di essere *guidati da lui*, ed egli con tanta sapienza sente le difficoltà della condizione e lascia il povero uomo! Certo nessuna dirà che sia carità del prossimo a cui vuolsi essere maestro. E notisi novissimo strafalcione: vuole che non si pongano gli *animali* nelle categorie delle *persone*; le *persone* forse non sono *animali*? Volea dir *bestie*, animali bruti. Tutto per l'esattezza e la precisione; ma di grazia ora per ordinare i *generi* metteremo sì o no le *persone* nella categoria degli *animali*? Gli animali del Peyron non saranno nè persone nè cose, ma lo scolare domanda del *maschio* e della *femmina*, e posto che alla voce *maschio* aggiunge: *epperò un uomo*, ecco un acuto fanciullo che domanda: qual' è il *nome* che indica la *femmina*? Peyron non ha voluto pronunciare *donna*, sebbene abbia lasciato correre nella *Guida* una *Teresa* ed un *matrimonio*, che all'istanza nuova di qualch' altro scolare bisogneranno essere spiegati.

Questa ommissione che pare artifiziosa, questa carità poca al maestro in tanta paura d'imprudenza mi rammentano un fatto piacevole in occasione di un guastamento fatto a Piacenza da Gaetano Butta.... nella Gramatica del Corticelli, e pel quale siffattamente reclamai per le stampe nel 1842 e nel 1846 che una numerosissima edizione in quell'ultimo anno preparata fu soppressa irremissibilmente dai gesuiti stessi che dirigevano colà la pubblica istruzione e la edizione avevano comandata. In essa molte parole da quella *Gramatica*, e molte voci, si erano tolte e fra tante anche l' *amare* non ostante che al bambino balbettante i primi accenti insegniamo solleciti a dire: *Dio mio, ti amo*, la persona che i bambini prima d'ogni altra amano è la madre che è *donna*, e la metà del genere umano è di *donne*! Sottrarre dai libri le parole *donne* e *amore*, è sottrarre metà dei nobili sentimenti che Domeneddio ci compartì. Bisognerebbe guastar poi la Salutazione Angelica nel *tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del ventre tuo.*

Nella seconda parte, a pagine quattro è: « I nomi dei regni, pro» vincie e fiumi uscenti in *a* son femminini.... terminati *con altra* » vocale sono mascolini ». E *Canadà*, *Ciampa*, *Gambia*, *Monomotapa* son femminini anch'essi? e quelli uscenti in consonante? Non risponde!

della inquisizione di preti buoi, o bricconi. Stamperò un giorno la lettera di quell'uomo di che non so se abbia voluto rivelar mai intera la verità so che per le sue storie palatine vestissi di decorazioni, fu conte, e ministro di Stato provvisto del più lucroso officio che Italia abbia. Lanza continuò l'opera di Cibrario; e anathema al professore! Di chi è la colpa delle ripugnanze e delle contraddizioni? Dei cari programmi della Lega famosa, dell'ignoranza del Consiglio superiore e della ipocrisia dei ministri. Se ne punisca il professore dotto ed erudito che vuole aprire il vero a chi lo desidera!!! *(Nota postuma)*.

Pone che fra i nomi che colla unica terminazione del singolare esprimono tanto il *frutto* che l'*albero* sia anche *fico*, e gliene passo quantunque ne contrasti l'uso del parlar vivo di gran parte del lido meridionale italico e di *tutta Toscana*, e io ne' miei *Avvertimenti Gramaticali*, edizione seconda, 1849, di Piacenza abbia recato contrario esempio dall'Annibal Caro, sua Lettera XLVII; ma non gli lascio passare che *oste* e *margine* siano mascolini di genere, o femminini, *secondo il significato*. — Vuole *oste* mascolino se per *albergatore* ed abbiamo nella XXIII delle Novelle Antiche: « Ho mangiato, serberolla e darolla all' *oste mia* »; e tutti sanno che *oste* è tanto l'*albergatore* quanto l' *albergato*: « Gli albergatori iscrivono in sulla porta della casa tutti gli uomini degli *osti suoi*. M. Polo, *Mil.* 245 » e n' abbiamo anche dal Tasso, *Gerus.* 8. 80. — Vuole *oste* femminino se per *esercito*, e troviamo invece in Fra Giordano, *Pr.* 9 « Con *tutto quanto l'oste* circondava la muraglia della città ». e Gio. Villani scrisse: « Così avvenne al *nostro* bene avventuroso *oste* ». — Peyron vuol femminino *margine* per *cicatrice*, e i SS. Padri 4. 343 dànno: « Avea *li margini* delle piaghe nel corpo suo, ecc. » — Vuol mascolino *margine* per *estremità*; e in vece anche infiniti esempi sono di femminini: « Co' medesimi martelletti e ceselli percuoteva *quelle margini* che dell' oro intorno a quella figura avanzavano » Cell. *Oraz.* 54. « Impiastricciar *le margini* de' libri di non poche postillature » Salvin. *Pros. Tosc.* 1. 453, ecc. Oltre che, abbiamo l'avvertimento del Giordani sulla *Pastorizia* d'Arici: « *Margine* per *orlo* o *estremità* si usa mascolino e femminino ».

Alla stessa quarta pagina della parte prima, domanda: Che *cosa* è il *nome* di genere mascolino?

I *nomi* non sono *cose*, ma *parole*; e le domande per ciò si fanno in altri termini.

A pagina 6 parla dell'*articolo* che è quella tale *paroletta*, ma non la definisce, nè la dichiara, nè ivi, nè alla parte seconda, sì che i fanciulli e i giovanetti (sa Dio per fuggire qual' altra imprudenza) veggono il nome di quella *paroletta*, ma non ne sanno il significato, anzi nemmeno sanno l'officio suo nè la ragione! *La verità non deve rivelarsi intera*, aveva scritto nella *Guida* (e parlava dei fanciulli) e continuato: *nell' istruzione progressiva la verità si deve esplicare e ampliare*. Per me *esplicare* è *spiegare*, aprire le pieghe, manifestare l'occulto. Dunque non è che la verità non si debba rivelare intera, è che dapprima la si porga in una formola sintetica, poi la si apra nelle parti sue e la si analizzi; è che a sia primamente pòrta in disegno ristretto, poi in vasto. Ma i giovanetti attendono invano dal Peyron l' *esplicazione* dell' articolo, e sapete o imaginate il *perchè*? Perchè è *incomprensibile ai ragazzi*!

Nella *Guida* aveva detto che *le parole del testo gramaticale debbono essere le più intelligibili*, *sebbene non le più esatte*. — Si vorrà sapere come si possa essere *intelligibile* senz' essere *esatto*. Vedete che questo strafalcione è madornale, è una vera eresia gramatichesca. Appunto non si riesce *intelligibile* quando manca la precisione e l' esattezza. Le parole sono i segni del pensiero; se mi date il segno di una cosa pel segno di un'altra io capirò tutt'altro da quello che devo capire. Peyron intende di dare un trattatello di logica, in questa gramatica, e sottrae un anello scusandosi che è *incomprensibile ai ragazzi*. Non potrebb' essere invece che fosse inabile egli a farlo comprendere? Più facile trovare chi insegni le cose magne, che chi sbriccioli per bene le magne a chi non le può ricevere latere. Il più difficil libro a farsi è l'elementare, e un libro elementare è un tesoro, ma i tesori non sono comuni sempre nè dappertutto (1).

A pagina 7 di parte seconda è che la voce *frutti* è soltanto per indicare il prodotto degli alberi *non ancora còlto*, e dà l'esempio: *Quell'albero è carico di frutti*. Poi a pagina 21 ha: *I frutti che sono immaturi sono malsani*. Come non si può parlare di bontà o di malvagità di un frutto per la sanità di chi ne cibi se non si ha in mano così convien dire che in questo secondo esempio l' autore della Gramatica dimenticò la regola che il *prodotto còlto* si esprime colle voci *frutte* e *frutta*.

A pag. 18 della prima parte dà per pronomi *Io Tu Egli* nel singolare, *Noi Voi Eglino* nel plurale. Così espresso può intendersi che quelle voci in quei numeri son di pronomi, e non è esattissimo, ma passi. A pagina 12 di parte seconda ha: « *I pronomi di caso retto* Io Noi Tu Voi Egli Ella Eglino Elleno *variano quasi in tutti i loro casi obliqui* ». Chiaro è che così fa de' plurali, non voci distinte di pronomi diversamente sonanti nei singolari, ma di pronomi proprii assoluti, ed ecco il pronome personale della persona che parla *raddoppiato*, *raddoppiato* l' altro della persona che ascolta, *quadruplicato* il personale della persona diversa dall' altre due, quando invece *Noi* e *Voi* sono voci del plurale dell'*Io* e *Tu*, le tre ultime parole sono le desinenze pel genere e pel numero scese da l' *Egli*. Notisi che ivi il Peyron scrisse netto: I PRONOMI, e nella pagina successiva 13 ha pur chiaro: « IL PRONOME *Egli Ella*

(1) Così gli antecessori, i compagni e i successori di Peyron, Cibrario e Lanza scusano la loro ignoranza rovesciandola addosso ai maestri. Sono tutti somari; per ciò s'impongono loro programmi, metodi e persino i libri. I maestri strillano? Si perseguitano, si puniscono facendoli camminare paesi e disfacendo la finanza della loro famiglia, o infamandoli e gettandoli sul lastrico. Ma il giorno del giudizio deve pur venire! Si verrà quando i Deputati al Parlamento vorranno che l'Italia si educhi e si istruisca (*Nota postuma*).

Eglino Elleno » onde non s' intende se quelle voci sian *del pronome o dei pronomi*. Nè è poi vero che *Io Noi Tu Voi* varino in *quasi tutti* i casi obliqui. Non variano che nel singolare, perchè le voci *ne ci mi ti vi ve* sono una eccedenza di quantità, non una esclusiva proprietà delle mutazioni de'numeri o de'casi; il *Noi* e il *Voi* sono in vece le voci proprie, e per ogni caso, retto ed obliqui, del numero del più. Nemmeno è vero che il pronome *Egli Ella Eglino Elleno* varii in *quasi tutti* i casi obliqui, perchè delle voci *Ella* ed *Elle* si hanno esempi in *tutti* i casi; delle altre voci *non n'è pur una* in caso alcuno.

A pagina 17 parte seconda è: « *Costui*, o *Codestui*, *Cotestui* vale *quest' uomo* o *quell' uomo*. In femminino dà *Costei*, in plurale comune *Costoro* o *Codestoro*. Si usa anche nei casi obliqui. *Colui* vale *quell' uomo* ». Molti errori sono e molte confusioni in queste poche linee; v'è sembiante di scolaretto di seconda classe delle primarie. Poffar bacco! un Peyron!! — Scrivendo: *Costui* o *Codestui* VALE, lascia intendere che una voce possa usarsi per l'altra; ma l'una ha in vece un ben diverso significato. *Costui* rappresenta *questa persona*, vicina a chi parla; *Codestui*, *codesta persona* vicina a quella a cui si volge il discorso. *Cotestui* non è che *codestui;* nè ha diversità che di pronunzia. L'ordine di queste voci dovea essere: *Costui*, *Cotestui* o *Codestui;* ma il seguito non è per ciò, perchè se *Costui* vale *quest' uomo*, le altre due voci non rendono *quell'uomo*, tanto più che questo reso è messo e ripetuto a significare il valore del *colui*. Nemmeno il *costei* è il femminino di quelle *tre* voci, ma solo di *Costui ;* il *codestui* o *cotestui* ha *codesta* o *cotesta*. Nè *costoro* e *codestoro* sono il plurale *comune* delle *tre* voci. *Costoro* è di *Costui*, *Cotestoro* o *Codestoro* di *Cotestui* o *Codestui*, e se ne veggano tutte le gramatiche e tutti i vocabolarii.

Afferma poi che *Altri* si usa solo nel *singolare* e nel caso *retto*. Ne' miei AVVERTIMENTI GRAMATICALI citati, alla voce *Altri* ho dato sette esempi di caso obliquo sicuramente, ma poichè alcuni gramatici scrissero che quell' *altri* poteva essere *aggettivo* a cui si sottintendesse il nome *uomini*, ho loro soggiunto l' ottavo a cui appiccar la voce *uomini* era impossibile, ed è dell'Ariosto, che il Peyron dovrebbe conoscere, eppur non conosce. « Indarno tenta Chi mi » vuol impaurir per minacciarme. Così fanciulli e femmine spaventa; » O ALTRI, che non *sappia* che sieno arme ». Questo *altri* è di singolare e di quarto caso, cioè obliquo, e non bene lo intese neppure il Vanzon.

A pagina 18 è: « NE vale anche *da questa* o *da quella* cosa o persona » e porta l'esempio: « I giovani disattenti sentono bensì » il maestro che parla, ma non *ne* raccolgono alcun frutto ».

Da che devon raccogliere il frutto? Non è altro nome che *maestro*, ma i maestri non sono piante fruttifere nè meno per metafora ch' io sappia; non furon tali neppure nell'arcipazzo seicento. Giusta è la frase o la sentenza di Quesnel: « Il seme della parola che è » annaffiato dalla mano di Dio porta sempre il suo frutto » quella di Peyron certo non è. Piuttosto il *ne* di Peyron significa *di* e non *da*, riferendosi il frutto alla parola.

A pagina 21, linea 19, insegna che *quale* dinota *qualità;* e nella rubrica antecedente avea messo: « *Che* premesso ad un nome espresso, o *sottinteso* val *quale* »; e quindi all' articolo terzo della rubrica di queste *qualità*, l' esempio: *Che ti costò questo libro?* Ma quivi il *che* val *quanto* non *quale*. Veramente vi pose incontro il *quanto*, ma soggiunge: *che prezzo* e così fissollo al *quale*. Ora o *quale* o *quanto* non può essere. Se è *quanto* è fuor di propria rubrica, e se ha a star col *prezzo* continua ad essere errore. Diffatti: il prezzo è il valore nell'arbitrio di chi vende o nel giudizio di chi è per comprare, non è sborsato ancora ed è *quale;* il valsente dato in cambio non è più *quale* ma *quanto*. Così a pagina 28, l'esempio: *ignorante* CHE *tu sei* non è bene spiegato coll'*ignorante* QUALE *tu sei;* perchè *ignorare* vale *non sapere*, o *saper meno* di quello che dovrei. Ora il *più* ed il *meno* sono *Quanto*, non *Quale*. Chi mai ponesse mente ai modi coi quali, imbestiando gli umani, si fa maestro a'fanciulli che non son *marmaglia*, nè *aristocrazia* (*Guida* pag. 4, 5) come nell' esempio: « ASINO CHE TU SEI, STUDIA! »; potrebbe essere che trovasse la ragione della confusione di *qualità* e *quantità* (1).

E a pagina 34: « *Che* relativo all' avverbio *altrimenti* vale *da quanto*: Io penso *altrimenti che* il mondo. — Parlare *altrimenti che* si pensa è mentire ».

Altrimenti è noto che vale: *in altro modo di pensare.* I modi, per sè, sono *quali* o *quanti?* La *differenza* è il concetto espresso negli esempi, quindi a sintassi regolare essi suonano: Io penso in modo differente, o diverso *da quello nel quale* pensa il mondo. Parlare con parole diverse *da quelle che* veramente rendono il concetto che si ha in capo è mentire. — Qui dunque non è pur ombra di quantità!

Alla rubrica del *che* per *quando* ha l' esempio: « Domani *che* » sarà festa la santificherò ». Se il *che* sta per *quando*, l'esempio si tradurrà in *domani quando sarà festa*, ecc. Può mai essere nel *domani* un *quando* festa, e un *quando* non festa? — Qui il *che* non

(1) È come si vede oltre che spropositato il Libro, è anche villano indecente, ineducante! e Lanza osò opporlo a me in Camera dei Deputati. Oh i Deputati spero imparreranno a non lasciarsi sopraffare dalle citazioni di autorità che il Lanza sa fare. C'è da vergognarne credo! (*Nota postuma*).

è per *quando*, ma per *la quale*, valendo quel solecismo: *Santificherò la dimane la quale è giorno festivo.* Notisi poi che sono tutti esempi creati da quel letterato orientalista a sostegno dei precetti da lui medesimo dati! Tener dietro a tutti domanderebbe grande spazio di carta o di tempo; ma innanzi di cessare vo'dirle qualche cosa dei Verbi.

Definisce il *verbo*: « una parola che si aggiunge ai nomi per affermare. Comunemente afferma una qualità ».

Tralasciamo la questione se siano i verbi che si aggiungono ai nomi, o i nomi ai verbi. Lambruschini e dopo lui i metodisti piemontesi, seguendo alcuni stranieri, anzichè rendere più esatta la definizione antica, la ripudiarono, e scelsero questa dell'affermazione, a far intendere la quale da fanciulli si sforzano invano i maestri, i quali (e i più non l'intendono essi stessi) finiscono per farla apprendere pappagallescamente a memoria ai loro scolari, e buona notte. Peyron, che vuol andare innanzi a tutti, aggiunge che: *comunemente afferma una qualità*. Ogni persona sarà curiosa di udirlo spiegarsi con un esempio. Ecco ciò che scrive a pagina 42 della *Guida*: « Quando spiego la proposizione: *Tizio è in Torino* potrò dire che » essa afferma la *qualità* di *dimorare* in Torino ». Avrebbe mai pensato che dal metodo di Cartesio a quelli di Rosmini e di Gioberti la dimora (*morari*) fosse una *qualità* e non un *modo*? Ora se io domando ad alcuno: *V. S. qual è?* che mi risponderà? Non mi si venga fuori a dire che la domanda è strana e da noi non si usa e che non s'intende che cosa io voglia saper di lui, nè che se mi deve dir di sua salute mi dirà che è *bene*, o se dell' animo suo, che è *lieto* o è *triste*; mi ha a dir: DIMORO! — Che? si esclama: oh lingua! oh precettori! Anch' io ne esclamo, ma è inutile esclamare.

A pagina 36 di parte seconda è: « Il (*participio*) futuro è proprio di pochissimi verbi; tali sono: *futuro, venturo, duraturo, perituro, passuro* ». Non sa di amaturo, *fatturo, morituro, nascituro, giudicaturo, casuro, cicalaturo, crescituro, andaturo*, o altri e altri di che abbiamo ottimi esempi, e li ho raccolti ne' miei AVVERTIMENTI citati. Parla poi dei *gerundi*, ma solamente in senso diretto, o come il Varchi li appella *attivi*; di *passivi* non pensa, e sì abbiamo con molti e multi comunissimo l'*onorando* e il *reverendo*, e io metterò in nanzi il *correggendo* a questo libercolaccio sciagurato che si volle pur tenere nelle scuole.

20 marzo 1856.

L. SCARABELLI.

(Dall'*Encicl. Contemp. di Fano*, Vol. 3. disp. 6).

II.

La Crusca.

La Crusca è quella parte lignea del grano macinato che resta sopra lo staccio, passata la farina. Cinque disertori dell'Accademia fiorentina l'anno 1587 o in quel torno fecero scisma e si eressero in capitolo a giudicare della lingua d'Italia, e a raccoglierne i materiali originali e puri. Era materia stacciata e la loro congrega fu l'Accademia che prese a stemma il frullone. Staccia, staccia, quel che calava abbasso era il fiore, e quindi tolse il motto: *il più bel fior ne coglie!* Come va che anzichè essere Accademia del fiore, fu ed è, nominata l'Accademia della Crusca?

Quei signori, e gli aggregati e i successori stamparono più volte ciò che reputarono il meglio della lingua; ma per un terzo fuor d'uso, mancando sei o sette volte tanto quanto il dato, che usato era, e buono tutto. Finalmente, provati e riprovati in questi anni a dar fuori un vero registro delle voci della lingua nazionale, furono assaliti per via più volte, o più volte gettarono fuor di bottega il lavoro, tornando da capo. Testè, come Dio volle, fu solennemente annunziato che il primo volume era stampato, un centoventi fogli con tutto l'ordinato della prima lettera dell'alfabeto.

Tutta Italia era in attenzione del gran parto a cui s'era tanto e tanto sudato, massime che teste superne, colle critiche, colle censure, e coi consigli, da molti e molti lustri spianarono ed illuminarono la via. Il vocabolario della lingua è opera nazionale, utile a tutti, bisognosa a tutti, desiderata universalmente, e aspettata non da Italia sola, ma da molti letterati d'altre nazioni, perch'è la lingua della civiltà grande, delle scienze, delle arti belle e delle buone, del diletto e della forza, del commercio e della poesia.

Che fa quel primo volume che non esce? — Che fa? Aspetta il beneplacito del governo a cui spese è stampato (1). Ma come esca quanti, pensate, lo potranno avere? Pochissimi! — Oh! perchè pochissimi, se tutta la nazione ne abbisogna; se è fatto a spese pubbliche? — Perchè il governo l'ha preso per una strenna e se n'è fatto tirare sole 750 copie: quindi è cosa tutta pe' suoi uffici e pei suoi amici. — Oh poter del mondo! ci corbellate? - Niente affatto. Così è. E così si gettano i denari dello Stato? Così si prendono a

(1) Ora è pubblicato, Ma chi lo ha? Io, uno dei commissari regi per la pubblicazione dei testi di lingua, no certo.

gabbo gl' ingegni in Italia, che consumarono la vita per prepararle il più gran monumento che nazione possa mostrare al mondo, chè la ricchezza del verbo è la ricchezza del pensiero! Lo Stato non deve fare il mercante di libri, ed avea a invitar per concorso capacità e saviezza di editori: cento ne avrebbe trovati che avrebbero assunto per sè quell' impresa; ma poich' egli stampò, dovea capire il suo interesse che avrebbe dato, non tolto, al pubblico, pecunia sufficiente.

Ora, fatto è che 750 copie sole sono del Vocabolario della lingua nazionale!

E il resto? Oh il resto, sedici anni fa si computava volibile a finirlo un secolo e mezzo! Certo in tanto tempo il Vocabolario si farà tela di Penelope, e nessuno arriverà mai a vederlo intero tutto.

A che l'Accademia della Crusca?

III.

Una visita del Principe ereditario d'Italia ai Visconti Duchi di Milano.

Milano ha libri e scuole di letteratura, di storia e di arti del disegno. Ha un istitato di scienze e lettere; ha un'accademia letteraria. Con ciò sarà facilmente credato che nulla si pubblicherà di carattere pubblico di lettere o d'arti senz'aver chiesto e ottenuto i consigli critici di que' corpi. Or bene: il Principe ereditario d'Italia è stato a visitare la zecca provvedata di nuove macchiae per il grosso lavoro della Banca nazionale. La direzione dello stabilimento lo ha presentato d'una medaglia coniata in sua presenza, che da un lato ha, con disegno molto rozzo, l'arme di Savoia fra le bandiere d'Italia, dall'altro un'iscrizione memorativa che io direi scritta da qualche fattoriao della zecca, e sotto l'iscrizione l'arme Visconti, cioè il famoso biscione che si divora un infaate.

Perchè quell'arme? — Rispondono i ciceroni, perchè si volle indicare Milano. — Ma Milano ha per arme croce bianca in campo rosso, o viceversa croce rossa in campo bianco; il biscione è l'arme de' Visconti, prima capitani, poi duchi di Milano. Dunque Milano, serva dei Visconti, memora all'Italia che Umberto di Savoia visitò la sua zecca. Questa è la logica parlata da quel biscione. L'incisore ha fatte le cose sue per bene, ma i disegni non sono suoi: lega l'asino dove il padrone vuole, se non vuoi dire lega te stesso dove vuol l'asino!

Io non voglio mostrar di non sapere che nell'arme data da Napoleone il Grande a quella parte d'Italia di che si fece coronar re è inquartato il biscione; ma non voglio nè anche mostrar di sconoscere che quel re assoluto entrava in posto di altri re, e che quel regno era un *dominio* che acquistava, dominio in origine assai più vasto e fondato appunto da un Visconte, preparatogli a parti a parti dall'industria or buona or rea do'suoi vecchi. Ma il nuovo re non ha fatto conquiste, si ha aiutato popoli a liberarsi di schiavitù, ed entrare come nati alla libertà di sè stessi. Non è dunque più signacolo di visconteo dominio, ma di libera città nella libera Italia che non ha comportato un re, ma lo ha eletto.

A che dunque lettere, arti, scienze si insegnano a Milano, se a solennità di principe gli si stampano in faccia spropositi sì mador-

nali? Dovrà riderne molto il principe Oddone s'è vero che della numismatica studii filosoficamente e fatta incetta ragionevole. Se ne abbia riso il principe Umberto non so, perchè nessuno ha mai fatto motto di questo affare come degno di censura, tanto poco è nelle masse l'amore a quella parte de' studî che pure è la gloria delle nazioni. Io ne ho riso e sdegnato, vedendo che una cosa non si fa in pubblico offizio che non sia manchevole di perfezione e spesso non sia irragionevole.

IV.

La nuova Lira italiana.

L'esordio che ho fatto alla Visita del Principe alla zecca, ripetetelo qui, e aggiungete che oltre quegl'instituti di scienze e lettere ha una accademia di belle arti, piuttosto gloriosa.

Dunque se il governo farà far qualcho cosa d'artistico a Milano, si sovverrà di Milano, e della sua accademia! — Niente affatto; e non di quella di Milano, ma nè della fiorentina, nè della napoletana, nè di nessun'altra. Torino che non ha mai dato un letterato da imbrancarsi coi grandi, (e se citano Alfieri, dirò che non l'ha fatto esso, e ch'egli visse sempre fuori da esso), e non ha mai avuto una scuola, fa da sè, e come capitale manda ai paesi artistici, e dice: Questo e non altro. È il caso dei libri scolastici scritti in lingua barbara e spropositati che si dànno dai Consigli e dai Ministri della pubblica istruzione a tutta Italia: così si parli e così s'insegni, e se la gente cho sa strepita, strepiti.

L'attual conio della lira italica, la quale nel diritto ha la testa del re, nel rovescio l'arme sua, e nell'esergo il valore del pezzo, non piace più al governo. A dire il vero non piace nemmeno a me, come non mi piaceva quel *Re d'Italia*, che mi ha odore e suono di proprietà della terra, e avrei amato meglio *Re degli Italiani* perchè fu eletto da loro: ora è così decretato, e così sia. Non mi piace l'arme di Savoia così come sta nella moneta. Domando io dov'è l'Italia? L'Italia non c'è. Napoleone primo fece un'inquartatura di tutti gli emblemi degli Stati avuti, e in qualche modo rappresentò il suo popolo; pose lo scudo in petto all'aquila romana e sormontolla della stella bonapartesca. Quell'aquila è ancho nelle monete del suo imperio di Francia, ma ha la testa volta dal lato opposto a quello a cui si volge nella moneta italica; sicchè d'Italia è pur qualche cosa. Dov'è nelle nostre monete l'Italia? I Milanesi del 48 la figurarono personale colla stella sua propria e col motto *Italia libera, Dio la vuole;* Radetski nel 49 la parodiò vilmente insultandola, ma nel 59 l'Italia mandò gl'insultanti al diavolo e nel 60 Italia fu, non pienissima, ma tale da non disfarsi più, e anzi da compiersi di sicurissimo. L'Italia ha assunto a re il principe di Casa Savoia già *marchese d'Italia;* or bene, lo scudo d'Italia prenda in seno lo scudo di Savoia; ma venga lo scudo d'Italia! Venga almen l'aquila ch'è nostra poichè romana, venga non per avvisare che vogliamo farci conquistatori, cioè tribolatori dell'altrui, sibbene per tenere sveglio

chi volesse tribolar noi, che abbiam buon nerbo da metter giudizio a chi non l'ha. E in petto all'aqnila starà bene lo scudo di Savoia.

I primi governanti pel re d'Italia non perdettero di vista quella stella ehe avevano aocchiato i Lombardi acuti, e non avendo altro, la collocarono sopra la corona di lauro e di quercia del rovescio delle monete di rame. Che magnifica parvenza vi fa quella stella! Ebbene, se non piacciano al governo d'oggi quelle armi savoiarde così sole, vi fa cosa d'Italia che le abbracci? Signori no. L'arme del re è espulsa dalla nuova lira. Da chi? Dai Lombardi? Oh giusto! i Lombardi l'adorano. Da chi dunque? Da Torino! poichè da Torino è stato mandato il campione tale e quale, e l'incisor milanese ha da fare sovr'esso i suoi punzoui. — E dunquo che mettono? Ciò che è sulle monete di rame per fare uniformità? — Volete alludere alla maestosa corona, e alla sna bellissima stella? Niente affatto: la stella d'Italia è il re, via l'arme sua, via la stella; e della corona bastano due virgulti che si incrocino al basso, e si spandino fino al mezzo del disco; scritto in mezzo 1 *lira italiana*.

Cotesta è nna ignominia! — Lo dico anch'io, ma non c'è rimedio (1). — A che dunque tante scuole di lettere, di storie, di disegno, di nnmismatica? A che i gabinetti tanti e i musei? — A che? Domandatelo alla sapienza che sta a Torino, al suo bnon gusto, al suo criterio. Se in tutti i paesi si gareggia in metter fuori belle monete e per segno di nobiltà della nazione, e per monnmento del suo giudizio nelle arti del disegno; se dal cinquecento in poi le zecche d'Italia gareggiarono a produrre i più bei tipi monetari che ornano i musei, noi cacceremo ora una moneta poco ragionevole ma non deforme, per accettarne una deforme e irragionevolissima. A che le accademie, i musei, le scuole? Diamo di frego a queste inutilità!

(1) E non ci fu davvero sebbene alla pubblicazione di questa critica mandata subito al ministro Manna ancor non fossero fatti tutti i punzoni. Il Ministro non se ne diede per inteso. — Vedete che parlavo solo dell'arte e tacevo la legge de 165 di lega, onde ora abbiamo *due lire*: una del valore proprio d'*una lira*, una del valore di *novantatrè centesimi!!!* Una lira onesta, e una ladra; una lira accettevole e una coatta! Bell'onore per l'Italia *rigenerata*!

BADIA
DI SAN GIULIANO

PRESSO GENOVA

PEL

SAC. FEDELE LUXARDO

GENOVA
TIPOGRAFIA DELLA GIOVENTU'.

1864.

BADIA DI SAN GIULIANO

PRESSO GENOVA.

PARTE PRIMA.

SOMMARIO.

Postura di questa badia — Sua fondazione — Cenni storici del Santo a cui è dedicata — È unita al monastero di San Fruttuoso a Capodimonte — Indi alla Congregazione Cerveriense e finalmente alla Cassinese — Di alcuni notabili monaci — L'Abbate Angelo Grillo.

Il monastero di San Giuliano martire trovasi all' oriente di Genova, poco più d' un miglio distante da questa città, sulla riva di quel tratto di mare che bagna la collina di Albaro. Ti presenta tosto un belvedere. A meriggio ti si apre d' innanzi la spaziosa pianura del mare Ligustico e un ampio orizzonte che non ha confine; e nei giorni sereni puoi scorgere i monti stessi della Corsica. A levante vedi poco lungi la chiesa di santo Antonio di Boccadasse, terra abitata quasi tutta dai naviganti e quindi, più lontano, il Capodimonte che protendesi in mare, nominatissimo per un altro monastero dei Benedettini, chiamato da San Fruttuoso, cui nasconde in una delle sue baie. A ponente vedi il cimitero della parrocchia di San Nazzaro, oggidì di San Francesco, che t' invita a meditare sulla fugacità di tutte umane cose e ti èleva l' animo a sentimenti di eterna vita; vedi il Forte che piglia nome da San Giuliano, appunto per la propinquità sua a questo monastero; vedi il Boschetto Quartara, dolcemente melanconico per le annose quercie e i verdi pini; la Torre della più antica chiesa cristiana della Liguria, ora diruta, dedicata a San Nazzaro, primo banditore della Fede tra noi, e la svelta cupola del tempio sacro a San Bernardo Abbate, già uffiziato dai monaci Benedettini della Congregazione di Cistello.

E se distendi più lungi lo sguardo ti sarà dato vedere, nei tempi di perfetta serenità, parte della Liguria occidentale con i paesi e villaggi che si addossano alle colline o corrono lunghesso il lido del mare, e la isoletta di Bersezzi abitata da Santo Eugenio vescovo affricano e quella di Albenga da San Martino di Tours, in tempi di persecuzione. Questi e altri obbietti sino al famoso promontorio delle Mele potrai riguardare specialmente dalle alture della villa che s' atterga al monastero medesimo, nello scorso secolo, prima dei noti rivolgimenti politici, già sua appartenenza. Al nord è circondata da ameni poderi ove sono usi i Genovesi a passare i più bèi giorni di primavera e di autunno. In questo romito luogo a te sembra ritrovarti come in un diserto, sebbene sì poco discosto dalla popolosa nostra metropoli, e nel monastero come in un paradiso; onde ti senti come rapito fuori di te a contemplare un ordine di cose oltramondiali. La chiesa poi che per la rara mondezza t' innamora, silenziosa e devota qual' è, ti rende più sensibile la presenza stessa di Dio. Ciò basti della sua deliziosa postura (1).

(1) Speriamo far cosa grata ai nostri lettori qui pubblicare un bel sonetto inedito del Professore D. Luigi Rodino sul monastero stesso di cui imprendiamo a narrare la storia.

IL MONASTERO DI S. GIULIANO

SONETTO

Di scogli immoti su gli acuti cigli
Sorge solingo il Chiostro, e han stanza in quello
Magnanime virtù, saggi consigli,
Costante oblio del mondo ai Ciel rubello.

Di Benedetto ai venerati figli
Egli è d'ogni bell'opra antico ostello;
E se fu preda di rapaci artigli,
Or di nuovo splendor sorge più bello.

Sorge in riva del mare: il suon dell'onde
De' Cenobiti alle preghiere, ai canti
Or agitato, or placido risponde.

E 'l mobil flutto simboleggia i tanti
Perigli della vita, a cui s' asconde
Chi sa dei sensi dispregiar gl'incanti.

La origine di tal monastero sale al 1308 (1), e sin da questo anno lo troviamo abitato dai monaci Benedettini; e l' anno 1429 venne unito a quello di San Fruttuoso a Capodimonte, e dalla fondazione sino a tal anno noi non ne sappiamo altro, essendoci la storia scarsissima di documenti sino a questa epoca.

Prima però di procedere oltre stimiamo bene rispondere ad una domanda che di leggeri ci potrebbe esser fatta cioè perchè questo monastero sia stato intitolato da San Giuliano martire. La risposta risulterà dalle notizie che qui in sunto daremo dello stesso Santo, tolte in parte dal Bulteau (2). Nella persecuzione di Diocleziano che fu la più feroce di tutte le dieci persecuzioni generali sostenute dalla Chiesa di Dio e che continuò pure dopo aver il tiranno rinunciato all' impero, erano caduti morti non pochi cenobiti. Fra questi furono alcuni che diconsi discepoli del Magno Antonio come San Serapione ed altri de' quali fa ricordanza il Martirologio

(1) L' epoca della sua fondazione puossi pur rilevare dalla seguente iscrizione che trovasi tuttavia nel monastero e che rammenta le epoche principalissime della sua storia.

HOC . CORNOBIUM
A . MONACHIS . O . S . B . MCCC . CONDITUM
DIVO . IULIANO . MARTYRI . DICATUM
QUOD . IAM . AB . ANNO . MDCCXCVII
LIGURIS . REIPUB . IUSSU
PRIMO . INHOSPITUM
TUM . IN . PROFANA . VERSUM
IACUERAT
CAR . ALB . SAR . REG . MUNIFICENTIA
MONACHIS . EIUSDEM . ORDINIS
ANNO . MDCCCXLIV
RESTITUTUM.

Ci crediamo obbligati far qui osservare che i Re nostri non sono Re di Savoia ma di Sardegna.

(2) V. Luigi Bulteau; storia dell' Ordine Monastico; Ist. Monast. d' Oriente; lib. 1. c. 2. a pag. 13. Parma 1722 per Paolo Monti in un volume in 4°. Menol. Basil. 24 sett. Bolland. o Lorenzo Surio 9 gennaio. — Qui cogliamo volentieri l' occasione di confessarci debitori di queste come anche d' altre cognizioni riguardanti il San Giuliano al benedettino P. D. Agatone Maria Gentili che studia con tanto amore la storia del suo Ordine quando ciò viene a lui permesso dalle molte e gravi occupazioni di cui è incaricato dal Reverendissimo suo Padre Abbato D. Pietro Casaretto del quale fa le veci da otto anni in questo Monastero.

Romano al 21 marzo, di sacro a San Benedetto; e in tali martiri voglionsi annoverare di quelli che professarono la vita monastica anche prima che lo archimandrita Egiziano ne aprisse la scuola. San Giuliano, San Pafnuzio ed altri si credono di questi ultimi e si contano fra i solitari vissuti nello scorcio del secolo terzo. I genitori aveano costretto Giuliano al matrimonio; ma Iddio avendo fatto conoscere a Giuliano e a Basilissa sposa sua l' eccellenza e il merito della cristiana virginità, amendue di pari consenso obbligaronsi a serbarla illesa anche nel coniugio. Separatisi di abitazione non di spirito, si consacrarono alla conversione dei pagani, l' uno a quella degli uomini, l' altra a quella delle donne e fabbricarono monasteri. Tanti idolatri cristianeggiarono e tanti ne condussero a vita cenobitica che Giuliano n' ebbe sotto il suo reggimento ben dieci mila e Basilissa presso a mille. Imperversava tuttavia la persecuzione di Diocleziano, e s' era Massimino in oriente insignorito dell' impero; e i due santi consorti pregavano continuamente per la costanza dei fedeli e per la pace della Chiesa. Basilissa sentia pena della vita e desiderava morire e Dio la esaudì. Intese per divina rivelazione che tra breve invitata al cielo colle sue discepole, assunta verrebbe con esso loro al consorzio delle vergini, siccome era suo desiderio, ma che Giuliano era riserbato a più gravi combattimenti per la Fede. Infatti; Basilissa colle compagne venne chiamata alle nozze dell' Agnello e Giuliano a dar altre prove di fortezza e a sostenere un conflitto, il quale se fu de' più atroci, fu del paro dei più gloriosi. Nel corso del martirio vinse ogni genere di tormenti, fece prodigi, convertì a Gesù Cristo nuovi pagani e sino il figlio e la consorte del suo giudice, che animati dalle esortazioni e dagli esempli di lui vollero con lui perdere questa vita terrena per acquistar la celeste. Finalmente morì decollato. Egli era natìo d' Egitto e patì in Antinopoli ossia Antinoo, città della Tebaide, chiaro per miracoli anche dopo morte operati.

Un cristiano così sollecito banditore della santa parola e padre di tanti credenti, un monaco così zelante propagatore della vita monastica e maestro di tanti cenobiti, un martire così intrepido e modello di tanti altri testimoni della Fede, qual maraviglia che venisse trascelto dai Benedettini a consacrar del suo nome la chiesa e il monastero di San Giuliano? La vita, le azioni, i patimenti di lui doveano certamente riuscire di edificazione e di esempio ai felici solitari, abitatori di questo chiostro. Tale crediamo il pietoso intendimento di chi fondollo; e così avvenne. Ora ritorniamo alla nostra storia.

Il monastero di San Giuliano nel 1429 era venuto, come detto è, in potere della badia di San Fruttuoso a Capodimonte (1). Ma questa unione

(1) « Era priorato dell'antica abatia di S. Fruttuoso di Capo di Monte, 15 miglia discosto da Genova » si legge in un MS. che si conserva tuttavia presso i Monaci di San Giuliano.

durò poco tempo; il 1433 venne incorporato alla nuova Congregazione Benedettina di San Girolamo della Cervara che era stata instituita nel 1420, siccome abbiamo già scritto in un altro nostro lavoro; e da questa epoca i monaci di San Giuliano seguirono sempre le sorti dei Cervariensi. Nel vero; il 1460 disciolta questa Congregazione, con quello della Cervara medesima era unito alla Congregazione di Santa Giustina di Padova, stabilita sul principio del secolo XV dal celebre Benedettino, poi vescovo di Treviso, il venerabile Ludovico Barbo, la quale in appresso dal suo principal monastero fu chiamata Congregazione di Monte Cassino (1). E siffatta unione prolungossi inalterata sino alla soppressione generale degli Ordini Regolari avvenuta in Italia sul cadere del secolo decimo ottavo.

Questo monastero piccolo (comparativamente alle grandi badie Benedettine), ma rinomato abbastanza ci richiama a memoria nomi preclari; fra questi il P. D. Lorenzo Carbone che ne fu abbate nel 1647; il P. D. Vittorino Maria Federici di prosapia ragguardevolissima, elevato alla stessa dignità nel 1762; e il P. D. Angelo Grillo del paro che i nominati genovese, il quale vi ebbe stanza. Dell' ultimo parleremo particolarmente per l' onore singolare che ne deriva al San Giuliano, alla patria, alla letteratura, alla umanità. Che il San Giuliano sia stato dimora dell' abbate Grillo apparisce chiaro dalla *cinquantesima sesta* delle lettere famigliari di Gabriello Chiabrera al nostro insigne pittore Bernardo Castello (2), e dalle lettere dello stesso Grillo al Chiabrera medesimo, amicissimo suo e dalla seguente in modo speciale che qui vuolsi riportare a verbo (3): « Lo star in villa mi fa spesso parer villano e dove meno vorrei. Mando le sue lettere a Genova, ma prima che sappiano venirmi a trovare a questi scogli, passano i giorni e le settimane e intanto io passo per trascurato e forse anco per discortese. Non so di chi sia la colpa: so ben che la pena è mia. Vostra Signoria provveda che le lettere sieno ricapitate in man di persona che non mi faccia parer negligente colla sua poca diligenza. Di Albaro ». Che se ne pregiasse la patria, si rileva dalla stima che i più

(1) Si legge nello stesso MS. « Consta per un breve di Eugenio IV che il monastero era » nella Congregaziona Cervariense. Sotto la felice memoria di Pio II nel 1460 s' unì insieme » colli monasteri della Cervara e S. Benigno alla Congregazione Cassinese ». Si ritrae dal MS. medesimo anche un' altra notizia, importante pel San Giuliano che qui vogliamo notare. » Mentre viveva Monsignor Pileo De-Marini arcivescovo di Genova...... vi fu posto priore un » D. Beltrame di Milano il quale ridusse il priorato in forma di monastero e con licenza di » Roma il fece abbadia ». Non possiamo assegnare con precisione l' epoca in cui il priorato fu fatto abbadia ma probabilmente ciò avvenne poco dopo l' unione di questo monastero alla Cervara. Sappiamo però certo che in quest' epoca era già Monastero di Noviziato.

(2) V. Lettere di Gabriello Chiabrera a Bernardo Castello — Genova, Tip Ponthenier e F. 1838.

(3) V. Lettere dell'abbate Angelo Grillo; vol. 1. pag. 776; Venezia, 1616. presso G. B. Ciotti.

cospicui patrizi gli professarono ognora e dallo essere stato più fiate scelto a recitare l' orazione inaugurale nello incoronamento dei dogi. Che fosse una gloria della repubblica letteraria nel secolo decimo sesto puossi argomentare dalle *Epistole* sue a stampa, dalle *Rime*, dai pietosi *Affetti*, dalle *Lagrime*; dalla amicizia sua con i più famosi sapienti dell' epoca; dagli applausi riscossi nelle accademie e specialmente in quella degli *Umoristi* di Roma della quale fu anche principe. Che se ne onori la umanità, basta solo ricordare il maggior epico nostro, Torquato Tasso in S. Anna di Ferrara, confortato da lui in tanta sventura con ogni maniera di aiuti e finalmente per lui liberato dal penoso carcere. « Il P. Grillo, dice Spotorno (1), si recava spesso a visitarlo, chiudevasi con lui nella tristezza della prigione; n' era largo soccorritore, scriveva a tutte le corti; movea, per così dire, cielo e terra, onde fosse pur una volta posto in libertà ». È degna di essere qui riferita una lettera che dal suo monastero di Ferrara gli inviava: « Sì io sono l'angiolo di V. S., scrive egli (2), sì perchè sono nunzio de' suoi lamenti e de' suoi desideri. Ma non angiolo di cielo come angelicamente mi scrive. Perchè se tale lo fossi, i miei pensieri sarebbero opere e già V. S. sarebbe in tutto libero; perchè le sarei per avventura quell' angiolo che a Pietro aperse l' uscio della prigione e lo pose in libertà. Sarò nondimeno dopo pranzo a darle con la liberazion d' oggi caparra della libertà perfetta della quale oramai sono importuno procuratore. Di S. Benedetto ».

Egli era figlio di quel Nicolò Grillo andato bailo della nostra repubblica alla corte di Costantinopoli a ristabilirvi l' antico nostro commercio venuto meno alla caduta di quella città in mano dei Turchi; egli avea vestito le lane di San Benedetto sin dal primo fiore della giovinezza; egli fu abbate di molti monasteri e poi ben quattro volte presidente della sua Congregazione. Rinunziò ai vescovadi d' Aleria in Corsica e d' Albenga nella Liguria occidentale (3); rinunzia che corona i meriti singolari di lui. Era nato in Genova nella prima metà del secolo decimo sesto; abitava il nostro Sangiuliano nel 1593; morì in Parma il 1629.

(1) V. Storia Letteraria della Liguria; t. 4. Genova, Tip. Ponthenier, 1826, a pag. 145.

(2) V. Lettere dell' abbate Angelo Grillo; t. 1. pag. 198; edizione citata.

(3) V. D. Paolo Agostino Garbarino Monaco Cassinese: Discorso sui vantaggi recati dall' Ordine di S. Benedetto alla Chiesa ed alla società. Modena, per gli eredi Soliani Tipografi reali 1823, a pag. 33 (in nota).

PARTE SECONDA.

SOMMARIO.

Prima soppressione del monastero di san Giuliano e profanazione della soa chiesa. — È riaperto e dato ai Certosini, dai quali ritorna alla Congregazione Benedettino-Cassinese. — Re Carlo Alberto e l'abbate Pietro Casaretto — Storia del Monastero dal 1844 al 1855 in cui è soppresso la seconda volta. — Intrepidezza dell'abbate Casaretto in questa occasione. — Descrizione della chiesa e sua condizione attuale.

Dopo le notizie storiche di questa badia discorse finora, non ci fu dato ritrovare cose importanti e degne a sapersi sino al 1797. Caduta in quest'anno l'antica genovese repubblica, la fazione demagogica e tiranna dei popoli (suscitata e sostenuta dal governo di Francia e che si aveva usurpato in Liguria il potere, gridando *libertà* per tutti, diritto di associazione e diritto di *proprietà* senza eccezione) aboliva gli Ordini Regolari, impossessavasi dei loro beni e cenobii, e ne discacciava i santi abitatori. Il Sangiuliano toccò la sorte medesima; monastero e chiesa furono confiscati e comperi da privata persona. Il primo venne affidato a povera gente e l'altra tramutata in una officina di *biacca*; rimasa solo intatta l'antica esterior forma con quella porta che tuttavia esiste. « Nulla ostante questi guasti, scrive il Semeria, la Provvidenza riservava il risorgimento di San Giuliano; e tale restaurazione ha avuto fausto principio appunto nel tempo che sto scrivendo (1842). Il ricco e pio proprietario di quel locale, Giovanni Battista Rolla, si è spogliato volontariamente di sua padronanza a favore dei monaci Certosini, loro rimettendo il suo casamento col sacrificio di dieci e più mila lire e ricevendo il rimanente prezzo in contante. Accorse la pia munificenza del regnante Carlo Alberto, dando una egregia somma sopra le rendite dell'apostolico regio Economato; e con questo generosissimo sussidio quei piissimi solitarii hanno potuto rifare il fabbricato ed abitare più celle. Finalmente ottennero il formale e solenne possesso nel mese di marzo di quest'anno 1842 dall'Eminentissimo Cardinale Tadini, degnissimo Arcivescovo » (1).

(1) V. Secoli Cristiani della Liguria; vol. 1. Torino, Tip. Chirio e Mina; 1843; a pag. 477. — Osserviamo che il proprietario nominato dal Semeria non è altrimenti Giovanni Battista, ma Luigi Rolla, e che i Certosini non rifecero il Monastero. Solo vi disegnarono alcune celle contigue da abitare secondo il loro Istituto, le vestigie delle quali si veggiono tuttavia.

Ma i Certosini dimorarono breve tempo a San Giuliano; abbandonandolo il mese di ottobre del 1843 per recarsi all' antica e celeberrima Certosa di Pavia, loro concessa dalla religiosità dell' Imperatore d'Austria Ferdinando I. Venne ceduto ai Benedettini della Congregazione Cassinese; e questi già rioccupavanlo nel giugno del 1844.

L' illustre monaco, D. Pietro Casaretto, fu il padre della nuova famiglia; e a lui specialmente deesi la ristaurazione dell' Ordine Benedettino in Liguria ed altrove. È memorabile una lettera scritta da Re Carlo Alberto all' abbate presidente in Roma, che ci siamo procacciato e che giova qui riportare: « Rev.^{mo} Signor abbate. Ci fu rimessa a suo tempo la lettera di V. P. R.^{ma} e ci gode l'animo nell' assicurarla che ci sta veramente a cuore il ripristinamento dell' insigne Ordine Benedettino nei nostri Stati e che dal nostro canto ogni cura adopereremo perchè si conseguisca cosa di tanto vantaggio per la Religione. Sarà Ella quanto prima informata che oltre il monastero di Finale intendiamo che i Benedettini abbiano anche quello di S. Giuliano di Albaro che per tanti secoli loro appartenne e queste elargizioni che provano la nostra benevolenza ci fanno sperare che saranno i nostri desiderii assecondati dalla Congregazione Cassinese in quanto ad essa spetta. La perfetta vita comune, l' esatta osservanza uniforme della Regola in tutti i monasteri sono le sole condizioni che noi mettiamo al nostri favori e si aggiunge la speranza che sarà nominato pel monastero di S. Giuliano un Abbate che corrisponda colle opere e coll' esempio alle nostre mire. In questa circostanza esterniamo il desiderio che il P. Casaretto, quale per la sua insigne pietà, zelo e modestia ha guadagnato il nostro cuore, venga elevato a questa dignità e non dubitiamo che nel corso di pochi anni rifiorirà nei nostri Stati l' Ordine di S. Benedetto a maggior gloria di Dio, chè tale è il nostro desiderio. Prego Dio, che conservi V. P. Rev.^{ma} Dato da Genova li 28 novembre 1843. C. Alberto. al Rev.^{mo} signor Padrone col.^{mo}, il signor pres. della Congregazione Cassinese; Roma. »

Nè restarono deluse le speranze del re Carlo Alberto. Il P. Casaretto venne scelto in abbate di San Giuliano, che ardente di zelo, qual' è, per la gloria di Dio, la santità monastica e la salute delle anime vi fece rifiorire la Regola stessa dettata da S. Benedetto (1). E tale fu il rinnovamento di

(1) Con le Dichiarazioni e Costituzioni di Monte Cassino. E Francesco Pellico scriveva a Vincenzo Gioberti sin dal 1845 « Il piissimo abbate Casaretto è giunto a ristabilire alcune » badie nel genovesato, richiamandovi la vita comune e la pura Regola di san Benedetto. » E dopo aver noi applaudito e secondato coi nostri voti i suoi primi sforzi, godiamo ora e » pel bene della Chiesa e per l' amicizia che ci stringe di parecchi anni a quel benemerito » prelato, di vedere che il rifiorir della Regola già le ha restituito la fecondità e ridestate » le più belle speranze ». A Vincenzo Gioberti risposta di Francesco Pellico della Compagnia di Gesù; Genova, Tip. Ferrando 1845, a pag. 79.

spirito in quei cenobiti che Papa Pio IX ne chiamò alcuni ai monasteri di Santa Scolastica e del Sacro Speco nel Lazio. « Ristabilita, scrive un pio ed elegante autore (1), la piena osservanza della Regola in quel monastero di Santa Scolastica che era stato cuna dell'Ordine; in quello *Speco donde uscirono quelle legioni di Monaci e di Santi il cui zelo invincibile valse alla Chiesa le sue conquiste più estese e le sue glorie più belle;* era facile il prevedere i progressi grandissimi che avrebbe fatto l' impresa del Casaretto. Alla quale nuovo incremento e maggiore fermezza volle dare il Sommo Pontefice con erigere (ciò fece nel 1851) que' monasteri, ne' quali era introdotta la esatta osservanza, in particolare provincia cui diè nome di Sublacense e la volle immediatamente soggetta alla Santa Sede, benchè sempre unita alla Congregazione Cassinese. » E la nuova provincia tanto crebbe che si distese in pochi anni in Europa, in Africa e sin nelle estreme Americhe; producendo frutti di benedizione e consolando la Chiesa fra le tante e gravi sofferenze da cui è ovunque tribolata. Ond' è che il monastero di S. Giuliano debbe andar lieto e godere di così gran bene siccome quello in cui ne furono gittati i primi semi. Nè pago e contento a tanto il P. Casaretto, lo aggrandì d' una metà e forse più e qui piantò un alunnato di bennati fanciulli per ben informarli alla pietà e alla scienza e procacciar alla Chiesa degni sacerdoti e alla società utili cittadini, seguitando le tradizioni a sè trasmesse dai Benedettini di tutti i secoli, i quali aprendo scuole nei loro ascèterii, educandovi la gioventù, ricoverandovi le lettere, (anche in epoche di maggiore corruzione e rozzezza) salvarono la civiltà dal naufragio. Questo educandato durò sino al 1855 e non cessò, che per la rivoluzione la quale irruppe sulle italiane contrade e si dilata e che minaccia ricondur la Penisola ai feroci costumi e alla crassa ignoranza dei tempi barbari, anzi peggio, cioè a tale distruggimento d' ogni vero bene ed estinzione d' ogni retto principio da non trovar riscontro nella storia delle nazioni degenerate.

Nè la provincia Sublacense che ripete i suoi primi inizii dal Sangiuliano, attende solo alla osservanza perfetta della Regola Benedettina e alla istruzione letteraria; estende anche più lontano le proprie sollecitudini, educando all' apostolato i suoi giovani monaci per le Missioni straniere. A tale scopo aperse noviziati e collegi in molti de' suoi monasteri, e da questi partono i nuovi apostoli recandosi in Inghilterra, in Australia, nella nuova Norcia e nel nuovo Subiaco dell' altro emisfero, per ovunque incivilire i popoli, per liberarli dalla tirannia del peccato, per richiamarli alla libertà di veri figli di Dio. Ecco che cosa fanno questi santi Religiosi, questi veri benefattori del genere umano condannati ora

(1) V. Annali Cattolici; pubblicazione mensile; Genova, 1864 Tip. della Gioventù; a pag. 261.

fra noi da una setta feroce, spiacente a Dio e a tutti i fedeli, alla gogna e pasciuti di scherni ed obbrobri da una plebe forsennata ed illusa. Ma lode agli intrepidi figli di S. Benedetto che tutto soffrono per ben meritare dai loro traviati fratelli, lode all' Abb. Casaretto che in tanto imperversar di passioni e scapestrar di partiti non cessa di formar nuove schiere di combattenti le battaglie del Signore per la conquista di nuove nazioni alla Croce in quel che i tristi fanno ogni potere affine di atterrare il cattolicismo e la Chiesa di Dio! È perciò che fia sempre memorabile il monastero di San Giuliano nei fasti Benedettini per aver come apprestato la culla a tanta e sì nobile provincia!

Intanto le sorti d' Italia che aveano cominciato ad intristire sin dal 1848, sinistrando ogni dì, volgono sempre più funeste alla Chiesa. Per abbatter questa e con essa la Religione, si principiò dallo abbattere gli Ordini religiosi siccome quelli che ne sono i più potenti ausiliari. Una legge che non sappiamo di qual nome chiamare, recata nel Nazionale Parlamento e qui addì 29 maggio 1855 sancita, distrusse le instituzioni monastiche. A questo colpo caddero d' un tratto e cessarono di aver vita secondo la legge dello Stato le case religiose, alla erezione delle quali aveano faticato secoli e secoli. Recaronsi alla lor porta gli ufficiali del governo, vi penetrarono di forza e s' impossessarono dei loro beni.

Ugual sorte fu riserbata al monastero di S. Giuliano. Fu visitato da un capo all' altro, vennero aperte le casse, tutte cose messe sossopra, tutto inventariato e tolti via i libri di contabilità. Di tal guisa si eseguì lo spoglio di questo monastero dei PP. Benedettini, cui Re Carlo Alberto chiamava nei suoi Stati con ispecial cura, siccome testifica la lettera riferita; da cui ogni persona dabbene potrà di leggieri rilevare se egli, donando a' suoi popoli lo Statuto, intendeva che venissero distrutte le stesse sue opere le quali con affetto di padre e convinzion di cattolico fondava. Nè in tale dolorosa circostanza l' abbate Casaretto venne meno a sè stesso; protestò contro lo spogliamento, ricordò le censure della Chiesa inflitte agli spogliatori, e mostrò un coraggio ammirato dagli stessi nemici. Intanto gli altri monaci, ritirati nel coro, pregavano per i loro persecutori. E qui finisce la storia di questa badia.

Ora non ci resta, a compimento del presente lavoro, che a descriverne la chiesa e l' attuale condizione, perchè i nostri lettori nulla ignorino delle sue bellezze e di quanto ancora contiene.

Veduta la magnifica porta dagli stipiti a rilievo, certamente di un qualche celebre scultore del secolo XIII, entrandovi ti si presenta una chiesa irregolare ma bella ed atta a conciliare molta devozione. La prima parte di essa è meno alta e di uno stile differente dal presbiterio, come si vede dalla vòlta in parte a sesto acuto con cordonata di antica data; essendo questa una delle parti rimase dell' antica, poichè in appresso fu rinnovata ed ingrandita siccome si vede oggidì. La prima cappella a man destra di

stile barocco è decorata nella maggior parte di marmi bianchi e a colore. Il vôlto è dipinto a colori variati con arabeschi e cassettoni che fanno un bell'effetto. È consacrata alla B. V. Maria e la tela che sovrasta all'altare è di ben prezioso pennello, spettante già ad un personaggio, grande ornamento dell'Ordine Benedettino e gloria immortale della Chiesa di Dio, come si legge nella lapida marmorea sita in *cornu evangelii*. Dalla stessa puossi comprendere la storia di questa taumaturga imagine. « *Sacram quam cer-* » *nis Imaginem sub titulo Auxilium Christianorum Barnab. Claramontius Mo-* » *nach. Benedettino-Cassinen: qui deinde Pius VII Pont. Max. in sui coenobii* » *prope Caesenam peculiari sacello summa veneratione proseqnebatur. Ibi olim* » *incendium cum fuerit excitatum, saecelliq. parietes in cinerem redacti, haec* » *nihilomin. S. Imago mirabiliter illaesa reperta est. Cujus tanti eventus ne* » *unquam deperiret memoria, eo in coenobio dies annivers. in ara max. tem-* » *pli B. Mariae V. consecrati quotannis a Monachis celebratur. A quibus po-* » *stremo singulari cum beneficientia hanc Imaginem dono acceptam Benedictini* » *qui in Liguriam Dei munere redivere, an. MDCCCXLIV ad hoc Sancti Iu-* » *liani coenobium ovantes transtulerunt, atque cultui publico exposuerunt.* » *An. Dni MDCCCXLVII* ».

In questa cappella per regia concessione ha diritto di sepoltura la famiglia di Luigi Rolla, or morto, uomo d'antica fede e pietà, tali essendo del paro la ancora vivente consorte di lui, il figlio signor Francesco e tutti gli altri dello stesso casato. A destra e a sinistra vi si veggiono due ricchi sepolcrali monumenti con bassi rilievi e statue, l'uno pel padre Luigi e l'altro pel figlio Carlo non meno religioso di lui; opere dello scultore genovese Michele Romagnino. Le iscrizioni in lingua italiana appostevi, dicono i meritati elogi d'ambo i defunti.

Dopo questa cappella e dallo stesso lato destro se ne trova una seconda dedicata al Crocefisso. È molto alta, collò stesso sfondo delle altre bella e semplice; ma l'immagine del Cristo morto, di grandezza naturale, è veramente magnifica. Gli intelligenti la giudicano opera del celebre scultore in legno Antommaria Maragliano di Santa Margherita-Ligure, fatta sui principii del secolo XVII. Questa bella immagine vi è in grande venerazione siccome lo fu nella chiesa di San Domenico in Genova, chiusa dai rivoluzionarii del 1797, oggidì un teatro.

Considerata questa cappella, saliti quattro gradini e oltrepassata la balaustrata marmorea, recherà molto piacere ai periti dell'arte il presbiterio cui troveranno d'una bellezza incantevole. È di stile bizantino, dal vôlto elevato assai, elegantemente dipinto con lavori di ornato. Dall'una e dall'altra parte si scorge la cattedra abbaziale (chè gli abbati Benedettini hanno il diritto di pontificare come veri Prelati) e la sedia che serve pei ministri nelle Messe cantate; l'una e l'altra di bella noce lucida e fregiate di stemmi con buoni rilievi. L'altare maggiore è tutto di marmo bianco, è proporzionato al luogo e fa un bel vederlo per la molta luce che riceve da sei finestroni a vetri colorati. Prima di entrare in coro, metterà bene considerar

quattro tele storiate, collocate ai due muri laterali, d'assai accreditato pittore; ma quella che rappresenta San Pietro in *Vincoli*, della famosa scuola dei Piola, e l'altra che a questa sta di rincontro, d'ignoto autore ma certamente di esimio pennello e che ritrae la Sacra Famiglia, sono bellissime. Il paliotto dello stesso altare è perforato, chè sotto vi è il corpo della Vergine e Martire Santa Irene, come rilevasi dalla iscrizione posta dalla parte del coro; e quando vi si accende la lampana, da lontano riesce d'un effetto mirabile. In coro havvi un organo piccolo sì, ma molto armonioso come sono tutti quelli che escono dalla rinomata fabbrica dei Serassi. I Benedettini al paro di tutte le scienze e delle arti belle coltivano anche la musica. Il quadro grande che vedesi in alto perpendicolare all'organo e che risponde bene all'altezza dell'ultimo gradino dell'altare, non è antico (chè lo fece eseguire il prefato P. Casaretto nel 1844), ma riguardato dal mezzo della chiesa ti infonde devozione e diletto. L'altare è dedicato a San Benedetto patriarca e a San Giuliano titolare e questi due ritratti con quelli della Sacra Famiglia veggionsi dipinti nella medesima gran tela.

Discendendo dal presbiterio a man manca, trovasi, somigliante alla descritta del Crocefisso che le sta a fronte, la cappella di S. Placido protomartire dell'Ordine Benedettino ove s'ammira il quadro del Santo che vi è dipinto in grande insieme col fatto del martirio pennelleggiato in piccolo. Continuando a discendere verso la porta, forza è fermarsi rimpetto alla cappella della Madonna in primo luogo descritta, ove se ne vede un'altra di questa non men bella. Ma prima di entrarvi gioverà esaminar bene l'antica porta marmorea con i magnifici bassi rilievi rappresentanti a guisa di due candelabri, negli stipiti e nell'architrave, le varie età dell'uomo e i rispettivi emblemi, e meditare questa sentenza: *omnia tempus — Nos nostraque.* In cima poi v'ha un San Francesco d'Assisi nell'atto di ricevere le sacre stimmate, degno veramente d'attenzione. L'autore di queste sculture non si può conoscere con certezza, ma sono stimatissime e gli artisti le hanno in conto d'un lavoro squisito e dilicato. La cappella la troveremo di bello e antico stile, decorata di marmi, opera in gran parte del signor Santo Varni genovese, uno dei più celebri scultori d'Italia nella presente età. Il quadro in tavola che rappresenta Cristo sulla croce con appiedi la Divina Madre e con altre figure, è egregio lavoro del Beato Angelico, gloria immortale dell'inclito Ordine dei Domenicani, uso a domandare le ispirazioni al cielo prima di trattare il pennello. Nè meno è pregiato il paliotto marmoreo in cui vedi sculto il Redentore con due Serafini tenente in mano un libro ove è scritto: *Ego sum lux mundi, via, veritas et vita;* scultura antichissima, la quale apparteneva alla storica Badia Benedettina di San Benigno in Genova come lo attesta la iscrizione che vi si legge: *Ad honorem Dei, Beatae Virginis Mariae, Sanctorum Pauli Apostoli et Benigni Martiris, totiusque Curiae Caelestis.* La finestra principale di stile gotico a vetri ben colorati è una magnifica lastra di marmo bianco con perfezione

scolpita dallo stesso Santo Varni. Il pavimento di questa come quello della cappella della Madonna che le sta di rincontro è fatto alla veneziana; il vòlto dipinto a stile antico è ammirato da tutti. E in essa, in cui hanno diritto di patronato gli Adorno, avuto in retaggio dal loro avi, Oddoni e Gentili, intende il marchese Agostino, vivente onore del nostro patriziato, far eseguire fra poco nuovi abbellimenti. Ecco quanto ne venne fatto conoscere anche coll' aiuto del lodato P. Agatone Maria Gentili. Nè noi pure, sebbene sì tristi corrano i tempi, disperiamo veder questa badia cresciuta di nuovi religiosi, nè disperiamo veder questo tempio reso più ricco di nuovi monumenti d'arte, a gloria della patria nostra e a conforto della Chiesa di Dio.

Genova, nell' agosto del 1864.

ABBIAMO GUADAGNATO O PERDUTO?

LA CONVENZIONE

E

IL TRASLOCAMENTO DELLA SEDE DEL GOVERNO.

LETTERA

DI

LUIGI PIANCIANI.

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI A. BETTINI.

1864.

FIRENZE, 10 Ottobre 1864.

Molti amici mi dimandano della mia opinione sulle quistioni che agitano oggi le menti di tutti gl'Itaiani, e che sfortunatamente hanno pure altrimenti agitato taluni fra loro; la convenzione cioè colla Francia del 15 Settembre, il trasferimento della sede del Governo. Rispondo a tutti con questa lettera.

Ho esitato a pormi a scrivere; è difficile maneggiare la penna mentre si maneggiano i fucili; il sangue nasconde l'inchiostro; il rintronare della piazza copre la voce dal gabinetto; e quando il cuore è commosso dalla passione, il ragionare, se non viene a schifo, sa almeno di scipito.

Uso d'altronde a dir sempre quello che credo vero e giusto, poco o nulla curando se piaccia o no, prevedo che esponendo la mia opinione offenderò la suscettibilità di molti. Dai miei avversari politici avrò probabilmente il diploma d'impenitenza finale. Non mi affliggerò di questo, ma da cert'uni degli amici miei

mi si ascriverà a colpa, o reato forse, il non trovarmi d'accordo con loro; e ciò mi dispiacerà perchè essi avranno torto.

Se vogliamo esser liberi, dobbiamo lasciare a ciascuno la libertà delle proprie opinioni; e purchè si rimanga sotto la propria bandiera, fedeli a' principii che essa rappresenta, una appreziazione diversa dei fatti che avvengono, non può meritare ad alcuno la taccia di disertore o di apostata.

Io posso errare come ogni altro, e più di molti altri; ma se nella calma della riflessione, spoglio di ogni interesse personale, intendendo a quelli soltanto del mio paese e della democrazia, che un solo ne formano a mio giudizio, credo avere ragioni atte a convincere chi pensi diversamente; parmi cominci il debito di cittadino di esporle, di sottoporle alla discussione. Questo debito diventa nel caso, secondo me, maggiore, urgente; dacchè fra pochi giorni il Parlamento Nazionale sarà chiamato a risolvere in uno dei più gravi incidenti della gestazione della nuova vita d'Italia.

Dissi gestazione; giacchè la Italia non vive ancora, secondo me, ed è forse, potrei aggiungere, una buona fortuna, perchè quella consorteria dalla quale fu insino ad ora sgovernata, se una ne avesse fatta, come vantavasi, sarebbe io credo riescita a disfarla. Una Italia non venne ancora alla luce; essa è nel grembo dell'avvenire e, allora sarà quando possegga i suoi confini naturali, abbia Roma per capitale.

So bene che da certuni si cerca uno sconciarsi di feto od embrione, da potersi occorrendo gettare al letamaio; ma la cosa non andrà così a meno che vo-

glia credersi col calunniatore Francese essere Italia *terra di morti*. La Italia o non sarà, o sarà quale deve essere; essa nascerà non solo per vivere, ma come Minerva dal capo di Giove, armata di tutto punto e in grado di combattere e vincere nemici esterni che volessero attaccarla, e quelli interni che si fossero pure da lunga mano preparati a tradirla. Ma ciò ripeto avverrà soltanto allora che essa abbia i suoi confini naturali e Roma per capitale.

Le nuove condizioni che ci vengono fatte; giacchè dopo la morte del Conte di Cavour i nostri uomini di Stato non possono vantarsi di averne create avendo solo peggiorate le presistenti; queste nuove condizioni, dimando, questo nuovo periodo di gestazione come ho creduto chiamarlo, è esso favorevole o contrario? aiuta o osteggia? sollecita o ritarda il risultamento cui deve intendere ogni buono Italiano?

Ora che il tumultuare sembra almeno cessato, gli animi meglio disposti appaiono ad una tranquilla discussione; e la giustizia del paese chiederà conto ai colpevoli del sangue versato. Ora che un Ministero che si è mostrato tanto incapace al bene, quanto imprevidente del male, ha imparato a sue spese a che conduca il governare contro la pubblica opinione; mentre la calma successe alla tempesta col solo essere allontanati alcuni uomini dalla scena politica, come avviene in teatro d'istrione che il pubblico disprezzi; credo potermi provare a rispondere a quelle dimande.

Per far ciò parmi opportuno esaminare separatamente le varie quistioni che surgono nella situazione; non già che non riconosca essere collegate fra loro;

ma l'esame di questo collegamento verrà poi, e dopo averle apprezzate isolatamente, potremo meglio apprezzare le conseguenze della loro combinazione, e discendere ad una conclusione.

« *L'allontanamento da Torino della sede del Governo Italiano deve reputarsi utile o dannosa agli interessi d'Italia?* »

Ecco, secondo me, il primo quesito da risolversi. Questa risoluzione deve essere la base di ogni ulteriore ragionamento; si tratta di un fatto che potrebbe ben presto avere la forza di quelli compiti, forza secondo me superiore d'assai a quella delle parole, diplomatiche particolarmente, che comunque scritte e firmate da Re o Imperatori, in sino a che non si traducono in fatti sono sempre parole, e i suggelli di tutte le cancellerie dell'universo non potrebbero cambiar loro natura.

Ripeterò pertanto: questo fatto dell'allontanamento da Torino della sede del Governo, è esso un male o o un bene?

Altri potrà forse esitare nel rispondere; ma non certamente quelli fra i quali io mi trovo, che da quattro anni a questa parte hanno costantemente ripetuto che « da Torino non si fa l'Italia » — « non si governa l'Italia. » I giornali dell'opposizione hanno sempre sostenuto questa tesi, che è stata svolta dagli oratori democratici in presso che tutte le assemblee popolari, che ebbe a campioni i deputati della sinistra nel Par-

lamento. Abbiamo udito frasi identiche da Ricciardi e Mordini, e dallo stesso Peruzzi, quando non essendo Ministro cercava ingraziarsi della pubblica opinione. Tutti costoro secondo me avevano ragione.

E qui premetto non doversi certamente intendere le mie parole come mancanza di affetto per una città e provincia che tanto fece per la causa nazionale. Io sento tutta la riconoscenza che loro è dovuta; apprezzo le doti speciali per le quali i Piemontesi generalmente, e i Torinesi in particolare si distinguono; amo gli Italiani di Torino come ogni altro Italiano: la sarebbe iniquità fare una distinzione fra quella illustre città e le più care d'Italia, ora particolarmente che nel battesimo di sangue, venne dalla prepotenza governativa equiparata alle migliori.

Intendo solo dir questo: che le provincie che formavano l'antico Regno Sabaudo con Torino a capo compirono e nobilmente compirono il debito loro verso la nazione. Capitale dello Stato che conservò il palladio della bandiera nazionale, Torino non esitò di fronte a pericoli, non si ritirò in presenza dei maggiori sagrifici, fu prodiga di oro e di sangue, perchè si facesse la Italia; perchè cioè quel piccolo Regno del quale essa era la capitale si fondesse nella Nazione. — Lode a Torino!

Ma quale avrebbe dovuto essere la conseguenza di ciò? che mentre Napoli, e Firenze, e Parma, e Modena rinunciavano ad essere sedi del Governo, Torino facesse altrettanto. Stati non esistevano più; perchè la Capitale di uno fra loro doveva basare su questa circostanza esclusivamente titolo ad essere Capitale di Nazione? Le altre potevano vantarne eguali e talune

provarne maggiori. Debito e diritto era del Parlamento la scelta della Capitale di tutti quei stati riuniti.

Ma ciò ebbe luogo, risponderà taluno. Il parlamento ha dichiarato quale dovesse essere la Capitale d'Italia, e disse Roma e non poteva dire diversamente. Quella dichiarazione del Diritto Italiano torna certo ad onore dei rappresentanti della Nazione; come il disconoscerlo, lo sconfessarlo tornerà ad eterna vergogna di coloro che avevano a mandato il difenderlo.

Era però quella una dichiarazione di diritto soltanto, da ché in fatto Roma non apparteneva all'Italia, e giacchè il Parlamento non poteva, non sapeva, o non voleva condurvi immediatamente la sede del Governo; doveva contemporaneamente risolvere quale fosse fra le città italiane dove meglio convenisse provvisoriamente andare.

Ciò non si fece e fu male. Ciò non si fece, dicono alcuni, perchè si riteneva di andare in Roma in brevissimo tempo: mi sia permesso di non dividere questa opinione. Ciò non si fece, altri dicono, per riguardi municipali, per affetti personali di governanti, e nell'intendimento fosse data occasione agli Italiani di pagare quel debito di riconoscenza che avevano verso Torino: questa ipotesi mi sembra più probabile. Ma se ebbero torto quelli che per la prima considerazione dimenticarono i loro doveri verso la Nazione pei loro affetti nel Municipio; non ebbero più ragione gli altri guidati dalla seconda; che se Torino aveva diritto ad una prova di riconoscenza, improvvido era il modo per ottenerla.

Accordate compensi a Torino, ma compensi reali

non apparenti, compensi generali non di privilegiati, compensi duraturi non effimeri. Perchè seminare a larga mano, impegnare a spese di coltura per quel raccolto, che voi stessi dichiaravate voler calpestare in erba?

Torino si lamenta; Torino tumultua per il trasporto altrove della sede del Governo. Ma egli ha pienamente ragione di lagnarsi: e ciascuno può darsi ragione del suo tumultuare; giacchè è stato ingannato. Egli sarebbe stato pienamente nel torto se si fosse lagnato, se avesse tumultuato quando in seguito dei plebisciti il Parlamento avesse destinato altra città a sede provvisoria di Governo; ma di ciò non fu parlato, si disse solo che la sede stabile del Governo dovesse essere Roma, ed oggi i Torinesi ripetono *o Roma o Torino.*

Parliamo francamente. Tutto ciò che è avvenuto in questi ultimi quattro anni non bastava forse a persuadere ogni uomo ragionevole, e doveva persuadere sotto lo stimolo dell'interesse i Torinesi, che a Roma non saremmo andati per lungo tempo? Il modo di governare seguito in Italia; gli uomini che si succedevano al potere; i loro atti; il loro trascurare di tante circostanze favorevoli; il moltiplicare che facevano delle difficoltà colla servilità all'estero ed impopolarità all'interno; erano altrettanti argomenti del durare dello *statu quo.* Torino doveva necessariamente persuadersi di rimanere lungamente almeno sede del Governo, quando vedeva approvate, incoraggiate da lui spese municipali che ad una Capitale soltanto potevano convenire; quando al grido di *Roma o Morte* il governo, da Torino, rispondeva colle fucilate.

Ma ciò che non si è fatto, si replica, può farsi oggi.

Io divido interamente questa opinione; ma intanto quanti interessi compromessi, quante speranze deluse, quanto sangue sparso, quante ire promosse per quello, che, fosse pure un equivoco, doveva il governo italiano affrettarsi di far cessare, e che egli invece avvalorava? Pensavate voi forse che i Torinesi credessero più di ogni altro Italiano alle menzogne dei vostri giornali, che dipingevano il Magnanimo alleato aspettando da un giorno all'altro di condurre per mano il Re di Italia a incoronarsi sul Campidoglio?

I Torinesi non hanno mai creduto questo più di quello che noi abbiamo creduto; per essi però il tacere non era un delitto mentre per noi era dovere il parlare: in ciò solo la differenza. Ragione o pretesto che fosse il timore che per la Convenzione si rinunciasse a Roma, ciò di che si duole Torino è che non andandosi a Roma sia trasferito altrove la sede del Governo.

Se però mi sono dilungato a provare che essa ha ragione di dolersi pei motivi esposti, ripeto che a mio credere il trasferimento deve aver luogo, quando si ritenga utile agl'interessi generali del paese. Ho applaudito alle generose parole del Sindaco di Torino volte al Ministro che a lui profferiva denaro — *Torino non si vende.* — Torino ha diritto a compenso, non perchè l'interesse nazionale esiga il trasferimento della sede del Governo, ma per essere stato ingannato sull'epoca, sulle condizioni di quel trasferimento.

Si dirà: non fu la nazione che ingannò. Ed io risponderò, la omissione del Parlamento di scegliere una Capitale provvisoria fu base all'inganno, che i governanti poi eressero e sostennero; e chi ignora infine che

i popoli sono condannati a pagare le spese degli errori e delle colpe dei loro governanti!

Al Parlamento il decidere della natura del compenso quando debba aver luogo il trasferimento; ma si abbandoni l'idea di un denaro che sarebbe limosina. Il modo di compensare Torino, degno dell'Italia e di quella nobile città, è di dotarla di tali istituzioni che promovendone lo sviluppo morale e materiale assicurino a lei prosperità universale di vita propria, indipendente. Cessi pure Torino dall'essere quel grande albergo che oggi è degli Italiani, nel quale ognuno paga lo scotto, ma dove in fine sono gli ostieri i soli che guadagnino, per divenire una delle principali città italiane dove tutti i cittadini godono egualmente del loro ben essere. Credo che Torino sarebbe contenta quando ogni suo abitante potesse avere il *pollo nella marmitta* del quale parlava il Bearnese, se pure meno fossero coloro che, a spese dello Stato, mangiassero fagiani su i piatti di argento, o di Christofle nel caffè di Parigi.

Io credo utile oggi quello che sarebbe stato più utile quattro anni indietro; credo sia bene fare oggi ciò che sarebbe stato meglio il fare or sono quattro anni; desidero avvenga finalmente quello che da quattro anni dimandiamo, che cioè cessi Torino dall'essere la sede provvisoria del Governo d'Italia, e quanto più presto ciò possa avvenire tanto meglio sarà, secondo me.

Ragioni strategiche, amministrative, politiche si combinano a provare la convenienza di quel traslocamento.

Strategicamente parlando non saprei veramente trovare città meno conveniente di Torino ad essere la sede del Governo Italiano. Torino poteva essere Capitale di un piccolo stato, che non dovesse calcolare sopra se stesso per garantire la propria esistenza, ma nessuno certo vorrà dire altrettanto di una grande nazione.

Molti pensano che gli ultimi avvenimenti siano indizj sicuri di guerra assai prossima, e ciò sarebbe ragione urgente per allontanare da Torino la sede del Governo; ma non la sola ragione, giacchè indipendentemente da tale circostanza, quali, io dimando, sono i nemici dei quali abbia più a temere l'Italia?

L'Austria, la sua nemica naturale in sino a tanto che almeno non sia risoluta la questione della Venezia; la Francia, se ad una alleanza che sia servitù, volesse sostituirsi una indipendenza, che sarebbe considerata rivolta. Ora Torino può dirsi, grazie alla pace di Villafranca, sotto il tiro del cannone austriaco; e grazie alla cessione di Savoia, sotto quello delle carabine francesi.

Mirabile situazione certamente per la sede di un governo!! Una battaglia vinta può condurre i Croati ad accampare in Piazza Castello; una marcia ardita può far trovare i Zuavi o i Turcos di guardia al palazzo Carignano.

Queste eventualità non sono fantasie di esaltati. Sono realtà, giacchè nessuno ignora quanto sarebbe a cuore del *Cavalleresco* il vendicare le disfatte di Palestro e di Solferino, e nessuno certo può prevedere tutti gl'incidenti possibili di una politica quale è quella

del *Magnanimo*. Ora il lasciare la sede del Governo in balìa di un colpo di mano ardito ed avventurato di quelle potenze appunto dalle quali sia più a temersi un attacco, è tale imprudenza che le regole più elementari di strategica non lasciano dubbio a condannare.

Queste regole insegnano che la sede di un governo deve esser possibilmente nel cuore di un paese, circondata da posizioni capaci di forte difesa; al coperto per fortificazioni naturali o artefatte, a modo che un nemico non possa senza massima imprudenza avanzare prima di averle espugnate. La sede del Governo deve esser collocata là, dove non possa giungersi senza avere disfatto l'esercito, e là dove le popolazioni possano accorrere a tentare un'ultima riscossa. Giacchè non conviene dimenticare questo, che cioè quando la sede del Governo è a disposizione del nemico; eserciti in arme, popolazioni disposte a difendere col sangue la propria causa, fortezze bene approvvigionate di uomini e materiale; non bastano ad evitare una pace, sempre disastrosa, vergognosa assai spesso.

Ricordiamo Napoleone abbandonando i contrastati piani di Italia per dettare dalle mura di Vienna i patti del vincitore; ricordiamo gli alleati padroni della Francia nelle alture di Montmartre, e se vogliamo ricordare le cose nostre ricordiamo Novara.

Un esercito v'era pure che aveva il suo perno in Alessandria; a Genova, la patriottica, si dimandava altamente la resistenza; Venezia offeriva una potente diversione; dagli Stati Romani, dalla Toscana si riunivano milizie per attaccare il nemico nel fianco. Ma Torino la sede del Governo era scoperta; l'Austriaco

poteva occuparla in poche ore; e la pace venne firmata. — Quella pace ha fatto per dieci anni piangere lacrime di pianto e di sangue all' Italia, immensi sagrifici ha imposto al Piemonte, ha ribadito il giogo della Lombardia. Essa ha incatenato Venezia; il Pontefice tornato sovrano; restaurato duchi e granduchi; reso possibili gli Ajossa e i Maniscalco nella più diletta parte d' Italia a sostegno di quel Governo che la storia ha omai battezzato del nome di *negazione di Dio.*

E ciò avverrà sempre giacchè ciò deve necessariamente avvenire quando particolarmente si tratti di un governo monarchico, e ciò basta a mio credere non poter essere Torino la sede di una Monarchia Italiana.

La cosa non è meno evidente quando voglia considerarsi sotto l' aspetto amministrativo.

Prima condizione di una buona amministrazione è la direzione centrale. Ciò si richiede nel capo luogo di un Comune e di un Mandamento e a più forte ragione dovrà dimandarsi per la sede del governo. A meno che di scegliere Palermo o Marsala, situazione più eccentrica di quella di Torino non potrebbe certo trovarsi.

Nè si dica che i telegrafi elettrici, le strade ferrate fanno svanire queste obbiezioni. Senza pure ricordare che noi non abbiamo ancora ultimata una rete regolare, razionale sopra tutto, di strade ferrate; che questa sarebbe sempre interrotta per la esistenza di un governo ostile qual' è il papale; mi contenterò di ri-

flettere che tai cose diminuiscono ma non distruggono gl'inconvenienti. Dovrò aggiungere che se assolutamente parlando pei mezzi più solleciti di comunicazione possono dirsi diminuiti gl'inconvenienti di una direzione eccentrica, relativamente parlando rimarranno presso che eguali per le nuove condizioni della vita sociale che in quelli appunto s'informa.

Ma lasciamo di ciò: da Torino, fosse pure in posizione centrale, essendo stata capitale dell'antico Piemonte poteva sperarsi fossero bene amministrati i ventidue milioni d'Italiani riuniti? No, mille volte no, ripeterò sempre: ciò insegna la ragione, ciò ha provato l'esperienza.

Avviene ad un governo quello stesso che avviene ad uno individuo quando fissa la sua dimora in un paese: ne prende l'accento ed il dialetto. Il Governo Italiano in Torino doveva prendere l'accento e il dialetto piemontese: ed ognuno dovrà convenir non esser la più bella cosa che possa immaginarsi.

Posto in altro luogo, succeduto a governi giustamente detestati, quello nazionale avrebbe dovuto creare, e non avrebbe potuto continuare gli antichi sistemi senza introdurvi almeno tanti elementi nuovi da renderli assolutamente diversi, adattati ai nuovi bisogni. Il Piemonte invece aveva quel prestigio che derivava dalla parte gloriosa presa da lui alla emancipazione italiana, e quel prestigio rifletteva di sua luce sul suo sistema amministrativo. Da che il Piemonte aveva provato che aveva buoni patrioti e buoni soldati, molti immaginarono che avesse eccellenti regolamenti, leggi superiori a qualunque altro, i primi am-

ministratori, i più sapienti magistrati che potessero trovarsi su questo globo terraqueo.

Il Governo era in Piemonte circondato da una burocrazia essenzialmente Piemontese. Il Governo era fra le tradizioni dell'antico Governo Sabaudo temperate, ma che non può credersi fossero ancora totalmente cancellate dalla forma costituzionale; aveva intorno a sè Piemontesi, che vantavano la loro capacità per governare e vantavano il modo di governare alla Piemontese del quale solo si sentivano capaci, giacchè l'impiegato piemontese fa bene quello che ha sempre fatto, ma si piega difficilmente a imparare a fare altro.

Le popolazioni del Piemonte, non parlo di Genova, nè della Sardegna, nè della Savoia; di quel governo erano soddisfatte e il governo italiano era in Piemonte. Quel sistema di amministrazione minuto, complicato, formalista non credo funzionasse con gran vantaggio in un piccolo Stato neppure; ma funzionava almeno nel regno di Piemonte, e i ministri italiani credettero estendere quel sistema a tutta la nazione. Lo Statuto Albertino a confronto delle piacevolezze piemontesi, delle quali racconta il mio amico Brofferio nella *Storia dei miei tempi*, era un paradiso, una delizia a confronto del bastone austriaco, dei vade in pace del S. Uffizio, della cuffia del silenzio dei Borboni. Il Governo Italiano trovandosi nel paese che quella legge aveva beneficato non pensava neppure occorresse svolgerla per soddisfare 22 milioni d'Italiani riuniti a nazione senza tedeschi, senza S. Uffizio, senza Borbone.

Ciò avvenne delle altre leggi. Ciascuna provincia ne avea fra le proprie molte, migliori di quelle che

vigevano nel Piemonte. Occorreva saper scegliere, e farne per le nuove condizioni che sorgevano. Ma no; il Piemonte se ne contentava, dovettero contentarsene 22 milioni d'Italiani.

La polizia piemontese non aveva certamente gli stessi vizi di quella di Lombardia, di Roma, di Napoli; ma perchè piemontese, fu creduto avesse tutte le qualità occorrenti al bisogno dei Lombardi, dei Romani, dei Napoletani, di tutti gli Italiani riuniti e da riunirsi.

Le finanze dissestate in Piemonte per le spese incontrate per la causa Nazionale, erano oltremodo gravose ai contribuenti, che davano nel sopportarle certissima prova di patriottismo; ma bastò al Governo Italiano di verificare che tanto si pagava in Piemonte, per conchiudere doversi altrettanto pagare in tutta Italia. I Piemontesi dovevano aspettarsi di essere sgravati in seguito delle riunioni la cui conseguenza doveva essere una economia che largamente compensasse le nuove spese occorrenti; furono invece aggravati gli altri per assimilarli a loro: ciocchè non ha tolto di maggiormente aggravare in seguito e loro e gli altri.

Il Piemonte aveva un esercito, bravo, bene ordinato. È stata questa una gran fortuna per noi; giacchè dovendo l'Italia averne uno alla piemontese, tale ne abbiamo che può farci orgogliosi e forti di speranza almeno. Ma dal Piemonte non seppe immaginarsi che occorresse armare la nazione, perchè all'antico Piemonte un esercito regolare bastava. Le discipline dell'esercito non sembravano gravi alle popolazioni Subalpine; non si pensò neppure a modificarle per renderle egualmente omogenee a quelle del Vesuvio e

dell'Etna. Il Piemonte era abituato alle leve, e ciò da Torino fu veduta ragione sufficiente a ritenere che tutte le altre provincie vi si sarebbero adattate senza difficoltà di sorta.

Convenivano tutti che la marina fosse male amministrata; gli amministratori erano Piemontesi, e secondo vogliono alcuni quanto il Piemontesismo avea conservato di più *Valle d'Aosta;* ma dacchè il Piemonte doveva dal suo centro allargare la circonferenza, l'amministrazione della marina italiana fu lasciata allo stesso sistema, agli stessi individui.

I danni di un eccessivo accentramento erano meno sensibili, quando era confine il Ticino con l'Alpe e il mar di Liguria; da Torino non fu avvertita la differenza con quelli che segna l'Adriatico e il mare di Sicilia.

La lealtà dei vecchi impiegati Piemontesi era una garanzia, e ciò ci affrettiamo a dichiarare a loro onore; non si pensò ai pericoli nella molteplicità dei nuovi, e purchè le forme si osservassero, del che quei provinciali appaiono gelosi assai, non si ebbe cura di tutelare altrimenti il pubblico servizio dalle rapacità, malversazioni, soprusi. Alla forma si sagrificò la sostanza; così avveniva in Piemonte.

Negli antichi stati il moltiplicare degli impiegati era forse un provvedimento necessario a tutelare il diritto a vivere dei cittadini, nè si vide, dal Piemonte, che in Italia c'è mezzo di vivere per tutti e che occorreva incoraggiare invece, onorare il lavoro, abituare gl'Italiani più di quello che fossero in passato a dimandare a lui, agli espedienti individuali il mezzo

di viver bene. Si moltiplicarono invece gl' impieghi in tutta Italia e a giustificarli, diresti quasi, vennero esagerate le complicazioni di quel sistema che doveva semplificarsi.

In una parola si preteso dal Piemonte fare l'Italia, come si legge nella Bibbia che Dio facesse l'uomo ad immagine e similitudine sua. A 22 milioni d'Italiani è stata imposta la eredità di uno Stato di quattro milioni e mezzo, senza lasciar loro neppure il beneficio *della legge e dell' inventario.*

Da ciò il sistema, che inaugurato da Torino, ha sgovernato l'Italia da quattro anni a questa parte, scoraggiato i patriotti sinceri, dato animo alla reazione, creato la consorteria, e fomentato pescatori di torbidi, siane qualunque il viso o la maschera.

Quali ne sono stati i resultamenti? un disordine completo in tutti i rami di pubblico servizio; una impossibilità materiale contro la quale, in molte circostanze, ha dovuto cedere la volontà di unificazione amministrativa. Discredito in conseguenza al Governo, malcontento nei popoli; imbarazzi nella vita sociale, ostacoli allo sviluppo morale e materiale della nazione; disgusto del presente, trepidazione per l'avvenire. Le finanze esauste; una pubblica sicurezza minaccia della libertà individuale, non garanzia per altro; forze militari che lo stesso Ministero dichiarava insufficienti alle occorrenze del paese e superiori già per la spesa che importano alla potenza delle finanze; ministeri fatti vedute da lanterna magica, succedendosi colla rapidità di quelle, e quando la collezione è finita s' incomincia da capo, e sempre fra lo schiamazzare degli

spettatori. Il collocamento ad impieghi è divenuto così comune che se ad alcuno ricusate di farne un pubblico impiegato, egli ritiene sconosciate il suo diritto; il mangiare alla greppia dello Stato è costume con riserva ai Piemontesi dei maggiori pasti, e posti migliori. Nè ciò io trovo irragionevole, da che si trattava di estendere ed applicare un sistema, privativa loro.

Diciotto milioni di Italiani gridano intanto: non vogliamo essere Piemontesi; ed hanno ragione.

Senza intendere di entrare in discussione sulle proporzioni della civiltà relativa, bisogna pur convenire che il Piemonte, per la sua posizione geografica, per quell' isolamento nel quale erasi mantenuto dal rimanente d' Italia a causa forse della barriera che formava l'Austria; nei suoi usi, nei suoi costumi, per il suo carattere, per il suo idioma persino — non parlo d' ingegno, di animo, di cuore — è la Provincia che più si distingue dalle altre Italiane. È un fatto il trovarsi maggiore analogia fra gl' Italiani di Sicilia e quelli di Romagna, di quello che fra Lombardi e Piemontesi.

In presenza di queste considerazioni, di questi fatti, dell'opinione che può dirsi generale in Italia; non saprei come debba esitarsi a conchiudere che sia stato un male conservare la sede del Governo nel Piemonte, dopo il Plebiscito che lo eguagliava ad ogni altra provincia italiana, quando il Regno del Piemonte aveva cessato di esistere, e mentre a Roma non voleva andarsi immediatamente almeno. Non parmi debba esitarsi a convenire che sia un bene torre da Torino la sede del Governo. Meglio sarebbe certo per portarla

a Roma, di ciò nessuno può dubitare che io sia persuaso, ma il meglio non esclude il bene.

A sostegno della nostra opinione che « da Torino non si governa l'Italia » abbiamo oggi quattro anni di esperienza; e non basta! Non vi basta il disordine che abbiamo? volete, aspettando ancora, che il caos sia completo? Leggo nelle sacre carte che Iddio disse nel caos *Fiat lux* e fu fatta la luce; ma senza essere accusato di poca fede posso dubitare che agli uomini fosse dato fare altrettanto; si troverà in conseguenza ragionevole che io cerchi di evitare la esperienza.

Alle ragioni strategiche e amministrative si aggiungono le politiche per provare la utilità del traslocamento.

Le due prime basterebbero. Se uno stato non è strategicamente sicuro per la sede del suo Governo, se questa è un ostacolo ad una regolare amministrazione, sarà il cangiarla di buona politica; ma non mi fermerò a questo argomento.

Ho letto ultimamente in un giornale estero, che prevedeva l'avvenire della Italia: « *il Gabinetto di Firenze.* » Or bene, io confesso che quelle parole mi furono di sollievo. Quel sentire sempre a ripetere *il Gabinetto di Torino, il Governo di Torino;* nello stesso modo appunto di quando parlavasi della Monarchia sabauda, mi stringe il cuore quasi che quanto si è fatto per creare una Italia non fosse realtà e dovesse svanire come un sogno.

Viva Dio! che esca una volta il governo da questo

eterno Piemonte e vedremo se vi sarà chi osi ancora chiamare il Re d'Italia Re di Sardegna; varrebbe altrettanto chiamarlo Conte di Morienna, se la contea di Morienna non fosse stata ceduta alla Francia.

Noi vogliamo una Italia, ed è conseguenza di questo nostro volere che il Piemonte ne sia una Provincia; e da che quella Provincia conserva, e taluni vorrebbero conservasse la capitale in opposizione agli interessi nazionali, noi dobbiamo contrastare ciò che sarebbe un privilegio, negazione di quello che noi vogliamo.

Abbiamo mille volte ripetuto, che non era e non poteva essere volontà degli Italiani ingrandire il Regno del Piemonte; abbiamo per questo biasimato le annessioni ed applaudito ai plebisciti, dobbiamo dunque volere che la sede del governo sia determinata da interessi Italiani non Piemontesi.

Come non vedere che il governo nazionale allontanandosi da Torino cessa di essere Piemontese per provarsi almeno a divenire Italiano? Faccio ora la parte dei più dissidenti, di quelli cioè che pensano non potersi nella forma monarchica costituire l'Italia, e senza pregiudicare in nulla la questione rifletto solo che sarà più sicura la risoluzione convalidata dal fatto di quello che sostenuta in astratto da argomenti. I difensori del principio monarchico rispondevano, il governo non può fare l'Italia non perchè monarchico, ma perchè Piemontese. Ora invece sarà il principio che farà la sua prova e tutti di buona fede dovrebbero rallegrarsene, giacchè riescendo, avremo un'Italia, non riescendo il problema sarà risoluto.

Ma è certo un gran passo, politicamente parlando,

per fare l'Italia, il rimuovere da Torino la sede del Governo; è provare col fatto quello che dai plebisciti era stato stabilito in dritto: che non esiste più un Regno sabaudo. Le annessioni, la pace di Villafranca, il trattato di Zurigo, le corrispondenze diplomatiche che seguirono, talune parole pronunziate dai Ministri di Francia, il contegno di alcune potenze; potevano dar luogo a molti equivoci insino a tanto che la sede del governo rimanesse dove era prima. Poteva vedersi solo un Regno ingrandito per un concorso di circostanze, che circostanze diverse avessero autorità di restringere. Se il dritto Nazionale era sempre, giacchè esso sta al disopra dei trattati, delle convenzioni, delle note diplomatiche, dei parlari dei Ministri, tanto quanto il Creatore è superiore al creato; quel diritto non era ancora affermato da un fatto.

Il Regno governava altre Provincie, ma il suo governo rinserrato nei confini dell'antico Piemonte, ricusandosi ad escirne, sembrava quasi peritasse di confessare di avervi diritto, o riconoscesse almeno che quelle Provincie erano aggregate alla Monarchia Piemontese, ma non si erano, come fu dichiarato dai plebisciti, fuse con lei per formare la nazione.

Il trasferimento della sede del Governo fuori del Piemonte risponde a tutto. Esso dice apertamente, il nuovo Regno riposa su i plebisciti. Lacera il trattato di Zurigo quando la sede del Governo sia trasportata là appunto dove quello avea riservato i diritti dei principi spotestati. La Monarchia Piemontese era morta, il trasferimento la pone nel sepolcro, e il primo atto datato da una nuova sede le farà la lapide.

Fuori di Torino, lontana dal Piemonte, non sarà apparentemente neppure la legittimità o il diritto divino che garantisca la Monarchia Italiana. Essa non potrà trovare la sua forza se non che là dove ebbe la sua origine: nella sovranità popolare.

Ben dissero alcuni giornali che la Dinastia cangiando residenza gettava *la sua corona nel mezzo dell'Italia;* Torino ricorda il privilegio monarchico, qualunque altra residenza afferma il diritto nazionale; il trasferimento è la notte del quattro Agosto dell'antica Monarchia. Non so come la nazione in genere, la democrazia in specie non debba rallegrarsene.

Fuori del Piemonte, da che il popolo ha voluto una Monarchia, questa non può vivere se non che nella volontà del popolo; corrispondendo cioè a quel mandato che da lui le venne commesso; rispettandone tutte le condizioni. Da Torino se avesse potuto dimenticarlo o tradirlo, avrebbe conservato l'antico Regno, meno Nizza e Savoia, più forse qualche altra cosa; ma da altrove, la Dinastia che il popolo italiano ha chiamato a rappresentarlo, occorre sia a capo d'Italia. L'Italia potrebbe stare senza Monarchia; ma che la Monarchia stia senza una Italia diviene moralmente impossibile.

Noi non abbiamo i nostri confini naturali, manca ancora a noi la nostra capitale; ma la Monarchia traslocata dai suoi antichi possessi dovrà maggiormente impegnarsi, di quanto abbia fatto insino ad ora, per conseguire l'una e gli altri. Siamo tutti convinti che se non si giunge a quella meta, il fatto fin qui non potrà consolidarsi, o che per necessità di logica dovrà disfarsi; di ciò la Monarchia dovrà convincersi

essa pure, e riflettere a cosa resterebbe alla dinastia di Savoia.

Essa ritornerebbe a Torino, dicono alcuni. Meglio in tal caso sarebbe stato il restarvi. Ma aggiungo che comunque, nelle attuali condizioni della politica, si faccia della sorte dei popoli assai meno conto di quanto si dovrebbe, non sono ancora i governi ridotti ad appartamenti da affittarsi con mobili, che si lasciano e si riprendono dopo tre mesi.

Chiunque mi conosca sa quale sia la mia fede politica e sarebbe ostentazione il ripeterne la professione; ma se io non sarò mai apostata non permetterò mai neppure che si sospetti della mia lealtà. Ora io e molti amici miei abbiamo promesso, in seguito della volontà nazionale espressa nel plebiscito, di coadiuvare la Monarchia a fare UNA Italia LIBERA INDIPENDENTE; convinto che a ciò possa contribuire l'allontanamento della sede del Governo dalle antiche Provincie; quando la Monarchia faccia questo, non saprei senza mancare alla mia promessa, non essere, in questo, d'accordo con lei.

La Monarchia, soggiunsero alcuni, allontanata dal Piemonte non sarà per ciò più italiana; non s'interesserà più di quello abbia fatto in sino ad ora, ad assicurare a compiere i destini nazionali. Dopo aver dimostrato che essa si troverà in migliori condizioni ed avrà maggiori interessi a servire efficacemente la causa italiana, potrei contentarmi di rispondere, se ciò non farà sarà suo danno, ma dirò inoltre: Sarebbe allora e non oggi il momento di farle opposizione.

Risposto così al primo quesito, un secondo se ne presenta.

« *Dovendo allontanarsi da Torino la sede del Governo quale sarebbe la città da preferirsi per il suo provvisorio collocamento.* »

Non mi nascondo che per risolvere di questa questione, le difficoltà che si presentano possono essere maggiori di quello che per la prima; spero nulla meno giungere a superarle senza troppe parole.

Se astrattamente fossi richiesto di quale sarebbe la miglior sede del Governo Italiano, in sino a che non possa condursi in Roma; risponderei senza esitare: « Le pianure di Corese. » Un campo e non una capitale, provvisoria neppure; una sosta di marcia non un accantonamento; tende e non case; minaccia continuata agli ingiusti detentori della capitale, e cavalli insellati per andarvi nella prima ora favorevole.

Ma nel concreto delle cose sarebbe questa poesia, che dettata da un più poeta di me, potrebbe essere una magnifica poesia; ma che per questo appunto più si allontanerebbe, pei sublimi slanci dello immaginare, da quella meschina realtà delle condizioni fra le quali siamo fatalmente condannati a condurre la vita.

So anche io la storia di Frascati, e come i Romani del tempo di Genserico vi rimanessero, per quanto ci viene raccontato, aspettando il destro di tornare in Roma, accampati sotto le frasche: avverto che non è provato potessero fare altrimenti. Ricordo pure la fondazione di Alessandria, detta perciò della Paglia; se vi fossero stati palazzi vacanti a qualche distanza sarebbero stati preferiti probabilmente; ma rifletto so-

prattutto che noi non siamo ai tempi di Genserico, nè a quelli di Barbarossa.

Non abbiamo i vizi feroci di quell'epoca, ma per questo forse appunto non ne abbiamo neppure le forti virtù. Ricordo un epigramma che diceva:

A tempi men leggiadri e più feroci,
I ladri si appiccavano alle croci;
In tempi men feroci e più leggiadri,
Si appiccano le croci in petto ai ladri;

e a giudicarne dall'immensa quantità dei crocisegnati, noi dobbiamo essere leggiadrissimi e niente affatto feroci. Gli uomini di ferro di altra epoca, che uccidevano un uomo con assai maggiore indifferenza di quella con cui noi uccideremmo un fringuello al paretajo, non temevano poi abbronzarsi la pelle al sole, affaticarsi le reni sul cavallo, e ammaccarsi dormendo in terra, per far ciò che credessero del loro onore, che era allora generalmente inteso come dovere. Noi viviamo nel secolo dei parasoli, delle prime classi sulle strade ferrate, e dei letti elastici.

Siamo migliori o peggiori? « ad altri l'ardua sentenza, » ma siamo quello che siamo, e nessuno può immaginarsi di farci divenire, così in un subito, diversi. Sarebbe un agire alla greca o alla romana antica, il fare quanto abbiamo accennato. Una magnificenza di concetto, ma nella attualità delle circostanze temerei persino che il mondo invece di ammirare, ridesse.

Chi dubita in fatti, che il vestire degli antichi valesse assai meglio di questo ridicolissimo che noi usiamo; e nulla meno che alcuno si provi a presentarsi

in una società, dagli abiti neri appuntati, pantaloni aggiustati, guanti gialli e scarpini; in pallio, clamide, toga o anche cappa soltanto! piuttosto che rispetto sveglierà le risa a meno che non si creda una mascherata.

Lasciamo dunque le tende da parte e passiamo ad altro.

Il trasportare la sede del governo in un luogo, che non potesse immaginarsi neppure avesse mai a credersi divenisse la capitale stabile dell'Italia; che per la sua vicinanza a Roma fosse protesta permanente del diritto degli Italiani; prova costante della loro risoluzione di attuarlo; incentivo e mezzo a sollecitarne l'attuazione, profittando di ogni favorevole circostanza; in terra che equivalga « a star sotto le tende, » come dice il nostro Guerrazzi; è stata già da gran tempo la idea mia favorita, se non che ho sempre veduto le difficoltà grandissime che v'erano per mandarla ad effetto.

Osservo primieramente che in qualunque località nella quale il governo si stabilisse, avverrebbero tali adattamenti, tante migliorie, tanto aumento di popolazione, da temersi che se oggi non dovesse immaginarsi potere essa sperare di divenire capitale stabile d'Italia, ciò parrebbe meno strano fra qualche tempo; ciò potrebbe persino apparire ragionevole, in vista delle spese sostenute, dell'evitare nello spostamento il danno, la rovina di tanti interessi creati. Ma senza parlare di ciò, dimando:

Quali sarebbero queste città che riunirebbero le condizioni desiderate? Rieti, Narni, Orvieto. Volete cercarne meno disadatte? avrete Aquila, Terni, Spoleto; ma cominciate già ad allontanarvi da Roma. Ne

dimandate migliori, più lontane? potrei proporre Perugia o Siena. Parlando però francamente crediamo noi possibile trasferire in quelle città la sede del governo Italiano?

Impossibilità, si dice, non vi sono. Ed io replico, oggi vi sono pur troppo; per quella macchina complicatissima che hanno fatto di un governo e del governo italiano in particolare. Se si trattasse di un governo alla inglese, sarebbero forse solo difficoltà; ma non per il nostro nel quale è stato esagerato il sistema francese: buon pro ci faccia!

Si aggiunge, se mancano locali si fabbricano; mancano strade ferrate, si fanno; mancano stabilimenti, si creano. Tutto ciò può eseguirsi con tempo però e con denaro. Abbiamo noi tempo, abbiamo denaro?

Se la nazione è oggi agitata dal sospetto che il trasporto della sede del governo a Firenze, il che esattamente parlando può farsi in tre mesi e con una spesa relativamente almeno mite, provi che i due anni nei quali si spera di andare a Roma siano una beffa; con quanta maggior ragione si crederebbe questo quando si destinasse di condurre la sede del governo in luogo dove i preparativi dimandassero il tempo di tre o quattro anni. Eh allora quando pensate di andare a Roma? dimanderebbe ciascuno. Quelle ingenti spese che occorrerebbero, nel dissesto economico nel quale si trovano le finanze dello Stato, non potrebbero certo giustificarsi da chi sostenesse che tutto ciò non è se non che un provvisorio, che a Roma deve andarsi in breve. Ricordiamo che i contribuenti italiani contano già ogni giorno il danaro che il fisco ha lasciato nelle loro

tasche, e sospirano perchè ne trovano meno di quello che occorrerebbe per i loro bisogni personali.

Quando si trattasse di escire una volta dal provvisorio, di assicurare l'avvenire della nazione, di andare a Roma. non vi sarebbe importare di spesa che valesse a spaventarmi, che io avrei fede nell'eroismo del sagrificio dei miei concittadini. Ma il caso non è questo; e per quello del quale si tratta parmi dovrebbe almeno evitarsi di completare la rovina economica dello Stato.

Avvertite che molte di quelle spese, e le maggiori, sono rigorosamente necessarie, perchè una macchina governativa quale è la nostra possa funzionare? Intendete a cambiare così su due piedi il congegno della macchina? ne sarei contentissimo, ma non credo possiate.

Bisogna ricordare inoltre che siamo in una Monarchia; ciò ha voluto il voto della Nazione. Non può dimandarsi ad una Monarchia, non può aspettarsi da lei, quello che potrebbe non solo dimandarsi, ma che dovrebbe aspettarsi dal Governo di una Repubblica.

Non parlo della persona del Monarca; convinto che sia per lui un immenso sagrificio l'allontanarsi da Torino, ritengo che quando a ciò si risolva, siagli perfettamente indifferente il trovarsi sotto quel cielo maraviglioso di Napoli o fra le nebbie di una città dell'Appennino; in quel tesoro di arti e di memorie che è Firenze o nello squallore di Narni; nel brio di Milano o nella tranquillità di Spoleto. Egli non ha le abitudini di damerino, ma invece quelle del soldato; non cura ricercatezza nei piaceri della vita, e quando

dal sentimento del dovere sia tratto a lasciare la sua Torino, starebbe egualmente su i colli dell'Umbria malgrado il disagio, come stette su quei di Palestro malgrado il pericolo.

Parlo però della Monarchia, cui il fasto, i piaceri, gli agi di una gran città, sono condizioni necessarie di esistenza dettate dalla propria natura. È di lei come di quelle piante cui occorre a vivere un sole che brucia ed uccide tutte le altre; si supplisce colle stufe perchè vivano insieme. Ora le grandi città potrebbero dirsi appunto le stufe, a mezzo delle quali si combina la vita delle Monarchie con quella delle altre istituzioni che ha conquistate il progresso. Concepirebbe un Francese un governo imperiale di Francia residente a Brives-la-Gaillarde? così non credo possa concepirsi in Italia la sede della Monarchia a Terni o a Fuligno.

Ma oltre ciò questo trasferimento in città di secondo o terzo ordine, prossima alla frontiera, era principalmente importante allora che si dichiarava Roma capitale. Allora sarebbe stato veramente un marciarvi sopra il fermarsi all'ultima tappa, finchè la strada fosse sgombrata da certi imbarazzi e sollecitando lo sgombro. Ma la cosa non avrebbe più lo stesso significato dopo quattro anni; avrebbe anche meno ragione di essere dopo una convenzione le cui espressioni, il più benignamente interpetrate, suonano che debba aspettarsi per due anni ancora almeno prima di andare a Roma.

Perchè dunque tanto interesse di avvicinarsi alla nostra Capitale? o ciò è minaccia di affrettare il momento di esercitare il nostro diritto, o è nulla. In altri

termini, o si vuol rompere colla Francia e in tal caso credo sarebbe a farsi qualche cos' altro; o si vuole rimanere d'accordo — la recente convenzione è di ciò prova evidente — e il trasporto della sede del Governo sulla frontiera pontificia, mentre per la Francia avrebbe apparenza di mala fede ed insulto che essa non potrebbe decorosamente sopportare, sarebbe per l'Italia un nuovo prestigio governativo, contro il quale avrebbe ragione di protestare.

Oggi, secondo me, è sempre interesse italiano allontanare la sede del Governo da Torino, ma non è più interesse il condurla come ariete che batta le mura di Roma, o almeno questo interesse non è oggi tale da giustificare il manomettersi di ogni altro per garantirlo.

Resterebbe pertanto la scelta fra le maggiori città d'Italia, e si ridurrebbero secondo me a Milano, Firenze e Napoli. Aggiungono alcuni e Bologna; ma perchè allora, senza volere in vista della posizione nominare Palermo, non ricordare Parma e Modena? Si dice perchè Bologna non fu capitale di antichi stati.

Sarebbe questa considerazione da valutarsi se non fosse contrappesata da altre. Questa stessa ragione potrebbe servire almeno a pretesto del temere volesse rimanersi a Bologna invece di andare a Roma, che è stata pure ed è capitale di uno Stato. Il destinare a sede provvisoria del Governo Italiano una delle capitali degli antichi stati, è protesta contro il passato; l'insediarsi dove principi spodestati sedevano è atto di possesso formale, l'avvenire non è pregiudicato; ma elevare a grado di capitale città che come tale

non funzionò mai parmi avrebbe meno del provvisorio. Creando una nuova capitale mostriamo meno di ricordare quella che esiste, che ci aspetta, cui dobbiamo intendere ad ogni costo, malgrado qualunque ostacolo. Oltre ciò, Bologna è certamente una gran città, ma perciò appunto che non fu mai sede di Governo, maggiori sarebbero le spese per adattarla a quest'oggetto: superiori di assai a quanto forse taluno volesse far credere.

E finalmente non conviene dimenticare essere Bologna ridotta a campo trincerato, utilissimo nelle eventualità di una guerra, e parmi sia assai meglio per una sede di governo di essere coperta da un campo trincerato di quello che rimanersi nel medesimo.

Ridotta così la scelta fra Milano, Napoli e Firenze, sarà facile escludere Milano, che potrebbe d'altronde per molti titoli reclamare dopo Roma di essere sede del Governo Italiano. Ma le ragioni strategiche che si oppongono a restare in Torino, acquistano per Milano forza anche maggiore. La sua situazione è inoltre troppo eccentrica per corrispondere al bisogno amministrativo: centro può dirsi dell'alta Italia, per tutta l'Italia è certamente punto di circonferenza. Resterebbe dunque soltanto a scegliere fra Napoli e Firenze.

Napoli è la prima delle città italiane compresa Roma. Romano, mi affretto a riconoscere questo vero. Essa è una delle prime città del mondo per la popolazione, la prima forse per la sua posizione topografica, per quel suo cielo da Paradiso, per quei suoi contorni, per la ubertosità della terra, per il clima, per la sveglia-tezza dell'ingegno la bontà del cuore dei suoi figli —

Deve dispiacere al doppio il morire in Napoli, tanto il vivervi è bello. — Da Napoli ho veduto tempeste; conservando il maestoso esse perdono l'orribile. Ho veduto un vulcano vomitare torrenti di fuoco; quello spettacolo impone e non atterrisce. Il bello predomina ovunque; ed una popolazione eminentemente artista lo traduce in mille forme variate per tutte le occorrenze della vita: dopo morte persino — le bare son monumenti, il cimitero è un giardino.

Se in un lavoro d'immaginazione, volessi descrivere la beata capitale di un popolo libero, dipingerei Napoli. Se dovessi creare di fantasia una Capitale all'Italia, non saprei cosa attribuirle di grande di bello che Napoli non possieda.

Dico di più, se questa Italia sorgesse ora dalle mani di un Creatore, senza precedenti, senza sospetti dell'avvenire, sola nella terra, e si trattasse di sceglierne la Capitale fra le città che contiene; l'affetto per la mia Roma non basterebbe ad impedirmi di votare per Napoli.

Ma il caso è diverso. La capitale stabile dell'Italia deve essere Roma, non perchè così abbia decretato il Parlamento, ma perchè quel decreto è conforme ai dettati del bisogno nazionale. — È la precedente grandezza di Roma; sono le passate rivalità fra le altre città italiane; è il rispetto nazionale, sono le gelosie provinciali, che indicano Roma capitale. È suprema necessità per l'Italia che la bandiera della Nazione sventolando sulla maggiore delle sue alture sia veduta da tutti; e la storia ha fatto del Campidoglio la maggiore elevatezza italiana, il Vesuvio neppure potrebbe più stargli a confronto. È in fine necessità suprema

egualmente che la bandiera dell'unità stia ferma su i ruderi della rocca del maggiore fra i suoi nemici; della Roma dei Papi.

Non si tratta però di discutere se debba Napoli essere la stabile capitale d'Italia, si tratta solo di vedere se debba preferirsi a Firenze come sede provvisoria del governo Italiano. Ridotta la quistione in questi termini a me sembra sia facile il risolverla.

Prima che i nostri destini si assodino noi saremo probabilmente almeno esposti ad una guerra. Sarebbe prudenza, io dimando, abbandonare la sede del Governo alle eventualità di un colpo di mano dalla parte del mare? e dico inoltre, sarebbe saviezza attirare contro la prima delle città italiane tutti gli sforzi delle ire di un nemico? Un bombardamento potrebbe far pagare a caro prezzo a Napoli l'onore di aver ospitato per qualche mese la corte d'Italia, le Eccellenze e gli Onorevoli.

Ma lasciamo ciò da parte. Lo stato delle ferrovie rende oggi la situazione di Napoli meno centrale di quanto amministrativamente dovrebbe desiderarsi per la sede del Governo. Si compiranno, vorrà rispondersi; ma io replicherò saranno compite quando per le speranze che abbiamo dovrebbe essere compita la Italia e trasferita la sede del Governo da Napoli a Roma.

E non basta. Napoli da quattro anni ha imparato a cercare in se stessa gli elementi di vita di prosperità; ne ha trovati a dovizia e procede alacremente in questa via. Il più è fatto, giacchè si trattava di svegliarla da quel sonno nel quale era stata addormentata dal mesmerismo della mala signoria dei Borboni. Credo sarebbe imprudente esporla al pericolo di cader

nuovamente in quel torpore per la presenza di una Corte che dovrebbe poi ritirarsene. Lasciamo Napoli a se stesso; gli espedienti proprii della sua ricca e forte natura ne assicureranno l'avvenire; i favori passeggieri di corte la tornerebbero forse agli ozii miserabili della limosina. In Napoli i *lazzaroni* si trasformano ogni giorno più in cittadini, che un affetto malinteso non ci conduca a far di cittadini nuovamente dei *lazzari*.

E più ancora. Perchè appunto è Napoli la principale, la più bella fra le città d'Italia, sarebbe a temersi che collocata colà la capitale provvisoria meno si pensasse a Roma, meno si avvertisse il bisogno di andarvi; ora per me è, ripeto, fede inconcussa che senza Roma capitale non possa mai aversi un'Italia. — Le delizie di Capua sedussero Annibale, e i nostri uomini di Stato non essendo poi degli Annibali potrebbero lasciarsi sedurre anche più facilmente. Andare a Roma la città delle meditazioni, lasciando Napoli la città dei piaceri; a Roma la severa, da Napoli l'allegra, sarebbe troppo gran sacrificio per certuni che conosciamo. « Non induciamo in tentazione. » La maestà del foro potrebbe esser vinta dall'amenità di Posilippo.

Un argomento a favore di Napoli è tratto da quel miserabile stato nel quale si trovano le provincie che lo circondano. Ma di buona fede crediamo noi i miracoli, per pensare che la presenza del Re d'Italia nella loro antica capitale bastasse a far cessare quei mali? I re di Francia si attribuivano il risanare delle scrofole toccando, vorrebbe attribuirsi ai re d'Italia il privilegio di guarire dal brigantaggio avvicinandosi?

Il brigantaggio è effetto diretto del governo pontificio in Roma, della dimora del Borbone nella nostra capitale. È conseguenza indiretta delle condizioni sociali di quelle provincie, della insipienza del governo italiano. Le stesse cause in circostanze diverse hanno prodotto effetti peggiori; ecco la verità secondo noi. Il mal essere che si verifica in altre provincie, nelle napoletane si traduce in brigantaggio, e a questo non si rimedia coll'avvicinare la sede del governo, ma governando meglio. Il brigantaggio non credo cesserà interamente insino a che i preti regnano in Roma con Francesco II per complice, ma si ridurrà a minime proporzioni, quando sia efficacemente provveduto al maggior benessere delle moltitudini; sia provveduto al fondamento principale di questo loro benessere colla istruzione; quando sia posto un freno efficace alla prevaricazione e promossa la moralità; e del sopruso prenda il luogo la giustizia, dell'arbitrio la legge. Quando in una parola sia provato col fatto, alle popolazioni, avere esse guadagnato nel non essere più tiranneggiate da un Borbone, nell'essere italiane.

Per migliorare le condizioni delle Provincie Meridionali dimanderei ingegneri anzichè cortigiani; credo che dei probi amministratori saranno più utili di quello che un ministero, e dei maestri di scuola nelle campagne, che i deputati al Parlamento. Per ottenere ciò Napoli non ha bisogno di essere la sede del governo.

Devo aggiungere un'altra considerazione. I governi costituzionali posano sopra un sistema di contropesamento, nel quale le forze sono combinate a modo di sospingersi e infrenarsi scambievolmente. Nelle circo-

stanze attuali dell'Italia il governo può avere egualmente bisogno di essere frenato o sospinto. Si lasci altra città essere centro dell'azione governativa e sia Napoli sempre quello della opinione popolare. Di questo contrappesarsi l'Italia non può aspettare se non che bene nel presente e nell'avvenire.

Per tutte queste ragioni io credo sia Firenze da preferirsi a Napoli; si dice in contrario che Firenze dà idea di una capitale non provvisoria ma stabile. Non so veramente perchè non potesse dirsi di Napoli altrettanto e più.

Dopo avere per tanto risposto al primo quesito, essere un bene l'allontanamento da Torino della sede del Governo; rispondo al secondo che la scelta migliore che possa farsi nell'attualità, sarebbe quella di Firenze, città meno esposta delle altre alle ingiurie del nemico, più delle altre centrale, con più facili comunicazioni; Firenze, italiana per eccellenza nelle tradizioni della storia, che ha dato saggio col suo contegno, colla sua resistenza a tante svariate tentazioni, di virtù di sagrificio alla unità della patria, parmi riunire tutte le condizioni che possano desiderarsi. Firenze infine nobilissima città italiana non potrebbe mai pensare a rivaleggiare con Roma per essere capitale della nazione.

Altro vantaggio e non ultimo certamente, conseguenza necessaria della scelta di Firenze a sede del Governo, sarà quello di ottenere finalmente la unificaziono legislativa, giudiziaria e amministrativa di una delle principali provincie; conseguenza immediata di quella unificazione, che cessi la pena di morte dal funestare l'Italia. Noi non possiamo concepire che là

dove stia il governo italiano, siano leggi, giudizi, amministrazioni diverse del rimanente d'Italia; sapremmo concepire anche meno che il governo portasse da Torino a Firenze il carnefice; Firenze che darà al Governo la sua lingua non può averne in cambio la forca.

Tutto ciò poteva esser vero, si soggiunge, prima della convenzione del 15 Settembre, ma quando l'allontanamento della sede del governo da Torino si combina colla rinunzia al diritto nazionale, il collocamento a Firenze è una rinuncia a Roma. Per quella convenzione, in una parola, ciò che un bene era prima si sarebbe cangiato in male; ciò che noi desideravamo deve rigettarsi; quello che si riteneva mezzo a sollecitare il compimento dei nostri destini, verrebbe trasformato in ostacolo.

Non ci occupiamo ora di vedere se il trasferimento a Firenze fosse cosa risoluta dal Governo Italiano precedentemente alla trattativa dei nuovi accordi, o se abbia avuto causa dai medesimi; se la iniziativa di questa misura spetti al nostro governo o a quello imperiale; se fu un patto proposto o una condizione accettata. Tutto ciò il Parlamento crederà forse di rilevare dai documenti che gli verranno esibiti, e probabilmente non rileverà nulla, che tutti sanno quali siano, nelle abitudini della diplomazia, quei documenti che si esibiscono ai Parlamenti. Ma tuttociò è secondo me di assai minore importanza; discussioni da retori piuttosto

che da uomini di stato. Il fatto che il trasferimento fa parte della convenzione è certo; esaminiamo dunque il valore intrinseco di questa, cosa contenga di bene o di male per l'Italia, e ciò lealmente, freddamente, senza lasciarsi abbacinare da preconcetti, offuscare da passioni. Io che non ho mai creduto e che non credo affatto a questa gran tenerezza per noi del Sire di Francia, della quale dicono certuni, ho accettato con grandissima diffidenza la prima notizia di quel fatto, diffido dei motivi, delle espressioni, delle speranze; ma da che un fatto esiste mi provo a ragionare sul fatto.

Ecco nella sua integrità il testo della Convenzione, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale*:

Le loro maestà, il re d'Italia e l'imperatore dei Francesi, avendo risoluto di concludere una convenzione, hanno nominato per loro plenipotenziarii:

Sua maestà il re d'Italia:

Il signor cav. Costantino Nigra ec. ec., ed il signor marchese Gioachino Pepoli ec. ec.

E S. M. l'imperatore dei Francesi:

Il sig. Drouyn de Lhuys ec. ec.

I quali ec. hanno convenuto gli articoli seguenti:

Art. 1° L'Italia s'impegna di non attaccare il territorio attuale del Santo Padre, e d'impedire, anche colla forza, ogni attacco che venisse dall'estero contro il detto territorio.

Art. 2° La Francia ritirerà le sue truppe gradatamente, a misura che l'armata del Santo Padre sarà organizzata. L'evacuazione dovrà, ad ogni modo, compiersi entro due anni.

Art. 3° Il governo italiano non reclamerà contro l'organizzazione di un'armata pontificia, anche se composta di volontarii cattolici stranieri, sufficiente per mantenere l'autorità del Santo Padre e la tranquillità tanto all'interno che sulla frontiera dello

Stato, purchè questa forza non possa degenerare in un mezzo d'attacco contro il governo italiano.

Art. 4° L'Italia si dichiara pronta ad entrare in trattative per prendere a suo carico una parte proporzionata del debito degli antichi Stati della Chiesa.

Art. 5° La presente convenzione sarà ratificata. Le ratifiche saranno scambiate nel termine di quindici giorni, e più presto, se sarà possibile.

In fede e testimonianza di che, i rispettivi plenipotenziarii hanno sottoscritta la presente convenzione e l'hanno munita dei rispettivi sigilli.

Fatta in doppio esemplare il giorno 15 del mese di settembre dell'anno di grazia mille ottocento sessantaquattro.

(*L. S.*)	Nigra.
(*L. S.*)	Pepoli.
(*L. S.*)	Drouyn de Lhuys.

Protocollo

che fa seguito alla convenzione firmata a Parigi fra l'Italia e la Francia intorno alla evacuazione degli Stati pontificii da parte delle truppe francesi.

La convenzione firmata in data di questo giorno fra le LL. MM. il re d'Italia e l'imperatore del Francesi non avrà vigore esecutivo che quando S. M. il re d'Italia avrà decretata la traslazione della capitale del Regno nel sito che sarà ulteriormente determinato dalla prefata M. S. Questa traslaziono dovrà aver luogo nel tormine di sei mesi a datare dalla convenzione suddetta.

Il presente protocollo avrà la forza e valore della convenzione summentovata.

ecc. ecc. ecc.

Molti giornali esteri, e non pochi italiani, hanno veduto nel trasferimento una promessa di rinunciare

a Roma. Si è ripetuto essere stata questa una garanzia dimandata dal Governo imperiale e accordata dall'Italiano di rispettare, tale almeno quale è attualmente, il potere temporale.

I difensori della convenzione invece, gli ostinati panegiristi dell'alleanza e della politica imperiale, coloro che ringraziano Napoleone della pace di Villafranca e si dicono nullameno italianissimi, veggono nelle reticenze, un voler favorire la causa italiana, nè danno a motivo il non aver voluto urtare di fronte il partito cattolico, la curia Romana, e conchiudono Napoleone farà per noi più di quello che ha promesso; come fece nel 59, potrebbe rispondersi.

Ma ciò prova che la redazione di quell'atto, non a caso forse, è tale da lasciar luogo ad interpretazioni a comenti, e tali e tanti che a seguirli tutti ci condurrebbero a vagabondare nei campi delle ipotesi senza mai toccare una meta. Credo pertanto che per arrivare ad una conclusione niente di meglio possa farsi di quello che esaminare la convenzione tale quale fu scritta e firmata, per ciò che dice, e non per ciò che potrebbe voler dire: esaminarla però in un doppio aspetto — per se stessa — nelle sue conseguenze.

È questo a mio credere il solo modo di formarsi una idea esatta della situazione attuale; di escire dagli equivoci e darsi ragione del come, un coro di reazionarii e progressisti gridino *Osanna,* mentre un altro formato di elementi identici non si stanca di gridare *Crucifige.* Pongo fuori di causa quel partito che di principii non ha se non che l'egoismo, ed interessi altri non conosce da quelli in fuori della pagnotta. È

scisso esso pure, giacchè quelli che in Torino avevano o speravano avere pagnotte grosse, maledicono; quelli che sperano invece averne, per effetto immediato della convenzione, applaudiscono senza occuparsi di altro. Ma tutti si rallegrano intanto della confusione che regna, essi dicono, nel campo degli avversarii.

Non avete veramente di che rallegrarvi; giacchè confusione in realtà non esiste, perchè alla notizia improvvisa di quel fatto, persone di opinioni opposte, esaminandolo da due opposti punti di vista, siansi trovate d' accordo nel giudicarne. Ponete uno scritto sotto gli occhi di un presbite, e lontano da quelli di un miope; che confusione, diranno entrambi, non si legge una parola: cambiate la posizione rispettiva; leggeranno ambedue correntemente. Dovrete dire per questo non esservi differenza fra il presbite ed il miope? Sarebbe assurdo, come assurdo è nel caso accusare di sragionare, di coalizioni immorali, progressisti e reazionarii, perchè sono insieme nell' applaudire e biasimare. Ciò che dispiace a noi deve far piacere ai reazionarii, ciò che ad essi dispiace è invece speranza nostra, quella speranza che noi cercheremo di realizzare malgrado la opposizione loro e la vostra probabilmente.

Cosa è la convenzione per se stessa?

La prova più certa che potesse mai immaginarsi del non esserci noi ingannati mai, nel giudicare la politica imperiale di Francia; di non aver mai noi nulla esagerato, quando parlavamo del difetto di capacità, di dignità, di patriottismo degli uomini che

erano al potere. La convenzione per se stessa è una vergogna, non per l'Italia, ma per quegli Italiani che hanno osato firmarne i patti e presentarla alla ratifica. In quella convenzione non si è ottenuto quello che poteva e doveva ottenersi, si è accordato quello che non doveva nè poteva accordarsi.

La politica di Luigi Napoleone « *la idea* » per la quale combatteva nel 1859, secondo noi non è stata mai quella di fare una Italia; ma di crearsi in Italia un alleato efficace alle sue occorrenze.

Il problema da sciogliersi era evidentemente questo; rendere l'alleato bastantemente potente per profittarne alla circostanza, mantenerne la potenza nei limiti incapaci a farlo indipendente. Luigi Napoleone è troppo buon diplomatico per ignorare qual conto debba farsi dei patti stipulati nei trattati; egli cerca garanzie di fatto dai nemici e più dagli amici, sapendo che per il variare dei primi può sperarsi vantaggio, mentre i secondi non possono cangiare se non che in danno, e possono produrre danni gravissimi. Ciò onora la saviezza del Sire, nè in questo io trovo, relativamente almeno, niente d'immorale. Ammiro però invece la semplicità di coloro, che potessero credere di buona fede, che egli volesse diversamente.

Su questa doppia considerazione si è aggirata costantemente la politica francese dal 49 ad oggi. Non è questo mio un lavoro storico per dovere riandare su i fatti a provare quanto asserisco; sono essi d'altronde così recenti, e così eloquenti, che ciascuno deve ricordarli e nessuno potrà lealmente contradirmi. L'altalena della politica imperiale è divenuta proverbiale

in Italia e fuori; ciò che significa appunto che essa si bilanciava fra due condizioni contrarie.

Ogni qualvolta poteva prevedersi, per le contingenze della politica generale, occorresse valersi del sostegno dell'alleato, si è fatto qualche cosa per consolidare, rafforzare il Regno d'Italia. Sempre che invece sembrasse, per il momento almeno, meno importante l'alleanza, si è cercato crescergli imbarazzi, assicurare e fargli sentire la sua dipendenza. E ciò è avvenuto più spesso, perchè appunto più spesso in questi ultimi tempi è avvenuto, che il governo imperiale, favorito od illuso forse pure talvolta dal sorriso della fortuna, ha potuto credere meno necessario per lui avere in Italia un forte alleato.

Le cose cambiarono però in questi ultimi tempi. I fatti compiti (in Polonia e nei ducati); il continuo tentennare dell'Inghilterra posto a confronto colla saldezza nei loro propositi di altre potenze; la minaccia di una nuova santa alleanza. in atto o in progetto; il contegno della Spagna, non erano cose da dimenticarsi, o trascurarsi. Aggiungete a ciò gl'imbarazzi delle lontane spedizioni, i torbidi dell'Algeria, il più forte soffiare dello spirto di libertà in Francia; aggiungete le speranze che le gare della Germania possono eccitare, e secondare gl'intrighi; le altre, maggiori forse pure, cui l'ambizione può intendere. Tutto ciò doveva condurre l'Imperatore a giudicare esser giunto il momento di rafforzare il suo peso nella bilancia Europea per raffermare gli amici, trattenere i nemici, aver modo di procedere nella sua via spedito e sicuro. Un'alleanza forte e ben accetta ai liberali di Francia

diveniva necessaria, necessario diveniva il far qualche cosa per il Regno Italiano.

In tale circostanza pei Ministri d'Italia era dovere tentare, ed era sapienza ottenere, quanto più potessero nell'interesse nazionale; di fare un gran passo almeno al compimento dei destini della nazione; riservandosi esplicitamente il diritto di avanzare per quanto restasse ancora a conseguirsi.

Cosa hanno fatto invece i Ministri nostri? hanno per il presente ottenuto il meno che potesse ottenersi, hanno sconosciuto il diritto Nazionale. Il governo imperiale deve contare fra le sue buone fortune quella di avere avuto a trattare con costoro.

Se Napoleone bramava che l'Italia fosse *gigante*, « tutto ferro eletto, » coerentemente a quanto abbiamo detto del bisogno della sua politica, desiderava avesse come quello del poeta « il destro piè di terra cotta. » Quel piede era Roma, dove resta due anni ancora, secondo la lettera della convenzione; dove lascia a soldati del papa i briganti purchè cattolici, dove potrà tornare ogni qualvolta gli convenga, e di là minacciare il *colosso* se non avesse voluto servirlo come egli volesse, rovesciarlo occorrendo dopo che lo avesse servito.

Era pertanto dovere di chi rappresentava la Italia di essere su ciò inamovibile. E da che manifesto appariva convenisse alla politica francese assodarla, per più utilmente rafforzare i vincoli di alleanza; bisognava far condizione necessaria del possesso della capitale almeno: il possesso immediato. Poteva transigersi sulla forma, ma Roma doveva cessare, fin da oggi, di es-

sere succursale di sacrestia per divenire capo di nazione.

I nostri uomini di Stato non ebbero nè il patriottismo nè l'energia necessaria per questo. Usi alle umiliazioni, ai rimproveri, ai diniеghi del loro alleato, essendosi rassegnati a che egli restasse in casa nostra tutto quel tempo che a lui fosse piaciuto, furono soddisfattissimi *e gridarono larghezza* quando intesero che piaceva a lui dichiarare di andarsene fra due anni; credettero aver vinto. Non immagino nulla; possiedo una lettera di un confidente del Minghetti, del mese di Agosto, nella quale parlandosi dell'interessarsi del ministro ad una persona, si leggono queste parole: « *entro il mese prossimo deve compiersi un avvenimento* » *pel quale le raccomandazioni del Ministro non pos-* » *sono fallire.* » Poveretti!! aspettavano il trionfo, e furono travolti nelle gemonie.

L'Imperatore niente certo di meglio poteva immaginare, di quello che vedere accettata con riconoscenza dai rappresentanti dell'Italia, la condizione appunto che doveva sembrargli la più difficile a farsi accettare; il prolungare cioè di due anni la dimora delle truppe Francesi nella capitale. Si considerava una grazia ciò che egli aveva creduto condanna.

È questo, secondo me, il punto di partenza di quanto è avvenuto; la insipienza dei nostri rappresentanti rendeva il governo imperiale padrone assoluto della posizione, e della posizione di un benefattore che accordando favori dimanda una qualche deferenza in reciprocanza.

— Io prometto ritirarmi da Roma fra due anni, ma voi promettete di rispettare la formazione del-

l'esercito pontificio anche se composto di volontari cattolici stranieri. — Sì, Sire, promettiamo tutto quello che volete, purchè ve ne andiate fra due anni. — Ed io, continuava il Francese, a provarvi la mia amicizia, aggiungerò la condizione, purchè questa forza non possa degenerare in un mezzo d'attacco contro il Governo Italiano. — Grazie, Sire, troppa bontà.

— L'Italia s'impegna di non attaccare il territorio attuale dello Stato del santo Padre, ed impedire anche colla forza ogni attacco che venisse dall'estero contro il detto territorio. — Oh Sire! dubitereste di noi? abbiamo fatte le nostre pruove, alla Cattolica, al Volturno, in Aspromonte e in altre circostanze che il vostro ministro potrà ricordare in qualche nota, modestia non consentendo a noi il parlarne. Permettete però che nella relazione da farsi al Re d'Italia, diciamo che « il Governo del Re non poteva fare altro che promettere di non assalire quel territorio che le truppe Francesi occupavano, ed impedire eziandio che bande irregolari lo assalissero; » noi aggiungeremo « movendo dal territorio del regno. » Ciò non conduce a nulla, contro i termini della convenzione, ma giova a lasciar campo a discutere sulle sinistre interpetrazioni dei malevoli. — Accordato.

— L'Italia si dichiara pronta ad entrare in trattative per prendere a suo carico una parte proporzionata del debito degli antichi Stati della Chiesa. — Debiti ne abbiamo veramente già troppi dei nostri! — Parlo di trattative, e il S. Padre non vorrà probabilmente trattare con voi. — Tanto meglio, Sire; e siamo d'accordo.

Se a ciò non si ridusse la discussione della convenzione, io son pronto a giuocare cento contro uno, che fu qualche cosa di simile.

Restava a trattarsi del trasporto della sede del Governo, di che fu parlato nel protocollo; e di questa misura, che reputo buona in se stessa, io non faccio neppure il merito ai Ministri Italiani; essa, come tutta la convenzione, è concetto esclusivamente imperiale; conseguenza, suggello, della politica di Napoleone.

Se per una parte, e particolarmente dopo il contegno del nostro governo, l'imperatore ha potuto credere che la promessa del ritiro delle truppe nel termine di due anni giovasse a frenare le giuste e generose impazienze degli Italiani, a sminuire quelle antipatie che a buon diritto si sono contro lui generalmente sviluppate; non poteva dissimularsi il malcontento della Penisola per il governare che si è fatto da Torino. Egli ha potuto esserne sodisfatto, applaudirvi, contribuirvi, molti forse diranno, ma allora che ogni altra considerazione cedeva a quella di assicurare nel disordine, nella debolezza, la dipendenza del nuovo regno. Ora invece occorreva mentre si cercava impedirne la indipendenza, di aumentarne la forza. Con Roma nelle mani dei preti, e sue, egli aveva il *piede di creta;* ma che la testa fosse di creta pure, non voleva più; e sapeva che senza un traslocamento della sede del governo, non solo non poteva sperarsi consolidamento, ma era a temersi di un sollecito sfaldellarsi. I Ministri Italiani invece di aver proposto, credo abbiano subìto quella condizione, e forse con maggior dolore di quello con che accettassero le altre.

Il Ministro francese nella sua nota del 12 Settembre assicurava che il Governo d'Italia voleva allontanare la sua sede da Torino essendo necessario che sia sopra un punto più centrale; il ministero nostro nella sua relazione del 19 Settembre basa la risoluzione del traslocamento sopra ragioni puramente strategiche; soggiungendo però che sebbene essenzialmente motivato da cagioni interne, quel trasferimento si collega strettamente col trattato del quale « facilitò e rese possibile la conclusione. » Ciò inteso per buono italiano parmi significhi quello che io diceva, che cioè così volle la Francia per cagioni interne, come dice il Ministero, perchè la Francia ha veduto quello che il Governo italiano non aveva saputo e voluto vedere, che se la indipendenza della Italia non può ottenersi altrimenti che dal Campidoglio, 22 milioni d'Italiani non possono intanto governarsi da Torino. Se ciò non fosse vero, se voi, Signori Ministri, di quelle cagioni interne che esistevano da lunga data e delle quali oggi parlate, vi foste avveduti prima; perchè, io domando, restavate a Torino?

Ma i Ministri italiani in tale circostanza peccarono essi soli d'incapacità, fu quello solo un errore? No, mi affretto a rispondere, fu un delitto da che in quella convenzione fu negato il diritto nazionale, fu promesso di agire contro quello. Il Ministero si è posto in aperta contradizione colla volontà nazionale solennemente dichiarata dai suoi legali rappresentanti.

Si dice che il trattato riconosce che Roma è dei Romani. Comincio dall'osservare che se questa fu la premessa, le conseguenze non furono certo consentanee alla medesima. Riservandomi a combattere il principio,

dico intanto se Roma è dei Romani, perchè la Francia vi ha mantenuti insino ad ora i suoi soldati? perchè dichiara di volerveli mantenere per due anni ancora, ora principalmente che dal nostro governo ha ottenuto la promessa di garantire il pontificio da qualunque attacco? E se il Governo Italiano riconosceva quel diritto, come non vedeva che con quel patto contradiceva se stesso?

I Francesi restavano in Roma; era uno abuso di forza. Il ritirarsene dopo due anni era certo men male che il restarvi; ma il convenire che vi rimanessero due anni era rinunciare al diritto che si aveva di dir loro: « Ritiratevi immantinente, già troppa ingiuria ci faceste restando. »

Nel termine dunque di due anni e non prima Roma sarà dei Romani; secondo i principii dell'89, del nuovo diritto pubblico Europeo, col quale sono d'accordo le massime che regolano il Governo di Francia! È forse perchè sia Roma dei Romani che date tempo al Papa di reclutare un esercito di stranieri? La Francia ritirerà le sue truppe gradamente in proporzione della formazione di quell'esercito; e la Italia si obbliga a non reclamare neppure contro quei stranieri da impiegarsi ad impedire ai Romani, che dite padroni di Roma, di far ciò che vogliono di quello che loro appartiene! Nè basta. La Italia è pronta a trattare per pagare una parte dei debiti del Papa, perchè questi abbia modo ad arrolare una maggior quantità di mercenarii esteri ma cattolici, e ciò sempre perchè fu riconosciuto il diritto dei Romani! Non saprebbe certo immaginarsi una più impudente ipocrisia.

La Francia si ritira perchè i suoi principii non gli permettono di impedire più oltre i Romani dal decidere del loro Governo, ma aspetta prima che quel Governo che essa ha in sino ad ora sostenuto, e che dichiara contrario alla civiltà, ai bisogni del tempo, ai diritti dei popoli, abbia sostituito ai suoi reggimenti le bande di Crocco e di Masini. — Non contenta di ciò impone al Governo italiano di aspettare egli pure e coadiuvare perchè questa opera sommamente pietosa, pienamente patriottica, e consentanea alle regole più elementari di diritto, non abbia a trovare ostacoli. — Ministri Italiani promettono di aspettare, di coadiuvare.

Che i mercenarii tratti da altri paesi non siano compatibili in una Monarchia basata su i principii della Sovranità popolare, è cosa evidente, generalmente riconosciuta, da non discutersi neppure. Mi vanno citando l'esempio dell'America, ma io dimando cosa abbia in ciò di comune una Repubblica con una Monarchia. È forse in America quistione fra principe e sudditi, e i separatisti non possono essi come i federali reclutare stranieri?

Se i Romani, son padroni di Roma, se cioè Roma appartiene ai Romani; che il Papa si serva di Romani per sostenere il suo Governo, potrà intendersi; ma non potrete senza contradirvi riconoscere nel Papa il diritto di circondarsi di mercenarii stranieri per resistere alla volontà dei Romani, cui non è certo permesso fare altrettanto; che il Governo Italiano ha invece assunto obbligo d'impedire che fossero aiutati dall'estero.

Non sarebbe questa forse una crudele ironia al diritto dei Romani? Se ciò non è, dovrà invece conchiu-

dersi che quel diritto non è stato riconosciuto, che è stato invece negato dalla convenzione. Nell'un caso come nell'altro, il Governo Italiano firmandola, avrebbe mancato al suo dovere.

Non posso però fermarmi a questo modo di discutere la convenzione. Se il Governo Francese e quello Italiano avessero entrambi esplicitamente dichiarato che Roma appartiene ai Romani e niente pattuito in opposizione a quel dritto e tutto invece convenuto a garantirne il libero esercizio; direi sempre, il Governo Italiano ha mancato al suo dovere, ha manomesso il diritto Nazionale; giacchè Roma secondo mo non appartiene solo ai Romani: essa appartiene alla Italia.

Cosa direbbe la Francia se volesse sostenersi che Parigi è dei Parigini e non dei Francesi? Cosa il Governo nostro se i Torinesi, invocando quello stesso principio, dicessero « voi togliote da Torino la sede del Governo Italiano, noi abbiamo diritto di sceglierne un altro, giacchè Torino ci appartiene? » Intendo facilmente come gli uomini delle cessioni di Nizza e Savoia debbano in questo mostrarsi meno scrupolosi; ma nello stesso modo che nessuna nazione può violare quei diritti che sono proprii della umanità, così non credo che possa una provincia contrastare a quei diritti che alla Nazione appartengono. Ora fra i diritti nazionali, la sintesi vorrei dire di quei diritti, è il riunire le membra in un sol corpo, e non può riconoscersi come diritto di una di loro il rimanerne separata.

Quando si trattasse di accozzare degli Stati converrei che ciascuna aggregazione e dirò di più, ciascuno individuo, avesse il diritto di decidere a quale

degli Stati voglia appartenere. Ma quando vuol riconoscersi ed applicare il principio di nazionalità deve rispettarsi in tutte le sue conseguenze, e conseguenza di quel principio è che Roma debba appartenere alla Italia, voglia o no il Papa, vogliano o non volessero pure i Romani.

Io non dubito affatto della volontà dei Romani di riunirsi all'Italia, sono di più convinto che prima o dopo il ritiro delle truppe francesi sapranno attuarla, senza che la bandiera di Francia o i mercenarii del Papa siano impedimento. Ma ripeto se fosse diversamente, se i Romani non fossero quello che sono, Italiani cioè, e fra i migliori, non può dubitarsi del diritto che avrebbe l'Italia a reclamarli per figli, che avrebbero gli altri Italiani a salutarli fratelli.

Questo diritto è negato da una convenzione, che Ministri Italiani hanno firmato! Non si tratta qui d'interpetrazioni; abbiamo una negazione esplicita, una promessa formale di agire in opposizione di quel diritto che come ogni altro rappresenta un dovere.

L'Italia che aveva diritto e dovere di cacciare da Roma e Papa e Francesi, quando fosse stata in grado di farlo; promette invece di rispettare le frontiere pontificie, allora pure che i Francesi saranno partiti! Il Governo che avrebbe dovuto applaudire a quei cittadini cui venisse fatto di riunire Roma all'Italia; promette d'impiegare tutte le sue forze, le forze che avrebbe dovuto impiegare alla liberazione di Roma, per impedire che altri vada a liberarla!

Un giornale ha avuto la sfrontatezza di dire che ciò era consentaneo a quanto praticavasi in tutti i

paesi civili, nei quali nessun governo si attentava a disturbare senza ragione il suo vicino, e si credeva in dovere d'impedire che fosse disturbato dai suoi governati. Si dimentica però che il governo Italiano rispetto a quello Pontificio, si trova in rapporti assolutamente anormali e diversi da quelli che esistono fra gli altri governi: si dimentica che ha pur troppo ragione e la migliore fra le ragioni, per disturbare il governo del Papa, quella cioè di reclamare il suo da un ingiusto possessore.

Ora io dimando: una convenzione che nega questo diritto non dovrà forse chiamarsi iniqua, e quei rappresentanti d'Italia che vollero firmarla, non sono essi colpevoli di lesa nazionalità?

Tutto ciò ripeto per la convenzione considerata in se stessa; passiamo ora ad un quarto quesito.

« *Le conseguenze della convenzione saranno esse favorevoli o contrarie all'Italia?* »

Nel rispondere a questa dimanda so che mi troverò in dissenso con molti e fra i più cari dei miei amici; ma io sono convinto che le conseguenze della convenzione saranno favorevoli all'Italia.

Si osserverà, come potete dir ciò quando avete riconosciuto che essa è negazione non solo del diritto italiano, ma di quello puranco che si vuole riconosciuto ai Romani. Ciò spiegherò facilmente dicendo: che se la convenzione sconosce il diritto non può diminuirlo. Il diritto dei Romani di riunirsi all'Italia, il diritto degli

Italiani di riunirsi in Roma stanno a mio credere dopo quella convenzione tali quali erano prima, senza aver subìto alterazione di sorta per quanto abbia piaciuto ad alcuni diplomatici di scrivere sopra un pezzo di carta.

Potrei avvertire che una convenzione si distingue da un trattato in quanto che si ritiene generalmente la prima destinata ad accordare quistioni di fatto, il secondo a definire quelle di diritto. Ma nel mio modo di vedere, ed in questo credo che tutti i miei amici politici dovranno essere della mia opinione, se i trattati possono stabilire diritti nuovi, cangiar quelli che discendono da fatti o da altri trattati, non possono creare nè annullare quelli che siano conseguenza di un principio. I diritti che reclama l'Italia discendendo dal principio delle nazionalità, esso non sussisterebbe meno con tutte le sue conseguenze come verità, quando pure un trattato negasse il principio. Nel caso, è invece da avvertirsi che la convenzione riconosce il principio, sicchè non può sospettarsi neppure siano cangiati i diritti che ne discendono; diritti anteriori, superiori a quelli che essa potesse creare.

Parliamo invece delle conseguenze di fatto, cosa più importante a mio credere, più importante assai delle parole, delle convenzioni o trattati, come ho avuto già occasione di accennare. Ho veduto molti fatti compirsi in forza di circostanze presistenti o sopravvenute senza e contro trattati; ma non ho mai veduto un trattato per solenne che fosse resistere ai fatti compiuti.

Dividerò tali conseguenze della convenzione in tre

categorie. Quelle relative alla questione Veneta — quelle relative alla questione interna — e quelle finalmente relative alla questione Romana.

Per la questione Veneta comunque convenga che nulla siavi di positivo, per quanto appare, per quanto può ragionevolmente supporsi su le ragioni che provocarono la convenzione, ed i concerti secreti che dovettero accompagnarla; la condizione che ci vien fatta da quella è migliore dell'altra nella quale prima eravamo.

Il trasferimento della capitale, la scelta di Firenze, accennano già ad una guerra che si crede vicina con l'Austria. Si assicura che ciò pensasse pure l'imperatore Francesco Giuseppe, e si vuole rispondesse a chi gli faceva osservare che la Italia avanzava su Roma: « A me sembra invece che marci sopra Venezia, » ed io ricordo la opinione di molti dei miei amici, essere stata appunto che la questione di Venezia dovesse venire risoluta, il possesso di Venezia assicurato, prima che si provvedesse al modo di andare a Roma.

Quasi tutti i pubblicisti di Europa convengono che la Francia intenda coadiuvare l' Italia ad ottenere la Venezia; e questa, secondo quanto appare dai giornali, è stata la convinzione di tutti i gabinetti alla notizia di quella convenzione. I giornali esteri particolarmente che hanno voluto attaccarla, e quelli che hanno detto consolidato il potere temporale, hanno aggiunto che l'Austria invece era minacciata nei suoi possessi del Veneto.

Alcuni immaginano già combinazioni diplomatiche per evitare una guerra, e dicono persino di uomo di Stato inglese incaricato dal suo Governo, al primo annunzio della convenzione, di consigliare l'Austria a venire ad una composizione. — Può dirsi in qualche modo che quell'annunzio abbia prodotto nel mondo diplomatico lo stesso effetto delle celebri parole all'Hubner nel ricevimento del 1° dell'anno 1859.

Ma nella nostra posizione conviene riconoscere che tuttociò che tende ad intorbidare i rapporti fra l'Austria e la Francia ci è favorevole. Ora il solo ricordare come contro quanto si pratica da governi in buona relazione fra loro, la convenzione fosse fatta senza prevenirne neppure i rappresentanti Austriaci, fosse ripetuta dai giornali prima che fosse comunicata all'Austria, prova non essere quelle due potenze d'accordo.

Si riflette che i rapporti fra i due imperi possono cambiare; ed io vado più oltre dicendo che nella politica di Napoleone mi sembra almeno probabile che mostrando interesse per il bene dell'Italia nella riunione della Venezia, intenda a distaccare l'Austria dall'alleanza Orientale e provarle il suo tornaconto di essere d'accordo con lui.

Ma ciò non sarebbe in fatto meno a vantaggio dell'Italia, giacchè Napoleone non saprebbe collegarsi coll'Austria a suo pregiudizio senza sacrificare un'alleanza sicura, che tiene in sua dipendenza, migliore per la posizione almeno; ad una più lontana, incerta, che potrebbe avere più facilmente volontà, interessi diversi dai suoi.

Il collegarsi del Bonaparte con gli Ausburgo non potrebbe essere nell'attualità delle circostanze per cambiare di alleato, ma per averne due invece di uno. E da che sarebbe suo interesse averli forti entrambi, e senza dissidii fra loro, ciò lo condurrebbe a dare all'Italia Venezia, cercando altrove per l'Austria un compenso maggiore di quanto perdesse in Italia. Il nostro diritto sarebbe così rispettato, ed io vorrei senza ledere l'altrui; ma di ciò non è tempo, nè luogo di discutere.

Parmi dunque assodato che relativamente alla quistione Veneta le conseguenze della convenzione non potrebbero essere dannose all'Italia, e che invece, ad argomentarne dalle prime che vediamo, dalla apprezzazione, quasi universale, che ne vien fatta, dovrebbe aspettarsene un utile. Passiamo pertanto ad osservare quelle conseguenze per quanto si riferisce alla quistione interna.

Per questa parte non impiegherò certo molte parole, mi limiterò ad una domanda. Credete voi che senza la convenzione il Governo di Torino sarebbesi mai determinato a trasferire la sua sede in altre Provincie? In buona fede voi non potete creder questo. Vi basti leggere dellé spese straordinarie, nelle quali si veniva impegnando il Municipio per eseguire persino la facciata del Palazzo della Camera dei Deputati, per persuadervi che il nostro Governo non vi pensava neppure. Non potete inoltre dimenticare come

siano state accolte sempre dai suoi devoti le parole, le proposte che accennassero solo al trasferimento.

Dovendo tutti convenire, io credo, che nell'interesse dell'amministrazione interna di questi 22 milioni d'Italiani che siamo — mi par cosa che debba pur calcolarsi — è non solo utile, ma necessario il trasferimento della sede del Governo, potrò conchiudere, che per questa sua conseguenza la convenzione ci è stata vantaggiosa.

Vediamo ora le conseguenze della convenzione rispetto a Roma.

È questo il nodo della questione, giacchè, dicono alcuni, rispetto a Roma abbiamo tanto perduto, che, sia pure che possiamo sperare dei vantaggi altrimenti, non sarebbero mai compensi adequati: il passivo supererebbe sempre l'attivo. — Si soggiunge, con quella nobile indignazione che onora ogni onesto, non può transigersi col diritto perchè non può mancarsi al dovere.

Io mi onoro professare questa massima, ma non credo, profittando delle conseguenze della convenzione, transigere col diritto, che riconosco dopo la convenzione di Parigi, tale quale era dopo il trattato di Vienna.

Sarebbe, secondo me, servire assai male la causa della ragione, della libertà, del progresso, l'estendere troppo oltre l'autorità dei trattati. Ho già ricordato quali siano i diritti che essi possano creare, modificare

e distruggere, non permettiamo si arroghino facoltà sugli altri. Per questi limitiamoli al fatto, è già cosa di che pur troppo spesso si può abusare e delle quali pur troppo spesso si abusa. E per quanto oggi ci riguarda contentiamoci di osservare se in seguito della convenzione abbia l'Italia in fatto guadagnato o perduto nella sua posizione rispetto alla quistione Romana. In altre parole, se le difficoltà per riunire Roma all'Italia siansi accresciute o diminuite.

Si dice: noi abbiamo perduto, le difficoltà si sono accresciute per avere accordato che i Francesi rimanessero in Roma ancora due anni, che non sono neppure incominciati a decorrere; per gli impegni contratti dal Governo Italiano; per l'esercito che il Governo Pontificio potrà riunire da tutto il cattolicismo; per il trasferimento della sede del governo a Firenze.

Io dico invece, noi abbiamo guadagnato e reso meno difficile la riunione di Roma all'Italia, PER la promessa fatta dalla Francia di ritirarsene nel termine di due anni; MALGRADO gl'impegni contratti dal Governo Italiano, NONOSTANTE il futuro esercito cattolico; IN CONSEGUENZA del trasferimento della sede del governo a Firenze.

Che un termine qualunque prefisso a cosa ingiusta, o dannosa, sia da preferirsi all'indeterminato, io non so veramente chi volesse negare. Tutti riconosciamo che la dimora dei Francesi in Roma è un abuso della forza, una contradizione del principio di non intervento, il maggior ostacolo alla risoluzione della questione romana. Non sapevamo prevedere quando i Francesi si sarebbero ritirati; mai, molti dicevano, ed

alcuni aggiungevano pure che alla morte del Papa un nuovo re di Roma sarebbe stato proclamato successore, non di Pio IX, ma del duca di Reichstadt.

In luogo di quelle incertezze, di quei timori, abbiamo oggi una solenne promessa che fra due anni la evacuazione dell'attuale territorio pontificio dovrà compiersi. Come negare che le nostre condizioni siano migliori delle precedenti?

Si fa osservare che la Francia troverà un pretesto per non mantenere le sue promesse. È questa una presunzione, e nel campo delle ipotesi, ripeterò, ogni ragionare è impossibile. Non sono io certamente ammiratore della lealtà della politica del Gabinetto delle Tuilleries, ma non sono neppure un astrologo per prevedere l'avvenire quando non possa trovarne la ragione nei fatti presenti. Ora dai fatti presenti e per gli accordi convenuti non trovo ragione per non dover credere che fra due anni nell'attuale territorio pontificio non vi sarà più un soldato di Francia; e questa conseguenza della convenzione sarà un bene.

Quando si oppone che la Francia mancherà alle sue promesse, osservo, che potrebbe dirsi altrettanto dell'Italia; e dico di più, se la Francia mancasse alla promessa di ritirare le sue truppe, e ricordate che quel ritiro deve farsi gradatamente, l'Italia sarebbe autorizzata, diplomaticamente pure, a mancare alle sue. Saremmo cioè liberi come prima della convenzione, e in migliori condizioni sempre, avendo a nostro favore l'essere stati traditi dalla Francia.

Il fatto della promessa di uno sgombero fra due anni ha bastato a sgomentare i clericali, a rinvigorire

di animo i Romani, e, deve convenirsi, gran parte pure di altri Italiani. Ciò parmi sia già un guadagno, una conseguenza vantaggiosa della convenzione, non tanto in sè stesso e nell'attualità del momento, quanto per le eventualità che lascia travedere nell'avvenire. Si giunse persino da taluni diarii a bucinare di una non improbabile partenza del Papa da Roma. Lasciamo alla consorteria dei moderati considerar ciò come un disastro; per parte mia, e credo che i Romani pensino come me, e come me pensi la maggioranza almeno degli Italiani, vedrei quella partenza come una riuscita e la direi il maggior bene che dalla convenzione potesse sperarsi.

Tutto ciò però cambierebbe, si replica, se i Francesi violando la promessa restassero oltre i due anni. Certo è che il Papa non penserebbe più ad allontanarsi da Roma; ma sarebbero gli avvenimenti che lo obbligherebbero ad allontanarsene quando non si contentasse restarvi Vicario di Cristo e non più Sovrano di popoli, banditore di una religione di amore e di libertà, e non più scimiatore di tirannidi.

Se la Francia violasse le sue promesse, questa agitazione che esse hanno prodotto, che dovrà accrescersi in progresso; anzi che spegnersi avvamperebbe. Quanto in sino ad ora venne da molti dichiarato imprudente sarebbe allora da tutti riconosciuto necessario, stolto il governo che volesse opporvisi.

In questa ipotesi neppure parmi che le conseguenze della convenzione sarebbero dannose all'Italia.

È dunque a parer mio manifesto che *per* la promessa fatta dalla Francia di ritirare le sue truppe da

Roma in un termine non maggiore di due anni noi abbiamo guadagnato; progrediamo a considerare gli impegni contratti dal Governo Italiano per vedere se abbiamo guadagnato pure malgrado quelli.

Che di questi siano afflitti coloro che hanno sempre sperato, o mostrato sperare nell'azione governativa per condurci a Roma, intenderei facilmente; ma debbo confessare che intendo assai meno il preoccuparsi che fanno di questi impegni — parlo sempre in via di fatto — gli uomini che in sino a ieri hanno ripetuto con me, che interrogati direbbero oggi pure non doversi credere che sia il Governo Monarchico Italiano che apra egli stesso le porte di Roma. Le porte di Roma abbiamo detto, e diciamo, devono esserci aperte dalla rivoluzione.

Cosa dice la convenzione se non che quello che noi abbiamo sempre ripetuto? Quei mezzi morali, dei quali parlano i documenti diplomatici, perchè possano avere un significato pratico, non saprei veramente esprimerli in idioma volgare se non che traducendoli nel vocabolo *rivoluzionari*. Saranno quei mezzi usati d'accordo con il Governo Italiano, senza accordo, contro le sue intenzioni? tutto ciò è nell'avvenire. Egli dice oggi che promette non attaccare colle sue forze ed impedire con queste che la frontiera pontificia sia attaccata da altri; lascia al Papa il formare un esercito; si offre a pagare i suoi debiti, ma ripete contemporaneamente nei suoi atti che esso riconosce sempre Roma appartenere all'Italia, e che ne aspetta il possesso da espedienti morali. Non può certo sperare che la Curia romana voglia ceder Roma all'Italia quando appunto

forma un esercito per conservarla. Egli implicitamente dunque confessa che quei mezzi, i soli pei quali Roma possa ottenersi, saranno quelli dei quali si serviranno i Romani per liberarsi del Papa. — Ma questi mezzi, siano essi qualunque, saranno la rivoluzione.

Vuol vedersi un ostacolo in quella dichiarazione del governo che le sue truppe non attaccheranno il territorio pontificio. Ma chi ha mai creduto che avessero fatto ciò prima della convenzione? io no certamente. —L'Italia impedirà colla forza ogni attacco dall'estero— questa frase potrebbe dar luogo ad interpetrazioni non contrarie all'Italia quando volesse intendersi alla gesuita, mi piace intenderla invece nel suo più semplice significato, il più contrario alle nostre aspirazioni. E che perciò? c'insegna forse la convenzione qualche cosa di nuovo? abbiamo noi così presto dimenticato il 62, o dubitato che quanto allora è avvenuto per parte del Governo italiano avesse a ripetersi, quando eguali circostanze si rinnovassero?

Quanto è avvenuto prima della convenzione prova che essa non ha per questa parte aumentati gli ostacoli; mentre gl'impegni formalmente presi dal Governo faranno cessare molte illusioni per confidare nella forza della rivoluzione. E noi che abbiamo fede nei destini della patria crediamo che la rivoluzione compirà l'opera che fu iniziata da lei e tanto più facilmente quando, fatta la luce, tutti i buoni cittadini siano stati posti d'accordo.

Vuol vedersi un nuovo ostacolo nell'aver convenuto di entrare in trattative per prendere a nostro carico una parte proporzionata del debito degli antichi

stati della Santa Sede. È vergognoso, io ripeto, per Ministri Italiani aver firmato quel patto; non è uso incaricarsi dei debiti di colui che ritenga il vostro; se perciò egli è imbarazzato dagli oneri che ne sono la conseguenza, tanto meglio, si affretterà a restituire. Il ministero Italiano non può trattare col Papa in sino a che esso regni in Roma, e rigorosamente parlando, per accettarne neppure la dimissione. Ma in fatto, trattare per parte nostra non vuol dire conchiudere; e per parte del Governo Pontificio le trattative sono pure impossibili. Del resto non sarebbe certamente il dovere o no pagare il frutto di qualche milione di debito che risolverebbe la questione fra il papato e l'Italia. Se quel patto importa qualche cosa importa soltanto il riconoscersi in fatto dalla Francia che le Romagne, le Marche e l'Umbria devono far parte del Regno d'Italia, e se ciò non si abbia per molto guadagno, danno non sarà certamente.

Per tutte queste considerazioni, ripeto, io credo che *malgrado* gl'impegni contratti dal Governo Italiano noi abbiamo guadagnato per le conseguenze d'aspettarsi dalla convenzione e reso meno difficile il possesso di Roma.

Consideriamo ora quello spauracchio che vorrebbe farsi dell'esercito che il Papa potesse formare.

L'avere promesso che il Governo Italiano non reclamerà contro la organizzazione di una armata, anche composta di volontarii stranieri, è tal cosa che nessuno certo avrebbe osato immaginare. Quegli uomini stessi che reclamavano a privativa l'onore di liberare i Romani dall'oppressione degli sgherrani del prete; oggi

promettono di non reclamare nemmeno se questi verranno accresciuti di quanti birri o carnefici possa fornire il cattolicismo; purchè non sia mezzo d'attacco contro il governo italiano!

Tutto ciò è orribile; ma dovrà pure convenirsi che le conseguenze di questo fatto, relativamente alla nostra posizione, saranno un bene.

Non voglio calcolare il vantaggio che sia per l'Italia di avere meglio conosciuto alcuni uomini e potuto giudicare alla prova il sistema. Dico però che le conseguenze di quel fatto rendono più facile il riunire Roma all'Italia, e perchè sostituiscono a protezione del Papa i soldati della *santafede* alle truppe di Francia, e perchè basando il patto sul principio del non intervento, esclude ogni altra potenza dal prendere il luogo dei briganti o dei Francesi.

Si dice: il non intervento è violato sempre permettendosi mercenarii stranieri. Ciò è vero, ma è violato con minor danno nostro, e ripeto in conseguenza abbiamo guadagnato.

Cosa sarà in fine questo esercito del quale si parla? un'accozzaglia minore in numero, inferiore pel resto, a quella che fece pure sì bella mostra di sè a Castelfidardo. I migliori fra i cattolici veggono già un danno per la loro religione nella continuazione del potere temporale; gli altri pure non possono leggere senza ribrezzo le cronache del brigantaggio: chi vi applaudisce non può dirsi cristiano e cattolico.

I cattolici onesti si studiano solo a negare la complicità del Papa, a scusare la responsabilità del Pontefice. Ma ciò non potranno far più quando quegli

stessi errori si ripetano nelle mura di Roma. Le bande brigantesche che scorazzano già nelle vicine campagne saranno esse, siatene certi, il forte nucleo se non la totalità dell'esercito pontificio. Subito che i Francesi siansi allontanati da Roma, esse ne diverranno padrone, ed il Papa sarà ridotto a far loro da cappellano.

E ciò disgusterà certamente ogni onesto; farà ricredere i più ostinati sostenitori di quel Governo. Mercenarii si troveranno sempre, mancherà però l'obolo di che pagarli, e mancherà sopratutto la possibilità di resistere alle ire che avranno provocate. Quando pure volesse immaginarsi che i Romani spingessero tanto oltre la loro tolleranza, e potessero tanto aspettare, che si formasse un esercito pontificio; sarebbero gli elementi di quello, la sua condotta che determinerebbero la crisi.

Il papa nelle condizioni attuali del suo regnare è condannato a non aver per soldati uomini d'onore, egli deve contentarsi di sgherri, e nelle condizioni delle sue finanze è condannato a non poter pagare i suoi sgherri per poco che il numero ne aumenti. Questi in conseguenza si cambieranno in ladri dei quali assai facilmente i Romani sapranno disfarsi.

Potrei aggiungere che tale gentaglia, se numerosa, si troverebbe alle strette nei confini attuali del territorio pontificio; le sue prodezze dovrebbero necessariamente collegarsi con quelle delle quali sono il teatro le provincie napoletane. In tal caso sorgerebbe occasione della quale il Governo Italiano dovrebbe profittare, e potrebbe senza che la convenzione fosse di ostacolo. Vorrebbe egli far questo? Conviene almeno sperare.

Ma in ciò non voglio trattenermi; abbandono tutte le riflessioni che condurrebbero a provare non poter mai il pontefice nella sua situazione attuale riunire un esercito d'importanza; rinuncio pure a ricordare che questo esercito sarebbe incapace di quello spirito, di quella coesione, che sono elementi necessarii ad assicurare la potenza di un corpo di milizia. Io vado più oltre e dico: sia pure qualunque l'esercito che i cattolici merceuarii potessero formare al Papa, il distruggerlo dipenderebbe esclusivamente dalla volontà dei Romani.

Ora io di questa volontà non ho mai dubitato, nè mai potrei dubitare. Conosco i miei concittadini, li amo d'immenso amore e perciò appunto, che del loro patriottismo, della loro determinata volontà di esser liberi, di esser Italiani sono sicuro; e ad un popolo che voglia esser libero, un esercito di mercenarii non potrà mai formare ostacolo.

I mercenarii impedirono forse i Francesi d'impossessarsi delle Tuilleries la mattina del 10 Agosto? Luigi XVI, traversò i loro ranghi per cercare un rifugio nell'assemblea nazionale, e i rappresentanti della nazione lo mandarono al Tempio; poi sulla piazza della Rivoluzione. I Svizzeri di Carlo X non impedirono i Francesi di elevare al trono il ramo cadetto, quando La Fayette assicurava loro, sarebbe stato la migliore delle Repubbliche. Uno esercito straniero stanziava a Milano e a Venezia nel 1848; fu sconfitto in Milano, cacciato da Venezia senza colpo ferire. Era uno esercito di stranieri in gran parte in Sicilia; dovette chiedere misericordia ai cittadini di Palermo, ai mille di Marsala; e le migliaia di Bavaresi che reggevano in

Napoli la bandiera dei Gigli, fuggirono all' appressarsi della camicia rossa di Garibaldi.

Questo è il destino dei mercenari coi quali voglia un governo opprimere un popolo. E giacchè io non credo certo i Romani inferiori ai Parigini, ai Milanesi, ai Veneziani, ai Palermitani, ai Napoletani, non posso dubitare che essi sempre che vogliono riescano a liberarsi dei mercenarii del Papa. L'idea di offendere la Francia che si assicurava sincera alleata dell'Italia, poteva trattenerli; ma a trattenerli non varrà certamente il timore delle compagnie di ventura capitanate dal De Merode. — In tai casi, io ripeto, la risoluzione di combattere è certezza di vincere.

Però ho detto, *non ostante* l'esercito pontificio la cui organizzazione il governo italiano ha così generosamente promesso di rispettare, credo conseguenza della convenzione il facilitare che Roma sia nostra.

Ho detto di più che per il trasferimento della sede del governo da Torino a Firenze sarà più facile il modo di andare a Roma.

Si dice in contrario, quando la sede del governo risiedesse in Firenze, procedendo questo più regolarmente, gli Italiani potrebbero più facilmente dimenticare il bisogno, il dovere di avere Roma per capitale. Ciò sarebbe, potrei rispondere, colpa degl'Italiani; ma non mi contento di questo.

Abbiamo sempre detto e sono convinto abbiamo detto il vero, che all'Italia è necessario Roma per capitale; ciò essendo, soggiungo, il bisogno di lei si farà sentire egualmente, sia che la sede del governo rimanesse in Torino sia venisse trasferita altrove.

In ciò però vedo una somma differenza, che cioè in Torino era indigena la pianta di un governo piemontese, esotica quella di un governo Nazionale; esotica questa egualmente altrove, non avrà almeno a contrastare con un'altra la vita. In Torino un governo locale di Stato aveva salde radici, in altra parte la sede di quello Nazionale non potrà abbarbicarsi sì forte, da non potersi con assai maggiore facilità trasportarla nel terreno che solo può garantirne il prosperare.

In altre parole, a tutte le difficoltà inerenti alla posizione d'Italia rispetto a Roma si aggiungevano quelle che avevano origine nel desiderio di lasciare a Torino la sede del Governo e che saranno superate, eliminate, con il trasferimento. È pertanto evidente che per questa parte le conseguenze della convenzione debbano ritenersi un vantaggio.

Vantaggioso ci sarà che sia in Firenze la sede del Governo e perchè più vicina a Roma e per tutte le altre ragioni cui ho avuto occasione di accennare nel corso di questo scritto. Ricordiamo Firenze che alla partenza dei suoi Duchi rinunciava alla autonomia Toscana con sì ammirabile stoicismo, e per ciò solo che sperava di contribuire a fare un'Italia; essa rinuncierà applaudendo a racchiudere nelle sue mura la sede del governo, quando ciò sia per compiere l'Italia, dando a lei Roma per Capitale.

In Firenze, abbiamo già detto, il Governo sarà strategicamente sicuro, amministrativamente migliore, più Italiano in politica. Tai circostanze nessuno certo vorrà non riconoscere come utili e facilitare il possesso di Roma.

E non intendo io neppure per questa parte fermarmi a considerare l'azione diretta che voglia e possa esercitare il governo; ma parlare di quella popolare. Chi non sa che l'opinione popolare si è insino ad ora costantemente preoccupata dei pericoli che potevano minacciare la causa nazionale per parte dei suoi nemici esterni? il trasferimento del Governo, la scelta di Firenze diminuisce quei pericoli. Chi ignora come il disordine amministrativo contribuisca in gran parte ad accrescere la discordia, il malcontento, la impotenza? il traslocamento gioverà a diminuire il disordine. Chi potrebbe dissimularsi che lo scoraggiamento di molti Italiani derivasse in gran parte almeno da quella posizione politica dell'Italia, per la quale poteva da molti sospettarsi che invece di fare una nazione volesse ingrandirsi il Piemonte? pel trasferimento gli animi dovranno essere rinfrancati.

E la opinione pubblica rinfrancata, per il cessare di quell'incertezza, sollevata per una amministrazione più nazionale, e razionale, non più preoccupata dai sospetti accennati, potrà liberamente volgersi a ciò che abbiamo sempre creduto dovesse essere il principale proponimento degli Italiani, sottrarre Roma al governo dei preti per farne la capitale d'Italia.

Nei Governi costituzionali spesso pur troppo si combatte la pubblica opinione e si agisce in opposizione di quella, ma essa finisce sempre per vincere. Se l'opinione di tutti gl'Italiani liberata da quei lacci, da quegli ostacoli che hanno potuto imbarazzarla insino ad oggi sarà rivolta ad avere Roma; determinata ad ottenere ciò che vuole; quando le aspirazioni cioè si

trasformino in risoluzioni non più illuse, ma d'accordo invece sul solo modo di ottenerla; avremo Roma.

Se pertanto, come parmi aver dimostrato, il traslocamento del governo da Torino a Firenze tronca quei lacci, rimuove quegli ostacoli, dovrà convenirsi con me, che *in conseguenza* del trasferimento noi abbiamo guadagnato e reso più facile il modo di ottenere Roma per Capitale.

Chiudo questa lettera con un' ultima dimanda.

« *Cosa deve oggi fare la nazione; cosa il Parla-*
» *mento Italiano?* »

A mio parere la nazione deve protestare in ogni modo che le sia consentito contro la ingiuria fattale e fatta particolarmente ai Romani; a garanzia dei suoi diritti: deve, ricordandosi dei suoi doveri, prepararsi ad adempirli nelle nuove condizioni create dalla convenzione.

Certo è che la rivoluzione Italiana in forza di quell'atto entra in una nuova fase: sarà del senno della nazione il profittarne.

Il Parlamento Nazionale non dovrebbe a mio credere esitare ad avvantaggiarsi della occasione che si presenta per allontanare la sede del Governo Italiano dalla capitale dell' antico regno di Piemonte; dovrebbe preferire Firenze alle altre città; provvedendo perchè il trasferimento avvenga colla maggior possibile sollecitudine e col minore aggravio possibile del pubblico erario.

Dovrebbe con ciò e con ogni altro modo migliore provvedere a che manifestamente apparisse il carattere di provvisoria nella nuova sede del governo: gli errori commessi a Torino non si ripetano almeno.

E giacchè si ritiene che la convenzione non possa discutersi e non debba approvarsi dal Parlamento, ciò che forse non è un danno nel caso, alla partecipazione che ne verrà fatta parmi potrebbe rispondersi:

Il Parlamento udita la convenzione ed altri documenti che gli vennero partecipati.

Intesi gli schiarimenti dati dal Ministero.

Protestando contro qualunque interpretazione o conseguenza che potesse o volesse trarsi dagli atti che gli sono stati comunicati contro il diritto all' unità nazionale. Confermando il voto del 27 Marzo 1861 nel quale venne dichiarato Roma appartenere all' Italia come sua Capitale — Passa all' ordine del giorno.

L. PIANCIANI.